ATTI DELLA COMMISSIONE GIULINI

PER L'ORDINAMENTO TEMPORANEO DELLA LOMBARDIA (1859)

a cura di

NICOLA RAPONI

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO ⋆ MCMLXII

LA
FONDAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA AMMINI-
STRATIVA È STATA CO-
STITUITA DALLA CASSA
DI RISPARMIO DELLE
PROVINCIE LOMBARDE
CON L'ADESIONE DEL
MINISTERO DELL'INTER-
NO E DEL COMUNE DI
MILANO

ACTA ITALICA

RACCOLTA DI DOCUMENTI
SULLA
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
IN ITALIA
DAL MEDIOEVO ALLA COSTITUZIONE
DELLO
STATO NAZIONALE

PUBBLICATA DALLA
FONDAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA AMMINISTRATIVA
E DIRETTA DA
GIANFRANCO MIGLIO

2

GOVERNI TEMPORANEI 1859-1861
Lombardia

ACTA ITALICA

GOVERNI TEMPORANEI 1859-1861

Lombardia

ATTI DELLA COMMISSIONE GIULINI

PER L'ORDINAMENTO TEMPORANEO DELLA LOMBARDIA (1859)

a cura di
NICOLA RAPONI

PER I TIPI DELL'EDITORE DOTT. ANTONINO GIUFFRÈ
MILANO * MCMLXII

INTRODUZIONE

I

LA COMMISSIONE GIULINI

1.

ll'approfondimento delle ricerche oggi sempre più estese sui problemi dell'unificazione italiana e in particolare su quelli dell'unificazione amministrativa, crediamo possa portare un contributo notevole la pubblicazione degli Atti della Commissione lombarda che nel 1859, quando ormai era imminente la liberazione della Lombardia, preparò un progetto di sistemazione amministrativa del paese da applicarsi nella fase di transizione dal vecchio ordinamento a quello unitario.

Si tratta di un complesso di memorie, appunti e testi legislativi finora pressochè ignorati ma che sono indubbiamente di grande importanza per la storia della realizzazione dell'ordinamento unitario italiano.

La Commissione, riunita a Torino nella sede del Parlamento Subalpino (chiuso dopo la votazione dei poteri straordinari al Re) dal 10 al 26 maggio 1859, fu presieduta dal Conte Cesare Giulini della Porta, e perciò essa è ricordata anche come ' Commissione Giulini '.

Di piani per l'ordinamento della Lombardia si era cominciato a parlare fra gli esuli lombardi a Torino già da tempo, ma con maggiore insistenza quando si capì che gli eventi inclinavano ormai decisamente ad un conflitto armato. Si temeva che, entrando i Piemontesi in Lombardia senza aver predisposto un progetto di sistemazione amministrativa, potesse ridestarsi quel municipalismo che nel '48 era stato causa non ultima dell'insuccesso e ci si meravigliava che il governo subalpino non avesse manifestato alcuna idea in proposito. L'amministrazione lom-

barda era scarsamente conosciuta a Torino, anche da parte degli stessi lombardi — molti dei quali avevano lasciato il paese sin dal '48 e nulla o quasi sapevano delle trasformazioni di quel decennio — e non si poteva sperare perciò in una improvvisazione.

Gli emigrati lombardi, i vecchi esuli del '48 come Cesare Correnti, Achille Mauri, il marchese Arconati Visconti, Luigi Torelli, etc. e quelli riparati a Torino tra la fine del '58 e i primi del '59, come i fratelli Visconti Venosta, Antonio Allievi, Luigi Pedroli ecc., erano tutti filopiemontesi e filocavouriani, militando in genere nel partito moderato, e non erano pertanto disposti a cedere ad altri iniziative che riguardassero il loro paese. Erano perciò restati assai meravigliati per le voci corse tra la fine di febbraio e i primi di marzo, secondo le quali Cavour aveva accolto ed avallato i piani di insurrezione sottopostigli dalla Società Nazionale.

L'opinione pubblica lombarda aveva assai scarsa simpatia per la Società Nazionale, e quei piani non sembravano nulla di serio. Il Giulini in una lettera del 17 aprile ne parlava assai preoccupato al Massari, chiedendogli di mettere in guardia il Cavour. « Il conte di Cavour — egli scriveva — ha grande attinenza colla Società Nazionale Italiana. Io non nego che in varie parti d'Italia abbia potuto servire. In Lombardia ha niente di buono. Non vorrei che riuscisse a far prevalere il suo personale. Ora io dico francamente che non ha nulla di serio, nulla di considerato. Appoggiarsi a quella consorteria è mettersi male coi migliori elementi milanesi » [1].

Anche in un rapporto presentato in quei giorni o poco prima da Cesare Correnti al Cavour si era parlato dei pericoli che potevano nascere nel caso che ci si fosse appoggiati troppo alla Società Nazionale [2]. L'evoluzione delle idee e dei partiti politici operatasi in Lombardia dal 1848 in poi aveva messo in luce il progressivo formarsi di un « forte e compatto partito nazionale » schieratosi al di fuori di ogni pregiudiziale e di ogni questione di forma dietro il « programma politico del Cavour ».

Questo partito nazionale, incondizionatamente fedele alla politica cavouriano-piemontese, dacchè essa aveva assunto « il carattere di una vera rappresentanza degli interessi italiani », chiedeva una linea di condotta « pratica e positiva », basata sul concetto dell'unione immediata della Lombardia con il Piemonte.

Questa linea di condotta non pareva essere garantita dalla Società Nazionale, di cui molti temevano le mene e che nonostante la pubblica professione di adesione alla monarchia sabauda, alcuni ritenevano a Milano controllata da Mazzini. In

1. B. Malinverni *Alcune lettere del Conte Cesare Giulini della Porta riguardanti la sua missione a Torino (Maggio-Giugno 1859)*, in « *Il Risorgimento* », 12 (1959) 119-123.

2. Il memoriale è riportato qui di seguito nell'Appendice 2 (Doc. I); era stato precedentemte edito in *Il Carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1861* II: *La campagna diplomatica e militare del 1859* (Bologna 1926) 263-286.

Lombardia si doveva andare con idee molto chiare sul da farsi, evitando le improvvisazioni e le incertezze.

Il Giulini scriveva al Massari: « Insisto perchè si entri con decisa autorità e sovranità e che non si abbia a chiedere voti e a fare imbrogli col discutere » [3], e il Correnti ribadiva la necessità di « bandire i molteplici comitati, gli sterili proclami, ... le spampanate senza fine »; occorre un governo forte, « che concentri in sua mano l'azione politica ed amministrativa del paese, disordini il meno possibile, riordini al più presto ».

Il memoriale del Correnti fu scritto verosimilmente nei primi giorni del 1859 quando le probabilità di una guerra all'Austria e di un cambiamento politico territoriale non sembravano così imminenti; tuttavia la liberazione della Lombardia vi era presentata come un fatto inevitabile e non lontano. Si dovevano perciò fissare sin d'ora le linee generali del futuro ordinamento, precisando ciò che si poteva mantenere di quello attuale, quel che bisognava modificare, le innovazioni che erano da introdurre.

I suggerimenti che il Correnti per parte sua dava, scendendo dalle considerazioni generali ai problemi specifici delle istituzioni, delle persone e in genere della vita politica e amministrativa lombarda, nascevano da una valutazione mirabilmente concreta ed obiettiva delle condizioni del Lombardo Veneto nel decennio dal 1848 al 1859 e della politica condottavi dall'Austria.

Il memoriale ebbe una straordinaria efficacia. Cavour lo utilizzò sul piano diplomatico, presentandolo alle potenze europee come un documento della resistenza lombarda e come una confutazione delle affermazioni ufficiali austriache sulla pretesa politica di liberalità praticata dall'Austria a Milano [4]. Ma per quanto riguardava il futuro della Lombardia non venne presa per il momento alcuna decisione, nè d'altronde poteva essere ufficialmente presa; si intensificarono tuttavia i contatti del gruppo lombardo con il Governo piemontese, soprattutto per mezzo del Farini e del Minghetti, che erano i consulenti di Cavour per gli affari delle « provincie italiane ».

Nella prima metà di aprile, quando gli avvenimenti sembravano inevitabilmente precipitare alla guerra (« vedo che siamo alla vigilia — scriveva Giulini il 17 —; forse non corre metà di un mese prima che si venga ai fatti e forse meno; questo smisurato avvenimento porta con sè la sorte della patria; lo acceleriamo coi voti, e in pari tempo, ora che è lì imminente, ne sentiamo i brividi ») anche il Governo di Torino pensò che bisognava prendere qualche iniziativa. Il Farini e il Minghetti cominciarono ad esplorare cautamente quali fossero le idee dei

3. MALINVERNI *Alcune lettere*, cit., 119-120.

4. Cfr. L. SALVATORELLI *Cavour*, in « *Atti del XXXVIII Congresso di Storia del Risorgimento Italiano* » (Roma 1960) 174; F. VALSECCHI *La mediazione europea e la definizione dell'aggressore alla vigilia della guerra del 1859* (Roma 1938) ‹ R.I. per la Storia del Risorgimento Italiano. Biblioteca scientifica, 2 s. Memorie, 10 ›: 24 ss., ove però non si dice espressamente che il Cavour utilizzò il memoriale del Correnti; *Il carteggio Cavour-Nigra*, cit., II 268-269.

Lombardi sul futuro assetto della Lombardia. Nessun dubbio v'era che tutti volessero l'unione col Piemonte; nessuna incertezza nel ritenere valido il voto di fusione del 1848. Ma non altrettanto unanime dovette subito apparire la valutazione del modo e dei tempi dell'unione: ed era proprio questo il problema.

Sul principio dell'unione politica immediata, nè Cavour nè i Lombardi ammettevano dunque possibilità di discussione: « Il concetto dell'unione col Piemonte è accettato e digerito, e all'atto pratico andrà da sé », affermava il Giulini; ma l'unione politica non avrebbe immediatamente risolto il problema dell'unificazione amministrativa. « I due paesi hanno leggi, usi e tradizioni amministrative separate e distinte », e le « differenze sono assai gravi ». Per il momento dunque era forse opportuno innovare il meno possibile e rimandare a più tardi una più completa unificazione.

Tuttavia v'era pur sempre da provvedere a quelle modifiche e a quelle innovazioni che il cambiamento di regime e di sistema politico avrebbero reso inevitabili. Che la preparazione di questi provvedimenti fosse un compito riservato ai Lombardi fu subito riconosciuto, essendo troppo ignota l'amministrazione austriaca ai Piemontesi; ma restava da vedere a chi e come affidare l'incarico. Era chiaro infatti che non si poteva agire ufficialmente e che non si poteva compromettere il Governo piemontese di fronte all'Europa.

Il 16 aprile Emilio Visconti Venosta, proveniente da Torino, aveva visto a Lugano il conte Giulini, giunto da Milano ufficialmente per un viaggio di affari, e aveva avuto con lui un lungo colloquio durante il quale si era parlato « delle cose di Lombardia ». Il giorno seguente, immediatamente dopo la sua partenza, il Giulini scriveva a Giuseppe Massari, notoriamente portavoce e confidente del Cavour, una lunga lettera in cui si esponevano i princìpi fondamentali che secondo lui avrebbero dovuto reggere l'organizzazione « temporanea » della Lombardia.

« Voglio aprirmi di cose che interessano il futuro », esordiva il Giulini. « Tu sei in situazione da far udire la tua parola e di far conoscere il tuo parere a chi tiene in mano la sorte del paese: di più, non essendo lombardo, sei al di sopra dei nostri pettegolezzi locali ». La lettera proseguiva alludendo all'imminenza di eventi decisivi, alla necessità di non lasciarsi prendere alla sprovvista e di entrare in Lombardia con decisione, proclamando subito l'unione col Piemonte prima che « spiriti municipali» avessero tempo di risvegliarsi. Il Giulini continuava sottolineando la diversità di leggi e di tradizioni amministrative dei due paesi e la necessità di « lasciare in piedi l'edificio in tutta l'estensione, salvo poi, a pace fatta, di dar mano ad una vera ed intrinseca fusione ». Nella prima fase ai Piemontesi doveva essere riservata solo « l'alta direzione », essendo ignari dell'amministrazione lombarda: questa doveva rimanere tutta in mano ai Lombardi.

La lettera toccava anche problemi concreti e particolari: l'amministrazione centrale, il governo delle provincie, la scelta del personale, il Debito Pubblico Lombardo Veneto, etc.

Quando la lettera giunse nelle mani del Massari e di qui in quelle del Cavour, gli « avvenimenti sperati » stavano veramente precipitando, e i suggerimenti del Giulini contribuirono senz'altro ad orientare il governo su tutta la questione.

Il 26 aprile veniva costituita presso il Ministero degli Esteri, senza però essere resa pubblica (venne costituita ufficialmente molto più tardi, col Decreto 11 giugno 1859 [5]), una nuova Direzione generale, denominata 'Direzione generale delle Provincie Italiane' che il Cavour — sembra su consiglio del Nigra — affidò al Minghetti, il quale era Segretario generale agli Esteri; in un primo tempo anche il Farini fu sicuramente addetto a tale dicastero. La nuova direzione ebbe due uffici: un 'Ufficio per le provincie unite ai Regi Stati' retto da Antonio Allievi, e un 'Ufficio per le provincie poste sotto la protezione di S.M.' affidato a Costantino Nigra [6]. Non si sa se i due uffici iniziassero sin da principio a funzionare distintamente per le materie di loro rispettiva competenza [7].

La prima questione di cui la Direzione dovette occuparsi fu dunque la Lombardia. Il Farini e il Minghetti — d'accordo con Cavour e con gli esponenti lombardi — avevano in quei giorni accolto l'idea di riunire in Torino una specie di Consulta, allo scopo di preparare i provvedimenti legislativi da emanare in Lombardia subito dopo la liberazione per regolarne l'amministrazione. Ma alla Consulta, per evitare proteste e complicazioni internazionali, non poteva essere data alcuna veste ufficiale; essa doveva rimanere segreta ed essere composta esclusivamente di Lombardi.

Sorgeva perciò la questione della scelta delle persone, e poichè si era esclusa qualsiasi partecipazione o ingerenza diretta governativa, si doveva almeno procurare che un uomo di assoluta fiducia e capacità dirigesse i lavori della Commissione rispondendone di fronte al Governo.

5. *Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 637-639. La direzione venne soppressa dopo la formazione del ministero Rattazzi, col R. Decreto 31 luglio 1859. (Ivi 909-910).

6. Cfr. *Le scritture della Segreteria di Stato degli Affari Esteri del Regno di Sardegna* a cura di R. Moscati (Roma 1947) ‹Ministero degli Affari Esteri: Indici dell'Archivio storico›, I 47. Che anche il Farini fosse addetto alla Direzione è provato pure da quanto dice il Giulini nella lettera del 19 maggio, riportata nell'Appendice 2 (Doc. III).

7. Infatti in una relazione del Nigra sull'attività della Direzione Generale si afferma che le rivoluzioni in Toscana e nell'Italia Centrale erano già iniziate quando cominciò a funzionare il suo ufficio. Senonchè nella stessa relazione egli afferma che la Direzione venne costituita l'11 giugno, mentre questa è solo la data ufficiale del decreto, che era già firmato e pronto per la pubblicazione sin dal 30 maggio; ed inoltre si sa con certezza che essa esisteva già almeno dai primi di maggio. Bisogna dunque supporre che quegli stessi scrupoli di carattere internazionale e le ragioni di prudenza che avevano consigliato il Cavour a non rendere pubblica l'esistenza di un ufficio per le provincie italiane presso il Gabinetto piemontese, avessero indotto il Nigra a una coerenza, diciamo pure, di finzione, che, *post factum*, non aveva davvero più ragion d'essere. Cfr. la relazione del Nigra in C.M. de Vecchi di Valcismon *La missione Dabormida a Parigi nell'ottobre 1859*, in « *Rassegna Storica del Risorgimento* », 19 (1934) 888-891.

Si era pensato in un primo tempo al Paleocapa, ma questi, interpellato, non aveva accettato l'invito, scusandosi con la sua cecità e con il motivo ch'egli non conosceva più molto bene l'amministrazione lombarda. Peraltro il Paleocapa era ministro, e questa sua posizione mal si conciliava con la riservatezza che si chiedeva. Era corsa voce che il Cavour cercava un uomo il quale prendesse ora la direzione delle cose lombarde in forma del tutto privata, ma che poi potesse rappresentare la Lombardia come ministro in seno al governo [8]. Da qualche parte si suggerì ancora il Casati, ma la proposta non fu accolta; la maggior parte dei Lombardi fece invece il nome del Giulini e lo proposero al Farini e al Minghetti. Il Cavour accettò la proposta e fece immediatamente chiamare il Giulini da Milano.

2.

Il Conte Cesare Giulini della Porta era riconosciuto unanimemente — specie dopo il fallimento del moto del 6 febbraio 1853 e la crisi del repubblicanesimo mazziniano in Lombardia — come il capo della resistenza lombarda. Unico tra i superstiti del 'Governo Provvisorio di Lombardia' che avesse conservato prestigio e autorità dopo gli insuccessi e gli errori del 1848-49, era ritornato a Milano dopo il breve esilio torinese (durante il quale fu membro della 'Consulta Lombarda'), raccogliendo intorno a sè molti giovani patrioti e orientandoli verso il programma moderato [9].

Era molto amico di Cesare Correnti: politicamente si era formato alla sua scuola e come lui ripudiava le posizioni estreme e si adoperava ad eliminare le opposizioni. Aveva perciò fatto opera di mediazione tra i vari gruppi, contribuendo fortemente all'unificazione dell'opinione nazionale in Lombardia. A differenza del Correnti, era poi finito su posizioni moderate intransigenti.

Riteneva necessario tener sempre desta moralmente la resistenza all'Austria e l'opposizione politica, ma senza trascorrere in eccessi inutili. Per questo aveva preferito rientrare in Lombardia e restare a Milano, pur in una posizione difficile e pericolosa. Forse repubblicano in teoria (così almeno era sembrato a taluno nel 1848, per i suoi discorsi qualche volta «metafisici»), era però stato un ‹albertista›

8. G. MASSARI *Diario dalle cento voci* (*1858-1860*) (Bologna 1959) 231.

9. Nacque a Milano, da una nobile famiglia che aveva dato i natali a uno dei più insigni storici milanesi, Giorgio Giulini, suo bisavolo, il 25 settembre 1815; morì ancora giovane, il 18 novembre 1862. Sul Giulini cfr. M. ROSI *Dizionario del Risorgimento Nazionale* III (Milano 1937) 237-238; G. VISCONTI VENOSTA *Ricordi di Gioventù. Cose vedute o sapute* (Milano 1904); R. BARBIERA *Il salotto della Contessa Maffei e la società milanese* (Milano 1895). Recentemente è stato pubblicato un gruppo di lettere del Giulini che illuminano molto la sua attività negli anni 1858-59: L. MARCHETTI *Milano 1858-59 nelle lettere di Cesare Giulini della Porta a Giuseppe Massari*, in «*Il Risorgimento*» 11 (1959) 63-92; B. MALINVERNI *Alcune lettere*, cit., 119-137.

della prima ora e fu poi sempre sostenitore del programma italiano della monarchia sabauda e del Piemonte.

Aveva conosciuto il Cavour a Torino; e fu probabilmente il comune interesse verso i concreti problemi dell'economia, e in particolare dell'agricoltura (Giulini aveva presentato delle memorie al Congresso degli scienziati tenuto a Venezia nel 1847), ad avvicinarli. Politicamente ebbero contatti solo molto più tardi, attraverso comuni amici, specialmente il Massari, il quale al Cavour rimetteva le lunghe e frequenti relazioni che il Giulini gli inviava sulle condizioni di Lombardia. Erano lettere molto precise, ricche di notizie sulle direttive del governo austriaco, sulla politica dell'Arciduca Governatore, sugli orientamenti dell'opinione pubblica, sui partiti, sull'andamento economico e sulle finanze del paese; negli ultimi tempi non vi mancavano neanche le informazioni segrete di carattere militare.

Il Massari, appena riceveva tali lettere, ne dava lettura al Cavour e agli amici lombardi riuniti in casa del marchese Arconati o del conte Arese o di Achille Mauri, ed insieme, si può dire, le discutevano, punto per punto. Il Cavour ne fece perfino, una volta, mandare il riassunto a Napoleone III [10]. Il Giulini stesso però faceva visite a Torino, spesso per la via di Lugano, simulando viaggi di affari.

Dopo Plombières, egli ebbe da Cavour l'incarico di organizzare l'esodo dei coscritti lombardi in Piemonte, allo scopo di provocare il ' casus belli ' con l'Austria; e si mise all'opera senza disdegnare l'aiuto di alcuni suoi amici garibaldini, indirizzando i volontari attraverso la Svizzera, preoccupato tuttavia perchè certi agenti mazziniani in Lugano cercavano di far opera contraria distogliendo i giovani e trattenendoli colà [11].

Nell'autunno del '58 il Giulini aveva pure aiutato i due capitani sardi, Incisa e Govone, venuti in Lombardia, a raccogliere segretamente notizie di carattere militare. Fece le ultime due visite a Torino nel dicembre del '58 e ai primi di gennaio del '59: vide ancora il Cavour e fu ospite come sempre di casa Arconati. Ma non si parlava ancora di comitati o di commissioni di sorta, nè tanto meno vi pensava il Giulini, il quale agli amici andati a salutarlo alla partenza fece capire che ben difficilmente sarebbe potuto ritornare ancora: « Domattina sarò a Milano. Mi palpita un po' il cuore perchè so che vado a mettermi nella tana del lupo ...; ma bisogna stare al posto e ci starò sino a che non sia follia il non ritirarsi » [12].

Rientrato a Milano, dovette farsi più circospetto, sentendosi ancor più controllato dalla polizia; continuò però a tenere i contatti con Torino e ad inviare al Massari le sue relazioni: fondamentale quella del 17 aprile 1859 sull'assetto futuro della Lombardia, che, come è logico credere, orientò il Cavour a sceglierlo per l'importante incarico.

10. MASSARI *Diario*, cit., 99.

11. MALINVERNI *Alcune lettere*, cit., 123.

12. Ivi. Giuseppe Massari annotava nel suo diario quella sera: « Nell'accomiatarmi da Giulini che torna a Milano ho sperimentato questa sera una viva commozione. Povero amico: va in bocca al lupo » (MASSARI *Diario*, cit., 110).

Nella scelta del Giulini influì certo l'amicizia cogli uomini politici piemontesi, il riconoscimento delle sue capacità, le ottime relazioni con tutti gli emigrati lombardi, la stima di cui godeva nell'opinione pubblica milanese; ma il motivo determinante risulta, mi pare, da un giudizio che il Massari ne dava al Cavour e trascriveva nel suo Diario: « Nessuno conosce così bene come lui le cose e gli uomini di Lombardia » [13].

I vecchi emigrati, che avevano dovuto lasciare il paese dopo il '48, poco o nulla sapevano delle profonde modificazioni avvenute negli ordinamenti, nei rapporti economici, nella realtà politica; alcuni non erano ben visti in Lombardia, essendo ritenuti più o meno responsabili degli insuccessi di allora; altri solo di recente avevano fatto adesione al programma dei moderati. I giovani o quelli che erano passati in Piemonte recentemente, pur essendo in genere assai preparati e politicamente sicuri, non avevano però ancora abbastanza prestigio e non erano molto noti nè all'opinione pubblica lombarda nè negli ambienti governativi piemontesi. La bontà della scelta fu del resto avvalorata dall'unanime consenso con cui venne accolta.

Il Giulini fu chiamato a Torino per mezzo di un telegramma spedito dalla nuova Sezione del Ministero degli Esteri, non però a firma del Minghetti, che ne era il responsabile, ma della Marchesa Arconati Visconti, che aveva volentieri accettato di prestare il proprio nome per non esporre quello del Segretario generale [14]. Il telegramma partì via Ginevra il due maggio sera o il tre mattina. Il quattro un altro telegramma di Emilio Visconti Venosta a Giovanni Cantoni, a Lugano, ripeteva nuovamente l'invito: « Chiamate qui Conte Cesare. Fate non manchi » [15].

Avuto l'invito, partì immediatamente per la via di Lugano; costeggiò il confine settentrionale lombardo del lago Maggiore, e per Cannobio, Magadino e Ghiffa giunse ad Intra — che era territorio piemontese — evitando le pattuglie austriache del Generale Urban che perlustravano il lago. Da Intra si portò in carrozza ad Orta, dove fece una breve sosta. Da qui proseguì per Romagnano, Biella, Ivrea e Chivasso sino a Torino, dove giunse sul mezzogiorno circa del sette maggio [16].

Comunicò subito agli amici il suo arrivo e prima di recarsi al ministero si preoccupò di conoscere da loro il motivo della sua chiamata. L'indomani mattina, accolto assai cordialmente dal Minghetti e dal Farini, ebbe la conferma dell'inca-

13. MASSARI *Diario,* cit., 231.

14. Cfr. C. PAGANI *Milano e la Lombardia nel 1859* (Milano 1909) 340 ss. (v. anche Appendice 2, Doc. III).

15. PAGANI, *Op. cit.* 346. B. MALINVERNI *L'assetto politico-amministrativo della Lombardia in un progetto studiato a Torino nel maggio del 1859,* in « *Atti del Convegno Storico Lombardo. Brescia 6-7 giugno 1959* » (Brescia 1961) 257.

16. Il Pagani asserisce che il Giulini giunse a Torino il sette sera; ma una testimonianza precisa di Massari permette di stabilire con certezza che arrivò invece in mattinata. « Poco prima delle undici — scrive infatti il Massari nel diario del 7 maggio — riveggo Giulini, che appena avuto l'invito si è recato qui per Lugano, Intra, Biella, Ivrea... » (Op. cit., 233).

rico che gli si affidava. « Avvicinandosi il momento dello sperato ingresso in Lombardia, e non avendo in pronto nessun piano di organizzazione » disse il Farini, si era creduto opportuno rivolgersi a lui perchè vi provvedesse. Il Giulini sul principio si schermì, dicendo che assolutamente non si sentiva in grado di attendere a un lavoro del genere; poi, dietro le insistenze dei due, chiese un po' di tempo per riflettere, riservandosi di dare una risposta più tardi.

Tornò a consultarsi con gli amici, ma al pomeriggio si recò dal Farini deciso a declinare l'incarico e gliene spiegò le ragioni. Non poteva accettare alcuna responsabilità senza un preciso mandato, e non voleva rischiare di provocar risentimenti o recriminazioni fra i lombardi per le inevitabili esclusioni che si sarebbero fatte nel riunire la Commissione. Ripropose invece il Paleocapa: questi conosceva il paese, aveva esperienza ed autorità, inoltre « come uomo ufficiale prendeva chi voleva e non v'era luogo a commenti »; il Giulini per conto suo si diceva disposto a collaborare alle sue dipendenze.

Il Farini gli ripetè i motivi per cui era stata già messa da parte la proposta, cioè che « il Paleocapa, essendo ministro, imprimeva ad ogni suo atto pubblico carattere ufficiale. Ora il Governo nulla poteva fare di ufficiale in ciò, mentre sarebbe sommamente ridicolo di organizzare la Lombardia coi tedeschi a Vercelli; la storia della pelle dell'orso avrebbe girato i fogli d'Europa. Si doveva preparare il tutto per l'imminente caso, ma ufficiosamente » [17].

Più tardi al Farini si aggiunse il Minghetti e tutt'e due tornarono alla carica, questa volta dicendo chiaramente al Giulini che la designazione era venuta dal Cavour, il quale contava moltissimo sulla sua collaborazione e che in circostanze come quelle che correvano non si poteva creargli difficoltà e che perciò si sarebbe assunto un'enorme responsabilità se avesse rifiutato.

A poco a poco le resistenze del Giulini cominciarono a cadere; ammise che avrebbe potuto forse anche accettare, a condizione però che gli si facesse « una posizione chiara e da non confondersi con un imbroglio ». L'opera di persuasione iniziata da Minghetti e dal Farini venne poco dopo rapidamente condotta a termine dal Cavour, che interrompendo la conversazione in corso chiamò Giulini nel suo studio [18]. Il colloquio fu lungo e cordiale. Cavour espose innanzi tutto quello che egli voleva: un progetto per il governo della Lombardia, ma non « un programma di massime generali », nè una serie di appunti. « Intendo che mi rediga dei decreti, i quali se non mi soddisferanno ne parleremo per puntarli e se li troverò del caso li porterò dritto alla firma del Presidente Luogotenente » [19].

Delineò poi succintamente i criteri direttivi secondo i quali riteneva dovesse effettuarsi la sistemazione delle nuove provincie: « lasciare in piedi la macchina

17. Appendice 2, Doc. III.

18. Ivi. Il Giulini aveva già visto il Cavour in mattinata mentre si recava al Ministero e gli aveva chiesto un colloquio.

19. Cioè il Principe Eugenio di Savoia Carignano, nominato Luogotenente generale del Re con R.D. 26 aprile 1859 (*Raccolta degli Atti del Governo*, 28 (1859) 395-396).

amministrativa lombarda » in tutto ciò che è possibile; « riempire le lacune che la mutazione di governo » avrebbe provocato; « aggiungere ciò che era indispensabile per avvicinare la vecchia organizzazione al nuovo ordine di cose »: insomma, risparmiare per il momento l'edificio, rimandando a tempi più quieti di studiare « il modo di arrivare alla piena e completa fusione ». La conversazione toccò anche alcuni problemi particolari, come il personale, la disciplina dei partiti, l'atteggiamento del clero.

Su richiesta del Giulini, il Cavour precisò che non poteva dargli un incarico ufficiale, ma che lo autorizzava a fare il suo nome con gli amici lombardi che avesse creduto di chiamare a collaborare con lui; che poteva scegliere i suoi collaboratori come meglio credeva, senza badare alle idee professate nel passato o alla diversa provenienza politica, ma tenendo conto solo delle convinzioni attuali; che gli lasciava tutta la responsabilità della cosa non intendendo far capo ad altri che a lui: se nel corso dei lavori si fosse reso necessario rivolgersi al ministero per istruzioni o spiegazioni, poteva ricorrere al Farini e al Minghetti come responsabili della Sezione ' Affari Italiani '.

Costoro avevano assistito al colloquio e, dopo che Cavour li ebbe tutti accomiatati, espressero al Giulini la loro soddisfazione per l'accettazione dell'incarico. Questi dal canto suo dovette subito mettersi al lavoro per scegliere i suoi collaboratori.

Le consultazioni cominciarono la sera stessa dell'8 maggio e continuarono per tutta la giornata successiva; il dieci mattina la lista dei nomi era fissata e la Commissione già composta.

3.

Ne facevano parte il Marchese Giuseppe Arconati Visconti, Cesare Correnti, Achille Mauri, Emilio Broglio, Antonio Allievi e Luigi Pedroli di Milano; il Marchese Anselmo Guerrieri Gonzaga di Mantova, Innocenzo Guaita di Como, Giovanni Lauzi de Rho pavese, il Conte Ercole Oldofredi Tadini di Brescia, il Conte Luigi Torelli, Emilio Visconti Venosta e Giovanni Visconti Venosta valtellinesi: tredici membri più Giulini presidente [20].

La designazione dei collaboratori non era stata facile, prima di tutto perchè dovendo fare in fretta e ritenendo quindi inopportuno convocare un'assemblea

20. Sulla composizione della Commissione si leggono qua e là varie inesattezze. Ne avrebbero fatto parte anche Enrico Guicciardi secondo gli editori de *Le Assemblee del Risorgimento* (Roma 1911): 115, e Alessandro Porro secondo il Pagani (*Ricordi della dominazione austriaca in Italia. L'ordinamento politico amministrativo della Lombardia dal 1848 al 1859*, in « *Rassegna Storica del Risorgimento* » 7 (1920): 533-575): menda piuttosto grave nel caso del Pagani, avendo egli potuto consultare i verbali della Commissione.

troppo numerosa, il Giulini fu costretto a fare delle esclusioni; in secondo luogo per via dei criteri che bisognava seguire nella scelta.

Il primo criterio a cui Giulini si attenne fu quello della competenza, della capacità, della conoscenza dei problemi pratici dell'amministrazione, della finanza e dell'economia. « Nel formare tale riunione io ebbi di mira principalmente la capacità generale e speciale che per lunga esperienza riconoscevo in quei signori », dichiarò egli stesso, confermando che interpellò « solo persone pratiche di affari e d'amministrazione, capaci tutti di stendere in carta le loro idee » [21].

Il secondo criterio era invece di natura politica, e mirava sostanzialmente ad assicurare che nella commissione entrassero solo aderenti alla linea politica cavouriana e piemontese, se non esplicitamente al partito moderato, senza tuttavia badare se la loro adesione fosse antica o recente. Le «opinioni politiche che fossero state per lo addietro professate » non importavano, purchè « la devozione attuale » fosse salda ed esplicita. « Chiamai a parte dei miei lavori — è ancora il Giulini che parla — uomini appartenenti non già a diversi partiti politici, ma bensì provenienti da frazioni del partito nazionale altre volte divergenti, ma ora confuse nell'unanimità del voto nazionale. Così la riunione veniva ad essere un simbolo dell'attuale concordia formatasi sotto gli auspici del Governo del Re » [22].

Altro criterio fu quello di affiancare alla maggiore esperienza politica degli emigrati del 1848-49 la preparazione e la competenza dei giovani, associando « la vecchia emigrazione, veterana delle lotte politiche, colla nuova, che meglio conosce le attuali condizioni della Lombardia ».

Il Giulini volle anche dare all'assemblea da lui riunita un carattere di rappresentatività, chiamandovi esponenti di provincie diverse; difatti oltre a Milano, che era rappresentata da sei membri e la Valtellina da tre, avevano un proprio rappresentante le provincie di Brescia, Como, Mantova e Pavia; nessuno invece Bergamo, Cremona e Lodi.

Questi criteri furono enunciati espressamente dal Giulini. Che poi altri elementi di valutazione, altri motivi abbiano potuto concorrere a determinare una scelta piuttosto che un'altra è possibile. Giovanni Lauzi ad esempio, era — come si dirà — un ottimo amministratore e un profondo conoscitore della vita lombarda, e questo bastava a giustificare la sua partecipazione alla Commissione; ma era anche imparentato coi Camozzi e Giambattista Camozzi aveva sposato la sorella del Giulini. I fratelli Visconti Venosta erano indubbiamente anch'essi degni di sedere accanto a Cesare Correnti o ad Achille Mauri, ma la Valtellina che rappresentavano, era rappresentata anche dal Torelli: decisamente troppi i valtellinesi se si pensa che mancavano del tutto rappresentanti di altre province; erano inoltre giovanissimi — Emilio aveva 30 anni e Giovanni 27 — ed è probabile perciò

21. Appendice 2, Doc. III.
22. Cfr. la lettera accompagnatoria del Giulini a Cavour, qui sotto, p. 4.

che la loro partecipazione fosse anche dovuta alla particolare amicizia che li legava al Giulini.

Peraltro non si ha notizia di lamentele o di critiche per la scelta degli uni e l'esclusione di altri. I nomi proposti piacquero anche al Governo; per nessuno si ebbero preclusioni: il Farini suggerì solo un'aggiunta « per ragioni di convenienza politica », ma ignoriamo di chi si trattasse. Del resto durante i lavori della commissione le questioni di natura politica vennero pressochè ignorate e ognuno portò il suo contributo secondo la propria competenza e la propria esperienza, prescindendo da pregiudiziali teoriche.

Il milanese Antonio Allievi era probabilmente, con Cesare Correnti, il conoscitore più profondo dei problemi economici e finanziari: la sua presenza in seno alla commissione si rivelò subito molto utile.

Era di modeste origini [23] e dopo aver compiuto gli studi giuridici a Pavia aveva vissuto insegnando privatamente a Milano filosofia del diritto, economia politica e diritto commerciale. Repubblicano e mazziniano, partecipò attivamente alle vicende del '48, opponendosi non meno recisamente alla fusione con il Piemonte che al federalismo del Cattaneo, sebbene a questi si sentisse vicino per l'interesse ai problemi economici e per una comune ammirazione delle dottrine del Gioia e del Romagnosi.

Emigrato per breve tempo in Toscana dopo il ritorno degli Austriaci, collaborò ivi al giornale democratico «*La Costituente Italiana*»; tornato a Milano nell'inverno del '49 in seguito all'amnistia, riprese le sue lezioni di economia e diritto: ma il governo non gli rinnovò l'autorizzazione ad insegnare.

Dal 1850 l'Allievi cominciò a frequentare casa Maffei, allontanandosi a poco a poco da Mazzini e dal programma repubblicano, come tanti dei futuri moderati lombardi. In casa Maffei egli strinse amicizia con Giulio Carcano, Stefano Jacini, i fratelli Visconti Venosta, Cesare Giulini e Carlo Tenca, col quale collaborò al « *Crepuscolo* », ove si occupò di questioni economiche di attualità, sostenendo l'importanza del rinnovamento economico per il risveglio civile e politico della Lombardia. Maturatasi a poco a poco la sua opposizione all'azione rivoluzionaria

23. Era nato a Segrano nei pressi di Milano il 28 febbraio 1824. Sulla sua vita ebbe un decisivo influsso Fanny Bonacina, la vedova del mazziniano G. Spini, che l'Allievi conobbe in casa Maffei e sposò poi nel 1854. La Bonacina da ardente mazziniana era diventata fervida sostenitrice della monarchia sabauda e contribuì non poco ad orientarlo verso il partito moderato (cfr. F. ERCOLE *Lettere di L. Manara a Fanny Bonacina Spini* (Roma (1939) 20, 24, 27-32, 38 ss.). Sull'Allievi cfr. anche *In morte del Senatore A. A. Commemorazione* (Roma 1896); T. SARTI, *Il parlamento subalpino e nazionale* (Terni 1890) 40 ss.; T. MASSARANI *C. Tenca e il pensiero civile del suo tempo* (Firenze 1907) 82, 245 ss., 248-250, 264, 277; ROSI II 51; *Dizionario Biografico degli Italiani* II 501-502; E. PISCITELLI *Figure di grandi banchieri italiani: Antonio Allievi*, in «*Bancaria*», 13 (1957) 1032-1036 (con bibliografia degli scritti).

l'Allievi si distaccò dai suoi amici mazziniani che dissuase dall'infelice impresa del 6 febbraio.

Nel «*Crepuscolo*» e in altri scritti continuò ad occuparsi di questioni economico sociali, quali il Credito agrario, il Commercio, il Risparmio. Nel 1857 seguì con attenzione i provvedimenti che l'Arciduca Massimiliano, tentando di dare un corso nuovo alla politica austriaca in Lombardia, aveva promosso o favorito al fine di superare la crisi di certi settori dell'economia del paese, e in particolare dell'industria della seta, quali la creazione della 'Cassa di Sconto' per le province lombarde e di una 'Cassa interinale di sovvenzioni sopra deposito di pegni di seta'; l'Allievi se ne occupò subito nel «*Crepuscolo*» e in un saggio pubblicato a Milano nel 1858 [24].

Intanto maturata la sua adesione al programma moderato, egli era entrato in rapporto, per mezzo del Giulini, con gli emigrati lombardi in Piemonte e con esponenti del Governo. Nell'agosto del '58, in occasione di una visita a Torino con Emilio Dandolo, aveva avuto un colloquio con Cavour, al quale aveva parlato a lungo delle condizioni politiche ed economiche della Lombardia [25].

Morto nel febbraio successivo il Dandolo, l'Allievi ne fece la commemorazione ufficiale ai funerali con un discorso di inequivocabile valore politico: temendo rappresaglie della polizia, si trasferì subito dopo a Torino coi fratelli Visconti Venosta. Con questi, col Trotti, col Pedroli ed altri lombardi partecipò il 9 aprile alla riunione del gruppo moderato in cui fu deciso di prendere ufficialmente posizione contro l'Associazione Nazionale, cui il Cavour in quel periodo sembrava eccessivamente propenso.

Terminati i lavori della Commissione Giulini — cui partecipò attivamente preparando, come vedremo, due importanti rapporti, uno sul corso delle monete e uno sulla Banca Nazionale — l'Allievi fu addetto alla Sezione Affari Italiani del Ministero degli Esteri, e dopo la soppressione di questa fu Capo divisione al Ministero delle Finanze e quindi Referendario al 'Consiglio di Stato'. Nel 1860 fu tra i fondatori de «*La Perseveranza*».

Deputato di Barlassina nella VII legislatura e di Desio nell'VIII e IX legislatura, nel 1866 l'Allievi fu commissario regio nel Polesine e poi nuovamente membro della Commissione, presieduta da Cesare Correnti, per l'ordinamento temporaneo delle province venete. Il 9 dicembre del '66 veniva nominato prefetto di Verona, restandovi sino al 1871. In quell'anno fondò con altri azionisti lombardi, riunendo e assorbendo alcuni istituti preesistenti, la Banca Generale, di cui fu direttore.

24. Tra le sue pubblicazioni più notevoli ricordiamo *La Cassa di Risparmio in Lombardia. Studio economico* (Milano 1857), edito precedentemente in «*Annali universali di statistica*», CXXX 46-128, 237-253; CXXXI 21-53, e *La crisi del commercio serico e la Cassa interinale di sovvenzione in Milano. Studio economico* (Milano 1858).

25. Ricordando il colloquio, il Massari commenta nel suo Diario: «Il professor Allievi... ora, come tanti altri, è diventato amico della politica piemontese» (*Op. cit.*, 2).

La Banca Generale, che aveva come scopo precipuo il finanziamento di imprese industriali dirette a promuovere lo sviluppo del paese, ebbe interessenze notevoli nell'Adriatica e nella Mediterranea, le società che avevano l'esercizio della rete ferroviaria italiana, e in altre società edilizie, meccaniche e ferroviarie (come la Società delle Ferrovie Meridionali, di cui l'Allievi fu consigliere e vicepresidente). Ma nella crisi che colpì le banche dal 1877 al 1893 anche la Banca Generale subì la stessa sorte di altri istituti bancari e dopo un vano tentativo di fonderla con la Società Generale del Credito Mobiliare, nel 1894 fu posta in liquidazione.

Non emersero responsabilità a carico dell'Allievi, ma il fatto lo estraneò maggiormente dalla vita politica (morì due anni dopo nel 1896), nella quale aveva invece fatto rientro nel 1876, eletto deputato per il collegio di Macerata. Restato per breve tempo all'opposizione dopo l'avvento della Sinistra, si lasciò poi anche egli trasformare, dichiarando ai suoi elettori nel discorso del 25 agosto 1878 ch'egli rimaneva « liberale e moderato », ma votava per il Ministero « finchè mi pare faccia il bene del paese » [26].

I suoi interventi in Parlamento — il 12 giugno 1881 era stato nominato Senatore — furono sempre tecnici; fu relatore di disegni di legge relativi alle monete, alle tariffe daziarie, alle ferrovie, confermando la sua competenza e il suo interesse per questo ordine di problemi.

Assai diversi erano invece gli interessi e la formazione del Marchese Giuseppe Arconati Visconti, il più anziano tra i collaboratori del Giulini, essendo nato nel 1797 [27]. Appassionato di problemi filosofici e religiosi, univa « alle opinioni religiose severe apertamente professate anche in Parlamento ... il più puro e provato patriottismo » [28]. Legato da amicizia al Confalonieri e al Pellico, era stato coinvolto nei processi politici del '21; riuscendo tuttavia a mettersi in salvo riparando a Bruxelles, seguito dalla moglie, Costanza Trotti, anch'essa di sentimenti profondamente patriottici.

A Bruxelles gli Arconati vissero per vario tempo aiutando moralmente e materialmente gli esuli italiani e ospitandoli nella loro casa di Gaesbeeck, che fu per molto tempo tra i più frequentati recapiti dell'emigrazione politica italiana.

Rientrato in Italia, il Marchese Arconati soggiornò in Toscana, ritornando a Milano dopo le Cinque Giornate. Col ritorno degli Austriaci dovette però riprendere la via dell'esilio e riparare in Piemonte: qui ancora una volta la sua casa fu aperta agli esuli milanesi e lombardi. Naturalizzato sardo ed eletto deputato al Parla-

26. *Agli elettori di Macerata. Discorso del deputato Antonio Allievi* (Roma 1878) 26.

27. Sul Marchese Arconati cfr. tra l'altro G. BRIANO *Il Marchese G.A.*, in « *Rivista Universale* », 17 (1873) 449-452; A. LUZIO *Profili biografici e bozzetti storici* (Milano 1906); J. BOULANGER *Berchet et G.A.*, in « *Il Risorgimento italiano* » 6 (1913) 657-719; A. MALVEZZI *Il Risorgimento italiano in un carteggio di patrioti lombardi* (Milano 1924); ROSI II 101.

28. Cfr. la lettera del Giulini a Cavour, qui sotto, p. 4 e MALINVERNI *Alcune lettere* cit., 134.

mento Subalpino, sostenne costantemente la causa dei suoi concittadini presso il Governo piemontese, orientando al tempo stesso l'opinione pubblica lombarda in senso favorevole al Piemonte e alla Monarchia. I contatti personali, le amicizie, gli incontri ch'egli e la Marchesa Costanza favorivano nella loro ospitale casa torinese, contribuirono in maniera decisiva ad amalgamare in un programma comune uomini ed ambienti tanto diversi: piemontesi, lombardi, toscani, emigrati da tutte le regioni italiane trovarono là una comune base di intesa e di collaborazione.

Nella Commissione Giulini l'Arconati non ebbe una posizione di rilievo e vi fece pochi interventi, probabilmente anche perchè non conosceva più molto bene gli affari lombardi: ma fu lui a chiedere che si preparasse un decreto che dichiarasse abolita la pena del bastone, prevista dalle leggi penali austriache.

Nominato Senatore l'8 ottobre 1865, prese una sola volta la parola al Senato, per esprimere la sua riluttanza all'entrata in Roma. Morì a Milano l'11 marzo 1879.

Figlio di un funzionario austriaco ch'egli dovette seguire negli spostamenti da una città all'altra del Lombardo Veneto, Emilio Broglio era nato a Milano nel 1814 [29]. Aveva studiato giurisprudenza a Pavia, ove si era laureato nel 1835, ma essendogli stato rifiutato l''accessit' per motivi politici dovette rinunciare all'esercizio della professione. Si dedicò allora a problemi e studi di economia. Dal 1842 al 1846 fu segretario presso la direzione della Società Ferdinandea per la Ferrovia Milano-Venezia, cessando dall'ufficio quando il governo austriaco assunse la gestione diretta della ferrovia. Fu amico di Valentino Pasini, e dai contatti con lui trasse probabilmente stimolo allo studio dei problemi economici.

Nel 1848 il governo austriaco aprì un procedimento penale a suo carico, avendo saputo che era in corrispondenza col Tommaseo e col Manin. Partecipò attivamente alle Cinque Giornate e fece parte della commissione inviata dal 'Governo provvisorio' a Torino a concordare le modalità della fusione.

Costretto a rimanere a Torino dopo il ritorno degli Austriaci a Milano, vi continuò l'insegnamento dell'economia, dedicandosi soprattutto alla legislazione e al diritto tributario. Analizzò e criticò ampiamente l'intero ordinamento tributario piemontese e sulla scorta della legislazione e della prassi inglese e americana sostenne la necessità di sottoporre a tassazione anche i redditi mobiliari, esponendo il risultato dei suoi studi in una serie di lettere dirette al Cavour, raccolte e pubblicate nel 1856 in due volumi dal titolo *L'imposta sui redditi e sui capitali*.

Per questa sua competenza fu nominato membro di una commissione parlamentare per lo studio del problema delle imposte. Anche nella commissione

29. Sul Broglio v. *Emilio Broglio. Cenni biografici* (Firenze 1871); SARTI *Op. cit.*, 177-178; V. BERSEZIO *Il Regno di Vittorio Emanuele II* VI (Torino 1892) 103-105; ROSI II 420-421; G. GELLI *Emilio Broglio*, in *Patrioti italiani dell'800* (Firenze 1941); A. MOSCATI *I Ministri del Regno d'Italia*, III (Napoli 1960) 53-61.

Giulini portò il contributo della sua competenza e vi fu relatore di vari decreti.

Dopo la liberazione della Lombardia diresse il giornale ufficiale del Governo, «*La Lombardia*», pubblicato a Milano dal giugno 1859. Eletto deputato nelle elezioni del '61, del '63 e del '67, entrò a far parte del Gabinetto Menabrea nel 1867 come Ministro della Pubblica Istruzione, facendo approvare alcune leggi sull'ordinamento scolastico e sull'istruzione professionale e industriale.

Rimase al governo sino al 1869; nel maggio di quell'anno fu eletto vicepresidente della Camera, forse anche in considerazione della particolare conoscenza del diritto costituzionale e della storia parlamentare europea, che aveva esposto nel volume *Delle forme parlamentari*.

La sua carriera politica ebbe alterne vicende, tra successi e insuccessi elettorali, e si chiuse quasi definitivamente con le elezioni del 1876, nelle quali non venne rieletto: rimase sempre fermamente ancorato alle posizioni della Destra e avversò irriducibilmente il trasformismo, combattendo i suoi stessi amici che vi si erano lasciati trascinare. Morì a Roma nel 1892 ormai del tutto estraneo alla vita politica.

Figura politicamente modesta, ma che dopo il '48 aveva acquistato non poche benemerenze e notorietà per l'aiuto prestato alla emigrazione lombarda, Innocenzo Guaita dovette il posto nella Commissione probabilmente al principio rappresentativo adottato dal Giulini [30].

Nato a Como nel 1808 da una famiglia di nobiltà recente, ma di solido patrimonio, frutto di audaci iniziative nell'industria tessile, rimase estraneo alla vita cittadina sino al 1848, avversando tenacemente il governo austriaco. Nel 1848 fece parte del Governo Provvisorio e fu Assessore del Municipio di Como. Al ritorno degli Austriaci si rifugiò a Capolago nel Canton Ticino, ove ospitò altri esuli lombardi. Ebbe sicuramente simpatie mazziniane, ma nel '53 fu tra quelli che sconsigliarono la rivoluzione milanese del 6 febbraio. Lasciata la Svizzera e recatosi in Piemonte, inclinò dapprima verso la Società Nazionale, finchè almeno credette ch'essa rappresentasse il pensiero e il programma autentico del Cavour, in onore del quale promosse nel 1856 la coniazione di una medaglia d'oro da parte della città di Como. Ma poi aderì al partito moderato.

Nel 1959 svolse un'intensa attività a favore degli esuli e per l'organizzazione dei volontari lombardi in Piemonte, ove fece parte — con il Marchese Arconati Visconti, con Luigi Torelli e con altri — di un comitato costituito a tale scopo [31].

30. Su Innocenzo Guaita mancano notizie più ampie; cfr. ad ogni modo C. VOLPATI *La lotta politica in Como per il problema della «fusione»*, in «*Le Cinque giornate del 1848 in Como*» (Como 1949) 168-172 e G. ALIATI *Le «memorie» contemporanee intorno alle Cinque giornate di Como*, Ivi, 104.

31. MASSARI 109.

Conte CESARE GIULINI DELLA PORTA

Milano 25 IX 1815 – Milano 18 XI 1862

Dopo la liberazione della Lombardia rientrò a Como, vivendo però sempre appartato dalla vita politica. Morì nella sua villa di Vertemate, presso Como, il 4 settembre 1869.

Cesare Correnti fu nella commissione Giulini l'uomo di maggior prestigio, di più vasta esperienza politica e anche di più vasta competenza in fatto di problemi amministrativi e finanziari. Non era troppo ben visto dal Cavour, che lo aveva avuto all'opposizione nel Parlamento Subalpino fino al 1855 e che lo considerava un puro teorico; ma godeva di larga reputazione tra i lombardi e specialmente tra i milanesi [32].

Laureatosi in legge all'Università di Pavia, che aveva frequentato come ospite del collegio Ghislieri, era entrato nel 1837 nella pubblica amministrazione come ' alunno di concetto ' presso la Delegazione di Bergamo e nel 1840 era stato nominato segretario della ' Commissione liquidatrice del Debito Pubblico lombardo veneto '. Avendo interessi molteplici, che andavano dalla filosofia morale alla letteratura, all'economia, alla storia, egli collaborò agli « *Annali di Statistica* », pubblicandovi numerosi saggi che testimoniavano la sua preparazione e la sua cultura e nel contempo rivelavano le reali condizioni della Lombardia sotto l'Austria.

Nell'opuscolo *L'Austria e la Lombardia* — pubblicato anonimo nel 1847 col titolo *Cenni Statistici di M. Gioia* (Filadelfia 1840) — il Correnti metteva in luce gli aspetti negativi dell'amministrazione austriaca, denunciandone i soprusi, le illegalità, le violazioni delle norme civili; criticava il sistema tributario, la fiscalità, i poteri illimitati concessi alla polizia ai danni della stessa autorità amministrativa ordinaria.

Sempre nel 1847 egli dava vita ad un almanacco popolare « *Il Nipote del Vesta Verde* », che intendeva diffondere anche tra le classi popolari il sentimento nazionale e le esigenze di un rinnovamento civile del paese.

Dopo il '48 il Correnti, che era stato ' Segretario generale ' del Governo Provvisorio e aveva avuto una parte di primo piano negli avvenimenti milanesi, passò prima a Venezia, poi a Torino; quivi fece parte della ' Consulta Lombarda ' e promosse il movimento per la ripresa della guerra.

Escluso dall'amnistia dopo il ritorno degli Austriaci, restò in Piemonte, dove fu anche deputato al Parlamento Subalpino per il collegio di Stradella, il collegio del Depretis, cui fu poi sempre legato da viva amicizia.

Collaboratore de « *Il Progresso* » e de « *Il Diritto* », due giornali dell'opposizione, il Correnti fu per vari anni contrario alla politica del governo piemontese, pur

32. Su Cesare Correnti esiste una vasta bibliografia; ricordiamo qui alcune biografie: A. ZACCARIA *Biografia del Senatore C. C.* (Faenza 1889); A. ALLIEVI *Commemorazione di C. C. alla Società geografica italiana* (Roma 1889); T. MASSARANI *Cesare Correnti nella vita e nelle opere* (Roma 1890); ROSI II 750-752; MOSCATI *I Ministri*, cit., 239-268.

senza mai aderire del tutto alle posizioni estreme dei democratici. Ma a cominciare dal 1855 prese a manifestare sempre più chiaramente i suoi dissensi dall'atteggiamento della Sinistra, aderendo alla politica cavouriana e pronunciandosi a favore della partecipazione piemontese alla guerra di Crimea.

Nel 1857 pubblicava l'*Annuario statistico Italiano*, un volume contenente notizie e dati statistici sulla popolazione, sulla produzione industriale, sull'agricoltura, sulle risorse naturali e su numerosi altri aspetti della vita del paese: opera affatto nuova per l'Italia, essa era espressione degli interessi storico-statistici del Correnti, ma significava anche che il problema dell'unificazione italiana cominciava ormai ad essere sempre più considerato anche sotto il profilo economico e sociale.

La presenza del Correnti a Torino in quegli anni fu sempre attiva e battagliera; le sue critiche al governo austriaco in Lombardia incentrate sul motivo della disonestà amministrativa e dell'arbitrio fiscale, ebbero notevole eco nella pubblicistica antiasburgica e il suo memoriale del 1859 fece — come sappiamo — il giro delle cancellerie europee.

In seno alla commissione Giulini egli ebbe una parte di primo piano, specialmente nel dibattito sulle questioni finanziarie; il rapporto sul Debito Pubblico lombardo-veneto è probabilmente il documento più importante di tutti gli Atti.

Rientrato a Milano con il Giulini e con il Guerrieri Gonzaga il 4 giugno, prima ancora della definitiva partenza degli Austriaci, Cesare Correnti contribuì efficacemente alla organizzazione del Governo di Lombardia. Il giorno seguente all'insediamento del Ministero Rattazzi fu nominato Prefetto del ' Monte Lombardo Veneto ' e poco dopo inviato a Zurigo quale Commissario plenipotenziario per la ripartizione del Debito Pubblico lombardo, riuscendo ad evitare che venissero addossate alla Lombardia le quote di debito dell'Impero.

Consigliere di Stato nel 1860, deputato per il collegio di Abbiategrasso nel 1861 e di Milano nel 1865 (fu deputato di Milano ininterrottamente sino al 1886), fu in Parlamento relatore di numerosi disegni di legge, come quello per la tassa del macinato. Fece parte della Commissione d'inchiesta sulla Marina Mercantile; fu presidente della Commissione per l'ordinamento provvisorio delle province venete, per la riforma della contabilità, per il riordinamento dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, sostenendo la necessità di dare maggiore autonomia ed incremento ai comuni con il limitare l'ingerenza statale.

Nel 1867 il Correnti era stato, per un brevissimo periodo, ministro della Pubblica Istruzione, chiamatovi da Ricasoli su consiglio, sembra, del Depretis. Tornato al Ministero dell'Istruzione nel 1869 fece votare numerosi provvedimenti legislativi, come la legge sull'istruzione elementare obbligatoria, il riordinamento delle Università, la riforma dei Musei archeologici, la soppressione delle facoltà teologiche.

Benchè portato in Parlamento da elettori più vicini alla Destra che alla Sinistra, aveva sempre tenuto una posizione intermedia, dichiarandosi egli stesso uomo del ' centro ', e dal 1867 in poi ne divenne il capo effettivo. Il 7 marzo 1876 era stato eletto vicepresidente della Camera, coi voti della Sinistra, del gruppo dei

Toscani e del Centro: con quella stessa maggioranza cioè che qualche giorno dopo votò la caduta della Destra.

Il passaggio del Correnti alla Sinistra — dovuto in non poca misura alla persuasione e all'amicizia del Depretis — produsse vivo scontento tra i suoi elettori di Milano, che gli contrapposero la candidatura di un suo vecchio amico e discepolo, Emilio Visconti Venosta. Benchè i suffragi continuassero ogni volta a diminuire, egli volle però sempre presentarsi nel suo collegio milanese. Non essendo stato rieletto nelle elezioni del 1886, fu nominato Senatore.

Morì due anni dopo a Meina, sul Lago Maggiore, il 4 ottobre 1888.

Unico della Commissione Giulini che non avesse una formazione giuridica era il milanese Achille Mauri[33]. Di modesta famiglia, aveva atteso con sacrifici personali agli studi facendosi una profonda cultura storica e letteraria. Di profondi sentimenti religiosi, amico e discepolo del Manzoni, godeva al pari di lui la generale stima dell'opinione pubblica. Dopo aver insegnato per qualche tempo in un Istituto privato, tenne la cattedra di storia e letteratura latina nel Ginnasio Liceo di Porta Nuova, influendo positivamente sulla formazione di molti giovani milanesi. Riteneva inseparabile l'educazione intellettuale da quella civile e si interessò profondamente ai problemi della società contemporanea e in particolare alle condizioni morali e politiche della Lombardia.

Partecipò alle Cinque Giornate e dopo il ritorno degli Austriaci riparò in Piemonte, ove partecipò ai lavori della Consulta Lombarda, in qualità di Segretario. Eletto deputato al Parlamento Subalpino per il collegio di Arona in luogo del Manzoni che aveva rinunciato, sostenne i diritti e la causa dei lombardi in vibrati discorsi. Tra i suoi interventi più notevoli alla Camera fu il saluto di addio a Carlo Alberto dopo l'abdicazione.

Nel decennio '49-'59 visse a Torino apprezzato e stimato da piemontesi e lombardi. Rivide Milano dopo dieci anni nell'agosto del '58 in una breve visita ricca di contatti e di incontri, come quello con Manzoni — « piemontese più che mai » a detta del Mauri — che lo incaricò di portare il suo saluto agli amici di Torino. Il 10 aprile del '59 tenne il discorso ufficiale per l'inaugurazione del monumento del Vela all'esercito piemontese, che era stato offerto dai lombardi.

Nella commissione Giulini il Mauri venne chiamato anche per l'esperienza fatta nella 'Consulta lombarda' della quale era stato — come si è detto — se-

33. Per i principali dati biografici e gli scritti cfr. C. MASOTTI *Achille Mauri*, in « *Corriere della Sera* », Suppl. del 23 marzo 1885; A. VISMARA *Bibliografia di A. Mauri* (Milano 1885); A. BRUNIALTI *Biografie storico politiche d'illustri italiani contemporanei*, IV (Milano 1886) 619 ss.; A. PIPPI *Achille Mauri*, in « *Rassegna Nazionale* », VII (1888) 1° Agosto; ROSI III 535-536. Per la sua partecipazione ai lavori della Consulta lombarda cfr. F. CURATO *1848-49. La consulta straordinaria della Lombardia* (Milano 1950).

gretario; e a lui, esperto nel redigere rapporti, note e memoriali, venne affidata la redazione del Rapporto generale.

Tornato a Milano fece parte dell'‘Amministrazione Centrale di Lombardia’ come capo della sezione ‘Pubblica istruzione e culto’; rifiutò invece il ministero dell'Istruzione offertogli dal Rattazzi nel suo Gabinetto. Più tardi fu direttore degli affari del culto presso il Ministero della Giustizia e consigliere di Stato. Nel 1871 fu nominato Senatore. Nel 1873 alla morte del Manzoni ne fece la commemorazione ufficiale. Morì a Pisa il 15 ottobre 1883.

Rappresentò nella Commissione Giulini la provincia di Pavia Giovanni Lauzi de Rho, nato a Milano nel 1800 ma appartenente ad una nobile famiglia pavese di origine bergamasca[34]. Aveva compiuto studi giuridici all'Università di Pavia, formandosi ivi a certi princìpi giansenistici cui tenne poi sempre fede. Si interessò attivamente di problemi amministrativi e di agricoltura, stimolato in tal senso dai contatti avuti, nel corso di un suo soggiorno a Siena, con le idee e le dottrine economiche allora in voga in Toscana.

Fu amministratore del collegio Ghislieri e di numerosi altri enti e istituzioni ed infine fu nominato Podestà di Pavia. Carattere indipendente e risoluto, lasciò più tardi la carica per protesta contro i sistemi polizieschi del governo, che a Pavia erano particolarmente vessatori e oppressivi in odio alle idee liberali professatevi dalla maggior parte degli studenti.

Amico di Achille Mauri e di altri esuli lombardi passò anch'egli a Torino ove fu conosciuto e stimato dal Cavour. Ai lavori della Commissione partecipò assai attivamente, portandovi il contributo della sua esperienza specie sui problemi delle amministrazioni locali.

Fu nominato senatore nel 1860. Dopo l'annessione del Veneto fu per qualche tempo prefetto di Udine, ma cessò dalla carica con la formazione del Ministero Rattazzi, di cui era avversario politico.

Sostenitore di una politica energica nei confronti della Chiesa, non nascose la sua simpatia verso posizioni giurisdizionalistiche, che provenivano quasi certamente dalla sua formazione giansenistica, e nel 1873 venne nominato presidente della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico.

Ebbe riconoscimenti ed onorificenze: fu nominato Grande Ufficiale della Corona d'Italia e Commendatore dei SS. Maurizio e Lazzaro. Ritiratosi nella sua villa di Calcababbia (ora Longavilla), presso Voghera, nel 1883, vi morì due anni dopo.

34. Cfr. L. BREGANZE, *Giovanni Lauzi*, in « *Fanfulla della Domenica* », 24 gennaio 1886; *Commemorazione funebre di G. Lauzi Senatore del Regno* (Voghera 1886); A. BRUNIALTI *Annuario biografico*, cit., II (1886) 355-357. Alcuni dati biografici — e il ritratto inserito nel volume — sono stati gentilmente forniti dal pronipote del patriota, il Dott. Jacopo Lauzi de Rho, che ringrazio qui per la sua cortesia.

Il Marchese Anselmo Guerrieri Gonzaga, nato a Mantova nel 1819, aveva frequentato giurisprudenza nell'Università di Padova e dopo la laurea, avvenuta nel 1841, aveva intrapreso la carriera dei pubblici uffici entrando nell'amministrazione finanziaria lombarda [35].

Partecipò alle Cinque Giornate e fece poi parte del Governo provvisorio, schierandosi nell'ala più avanzata, tenendo una posizione intermedia, se così si può dire, tra l'Anelli e il Correnti. Fu contrario al decreto di fusione col Piemonte. Al ritorno degli Austriaci a Milano fu escluso dall'amnistia e dovette rifugiarsi prima in Toscana, poi a Genova, donde fu però allontanato per ordine del governo piemontese, ed infine a Ginevra. Quivi fu vicino al Mazzini condividendone idee e programmi, ma dopo il suo trasferimento a Parigi, entrò in rapporto con il Manin, con il Pallavicino e altri emigrati italiani e aderì al gruppo del Partito nazionale italiano e successivamente alla Società Nazionale. Nel 1859 rientrò in Piemonte riallacciando i contatti coi vecchi amici del '48 e in particolare con Cesare Correnti e aderendo infine alle posizioni dei moderati.

Terminati i lavori della Commissione, nella quale fu relatore di alcuni decreti, rientrò con Giulini e Correnti a Milano. Poco dopo venne nominato da Farini intendente generale a Piacenza, ma sembra sollevando degli scontenti in quelle popolazioni.

Eletto deputato per il collegio di Asola nelle elezioni del 1860, rimase in Parlamento sino alle elezioni del 1867, schierandosi a destra fra il gruppo dei più conservatori. Emilio Visconti Venosta lo chiamò per qualche tempo al ministero degli Esteri, ove fu segretario generale dal dicembre 1866 all'aprile del '67, svolgendo in tale qualità missioni politiche e diplomatiche in Spagna e in Germania.

Non essendo stato rieletto nelle elezioni del '67 si ritirò dalla politica dedicandosi a studi di letteratura e di storia nella tranquillità della sua villa di Paludano presso Mantova, ove morì nel 1879.

Singolare figura di giornalista, politico, uomo d'affari, il conte Ercole Oldofredi Tadini aveva preso parte attiva alla vita politica piemontese dopo il '48. Era nato nel 1810 a Brescia. Il padre era stato vice presidente dell'I.R. Governo di Milano, ma egli anzichè al servizio nell'amministrazione austriaca preferì dedicarsi agli studi e agli affari [36].

Nel '48 prese parte all'insurrezione lombarda e fu commissario del Governo Provvisorio di Lombardia a Bergamo; nel '49 fece parte della 'Consulta lombarda' a Torino. Escluso dall'amnistia dopo il ritorno degli Austriaci, fu condannato a morte ed impiccato in effigie.

35. L. Sartorelli *A. Guerrieri Gonzaga* (Mantova 1883); A. Brunialti, *Annuario biografico*, cit., III (1888) 221-223; Rosi III 277.

36. Rosi III 724-725. Varie lettere dell'Oldofredi sono nell'Archivio Gamba (serie Manoscritti) e nell'Archivio Crivelli a Milano).

In Piemonte, dove aveva ottenuto la cittadinanza sarda, svolse un'intensa attività giornalistica collaborando con Giorgio Pallavicino Trivulzio alla redazione de « *L'Opinione* ». Con abili maneggi, che ebbero alla fine successo ma che lo guastarono irreparabilmente col Pallavicini, riuscì a togliere la direzione del Giornale al Bianchi Giovini, facendone un quotidiano nettamente filocavouriano. Appoggiò la politica di Cavour in occasione della guerra di Crimea e lo accompagnò al Congresso di Parigi donde scrisse entusiastiche corrispondenze al giornale esaltandone il successo e contribuendo alla affermazione del programma cavouriano.

Esperto di affari e di problemi amministrativi, l'Oldofredi era stato nominato Direttore dell''Amministrazione della Ferrovia Transalpina Vittorio Emanuele' e in tale qualità compì numerosi viaggi in Francia, discreto e insospettato mediatore, unitamente al conte Arese, tra il Cavour e Napoleone III.

Nel '59 procurò di avvicinare il gruppo dei moderati lombardi al Cavour e fu suo fedele portavoce in seno alla Commissione Giulini, nella quale fu relatore di alcuni decreti.

Nel '60 venne eletto deputato per il collegio di Romano e nel '61 per quello di Martinengo. Il 31 giugno 1861 era nominato Intendente generale a Bologna, e poco dopo, il 20 novembre dello stesso anno, Senatore. Morì a Calcio (Bergamo) il 24 settembre 1877.

Luigi Pedroli apparteneva ad una nobile famiglia milanese che, avuto il titolo comitale durante il Regno d'Italia, non ne aveva ottenuto il riconoscimento dall'Austria; il nonno Carlo, infatti, che aveva chiesto tale riconoscimento, era stato per tutta risposta, invitato a domandarne uno austriaco; cosa a cui si rifiutò [37].

Era nato nel 1823 e aveva studiato giurisprudenza a Pavia, laureandosi nel 1846. Intraprese pratica legale e notarile, ma gli avvenimenti politici sopraggiunti gli impedirono di continuare. Prese parte alle Cinque Giornate e fu per qualche tempo membro del 'Comitato di Soccorso'; entrato poi nel 'Corpo dei Carabinieri lombardi' ed unitosi alla VI Divisione piemontese, partecipò a vari fatti d'armi ed infine alla battaglia di Custoza. Dopo la capitolazione di Milano nell'agosto del '48 riparò in Svizzera con la sua compagnia, che sciolse subito dopo a Lugano.

Rientrato a Milano in seguito all'amnistia, visse appartato compiendo numerosi viaggi in Europa e fuori. Già nel 1844-45 aveva intrapreso un lungo giro in Grecia, Turchia ed Egitto; nel 1853 fu in Francia, Inghilterra, Belgio e Germania;

37. Sul Pedroli non esiste purtroppo bibliografia; ringrazio perciò vivamente l'Ing. Luigi Pedroli, nipote del patriota, per le notizie gentilmente fornitemi. V. ad ogni modo anche L. AGNELLI *Una lapide napoleonica a Casalpusterlengo. La casata e la casa Pedroli*, in « *Bollettino della Banca Popolare Agricola di Lodi* », 6 (1938) 4-18 e per l'attività esplicata dal Pedroli nel 1858-59, G. MASSARI *Diario*, cit., 78, 123, 147-148 ss.

nel 1854, visitò l'Algeria, la Spagna e nuovamente la Francia. Questi viaggi gli diedero modo di stringere relazioni coi liberali di tutta Europa e con gli emigrati italiani, sebbene rifuggisse dalle posizioni radicali e repubblicane di molti di loro.

Nel decennio '49-59 fu costantemente in relazione con gli esponenti più in vista del partito moderato e degli emigrati lombardi a Torino, ove, specialmente negli ultimi tempi si recava spesso con notizie sulle cose di Lombrdia. Il 24 febbraio del '59, in uno degli ultimi suoi viaggi clandestini, recò a Torino il testamento di Emilio Dandolo: ritornato a Milano l'8 marzo, ne ripartì il 22 per Torino, ove rimase sino alla fine dei lavori della Commissione, alla quale partecipò attivamente svolgendo le funzioni di segretario per molte sedute.

Rientrato a Milano dopo la liberazione, fu incaricato dell'organizzazione della Guardia Nazionale, di cui fu comandante e Ispettore per tutta la Lombardia. Subito dopo l'annessione del Veneto nel 1866 fu inviato a Venezia a organizzare pure là la Guardia Nazionale, di cui fu comandante e ispettore per quasi un anno.

Fu consigliere e Assessore nel Comune di Milano (era stato eletto Assessore municipale e Deputato provinciale prima del 1859, ma allora aveva declinato gli incarichi per motivi politici), presidente e amministratore di numerosi enti, istituzioni e opere pie, sostenitore di varie iniziative di carattere sociale. Morì a Milano l'11 gennaio 1899, lasciando alcune memorie autobiografiche di notevole interesse.

Come il Marchese Arconati e Cesare Correnti, il Conte Luigi Torelli era deputato al Parlamento Subalpino; era stato anche ministro dell'Agricoltura e Commercio nel Gabinetto Perrone nel '48 e aveva poi sempre partecipato attivamente alla vita politica piemontese. Portava quindi nella Commissione il prestigio d'una esperienza che mancava ai più giovani collaboratori [38].

Era nato nel 1810 a Villa di Tirano in Valtellina, e dopo gli studi ginnasiali era stato inviato, nel 1826, nel collegio Teresiano dei Nobili in Vienna per completare la sua educazione. Non sembra però che si accomodasse troppo facilmente al conformismo colà dominante. Finiti gli studi fu destinato come funzionario presso l'I.R. Governo di Milano, dove giunse dopo un viaggio attraverso l'Europa intrapreso nonostante il divieto avuto dalle autorità austriache per punirlo dell'aiuto portato a un giovane polacco fuggito dall'Accademia.

Da Milano fu trasferito alla 'Delegazione provinciale' di Mantova, ma nell'aprile del 1836 lasciava l'amministrazione austriaca facendo ritorno a Milano e ritiran-

38. Il lavoro fondamentale sul Torelli è quello di A. Monti *Il conte Luigi Torelli (1810-1887)* (Milano 1931), che reca una lunga appendice di documenti e la bibliografia completa delle sue opere. Cfr. inoltre, E.N. Legnazzi *In morte del conte Luigi Torelli. Commemorazione letta ... il giorno 27 aprile 1888* (Padova-Verona 1888); S. Manfredi *Il Governatorato di L. Torelli in Valtellina* (Pavia 1935) e R. Cognetti de Martiis *Luigi Torelli, Bettino Ricasoli, Cavour e il '59*, in « *Rassegna Storica del Risorgimento* », 23 (1936) 1419-1427, dove però al Torelli è dedicato poco più che un accenno.

dosi poi a Tirano, ove si dedicò allo studio delle condizioni economiche e civili della Valtellina, promuovendo iniziative per risollevarle.

Anche dopo la laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 1840 all'Università di Pavia, continuò ad occuparsi in prevalenza di problemi economici ed agricoli, scrivendo pregevoli memorie. Nel 1841 e nel 1843 compì alcuni viaggi attraverso la penisola, nel corso dei quali ebbe modo di studiare le condizioni economiche e politiche d'Italia. Frutto di queste sue meditazioni fu il volumetto *Pensieri sull'Italia di un anonimo lombardo* [39] che ebbe una straordinaria divulgazione e un enorme successo. Il Torelli vi condannava nettamente la politica austriaca in Lombardia sottolineandone il disprezzo in cui teneva le istituzioni comunali e locali, la svalutazione delle migliori forze del paese, il servilismo della burocrazia, la mediocrità dei funzionari, scelti col criterio della fedeltà politica e non della capacità. Quanto ai rimedi, il Torelli, che aveva molta simpatia per Carlo Alberto e inclinava verso un'azione di riforme guidata da un'aristocrazia liberale, esprimeva i suoi dubbi sulle capacità delle masse popolari a portare un serio contributo alla soluzione dei problemi del paese, proponendo una soluzione monarchico sabauda appoggiata dalle forze del liberalismo moderato.

Nel '48 fu difatti intermediario tra i liberali lombardi e Carlo Alberto, di cui fu ministro dell'Agricoltura nel gabinetto Perrone. Deputato al Parlamento Subalpino, rappresentò il collegio di Intra sino al 1859, quando venne nominato Senatore. Nel dicembre del '58 prese parte a Parigi ai lavori della Commissione dell'Istmo di Suez in rappresentanza del Piemonte.

Finiti i lavori della Commissione Giulini fu per qualche tempo intendente presso le truppe del Generale Mezzacapo che operavano in Toscana, poi fu nominato governatore della provincia di Sondrio. Fu Prefetto di Bergamo, per due mesi tra la fine del '61 e l'inizio del '62, poi Prefetto di Palermo. Essendosi però vivacemente scontrato con elementi della Sinistra nell'aprile di quello stesso anno fu trasferito a Pisa. Dal settembre del '64 al dicembre del '65 fece parte del Ministero La Marmora. Nominato di nuovo Prefetto di Palermo nel maggio del '66 si trovò di fronte ancora i gravi problemi che travagliavano la vita e la società siciliana; nella sollevazione di Palermo del settembre di quell'anno il Torelli intervenne con particolare decisione reprimendola duramente. Il Governo gli diede in tale occasione la medaglia al valor civile e la più tranquilla sede di Venezia, dove restò dal 1867 al 1872.

Ritiratosi poi a vita privata, continuò i suoi studi di agricoltura e di storia valtellinese nella sua casa di Tirano, ove morì nel 1887.

39. Furono scritti nel 1845 e pubblicati a Losanna (non a Parigi come reca il frontespizio) nel 1846: una edizione scorretta, dello stesso anno, non venne riconosciuta dall'autore. Il saggio fu ripubblicato nel 1853 con un commento dell'autore. Cfr. E. MORELLI *Rileggendo i «Pensieri sull'Italia di un anonimo lombardo»* (Roma 1949).

I fratelli Emilio e Giovanni Visconti Venosta erano i più giovani collaboratori del Giulini, essendo nati rispettivamente nel 1829 e nel 1831 [40]. Ma avevano già una ricca esperienza politica; avevano infatti partecipato alla rivoluzione del 1848, simpatizzando apertamente per le idee mazziniane. Emilio era iscritto alla Giovine Italia e avversò le tendenze monarchiche del 'Governo provvisorio'. Nell'agosto del '48 si recò col fratello in Valtellina a promuovervi una insurrezione popolare, ma senza esito. Rioccupata Milano dagli Austriaci riparò in Toscana, donde invano sperò di partire con un battaglione di studenti pisani — si era iscritto infatti a quella università — a riprendere la lotta contro l'Austria.

Ritornato a Milano cominciò a distaccarsi a poco a poco dal Mazzini, avvicinandosi al gruppo dei collaboratori del «*Crepuscolo*», e poi al gruppo di casa Maffei, ove conobbe gli esponenti del movimento liberale lombardo: Giulini, Dandolo, Carcano, Porro, d'Adda ecc.

Nel 1853 si oppose all'insurrezione mazziniana di Milano, con disappunto dei mazziniani coi quali, proprio in questa occasione, avvenne la rottura definitiva. In quello stesso anno i fratelli Visconti Venosta fecero un lungo viaggio nel Sud d'Italia: durante la loro assenza la polizia austriaca fece fare perquisizioni nelle loro case di Milano e di Valtellina, perchè sospettati di essere stati in relazione con Pier Fortunato Calvi.

Nel 1858-59 furono con il Giulini e con il Dandolo l'anima della emigrazione lombarda, e dopo la morte di quest'ultimo, perseguiti dalla polizia, dovettero rifugiarsi in Piemonte. Di qui Emilio espresse il desiderio di recarsi in Valtellina per tentare di sollevarvi quelle popolazioni.

Intanto però veniva chiamato col fratello a partecipare alla Commissione Giulini, in seno alla quale ambedue svolsero per alcune sedute le funzioni di segretario. Non rimasero però sino al termine dei lavori, perchè il 22 maggio Emilio era incaricato di unirsi al Generale Garibaldi — che stava per entrare in Lombardia — con le funzioni di « Commissario di S.M. il Re, affine di provvedere al governo civile dei paesi che saranno occupati dalle nostre armi o si dichiareranno per la causa nazionale » [41]. Di lì appresso anche Giovanni seguì il fratello Emilio e

40. Sui fratelli Visconti Venosta esiste una vastissima bibliografia; ricordiamo innanzi tutto l'eccellente volume di memorie dello stesso GIOVANNI VISCONTI VENOSTA *Ricordi di gioventù. Cose vedute o sapute (1847-1860)*, pubblicato a Milano nel 1904 e riedito più volte (la quinta edizione — se non andiamo errati — è del 1926). Da vedere inoltre ROSI IV 580-586. Per Emilio: C. OLMO *Lettere giovanili di E. Visconti Venosta* (Roma 1915); L. LUZZATTI *Grandi italiani, grandi sacrifici per la patria* (Bologna 1924); V. VITALE *Nove lettere di E. e G. Visconti Venosta*, in «*Rassegna storica del Risorgimento*», 29 (1942): 713-721; A. MOSCATI *I Ministri*, cit. II (1957) 69-102; III (1960) 287, 413. La letteratura relativa a Giovanni Visconti Venosta è pressochè tutta dedicata alla sua opera poetica.

41. *Gli Archivi dei Governi Provvisori e straordinari (1859-1861). I. Lombardia, Provincie Parmensi, Provincie modenesi* (Roma 1961) ‹Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 45› 5 ss., 89-91.

poichè questo aveva avuto la facoltà di nominare a sua volta commissari straordinari, nominò Giovanni Commissario in Valtellina.

Nell'agosto di quello stesso anno (1859) Emilio Visconti Venosta fu chiamato dal Farini a Modena, ove resse la ' Sezione Esteri ' del Gabinetto del Dittatore [42]. Nel 1860 svolse missioni a Parigi e a Londra e fu poi inviato a Napoli con funzioni analoghe a quelle svolte l'anno precedente a fianco di Garibaldi, cioè promuovere l'insurrezione del paese e l'adesione al Piemonte, provvedendo in pari tempo al governo civile.

Dopo l'unità, l'attività dei fratelli Visconti Venosta si diversificò nettamente: Emilio compiuta una rapida e fortunata carriera politica, resse per moltissimi anni il timone della politica estera italiana; Giovanni si dedicò invece alla letteratura, componendo versi e scrivendo apprezzati lavori, fra i quali spicca l'eccellente volume dei *Ricordi di gioventù*, che è uno dei documenti più notevoli sui tempi e gli uomini che parteciparono alla Commissione Giulini.

4.

La commissione tenne la prima riunione il 10 maggio e concluse i suoi lavori il 26 successivo, dopo 18 sedute plenarie e alcune riunioni speciali delle sottocommissioni che vennero costituite in seguito per accelerare la redazione del progetto. Le riunioni plenarie si tennero nei giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 26; il 20, il 24 e il 25 si tennero due sedute, una antimeridiana e una serale; non si ebbero invece sedute plenarie il 18 e il 21 maggio.

La commissione si riunì inizialmente in casa del Marchese Arconati Visconti [43]; dalla settima seduta in poi si riunì invece in un'aula del palazzo del Parlamento, vuoto in quei giorni, essendo stata sospesa la sessione parlamentare dopo la votazione dei poteri speciali al Re all'inizio delle ostilità.

Il Giulini, acclamato presidente, espose nella prima seduta il lavoro da fare, riferendo il contenuto del colloquio avuto con il Cavour il giorno otto. Lesse poi alcuni appunti da lui preparati in precedenza, ove si elencavano i principali quesiti cui la Commissione doveva dare risposta [44] e raccomandò a tutti sollecitudine e concisione, invitando a conservare la massima riservatezza e discrezione sullo svolgimento dei lavori e sulle deliberazioni adottate.

Vennero quindi definite alcune questioni pregiudiziali: si stabilì che le decisioni sarebbero state adottate con votazioni pubbliche a maggioranza e si ammise che si potesse ritornare su questioni decise in precedenza solo quando fossero

42. Ivi 272.

43. *Memorie* di Giorgio Pallavicino pubblicate per cura della Figlia, vol. III (Torino 1895) 520.

44. Queste schede non ci sono però pervenute; di esse, almeno, non v'è traccia fra le carte Giulini che abbiamo potuto esaminare.

di eccezionale importanza. L'assemblea escluse di potersi occupare anche del Veneto, esprimendo la fiducia che il problema del Veneto potesse essere affidato presto ad altra commissione. Nella previsione che su alcuni problemi, specialmente di natura politica, si fosse presentata la necessità di sentire il parere del Governo, si delegò senz'altro il Giulini a prendere gli opportuni contatti e a riferirne all'assemblea.

Venne stabilito che uno dei presenti fungesse da segretario e redigesse i verbali delle riunioni. Il Giulini designò a tal fine per la prima seduta l'Allievi, e per le altre, a turno, Emilio Visconti Venosta (II, III e VIII), Giovanni Visconti Venosta (IV, IX, X e XI) e Luigi Pedroli (V, VI, VII e dalla XII in poi). I verbali, stesi dai segretari, riletti dal presidente e sottoscritti da lui e dall'estensore, venivano poi letti in apertura della seduta successiva e approvati dall'assemblea.

I lavori vennero portati avanti con ritmo serrato e con perfetto ordine, sotto la regìa del Giulini. Nelle prime cinque sedute si fissarono i princìpi generali, i criteri direttivi che avrebbero dovuto informare i provvedimenti da adottarsi e si procedette ad un'ampia discussione dei vari problemi proposti. Alla fine della quinta seduta, tenuta il 14 maggio, vennero costituite tre commissioni ' suppletorie ', ognuna di quattro membri, per la redazione dei decreti. La prima sottocommissione (o ' subcommissione ', come è detto negli *Atti*) avrebbe dovuto lavorare sulle materie trattate e deliberate nella prima e nella seconda seduta: la componevano Mauri, Giovanni Visconti Venosta, Arconati Visconti e Torelli; la seconda sottocommissione, di cui facevano parte Broglio, Emilio Visconti Venosta, Lauzi e Giulini doveva redigere i decreti relativi alle materie discusse nella terza seduta; Guerrieri, Guaita, Oldofredi e Pedroli, che componevano la terza sottocommissione dovevano redigere i decreti relativi alla quarta seduta. Allievi e Correnti, per la loro particolare competenza, vennero incaricati di preparare un rapporto speciale rispettivamente sulla Banca Nazionale e le Monete, e sul Debito Pubblico lombardo veneto.

Le sottocommissioni si misero immediatamente al lavoro, tenendo una serie di riunioni particolari per la redazione dei decreti. Nella riunione plenaria del 17 maggio, Torelli in qualità di relatore della prima sottocommissione, lesse i decreti preparati dalla sua commissione: quelli riguardanti la nomina e le attribuzioni del Governatore di Lombardia, lo scioglimento della 'Luogotenenza Lombarda', della 'Congregazione centrale' e delle 'Congregazioni provinciali', la soppressione dei ' Commissariati distrettuali ' e l'organizzazione della Pubblica sicurezza. Salvo alcune varianti di poco conto, i decreti vennero approvati; due soli vennero rimandati alle sottocommissioni per delle modifiche: quello sullo scioglimento della 'Luogotenenza lombarda' e quello sulla riorganizzazione della Pubblica sicurezza.

Relatore per la seconda sottocommissione fu Emilio Broglio, che nella seduta del giorno successivo (19 maggio) diede lettura dei tre decreti preparati: quello sull'istituzione della Guardia nazionale, sulla creazione di un Tribunale di terza istanza in Milano e quello sulla riorganizzazione delle amministrazioni locali.

Nella stessa seduta vennero riletti ed approvati i due decreti inviati per gli emendamenti alla prima sottocommissione il giorno precedente.

Nella seduta antimeridiana del 20 maggio, il relatore della terza sottocommissione, Oldofredi, lesse i decreti riguardanti la leva, la libertà di stampa, la destituzione degli impiegati non nazionali, la sospensione dei processi politici istruiti dal governo austriaco, il regime doganale, la gestione delle strade ferrate. Venne presentato anche uno schema di decreto sulla vendita del sale e dei tabacchi, ma l'assemblea decise di annullarlo e di non proporre alcun decreto in proposito.

Nella seduta della sera Allievi lesse il suo rapporto sulle Monete e il decreto per il ragguaglio dei valori tra la Lira piemontese e il Fiorino austriaco. Correnti diede notizia del rapporto sul Debito pubblico che stava tuttora redigendo.

Il 22 maggio, nella dodicesima riunione plenaria il presidente Giulini diede incarico ad Achille Mauri di preparare il ' Rapporto Generale ', cioè una relazione conclusiva ove fossero esposte sinteticamente le conclusioni dell'assemblea con i provvedimenti proposti [45]. In pari tempo i relatori delle tre sottocommissioni, cioè Torelli, Broglio e Oldofredi venivano invitati a redigere le motivazioni speciali per i singoli decreti, mettendosi d'accordo con il Mauri per il coordinamento dei vari testi.

Le motivazioni dei decreti preparati dalla prima sottocommissione vennero lette ed approvate nella seduta del 23 maggio sera; quelle della seconda e terza sottocommissione nella seduta del 24 mattina.

Nelle ultime sedute vennero letti ed approvati i rapporti dell'Allievi sulla Banca Nazionale e sulle Monete, il rapporto del Correnti sul Debito Pubblico lombardo veneto coi decreti relativi, e il Rapporto generale del Mauri.

Indi, raccolti e coordinati gli *Atti*, il Giulini invitò i relatori delle tre sottocommissioni a firmare le rispettive relazioni; il Rapporto generale venne invece firmato da tutti i membri della Commissione, eccettuato Emilio Visconti Venosta che il 22 maggio era stato nominato commissario regio presso il Generale Garibaldi ed aveva perciò lasciato Torino, e il fratello Giovanni, partito anch'egli per coadiuvarlo nelle funzioni di commissario straordinario. Poi, ringraziati i colleghi per la loro collaborazione e sciolta la riunione, quel giorno stesso (26 maggio) rimise gli *Atti* al Cavour, accompagnandoli con una lettera in cui si davano brevi notizie sullo svolgimento dei lavori.

Il Cavour rispose e ringraziò con una lettera in data 27 maggio esprimendo la sua soddisfazione per il lavoro svolto e pregando il Giulini di esprimere ad ognuno dei suoi collaboratori il suo apprezzamento e la sua gratitudine.

45. L'incarico di redigere il Rapporto Generale era stato dato in un primo tempo a Cesare Correnti, ma essendo poi stato affidato a costui il più impegnativo e gravoso incarico di redigere la memoria sul Debito Pubblico lombardo veneto, si ricorse al Mauri per il Rapporto generale.

5.

Il progetto predisposto dalla Commissione Giulini presupponeva « l'immediata unione politica della Lombardia cogli Stati Sardi » e il riconoscimento — per il quale si riteneva sempre valido il « voto del 1848 » — della « Sovranità di Vittorio Emanuele II » sulle provincie lombarde, limitandosi di conseguenza a regolare l'ordinamento amministrativo, adeguandolo alle mutate condizioni politiche. Il termine di ' temporaneo ', con cui l'ordinamento viene indicato mostra chiaramente ch'esso avrebbe dovuto avere carattere di provvisorietà, fino all'attuazione cioè, dell'ordinamento unitario. Di conseguenza il progetto non prevedeva profonde trasformazioni, mantenendo a grandi linee l'ordinamento e la legislazione lombarda vigente. Del resto già nei progetti del Correnti e del Giulini, come nel colloquio di Cavour con quest'ultimo, si era accolto il principio di innovare il meno possibile e di conservare tutte quelle istituzioni lombarde che non fossero state manifestamente svisate dai sistemi politici dell'Austria o rese strumenti del suo dispotismo poliziesco.

Sempre a proposito del termine ' temporaneo ', va detto che la Commissione, preferendolo a ' straordinario ' o a ' provvisorio ', volle probabilmente usarlo in senso polemico, come appare da un intervento di Cesare Correnti contro il termine di ' straordinario ': « riteniamo pure che non si tratti di ordinamento definitivo — ammette il Correnti —; non inclino per questo troppo ad accogliere la provvisorietà. Tale ordinamento può durare fintanto che non si operi la piena ... unificazione amministrativa dei due paesi »; la quale dunque — per lui — non doveva essere troppo prossima.

Di questo parere era probabilmente anche il Mauri, che nel Rapporto generale, dopo aver accennato alla difficoltà di procedere alla unificazione amministrativa della Lombardia cogli Stati Sardi concludeva che questo fatto non poteva « prodursi di slancio, bensì vorrà essere preparato da lunghe disamine ed esperienze, adempiute per mezzo di procedimenti costituzionali, e condotte in modo che, a così dire, i due paesi si assimilino gradatamente, somministrandosi a vicenda quel che possono avere di meglio e che sia in ultimo a giovare al bene comune ».

Queste espressioni sembrano nascere dal timore — visibile in alcuni membri della Commissione — che le istituzioni e gli ordinamenti lombardi migliori potessero essere sacrificati proprio con le armi da loro stessi fabbricate; di qui la preoccupazione di preparare decreti il più possibile anodini, lasciando le cose per ora immutate. Quando il Mauri affermava che la « definitiva incorporazione delle provincie lombarde col rimanente del Regno recherà con sè una trasformazione degli ordini amministrativi di tutto lo Stato in cui la Lombardia al pari di tutti gli altri paesi che gli potranno essere annessi metterà la sua parte », esprimeva la speranza che gli « ordini amministrativi lombardi » potessero addirittura preva-

lere sugli altri; di qui il riferimento a revisioni costituzionali di cui v'è pure accenno negli *Atti*.

Secondo il progetto l'amministrazione lombarda avrebbe fatto capo a un ' Governatore generale ', residente a Milano, Ministro senza portafoglio nel Gabinetto piemontese, rappresentante del Re nel nuovo paese. Il Governatore, investito dei pieni poteri, prendeva il posto del Luogotenente austriaco e in più venivano subordinati a lui quegli uffici che sotto l'Austria facevano direttamente capo ai Ministeri viennesi, come la 'Prefettura delle finanze', la 'Giunta del censimento', ecc. Doveva avere presso di sè un Segretario generale alla maniera dei Ministeri piemontesi, mentre un altro ufficio avrebbe provveduto a Torino al disbrigo degli affari lombardi.

In luogo del 'Consiglio di Luogotenenza' veniva proposto un 'Consiglio Amministrativo ', composto dal Governatore, da un Vice presidente e dai direttori delle sezioni dell'Amministrazione Centrale che avrebbero avuto titolo di consiglieri. L'organizzazione delle Sezioni — vale a dire degli uffici corrispondenti ai ministeri — restava sostanzialmente immutata, come era nella ' Luogotenenza lombarda ': si proponeva solo di ridurne il numero.

L'organizzazione giudiziaria veniva completata con la creazione di un 'Tribunale di terza istanza ', che avrebbe dovuto prendere il posto del 'Tribunale supremo di giustizia' austriaco che risiedeva a Vienna.

Le innovazioni maggiori riguardavano l'ordinamento provinciale, non tanto per la sostituzione della denominazione di ' Governatore ' a quello di ' Delegato ', quanto per le funzioni attribuite ai capi delle Provincie che miravano a « dare loro una vera importanza politica ». A differenza di quello che avveniva sotto il regime austriaco il progetto subordinava tutti gli uffici e le autorità provinciali — come i 'Questori', i 'Commissari distrettuali', l''Ufficio provinciale delle poste', l''Ufficio di Sanità', l''Ufficio delle pubbliche costruzioni', ecc. che prima potevano corrispondere direttamente con la Luogotenenza — all'effettiva giurisdizione del Governatore provinciale.

Anche per le istituzioni rappresentative erano previste profonde modifiche: la 'Congregazione centrale di Lombardia' veniva soppressa definitivamente, mentre le congregazioni provinciali dovevano essere sciolte e ricostituite mediante nuove elezioni, senza più alcuna distinzione tra deputati ' nobili ' e deputati ' non nobili '.

L'ordinamento comunale restava sostanzialmente immutato, anche se pure per le 'Congregazioni municipali' e le ' Deputazioni comunali ' erano previste nuove elezioni, al fine di purgarle da elementi « non nazionali ». Veniva anche limitata, nei comuni più piccoli, l'ingerenza dei Commissari distrettuali, ai quali erano tolte tutte le funzioni di polizia, che venivano affidate a dei questori distrettuali. Nei comuni veniva infine ricostituita la Guardia Nazionale.

Nel suo complesso il nuovo ordinamento prevedeva dunque il mantenimento delle istituzioni locali, con quella effettiva autonomia che spesso era mancata sotto

l'Austria; l'accentramento del potere politico nelle provincie nelle mani del rappresentante del Governo; infine un notevole esautoramento del governo centrale, che evidentemente doveva preludere alla scomparsa di Milano ' capitale ' quando sarebbe stata effettuata l'unificazione definitiva dei due paesi.

6.

Avvenuta la quasi totale liberazione del territorio lombardo, ai primi di giugno, si procedette alla riorganizzazione amministrativa del paese sulla base del progetto predisposto.

Adriana Petracchi, in un interessantissimo studio sulla storia delle istituzioni locali piemontesi [46], ha fatto già incidentalmente rilevare quanto sia errata l'opinione che il progetto Giulini non sia stato affatto applicato. Certo, esso subì ritocchi notevoli e questi spiegano il rincrescimento del Mauri per i « grandissimi squarci » che vi sarebbero stati fatti [47], ma è necessario riconoscere che la sostanza non venne toccata, come è dimostrato dal confronto tra il testo dei decreti proposti e di quelli emanati, che abbiamo dato in appendice proprio per permettere un esame comparativo. Piuttosto, un altro fatto mai sinora rilevato va preso in considerazione, e cioè che anche l'ordinamento provvisorio delle Provincie Modenesi e Parmensi, fissato col R.D. 15 giugno 1859, venne attuato secondo il progetto dell'ordinamento lombardo; ed infatti — sebbene dagli *Atti* ciò non emerga in nessuna maniera — un'affermazione assai attendibile di Luigi Pedroli nelle sue memorie autobiografiche lascia supporre che la Commissione era stata informata che i decreti in corso di preparazione potessero essere pubblicati anche nei Ducati.

Le linee fondamentali dell'amministrazione temporanea lombarda comunque vennero stabilite col R.D. 8 giugno 1859 n. 4325, pubblicato a Milano il 13 giugno ed entrato subito in vigore. Esso riuniva insieme il testo di ben otto decreti del progetto, vale a dire il II, il IV, il V, il VII, l'VIII, il IX, il X e il XIX, accogliendoli nella sostanza anche se con qualche variante nella forma [48].

Al vertice dell'amministrazione era posto un Governatore, rappresentante del Re ed investito di pieni poteri, esclusa però la guerra (art. 2). Alla sua dipendenza immediata erano poste tutte le autorità provinciali (art. 3); a lui dovevano essere indirizzati gli affari « che sotto il cessato regime austriaco dovevano indirizzarsi al governatore generale del regno Lombardo Veneto e ai dicasteri centrali »

46. PETRACCHI A. *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell'antico regime al chiudersi dell'età cavouriana (1770-1861)* (Venezia 1962) I 225-226.

47. « So che nel nostro progetto si fecero grandissimi squarci — scriveva al Giulini il 9 giugno — ma purchè la macchina lavori bene non dobbiamo guardare da che officina sia uscita » (PAGANI, *Milano e la Lombardia*, cit. 388).

48. Questo, e la maggior parte dei decreti citati in seguito, sono riportati nell'Appendice I.

(art. 5). Non veniva accolta invece la proposta che il Governatore fosse anche ministro senza portafoglio nel Gabinetto sardo [49].

Gli affari già di competenza della 'Luogotenenza lombarda' venivano ripartiti (art. 8) in cinque sezioni costituenti la 'Regia Amministrazione Centrale della Lombardia': venne dunque accolta la proposta di ridurle, dato che prima erano otto. Equiparate alle sezioni dell'Amministrazione centrale e conservate nella struttura e funzioni che avevano precedentemente furono la 'Prefettura delle finanze' (art. 9), la 'Direzione della contabilità di Stato' e la 'Giunta del censimento' (art. 15). Nessuna innovazione veniva apportata alla 'Direzione delle pubbliche costruzioni' e alla 'Direzione generale degli Archivi amministrativi e politici' (art. 16) [50].

49. Governatore della Lombardia venne nominato il Cav. Paolo Onorato Vigliani, un alto magistrato piemontese non estraneo ad incarichi politici di questa natura. Nel 1848 infatti, essendo ancora funzionario al Ministero di Grazia e Giustizia aveva accompagnato il Senatore Colla mandato come Commissario regio a Parma e Piacenza, ed era stato poi egli stesso Commissario regio nei Comuni di Mentone e Roccabruna nel breve periodo in cui le due località fecero adesione al Regno di Sardegna.

Nel 1849 era entrato nella Magistratura, compiendovi una rapida carriera: Senatore presso la corte di Appello di Nizza e poi di Casale, Avvocato dei poveri presso il Magistrato d'Appello di Torino (1850), Avvocato fiscale generale a Nizza (1851) e poi a Genova (1857). Di qui venne inviato in Lombardia come Governatore, con suo rammarico e con qualche sorpresa da parte dei lombardi che si aspettavano una personalità più in vista e politicamente più qualificata. I suoi primi passi a Milano vennero giudicati abbastanza positivamente (cfr. *I Governi provvisori*, cit., I 11), ma non vi si distinse in maniera particolare.

Dopo il Decreto 31 luglio e la legge 23 ottobre 1859, che lo rendevano « autorità posticcia e transitoria », aveva presentato ripetute volte le dimissioni, che non vennero però mai accettate; ottenne solo il permesso di lasciare Milano il 14 dicembre 1859, dopo la nomina dei Governatori provinciali, sebbene questi non avessero ancora raggiunto la loro sede.

Probabilmente in ricompensa al servizio prestato, venne poco dopo nominato Senatore (23 gennaio 1861). Continuò a prestare servizio nella Magistratura, svolgendo però anche incarichi nell'amministrazione civile: nell'ottobre del 1864, dopo la crisi seguita alla Convenzione di Settembre, fu Prefetto di Napoli. Ministro Guardasigilli per pochi giorni nell'ultimo Ministero Menabrea, lo fu nuovamente e ininterrottamente dal 10 luglio 1873 alla caduta della Destra. La sua attività come ministro fu assai notevole, e anche dopo prese parte attiva alla elaborazione di numerosi disegni di legge, come quello sul riordinamento del notariato, sull'approvazione del nuovo Codice penale, ecc. Presiedette la Corte di Cassazione in Firenze dal 1866 sino al 1889. Morì il 12 febbraio 1900 a 86 anni (era nato a Pomaro, in provincia di Alessandria il 28.VII.1814).

Sul Vigliani v. C. Dionisotti *Storia della magistratura piemontese*, II (Torino 1881) 387-390; S. Zandrini *Cenni biografici di P.O. Vigliani* (Roma 1889); *Il carteggio Cavour-Nigra*, cit., II 218-220; Rosi IV 568; A. Moscati *I Ministri*, cit. III (1960): 200-206.

50. Sul funzionamento dell''Amministrazione centrale di Lombardia' e la ripartizione delle materie fra le cinque Sezioni di cui si componeva v. *Gli Archivi dei Governi Provvisori*, cit., I 12-16.

Presso il Governatore veniva istituita — come proposto — una 'Segreteria Generale' retta da un funzionario avente attribuzioni e competenze dei segretari generali dei ministeri (art. 10). Per quanto riguardava l'amministrazione periferica, in luogo delle 'Delegazioni provinciali', che venivano soppresse, si istituivano — sul modello piemontese — le 'Intendenze generali' (art. 18). Agli Intendenti — la Commissione aveva invece proposto il titolo di 'Governatori' — venivano attribuite le funzioni e le competenze già spettanti ai Delegati provinciali, ma in modo da avere la effettiva « direzione politica » della provincia (art. 19).

Venivano mantenuti anche i Commissari distrettuali, ai quali però — secondo la proposta Giulini — venivano sottratte le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza; l'organizzazione di questa veniva peraltro completamente rinnovata.

Soppressi infatti la 'Direzione generale di polizia' ed i 'Commissariati superiori', e tolta ai commissariati distrettuali ogni competenza in materia, la «pubblica sicurezza» era demandata a 'Questori provinciali' dipendenti dagli Intendenti, 'Questori distrettuali' — aventi circoscrizione territoriale di una o più preture 'foresi' e dipendenti dal Questore provinciale —, e infine 'Questori urbani', anche essi dipendenti dal Questore provinciale (art. 26-34). Come aveva richiesto la Commissione, la « forza di pubblica sicurezza » venne costituita dai Carabinieri reali.

Ad altri aspetti e ad altri settori della pubblica amministrazione si provvide con successivi decreti. Quello del 16 giugno 1859 che scioglieva le Congregazioni centrale e provinciali della Lombardia e indiva nuove elezioni per la ricostituzione delle 'Congregazioni municipali' e delle 'Deputazioni comunali', dava esecuzione ad altrettanti decreti della Commissione. Lo stesso si dica per i decreti sulla Guardia Nazionale (15 e 18 giugno), sulla Leva (17 giugno) e sulla istituzione del 'Tribunale di terza istanza' (24 luglio).

Per quanto riguarda l'aspetto istituzionale dunque l'ordinamento proposto venne largamente attuato; non altrettanto si può dire invece per quei provvedimenti che avrebbero dovuto regolare particolari aspetti della pubblica amministrazione, come dazi, dogane, ecc. o l'esercizio di certi diritti dei cittadini, come la libertà di stampa. Poichè sarebbe troppo lungo scendere ad analisi particolareggiate, basterà fare un esempio. La Commissione, preoccupata di salvaguardare certi interessi lombardi, aveva proposto il mantenimento — almeno in via temporanea, e con qualche eccezione — della linea doganale col Piemonte: ebbene questo decreto venne ritenuto — come è detto in una annotazione posta a fianco del testo ufficiale degli atti — assolutamente « assurdo! »; ed infatti la linea doganale tra i due paesi venne quasi subito abolita [51]. Lo stesso si potrebbe dire per altri progetti di decreto, alcuni dei quali, come quello sulle Poste e Telegrafi o quello sulle Ferrovie, non vennero affatto presi in considerazione.

51. A.S.M.E. *Segreteria Affari Esteri del Regno di Sardegna*, b. 107, fasc. 3.

Questo avvenne certo anche a causa del brevissimo tempo in cui ebbe vita l'ordinamento temporaneo. Infatti il R.D. 31 luglio 1859, emanato qualche giorno appena dopo la formazione del Ministero Rattazzi, dichiarava cessati « i pieni poteri conferiti in via straordinaria al Governatore di Lombardia », portando il primo grosso colpo all'autonomia amministrativa lombarda. Il decreto lasciava intatta l''Amministrazione centrale di Lombardia' — alla quale continuavano a far capo le autorità provinciali — ma la sottraeva alla giurisdizione del Governatore per porla alla diretta dipendenza dei ministeri sardi a Torino [52].

L'autonomia lombarda veniva per tal modo a cessare. Milano continuava ad avere i suoi uffici « centrali », i suoi dicasteri: il che poteva dare ancora qualche illusione di autonomia; ma non si poteva ormai più parlare se non di un modesto decentramento amministrativo.

Più tardi altre disposizioni provvidero ad uniformare sempre più gli ordinamenti lombardi a quelli piemontesi. Il passo decisivo fu compiuto dal Rattazzi con la legge 23 ottobre 1859 che fissava il nuovo ordinamento e le nuove circoscrizioni comunali e provinciali, mentre il Trattato di Zurigo del 10 novembre sanciva — anche sul piano del diritto internazionale — l'unione della Lombardia al Piemonte.

Formalmente, il R.G. di Lombardia ebbe termine l'8 gennaio 1860 con l'immissione dei nuovi Governatori provinciali nelle loro sedi.

L'ordinamento temporaneo proposto dalla Commissione Giulini era durato dunque appena sei mesi. L'introduzione degli istituti piemontesi attuata rapidamente dal Rattazzi approfittando anche della vacanza del Parlamento, sollevò forti critiche e vivaci opposizioni in ogni settore dello schieramento politico lombardo, dai democratici ai moderati, ma finì poi coll'essere accettata. Delle raccomandazioni fatte dalla Commissione non si era tenuto alcun conto e l'opera stessa della Commissione cadde quasi completamente in oblio.

52. Cfr. Appendice 1, Doc. XVI.

II

GLI ATTI DELLA COMMISSIONE

1.

Gli atti della Commissione Giulini erano sinora pressochè ignorati, quasi come l'esistenza e l'attività della Commissione, che agendo senza alcun carattere di ufficialità e con grande riservatezza, sfuggì alle cronache e alla pubblicistica contemporanea.

Negli stessi scritti dei protagonisti è difficile trovare più che semplici accenni. Giovanni Visconti Venosta parla brevemente della Commissione nelle sue memorie [1] e il Giulini, che per la posizione occupata avrebbe potuto trarne legittimo motivo di orgoglio, ne ha lasciato notizia in alcune lettere alla moglie, alla quale raccomandava di non farle uscire dalla cerchia familiare [2].

Probabilmente il fatto che l'ordinamento amministrativo lombardo nato dai lavori della Commissione ebbe applicazione solo per un periodo piuttosto breve, rapidamente sostituito dall'ordinamento amministrativo piemontese, finì con il far dimenticare la genesi e le fonti di quell'esperimento.

Per tutta la seconda metà del secolo scorso non si trova infatti alcun accenno agli atti della Commissione. Solo molto più tardi, in occasione del primo cinquantenario dell'Unità, l'opera della Commissione venne riscoperta e illustrata da un diligente studioso del Risorgimento lombardo, Carlo Pagani, in un suo grosso volume su *Il 1859 in Lombardia* [3]. Felice de Dominicis, in nota a un breve

1. G. Visconti Venosta *Ricordi di gioventù*, cit., 465 ss.

2. Cfr. Appendice 2, doc. III. Altre lettere nella Biblioteca civica di Bergamo, *Archivio Gamba*, vol. XXXVIII n. 3342, 3348 e 3349.

3. C. Pagani *Milano e la Lombardia nel 1859* (Milano 1909). Quest'opera è del più vivo interesse sia per l'obiettività e l'equanimità del giudizio storico, quanto per la abbondanza della documentazione. Il Pagani infatti aveva attinto largamente da archivi privati e pubblici, e soprattutto dagli archivi del R. Governo di Lombardia del 1859, vale a dire quello della 'Segreteria Generale' e quello dell''Amministrazione centrale di Lombardia': quest'ultimo andato poi quasi completamente distrutto nel 1943 (cfr. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari* I: 17).

saggio edito poco dopo [4], pubblicò anche alcuni decreti tratti dagli atti della Commissione [5]; e ancora il Pagani, in un articolo sulla dominazione austriaca in Italia, apparso nel 1920 nella «*Rassegna Storica del Risorgimento*» [6], inserì — senza tuttavia distinguerlo dalle sue considerazioni personali — un brano tratto da quella parte degli atti che è dedicata all'esposizione e alla critica dell'amministrazione austriaca in Lombardia.

Peraltro tanto il Pagani che il De Dominicis avevano visto e utilizzato non il testo ufficiale degli atti, ma le minute conservate a Milano nell'archivio dei Marchesi Crivelli, eredi del Giulini. Questo testo — prezioso perchè contiene le diverse redazioni e le varianti introdotte prima di arrivare alla stesura definitiva, ma incompleto — fu l'unico per tanto tempo conosciuto.

Poichè una annotazione sul frontespizio della carpetta di protezione indicava che del testo degli atti esisteva in casa Giulini un manoscritto rilegato in volume, il Pagani e il De Dominicis furono indotti a farne ricerca o almeno a darne notizia. Non avendolo però trovato nell'archivio Crivelli tra le altre carte Giulini, essi lo credettero probabilmente ormai perduto e non ritennero di doverne fare menzione.

In realtà questo manoscritto non era andato smarrito: passato con altri documenti al Conte Giambattista Camozzi, altro erede del Giulini, è tuttora nell'archivio Camozzi-Gamba presso la Biblioteca civica di Bergamo, unitamente ad altra copia degli atti, conforme in tutto alla prima.

Di questi manoscritti ha fatto uso recentemente, senza però sospettarne il legame col testo conservato nell'archivio Crivelli, Bruno Malinverni — che ne ha

4. F. De Dominicis *L'ordinamento provvisorio della Lombardia nel 1859 e la questione costituzionale*, in «*Il Risorgimento Italiano*» (1911) 569-610. In questo articolo il De Dominicis paradossalmente sosteneva che essendo stata nel 1859 ritenuta valida per la Lombardia la legge per la 'Fusione' del 12 maggio 1848, secondo la quale l'unione al Piemonte era subordinata alla ratifica da parte di una Assemblea Costituente da convocarsi in futuro, e non essendo intervenuta poi nè questa ratifica nè alcun'altra manifestazione della volontà del popolo lombardo, l'ordinamento della Lombardia, nell'ambito del Regno d'Italia, doveva ritenersi ancora provvisorio. «La condizione risolutiva posta al plebiscito lombardo non ha limiti di tempo alcuno. Niente quindi vieta di ritenere che l'amministrazione provvisoria della Lombardia, legittimamente annessa al Regno d'Italia, attenda di essere definitivamente regolarizzata dalla Costituente da convocare» (art. cit. 587). Il Regno d'Italia «è stato costituito contro e malgrado la volontà di una parte di coloro che ne fanno parte integrante: i Lombardi... Non può dirsi quindi che il fatto della costituzione del Regno d'Italia debba oggi ritenersi definitivo e compiuto» (Ivi, 585).

5. In nota al suo articolo il De Dominicis aveva pubblicato la lettera con la quale il Giulini rimetteva al Cavour gli atti della Commissione, e il testo di alcuni decreti tratti — come si dirà più oltre — dalle minute conservate nell'Archivio Crivelli.

6. C. Pagani *Ricordi della dominazione austriaca in Italia. L'ordinamento politico amministrativo della Lombardia dal 1848 al 1859*, in «*Rassegna Storica del Risorgimento*» 7 (1920) 533-575.

pubblicato anche un breve stralcio [7]. Essi — come si dirà ampiamente più avanti — riproducono fedelmente il testo delle minute e uno dei due è da identificarsi sicuramente col manoscritto indicato nell'annotazione suddetta.

Nessuna notizia si aveva invece, finora, del testo ufficiale, nel quale soltanto si poteva sperare di rintracciare le parti mancanti nelle minute e nelle copie di queste. Non era da ritenere possibile che documenti di tanta importanza potessero essere andati perduti. Si poteva invece pensare a una loro dispersione in sedi diverse, dal momento che — ad esempio — i decreti preparati dalla Commissione erano stati emanati in tempi diversi e da autorità diverse [8]. L'ipotesi sembrava confermata dal rinvenimento del testo di alcuni di tali decreti fra il carteggio della ' Segreteria generale del R. Governo di Lombardia ' presso l'Archivio di Stato di Milano [9] e di altri documenti fra le carte dell'Archivio di Gabinetto del Ministero dell'Interno, presso l'Archivio di Stato di Torino [10].

Ma non era la via giusta. La Commissione Giulini, pur non avendo alcun carattere di ufficialità, faceva tuttavia capo — come sappiamo — alla ' Direzione Generale delle Provincie Italiane ', non ancora istituita ufficialmente, ma già funzionante presso la Segreteria del Ministero degli Affari Esteri; e dalla Direzione stessa dipendeva l'' Ufficio per le provincie unite ai Regi Stati ', che era stata affidato proprio ad Antonio Allievi, uno dei membri della Commissione [11]. Gli *Atti*, una volta esaminati dal Cavour, a cui il Giulini li aveva rassegnati, potevano essere stati rimessi a questo ufficio [12].

Infatti presso l'Archivio della ' Segreteria di Stato degli Affari Esteri del Regno di Sardegna ', fra le carte riguardanti il Governo della Lombardia nel 1859 veniva finalmente rinvenuta buona parte del testo ufficiale, ivi compresi i brani mancanti nelle minute: era così possibile ricomporre per la prima volta il testo completo degli atti della Commissione.

Mettendo infatti a confronto il manoscritto — incompleto — delle minute e il manoscritto — pure incompleto — recante il testo ufficiale, e sulla base dell'esame interno degli atti, si poteva stabilire che almeno in una delle due reda-

7. B. MALINVERNI *L'assetto politico amministrativo della Lombardia in un progetto studiato a Torino nel maggio del 1859*, in « *Atti del Convegno storico lombardo. Brescia 6-7 giugno 1859* » (Brescia 1961) 257-272.

8. I decreti predisposti dalla Commissione Giulini vennero infatti emanati dal giugno all'agosto, alcuni da Milano, altri da Torino, o direttamente dal Governatore della Lombardia o dal Sovrano su proposta dei vari ministeri (cfr. A.S.M.E., *Segreteria di Stato degli Affari Esteri del Regno di Sardegna*, b. 107 fasc. 3).

9. Ad es. il decreto che provvede all'ordinamento temporaneo delle provincie lombarde, di cui presso l'Archivio di Stato di Milano esiste l'originale, con le firme di Vittorio Emanuele II e Cavour (ora nella raccolta degli *Autografi*, b. 69 fasc. A 29) e una redazione anteriore (*Segr. del R. Governo di Lombardia*, b. 30 fasc. 221).

10. Cfr. ad es. le bb. 5, 29 e 29 bis.

11. Cfr. in proposito quanto è stato già detto nella prima parte dell'introduzione.

12. V. la lettera del Giulini qui sotto, pp. 3-5.

zioni si possedevano ormai tutte le singole parti degli atti, i quali risultavano pertanto composti dei seguenti brani:

1. La lettera ufficiale con la quale il Giulini rassegnava al Cavour i lavori della Commissione;
2. La relazione o « Rapporto generale » redatto dal Mauri e firmato da tutti i membri della Commissione;
3. Una memoria contenente la descrizione dell'organizzazione politico amministrativa del Regno Lombardo Veneto;
4. I verbali delle 18 sedute della Commissione;
5. I progetti dei decreti per l'ordinamento della Lombardia con le annesse relazioni introduttive a firma dei rispettivi autori;
6. Due tavole sinottiche, con spiegazione, degli uffici e delle istituzioni lombarde sotto l'Austria e di quelli che sarebbero risultati dalla applicazione dell'ordinamento proposto.

Si poteva infine accertare che i trenta decreti (quattro noti solo attraverso il testo ufficiale, tre solo attraverso la minuta, gli altri conservati in ambedue i testi) preparati dalla Commissione, risultavano numerati e raccolti secondo l'ordine seguente:

I. Nomina del futuro 'Governatore generale' a membro del Consiglio dei Ministri.
II. Attribuzioni del 'Governatore generale'.
III. Nomina della persona scelta a futuro 'Governatore generale'.
IV. Nomina del 'Segretario Generale'.
V. Conferma delle leggi e regolamenti.
VI. Scioglimento della 'Congregazione Centrale'.
VII. Scioglimento del 'Consiglio di Luogotenenza'.
VIII. Scioglimento delle 'Delegazioni Provinciali'.
IX. Scioglimento delle 'Congregazioni Provinciali'.
X. Riorganizzazione dei 'Commissariati Distrettuali'.
XI. Riorganizzazione della Pubblica sicurezza.
XII. Tribunale Provvisorio di III Istanza a Milano.
XIII. Poste e telegrafi.
XIV. Strade ferrate.
XV. Scioglimento e ricostituzione delle 'Congregazioni municipali' e 'Deputazioni comunali'.
XVI. Leva.
XVII. Istituzione della Guardia Nazionale.
XVIII. Stampa.
XIX. Impiegati non nazionali.
XX. Abolizione della pena del bastone e delle verghe.
XXI. Processi e condanne politiche.

XXII. Imposte.
XXIII. Dogane.
XXIV. Dazi comunali.
XXV. } Monete.
XXVI.
XXVII. Banca Nazionale.
XXVIII. }
XXIX. } Debito pubblico.
XXX. }

2.

Abbiamo indicato come testo ufficiale degli atti quello presentato al Cavour e conservato ora fra le carte della Segreteria degli Affari Esteri del Regno di Sardegna presso l'Archivio storico del Ministero degli Esteri. Esso tuttavia non è completo: infatti oltre ai verbali delle riunioni della Commissione, che non vennero rassegnati al Cavour, vi mancano il Rapporto generale, la relazione sull'organizzazione politico — amministrativa del Lombardo Veneto, le « tavole sinottiche » dell'ordinamento austriaco e di quello proposto, ed infine alcuni decreti. Vi sono conservati però i decreti sul corso delle monete e sul debito pubblico lombardo veneto, che mancano nelle minute, e il memoriale, pure sul Debito pubblico lombardo, di Cesare Correnti, che il Giulini aveva raccomandato al Cavour di prendere in particolare considerazione [13].

Questo memoriale è conservato a parte nella b. 102, fra altri documenti « riguardanti l'acquisto della Lombardia, il trattato di Zurigo del 10 novembre 1859 e la convenzione del 9 settembre 1860 » [14], in un fascicolo dal titolo '*Memorie e documenti relativi al Debito pubblico della Lombardia*'.

13. Un'indicazione sommaria di questi atti era già contenuta nell'inventario dell'Archivio storico del Ministero degli Esteri: *Le scritture della Segreteria di Stato degli Affari Esteri del Regno di Sardegna*, cit. 64-67, sotto il titolo generale di « Incartamenti relativi alle provincie annesse dell'Italia Centrale » (bb. 105-108).

14. *Le scritture della Segreteria di Stato*, cit., 65. Evidentemente questo memoriale fu giudicato talmente importante che si ritenne indispensabile includerlo fra la documentazione prodotta dai rappresentanti piemontesi al Congresso di Zurigo ai fini della ripartizione del debito pubblico lombardo. Il problema del Debito pubblico lombardo venne peraltro risolto solo con la convenzione del 9 settembre 1860 e il memoriale del Correnti restò fra i documenti ad essa relativi, senza più fare ritorno nel fascicolo degli atti della Commissione.

Oltre che nella b. 102 materiale relativo al Debito pubblico lombardo è nella b. 101, fasc. 1 (Protocolli del Trattato di Zurigo relativi al Monte Napoleone e al Monte lombardo veneto), nonchè nella b. 103, fasc. 1 (Carteggio della R. Commissione sarda istituita a Milano per il riparto del Debito lombardo-veneto: 18 aprile - 10 settembre 1860).

Sulla liquidazione del Monte Napoleone cfr. W. Deutsch *Il tramonto della potenza asburgica in Italia. I preliminari di Villafranca e la pace di Zurigo* (Firenze 1960), Appendice 155-195.

I decreti e gli altri documenti sono invece conservati nella b. 107, che fa parte di un gruppo di quattro buste che contengono, oltre al carteggio relativo alle provincie annesse dell'Italia centrale — come vorrebbe l'inventario [15] — anche numerosi e importanti documenti relativi alla Lombardia; sono riuniti nel fascicolo 3, che ha per titolo « Progetti di coordinamento generale della Lombardia » (26 maggio - 22 giugno 1859).

I decreti quivi contenuti recano la numerazione originaria, corrispondente a quella con cui vengono ricordati nel Rapporto generale, ma non sono disposti in ordine progressivo, essendo stati raggruppati successivamente per materia e per ministero di competenza via via che venivano promulgati. I decreti XII (Istituzione del Tribunale di III Istanza a Milano), XIII (Poste e telegrafi), XIV (Strade ferrate) e XXII (Dogane) sono riuniti in un fascicolo a parte con l'annotazione « sospesi » [16]. A parte sono anche i decreti XXII (Imposte), XXIV (Dazi comunali) e XXV (Monete) raccolti in un fascicolo dal titolo: « Decreti da trasmettersi al ministero delle Finanze ».

Vengono per ultimo i tre decreti sul Debito pubblico lombardo veneto (XXVIII, XXIX e XXX). Mancano i decreti sulla riorganizzazione della forza di Pubblica sicurezza (XI), sulla Leva (XVI) e sulla Banca Nazionale (XXVII).

Tutti i decreti sono autografi dei rispettivi relatori e quasi tutti ne recano la firma in calce. Non presentano varianti di rilievo rispetto alle minute, tranne la relazione al decreto XXIII, sulle Dogane, assai modificata rispetto alla minuta, che aveva peraltro subito già notevoli rimaneggiamenti nel corso della redazione primitiva.

3.

Le minute degli *Atti*, conservate ora nell'archivio dei Marchesi Crivelli a Milano, provengono dall'eredità Giulini [17] e fanno parte di un fondo comprendente la corrispondenza e altre carte inerenti all'attività politica di Cesare Giulini [18].

15. *Le scritture della Segreteria di Stato*, cit., 66-67.

16. In realtà furono sospesi solo i due decreti sulle Poste e telegrafi e sulle Strade ferrate; gli altri vennero invece emanati, sebbene con sostanziali rimaneggiamenti.

17. L'eredità Giulini pervenne ai Crivelli mediante il matrimonio del Marchese Ariberto Crivelli colla contessa Beatrice Giulini, figlia ed erede del Conte Cesare (un figlio maschio era immaturamente premorto al padre).

18. Fra la corrispondenza vi sono lettere di Cavour, Casati, Massari, Mauri, Oldofredi, Torelli e molti altri noti esponenti della vita politica piemontese e lombarda. Fra i documenti sono conservati gli atti della Commissione per la preparazione della nuova legge « sulle privative industriali » (1861-1862) di cui il Giulini era presidente; vi sono inoltre alcuni fogli di appunti intorno alla legge 23 Ottobre 1859 sul nuovo ordinamento comunale e provinciale: queste note, nelle quali si muovono critiche e riserve sulla nuova legge, sono di enorme importanza per la storia delle istituzioni am-

Si tratta di pochi quinterni e di un certo numero di fogli volanti riuniti insieme in un unico fascicolo sul quale è stato apposto più tardi il seguente titolo: *Studi e proposte per la organizzazione politico amministrativa e giudiziaria di Lombardia rassegnati nel maggio 1859 al Sig. Ministro Conte di Cavour, per di lui incarico, da una Commissione lombarda sotto la presidenza del Conte Cesare Giulini della Porta.*

È il testo più completo degli *Atti*, perchè vi mancano solo le brevi relazioni introduttive al decreto II (Attribuzioni del Governatore Generale), XIII (Poste e telegrafi) e XXIV (Dazi comunali); il testo del decreto XXV, cioè il primo dei due decreti sulle monete; la relazione e il testo dei decreti XXVIII, XXIX e XXX, sul Debito pubblico. Vi è anche allegata, in copia conforme controfirmata dal Giulini, la lettera con cui il Cavour ringrazia la Commissione per il lavoro svolto [19].

Le correzioni, le modifiche, le aggiunte sono abbastanza frequenti, specialmente nelle relazioni che accompagnano i decreti e nei decreti stessi: il che rende non sempre facile la lettura [20]. Tra i testi più informi è quello che contiene la spiegazione delle « Tavole sinottiche »: tale testo, che venne sicuramente incluso tra gli *Atti* rassegnati al Cavour, non figura nella copia ufficiale dell'Archivio degli Esteri, per cui è difficile stabilire se venne lasciato nella forma schematica e sintetica che ha qui o se subì un rimaneggiamento.

Come sappiamo, gli *Atti* della Commissione Giulini furono noti per molto tempo solo attraverso queste minute, sebbene il Pagani non desse nessuna descrizione del manoscritto da lui usato, pur annunciando genericamente l'esistenza degli *Atti* [21]. Ma non v'è dubbio che si trattava proprio di questo testo, che egli non solo potè vedere, ma ebbe anche in prestito, come risulta da un biglietto diretto all'amministratore di Casa Crivelli, rimasto fra le pagine del quinterno che contiene il verbale della prima riunione della Commissione:

Milano 21.7.1909

« Gentilissimo signor Recli,

Le invio l'accluso verbale di conferenza Giulini, del quale la Signora Marchesa Bice [22] deve averle parlato prima di partire.

La prego di tenerlo e di consegnarlo alla prima occasione alla stessa Mar-

ministrative nella fase di transizione all'ordinamento unitario e sono una testimonianza dell'opinione pubblica lombarda sull'attività del ministero Rattazzi; ci ripromettiamo pertanto di farle quanto prima conoscere.

19. L'originale è nella corrispondenza Giulini dell'Archivio Crivelli; è pubblicata nell'Appendice 2, doc. IV.

20. Difatti i mss. dell'Archivio Gamba, che ne sono copie, contengono anch'essi delle lacune e degli errori di trascrizione.

21. C. PAGANI *Milano e la Lombardia*, cit.

22. Cioè la marchesa Beatrice Giulini, moglie del Marchese Ariberto Crivelli (cfr. la nota 17).

chesa. Inutile ch'io le dica che è una carta importantissima e da tenersi gelosamente custodita.

Si abbia i miei ringraziamenti e saluti cordiali.

Suo obbl.mo
C. Pagani »

Dopo di lui questo testo fu visto e utilizzato dal De Dominicis, che come si è accennato, ne pubblicò alcuni brani in nota ad un suo articolo [23].

4.

Dall'archivio Giulini provengono infine almeno una delle due copie manoscritte degli atti conservate ora nell'Archivio Camozzi Gamba presso la Biblioteca civica di Bergamo ([25]). Questo archivio, donato alla città di Bergamo dal notaio Ettore Gamba, ed entrato nella Biblioteca comunale nel 1949, è costituito da un complesso di documenti, carteggi e volumi provenienti da diverse fonti, raccolti dallo storico e patriota bergamasco Giuseppe Gamba.

L'archivio si divide in due serie principali: il fondo 'Manoscritti' e il fondo 'Documenti'. Quest'ultimo comprende atti di varia natura dal 1506 al 1915, distribuiti in 102 cartelle, corredate di un indice analitico in dieci volumi [26]: il nucleo più cospicuo di esso è costituito però da documenti relativi alla storia del Risorgimento, specialmente agli anni 1848-1861. Gli atti vi sono catalogati con una numerazione unica progressiva e di ciascuno è dato un breve regesto nel frontespizio della carpetta di protezione, riportato poi tale quale nell'indice analitico.

Il fondo 'Manoscritti' comprende anzitutto una serie di lavori storici del Gamba, tra cui una *Storia d'Italia dalle sue origini a Campoformio*, una *Storia di Casa Savoia*, alcune monografie su personaggi della storia ecclesiastica e civile e un'opera di vaste proporzioni dal titolo *Appunti e memorie per servire alla Storia del Risorgimento italiano*, in venti volumi.

Nello stesso fondo sono conservati alcuni volumi di corrispondenza politica di Achille Mauri, di Gabrio Casati, di Ercole Oldofredi e di Giuseppe Massari con Cesare Giulini; lettere di Giuseppe Gamba, di Gabriele e Giambattista Camozzi; una raccolta di *Memorie e ricordi del cav. Giuseppe Gamba intorno alla guerra del 1859 e alla formazione del corpo dei « Cacciatori delle Alpi »* (25 aprile - 28 giugno

23. F. De Dominicis, *L'ordinamento provvisorio*, cit.

24. S. De Blasi *L'Archivio Gamba della civica Biblioteca « A. Mai »*, in *« Bergomum »* 34 (1960) 241-245. Cfr. anche *Gli Archivi dei Governi Provvisori* I 92-96.

25. Sulle carte Gamba prima che fossero versate alla Biblioteca civica di Bergamo cfr. A. Barbaro *Gabriele Camozzi*, in *« Bollettino della civica Biblioteca di Bergamo »* 17 (1923) 113-160, 177-238.

26. Ora vi è anche un inventario dattiloscritto, compilato dopo il versamento dell'Archivio alla Biblioteca.

1859); un'altra raccolta di *Memorie e ricordi intorno alla vita di Gabriele Camozzi* e infine un volume dal titolo *Studi e proposte per l'organizzazione politico amministrativa e giudiziaria della Lombardia rassegnate nel maggio 1859 al Conte di Cavour da una Commissione lombarda sotto la presidenza del Conte Cesare Giulini della Porta.* È questo il primo dei due manoscritti dell'Archivio Gamba che riproducono il testo degli *Atti* conservato nell'archivio Crivelli. Reca il n. 10 d'inventario, consta di 385 pagine di formato protocollo ed è rilegato solidamente in cartone telato.

L'altro manoscritto, che ha l'identico titolo *Studi e proposte* ecc. ed ha press'a poco le stesse caratteristiche esterne, faceva un tempo parte del fondo 'Documenti' [27]; ora invece è in una serie speciale, denominata 'Risorgimento Italiano', composta di un notevole gruppo di atti e documenti attinenti esclusivamente alla storia delle guerre d'indipendenza, stralciati dalla collocazione originaria e riuniti in una serie praticamente parallela alla serie maggiore. È collocato nel faldone n. 12 ed è segnato all'interno col n. 7 d'inventario; consta di 378 pagine formato protocollo, ed è, come l'altro, in ottimo stato di conservazione. Ambedue i manoscritti hanno qualche lacuna e ambedue contengono degli errori di trascrizione.

Stabilire quale dei due corrisponda a quello indicato come esistente già nell'Archivio Giulini, secondo l'annotazione che si legge in testa al fascicolo delle minute, non è facile. Probabilmente la copia del fondo 'Manoscritti' è da ritenersi una trascrizione contemporanea o di poco posteriore, fatta verosimilmente dal Gamba, della copia conservata nel fondo 'Risorgimento Italiano': questa invece dovrebbe essere quella proveniente, come del resto molti altri documenti dei due fondi, dall'Archivio Giulini, per il tramite del conte Giambattista Camozzi, che aveva sposato la sorella del Giulini, Giovanna, ed era stato compagno d'armi ed amico fraterno del Gamba ([28]).

Ai fini della ricostruzione del testo originale degli *Atti* l'importanza dei due manoscritti è peraltro molto modesta: essi interessano soprattutto per la storia della conoscenza degli atti e della loro diffusione.

27. La carpetta — ora vuota — del fasc. 3363 della serie 'Documenti' (b. XXXIX) reca infatti l'annotazione: *Studi e proposte per l'organizzazione politico amministrativa e giudiziaria di Lombardia rassegnati nel giorno 26 maggio 1859 a S.E. il Presidente del Consiglio dei Ministri Sardi conte di Cavour, redatti in seguito ad incarico dato dallo stesso Presidente al Conte Cesare Giulini, da una commissione lombarda sotto la presidenza del detto conte Giulini*, che è in forma più prolissa il titolo ormai noto col quale sono designati questi manoscritti degli *Atti*.

28. Giuseppe Gamba aveva combattuto nei Cacciatori delle Alpi con Gabriele Camozzi, fratello di Giambattista, e fu sicuramente per suo mezzo che riuscì ad entrare in possesso delle carte Giulini conservate in casa Camozzi, e che costituiscono ora la parte più cospicua dell'Archivio Camozzi Gamba. Varrà la pena di aggiungere che la corrispondenza Giulini raccolta nei volumi del fondo 'Manoscritti' dell'archivio è in copia: gli originali sono in parte nel fondo 'Documenti' dello stesso archivio Gamba, in parte nel più volte ricordato archivio Crivelli a Milano (v. la nota 18). Su G. Camozzi v. E. Belli *L'epistolario di Giovanna Giulini della Porta con il marito Giambattista Camozzi Vertova (1848-1859)*, in « *Bergomum* » 34 (1960) 193-221.

5.

L'edizione degli *Atti* che vede ora la luce è stata condotta sul testo ufficiale conservato nell'Archivio storico del Ministero degli Esteri, integrato, per le parti mancanti, con il testo delle minute. Vi sono compresi, ovviamente, anche i verbali delle riunioni della Commissione, sebbene essi non figurino tra gli atti ufficiali, cioè tra quelli presentati al Cavour.

I testi sono stati disposti nell'ordine con cui vengono ricordati dal Giulini nella lettera ormai nota al Cavour.

Non sono state fatte correzioni e integrazioni se non quando si rendevano palesemente necessarie. Le integrazioni sono state sempre segnate fra parentesi quadra.

È stata ritoccata qua e là la punteggiatura, per adattarla all'uso moderno. Per quanto riguarda le maiuscole, usate con grande frequenza nell'originale, si è cercato di adeguarsi ai criteri moderni a proposito di nomi propri e aggettivi; per i termini riguardanti istituzioni ed uffici — così frequenti in un testo di questo genere — ci si è attenuti per lo più all'originale, tranne nei casi in cui l'uso della maiuscola appariva manifestamente superfluo o fuori luogo.

Le abbreviazioni sono state in genere sciolte, ma sono state conservate laddove il loro uso le rendeva consigliabili (ad. es. L.V. per 'Lombardo Veneto' nei casi in cui è usato come aggettivo) o quando sono abbreviazioni di carattere commerciale (ad es. Fiorini v.a., per 'valuta austriaca').

L'apparato critico è stato mantenuto nei limiti dell'essenziale; sono state date in nota le poche varianti di rilievo, le correzioni e le aggiunte più importanti.

Anche nelle note di commento ci si è attenuti a criteri di sobrietà, richiamando fatti e problemi solo laddove era necessario alla intelligibilità e alla chiarezza del testo. Sono state completate le citazioni bibliografiche incomplete.

Si è piuttosto abbondato nelle note di richiamo interne: trattandosi di un testo non eccessivamente omogeneo e sistematico, ciò consentirà di istituire raffronti e di richiamare passi analoghi non altrettanto facilmente reperibili.

Nelle note ai progetti dei decreti è sembrato necessario segnalare se essi furono effettivamente emanati, se lo furono integralmente o solo in parte. Per non appesantire il testo sono stati raccolti, nell'Appendice I, alcuni dei decreti e degli atti ufficiali emanati in Lombardia sulla base dei testi predisposti dalla Commissione. Sono stati scelti i più significativi e quelli che più immediatamente trovano corrispondenza coi progetti della Commissione, e che vennero pubblicati nel periodo in cui durarono i poteri straordinari del Governatore della Lombardia, vale a dire nel periodo di effettiva autonomia amministrativa delle province lombarde.

Decreti e atti ufficiali sono stati disposti in ordine cronologico, primo fra tutti il R.D. 8 giugno 1859 sul Reggimento temporaneo delle Province lombarde, del quale, oltre al testo ufficiale si dà anche la prima redazione: i due testi sono stati posti a fronte su due colonne parallele, a sinistra quello primitivo, a destra quello definitivo e ufficiale.

Nei decreti pubblicati in appendice sono stati indicati con il corsivo i brani che corrispondono letteralmente ai progetti elaborati dalla Commissione.

In una seconda Appendice sono stati raccolti alcuni documenti che per i loro riferimenti ai lavori della Commissione o alle materie da essa trattate, sono da considerarsi quasi parte integrante degli *Atti*. Si tratta del 'Memoriale' di Cesare Correnti sulle condizioni politiche ed economiche della Lombardia all'inizio del 1859; di una lettera di Cesare Giulini a Giuseppe Massari contenente proposte per l'ordinamento della Lombardia dopo la sua liberazione dall'Austria; di una lettera del Giulini alla moglie sullo svolgimento dei lavori della Commissione; della lettera di ringraziamento di Cavour al Giulini e ai suoi collaboratori per il lavoro svolto; di una lettera di C. Nigra sui primi passi dell'amministrazione lombarda dopo la liberazione e infine di una memoria di Cesare Correnti sul Debito pubblico lombardo che integra quella inclusa negli *Atti* della Commissione.

Ad eccezione di quest'ultimo, gli altri documenti erano già tutti editi. Qui vengono ripresentati con una breve nota introduttiva e con le indicazioni bibliografiche essenziali.

REPERTORIO

DELLA LETTERATURA E DELLE FONTI PIÙ FREQUENTEMENTE CITATE

Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia (Milano 1805 ss.).

Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia, poi *Bollettino provinciale degli Atti di Governo per la Lombardia* (Milano 1850-1859).

Brunialti A. *Biografie storico politiche d'illustri italiani contemporanei*, 4 voll. (Milano 1886-1896).

De Dominicis F. *L'ordinamento provvisorio della Lombardia nel 1859 e la questione costituzionale*, in «*Il Risorgimento Italiano*» 1911 569-610.

Gli Archivi dei Governi provvisori e straordinari 1859-1861 < Pubblicazioni degli Archivi di Stato 45 >. I. *Lombardia - Provincie Parmensi - Provincie Modenesi. Inventario* (Roma 1961).

Il Carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1861. II. *La campagna diplomatica e militare del 1859* (Bologna 1926).

Malinverni B. *Alcune lettere del Conte Cesare Giulini della Porta riguardanti la sua missione a Torino* (*Maggio-Giugno 1859*), in «*Il Risorgimento*» 12 (1859) 117-138.

Marchetti L. *1848. Il Governo Provvisorio della Lombardia* (Milano 1948).

Massari G. *Diario delle cento voci* (*1858-1860*) (Bologna 1959).

Moscati A. *I Ministri del Regno d'Italia*, vol. II e III (Napoli 1957-1960).

Moscati R. *Le scritture della Segreteria di Stato degli Affari Esteri del Regno di Sardegna* <Ministero degli Affari Esteri. Indici dell'Archivio storico 1 > (Roma 1947).

Pagani C. *Milano e la Lombardia nel 1859* (Milano 1909).

Raccolta degli Atti dei Governi di Milano e di Venezia e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità... (Milano 1840-1849).

Raccolta degli Atti del Governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti si amministrativi che giudiziari (Milano 1814-1839).

Raccolta degli Atti dei Governi di Milano e di Venezia (Venezia 1849 ss.).

Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna (Torino 1833 ss.).

Raccolta delle Leggi Regolamenti e Decreti a cura del giornale « *La Perseveranza* » (Milano 1859 ss.).

Rosi M. *Dizionario del Risorgimento Nazionale*, 4 voll. (Milano 1930-1937).

Sandonà A. *Il Regno Lombardo-Veneto (1814-1859). La costituzione e l'Amministrazione* (Milano 1912).

Storia di Milano < Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano > vol. XIV: *Sotto l'Austria (1815-1859)* (Milano 1960).

Visconti Venosta G. *Ricordi di Gioventù. Cose vedute o sapute* (Milano 1904).

ARCHIVI UTILIZZATI

Segue, fra parentesi, l'abbreviatura usata nelle citazioni.

Archivio dei Marchesi Crivelli di Milano (Archivio Crivelli).

Archivio Camozzi Gamba della Biblioteca civica « A. Mai » di Bergamo (Archivio Gamba).

Archivio di Stato di Milano (A.S.M.).

Archivio Storico del Ministero degli Esteri (A.S.M.E.).

Archivio di Stato di Torino (A.S.T.).

ATTI DELLA COMMISSIONE GIULINI

A S. E. IL CONTE DI CAVOUR
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DE' MINISTRI

Eccellenza![1]

5 Onorato da Vostra Eccellenza dell'incarico di redigere un progetto d'ordinamento politico amministrativo per le Provincie Lombarde da applicarsi durante il primo periodo della sperata loro liberazione, e fattami facoltà di chiedere per questo lavoro in di Lei nome la cooperazione di quelli fra i miei amici che avessi creduti più idonei, io invitai a concorrere al lavoro i Signori:

10 Arconati Visconti Marchese Giuseppe di Milano, naturalizzato sardo: già Colonnello della Guardia Nazionale di Milano, ora Deputato al Parlamento.

Correnti Cesare di Milano, naturalizzato sardo, già Vice Segretario della Commissione liquidatrice del debito pubblico in Milano, già Segretario Generale del Governo Provvisorio di Lombardia; già Membro della Commissione detta 15 di lavori statistici (d'insurrezione 1849) in Torino, ora Deputato al Parlamento.

Mauri Achille, di Milano, naturalizzato sardo, già Professore di filologia al Liceo di Porta Nuova in Milano; già Segretario del Governo Provvisorio di Lombardia e poi della Consulta Lombarda; già Deputato al Parlamento.

Broglio Emilio di Milano, naturalizzato sardo, Avvocato, già Segretario del-20 l'Amministrazione delle Strade ferrate in Lombardia, già Segretario del Governo Provvisorio di Lombardia, già Deputato al Parlamento.

Allievi Antonio di Milano, Dottore in legge, Professore privatista di diritto; Segretario della Società d'incoraggiamento di Arti e mestieri di Milano.

1. Questa «lettera accompagnatoria» è 25 stata già edita da B. Malinverni (*Alcune lettere del Conte Cesare Giulini*, cit., 133-135), basandosi sulle copie dell'Archivio Gamba. L'originale, conservato in A.S.M.E. *Segreteria e Ministero Affari esteri del Regno di Sar-30 degna*, b. 107, fasc. 3, n. 21, presenta qualche diversità sia rispetto al testo dato dal Malinverni, sia rispetto ai manoscritti dell'Archivio Gamba: si tratta di varianti di poco conto, ma trattandosi del testo ufficiale era ovvio e doveroso accoglierle qui.

Il Cavour rispose e ringraziò con una lettera inviata al Giulini il giorno successivo 27 maggio 1859 (cfr. Appendice 2, doc. IV).

Pedroli nobile Luigi di Milano, Consigliere Comunale di Milano; già eletto Assessore Municipale e Deputato Provinciale di detta città, cariche da lui declinate per ragioni politiche.

Guerrieri Gonzaga Marchese Anselmo, Avvocato, di Mantova, naturalizzato sardo, già alunno all'Ufficio fiscale di Milano, già membro del Governo Provvisorio di Lombardia. 5

Guaita Nobile Innocente, di Como, naturalizzato sardo, Dottore in legge, già Assessore Municipale di Como, e membro del Governo Provvisorio di Como.

Lauzi Giovanni di Pavia, Dottore in legge, già Podestà di detta città; direttore e amministratore di varii pubblici stabilimenti. 10

Oldofredi Tadini Conte Ercole di Brescia, naturalizzato sardo, già aggiunto all'I.R. Delegazione di Milano; già Commissario straordinario del Governo Provvisorio di Lombardia in Bergamo; già Membro della Commissione detta di lavori statistici (d'insurrezione 1849) in Torino; già Regio Commissario presso la Società della ferrovia Vittorio Emanuele; ora direttore di detta ferrovia. 15

Torelli Cav. Luigi di Valtellina, naturalizzato sardo, già Maggiore nel R. Corpo di Stato Maggiore Generale; già Ministro Segretario di Stato di S. M. il Re Carlo Alberto; ora Deputato al Parlamento.

Visconti Venosta Nobile Emilio di Valtellina, Dottore in legge.

Visconti Venosta Nobile Giovanni di Valtellina, Dottore in legge. 20

Nel formare tale riunione io ebbi di mira principalmente la capacità generale e speciale che per lunga esperienza riconosceva in quei signori. Ebbi però anche altre vedute che qui credo mio dovere manifestare.

Procurai di associare la vecchia emigrazione, veterana delle lotte politiche, colla nuova, che meglio conosce le attuali condizioni della Lombardia, e di congregare persone appartenenti possibilmente a diverse provincie. L'E.V. mi disse che il Governo del Re accettava tutte le devozioni attuali, purchè salde ed esplicite, senza guardare alle opinioni politiche che fossero state per lo addietro professate. Io feci tesoro di questo precetto degno veramente della sapienza politica dell'E.V. e perciò chiamai a parte de' miei lavori uomini appartenenti non già a diversi partiti politici, ma bensì provenienti da frazioni del partito nazionale, altre volte divergenti, ma ora confuse nella unanimità del voto nazionale. Così la riunione veniva ad essere un simbolo dell'attuale concordia formatasi sotto gli auspici del Governo del Re. 25 30

Soprattutto ebbi riguardo a un ceto di giovani i quali in altri tempi conscenziosamente professarono opinioni repubblicane, ma che avendo coll'esperienza riconosciuto che quella non era la migliore via per redimere la patria, francamente e senza riserva aderirono all'opinione rappresentata dal Governo Sardo e la servirono utilmente senza aspettare per questo che fosse suonata la ventesima ora. Volli pure, per riguardi facili a comprendersi, avere il concorso di un uomo che al più puro e provato patriottismo, associa opinioni religiose severe apertamente professate anche in parlamento. 35 40

Col concorso di questi diversi elementi era mio intendimento di predisporre pel progetto, nel supposto che avesse ad ottenere l'alta approvazione di V.E., una larga base di assentimento pubblico. Quei Signori aderirono volentieri e con zelo indefesso si adoperarono al compimento del lavoro. Le discussioni furono
5 sempre amichevoli e posso assicurare V. E. che tutte le definizioni politiche furono adottate ad unanimità. V'ebbe divergenza in qualche questione economica, ma anche in esse i voti si divisero per capi, non per partiti. La trattazione fu ampia e completa, per quanto l'urgenza del lavoro lo permettea.

Ad esaurire l'argomento mancherebbe la trattazione del regime ecclesiastico,
10 tanto complicato in oggi dal recente Concordato austriaco. Ma V. E. avendomi fatto sapere che per motivi d'alta politica non poteva ammettere innovazione formale in proposito, declinai la relativa discussione. Credo però mio dovere di chiamare l'attenzione del Governo su questo tema delicato e scabroso, poichè veramente il Concordato è pesante e male viso da gran parte del paese, sicchè è da
15 temere che ne possano insorgere delle gravi difficoltà, alle quali è d'uopo di prepararsi.

Ora rassegno la relazione pregando l'E.V. di avere indulgenza, vista principalmente la strettezza del tempo accordato ad opera di tanta difficoltà. Detta relazione consta:
20 1) Del rapporto propriamente detto, al quale vanno uniti i progetti pei decreti. Esso porta la firma di tutti i collaboratori. Debbo però avvertire che il sig. Emilio Visconti Venosta avendo avuto il carico di R. Commissario Straordinario presso il Generale Garibaldi, partì avanti il compimento del lavoro conducendo con sè suo fratello Giovanni. Perciò le loro firme mancano: dichiararono però ai colleghi
25 che erano assenzienti al progetto, ai lavori preparatori del quale avevano concorso.

2) Di una appendice composta: *a*) delle motivazioni dei singoli decreti le quali possono dare più ampia spiegazione dei medesimi, e che portano la firma di ciascun relatore. Raccomando specialmente all'attenzione di V.E. i rapporti sulla moneta, la Banca ed il debito pubblico, temi che per la indole loro dovettero avere
30 trattazione speciale; *b*) di una tavola sinottica dalla quale risulta il raffronto tra l'ordinamento del paese sotto il regime austriaco e quello che viene proposto; *c*) di una relazione sommaria di tutti gli uffici componenti l'attuale ordinamento austriaco, colle opportune spiegazioni.

Avendo così adempito, per quanto era da me, all'onorevole mandato, io colgo
35 l'occasione per dichiarare a V. E., in nome mio e de' miei compagni, la nostra profonda riconoscenza per quanto operò ed opera in prò della patria comune. In particolare poi ringrazio della singolare fiducia della quale l'E.V. ha voluto privilegiarmi.

Professando il maggior rispetto mi dico, di V.E.

40 Torino, 26 Maggio 1859 Cesare Giulini della Porta

RAPPORTO GENERALE

Invitati dalla fiducia del conte Cesare Giulini ad agevolargli i modi di sdebitarsi dall'arduo incarico commessogli da S. E. il Conte di Cavour, di preparare un progetto di reggimento temporaneo delle provincie lombarde sgombre dall'austriaco, noi tenemmo l'invito con quella prontezza con che in questa condizione di tempi ciascun cittadino deve adoperarsi in servizio della cosa pubblica. E qui ora ci facciamo ad esporre il risultato de' nostri associati studi intorno al vasto argomento, dolenti che la strettezza del tempo ci condanni ad una brevità, la quale potrà nuocere forse alla piena e limpida dichiarazione de' nostri pensieri, ma che speriamo non ci torrà d'esprimerli francamente, secondo le inspirazioni della nostra coscienza.

Innanzi tutto ci corre l'obbligo di rendere omaggio alla saviezza ed opportunità del programma tracciato al gravissimo tema dall'illustre Ministro, il quale, come ci fu riferito dal conte Giulini, gli insinuò di attenersi al concetto della immediata unione politica della Lombardia con gli Stati Sardi, e della separata amministrazione di essa durante il periodo che correrà dallo ingresso che vi faranno gli eserciti alleati alla sua definitiva incorporazione con l'altre parti del Regno.

Nulla di più necessario che l'instantanea espressa e solenne proclamazione della sovranità di Vittorio Emanuele II sulle provincie lombarde; nulla di più legittimo, se si tenga conto del voto del 1848 e dei fatti militari e politici che lo precorsero e seguirono, o s'abbia solo riguardo ai fatti recenti ed in ispecie alla occupazione del territorio da parte dell'esercito liberatore, preceduta ed accompagnata dal più spontaneo concorso materiale e morale di tutta la popolazione; nulla di più conforme al desiderio di tutta la popolazione medesima, la quale non altro anela che di essere unita agli Stati Sardi, essendo convinta che solo in tale guisa cesserà di essere preda di forestieri, potrà rifarsi e mantenersi italiana [1].

1. Pur accettando il principio della unione politica immediata della Lombardia con gli Stati Sardi, l'estensore del rapporto non manca di far cenno ai motivi che possono giustificare una tale fusione, dal fatto dell'occupazione militare alle garanzie offerte da accordi internazionali, all'adesione volontaria alla Monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II da parte dei lombardi, alla perdurante validità del plebiscito del 1848.

L'accenno al «voto del 1848» e ai «fatti militari e politici che lo precorsero e seguirono» potrebbe avere anche un carattere polemico nei confronti dei superstiti sostenitori di una fusione condizionata, verso coloro cioè che avendo sostenuto nel '48 la necessità di un'assemblea costituente cui fossero sottoposti il modo e i tempi dell'unione col Piemonte, ora avrebbero forse accettato con difficoltà il fatto compiuto della «immediata unione politica». (Sul per-

E però noi sentiamo con infinita compiacenza che, all'entrare dell'esercito liberatore sul suolo lombardo, il Re bandirà un proclama ai popoli della Lombardia e della Venezia, nel quale cotesta unione politica dei paesi affrancati cogli Stati Sardi, sotto la sovranità di Vittorio Emanuele II, sarà esplicitamente dichiarata siccome la conseguenza del fatto della liberazione. Dal quale proclama emergerà che ogni parte di Lombardia, di mano in mano che viene liberata dalla servitù forestiera, entra a formar parte integrante con gli Stati Sardi.

Ben reputiamo che nel proclama verrà pure accennato che anche nella Lombardia si pubblicherà lo Statuto, insieme con la legge con cui furono conferiti al Re i poteri straordinari, e con quelle leggi organiche che possono essere immediatamente attuate, restando fermo che il completo ordinamento costituzionale sarà allargato alla Lombardia quando lo consentiranno i casi della guerra, e quando saranno resi possibili gli opportuni provvedimenti legislativi [2]. In tale guisa quelle provincie sapranno di passare sotto lo scettro costituzionale di Vittorio Emanuele II in pari condizione con l'altre parti del Regno, e si sentiranno soddisfatte di quel desiderio di una temperata libertà che in esse fu sempre non meno vivace che quello dell'indipendenza.

Ma l'unione politica non può immediatamente creare il fatto dell'incorporazione amministrativa, poste le grandi differenze che corrono nelle leggi, nelle pratiche e nell'assetto economico degli Stati Sardi e della Lombardia; nè cotesto fatto potrà prodursi di slancio; bensì vorrà essere preparato da lunghe disamine ed esperienze, adempiute per mezzo di procedimenti costituzionali, e condotte in modo che, a così dire, i due paesi si assimilino gradatamente, somministrandosi a vicenda quel che possono avere di meglio e che sia in ultimo per giovare al bene comune.

sistere in Lombardia di un'opinione pubblica che non riteneva ancora definitivamente risolto il problema costituzionale, cfr. F. DE DOMINICIS, *op. cit.*; sul problema connesso della Costituente per il Regno dell'Alta Italia e sulle vicende della legge 12 maggio 1848 — la legge per la « fusione » — cfr. L. MARCHETTI *1848. Il governo provvisorio della Lombardia* (Milano 1948) e *Storia di Milano* XIV 421 ss. con la bibliografia ivi segnalata).

Anche alcuni membri della commissione Giulini, come Cesare Correnti e il marchese Guerrieri Gonzaga, erano stati nel '48 tra gli oppositori, in seno al Governo provvisorio, della legge per la fusione; ma dopo dieci anni, della loro volontà « fusionista » (il Correnti del resto anche allora aveva mostrato più di un'incertezza) non si poteva più dubitare.

2. Dichiarazioni esplicite della sovranità di Vittorio Emanuele II in realtà non ve ne furono e anche l'affermazione che il territorio lombardo avrebbe formato « parte integrante con gli Stati Sardi » venne espunta dal testo definitivo del R.D. 8 giugno 1859 sull'ordinamento temporaneo della Lombardia (cfr. Appendice 1, I).

Ai popoli della Lombardia Vittorio Emanuele II indirizzò un proclama da Milano, in data 9 giugno (cfr. « *La Lombardia* », n. 1 del 13 giugno 1859) in cui non si faceva alcun accenno all'assetto politico futuro, al quale provvedeva il citato decreto del giorno precedente. Il proclama venne giudicato del resto, per contenuto e per forza espressiva, inferiore a quello emanato da Napoleone III l'8 giugno (cfr. MASSARI *Op. cit.*, 268).

Quindi noi trovammo quanto savia ed equa, altrettanto praticamente utile quell'idea del Conte di Cavour, che ci fu espressa dal Conte Giulini, di mantenere dell'attuale reggimento amministrativo lombardo tutto ciò che le mutate condizioni politiche e le necessità della guerra non impongono d'innovare, e di badare ad evitare lo sconcio di tale amalgama di vecchio e di nuovo, che scomponga le suste dell'amministrazione, e le renda meno atte al loro esercizio, mentre stringe maggiore il bisogno che siano salde e maneggevoli. Dalla quale provvida idea ci sparve scaturire quest'altra, che la definitiva incorporazione delle provincie lombarde col rimanente del Regno recherà con sè una trasformazione degli ordini amministrativi di tutto lo Stato, in cui la Lombardia, al pari di tutti gli altri paesi che gli potranno essere annessi, metterà la sua parte, ed a cui potrà concorrere utilmente, la mercè in specie delle sapienti sue instituzioni municipali, nobile reliquia dell'antico senno italiano [3].

Poste così le norme direttrici del lavoro riconoscemmo che l'economia di esso voleva essere determinata sopra l'opportunissimo indirizzo porto dall'illustre Ministro medesimo al Conte Giulini, il quale ci riferì essergli da lui stato detto che nel compilare il divisato progetto si dovesse badare prima di tutto a ciò che sarebbe stato d'urgenza nei primi istanti dell'occupazione, e via via a ciò che sarebbe stato necessario nel periodo successivo di transizione, e che in sequela a tale concetto si avessero da preparare altrettante formole di decreti, quante si presentassero materie d'istantanei o successivi provvedimenti. Fu questa, a così dire, la nostra bussola, e quindi ci venne compilata quella serie di decreti che vanno uniti a questa relazione, la quale ha per oggetto principale di farne conoscere la genesi ed il nesso, e di dichiarare come con essi e con altre proposte ed altri voti, di cui sarà fatta speciale menzione, si reputi da noi d'avere messo insieme l'ordito del richiesto progetto di reggimento temporaneo della Lombardia.

Non ci sfuggì l'idea che i movimenti dell'esercito liberatore possono effettuare lo sgombro di una parte del territorio lombardo innanzi che si sgombri la città centrale o il capo-luogo d'una provincia. Ma pensammo che nel caso di siffatti sgombri, che a cagione delle fortune guerresche potrebbero pure non essere durevoli, il Governo del Re non avrebbe da far altro che inviare sul luogo persone di

3. Dai verbali delle sedute non appare che i membri della Commissione abbiano esplicitamente richiesto l'inserzione nel 'Rapporto Generale' di questa dichiarazione sulla necessità della trasformazione degli « ordini amministrativi » dello Stato sulla base delle esperienze e delle tradizioni degli stati preunitari, e nel caso specifico della Lombardia; ma che non fosse solo una convinzione dell'estensore del 'Rapporto' emerge chiaramente da tutto il corso dei lavori della Commissione.

sua piena fiducia con mandato e titolo di *Commissarii Straordinarii* per ordinarvi in via del tutto provvisoria ciò che possono esigere le urgenze amministrative, la guerra e la pubblica sicurezza. E forse sarebbe opportuno che uno di siffatti Commissarii straordinarii accompagnasse il Comandante di quel Corpo dell'Esercito cui fosse commessa la prima occupazione del territorio lombardo [4]. 5

Cotesti Commissarii non dovrebbero durare in ufficio che fino all'installamento del regolare reggimento temporaneo, e potrebbe pure sorgere il caso che anche dopo l'anzidetto installamento se ne dovesse inviare qualcuno in quelle parti del territorio che fossero l'ultime a sgombrarsi dal nemico. Apposite istruzioni del Governo del Re determinerebbero i poteri di cotesti Commissarii secondo le circostanze ed i luoghi, nè già potrebbero le loro disposizioni avere altro carattere che di disposizioni momentanee e reclamate dall'urgenza. 10

Tenuto conto di questo particolare, noi ci facemmo tosto a tracciare le prime linee del reggimento temporaneo della Lombardia sulle annunciate basi dell'unione politica e della separata amministrazione. Intorno a che fummo subito unanimi a riconoscere che le condizioni della separata amministrazione creano il bisogno della presenza nella città centrale della Lombardia d'una suprema autorità che unifichi in se l'amministrazione medesima e vi tenga, a dir breve, le funzioni di tutti i ministri, eccetto di quelli che reggono la diplomazia e la guerra. 15

Della quale autorità si pensò immantinenti a trovare il nome più acconcio, ed escluso quello di *Commissario*, che in Lombardia suonerebbe odioso e contennibile, a cagione dei commissari di polizia e di una miriade d'altri commissari d'ogni maniera, si convenne in quello di *Governatore Generale*, nome di chiara ed autorevole significanza, che accenna all'unione politica, e che non avendo riscon- 20

4. Il suggerimento infatti venne pienamente accolto con la nomina di Emilio Visconti Venosta a commissario straordinario presso il Generale Garibaldi, avvenuta il 22 maggio (Cfr. G. Visconti Venosta *Op. cit.*, 467). Alle dipendenze del Visconti Venosta vennero altresì inviati — con facoltà di nominarne altri, ove si fosse reso necessario — vari commissari, col compito di promuovere l'insurrezione della Lombardia, sollecitare adesioni al governo piemontese e provvedere all'ordine e alla sicurezza pubblica nella fase di transizione (le istruzioni ai commissari in A.S.T. *Gabinetto del Ministro dell'Interno*, b. 29, fasc. 2; altro materiale documentario nelle Carte Visconti Venosta presso l'Archivio Centrale dello Stato — cfr. *Gli Archivi dei Governi provvisori*, I, 89-91 e 389-390 — e nell'Archivio Gamba, ivi, 92-96). 25

Ebbe titolo di commissario straordinario anche il funzionario incaricato dell'amministrazione di quei territori della provincia di Mantova sgombrati dall'Austria, ma non sottoposti, come le altre provincie lombarde, ad un Intendente generale (Archivio della *Segr. del R. Governo*, b. 33, fasc. 225). 30

Peraltro l'istituzione dei commissari straordinari non era idea nuova della Commissione, perchè il R.D. 25 aprile 1859 (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 393-394) aveva già previsto la nomina di commissari straordinari presso l'esercito, dipendenti dai comandanti militari e dal Ministero dell'Interno, sebbene fosse stata rimandata a provvedimenti successivi la determinazione delle loro attribuzioni. 35 40

tro in altra parte dello stato, serve ad ingerire l'idea della separata amministrazione; nome che distingue il capo d'un reggimento che, sebbene temporaneo, potrà essere di lunga durata e dovrà pure avere un regolare e definitivo assetto, dai depositari transitori di poteri straordinari e non definibili, ai quali calza perciò
5 la denominazione già entrata nell'uso di commissari straordinari.

Ammesso il concetto di cotesto Governatore Generale, si domandò tosto per quale nesso volevasi rannodarlo al governo del Re, non tanto in riguardo alle classificazioni gerarchiche quanto in riguardo al migliore andamento del servizio, ed al sistema costituzionale.

10 Intorno a ciò si accamparono due opinioni: la prima che al Gabinetto si aggiungesse un nuovo ministro collo incarico speciale degli affari lombardi, a cui facesse capo il Governatore Generale della Lombardia; l'altra che esso Governatore Generale fosse egli stesso un ministro avente le attribuzioni degli altri membri del Gabinetto, e l'incarico straordinario del reggimento temporaneo delle
15 provincie lombarde. Prevalse la seconda che fu unanimemente adottata per le seguenti principali ragioni:

1) L'autorità suprema in Lombardia pel rapido e regolare procedimento degli affari deve concentrare in sè tutta l'amministrazione ed essere sciolta da ogni non necessaria dipendenza.

20 2) Essa ha mestieri di essere circondata dal maggior prestigio, e di mostrarsi in relazione diretta col Re e col Presidente del Consiglio, ne' quali l'opinione popolare vede e riverisce gli autori principali del grande avvenimento che si va compiendo.

3) Essa deve agire per proprio impulso su quel centro d'affari e di persone
25 a cui metterà capo l'amministrazione separata di Lombardia, ed imprimere al centro stesso un gran moto di cui appaia causa efficiente e diretta.

4) Gioverà pure che cotesta suprema autorità abbia non solo le attribuzioni di una suprema amministrazione, ma altresì il carattere di un rappresentante responsabile della politica del Governo del Re: carattere che si compete unica-
30 mente ad un Ministro.

5) Il Ministro Governatore Generale sedente in Milano potrà agevolmente sdebitarsi delle sue mansioni mercè di un Segretario Generale e degli uffici tutti colà esistenti, e basterà che a Torino si crei presso la Presidenza del Consiglio una sezione, composta di pochi individui, la quale tenga il carteggio col Governatore
35 Generale e riferisca sugli affari più importanti.

6) Il ministro residente a Torino, oltrechè formerebbe un doppio col Governatore Generale, trovandosi lontano dalla sede degli affari avrebbe bisogno di tirarsi intorno un personale numerosissimo, difficile a comporsi e di sensibile aggravio all'erario.

40 Queste ragioni ci hanno indotto a proporre con Decreto n. 1 che il Governatore Generale della Lombardia sia anche Ministro responsabile del Re, e ci hanno recato a credere che per tale modo sia abbastanza stabilito il nesso della dipendenza

di lui dal Governo del Re, ove sia bene determinato che la sua competenza non è segnata dalla qualità degli affari, ma dalla sfera territoriale in cui la sua autorità si deve esercitare.

Si passò in appresso a stabilire le attribuzioni del Ministro Governatore Generale della Lombardia, e si convenne di determinare prima la durata del reggimento temporaneo, di cui è posto a capo il Governatore Generale, esprimendo che durerà fino a quando gli opportuni provvedimenti legislativi avranno effettuata l'incorporazione costituzionale delle provincie lombarde colle altre parti del regno. Poi fu adottato che il Governatore Generale regga tutti i rami della pubblica amministrazione. Indi si credette necessario di precisare quali delle autorità del cessato regime austriaco siano in lui compenetrate, e in quali casi egli possa raccogliere apposita commissione; da ultimo fu riconosciuto opportuno di dichiararlo estraneo in tutto alla guerra ed alla amministrazione militare, se non per la pronta esecuzione degli ordini del Ministro della Guerra e del Comandante dell'Esercito, e munito della facoltà di proclamare lo stato d'assedio, principalmente per assicurare il buon successo delle operazioni di guerra: il che forma materia del Decreto n. 2.

A proposito di questo Decreto si toccò della forma con che sarebbero da pubblicarsi tutti i decreti concernenti il reggimento temporaneo della Lombardia. Noi reputiamo che debbano tutti portare l'augusta firma del Re, e non già quella del Principe Luogotenente [5], e perchè riguardano tutti affari di somma importanza, non si potendo a meno di trovare tale importanza nell'ordinamento pur temporaneo di una nuova parte dello Stato, e perchè fuori di dubbio le popolazioni lombarde si compiaceranno di vedere tutte le nuove disposizioni consacrate in certa guisa dal sacro nome di quel Re che già da tempo hanno nel cuore.

E pensiamo pure che i Decreti n. 1, 2 e 3 debbano portare la controfirma del Conte di Cavour, mentre gli altri tutti avrebbero da portare la controfirma del Ministro Governatore Generale, tenendosi che, una volta nominato, egli debba proporre al Re, sotto sua responsabilità, tutto ciò che riguarda il reggimento temporaneo della Lombardia. Quanto alla loro intestazione, noi non ci arrischiamo ad adottare alcun partito; bensì esprimiamo il voto, che ove il Re assumesse un nuovo titolo, esso consuoni, salvi i riguardi diplomatici, col desiderio ben noto di tutta Italia.

Stabilite le attribuzioni del Governatore Generale si espresse il voto unanime che un personaggio politico piemontese sia chiamato a sì alto incarico [6], e che

5. Il principe Eugenio di Savoia-Carignano, nominato luogotenente generale del Re con R. D. 26 aprile 1859, n. 3347 (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 395-396). La raccomandazione della Commissione non venne accolta, perchè di fatto molti decreti riguardanti l'amministrazione della Lombardia (cfr. Appendice 1) furono emanati colla firma del Luogotenente generale.

6. Paolo Onorato Vigliani, che fu nominato Governatore della Lombardia, non era

la scelta di preferenza cada sopra tal'uomo che abbia già grande notorietà in Lombardia, e si raccomandi alla reverenza ed alla simpatia dell'universale, per conosciute benemerenze patriottiche, per eminenti qualità di ingegno e di animo e per costante divozione alla causa nazionale: il che diè origine al Decreto n. 3.

5 In appresso si procedette a sciogliere il quesito del come si avesse a circondare il Governatore Generale.

Alcuni di noi allegarono la convenienza di mettergli intorno qualche persone, socialmente e politicamente influenti, le quali ne formassero il Consiglio in tutte le cose di maggior importanza e di esclusivo interesse politico, in cui non giovi avere
10 soltanto l'opinione dei funzionari, ma quella altresì del paese; persone che specialmente rappresenterebbero le tendenze del nuovo ordine politico e la prevalenza dell'opinione nazionale. Altri opinarono che fosse utile e decoroso circondarlo di una specie di Consiglio composto dei capi de' principali uffici centrali, che formasse una terza istanza e sede di trattazione degli affari in relazione con la seconda,
15 costituita dagli uffici centrali e con la prima, costituita dagli uffici locali, sicchè il Governatore Generale si avesse intorno una regolare consulta governativa per le cose di maggior rilievo, e non formasse da solo la terza istanza.

Prevalse l'avviso della maggioranza la quale credette non doversi moltiplicare gli arnesi di governo, essere pericolosi i corpi consultivi permanenti, ove non
20 abbiano attribuzione ben definita; bastare al Governatore Generale nelle cose strettamente amministrative i pareri motivati degli Uffici Centrali, e doversi piuttosto attribuirgli la facoltà, come venne fatto nell'art. 3 del Decreto in cui sono fisse le sue attribuzioni, di raccogliere apposite commissioni e di funzionari e di cittadini, ove gli occorresse conoscere l'opinione del paese o d'aver lume intorno
25 a materie di grande importanza.

Quindi a voti unanimi venne ammesso che il Governatore Generale non abbia presso di sè che un Segretario Generale fornito delle attribuzioni degli altri Segretari Generali di Ministeri, incaricato di accentrare gli affari che mettono capo al Governatore Generale, di controfirmare gli atti di lui che sono resi pubblici e di
30 firmare per incarico del medesimo il carteggio relativo agli affari correnti, e posto perciò alla testa di un ufficio, assistito da un sufficiente numero di impiegati, che sono da lui proposti alla nomina del Governatore Generale. Le quali disposizioni vennero specificate col Decreto n. 4.

In questo Decreto come pure nell'altro che determina le attribuzioni del Go-
35 vernatore Generale non si credette fare cenno de' particolari attinenti alla formazione degli uffizi che dovranno necessariamente costituirsi così presso il Governatore Generale, come presso il Segretario Generale pel regolare andamento degli

peraltro nè così noto, nè di eccezionali benemerenze come, per motivi di opportunità
40 e di prestigio, chiedeva la Commissione; tuttavia era uomo tale da accontentare anche le esigenze dei lombardi (cfr. Introduzione, I, nota 49).

affari e del carteggio, essendosi pensato che a ciò provvederà sopra luogo il Governatore Generale medesimo, così come esigeranno i bisogni del servizio.

Posto il principio che dell'attuale reggimento amministrativo lombardo non sia da innovare se non ciò che urgentemente esigono le mutate condizioni politiche e le necessità della guerra, sorgeva il bisogno di fare espressa dichiarazione dei limiti entro cui si mantiene l'attuale reggimento medesimo sia quanto ai Codici, alle Leggi, ai Regolamenti, sia quanto ai pubblici uffici. A ciò fu provveduto col Decreto n. 5, di cui è ovvia la convenienza, e alle di cui disposizioni di massima fu soggiunta quell'altra che tutti gli uffici dello Stato abbiano a portare il titolo di Regi, affinchè ne abbia suggello e, a così esprimersi, popolare e quotidiana ratifica la sovranità di re Vittorio Emanuele II.

Piantati così i cardini del nuovo reggimento temporaneo, si tolse in esame quali uffici dovessero venire soppressi, trasformati, modificati o di nuovo istituiti. L'annesso Quadro sinottico espone l'attuale organizzazione amministrativa delle provincie lombarde e le variazioni che v'introdurrà il nuovo reggimento temporaneo: noi preghiamo che venga consultato, potendosi da esso riconoscere di primo tratto la natura de' vari uffici, il loro meccanismo e le loro dipendenze, e al tempo stesso misurare la portata di tutto intiero il nostro progetto.

Non tenendo noi conto dell'Arciduca Governatore Generale del Regno Lombardo Veneto che si piacque involarsi da quella scena in cui rappresentò una parte si ambigua e ridevole, ai primi segni forieri dei grandi avvenimenti che vennero svolgendosi sotto ai nostri occhi [7], l'unico ufficio pubblico che proponiamo di sopprimere recisamente è la Congregazione centrale, bugiarda immagine di rappresentanza del paese, scaduta del tutto nella pubblica estimazione, che dal giorno in cui fu istituita fino a questa epoca non valse ad altro se non ad accreditare, presso i forestieri interessati ad essere ignoranti, quella menzogna sfacciata dell'Austria che i lombardo veneti avessero dei rappresentanti: corpo moralmente fracido, che non fu punto redento dal coraggio che alcuni suoi membri spiegarono

7. Si accenna qui alla partenza dell'Arciduca Massimiliano, Governatore generale della Lombardia, da Milano all'indomani dell'inizio delle ostilità: partenza che qui viene presentata quasi come una fuga vergognosa. In realtà essa è da mettersi in relazione col fatto che venutosi a creare lo stato di guerra tra l'Austria e il Piemonte, l'amministrazione della Lombardia venne immediatamente sostituita con un Governo militare e con Comandi militari provinciali affidati a militari (cfr. la «*Gazzetta ufficiale di Milano*», n. 105 del 3 maggio 1859 e la *Notificazione* della I.R. Luogotenenza di Lombardia del 6 maggio 1859, in *Storia di Milano* XIV 651).

Marchese GIUSEPPE ARCONATI VISCONTI

Milano 9 IV 1797 – Milano 11 III 1879

sullo scorcio del 1847; alla quale soppressione, che sarà certo applaudita da tutto il paese, provvede il Decreto n. 6 [8].

Non soppressi recisamente, ma sarebbero trasformati e modificati, secondo il nostro progetto, i seguenti uffici: il *Consiglio di Luogotenenza*, le *Delegazioni Provinciali*, 5 i *Commissariati Distrettuali*, la *Direzione Generale di Polizia* e i *Commissariati Superiori di Polizia* delle provincie.

Il Decreto n. 7 surroga al Consiglio di Luogotenenza un *R. Consiglio amministrativo* presieduto dal Governatore Generale e composto di un vice-presidente e di sette capi di sezione con titolo di consiglieri. Si trovò necessario il vice-presi- 10 dente per isgravare il Governatore Generale dal carico della presidenza continua e per dare un centro permanente e proprio a un ufficio amministrativo di tanto rilievo. Si stabilì poi che le mansioni proprie di ciascun capo di sezione siano fisse dal Governatore Generale, ferme le massime e le pratiche che si seguivano circa la trattazione degli affari del cessato Consiglio di Luogotenenza: il che è specifi- 15 camente espresso nei sette articoli del Decreto n. 7.

Il primo di essi stabilisce che i membri del soppresso Consiglio di Luogotenenza cessano immediatamente da ogni ufficio e rimangono a disposizione del Governatore Generale. Cotesta massima fu adottata per tutti quei funzionari di cui non si credette dover proporre la destituzione definitiva, che fu serbata a' soli odiosi 20 impiegati superiori di polizia. Ora nel nostro concetto tutti i funzionari lasciati a disposizione del Governatore Generale, devono intendersi rimossi solo momentaneamente dal pubblico servizio in guisa che potrebbero essere chiamati, anche in capo a breve periodo di tempo, in quelle destinazioni a cui fossero trovati idonei.

25 Essi ne sono rimossi o perchè rappresentavano il governo austriaco e subivano più direttamente le sue corrompitrici influenze, o perchè appartenevano a categorie di funzionari popolarmente invise; ma vi potranno essere richiamati tosto che consti che le anzidette influenze non gli abbiano corrotti, o che formassero onorevoli eccezioni alle riprovate categorie: di che il Governatore Generale potrà 30 raccertarsi costituendo all'uopo un'apposita commissione. Così non avverrà che individui utili siano sottratti per sempre al pubblico servizio, o che il soddisfare al grido della pubblica opinione tragga a lamentevoli errori e ingiustizie.

Il Governatore Generale dovrà poi far noto per mezzo di circolari agli uffici ed alle casse pubbliche, che tutti gli impiegati lasciati a sua disposizione percepi- 35 ranno, finchè di loro non sia provveduto altrimenti, la metà del loro ultimo onorario, purchè non ecceda la somma di 800 fiorini (2.000 franchi circa) che si fisserà a massimo trattamento degli impiegati di cotesta classe a qualunque officio o grado appartengano. E il Governatore Generale ha pur sempre la facoltà di destituire definitivamente quegli impiegati di cui gli consti che siansi segnalati 40 per uno zelo eccessivo ed odioso in pro' della signoria forestiera, e dalla pubblica

8. Sulla Congregazione Centrale vedi quanto sarà detto più oltre nella nota 6 a p. 117.

fama sieno accusati di fatti disonesti: nel qual caso non avrebbero più diritto ad alcun trattamento.

Il Decreto n. 8 surroga alle Delegazioni provinciali i Governi provinciali e ne determina le attribuzioni. L'intento che si ebbe di mira con siffatta trasformazione, e col dare in ispecie ai capi dell'amministrazione provinciale il titolo di Governatori è di dare loro una vera importanza politica. Al quale intento collimano le disposizioni tutte del decreto, dirette a fare di loro i reggitori di ogni parte dell'amministrazione provinciale, escluse le finanze.

Il Decreto n. 9 sottopone ad essere rieletti gli attuali deputati delle Congregazioni provinciali, rappresentanza fittizia anch'essa come le Congregazioni centrali e falsificata di vantaggio dall'arbitrio austriaco, ma che non poteva essere soppressa senza scapito del meccanismo amministrativo, e che d'altra parte si accreditò in questi ultimi anni mercè la coraggiosa resistenza di molti suoi membri [9]. A ciò si ebbe riguardo coll'accennare espressamente che gli attuali deputati possono essere rieletti, cenno che altrimenti sarebbe stato superfluo non mettendo la legge ostacolo ad alcuna rielezione.

Il Decreto n. 10 modifica i Commissariati distrettuali, togliendo loro ogni ingerenza nella pubblica sicurezza, e mette tutti gli attuali Commissari distrettuali a disposizione del Governatore Generale. Cotesto severo provvedimento ci fu consigliato dal sapere quanto carico d'animosità siasi accumulato sul capo di molti Commissari, che in basso e nelle campagne esercitarono in servizio del governo austriaco le stesse arti, le stesse torture materiali e morali che in alto e nelle città le autorità superiori di polizia.

Il Decreto n. 11 muove dal proposito di purgare il paese dalle pestifere influenze della polizia austriaca senza mettere a sbaraglio l'ordine pubblico ed a pericolo la sicurezza dei cittadini. Esso surroga alla Direzione Generale di Polizia, la Direzione Generale di pubblica sicurezza, ai Commissariati superiori di polizia delle Provincie le Questure provinciali, ai Circondari urbani di polizia i Circondari urbani di pubblica sicurezza, instituisce i Questori distrettuali per tenere vece dei Commissari distrettuali a cui furono tolte le mansioni di pubblica sicurezza, determina le

9. Si fa qui riferimento alle iniziative prese tra lo scorcio del 1847 e l'inizio del 1848 da quasi tutte le Congregazioni provinciali lombarde per chiedere una riforma sostanziale dell'amministrazione del paese. L'agitazione — da inscrivere nel clima generale che condurrà alla rivoluzione del marzo — ebbe inizio da una petizione dell'avv. Giovanni Battista Nazzari, deputato della provincia di Bergamo, alla Congregazione Centrale di Lombardia in cui si chiedeva di indagare a fondo sulle cause del malcontento e sulle condizioni politiche ed economiche del paese (la petizione è ed. in *Archivio triennale* I 132-133).

Richieste analoghe vennero poi avanzate dalle Congregazioni provinciali lombarde, che dimostrarono così di non essere affatto succubi del governo austriaco (cfr. *Storia di Milano* XIV 250 ss.). Il promotore dell'agitazione, l'Avv. Nazzari, fu, nel 1859, uno dei capi-sezione dell'Amministrazione centrale di Lombardia (cfr. *Gli Archivi dei governi provvisori e straordinari* I 13).

dipendenze di tutti cotesti uffici e stabilisce che i reali carabinieri siano il nucleo di ogni forza di pubblica sicurezza.

Di questo capo della forza di pubblica sicurezza noi ci preoccupammo assai, non avendo potuto dissimularci che le provincie lombarde avranno da attraversare un periodo difficile se non del tutto turbolento, nel quale le malvage popolazioni vorranno padroneggiare, e gli eccessi altresì delle buone creeranno non pochi imbarazzi. Quindi nel corso medesimo de' nostri lavori eccitammo il Conte Giulini a presentare un rapporto al Conte di Cavour per richiamare l'attenzione di lui sopra sì grave argomento, e domandargli che una o più persone intelligenti della materia fossero incaricate di preparare, senza alcun indugio, un nucleo di forza di pubblica sicurezza, intorno al quale potessero poi aggrupparsi nelle varie località di Lombardia o la Guardia Nazionale, tostochè sarà organizzata, o quegli uomini di buona volontà che fossero a ciò deputati dalle autorità locali nei primi momenti [10].

Due nuovi offici centrali dovrebbero a nostro avviso, essere istituiti: un tribunale di III istanza e una Direzione generale delle Poste e dei Telegrafi. È noto che il codice e i regolamenti del processo civile e penale vigenti nella Lombardia ammettono tre sedi di giudizio od istanze, e che attualmente nell'Impero austriaco c'è un solo Tribunale di revisione o di terza istanza, sedente in Vienna. Emerge quindi evidente la necessità di creare in Milano un Tribunale di terza istanza che noi proponiamo di comporre di un Presidente, d'almeno sei consiglieri e di un Procuratore generale di Stato da scegliersi tutti fra gli attuali consiglieri d'Appello e i giureconsulti più distinti, con gli onorari esposti nel Decreto n. 12.

Attualmente le poste e telegrafi nel Lombardo Veneto hanno una direzione generale sedente in Verona, con la quale corrispondono le direzioni di tutte le provincie del Regno [11]. Non potendosi avere piena fiducia che Verona sia presto sottratta al giogo austriaco ed essendo necessario che un servizio così importante, massime in tempo di guerra non rimanga discentrato, noi proponiamo che sia creata in Milano una Direzione generale delle Poste e dei Telegrafi. A ciò fu provveduto col Decreto n. 13, il quale mette a disposizione del Governatore Generale gli attuali direttori provinciali, troppo sospetti a ragione di bassa servitù al Governo austriaco.

Le poste e i telegrafi ci condussero a trattare delle strade ferrate, le quali, come è noto, appartengono nella Lombardia ad una società di capitalisti di ogni paese che ha sede in Vienna, ed un centro di amministrazione in Verona [12]. Fu convenuto che si dovesse proporre al Governo del Re di adoperare con le strade fer-

10. Il rapporto del Giulini è edito qui di seguito, a pp. 127-128.

11. L'organizzazione postale in Lombardia non è stata sinora studiata; sull'argomento ha poco anche il SANDONÀ, 286.

12. Cfr. la nota n. 17 a p. 134.

rate di Lombardia così come con quelle delle altre parti del Regno, tenendole, cioè, a sua disposizione, quando i servigi dello Stato lo esigano. Ed essendosi risaputo che di presente il Governo austriaco militare si è impadronito dell'esercizio di esse strade, venne adottato a voti unanimi di proporre che l'anzidetto esercizio ritorni in mano della società sotto la tutela del Governo del Re, il quale lo vigilerà nei modi che crederà più opportuni. Se poi la società non si presentasse ad assumere il detto esercizio, fu proposto altresì che l'assuma il Governo, il quale vi provvederà d'ufficio, secondo le norme stabilite, siccome è disposto nel Decreto n. 14.

Esaurita così la trattazione di ciò che forma parte dell'amministrazione generale, più o meno dipendente dall'azione governativa, si passò all'amministrazione municipale e comunale. Tenuto fermo che nulla c'è da innovare negli ordini che la reggono, e che anzi potrebbero in molte parti essere proposti ad imitabile esempio ove si trattasse di una sistemazione definitiva di cotesto ramo della pubblica amministrazione, venne alle Congregazioni Municipali ed alle Deputazioni Comunali osservato da un canto che spesso e più o meno ne' vari luoghi, sulle elezioni dei membri che le compongono potè l'arbitrio organizzato del Governo austriaco e fu ricordato da un altro canto che in questi ultimi anni cotesti corpi sostennero quasi dappertutto una lunga, pertinace e coraggiosa lotta contro le tendenze invaditrici del Governo austriaco medesimo e specialmente contro le sue violenze spogliatrici: lotta che in generale li raccomandò alla benemerenza del paese. Venne quindi adottato che, per sincerare le viziate elezioni, s'abbiano da sciogliere le Congregazioni Municipali, ma che per salvare il decoro degli individui che le compongono, nella maggior parte stimabili e benemeriti, debba il decreto del loro scioglimento (n. 15) essere preceduto da una relazione del Governatore Generale al Re, che serva come di temperamento del rigore della misura; relazione che si unisce al decreto [13].

Il ricomponimento dell'amministrazione municipale e comunale ci fu scala a trattare di altro gravissimo soggetto, in cui essa ha gran parte e a cui le circostanze presenti danno importanza grandissima, vogliamo dire della leva.

E tosto ci occorse alla mente che poteva a prima giunta sembrare ottimo partito e assai spiccio l'introdurre nelle provincie lombarde la legge sarda: ma di questa idea ci spassionammo appena ci venne osservato che, per non toccare d'altri capi, a rendere siffatta legge domestica alle autorità che la dovrebbero ap-

13. Qui sotto, a p. 136.

plicare ci vorrebbero più che sei mesi, nel quale periodo di tempo noi speriamo che le reclute lombarde saranno già in grado di accorrere al campo. Quindi fu convenuto che si dovesse proporre di escludere la presente legge di leva austriaca, la quale, come è noto, destò in paese una generale repulsione e va tutta intinta d'austriache tendenze, e di rimettere in vigore quella che s'invalse nel 1820, a novembre dello scorso anno [14]. A ciò si riferisce il Decreto n. 16. Vorranno però le autorità competenti essere a suo tempo avvertite che nell'applicare cotesta legge del 1820 procedano rimessamente in guisa che alle popolazioni non paia più severa dell'ultima austriaca, nella cui applicazione arbitrariamente e maliziosamente si introdussero eccezioni moltissime ad accreditare l'idea che fosse più benigna della precedente.

Dalla leva che organizza il popolo armato a difesa dell'indipendenza e dell'onore nazionale, noi passammo alla Guardia Nazionale, che organizza il popolo armato a tutela della pace pubblica e della proprietà e a salvezza dei domestici focolari. Fu unanime il voto che la legge organica sarda sulla Guardia e quella che di fresco diede assetto alla Guardia Nazionale mobile [15], siano tosto pubblicate nella Lombardia, ove sono di fermo aspettate da quelle popolazioni animose ed educate, da dieci anni di dolori, a non fare abuso della libertà: quindi fu proposto il Decreto n. 17.

Vedrà poi il Governatore Generale se nell'attuare cotesta istituzione si debba spingere con maggiore attività l'organizzazione della Guardia Nazionale mobile, di cui la Guardia Nazionale, in cui entrano tutti i tassati, rimarrebbe pur sempre la base e i cui registri servirebbero alla formazione dell'altra.

D'un'altra legge organica che assicura l'inviolato esercizio delle franchigie costituzionali cioè della legge sarda sulla libertà della stampa, noi pensammo che le provincie lombarde debbano essere immediatamente dotate. Nè già è da temere che se ne possa colà fare pericoloso abuso, e perchè essa legge vi dovrebbe essere pubblicata insieme colla recente, che sottopose la stampa per tutto il tempo della guerra a nuove discipline e cautele [16], e perchè quelle popolazioni assennate dai ricordi amari del '48 non sono certamente disposte a lasciarsi vincere in balia dei fraseggiatori.

Torna poi tanto più opportuno il dichiarare solennemente che nella Lombardia la stampa è resa libera, sotto la guarentigia della legge sarda, in quanto il Governo austriaco dopo il 1848 ostentò sempre d'averla lasciata libera anch'esso, mentre in fatto, se censura preventiva non c'era, tali e tante molestie e vessazioni inceppa-

14. Cfr. la nota 20, qui di seguito, a p. 137. La legge austriaca del 1820 è edita nella *Raccolta degli Atti del Governo e delle disposizioni generali*, 1820, II 117-162.

15. Sono la legge 4 marzo 1848 (*Raccolta degli Atti del Governo* XVI (1848): 49 ss.) e la legge 27 febbraio 1859 (*Ivi* XXVIII (1859) 191-196).

16. Rispettivamente l'editto 26 marzo 1848 (*Raccolta delle Leggi* I (1859) 127-139) e il R.D. 28 aprile 1859 (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 417-420).

vano la pubblicazione di qualsivoglia scritto, con tanto scapito eziandio dell'industria tipografica e libraria, che più volte stampatori e librai furono sul punto di domandare come eroico rimedio il ristabilimento puro e semplice della censura.

Quindi noi proponiamo il Decreto n. 18, richiamando l'attenzione sull'articolo *** nel quale viene deferita ai tribunali ordinari la competenza assegnata nella legge al giurì, unico partito che poteva essere preso, tenendosi per ora al tutto impossibile la formazione delle liste dei giurati nella mancanza di una legge elettorale, e sull'articolo *** in cui si mantengono i vigenti regolamenti intorno a tutto ciò che riguarda l'industria libraria, dacchè ogni innovazione in tale materia, che non è punto d'urgenza, non produrrebbe che sconci senza alcun vantaggio [17].

Da cotesta trattazione al tutto politica noi fummo quasi naturalmente avviati a proporre tre altri decreti di politica importanza. Col primo (n. 19) di cui non è mestieri dimostrare l'opportunità, si revocano dagli uffici che coprono tutti gli impiegati non italiani; con l'altro (n. 20) si abolisce la pena del bastone, non perchè si pensi che quand'innanzi possa essere applicata mai, ma perchè si conosca in modo solenne dall'Europa l'insulto fatto dall'Austria alla civiltà del nostro paese con l'introdurvi una pena al tutto repugnante alla nostra natura e ai nostri costumi; col terzo (n. 21) si aboliscono tutti i processi politici pendenti, e si cassano le condanne di processi chiusi, fatta riserva dei casi in cui il processo politico fosse complicato con un processo ordinario per delitti comuni.

Cotesta disposizione non è altro che un atto di giustizia verso una classe delle molte vittime della tirannia austriaca, e ci fu indirizzo a concedere qualche pensiero a un'altra classe meno infelice, ma più numerosa e per più titoli non meno degna di riguardo, intendiamo a quegli individui, che impiegati prima e dopo il 22 marzo 1848, vennero destituiti dal Governo austriaco o furono dalla propria dignità costretti a smettere ogni pubblico ufficio. Molti fra essi ripararono in questo ospitale paese, ove alcuni trovarono nuove occupazioni, ed altri vissero e vivono nel disagio: parecchi rimasero in Lombardia e vi furono perpetuo bersaglio alle vessazioni della politica austriaca. Vuole giustizia e vuole decoro che a cotesta classe di benemeriti e di sofferenti si provveda, in guisa che non si dia taccia al nuovo ordine di cose di lasciare nell'abbandono quelli che lo credettero possibile da oltre un decennio, e che nella fede di esso operarono e patirono.

Delicate ragioni ci impongono di non iscendere ad alcun particolare su questo capo, che però vorrà essere specialmente raccomandato al Governatore Generale:

17. In realtà nel testo del progetto del Decreto XVIII non figurano affatto disposizioni in tal senso. Probabilmente si intendeva far riferimento alla materia contemplata nell'art. 3 del R.D. 20 giugno 1858, con cui si modificavano gli articoli 78, 79, 80 e 87 dell'Editto 26 marzo 1848 ricordato nella nota precedente (il R.D. 20 giugno 1848 è anch'esso riedito nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 140-141).

solo ci permettiamo di raccomandare al Governo del Re le disposizioni che esso prese verso gli impiegati dell'ordine civile e militare destituiti e costretti ad esulare a cagione della rivoluzione del 1821.

Dopo di che togliemmo ad occuparci intorno alle imposte dirette ed indirette, 5 e tosto concordammo nel proposito di suggerire al Governo del Re che nulla innovi e nella loro misura e nei modi della loro esazione, dacchè le urgenti necessità della guerra comandano che non si tocchi a' mezzi di rifornire l'erario, e forse comanderanno che altri pesi straordinarii s'impongano al paese, il quale di fermo saprà dignitosamente sopportarli. Di qui il Decreto n. 22.

10 Senonchè avendo questo ingrato argomento portato il discorso sulle miserabili condizioni economiche di ciascuna delle provincie lombarde, fu una voce sola a lamentare quelle in ispecie della Valtellina, e ad esprimere il voto che il Governo del Re procuri in qualche modo e presto di sollevarle. Di che vorrà darsi particolare avviso al Governatore Generale, affinchè sopra luogo raccolga i necessari 15 ragguagli, non lasciando di prevenirlo che un efficace provvedimento in beneficio di quella estenuata provincia riescirà tanto più accetto in quanto provocherà il confronto con gli artificiosi espedienti messi fuori allo scopo medesimo dall'Arciduca Massimiliano, i quali escirono vuoti da ogni effetto [18].

In appresso ci femmo a studiare la materia delle Dogane, e riescimmo alla 20 conclusione che l'abolizione della linea doganale fra la Lombardia e il rimanente del Regno sarebbe dannosa all'erario, e più ancora a molte industrie che colà vivono ora sotto il regime del sistema protettore, dacchè un passaggio troppo rapido da cotesto sistema a quello del libero scambio potrebbe essere cagione di gravi scapiti. Perciò venne adottato che l'anzidetta linea doganale si mantenga 25 in via provvisoria, ma che ne siano franchi i prodotti agricoli, i quali a' confini coll'estero saranno soggetti a una tassa uniforme, cioè all'attuale tassa sarda.

Del pari si convenne di proporre che vadano esenti da ogni diritto doganale e da ogni dazio di consumo tutti i materiali e tutte le provvigioni da guerra, sopra

30 18. Si fa riferimento ad alcune iniziative prese dall'Arciduca Massimiliano per alleviare le tristi condizioni della Valtellina (l'aveva preceduto sua moglie promuovendo una lotteria che fruttò 56.035 lire), come 35 l'invito allo Jacini, che aveva acquistato successo e autorità in seguito alla pubblicazione del famoso lavoro su *La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia* (Milano 1857), di preparare un rap- 40 porto sulle condizioni economiche della Valtellina; invito che fruttò un nuovo apprezzato lavoro, *Sulle condizioni economiche della Provincia di Sondrio* (Milano 1858), dal quale emergevano in tutta evidenza la povertà e il disagio di quella regione (cfr. *Storia di Milano* XIV 609 ss.).

In sede di commissione sono soprattutto i fratelli Visconti Venosta e il Torelli a richiedere una menzione speciale per la Valtellina nel Rapporto generale. Del resto tra le pagine più vive e obiettive sulle condizioni della provincia di Sondrio in quegli anni sono da annoverarsi proprio alcuni brani dei *Ricordi di gioventù* di G. Visconti Venosta e le *Osservazioni sulla condizione presente della Valtellina* di Luigi Torelli (estr. dagli «*Annali Universali di Statistica*», febbraio e marzo 1845).

dichiarazione del Ministero e del comandante dell'esercito. Quanto ai dazi comunali parve opportuno di lasciarli provvisoriamente quali sono, avendo i Comuni in essi la fonte quasi unica dei loro proventi, bastevoli appena a coprire le spese di che sono aggravati. E perciò si compilarono i due Decreti n. 23 e n. 24. 5

A guarentigia poi degli interessi dell'erario gioverà che a tempo opportuno il Governatore Generale faccia annunciare per mezzo della Prefettura delle finanze e degli competenti uffici, che si tengono per confermate tutte le leggi e discipline doganali, non escluse le speciali disposizioni, e che si pigli la maggiore sollecitudine di riordinare il servigio della Guardia di finanza, il quale per buone 10 e per cattive ragioni deve trovarsi in grande scompiglio.

Da ultimo noi ci accostammo a trattare delle intricatissime questioni che si riferiscono alla moneta, ai biglietti di Banca e del Debito pubblico, e vi mettemmo quella ponderazione che la loro importanza e difficoltà richiedeva. Siccome sono questioni affatto speciali e che non potevano essere svolte senza una certa esten- 15 sione, così noi avvisammo di esporle più ampiamente in particolari rapporti che uniamo a questa relazione generale insieme coi decreti che alle questioni stesse si connettono, segnati coi nn. [25, 26, 27, 28, 29 e 30]. Noi preghiamo che cotesti rapporti sieno presi in maturo esame, dacchè ci pare che le anzidette questioni vi siano presentate sotto i loro veri aspetti, e che i modi indicati non tanto a ri- 20 solverle definitivamente, quanto a non deluderle, ne dimostrino l'importanza e sieno i più equi, i più pronti, i più efficaci.

Nè altro ci resta al termine del nostro lavoro, se non di raccomandare al Governo del Re, ed a quanti avranno parte allo installamento del nuovo ordine di cose nelle provincie lombarde, che si facciano a studiare la propria natura di 25 quelle genti in ciò che hanno di buono e di non buono ed altresì di cattivo, affinchè possano derivarne un sicuro indirizzo intorno ai modi di adoperare con esse e di conservare le simpatie pel novello reggimento. I migliori provvedimenti riescono inefficaci, gli uomini più cospicui perdono valore, quando gli uni non si adattino all'indole di quelli in cui beneficio sono presi, e gli altri non diano nel 30 genio di coloro, con cui si debbono trovare in quotidiano contatto.

Lasciamo ad altri di dire delle buone qualità dei Lombardi: noi preferiamo d'indicarne due delle cattive, di cui converrà stare molto in sull'avviso. La prima è il beffardo disprezzo dell'autorità, a cui furono tratti da quarantacinque anni di signoria austriaca, che rendeva necessaria e meritoria l'opposizione più perti- 35 nace, e qualche volta non misurata; l'altra è una certa suscettività ombrosa che fa screzio alla naturale loro bonomia, e li reca a sospettare di tutto e di tutti, quando siensi persuasi una volta che si manchi loro di riguardo. Non intendiamo che si usi indulgenza soverchia a' Lombardi per cotesti loro difetti; bene desideriamo che gli abbiano presenti coloro che avranno incarico di governarli, e per 40

l'amore che sentiamo del nostro paese siano contenti che siasi incontrata l'occasione di dare con qualche autorità un avvertimento che reputiamo assai salutare.

Cesare Giulini
5 Antonio Allievi
Giuseppe Arconati Visconti
Emilio Broglio
Cesare Correnti
Innocenzo Guaita
10 Anselmo Guerrieri Gonzaga
Giovanni Lauzi
Achille Mauri
Ercole Oldofredi Tadini
Luigi Pedroli
15 Luigi Torelli[19].

19. Mancano le firme dei fratelli Visconti Venosta, allontanatisi da Torino prima della fine dei lavori della Commissione (v., sopra, la lettera di Giulini al Cavour, p. 5).

[Rapporto generale: Appunti ‹e nota preparatoria›]

Del Commissario Luogotenente Governatore generale di Sua Maestà.

È ormai si può dire fuori di discussione che l'amministrazione, durante la guerra ed i poteri dittatoriali, sia per il Lombardo come per il Veneto, una volta che venga ad essere sgombro in qualche parte dal nemico, debba essere affidata ad un Luogotenente di S.M. s'intitoli esso Commissario regio generale, Governatore generale, ecc. Non è questione neppure consultivamente di competenza dei lombardo-veneti di sapere come questo Governo generale si trovi poi riannodato al Governo piemontese e Ministero del Re. Pure accenneremo alcune opinioni in proposito, soggiungendo quelle osservazioni che ci venissero più spontaneamente suggerite.

Tre partiti stanno in presenza a quanto ci pare: o la nomina di un particolare Ministro per il Lombardo-Veneto, residente in Torino, avente intorno a sè un Consiglio o Consulta di uomini del paese, da cui il Commissario governatore generale immediatamente dipenda; o la nomina di un Luogotenente o Commissario del Re, ministro esso medesimo e distaccato dall'amministrazione centrale di Torino a quel modo che si fa del Vicerè d'Irlanda nel Ministero britannico; o il Luogotenente Commissario, non ministro e dipendente immediatamente dal Re e dal Consiglio dei Ministri.

Delle tre combinazioni la prima ci pare abbia gli inconvenienti che seguono: di creare un organo di più intermedio tra il Governatore generale e il Ministero, in corpo in tutte le decisioni più importanti; le decisioni meno importanti essendo demandate al ministro, verrebbe a scemare di molto l'autorità, ed il prestigio del Governatore generale; inoltre tratterrebbe, per fatto della Consulta, in Torino, una quantità di persone la cui influenza può essere molto utilmente adoperata in vario modo nel paese.

La seconda combinazione ci parrebbe la migliore, stante la posizione elevata e di particolare confidenza del Commissario generale, l'opportunità che avrebbe il medesimo di esporre immediatamente in Consiglio dei Ministri ed al Re le vedute sue relative all'amministrazione dei territori affidatigli. Due difficoltà ci si presentano per questa soluzione: quella inerente alla creazione di un nuovo Ministro, organo nuovo nell'ordinamento politico-amministrativo del Piemonte, e l'altra dell'annunziare all'Europa fino dal principio la volontà irrevocabile dell'incorporazione, potendo forse essere creduto per le attinenze della politica estera più opportuno effettuare l'unione e poi proclamarla. Nell'una e nell'altra delle due ultime ipotesi la Consulta o Consiglio si dovrebbe raccogliere intorno al Commissario generale nel modo in cui si farà cenno in seguito.

DELLA CONCENTRAZIONE E DIVISIONE DEI POTERI CIVILI E MILITARI.

Il quesito è complicato. È certo che in momenti di azione energica concitata, la concentrazione dei poteri giova, mettendo l'amministrazione civile sotto la disciplina e rapidità dell'azione militare. A ciò si vogliono soldati, i quali o poco
5 o tanto, abbiano l'attitudine ed il senso dell'amministrazione come sono nei grandi Stati, come Francia, Inghilterra ed Austria. Noi ignoriamo quanto sia facile provvedere al bisogno in questione scegliendo dalle notabilità dell'Armata Piemontese. L'azione militare essendo per verosimiglianza di eventi coordinata agli aiuti francesi, non può essere forse più consentaneo ai fini nostri mantenere affatto distinta
10 l'azione politica e civile, evitando così ingerenze ed equivoci?

Altro riflesso. Il Lombardo-Veneto ha un'amministrazione civile completa, compatta che in parte si vuole trasformare, in molta parte conservare. Invece esso non conosce amministrazione militare, stante che questa è assolutamente concentrata nell'esercito austriaco e scompare dal paese con esso. Trattandosi di crearvi un'am-
15 ministrazione nuova per le cose militari, non è forse preferibile far che essa si riannodi e connetta tosto al generale ordinamento e immediata subordinazione al Ministero di Piemonte? Queste riflessioni ci paiono di peso; non tanto però da fare equilibrio al desiderio della vigoria e rapidità d'azione, quando fosse risoluta in modo assai soddisfacente la questione della personale idoneità.

20 QUALI FRA I CORPI DI ELEZIONE DEL PAESE O RAPPRESENTANZE LOCALI DOVRANNO SOPPRIMERSI COME CONSEGUENZA DEL NUOVO STATO POLITICO.

Le Congregazioni Centrali di Milano e di Venezia, quantunque in maggioranza composte di uomini deboli, mediocri ma non avversi all'idea nazionale italiana, pure hanno avuta una certa quale complicità con il Governo Austriaco: sia perchè
25 credule alle sue promesse, o persuase della sua solidità, sia perchè gli hanno dato modo di illudere con un fantasima di rappresentanza la opinione pubblica europea. Il modo dell'elezione e della nomina ne rende soprammodo viziosa l'origine. La loro esistenza deve immediatamente cessare. Le poche attribuzioni attualmente loro demandate, si trasferiranno provvisoriamente nella Luogotenenza o Magistrato
30 politico Lombardo e Veneto, nel modo di cui si dirà più appresso.

QUALI INVECE SI DOVRANNO MODIFICARE, O NEGLI ORDINI, O NEL PERSONALE.

Le Congregazioni provinciali o Consigli della provincia si debbono, a nostro credere, modificare, aumentando il numero dei membri che li compongono. Ora non sono che di quattro, di sei, e di otto persone secondo le diverse provincie. Quanto
35 alle forme di questa elezione non fanno d'uopo mutamenti; onde seguendo il metodo

dei convocati e delle proposte dei Comuni, si potrà ritemprare le rappresentanze provinciali con l'introduzione di spiriti più vivi e caratteri più pronunziati, che facciano compenso alla natura molle e pieghevole delle persone attualmente in carica.

In quanto alle rappresentanze municipali e comunali non si apporti variazione nè d'ordine nè di sistema. Saranno ben pochi i Comuni dove il potere esecutivo è affidato ad una Deputazione in cui sia da portare mutamento. Quei pochi, ove per la qualità invisa della podestà comunale si dovesse provvedere ad un rinnovamento, saranno da assegnarsi a dei Commissari regii provinciali, con l'assenso del Commissario Regio Governatore generale, quando questo sia già nominato. Nei municipi, però, o città regie, dove il potere esecutivo del Comune è affidato ad una Congregazione municipale, composta di un Podestà e di quattro o sei assessori, sarebbero da invitare le Congregazioni in carica a dimettersi, donando un voto novello di fiducia ai rispettivi Consigli comunali. In questa rielezione, fatta nelle mutate circostanze, avverrebbe da sè una epurazione sufficiente per mettere in armonia i poteri comunali col nuovo governo nazionale.

Queste misure, e alcune altre di cui si dirà in appresso, parranno forse a taluno improntate di soperchia moderazione; si noti però: noi crediamo e ripetutamente affermiamo che il governo austriaco non ha, e non può avere radice nel Lombardo-Veneto. Quando si manomettesse una grande parte degli ordini pubblici, non sarebbe naturale conchiudere che queste radici esistono profonde, dacchè tanto terreno si ha da rimuovere da chi le vuole scalzare? Le modificazioni di cui si parlò fin qui devono avere per inteso manifesto di surrogare uomini più energici ad uomini più deboli, non già uomini di animo italiano ad uomini di animo austriaco. Non moltiplichiamo, per cecità di reazione, nè a parole nè a fatti, il numero degli austriaci italiani; essi sono pochissimi, lo abbiamo detto più volte, ed è vero; non mettiamoci quindi con noi medesimi in contraddizione.

Dicasteri dell'amministrazione politica. Quali ordinamenti nuovi saranno a crearsi, quali norme per la riforma del personale?

Le attuali Luogotenenze costituiscono un vero dicastero centrale, scompartito in tanti rami, che si potrebbero dire corrispondenti su piccola scala ad altrettanti Ministeri. Dei consiglieri o segretarii stanno oggi a capo di tali scompartimenti. La riunione dei Capi sezione costituisce una specie di Consiglio di Luogotenenza. Dei consiglieri attuali i più sono inetti, alcuno inviso affatto.

Provvisoriamente il Commissario Governatore Generale si comporrebbe la sua amministrazione con la nomina di questi capi-sezione, i quali riunendosi formerebbero ugualmente una specie di consiglio. Bisognerebbe però piuttosto diminuire i casi di queste riunioni, onde non iscemare alla personale iniziativa e responsa-

bilità del Commissario. Esse dovrebbero aver luogo esclusivamente per quegli affari la cui esecuzione richiede il concorso dei diversi dipartimenti. Le proposte per il personale, le misure straordinarie di sicurezza pubblica, le eventuali relazioni con comandanti o rappresentanti esteri, dovrebbero rimanere esclusive al Commissario.

Il Consiglio straordinario corrisponderebbe a quello che secondo altri si chiama Consulta. Pare che in massima non se ne possa fare senza: quanto però al modo di comporre una tale consultiva rappresentanza, quello qui contro esposto non è che un progetto, il quale si presenta appena come una proposta individuale affatto a chi stese la scrittura.

Potrebbe semplificare, forse, a comporre la Consulta tutta di nomina del Re, senza distinzione di cariche, eleggendo cioè quelle persone aventi o non aventi carica speciale amministrativa di qualunque grado o dipartimento, le quali abbiano anche un'autorità ed una opinione politica influente in paese. Altro criterio di composizione potrebbe essere quello di farvi entrare in certe proporzioni l'elemento della posizione sociale e del nome, quello della capacità e dell'intelligenza, e quello del patriottismo e dei servizi resi alla causa italiana e sacrifizi sostenuti per essa.

Affine però di creare anche provvisoriamente un organo locale consultivo dell'amministrazione politica si potrebbe forse stabilire una specie di consiglio straordinario del quale formerebbero parte nominatamente i capi dipartimento, i capi degli altri principali dicasteri, come, oltre al Prefetto delle finanze, il Delegato o Commissario regio provinciale di Milano, il Direttore di polizia, il Procuratore fiscale, ed oltracciò un certo numero di persone notabili del paese, nominate sopra proposta del Ministero immediatamente da Sua Maestà.

Il Consiglio straordinario sarebbe riunito dal Commissario regio in tutti i casi che lui reputa di maggior gravità, e in tutte quelle occasioni in cui sarebbe invitato a ciò fare per deliberazione del Ministero, il quale volesse in corpo ascoltare il suo avviso sopra le misure e l'andamento della pubblica amministrazione.

Ecco che riflessi motiverebbero una tale proposta.

Senza alcun Consiglio il paese non avrebbe alcun organo legale per manifestare le sue idee sulla pubblica amministrazione. Composto il Consiglio di impiegati Capi dipartimento non avrebbe più alcuna benchè minima efficacia di controllo. Composto di persone tutte estranee all'amministrazione, assumerebbe bentosto andamento e aspirazioni di potenza politica.

Nei primi due casi, mancando i modi della manifestazione legale, può nascere il malcontento chiuso e inavvertito, o la manifestazione tumultuaria: entrambi hanno i loro pericoli. Nella terza ipotesi si compromette quella immediata unione, a salvar la quale, conciliandovi il regolare procedere dell'antico organismo amministrativo, è rivolta incessantemente l'economia delle presenti proposte.

Noi sappiamo inoltre che in momenti di transizione o di commessione grave, come per esempio all'appressarsi del nemico, i capi dell'amministrazione sono

tenuti a consigliarsi con tutte le influenze notevoli locali. Il Consiglio straordinario sarebbe forse opportuno per regolare questo intervento delle influenze personali, le quali quando pressochè esclusivamente e irregolarmente prevalgono, tendono a far che il Governo paia il monopolio di una speciale conventicola o consorteria. Non neghiamo però che il valore delle influenze personali è di mera 5 appreziazione individuale, onde nelle votazioni sistematiche di un Consiglio non se ne avrebbe la vera espressione. Si noti tuttavia che il Consiglio apre uno sfogo a quelle naturali propensioni di ingerenza le quali non si possono escludere, o non si ponno fare entrare nel lavoro continuato e metodico dei dicasteri amministrativi.

Le attribuzioni dei Capi dipartimento, venendo per qualche tempo l'amministrazione a metter capo a loro, perchè staccati dal Ministero viennese e non ancora subordinati al Ministero piemontese, verrebbero di necessità e in via transitoria a notevolmente allargarsi. Ecco alcune modificazioni di competenza che ci pare fino da questo momento potranno divenire indispensabili.

Il Prefetto delle finanze sia subordinato nuovamente al Commissario Governatore. Il Consigliere o capo dipartimento per la Sicurezza pubblica sia una sola persona col Direttore di polizia. Il Consigliere o capo dipartimento del Culto e Giustizia compenetri in sè le molte attribuzioni relative all'amministrazione della giustizia, già devolute al Ministero.

Di gravissimo momento sarà la formazione istantanea del Tribunale Supremo, terza istanza fra noi e Corte di Cassazione. Gioverà forse, e qui sarà da udire l'avviso delle persone competenti, esonerare l'Appello dalle ingerenze amministrative da cui ora è distratto, per cavarne un certo numero di Consiglieri, incaricati temporaneamente delle funzioni di Tribunale Supremo.

Norme per la riforma del Personale.

Anche nel personale dell'amministrazione, come abbiamo avuto altra volta occasione di esporre, le simpatie per l'Austria sono assai poche e prova se ne abbia nel sospetto continuo verso gli impiegati italiani. Una parte della riforma si opera da sè con il ritiro degli Austriaci dal paese: alcune delle persone più compromesse si ritireranno con loro.

In generale sarebbe da usare assai parcamente del mezzo brusco delle destituzioni; è da ricorrere di preferenza alla messa in disponibilità per gli impiegati che non stanno bene nella funzione antica, e a cui non si sa o non si vuole accordarne sì tosto una nuova. Non emuliamo i risentimenti politici dell'Austria; l'avere servito il governo straniero non è nelle circostanze nostre ragione sufficiente per condannare alla miseria un uomo, o più spesso una famiglia.

Due considerazioni dovrebbero dare la misura della riforma: sono incompatibili gli uomini che hanno rappresentato o difeso direttamente la conservazione del governo austriaco, e quelli che hanno, nel servirlo, dispiegato uno zelo gratuito ed esuberante alle loro funzioni o date prove di manifesta immoralità.

Cadono sotto la prima categoria i Delegati regi o capi politici delle provincie, buon numero dei Consiglieri di Luogotenenza, il Prefetto delle finanze, il personale superiore di polizia, ecc. Per tutte queste persone sarebbe forse da adottare la rimozione dal servizio temporanea e con la riserva di disponibilità. Molte fra di esse hanno anche una vera capacità: un'esclusione assoluta ed ignominiosa le getterebbe necessariamente nel campo nemico.

Se ascoltiamo alcuni, il Governo, per mostrarsi forte, deve abbondare nelle destituzioni e persecuzioni. Noi saremmo di avviso contrario, senza perciò discendere ad una mollezza eccessiva. Questi umori violenti sono soprattutto da vegliare e governare nelle provincie, onde gioverà che i Commissari regi provinciali abbiano in proposito istruzioni ben definite ed uniformi. Nelle località minori, ciascuno sa, le asperità personali sono più forti, l'esperienza politica minore, più facile a tempi prosperi la petulanza, a tempi avversi la sottomissione. Importano le istruzioni ben definite ed uniformi, principalmente se alcune parti del paese venissero ad essere sgomberate ed occupate prima della capitale, o per fatto di insurrezione o con l'aiuto di corpi volontari o colonne insurrezionali.

Come abbiamo avuto occasione di esporre altra volta, i delegati provinciali d'oggidì sono senza dubbio da rimuovere; e sono da surrogarsi uomini di speciale fiducia del governo di S.M., di spirito nazionale, possibilmente di carattere fermo e conciliativo, non ignari delle circostanze della provincia e delle manipolazioni amministrative. I poteri di essi Commissarii regii provinciali dovranno essere piuttosto estesi, massime in ciò che concerne il bisogno straordinario della sicurezza e dell'ordine pubblico. Dal concedere ampi poteri al conchiudere in modo assoluto allo stato d'assedio, ai consigli di guerra, alle fucilazioni, c'è, noi crediamo, un qualche passo; e però siamo d'avviso che il paese amerà vedersi seriamente governato, non minacciato, poichè la legge marziale e i consigli di guerra sono appena possibili in faccia al nemico e nell'imminenza quotidiana del combattimento: fuori di questo caso o poco o tanto offendono la coscienza pubblica.

Della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Non sarà piccolo problema nei primi tempi e durante la sospensione indotta dalla varia fortuna delle armi quello di provvedere alla sicurezza e all'ordine nelle diverse località, e principalmente di organizzare una forza sufficiente per questo bisogno. È molto da temere che il Corpo delle guardie di sicurezza ora messo a speciale disposizione della polizia e quello della gendarmeria, la quale ha ingerenze più estese, politiche e militari, si debbano sciogliere, in parte demoralizzati dalla avversione della popolazione, in parte trascinati insieme al corso retrogrado dell'armata austriaca, in parte scomposti per la semplice assenza di quella materiale forza che li teneva uniti.

Se si pensa utilizzare in qualche modo il personale già istituito di tali corpi, bisognerà raccogliere gli sparsi elementi in qualche deposito, di riordinarli alla

meglio con nuovi abiti, nuovi capi, epurandoli da certi elementi immorali, di cui la Polizia austriaca non poteva fare senza. Ma quanto alle guardie di polizia è assai probabile si debba pensare ad una organizzazione *ex novo*. Quanto ai Gendarmi si potrebbero invitare da tutte le provincie quelli non trascinati con l'armata austriaca, invitare anche quelli già usciti da servizio da qualche tempo, per esempio da due o da quattro anni, a portarsi al deposito dei *Carabinieri lombardi*; ivi vestirli analogamente ai Carabinieri piemontesi, impratichirli un poco del nuovo comando, metterli sotto la direzione di ufficiali onesti e devoti, che si potrebbero togliere dal gremio degli stessi Carabinieri piemontesi.

Tutto questo suppone però una certa lacuna di tempo durante il quale non possono mancare le provvidenze dell'ordine pubblico. A ciò dovranno supplire le forme diverse della spontanea accorrenza cittadina. Il bisogno dell'ordine, primissimo in una civile società, trova per corrispondente una convergenza naturale di tutti gli sforzi per crearlo, anche in una società abbandonata a se stessa. Ai primi dì l'armamento pressochè universale di tutti i galantuomini e un certo entusiasmo della vittoria, che attutirà gli istinti mali, come fa sempre il trionfo del bene, ponno servire di salvaguardia. Non illudiamoci, però: l'armamento di tutti non è un modo normale di fare la polizia. La Guardia Nazionale fatta polizia, è impotente, ora debole e connivente, ora feroce. Onde, se dell'antica forza nulla sopravvive, sarà subito a provvedere per la formazione di un corpo speciale di sicurezza.

Il servizio della polizia sarà nel 1859 meno fortemente disorganizzato di quel che fosse nel 1848, quando la polizia austriaca impersonava quasi in se il regime caduto, costituendone la parte più odiosa e più anarchica. Noi non sapremo mai abbastanza ricordare che per fare della buona polizia non è d'uopo imitare grettescamente le rozzezze dell'Austria: che questo servizio trova coadiutori e fautori dovunque, quando si faccia sentire benefico, ed è poi uno dei primi criteri al giudizio popolare per decidere della bontà del governo. Le polizie in furia non sono diverse dagli uomini, cioè vedono meno.

Nel 1848 la reazione popolare era alla caccia dei poliziotti e delle spie, precisamente come poco prima Torresani cercava liberali e persone «antipolitiche». Molto si dovette allora concedere alle esigenze popolari: speriamo che le mutate circostanze non ce lo rinnovino, almeno con eguale energia.

Toccano pure alle questioni dell'ordine pubblico, ma in una sfera più elevata il trattamento della stampa e la libertà delle associazioni politiche.

Quanto alla stampa — ripetiamo le idee altra volta espresse — l'opinione più comune inclina fortemente ad un regime silenzioso. Pure intendendo che la stampa sia assoggettata a restrizione per ciò che concerne le notizie militari, le notizie allarmanti e le discussioni proprie ad alimentare le scissure politiche e che tali restrizioni siano fortemente applicate per mezzo delle legali autorità, noi ci permettiamo ancora qualche dubbio sull'opportunità dell'assoluto silenzio. L'iniziativa di un cenno superiore è elemento di ordine e condizione di azione rapida; è però anche vero che i grandi sacrificii non si ottengono da un paese senza una certa esal-

EMILIO BROGLIO

Milano 13 II 1814 – Roma 21 II 1892

tazione di sentimento, e questa esaltazione ha pure d'uopo anch'essa per alimentarsi, di espansione di parola, di comunicazioni. A forza di comprimere e reprimere l'espressione qualunque di un forte sentimento, il forte sentimento medesimo si attenua e si spegne. Sono dubbi e nulla più: del resto se il governo impone
5 di tacere, trova alla prima più gente che lo applaude di quel che se avesse a permettere, anche dietro misura, di parlare.

Quanto alle società politiche le si devono inibire sino da principio, perchè inutili sempre se concorrenti col Governo, pericolose sempre se divergenti. Anche qua però si tenga nella pratica della polizia una giusta via di mezzo: nè tollerare le
10 delusioni della legge, nè perseguitare ogni riunione di cittadini, che spontanea, senza ordini o programmi si incalorisca a trattare della cosa pubblica. Non c'è interessamento del pubblico senza un qualche fervore di parola: e noi questo interessamento, e vivissimo, dobbiamo procacciare perchè sempre si mantenga.

Un tema molto interessante rispetto ai poteri da conferirsi ai Commissarii regii
15 provinciali è quello che concerne l'allontanamento o la conservazione dei Commissarii distrettuali, autorità politiche subordinate, specie di sotto-Prefetti, altra volta appena investiti di alcune mansioni rispetto al censo, alla polizia ed ai Comuni, ora fatti potenti dal dispotico andamento del governo. Essi Commissarii interessano in quanto che hanno una certa influenza sulla campagna, e nelle località ove non
20 giunge l'influsso dei capoluoghi ponno contrariare od agevolare molto l'azione governativa.

I Commissari distrettuali non sono distinti nè per capacità nè per buone disposizioni. Gioverà che essi siano dipendenti in modo assoluto dal Commissario Regio: esso deve poter rimuoverli e provvedere in via straordinaria al loro rimpiazzo.
25 Anche i traslocamenti potranno in qualche caso essere di giovamento, atteso che alcuni, anche senza troppa colpa, sono invisi perchè adoperati come strumenti di precedenti oppressioni. In località nuova non sono i ricordi particolari che li screditano e li disautorizzano.

Il punto vitale della rigorosa amministrazione sta appunto nelle comunicazioni
30 tra la provincia e il distretto: per questa via si potrà efficacemente influire e migliorare lo spirito pubblico della campagna. Mentre ci parrebbe opportuno che i capi della provincia potessero rimuovere e traslocare vorremmo anche che tali loro disposizioni avessero il carattere di straordinaria provvidenza, sicchè quanto al personale si dovesse sempre poi richiedere a tempo opportuno una ratifica del Com-
35 missario Governatore generale, sia che questi si trovi installato o che debba essere installato di poi.

Dello stato di transizione e preliminare allo stanziamento del Governo nazionale di Sua Maestà.

Una città o altra località o zona di territorio può essere abbandonata di fatto
40 dagli austriaci o abbandonata per quanto concerne amministrazione ed ordine

pubblico, mantenendovisi invece una semplice occupazione militare. Sarà nella tattica sleale e corrompitrice degli austriaci di abbandonare le città al disordine, lasciando che l'antico sistema politico si dissolva e non permettendo al tempo stesso con la continua imminenza e presenza propria che si formi un ordine politico nuovo.

In tale caso si provveda onde le municipalità si rinvigoriscano chiamando intorno a se alcuni dei cittadini più influenti e più risoluti, non escluse quelle persone che hanno immediata attinenza con le classi popolari. Si formino così centri e commissioni di sicurezza le quali raccolgano un nucleo di gente di buona volontà a cui dare ordine, armi, distintivi e capi. E questi si portino ovunque a reprimere, a sviare le tendenze meramente anarchiche che scaturiscano dalle male passioni e sono attizzate dal sentimento della sospensione di ogni autorità, e potrebbero in qualche caso essere attizzate dagli stessi agenti austriaci. La presenza di spirito di pochi può essere in simili circostanze causa di salvamento. La subita formazione di un centro direttivo per l'ordine pubblico acquieta le masse; la sola idea che esiste qualche cosa mentre le contraddittorie notizie di sconfitte, vittorie, appressare di amici, nemici, sembrano far volteggiare l'aggregato sociale sull'abisso del nulla, quella sola idea basta a scongiurare molte di quelle atroci convulsioni di cui fu vittima Prina nel 1814, poco mancò fosse vittima il Re nel 1848, e si videro indizi minacciosi nel 1849.

L'anarchia però noi la temiamo solo nel caso in cui la diseguaglianza delle forze o la posizione renda impossibile od inutile il combattimento. Dacchè una popolazione si impegna a combattere, essa è già posseduta da un'idea di Governo: poichè non si combatte nel nome di nulla, e la parola stessa del combattimento è principio di ordine politico.

Se mai dunque i primi atti di violenza indecisi ancora, contro l'autorità traviassero, per mala suggestione di poliziotti austriaci o istinto depravato di infima plebe, ad atti anarchici contro i cittadini pacifici, contro le classi agiate, speriamo il coraggio civile non farci difetto al bisogno e la subitaneità dei provvedimenti.

Diramiamo speciali istruzioni in questo senso, e promettasi riconoscenza e stima da parte del Governo del Re egualmente a chi avrà scongiurata e disciolta l'anarchia come a chi avrà saputo distinguersi in aperto combattimento contro il nemico. L'anarchia non è che l'Austria medesima ridotta alla sua più semplice espressione in Italia, l'Austria senza corsetto e senza ‹ *crinolines* ›: si perdoni l'immagine volgare ma vera.

Due riflessi qui occorrono: quanto si può essere miti pei fatti della dominazione austriaca passata, altrettanto bisogna essere esemplari e severi per gli atti di tentata anarchia durante il periodo di transizione. Come la riconoscenza, così i castighi si ponno fare presentire con dichiarazioni e si debbono poi esemplarmente applicare. È questo il vero caso, secondo noi, delle severità e del demandare i giudizi alla sommaria decisione militare, non già quello in cui il governo nazionale o l'insurrezione si trovino pienamente installati e vittoriosi.

Altro riflesso: avviso ai timidi ed ai moderati che in alcuni momenti cimentarsi all'insurrezione è modo per salvarsi dalla anarchia, scaricando per naturali conduttori quella fermentazione popolare che sta sospesa come elettricità nell'atmosfera, ed altrimenti minaccia schiantare e rovinare tutto che incontra.

L'insurrezione non può tuttavia tentarsi se non quando si ponno conseguire due obiettivi: primo, di vincere le forze austriache presenti od imminenti; secondo, di aprirsi una comunicazione coll'Armata nazionale per sostenersi all'uopo con aiuto di consigli, di uomini e di armi; per avere, come suol dirsi, una base di operazione. Questa base sarebbe bella e formata se si presentassero forti colonne di volontari, capaci all'uopo di mantenere le comunicazioni, e spazzare, sopra una data direzione, che non sia la principale degli eserciti combattenti, davanti a sè il nemico.

Se l'insurrezione nasce da sè o è abbandonata a sè, vano è pretendere che si possano prefinire i suoi ordini e capi e modi di agire. Quando però l'insurrezione sorga per presenza di forti distaccamenti dell'armata nazionale e giunga a riannodarsi alle operazioni dell'armata medesima che relazioni si stabiliranno nei tempi e luoghi tutt'ora esposti alle vicende della guerra tra i corpi combattenti e le provincie? Propone alcuno che i comandanti militari siano ad un tempo capi politici dell'amministrazione. Noi crediamo ciò non necessario e pericoloso. Non necessario essendochè le cure amministrative o poco o tanto distraggono dalle militari, e perchè la unità di azione si può avere senza identificazione di uffici e di persone; pericoloso, atteso che comandanti rozzi, ignari delle condizioni del paese potrebbero offendere e indisporre il paese medesimo.

Ecco come si potrebbe provvedere. Con il comandante militare venga il già designato commissario politico della provincia. Quando questo o non si possa o non si voglia mandare sia fatta facoltà al comandante militare di nominare una persona che faccia le funzioni di commissario regio in quella ampia o ristretta zona di territorio ch'è sgombra dal nemico. Possano il comandante e il commissario provvisorio unirsi persone notevoli ed influenti per l'esercizio delle loro funzioni amministrative. Le misure economiche, le provvidenze di ordine pubblico, le punizioni agli abitanti del paese, i proclami nel nome del governo di Sua Maestà siano deliberati in concorso del commissario provvisorio dall'amministrazione civile o politica o commissario regio provinciale. In caso di discrepanza prevalga l'opinione del comandante militare.

Gioverebbe molto se il Governatore generale avesse i poteri civili e militari, per risolvere richiamando a se le divergenze che potessero insorgere non già fra il comandante militare e i commissari provvisorii da loro nominati, ma fra i comandanti militari e i commissari regi provinciali nominati dal governo di Sua Maestà. A questo modo si ottiene che la divisione dell'amministrazione civile dalla militare non nuoccia agli andamenti rapidi della guerra.

VERBALI DELLE SEDUTE

SEDUTA I.

Torino, 10 Maggio 1859

Presenti i Signori:

Conte Cesare Giulini, Presidente
5 Sig. Cesare Correnti
Sig. Luigi Pedroli
March. Anselmo Guerrieri
Sig. Guaita
March. Arconati
10 Sig. Lauzi
Conte Oldofredi
Sig. Achille Mauri
Sig. Emilio Broglio
Dr. Antonio Allievi
15 Cav. Luigi Torelli
Sig. Emilio Visconti Venosta [1].

Espone il conte CESARE GIULINI alle persone riunite quale mandato egli ricevesse dal conte di Cavour.

Potendo le armi del Re essere dagli avvenimenti condotte quando che sia in
20 Lombardia, egli è stato chiamato allo scopo che proponga quelle norme che possano parere le più opportune al governo del paese nel primo periodo transitorio a cui si estenderà la durata della guerra. Il medesimo conte Giulini crede per l'esaurimento del ricevuto incarico conveniente di farsi assistere dai lumi e dal voto delle persone qui riunite. Esiste presso il Ministero una Sezione per i paesi
25 d'Italia, oltre il Regno, la cui esistenza non è pubblica, ma pure regolare ed ufficiale ([2]): a questa sezione si coordina per ora la nostra riunione o *bureau* della

1. Non partecipò alla prima seduta il fratello Giovanni. Ambedue poi furono assenti dalle ultime sedute: Emilio a comin-
30 ciare dalla XIII, tenuta il 23 maggio, essendo partito — come si è detto sopra — al seguito di Garibaldi in qualità di Commissario regio; Giovanni dalla XV, tenuta il 24 maggio sera, chiamato dal fratello a raggiungerlo come commissario straordinario per la Valtellina (G. VISCONTI VENOSTA *Op. cit.*, 465 ss.).

2. Si tratta della Direzione Generale creata presso il Ministero degli Esteri per la trattazione degli affari riguardanti le provincie italiane che chiedevano l'annessione o la protezione piemontese, e che verrà ufficialmente istituita col R.D. 11 giugno

Lombardia. Riguardi di convenienza, facilmente compresi, impediscono che si abbia ufficialmente ad occuparsi di un paese che non può venire al governo del Re se non dopo vittorie per ora non ancora conseguite. Il mandato, pur emanando espressamente dal conte di Cavour non può essere che confidenziale e riservato.

Il signor conte Giulini è per i precedenti esposti e per il voto delle persone riunite designato a presiedere l'adunanza. Il medesimo invita il Dr. ANTONIO ALLIEVI ad assumere la redazione del presente processo verbale. 5

Si tratta, dice il Presidente, di far bene e contemporaneamente di far presto, potendo gli eventi svolgersi con una certa rapidità. Le basi del nostro lavoro sono l'unione immediata col Piemonte e il rispetto dell'organizzazione amministrativa attuale della Lombardia: date le quali basi ci sono sottoposti alcuni quesiti che noi prenderemo ad esame, e di cui si dà lettura [3]. 10

Sul primo quesito, cioè sull'unione immediata col Piemonte ottenni, aggiunge GIULINI, dichiarazioni esplicite dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri. Noi distingueremo, ci dichiarò, tra i paesi che altra volta hanno votato la fusione col Piemonte, e gli altri paesi d'Italia. I primi li riteniamo definitivamente incorporati, e però vi si proclama immediatamente la sovranità del Re. 15

La prima domanda sta nel chiedersi se la Lombardia debba essere governata da una persona unica, delegata dal governo del Re, col titolo di Commissario regio, o altro nome, investito dei più pieni poteri per l'amministrazione. Io avrei proposto, aggiunge il Presidente GIULINI, che tale persona sia piemontese, per intronizzare e rappresentare visibilmente l'immediata unificazione dei due paesi. E l'una e l'altra massima sono unanimemente assentite dall'adunanza. 20

Ci vien domandato anche se lo stesso principio debba aver luogo per la Venezia. Pare però che le considerazioni di convenienza poco prima esposte non permettano per ora di occuparsi di quella parte di paese, che si trova oltre il quadrilatero delle fortezze. Il Signor LAUZI trova che dovrebbe accogliersi l'uguale principio, data la base del rispetto dell'attuale organizzazione amministrativa, in cui la Venezia ha un'esistenza affatto distinta. Ma più che tutto l'adunanza considera la propria incompetenza nell'occuparsi degli affari della Venezia, e però ritiene che tale parte di quesito sia da rimettere a suo tempo, non solo, ma anche alle persone versate e competenti per gli speciali interessi di quella provincia. 25 30

Si passa indi a discorrere delle istruzioni e dei poteri che sarebbero da compartire al Commissario di Sua Maestà. E prima ancora, dice GIULINI, non è senza importanza il ben fissarsi sul titolo che ha da assumere. Crederei che « Commissario » sia parola troppo comune fra noi, e rappresentativa inoltre degli elementi 35

1859 (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 637-639).

3. Di queste schede, stese assai probabilmente dal Giulini dopo il colloquio col Cavour (cfr. Appendice 2, doc. III) e che contenevano assai verosimilmente un abbozzo dei temi e degli argomenti da sottoporre all'esame della Commissione, non è stato possibile finora — se pur vennero conservate — trovare traccia. 40

più oppressivi del governo austriaco, e però richiamo la parola generica altre volte in uso di « Governatore ».

Torelli appoggia la precedente osservazione.

In riflesso che forse il titolo di Governatore entra troppo nelle condizioni consuete di amministrazione, nè indica abbastanza la straordinaria potestà che gli debba essere conferita, Giulini suggerisce l'epiteto di « plenipotenziario ». È però parola usata altrimenti nelle relazioni diplomatiche. Si potrebbe anche chiamare ministro, quando fosse deciso affermativamente l'altro punto dell'essere il Governatore o Commissario, altro dei ministri del Re.

Cita il Conte Arconati a proposito l'analogia del Ministro di Sardegna, altra volta esistente.

Mauri si accorda nell'osservazione di Guerrieri che vuole escluso il titolo di Commissario onde evitare la confusione con la situazione politica di altri paesi d'Italia come la Toscana, dove il Commissario rappresenta il « protettorato » e non l'immediata unione. Diversi tra i presenti appoggiano la denominazione di Governatore generale.

Mauri vorrebbe che al « generale » si sostituisse lo « straordinario », onde si accenni all'ordinamento provvisorio. Correnti sta contro l'epiteto di « straordinario »: riteniamo pure che non si tratti di ordinamento definitivo, non inclino per questo troppo ad accogliere la provvisorietà. Tale ordinamento può durare fintantochè non si operi la piena funzione di unificazione amministrativa dei due paesi. Lo « straordinario » riserviamolo per il caso in cui si tratti di provvedere al momentaneo governo di alcuna provincia sgombera dal nemico, senza che il paese sia siffattamente sicuro da potervisi procedere a un ordinamento di qualche stabilità.

Si discorre quindi del titolo da darsi ai capi delle provincie.

Torelli trova accettabile quello di Governatore provinciale. È eliminata la denominazione di Intendente per non ingenerare confusione con gli Intendenti di finanza, e perchè anche l'ordinamento amministrativo provinciale lombardo non ha corrispondenza con quello del Piemonte. Non si può dar nome uguale a cose alquanto diverse. Sopra desiderio di Arconati, che si abbia a votare con una certa regolarità, il presidente Giulini pone ai voti le due denominazioni di « R. Governatore generale », e « R. Governatore provinciale » che sono unanimamente ammesse.

Riservasi quindi il titolo di Commissario straordinario a quelle persone che potranno anche essere nominate dai comandanti militari per le provincie sgombrate momentaneamente dal nemico, a cui si voglia provvedere in modo affatto straordinario [4]. Anche i Governatori provinciali potranno assumere tal carattere, se per il momento divisi dal centro del governo. Su questo punto, aggiunge Giulini, basterà che l'osservazione si accenni e si mantenga una riserva nel nostro rapporto.

4. Cfr. nota 4 a p. 12.

Si passa indi a discorrere dei poteri da conferirsi al Governatore generale. Il quesito ha due aspetti, dice il Presidente, quello del nesso del governo generale col Ministero e governo centrale di Torino, e quello della composizione o conservazione dei dicasteri da lui dipendenti. Trattiamone a parte.

Domanda il signor Lauzi incidentalmente: col dichiarare l'unione immediata si intenderà, è da credere, esteso anche alle nuove parti dello stato lo statuto Piemontese?

Parlerò con tutta franchezza, dice Giulini. Avendo io proposto la pubblicazione immediata dello statuto attuale del Piemonte, salva la riserva di farne attuazione al fine della guerra, il Signor Farini mi fece osservare che della transizione forse si sarebbe potuto approfittare onde introdurre nello statuto alcuni miglioramenti suggeriti dall'esperienza.

Correnti non vuole e non può intendere cotali parole se non nel senso di modificazioni allo Statuto in via affatto costituzionale. Egli non potrebbe che protestare ed astenersi quando si pensasse a modificazioni incostituzionali. Il conte Oldofredi pensa che nell'esprimersi così il signor Farini certo non riproduceva fedelmente il pensiero del conte di Cavour.

Il concetto dell'unità politica, soggiungono Correnti e Mauri, implica l'immediata comunicazione della legge costitutiva dello stato.

Giulini espone che non si farà caso dell'osservazione del Sig. Farini: dimanderemo l'immediata pubblicazione dello Statuto piemontese, ritenendosi estesa alla Lombardia anche la Legge che conferisce al Re i pieni poteri durante la guerra [5], in modo, come espresse il Sig. Lauzi, che ogni parte di Lombardia, a mano a mano che si libera dalla oppressione straniera, entri a formar parte integrante dello stato.

Anche Mauri è d'opinione che nel rapporto dove si parla dell'unione immediata si facciano le opportune dichiarazioni nel senso che l'organizzazione attuale politica del Piemonte sia trasferita al paese nuovamente aggregato, differitane l'attuazione a tempo opportuno.

Si chiude così l'incidente, promettendosi su questo e su tutto il tenore della discussione dai presenti la massima riserva e discrezione.

Torniamo al nesso del Governatore Generale col Governo o Ministero del Re. Un modo semplice di connessione, dice Giulini, sarebbe che il Governatore generale fosse altro dei Ministri responsabili di Sua Maestà.

Broglio trova qualche difficoltà: dipenderà esso dagli altri ministri od immediatamente dal Re? Come potrà stare la responsabilità collettiva del Ministero per un collega che agisce indipendente e lontano? Gli viene osservato che il Ministro

5. È il R.D. 25 aprile 1859 (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 391-392). In Lombardia non se ne fece una speciale pubblicazione, come avvenne per altri decreti. Lo Statuto venne pubblicato solo il 20 novembre 1859 mediante affissione in tutti i Comuni (*Le Assemblee del Risorgimento* I 265).

Governatore agirà precisamente come un altro Ministro per iniziativa propria, secondo i casi, o riferendo in consiglio dei Ministri. La responsabilità collettiva starà per lui, come sta oggi per gli atti che ciascun ministro compie, a insaputa degli altri, nel proprio dicastero, ossia sta accanto alla responsabilità per-
5 sonale.

Allievi crede che il Governatore fatto Ministro potrà concentrare sotto di sè tutti i rami della amministrazione di Lombardia, ottenerne la pronta decisione senza indirizzarli ai diversi Ministeri, riferire i bisogni del nuovo paese in Consiglio dei Ministri, immediatamente e senza intermedio di altra influenza od opinione.
10 Oldofredi osserva che non si può ammettere l'idea del Ministro Governatore, se non quando siasi rinunciato a quella del Ministro lombardo residente a Torino.

Questa idea del Ministro lombardo residente presso il Governo Centrale è un poco infatti nelle idee, nell'opinione dell'attuale Ministero Piemontese, ag-
15 giunge il Presidente: io però non inclinerei ad un tale partito.

Mauri: esiste qui, come ci disse Giulini, una sezione Ministeriale per gli affari d'Italia, di cui farà parte uno speciale officio per le cose di Lombardia. Lasciamo che questo uffizio funzioni, rinunciando ad uno speciale ministero qui per la Lombardia.
20 Allievi opina che tra la preponderanza personale del conte di Cavour e la necessaria autorità del Governatore Generale non resti una sfera d'azione abbastanza estesa al Ministro lombardo. Questa non si può allargare se non a danno del prestigio morale del Governatore Generale, e creando quindi una dipendenza perniciosa al rapido andamento degli affari.
25 Lauzi è d'avviso che, o sia qui o sia a Milano, un Ministro speciale sia a capo dell'amministrazione di Lombardia, onde gli affari non siano costretti dopo concentrati nel Governatore Generale a sbrancarsi di nuovo volgendosi ai diversi ministeri.

Oldofredi trova abbastanza soddisfatto il bisogno quando vi sia il Ministro
30 lombardo; egli non ha nulla in contrario a che esso sia lo stesso Governatore Generale.

L'adunanza quindi concorre unanime a ritenere di prevalente utilità che il Governatore Generale sia anche Ministro responsabile di Sua Maestà, e crede che sia per tal modo il nesso della dipendenza dal Governo del Re abbastanza
35 stabilito, quando sia bene determinato che la sua competenza non è determinata dalla qualità degli affari, ma dalla sfera territoriale, eccettuandosi solo quel che può riferirsi alla guerra e all'esercito.

Come si circonda la persona del Governatore Generale? Altro quesito, aggiunge il Presidente Giulini, nella soluzione del quale io vorrei assumere la mas-
40 sima, che già espressi al conte di Cavour, e che era anche pienamente nelle sue idee, di scomporre il meno possibile e disordinare l'attuale macchina amministrativa.

Mauri addita il bisogno di assegnargli un Segretario Generale, il quale di preferenza dovrebbe essere uomo pratico delle cose del paese.

Torelli dice che il Luogotenente ha oggi tre Consigli: la Congregazione centrale, il Consiglio di Luogotenenza e quello di Finanza. La Congregazione Centrale, a persuasione di tutti, io credo, non può più continuare a sussistere. Resterebbe quindi a parlare dei Consigli di Luogotenenza e di Finanza.

Ricordano Allievi e Pedroli che per recenti disposizioni il Prefetto di Finanza è affatto indipendente dalla Luogotenenza, e corrisponde in modo immediato col Ministero.

In tale caso crede Giulini che sia da ristabilire la dipendenza della Prefettura di Finanza dal Governatore Generale, il quale sarebbe anche Preside del Consiglio di Finanza, e avrebbe presso di sè una sezione speciale per le comunicazioni col dicastero finanza.

Allievi crede meriti almeno esame la tesi se non convenga mettere intorno al Governatore Generale alcune persone socialmente e politicamente influenti, le quali ne formino il Consiglio in tutte le cose di maggiore importanza e di esclusivo interesse politico, nelle quali non giovi avere soltanto l'opinione dei capisezione o consiglieri di Governo, ordinariamente impiegati burocratici ed amministrativi; è un'influenza che non si fa strada in modo legale, si fa sentire in modo extra-legale, e allora o poco o tanto essa diventa antipatica al paese.

Guaita si accosta a questa idea anche perchè dovendosi procedere a destituzioni e nomine e non potendosi queste operare dal Governatore Generale, se non per voto ed udite le persone del paese, sarebbe bene, che in tali atti esso fosse suffragato da un'opinione legalmente espressa, e però accettata dal pubblico.

Giulini opina di introdurre nei consigli di Governo, oltre ai consiglieri ordinari, un certo numero di consiglieri non impiegati, specie di ministri senza portafoglio, che avrebbero perciò una veste legale per ingerirsi nelle faccende amministrative del paese.

Allievi vorrebbe distinguere riunioni di Consiglio ordinarie e straordinarie: alle seconde soltanto, quando il Governatore Generale creda utile, potrebbero essere chiamate persone di sua elezione le quali poi specialmente rappresenterebbero l'interesse del nuovo ordine politico e la prevalenza dell'opinione nazionale.

Restituendosi in seno all'adunanza il Conte Oldofredi, momentaneamente assente, il Presidente Giulini riassume la discussione occorsa sul punto qui sopra accennato, e le diverse ragioni esposte.

Mauri non vuole si moltiplichino inutilmente gli arnesi di Governo, e ciò si farebbe a suo credere con una specie di consulta. Lasciamo piuttosto facoltà al Governatore Generale di consultarsi al caso con la nomina di Commissioni speciali. Non vorrebbe neppure egli che tale Consulta avesse idea pur lontana di una tal quale rappresentanza politica ibrida della Lombardia.

Anche Torelli si mostra inchinevole ad una maggiore semplicità, e però adotta il partito delle Commissioni speciali.

Si adotta quindi l'opinione che il Gorvenatore Generale abbia espressamente facoltà di circondarsi al bisogno col consiglio delle persone del paese, convocando all'uopo apposite Commissioni. Si ammette che al Governatore Generale sia dato un Segretario Generale e non si vuole che si abbia ad esprimere, per motivi di
5 delicatezza facili a comprendersi, la condizione che esso sia lombardo. Il Presidente GIULINI riservasi di esprimere ciò a voce ed in nome proprio.

LAUZI osserva, che alle attuali sezioni di Luogotenenza sarà da aggiungersi una speciale per la giustizia, che oggi non esiste, e diventerà necessaria per la cessazione del Ministero viennese. Si ritiene indispensabile la creazione di un dica-
10 stero amministrativo della Giustizia, il quale sia affatto distinto dal Tribunale di terza istanza, che si dovrà creare a complemento dell'organismo dei giudizi, e che ha mansioni esclusivamente giudiziarie.

ALLIEVI accenna alla necessità di sopprimere il duplo del Consigliere per la parte politica e polizia e del Direttore di Polizia. Il Direttore di Polizia è già capo
15 di uno speciale dipartimento, dipendente dal Governatore e potrà venir chiamato nei Consigli dei capi-dipartimento dell'amministrazione. Anche questa proposta è ammessa.

Muove incidentalmente il Sig. BROGLIO la questione: [in quanto] i decreti del Governatore Ministro porteranno soltanto la sua firma o anche quella
20 del Re?

TORELLI osserva che tal punto è ancora non bene deciso fra noi dopo dieci anni di vita costituzionale. La differenza sta ora in ciò, che il Decreto Reale si pubblica, il Decreto Ministeriale può anche non essere pubblicato. La decisione del quesito si rimetta quindi come ora alle determinazioni del Consiglio dei Ministri. Non si
25 vorrebbe però il Governatore Generale avesse meno poteri di quel che oggi un Luogotenente austriaco. Sopra riflesso essere ciò in ogni caso impossibile, si passa oltre.

Si discute se il Governatore Generale debba essere anche Preside del Consiglio di Finanza, come era altra volta. ALLIEVI opinerebbe contro, e perchè la presi-
30 denza del Governatore Generale è meramente di nome, di fatto riservata al Prefetto, e perchè ciò nuoce alla autorità e responsabilità assoluta del Prefetto come capo del dicastero finanze. Piuttosto il Prefetto come il Direttore di Polizia entrino a parte del consiglio di Governo, il quale sia vero Consiglio dei capi dell'amministrazione, analogamente a un Consiglio di Ministri.
35 Osserva GUERRIERI che prevarrebbero in tale caso troppo per numero i Consiglieri di Governo, mentre non si può a loro pareggiare per importanza il Prefetto delle Finanze, ammesso a dare unico voto.

ALLIEVI avvisarebbe di concentrare i dipartimenti ora di Governo, facendo dipendere più sezioni da una sola persona. Allora, condensata l'amministrazione
40 in cinque o sei persone, formerebbero queste il Consiglio dei sub-ministri lombardi, con alla testa il Governatore Generale. Si avrebbe in tale caso più omogeneità e responsabilità vera.

CORRENTI non ammette che il Prefetto delle Finanze entri a far parte del Consiglio di Governo, subordinandosi così a quest'ultimo il Consiglio di Finanza, e insta perchè il Prefetto non abbia che una dipendenza immediata dal Governatore Generale. OLDOFREDI e gli altri si accostano a questa medesima opinione che resta così adottata. 5

Si ritiene la denominazione di Consiglio amministrativo per l'attuale Consiglio di Governo o Luogotenenza: il nome di consiglieri per quelli che entrano a formarne parte, e di Prefetto pel capo del Dicastero finanze. L'esame dell'adunanza si porta quindi sull'ordinamento del Dicastero Polizia.

Cesare Giulini della Porta, Presidente. 10
Dr. Antonio Allievi, Segretario.

SEDUTA II.

Torino, 11 Maggio 1859

Presenti i Signori:

Conte Cesare Giulini, Presidente
Emilio Visconti Venosta, Segretario.
Cesare Correnti
Luigi Pedroli
Anselmo Guerrieri
Guaita
Marchese Arconati
Lauzi
Conte Oldofredi
Achille Mauri
Emilio Broglio
Dr. Antonio Allievi
Cav. Luigi Torelli
Giovanni Visconti Venosta

Il Presidente Conte Cesare Giulini apre la seduta. È assunto come Segretario il Signor Emilio Visconti Venosta.

Il Dr. Allievi, segretario dell'antecedente seduta, ne legge il processo verbale.

Essendosi fatte dai Signori Cesare Correnti e Marchese Guerrieri alcune osservazioni su quella parte del processo verbale che si riferisce ai rapporti fra il Prefetto della Finanza e il Governatore Generale, il Presidente chiede se l'adunanza pensi che all'occasione sia facoltativo discutere di nuovo qualche punto di questione già trattato.

L'adunanza considerato il carattere speciale di queste discussioni pensa che si.

Guerrieri pensa che colla misura adottata ieri si tolga il parallelismo fra il Consiglio delle Finanze e il Consiglio amministrativo, e mentre vuole che si mantengano i due corpi, ma come corpi non collegiali, propone che alla testa del Consiglio amministrativo sia posto un Vice-presidente, e che intorno al Governatore Generale sia posto un vero Consiglio di Governo, composto del Prefetto di finanza, del Vice-Presidente del Consiglio amministrativo, del Direttore generale di polizia, del Presidente del Tribunale supremo di giustizia e del Procuratore camerale.

Il Presidente Giulini fa leggere un brano di un lavoro del Dr. Allievi che spiega l'organizzazione attuale del Consiglio di Luogotenenza, e da cui risulta gli

affari essere affidati alla responsabilità personale del Luogotenente assai più che alla decisione collegiale.

Torelli crede che questo Consiglio di Governo è una superfetazione, e raccomanda la maggiore semplicità nella macchina governativa. Il Governatore Generale sia la suprema istanza, e i Consiglieri presentino sulla loro responsabilità i lavori delle loro sezioni come ministri pei loro rispettivi dicasteri.

Guerrieri insiste su questa idea: se il Governatore Generale è presidente del Consiglio di finanza e di amministrazione, egli sarà al tempo istesso, negli affari del contenzioso amministrativo, la II e la III istanza. Per evitare questo sconcio crede che il Vice-Presidente del Consiglio amministrativo e il Prefetto delle Finanze siano, ognuno per la parte loro, la II istanza, mentre il Consiglio da lui proposto sia la III istanza.

Lauzi si oppone a questa idea perchè teme che in allora il Governatore Generale non sia più l'amministratore immediato del paese. Ammette egli pure che la gerarchia debba essere nettamente divisa, e propone che quando per interessi privati si fa luogo a un reclamo contro la II istanza, questo reclamo si porti al Consiglio dei Ministri.

Mauri osserva che un punto speciale com'è quello del contenzioso amministrativo, non deve coi provvedimenti che esso richiede condurci ad una misura generale come sarebbe quella di istituire un Consiglio di Governo, istituzione nuova per la Lombardia, e che non ha riscontro nell'ordinamento piemontese.

Broglio non pensa eseguibile lo espediente proposto da Lauzi che trasporterebbe la terza istanza ad una autorità naturalmente poco pratica della materia in cui debba decidere. Egli osserva inoltre che il Governatore Generale sarà assediato da numerosissime occupazioni e dovrà lasciare agli impiegati la trattazione di tutti gli affari correnti di cui non potrà occuparsi. Dunque il Consiglio amministrativo sarà presieduto dal Consigliere anziano o dal Vice-Presidente, e la terza istanza sia nel Governatore Generale. È questa la macchina più semplice e la sola possibile, consacrando in massima quello che necessariamente avverrà in pratica, cioè lasciando ai *bureaux* la quotidiana trattazione degli affari.

Allievi dice che non è nel suo pensiero il voler creare un nuovo Consiglio, ma di conservare il Consiglio attuale con questa riforma, che esso sia composto di un certo numero di capi amministrativi corrispondenti ai ministeri. Le sezioni di Luogotenenza sono oggi nove; si concentrino e vi si prepongano tre capi-consiglieri, a cui si aggiunga un Consigliere della Giustizia ed uno della Finanza. Essi rappresentano un plesso d'affari per modo che possono agire deliberando in comune come ministri, e ad essi si possono deferire i casi di terza istanza, investendoli delle funzioni date altrove ai Consigli di Stato.

Sull'osservazione di Giulini a cui sembra che venga, per tale modo, a mancare la seconda istanza, Allievi osserva che ognuno di questi capi è isolatamente seconda istanza, e la terza è nell'autorità collettiva.

CESARE CORRENTI

Milano 3 I 1815 – Meina (Novara) 4 X 1888

MAURI crede che il sistema proposto da Allievi si scosti troppo dal proposito già assentito del fare minore cambiamenti possibili. Questa specie di ministero potrà eccitare qualche dubbio di tendenze separatiste. Quanto alle tre istanze egli pensa che siano abbastanza designate: la prima è l'Autorità locale, la seconda è
5 il Consiglio amministrativo, la terza è il Governatore generale.

GUERRIERI insiste sulla necessità di un Vice-Presidente del Consiglio amministrativo parificato al Prefetto delle Finanze per istituire così fra le due istituzioni un completo parallelismo di rappresentanza.

Il PRESIDENTE riassume la discussione la quale si è girata intorno al progetto
10 di Guerrieri sulla istituzione di un Consiglio di Governo, e sulla nomina di un Vice presidente del Consiglio amministrativo.

CORRENTI parla intorno alla istituzione di un Consiglio superiore di Governo e richiama le gravi considerazioni che si annettono a questo quesito. In Piemonte vi è un Consiglio di Ministri assistito da un Consiglio di Stato; in Lombardia
15 mandiamo un uomo fra tanta mole da fare senza obbligarlo a sentire nessuno neppure quando farà una legge.

Vi è un consiglio di Finanza rappresentato dal Prefetto, vi è un Consiglio Amministrativo: perchè il Governatore che è Ministro di sette ministeri, che governa solo una si importante parte dello stato, non deve consultare questi capi per assi-
20 curarsi almeno nella coscienza complessiva del suo governo? Ripropone dunque la Consulta come organo politico di governo.

BROGLIO si oppone: questa consulta fu già respinta perchè offriva l'immagine di un piccolo parlamento; ora assume le sembianze di un Consiglio di Stato. Questo Consiglio è un nuovo arnese di Governo; ora è pericoloso di creare cose nuove
25 quando si vuole fare del transitorio. Poi non ne esiste un vero bisogno.

È impossibile che il Governatore, uomo politico voglia prendere alcuna capitale risoluzione, senza circondarsi dei lumi del paese. È per questo scopo appunto che furono stabilite le Commissioni speciali.

TORELLI appoggia queste idee; egli osserva che nelle straordinarie circostanze,
30 come sono le nostre, è necessario una pronta esecuzione. Una Consulta disorganizza piuttosto che aiutare il servizio, e sottrae ai capi-sezione un tempo prezioso pei loro lavori. Accenna gli svantaggi di un sistema consultivo troppo sistematico. Le Commissioni speciali provvedono ai casi più importanti che riescono meglio proficue perchè, volta per volta, hanno un determinato oggetto e vi sono chia-
35 mate le capacità speciali.

LAUZI dice che gli sembra risultare dalla discussione essere forse accettabile la proposta di un Consiglio superiore a patto che non sia formato dai Capo-dicasteri, ma da altre persone per gli oggetti che superano le competenze di Luogotenenza e per formare la terza istanza, con la aggiunta di qualche rappresentante
40 del giudiziario.

Il PRESIDENTE chiude la discussione e pone ai voti se si deve circondare il Governo centrale di un Consiglio speciale per le trattative superiori.

La maggioranza si pronuncia negativamente.
MAURI domanda che nel rapporto sia esposta anche l'opinione della minoranza. È ammesso.
Il PRESIDENTE domanda ora se parallelamente al Consiglio di Finanza vi debba essere anche un Vice-presidente del Consiglio amministrativo. 5
ALLIEVI dice doversi eliminare il Vice Presidente perchè un Vice Presidente con poca autorità non vorrà decidere cosa alcuna senza sentire il Consiglio, e si apre per tal modo la porta alla collegialità ed ai suoi inconvenienti. L'inutilità del Vice-Presidente di Luogotenenza dimostra l'inutilità del futuro Vice-Presidente.
BROGLIO mostra che come il Governatore firma e spedisce gli affari, così fa 10 pure in suo luogo il Vice-presidente, il quale sarà il capo dell'amministrazione per tutto quello di cui il Governatore non può occuparsi.
GIULINI osserva che nel 1848 il Consiglio di Stato diventava inutile perchè tutti gli affari andavano al Governo; egli vorrebbe quindi che il Governatore Generale fosse strettamente unito all'amministrazione. 15
OLDOFREDI dice che il Vice-presidente non deve togliere autorità al Governatore Generale, ma solo supplirlo.
MAURI crede essere forse questo il caso per dividere in parte l'amministrazione dalla politica, lasciando alla testa del Consiglio amministrativo un presidente che spedisce tutti gli affari, mentre il Governatore diventa una suprema istanza e 20 autorità di governo.
Il PRESIDENTE mette ai voti se si deve dare al Consiglio amministrativo un Vice-Presidente il quale surroghi e rappresenti il Governatore Generale. L'adunanza si pronuncia affermativamente.
TORELLI dimanda se le deliberazioni devono portare la firma del Vice-Presi- 25 dente per essere valevoli o basti la spedizione del consigliere a cui fu devoluto l'affare.
L'adunanza crede che si debba in questo proposito seguire la pratica attuale.
L'adunanza stabilisce inoltre la massima generale che le direzioni dei vari uffici rimangono nella loro dipendenza attuale, mentre quei rami di amministra- 30 zione che al pari della Contabilità e della Giunta del censimento dipendevano da Vienna, dipenderanno invece dal Governatore Generale.
Il PRESIDENTE propone che si discuta sulle *Congregazioni Centrali* e sulla loro conservazione.
L'adunanza ammette la massima che la Congregazione Centrale sia soppressa. 35
ALLIEVI vorrebbe che il Decreto di soppressione si motivasse per modo da constatare che la Congregazione Centrale non è mai stata nè fu mai creduta una rappresentanza del paese.
TORELLI crede che non entri nella nostra discussione il trattare come debba essere redatto un decreto, preferisce poi che questo decreto non sia motivato. 40
Il PRESIDENTE propone che si discutano i quesiti relativi al reggimento di ogni singola provincia, e innanzi tutto quanto si riferisce alla nuova carica del Gover-

natore provinciale. Egli dimostra quanta sia l'importanza della carica di cui sarà investito il Governatore provinciale la cui autorità dovrà prendersi in un senso molto più elevato che non fosse l'autorità degli antichi delegati. Il Governatore provinciale non è solo un amministratore ma piuttosto ed anzitutto un personaggio politico chiamato a rappresentare l'azione del Governo centrale, a mantenere e a dirigere lo spirito pubblico del paese.

Allievi e Correnti tacciano di esagerazione l'idea che il Governatore provinciale non debba per sistema appartenere alla Lombardia, e credono che dopo aver reso un sufficiente omaggio alla fusione col voto espresso in riguardo al Governatore Generale si debba in ciò regolarsi a seconda delle circostanze e delle convenienze senza adottare alcuna massima generale.

Torelli crede che anche in questo oggetto si debba cambiare meno che si può, conservare l'organismo delle Delegazioni, e dare al Governatore provinciale più late facoltà.

Quanto alla persona che faccia le veci del Governatore Provinciale si osserva nell'adunanza che la carica esiste ora nel Vice-delegato.

L'adunanza dopo alcune osservazioni di Lauzi e di Oldofredi relative alla distribuzione dei lavori nel seno delle Delegazioni adotta per massima: che il Governatore provinciale subentra al Delegato, ma con funzioni più ampie; che sotto la sua responsabilità, distribuisce il lavoro fra i suoi impiegati; che in caso di assenza o di impedimento delega a supplirlo uno dei suoi capi sezione.

Torelli domanda se appartiene all'adunanza il discutere intorno alla destituzione dei Delegati.

Il Presidente Giulini risponde che non le persone ma che alcune massime generali relative al personale si discuteranno nell'adunanza.

Dopo ciò egli propone l'argomento delle *Congregazioni Provinciali*.

Allievi pensa che in questi dieci anni le Congregazioni Provinciali non si sono rese impopolari; che esse si compongono di elementi timidi ma onesti, di persone piuttosto aliene dalla politica che devote al sistema austriaco. Egli vorrebbe vedere riconosciuta la massima che l'amministrazione delle provincie ha d'uopo di queste consulte le quali si vogliono al tempo stesso conservare e riformare. Nel procedere alla riforma non si dovrebbe poi volgere alcuna accusa alle attuali Congregazioni per non imporre loro una solidarietà che non esiste, e non dare gratuitamente all'Austria il merito d'avere gettate radici nel paese.

Oldofredi domanda se le Congregazioni Provinciali si devono considerare come una rappresentanza o come un consiglio per decidere le questioni del contenzioso amministrativo, ed inclina verso quest'ultima sentenza.

Lauzi crede che le attribuzioni si debbono conservare quali sono: la riforma si deve riferire al personale, perchè sotto il regime austriaco, l'elezione perdette ogni sincerità, e le nomine furono completamente regolate dai Commissari distrettuali. Per questo egli crede necessario una completa rielezione.

Guaita vorrebbe invece che le Congregazioni Provinciali fossero abolite come la Centrale, e non vede in esse che un vincolo pei Comuni, e un'istituzione che non ebbe mai alcuna reale efficacia.

Broglio propende per lo scioglimento, non amando ruote inutili nell'amministrazione e rappresentanze che non sono rappresentanze.

Giulini pensa invece che la Congregazione Provinciale sia un organo necessario perchè il Governatore non avrà intorno a sè altro consiglio. Sta bene che al sommo del Governo si sia abolita l'ibrida istituzione della Centrale, ma si cederebbe a una tendenza di sovverchio assolutismo con l'andare tropp'oltre nell'abolizione delle rappresentanze elettive e con l'imporre silenzio alla sola voce che ha l'opinione del paese. Egli riconosce che il personale di queste Congregazioni non risponde, qual'è ora istituito, alle nuove circostanze e pensa che debba essere rimandato con un decreto che, ordinando le rielezioni, porrà presso il Governatore provinciale uomini ben voluti dal paese e portati in carica dal trionfo delle opinioni che rappresenta il nuovo governo.

Torelli propende alla conservazione di queste Congregazioni, soprattutto perchè il contenzioso amministrativo è una necessità prevalente, ma da cui bisognerà che il Governatore provinciale sia almeno in parte sollevato.

L'adunanza decide: che le Congregazioni Provinciali siano conservate; che siano sciolte e rielette; che sia mantenuta l'attuale legge elettorale da cui dietro un'osservazione di Arconati si toglie per altro la distinzione di deputati nobili e non nobili; che il Governatore Generale deciderà sulle terne dietro la proposta del Governatore provinciale.

Torelli osserva che gli Intendenti provinciali di finanza ora carteggiano con l'Intendenza senza il concorso del Delegato; domanda se ciò debba continuare.

Allievi crede che non si debba tornare alla materia delle Intendenze. È questo un problema da trattarsi a parte.

L'adunanza crede che l'organizzazione delle Intendenze debba lasciarsi sul piede attuale.

Il Presidente propone l'argomento dei *Commissarii Distrettuali.*

Guerrieri crede che in proposito si debba prima discutere la questione personale, perchè i commissari hanno tre funzioni: il censo, l'amministrazione del Comune e la polizia; per decidere se si devono conservare sotto questo triplice aspetto bisogna prima sapere come sarà costituito questo personale amministrativo.

Allievi pensa che le questioni relative al personale dei Commissari Distrettuali si debbono lasciare al Governatore delle provincie.

Guaita propone che siano tutti destituiti, surrogando gli aggiunti per la parte amministrativa, e dando la parte politica a persone speciali in ogni capo distretto.

Correnti crede che la questione sia di grave importanza perchè questi commissari formano veramente in paese la rete della polizia austriaca ed hanno la più stretta intimità con tutto quello che vi rappresenta il dominio straniero. È

dunque d'uopo dare una soddisfazione al sentimento del paese, sospendendo in massa i Commissari dalle loro cariche.

PEDROLI propone che le funzioni di polizia siano affidate al Deputato politico del Capo distretto.

5 ALLIEVI teme che affidando temporaneamente la polizia a privati, questi non si lascino trascinare da uno zelo immoderato e ad uno spirito di vessatoria ed inutile reazione.

GUERRIERI crede che pei nuovi impiegati a cui sarebbe affidata la polizia si dovrebbero addottare non già le divisioni distrettuali ma quelle segnate dalle 10 giurisdizioni delle Preture, collocandoli presso questa autorità giudiziaria che tempererebbe l'azione della polizia.

TORELLI dice che la polizia non deve più occuparsi delle opinioni individuali, e deve apparire agli occhi del paese come una autorità tutrice della sicurezza personale e delle proprietà: essa raggiungerà meglio questo concetto adottando 15 il principio proposto da GUERRIERI, e ponendola presso l'autorità giudiziaria delle Preture.

GIULINI crede che nel periodo della guerra la polizia deve anche occuparsi delle opinioni politiche e sorvegliare le possibili mene austriache massime nelle campagne. Per questo si deve togliere la cura di una simile sorveglianza al Commis-20 sario, che non sarebbe il più proprio ad esercitarla, e nominare degli appositi questori distrettuali che adempirebbero ad una funzione provvisoria ma assai importante.

MAURI propone che il Governatore provinciale debba nominare un questore solo in quei capoluoghi di Pretura che per la loro importanza richiedono un vero 25 ufficio di polizia.

L'adunanza decide: i Commissari sono in massa sospesi e interinalmente gli aggiunti ne suppliscono le funzioni nella parte amministrativa; il Commissariato distrettuale è diviso in amministrativo e politico: quest'ultimo ha sede nei capoluoghi dove esiste una pretura, ed è coperto da impiegati appositi detti Questori.

30 Cesare Giulini della Porta, Presidente
Emilio Visconti Venosta, Segretario

SEDUTA III.

Torino, 12 Maggio 1859

Presenti i signori:

Conte Cesare Giulini, Presidente
Emilio Visconti Venosta, Segretario
Sig. Cesare Correnti
Luigi Pedroli
Anselmo Guerrieri
Guaita
Marchese Arconati
Sig. Lauzi
Conte Oldofredi
Sig. Achille Mauri
Emilio Broglio
Dr. Antonio Allievi
Cav. Luigi Torelli
Giovanni Visconti Venosta

Il Presidente Conte Cesare Giulini apre la seduta. Il processo verbale è letto ed approvato.

Il Presidente propone all'adunanza l'argomento della *organizzazione della Municipalità.*

Correnti crede che si debba innovare meno che si può, ma vuole si esamini se la politica austriaca non è intervenuta a perturbare l'organismo dei municipi, e se questa perturbazione non deve essere l'oggetto di particolari provvedimenti.

Giulini spiega fino a qual punto il Governo si è mescolato nelle elezioni municipali e quale influenza diretta od indiretta vi abbia esercitato.

Torelli domanda che la questione dei municipi sia trattata partitamente, occupandosi prima di quanto riguarda il loro organismo teoretico, poi di quanto si riferisce al personale. Entrando nel merito crede che l'organismo si debba conservare, mentre invece le persone si devono sottoporre ad una rielezione, resa necessaria dal dubbio che le elezioni fatte sotto la pressione austriaca non esprimino sinceramente il voto del paese. Quelle municipalità che godono realmente la pubblica fiducia saranno rielette ed acquisteranno nuova forza in questa sanzione dei loro concittadini.

Il Presidente adotta l'ordine proposto da Torelli e pone ai voti se l'organismo attuale della municipalità deve essere confermato.

L'adunanza decide affermativamente.

Il Presidente propone quindi il quesito se i corpi municipali si debbano sciogliere e rieleggere, facendo distinzione tra le municipalità e i consigli.

Guerrieri non vuole lo scioglimento in massa, ma un decreto che inviti i
5 Governatori provinciali ad informarsi dei singoli casi e a proporre singole misure.

Broglio si associa a Guerrieri.

Lauzi ricorda gli sforzi fatti in questi dieci anni da molte municipalità per difendere la loro indipendenza e gli interessi del paese; non vorrebbe ripagare questi
10 sforzi col sottoporle ad una comune misura di sospetto: preferisce che si rimedi al male dov'è.

Allievi si oppone ad una misura generale, la quale sembra dare ragione all'Austria quando asserisce che l'opinione calma e regolare del paese è in suo favore. Questi provvedimenti si prendono dove un partito surroga un altro nel
15 potere, mentre in Lombardia il Partito Nazionale è composto dall'universalità dei cittadini. Si dia merito al paese della lotta legale sostenuta per dieci anni. Ad ogni modo se si vuole adattare il principio delle rielezioni, non lo si estenda a tutti i poteri esecutivi del comune; lo si faccia pei municipi, ma non per le Deputazioni comunali dove per l'effetto della legge il Governo fa assai meno sentire la
20 sua influenza.

Correnti non crede che la rielezione generale abbia in sè alcun significato insultante. Non si nega che i corpi municipali abbiano potuto rendersi benemeriti del paese. Ma se il Governo austriaco aveva il diritto di intervenire nelle elezioni come supporre che non abbia usato ed abusato di questo diritto? Se molti onore-
25 voli cittadini furono per opera sua esclusi dalle rappresentanze municipali come non riaprirne loro la porta? La forza morale del paese fece si che i municipi riescirono buoni in gran parte: essi saranno rieletti, ma noi non dobbiamo sancire le passate influenze dell'Austria. Lo scioglimento parziale di qualche municipalità sarebbe veramente un mettere in istato di accusa le persone che lo compongono,
30 e un designarle alla pubblica avversione.

Torelli appoggia di nuovo il principio della rielezione. Le attuali municipalità da chi ripetono la loro origine? Da un'elezione su cui vi è sospetto. Una misura generale non è odiosa, mentre lo sarebbero delle misure speciali che imporrebbero ai governatori un compito delicato, difficile e pericoloso.

35 Broglio pensa che l'utilità politica della rielezione è dubbia e contesa, perchè se il paese rielegge le stesse persone potrebbe questa parere una manifestazione ostile al pensiero che dettò lo scioglimento. Dal lato poi del buon andamento amministrativo è certamente preferibile il conservare le municipalità quali ora esistono.

40 Guaita teme però che la destituzione dei Delegati, la rielezione delle Congregazioni Provinciali e dei Municipi, non portino un troppo grave disordine nell'amministrazione.

MAURI ricorda che il principio della rielezione fu già adottato per le Congregazioni Provinciali: non si tema dunque di riapplicarlo ai municipi. Altro è l'organismo, che lasciamo intatto, altro il personale. L'amministrazione non si turba perchè i municipi funzionano fino alla loro rielezione. Egli crede che nell'introdurre qualche mutamento non si faccia che assecondare i desideri ed aspettazioni che esistono in paese. 5

LAUZI fa la seguente proposta: ai consigli convocati per rieleggere le Congregazioni Provinciali, si sottoponga la conferma o meno dei rispettivi municipi.

ALLIEVI propone come modo di scioglierle che il Governatore mandi alle municipalità una circolare in cui le inviti ad attingere nuova popolarità in un nuovo mandato. 10

Il Presidente GIULINI accenna alle vicende delle Municipalità in questi dieci anni, e mostra fino a qual punto esse subirono l'influenza diretta e indiretta del Governo, e fino a qual punto il Governo dovette in esse subire l'elemento resistente del paese. 15

Egli si pronuncia per la rielezione, perchè l'opinione sia consultata, perchè il paese abbia tosto a constatare la riacquistata facoltà di potersi liberamente manifestare. Si adotti la massima generale, lasciando al Governatore la questione di modo e di opportunità, ma sia frattanto bene accettato che se noi facciamo una scelta o una inchiesta su casi particolari, suscitiamo in ogni provincia una agitazione di partiti, di accuse e di odi per mutare uno o l'altro municipio. Il Governo troverà una gran forza di opinione e d'azione nei municipi quando questi saranno composti d'uomini energici e devoti. 20

Il PRESIDENTE mette ai voti il principio della rielezione dei municipi aventi podestà e Congregazione municipale, salvo il giudizio delle opportunità di tempo e di modo. 25

L'adunanza ammette il principio.

Il PRESIDENTE ripropone l'istessa questione anche per gli altri comuni, domandando se si debba distinguere tra quelli di maggiore o di minore importanza.

TORELLI crede che se si deve fare una distinzione, convenga adottare quella fra i comuni aventi l'ufficio proprio o non aventi un ufficio proprio. 30

GIOVANNI VISCONTI crede che l'istessa logica conduca ad adottar il principio della rielezione generale. Se nelle città vi è l'influenza del Governo, nei comuni vi è l'influenza del Commissario più diretta ancora e più forte e non trattenuta da alcun riguardo o rispetto di apparenza. Il cambiamento poi delle cattive Deputazioni comunali si lega con l'ordinamento della bassa polizia rurale e nei comuni queste rielezioni saranno il solo segno visibile del grande mutamento di cose avvenuto in paese. 35

ALLIEVI, dal momento che si vuole adottare una misura così generale e che tocca a tutto l'organismo, domanda che si metta nel rapporto non essere questo che un voto preliminare e desiderarsi che il Governatore Generale consulti il voto di persone ed in luogo prima di pubblicare questa risoluzione. 40

Il Presidente dice che quanto si conterrà nel rapporto non sarà in ogni caso che un voto perchè deve ottenere l'approvazione del Ministero e del Governatore Generale. Nelle prime misure organiche è d'uopo che il governo decida con un determinato proposito ma sarà sempre utile esprimere nel rapporto il desiderio
5 che il Governatore Generale interpelli il voto del paese per quelle misure la cui applicazione si andrà di mano in mano presentando.

Il Presidente mette ai voti la rielezione di tutte le autorità comunali.

L'adunanza si pronuncia affermativamente.

Torelli richiama l'attenzione sui Consigli comunali di cui non si può decre-
10 tare la rielezione perchè si rieleggono da sè. Bisogna dunque o adottare la misura estrema del ricostituirle di nuovo, o accettare la legge della necessità e confermarli. Domanda di essere informato sugli elementi di cui sono oggi composti.

Lauzi mostra le grandi difficoltà di un rinnovamento dei Consigli comunali e si pronuncia con la loro conservazione.

15 Giulini rispondendo alla domanda del Torelli espone come nella formazione dei Consigli comunali l'intervento del Governo è per necessità meno attivo, e come siano formati di elementi piuttosto buoni e che si sono andati continuamente migliorando.

Il Presidente pone ai voti se i Consigli comunali devono essere confermati o
20 riformati.

L'adunanza si pronuncia per la conservazione degli attuali Consigli comunali.

Lauzi esprime il voto che ai municipi sia restituita la polizia comunale, oggi assorbita dal governo.

25 Mauri crede che la leale applicazione della legge basterà ad ottenere l'intento.

Il Presidente propone all'adunanza di occuparsi dell'*organizzazione della forza di Pubblica Sicurezza* in Lombardia e ricorda in quale modo sia ora costituita.

30 Allievi dice che l'organizzazione di una buona forza di Pubblica Sicurezza è dall'esperienza provata come una lunga e difficile impresa. Nei primi momenti, alla tutela amministrativa si surroga la tutela di tutti i cittadini, la quale provvede all'istantanea sicurezza. Frattanto si possono riunire gli elementi di una forza regolare, elementi che si potranno in parte anche trovare negli avanzi del
35 vecchio sistema, ma bisognerebbe riordinarli, fare dei depositi in Piemonte, con l'aiuto dei Carabinieri Reali.

Mauri pensa che ne' primi momenti supplirà la pubblica sollecitudine ma bisognerà tosto introdurre regolarità in questo servizio, e l'idea dell'Allievi è buonissima, ma si richiede tempo.

40 Torelli crede che si debba invitare il Governo perchè accordi almeno un piccolo nucleo di carabinieri.

Il Presidente Giulini vorrebbe che prima di venire ad alcuna deliberazione si domandasse al Governo se intende accordarci questo sussidio. I carabinieri venuti dal Piemonte non conoscono le persone e le località ma potrebbero diventare i comandanti delle persone raccolte e pagate pel servizio, e di quelle di cui i municipi potranno disporre. 5

Arconati appoggia queste idee e consiglia di sceglierli fra quelli del Novarese e quelli della Lomellina per la conformità del dialetto e delle abitudini. I veterani sarebbero utilissimi e vi sono anche in Piemonte de' vecchi carabinieri che potrebbero riprendere volontieri il servizio. Invita il Presidente perchè voglia tener parola col Governo. 10

Mauri pensa che il decreto che organizza la forza di pubblica sicurezza sarà dei primi ad essere pubblicato. È dei primi momenti che bisogna innanzitutto preoccuparsi. La guardia di pubblica sicurezza stanziale si compone di elementi del paese, ma bisogna che il decreto dica a chi sarà affidato. Se si adotta la divisione in forza stanziale e in forza mobile egli crede che la prima si debba dire composta dalla Guardia Nazionale, e la seconda debba avere compagine da una forza già organizzata come quella de' Carabinieri. Egli richiama poi anche la questione dei Commessi e del come si deva ricomporre questo Corpo importante. 15

Lauzi si preoccupa del bisogno di provvedere alla pubblica sicurezza anche in quei primi momenti che possono precedere l'installazione del Governo centrale. 20

Giulini pensa che a ciò provvedano le autorità locali, e che al più si potrà chiedere al Governo qualche sussidio di fucili.

Dopo ciò il Presidente ricorda come per completare l'organizzazione si deve fare parola del *Tribunale Supremo di Giustizia*. Questo Tribunale non si può trasportare alla Cassazione piemontese perchè la legislazione non è eguale ed è diversa anche l'organizzazione. 25

L'adunanza decide che si formi coi membri dell'Appello e se occorre anche con notabilità del foro lombardo, un Tribunale supremo di Giustizia.

Il Presidente ricorda la grave questione del *Concordato*, e crede che prima di trattarla sia d'uopo sapere come sono in proposito le idee del Governo. 30

Lauzi dice che il solo punto del Concordato che presenti una immediata importanza è la modificazione che esso introduce nelle massime del Codice Civile in materia matrimoniale [6].

Mauri dice che se noi dobbiamo sentire le opinioni del Governo è pur d'uopo che gli esponiamo le nostre, perchè bisogna anche occuparsi de' pensieri che prevalgono in Lombardia. Egli non sa se il clero lombardo sarà molto lieto che si 35

6. Cfr. la *Patente imperiale 8 ottobre 1856 obbligatoria per tutto l'Impero colla quale, ad esecuzione dell'articolo X del Concordato, si promulga una nuova legge sugli affari matrimoniali dei cattolici dell'Impero d'Austria* (Milano 1856). 40

conservi il Concordato. Il non parlarne è come conservarlo e ciò può offendere il sentimento liberale del paese.

Correnti dice che il Concordato è una vera legge religiosa del paese che bisogna o abolire o lasciare sussistere. A noi fu chiesto di predisporre le misure urgenti da applicarsi in Lombardia, ora tale non è la questione del Concordato.

L'adunanza sospende la questione su questo argomento.

Il Presidente mette in campo la questione della *Guardia Nazionale*.

Allievi domanda che si applichi in Lombardia la legge piemontese, con le sue ultime modificazioni.

Arconati spiega l'attuale organizzazione della Guardia Nazionale del Piemonte.

Torelli dice che l'istituzione della Guardia Nazionale per alcuni suoi vizi organici non ha gettato molte radici in Piemonte. L'ultima riforma veramente importante che vi fu introdotta stabilisce la Guardia Nazionale mobile. Egli crede che si dovrebbe formare ed organizzare soltanto quest'ultima. Il numero ne è più ristretto, il risultato ne è più utile ed efficace, mentre sarebbe impossibile armare la Guardia Nazionale di tutta la Lombardia.

Correnti non si associa ad una tale proposta. Si tratta di una legge organica che può essere difettosa, ma che però funziona, ed è adottata in tutto il Regno, e che noi non dobbiamo rifiutare per conto nostro. La Lombardia potrebbe forse anche lagnarsi di questo rifiuto. Egli pensa che l'idea di Torelli si debba adottare non teoricamente ma praticamente, cominciando prima con l'organizzare la Guardia Nazionale mobile di cui l'altra rimarrebbe pur sempre come la base.

L'adunanza crede che si debba applicare la legge attuale con le sue modificazioni.

Torelli insiste perchè nella sua attuazione si cominci con l'organizzare la Guardia mobile.

Il Presidente propone la discussione del sistema che dovrà reggere la *stampa*.

Guerrieri e Correnti domandano che vi si applichi la legge piemontese con le modificazioni introdotte dall'ultima legge straordinaria e sostituendo i Tribunali ai Giurì.

Allievi ricorda che in una legge sulla stampa si racchiudono anche le disposizioni che reggono la stampa considerata come industria.

L'adunanza comincia ad adottare la massima che ai giornali e alle pubblicazioni periodiche abbia a tosto applicarsi la legge piemontese, riserbandosi di compiere la deliberazione dopo avere esaminata la legge piemontese e la legge austriaca.

Il Presidente invita l'adunanza ad occuparsi della questione della *moneta*.

ARCONATI ricorda quanta impopolarità si abbia guadagnato l'Austria in Lombardia con la sua ultima legge monetaria [7] dannosa sopratutto agli interessi del popolo. Crede che si debba rimettere la moneta italiana pubblicando un ragguaglio nel più breve termine possibile.

ALLIEVI pensa che nei rapporti col pubblico non vi è difficoltà a stabilire una nuova legge, ma crede che la difficoltà esista nella questione economica, negli sconcerti economici che possono nascere durante la trasformazione. Questo problema si unisce a quello della creazione di un Istituto di credito.

LAUZI osserva che ci vuole del tempo prima di applicare il sistema decimale francese. Bisogna frattanto abolire il sistema austriaco di recente introdotto. Si darebbe una soddisfazione al popolo minuto ritornando provvisoriamente al sistema austriaco come era prima dello scorso novembre, e ragguagliando la lira austriaca e il venti franchi secondo la consuetudine del commercio.

GIULINI fa osservare che col sistema di Lauzi prima di giungere al franco avremo due cambiamenti invece di uno solo.

BROGLIO ricorda la questione dei biglietti di banca che hanno corso forzato in Piemonte e domanda se lo avranno anche in Lombardia.

TORELLI invita il Presidente ad interpellare il Governo su questo argomento.

Il PRESIDENTE chiude la seduta.

Cesare Giulini della Porta, Presidente.
Emilio Visconti Venosta, Segretario.

7. Si tratta della legge emanata con la Patente sovrana 27 aprile 1858 (cfr. «*Gazzetta ufficiale di Milano*», n. 109 del 7 maggio 1858) ed entrata in vigore il 1° novembre successivo, mediante la quale si metteva in circolazione una nuova moneta, il fiorino, sostituito alla svanzica. Poichè questa nel cambio fu svalutata del 3 per cento, il provvedimento provocò quei risentimenti popolari cui si accenna nel testo.

SEDUTA IV.

Torino, 13 Maggio 1859

Presenti i signori:

Conte Cesare Giulini, Presidente
5 Pedroli
Lauzi
Broglio
Guaita
Torelli
10 Oldofredi
Correnti
Mauri
Arconati
Allievi
15 Visconti Emilio
Visconti Giovanni
Guerreri

Non avendo ultimata la relazione del processo verbale il sig. EMILIO VISCONTI VENOSTA domanda che ne sia rimessa la lettura e l'approvazione ad altro
20 giorno. Il Presidente GIULINI invita il sig. GIOVANNI VISCONTI VENOSTA a tenere il processo verbale della seduta di questa giornata per sollevare i segretari ALLIEVI ed EMILIO VISCONTI di questo lavoro continuo.

Il Presidente GIULINI apre la seduta col riferire sull'impegno assuntosi nella seduta precedente di parlare col Presidente del Consiglio dei Ministri circa ad
25 alcune questioni per trattare delle quali era base indispensabile il conoscere il pensiero del Governo.

Dice il Conte GIULINI che per l'assenza del Conte di Cavour non ha comunicazioni ufficiali da riferire in proposito e comunicherà invece le opinioni avute sopra tali argomenti dal signor Farini.

30 Sulla questione della possibilità del mandare in Lombardia a tutela dell'ordine pubblico, specialmente nelle campagne, dei carabinieri, opina il signor Farini che il Governo Piemontese lo possa, avendone un numero sufficiente tra cui si annoverano pure dei lombardi. Crede che sotto la direzione di questi carabinieri si potranno mettere al momento altri agenti di pubblica sicurezza da trovarsi in
35 Lombardia, i quali saranno così il primo nucleo dei futuri carabinieri di tutto il Regno.

Riguardo al Concordato espresse il signor Farini l'opinione che il Governo piemontese verrà in seguito ad una trattativa con Roma su tutte le questioni pendenti, e frattanto non si toccherebbe provvisoriamente a questo concordato che pesa sulla Lombardia, per ragioni di convenienza politica, tanto più che il Governo ne può paralizzare gli effetti col rimandare le questioni e non prestare il suo appoggio. Il Conte GIULINI però dichiara che su questa grave questione intende interpellare personalmente il Ministro a cui riferirà tutta la repugnanza di cui è circondata in paese la esistenza di questo Concordato, facendogli pure osservare le ragioni che potrebbero militare in senso contrario.

Dice poi il Sig. GIULINI di aver comunicato, sulla questione della moneta, al signor Farini il desiderio che venga esaminata l'introduzione del franco, salvo l'applicazione al momento più opportuno. Aggiunge voler parimenti interpellare il Ministro sulle intenzioni del Governo circa il corso dei biglietti della Banca Piemontese in Lombardia. Accenna l'opinione del sig. Farini che il corso di questi biglietti in Lombardia non sarà forzato.

Qui il Conte OLDOFREDI osserva essere impossibile che il Governo acceda a questa opinione. Crede, di più, opportuno il non dire che si sollevi questa opposizione al corso forzato dei biglietti in Lombardia.

Il Dr. ALLIEVI dice di ritornare nuovamente alla opinione da lui già emessa su questo proposito. Non essere questa una carta dello Stato ma della Banca: d'una Banca, quindi, che non esiste in Lombardia. Questo biglietto compare come un fatto isolato, mentre in Piemonte la circolazione si regola con la serie delle altre operazioni.

Domanda il sig. OLDOFREDI come mai si rifiuterà in Lombardia il corso dei biglietti che vi dovranno spendere i piemontesi. Trova opportuno piuttosto di conciliare la cosa con l'introdurre in Lombardia una succursale della Banca piemontese.

Il sig. BROGLIO osserva che in Lombardia la resistenza tanto tenace contro la carta era frutto del discredito in cui erano cadute le carte austriache le quali perdono enormemente mentre le piemontesi perdono pochissimo.

Il Presidente GIULINI dichiarando che conferirà anche su di ciò col Ministro rimanda la questione.

Riprende intanto la discussione sulla *stampa*, annunciando la proposizione del sig. GUERRIERI, e cioè che sia applicata in Lombardia la legge piemontese sulla stampa, sostituendosi al Giurì il Tribunale ordinario; che intorno alla pubblicazione delle notizie sulla guerra, la stampa in Lombardia sia regolata come lo è ora la piemontese, — riferendosi al Decreto 28 aprile 1859 [8], — e che per quanto riguarda l'industria libraria rimangano i regolamenti austriaci.

ALLIEVI convenendo nella massima osserva come la parola « Tribunale » sia una espressione troppo vaga per la condizione dei giudizi in Lombardia. I reati

8. In *Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 417-420.

sulla stampa ponno essere chiamati dinnanzi a diversi dicasteri giudiziari, come Tribunali, Preture, Polizia. Domanda dunque che si abbia riguardo a questa situazione nella compilazione del decreto.

La proposta del GUERRIERI, messa ai voti, viene accettata.

5 Il Sig. GUERRIERI domanda cosa intendasi adottare per la censura dei teatri. TORELLI propone la legislazione sarda vigente. La proposta è adottata.

Il Presidente GIULINI propone la questione delle *Poste e dei Telegrafi.*

Domanda il sig. BROGLIO se si crede necessaria una Direzione delle Poste e Telegrafi speciale in Lombardia, o se si possa combinarla con quella di Torino.

10 È importante, dice il sig. GIULINI, che la Direzione delle Poste e Telegrafi sia nelle mani di chi avrà la direzione generale di tutti gli affari in Lombardia.

La seduta conclude che si formi una Direzione poste e telegrafi dipendenti dal Governo generale.

TORELLI domanda che nelle provincie abbiano una dipendenza anche dal 15 Governatore provinciale. Si ammette.

Strade ferrate. - Domanda il sig. OLDOFREDI se in Lombardia le strade ferrate debbano essere poste sotto la dipendenza del Governo.

E il sig. GUERRIERI chiede se non convenga renderle dipendenti dal comando dell'Armata.

20 MAURI opina che si distinguano nella questione due periodi: durante la guerra e dopo la guerra.

OLDOFREDI crede che il Governo debba fare come fa con le strade di Piemonte, tenendole cioè a sua disposizione quando i servizi dello Stato lo esigano.

ALLIEVI entra in molte notizie di fatto sull'organismo delle strade ferrate in 25 Lombardia e mostra quanto ne risulti complicato e grave il problema.

La questione della proprietà, dice il sig. OLDOFREDI, non ci riguarda; noi non dobbiamo occuparci che della questione dell'esercizio: questo deve dipendere dal Governo.

E noi vi saremo subentrati di fatto, soggiunge il CORRENTI.

30 Il Presidente GIULINI conclude: l'amministrazione ritorni in mano alla Società sotto la tutela del nuovo Governo[a]. Se la Società esercita essa medesima, il Governo eserciterà solo la vigilanza che gli compete. Nel caso che la Società non assuma questo esercizio, vi provvederà d'ufficio il nuovo Governo.

È ammesso.

35 Chiede il sig. MAURI se non convenga che il nuovo Governo dica qualche cosa sulla *pubblica istruzione.*

Pare all'adunanza che non sia urgente l'occuparsene.

[a] *Eliminato* Nel periodo transitorio il governo la metta sotto la Direzione dei lavori pubblici.

Il Presidente GIULINI fa osservare come sia indispensabile un decreto che abolisca i processi politici pendenti e le condanne, fatte le debite riserve per ciò che attiene coi delitti privati, da decidersi dai Tribunali.

È ammesso.

E propone inoltre che si decreti sulle onorificenze austriache e sull'abolizione delle cariche di corte. 5

OLDOFREDI le trova abolite di fatto col cessare del governo.

Il sig. CORRENTI soggiunge che certamente tali cose dovranno in seguito venire regolarizzate ma trova inutile l'occuparsene nei primi momenti [9].

L'adunanza passa oltre. 10

Il Presidente GIULINI pone la questione delle *Dogane* e domanda se la linea attuale daziaria esistente fra i due Stati debba sussistere o meno.

Il sig. TORELLI si dichiara fermamente pel mantenimento della Dogana. Il Piemonte, dice, andò avvicinandosi al libero scambio, mentre ne fu tenuta lontanissima la Lombardia. Assimilando ad un tratto i due paesi, noi vi getteressimo 15 una perturbazione, di cui non si ponno calcolare le conseguenze. Cita l'esempio della Sardegna che per quanto parte integrante dello Stato non fu daziariamente assimilata al Piemonte che nel 1851 in seguito ad una legge del Parlamento [10]: si tengano dunque vigenti per ora le due legislazioni separate.

Il Sig. LAUZI convenendo in questa come massima generale desidera però che 20 si ponga attenzione ai generi di immediato consumo per i quali potrebbesi chiedere una eccezione. Osserva quanto, per es., sarebbe ben veduta la libera introduzione del vino.

GIULINI dichiara desiderare il mantenimento della linea daziaria principalmente per le produzioni estere. Cita l'industria dei cotoni che vive appoggiata 25 alle tariffe. Non si complichi, dice, una crisi d'operai con la crisi della guerra. Egli proporrebbe però un temperamento, che cioè il Governatore Generale di Lombardia, si intenda col Governo piemontese per le eccezioni da farsi riguardo ai rispettivi prodotti dei due paesi.

ALLIEVI appoggiandosi al riflesso che le Camere di Commercio lombarde 30 inclinano tutte ad una diminuzione delle tariffe e nominativamente di quelle sui cotoni, crede che dovrebbe il nuovo Governo interrogare subito il voto di queste Camere ed altre persone competenti, all'oggetto di regolare queste limitazioni per un dato tempo, destinate come sono a scomparire del tutto.

BROGLIO dice che ammessa questa divisione di tempo e di cose, si stabilisca 35 d'urgenza la libera entrata delle produzioni agricole.

9. Su questa materia infatti la Commissione non preparò alcun progetto di decreto.

10. Probabilmente si fa riferimento alla legge 14 luglio 1851 ed. in *Raccolta degli Atti del Governo* XIX (1851) 799 ss.

Nobile INNOCENZO GUAITA

Como 3 IV 1808 – Como 4 IX 1869

GIULINI domanda se si debbono eguagliare le tariffe per le produzioni agricole in generale o solo fra i due stati.

L'adunanza adotta che sia parificata la tariffa qualunque sia il confine da cui entra la merce[a].

5 OLDOFREDI osserva che oltre ai prodotti agricoli sarebbero da prendere in considerazione anche tutte le altre cose che servono come munizioni da guerra e forniture.

GIULINI crede che per ciò il Governo potrà fare di volta in volta le eccezioni che crederà del caso, riservandoci noi ad emettere anche su questo caso la nostra opi-
10 nione nel rapporto.

Il Sig. LAUZI ripete quanto sia necessario che le produzioni agricole abbiano immediatamente libero sfogo tra i due paesi e CORRENTI fa osservare essere questa una questione non solo economica ma politica. Ricorda quanto il Piemonte desidera avere libero lo sfogo delle sue produzioni agricole in Lombardia, e quanta
15 parte abbia avuto questa questione, su molti, nel rendere desiderata la guerra.

Domanda ALLIEVI se queste produzioni agricole debbono essere nominate tassativamente per escludere ogni dubbio ed ogni arbitrio, e cita in via d'esempio i bozzoli [11].

Il sig. TORELLI parimenti domanda se i prodotti agricoli in cui ha una parte
20 l'industria, come sarebbe ad es. l'acquavite, debbano entrare in questa categoria dei prodotti di libera entrata.

Il Presidente GIULINI riassumendo formula la seguente preposizione: *la linea doganale fra i due Stati in massima rimane conservata per il momento. Se ne eccettuano i prodotti agricoli da enumerarsi tassativamente, i quali andranno soggetti ad una tassa uniforme*
25 *e sarà la tassa attuale piemontese estesa ai nuovi confini con l'estero.*

La proposta è accettata.

GUERRIERI vorrebbe comprese le munizioni da guerra e OLDOFREDI le forniture militari.

BROGLIO osserva non occorrere questa inclusione giacchè queste munizioni e
30 forniture ponno venire liberamente come cose del Governo.

TORELLI richiama l'attenzione sulla disorganizzazione che il nuovo governo troverà nei doganieri di Lombardia e crede necessario un decreto di nuova organizzazione per evitare il grave danno alle finanze che verrà nei primi tempi per lo straordinario contrabbando.

35 [a] *In prima stesura* L'adunanza adotta l'eguaglianza di tariffe sulle produzioni agricole sia nazionali che estere.

11. L'Allievi si era occupato di questi problemi anche in alcuni scritti, come il saggio su *La crisi del commercio serico e la Cassa interinale di sovvenzione in Milano* (Milano 1858) nel quale aveva affrontato anche il problema specifico della crisi della seta.

Crede ALLIEVI che non tratterassi che di sanare alcune lacerazioni parziali, che con poco e in breve potranno essere riparate dovendosi lasciare, del resto, l'organizzazione attuale.

Decide l'adunanza che: *nella massima generale sulle dogane si estende l'esenzione ai materiali di guerra, dietro dichiarazione del Ministero.* 5

TORELLI domanda che nel rapporto si aggiunga l'avvertimento che *si ritengono confermati gli uffici doganali, le leggi e i regolamenti non esclusi da regolamenti speciali, e che si proceda d'urgenza alla riorganizzazione del personale mancante.*

Il Presidente GIULINI passa all'argomento del *sale.*

Il sig. TORELLI propone la perequazione delle tariffe in modo che se ne abbia 10 un'unica, e sia la piemontese. Così avremo in Lombardia una diminuzione sulla tariffa del sale, cosa popolarissima.

La proposta del sig. TORELLI è adottata.

Il Presidente GIULINI proponendo l'argomento dei *tabacchi*[12], propone che si lascino come sono le due fabbriche. 15

ALLIEVI soggiunge che tenendo distinti i due prodotti industriali si mantengono del pari le loro rispettive tariffe. Non vi sia nei due Stati altra differenza di prezzo, che quella che risulta dalle spese di trasporto.

Il PRESIDENTE riassumendo propone che cessi il dazio internazionale per i tabacchi, e restino fisse le rispettive tariffe. 20

La proposta è adottata.

Si passa alle *Imposte.*

Il sig. GIULINI fa qui osservare come in Lombardia le multe siano usufruite in parte dagli impiegati che scoprono le contravvenzioni e vorrebbe abolito un tale sistema. 25

CORRENTI manifesta il desiderio che si prenda qualche misura finanziaria che possa riuscire grata alle popolazioni, come sarebbe l'abolire alcuno di quei balzelli che sono odiosi senza essere per le finanze di grande importanza.

BROGLIO rimanderebbe la questione non trovandone un'urgenza pei primissimi tempi. 30

ALLIEVI richiama l'attenzione su certi paesi speciali che esigono qualche misura straordinaria e cita l'esempio della Valtellina.

12. Sulle tariffe del sale e dei tabacchi la Commissione non preparò alcun decreto; esse vennero tuttavia regolate col R.D. 2 luglio 1859 (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 763-767) pubblicato in Lombardia col decreto 12 luglio 1859 del Governatore (*Raccolta delle Leggi* I (1859) 106-107). Altro decreto del Governatore, in data 19 luglio 1859 pubblicava le tabelle 35 di riduzione dei prezzi per la vendita del sale e dei tabacchi in Lombardia (*Ivi*, 108-110).

Anche il sig. TORELLI si accorda nella necessità di accontentare su questo rapporto, in qualche cosa, le popolazioni, senza dissimularsi per nulla i gravi bisogni finanziari a cui il paese va incontro.

ALLIEVI fa riflettere alla necessità del toccare il meno possibile nella materia
5 delle imposte per non essere poi obbligati a ritornare sulle cose disfatte, facendone sentire il male una seconda volta.

L'adunanza decide che in massima le imposte debbano rimanere per ora quali sono e che nel rapporto si faccia menzione delle condizioni speciali della Valtellina, a cui poi provvederà il Governatore Generale, come dovrà provvedere per
10 altri casi consimili.

Il Sig. EMILIO VISCONTI osserva come questa questione della Valtellina sarà per il Governatore Generale anche una questione politica, essendo così recente il fatto del Governatore Generale austriaco che, entrato esso pure in tale questione, lasciò invece le cose precisamente come le aveva trovate.
15 L'adunanza si accorda nella opportunità di lasciare dunque al Governatore Generale l'iniziativa per qualche straordinario provvedimento da prendersi in favore della Valtellina [13].

Si passa alla questione del *Debito Pubblico* [14].

Il Presidente GIULINI domanda se sotto questa categoria si debbano compren-
20 dere anche tutti i reclami che verranno per gli indennizzi di guerra del 1848, prestito del Governo provvisorio, ecc.

Il sig. OLDOFREDI propone che l'esame di questa questione sul Debito Pubblico, venga rimandato agli studi di un'apposita commissione incaricata di riferirne.

Il Sig. LAUZI fa osservare per incidenza come il prestito austriaco del 1850
25 sia stato acconsentito da rappresentanze del paese.

BROGLIO opina che si discuta sul pagamento degli interessi come cosa più urgente.

Il Presidente GIULINI rimanda la questione perchè ne venga prima sentito un rapporto.

30 Passa quindi a domandare il voto dell'adunanza sulla questione della *Leva*.

Il sig. ALLIEVI entra in alcune narrazioni di fatto sul modo con cui venne applicata la nuova legge sulla leva in Lombardia, e sulle applicazioni più miti che ricevette, quasi per mostrarsi meno severa della legge passata, e meno severa delle esigenze che potrebbe avere un nuovo governo, in un mutamento eventuale di cose.
35 OLDOFREDI propone l'abolizione della nuova legge ritornando alla patente di coscrizione del 1820.

MAURI domanda se non si potesse introdurre la legge piemontese.

13. Cfr. anche l'accenno a questo problema contenuto nel 'Rapporto generale', e
40 in particolare la nota 18 a p. 23.

14. Cfr., più oltre, i processi verbali delle sedute del 22 e 23 maggio, e il rapporto di Cesare Correnti a p. 160 ss.

Non pare ai più che sia conveniente, in vista della più difficile applicazione pel momento.

GUERRIERI desidera che nel rapporto si avverta la necessità di applicare questa legge anteriore, in modo che la nuova legge non paia più mite grazie alle eccezioni che furono maliziosamente introdotte nell'applicarla. 5

Tanto la massima della legge che l'osservazione da farsi nel rapporto sono adottate.

Il sig. ALLIEVI ritornando alla questione del Debito Pubblico dice essere necessario che ne venga interpellato Cavour, osservando come la questione si colleghi pure a rapporti di diritto internazionale. 10

GIULINI osserva come sia necessario però ad un tempo di dare al Ministro delle informazioni su questo oggetto, non essendo egli probabilmente edotto.

ALLIEVI mostra come sianvi in questa questione molti punti che vanno decisi con urgenza. Ricorda, per es., come per il prestito 1854 sianvi ancora rate da esigire; e i *coupons* che si ricevono in pagamento d'imposta: ora si dovranno ricevere ancora questi *coupons*? Noi vedremo in tale caso piovercene da tutta Europa. 15

GUERRIERI propone che si dia un breve termine per timbrare i titoli esistenti in paese.

Si osserva dai più come non se ne eviterebbe la affluenza egualmente.

Il Presidente GIULINI rimandando la questione propone la tesi del *personale*. 20 Egli richiama l'attenzione sulle mansioni e sul carattere politico degli alti funzionari che ora sono in Lombardia, e propone che vengano messi in disponibilità, riservandosi a lasciare loro aperto o no, un adito per l'avvenire.

Qui da alcuni muovesi per incidente la questione se nelle nuove cariche avremo a Milano contemporaneamente un Governatore Generale ed un Governatore 25 provinciale.

CORRENTI preferisce che non v'abbia ad essere questa duplice personalità. Il nome stesso di Governatore dato ai futuri presidi delle provincie, per indicare che questa carica è appunto la più alta della provincia riesce un non senso, se lo applichiamo alla Provincia di Milano. 30

Alcuni associandosi a queste osservazioni propongono altre denominazioni ma l'incidente non ha seguito.

Il Presidente GIULINI ritornando alla questione proposta crede conveniente che, nel venire a questa epurazione degli impiegati debbasi procedere per categorie.

ALLIEVI vorrebbe che non si procedesse unicamente per categoria ma che si 35 stabilissero anche dei principi regolatori in queste esclusioni, come, per es., lo zelo eccessivo, la pubblica moralità offesa, ecc.

TORELLI chiama assai diversi questi due sistemi e si dichiara in favore del primo. Osserva come sia più facile la riammissione successiva di un impiegato, quando ei sia stato escluso dietro il principio delle categorie. 40

Trova troppo odiosa l'esclusione personale, e conclude essere sotto ogni riguardo le classi e non le persone che conviene colpire.

Il Presidente Giulini in unione all'adunanza formula l'enumerazione di queste categorie:

5 1. Consiglieri della Cancelleria arciducale;
2. Consiglieri di Luogotenenza;
3. Delegati Provinciali;
4. Commissari Distrettuali;
5. Personale superiore di Polizia cioè Direttore e Vice-Direttore, Consi-
10 glieri e Commissari superiori, tanto in Milano che nelle Provincie; Revisori di libri e giornali;
6. Direttori di Posta, generale e provinciali;
7. Prefetto di Finanza.

Queste categorie vengono votate e adottate dall'adunanza.

15 Correnti domanda che alla denominazione di *classe* si sostituisca la parola *carica.*

È ammesso.

Giulini domanda che si aggiunga l'esclusione degli impiegati appartenenti alle provincie non italiane.

20 Dopo alcune osservazioni in cui entra l'adunanza sull'applicazione e sull'estensione di questo principio, la adunanza adotta la formula di *impiegati non italiani.*

Domandano alcuni se alle cariche suddette debbansi aggiungere i Procuratori di Stato.

Correnti troverebbe più opportuno lasciarlo cadere sotto il giudizio indivi-
25 duale, riputando questa carica una necessità dell'organismo giudiziario.

Broglio propende a giudicare diversamente il significato di questa carica in un governo dispotico, e la trova anch'essa una carica politica.

L'adunanza viene ai voti, e non ammette che la carica di Procuratore di Stato venga unita alla categoria delle esclusioni.

30 Giulini richiama come sianvi delle individualità che non appartengono alle categorie indicate, e che è pure indispensabile che vengano rimosse dai loro impieghi.

Correnti formulando questo pensiero domanda che si metta nel rapporto: *potere il Governatore Generale rimuovere quegli impiegati che avranno usato nell'esercizio*
35 *delle loro funzioni uno zelo eccessivo ed odioso, od offesa la pubblica moralità durante il Governo austriaco, avendosi riguardo, in questo, principalmente alla fama pubblica.*

La proposta è votata ed ammessa.

Cesare Giulini della Porta, Presidente.
Giovanni Visconti Venosta, Segretario.

SEDUTA V.

Torino, 14 Maggio 1859

Presenti i Signori:

Conte Cesare Giulini
Marchese Arconati
Marchese Guerrieri Anselmo
Sig. Correnti
Sig. Torelli Luigi
Sig. Mauri Achille
Sig. Lauzi
Sig. Guaita
Sig. Broglio
Conte Oldofredi
Sig. Visconti Giovanni
Sig. Visconti Emilio
Dr. Allievi Antonio
Dr. Pedroli Luigi

Il Presidente Giulini apre la seduta alla presenza dei suddetti signori ed incarica il dr. Luigi Pedroli di assumere l'incarico di Segretario.

Il Presidente ricorda che nella trattazione della partita *Personale* si omise di parlare sulla opportunità o meno di proporre la reintegrazione ai pubblici impieghi di molte persone che, dopo il ritorno del Governo austriaco in Lombardia, nel 1848, furono allontanati ed esclusi dalle loro cariche per pena delle loro opinioni francamente esposte sotto il Governo Provvisorio lombardo, o che si dimisero spontaneamente per non servire sotto il Governo austriaco o che si tennero lontani per mantenere intatta la loro posizione politica in faccia al paese.

Correnti esprime l'opinione che si dovrebbe tener calcolo dei meriti rispettivi per la riammissione agli uffici pubblici, come si fece in altre circostanze.

Lauzi propone che potendosi fare tre distinzioni sugli impiegati attualmente in carica, 1° quelli che per demeriti saranno destituiti e tenuti lontani dagli impieghi, 2° quelli che sebbene destituiti saranno in seguito reimpiegati; 3° coloro che non avendo nè meriti nè demeriti e non appartenendo alle categorie licenziate saranno conservati al loro posto, così opina poter fare lo stesso per coloro che si dovrebbero riammettere.

Giulini aggiunge che molti poi furono allontanati dagli impieghi per causa del decreto di amnistia, che portava l'esclusione di molte persone, e dice essere

necessario osservare i diritti ed i meriti distinti, salvo la esclusione di coloro che si demeritarono per la loro susseguente condotta.

LAUZI vorrebbe che si dichiarasse con pubblicazione che tali persone meritevoli di riguardi saranno considerate in seguito.

5 GIULINI trova che ciò è poco per persone che hanno un distinto merito.

TORELLI crede la questione così grave e complicata che giudica pericoloso l'esternare un'opinione su di ciò implicandosi questioni finanziarie, specialmente a motivo dei compensi che si dovrebbero dare per il periodo di tempo decorso negli ultimi undici anni, e che si potrebbe cadere facilmente in cattivi giudizi.
10 Trova la questione non urgente ed i dettagli pericolosi, molto più che interessi individuali obbligarono moltissimi ad abbandonare gl'impieghi ed anche assentarsi dalla loro patria. Inoltre perchè il nuovo Governo avrebbe a carico gli impiegati lasciati dal Governo austriaco, che in massima bisogna conservare, e quelli del Governo provvisorio. Quindi giudicata equa la questione la dichiara però
15 di nessuna urgenza, e lascerebbe quindi al Governatore Generale l'esame di cadauno individuo, stabilendosi le massime principali.

CORRENTI osserva che molti degli impiegati abbandonarono la Lombardia per dovere e fedeltà alla causa nazionale, e quindi è necessario un compenso ai sacrifici sostenuti, perchè rientrando in Lombardia molti saranno privi di mezzi.

20 MAURI soggiunge che anche in tale caso farà d'uopo stare sulle generali e fare due categorie. La prima per quelli che sono emigrati dopo avere avuto un impiego nel 1848; la seconda per coloro che impiegati in detto anno dal Governo provvisorio dimandarono in seguito la dimissione ed ottennero la pensione, e per conchiudere suggerisce ancora che sia più conveniente lo stare sulle generali ed
25 indicare la questione nel rapporto.

GUERRIERI vorrebbe però si facesse una distinzione per gli esclusi dall'amnistia e che questi venissero reintegrati nelle loro mansioni, salvo provvedere per gli altri.

GIULINI e CORRENTI si oppongono a tale distinzione come inconveniente. Gli
30 altri tutti pure appoggiano tale opposizione.

Alla proposta di GIULINI che si lasciasse al giudizio del Governatore Generale il decidere sul modo di reintegrazione, e spettare all'attuale commissione soltanto il dovere di fare presente nel processo verbale l'urgenza della misura da prendersi, CORRENTI insiste che la stessa dichiarazione di urgenza attribuisce alla commis-
35 sione l'obbligo della trattazione e decisione.

TORELLI però fa osservare che per fare bene sono necessarie nozioni precise e presenza in luogo perchè la trattazione dei diritti dei singoli individui siano trattati con la massima equità.

BROGLIO assente alla opinione di Torelli.

40 GIULINI vorrebbe proporre una distinzione di fatto e decidere che tali impiegati abbiano a ricevere un conveniente trattamento sino a quando i loro titoli siano ammessi o radiati. Tale proposizione venne rifiutata.

OLDOFREDI conclude la questione con la seguente proposizione: la Commissione faccia presente al Governo la somma necessità che sia nominata altra Commissione incaricata di esaminare i titoli di coloro che potessero avere diritto di essere riammessi nelle loro mansioni, o compensati altrimenti, tenendosi calcolo del tempo trascorso negli ultimi undici anni, ed inoltre vuole che questa conclusione faccia parte del *Rapporto*. 5

GIULINI presenta tale scioglimento della questione all'approvazione dell'adunanza, e questa vi assente.

VISCONTI EMILIO legge il processo verbale della seduta tenuta il giorno 12 corrente che non era stato letto nel giorno seguente perchè non ultimato. 10

Viene approvato.

VISCONTI GIOVANNI propone che nel *Rapporto* si debba insistere presso il ministero per la pronta *difesa dei passaggi delle Alpi verso la Lombardia.*

OLDOFREDI e BROGLIO dicono essere ciò di pertinenza affatto militare, e quindi non del nostro mandato, mentre TORELLI vista l'urgenza della difesa vorrebbe che fosse deferita all'attuale Commissione. 15

VISCONTI poi in appoggio della sua proposta fa presente che dovendosi costituire il Governo provinciale in quelle parti che sono immediate coi detti passaggi, questi Governi non potrebbero funzionare regolarmente per la difficoltà di essere assecondati dal paese stesso, spaventato per la vicinanza del nemico. Inoltre si correrebbe il pericolo di vedere sorgere comitati di difesa tutt'affatto indipendenti dal Governo centrale. 20

GUERRIERI vorrebbe che la Guardia Nazionale mobile delle provincie di confine, si recasse alla frontiera per la difesa dei detti passaggi, ma TORELLI trova che tale Guardia sarebbe incompetente ed insufficiente e quindi non adatta allo scopo. 25

GIULINI scioglie la questione con la proposta di fare una proposizione a parte al Ministero perchè si proceda immediatamente alla difesa dei detti passaggi ed in tale modo avere la possibilità di costituire il Governo provinciale per il pronto andamento dell'amministrazione. Si decide di stare a detta proposta [15]. 30

Dietro domanda di TORELLI sul da farsi relativamente alla *Giunta di censimento*, GIULINI rispose che il giudicare di tale ufficio spetterà al Governatore Generale, e come in massima si decise per gli uffici di cui non si è determinato nelle nostre sedute [16].

15. Questa « proposizione a parte » sulla necessità della difesa dei passi alpini venne redatta dallo stesso Giulini. Vedila, qui di seguito, a pp. 180-181.

16. Il R.D. 8 giugno 1859 manteneva in vita la Giunta del censimento, confermandone le attribuzioni e ponendola sotto l'immediata vigilanza del Governatore (Appendice 1, doc. I); alle dipendenze del Governatore rimase anche dopo la cessazione dei pieni poteri ordinata col R. D. 31 luglio (Appendice 1, doc. XVI, art. 4). 35 40

Il Presidente Giulini incarica Allievi di leggere la memoria preparata in suo concorso relativa ai decreti che si dovranno redigere e propone altresì che ad ogni decreto di scioglimento si debba aggiungere anche la destinazione del personale che viene riammesso in servizio e ciò per motivo di convenienza.

5 Dopo poche osservazioni si approva la nota preparatoria.

Il Presidente è incaricato dalla commissione di formare altre tre commissioni supplettorie per la redazione dei decreti, e che vengono così stabilite:

Nella prima commissione, Mauri, Visconti Giovanni, Arconati, Torelli, ed avranno a lavorare col I e II processo verbale.

10 Nella seconda commissione Broglio, Visconti Emilio, Giulini, Lauzi e avranno per base del loro lavoro il III processo verbale.

Nella terza commissione Guerrieri, Guaita, Oldofredi e Pedroli e questo con la scorta del IV processo verbale.

Allievi e Correnti sono incaricati di presentare un rapporto sul debito pub-

15 blico.

Approvata tale distribuzione di lavoro è sciolta la seduta.

Cesare Giulini della Porta, Presidente.
Luigi Pedroli, Segretario.

SEDUTA VI.

Torino, 15 Maggio 1859

Presenti i signori:

Conte Giulini
Conte Oldofredi
Marchese Arconati
Sig. Guaita
Sig. Lauzi
Sig. Mauri
Sig. Visconti Emilio
Marchese Guerrieri
Sig. Visconti Giovanni
Sig. Torelli
Sig. Broglio
Sig. Pedroli

Il Presidente Conte Giulini apre la seduta alla presenza dei sunnominati signori, e dà incarico al sig. Pedroli di continuare nell'incarico di segretario.

Comunica in seguito di aver parlato col sig. Segretario generale Minghetti [17], onde avere qualche istruzione relativa alla introduzione in Lombardia dei biglietti di banca che attualmente hanno corso soltanto in Piemonte. Non avendo il sig. Minghetti potuto dare evasione alla domanda del nostro Presidente, questi lo pregò di comunicare al conte di Cavour l'urgenza di prendere qualche determinazione in proposito, facendogli presente che l'obbligare i Lombardi alla accettazione forzata della suddetta carta monetata produrrebbe una cattivissima impressione, perchè le popolazioni della Lombardia non sono avvezze a considerare la carta come moneta sonante. Aggiunse poi che bisognerà provvedere anche per prevenire dei disordini che potrebbero sorgere quando l'Armata piemontese fosse provvista di tali biglietti di banca.

Il sig. Minghetti promise di fare parola col Conte di Cavour onde questi formulasse le sue opinioni a tale proposito e ne desse una sua determinazione.

17. Il Minghetti era Segretario Generale al Ministero degli Esteri e in quel momento uno dei più intimi collaboratori del Cavour; il Giulini aveva già avuto incontri con lui prima che la Commissione iniziasse i lavori (cfr. Appendice 2, doc. 111). Sul Minghetti cfr. G. Maioli *Marco Minghetti* (Bologna 1926).

Presentandosi poi in seguito il nostro Presidente al Ministro domanderà istruzioni anche sulle misure da prendersi relativamente alle leggi del Concordato esistente fra il Governo del Papa e quello dell'Austria, ed ora in vigore nella Lombardia. Questa questione implica diritti internazionali che non sta nelle nostre 5 mansioni l'intaccare senza una previa istruzione del Ministro, ed in base ai progetti che dal medesimo verranno manifestati.

Dopo tale comunicazione il Presidente incarica il sig. GIOVANNI VISCONTI di leggere il processo verbale della seduta del giorno 13.

Sentita la lettura del medesimo il sig. GUERRIERI domanda che là dove si 10 parla della presa decisione di esentare dai diritti daziari tutte le mercanzie ed oggetti militari, forniture, materiali da guerra, ecc. dietro dichiarazione del Ministero, si debba estendere tale facilitazione anche ai dazi consumo della Lombardia, e sulle norme della legge pubblicata ultimamente in proposito.

Accettata da tutti l'aggiunta di tale proposizione si passa all'approvazione del 15 processo verbale che viene assentita.

Il Conte GIULINI Presidente fa leggere dal sig. PEDROLI il processo verbale della V seduta tenuta nel giorno 14 corrente.

Questo processo verbale è approvato.

Il Presidente toglie la seduta invitando le tre diverse commissioni a presentarsi 20 nel Palazzo del Parlamento onde passare alla redazione dei diversi proclami e come venne statuito nella precedente adunanza.

Cesare Giulini della Porta, Presidente.
Luigi Pedroli, Segretario.

SEDUTA VII.

Torino lì 16 Maggio 1859

Presenti i signori:

Conte Cesare Giulini
Marchese Arconati
Marchese Guerrieri
Conte Oldofredi
Sig. Torelli
Sig. Mauri
Sig. Lauzi
Sig. Guaita
Sig. Broglio
Sig. Giovanni Visconti Venosta
Sig. Emilio Visconti Venosta
Dr. Allievi
Dr. Pedroli

Il Sig. Presidente Giulini riunisce la adunanza per comunicare le intenzioni del Ministero sulle questioni presentate, relative al concordato esistente fra l'Impero d'Austria e la Santa Sede ed all'introduzione dei biglietti di Banca come carta monetaria in Lombardia.

Dice di avere parlato col segretario Minghetti il quale per incarico del Ministro Conte di Cavour poteva dare le seguenti spiegazioni alle suddette due tesi.

Relativamente alla prima che ha rapporto ai diritti della Chiesa nel lombardo in dipendenza della nuova legge del Concordato, il Conte di Cavour vuole che non si abbia a trattare per ora, assicurando che tale legge verrà eseguita se ed in quanto non urti con la pubblica opinione, non alterando per nulla le questioni religiose.

Relativamente poi alla tesi sulla introduzione dei biglietti di banca con corso forzato il Conte di Cavour intende di pubblicare una legge con la quale sia resa obbligatoria l'accettazione di tale carta monetaria anche nelle provincie lombarde, ma nello stesso tempo vuole che si istituisca una Banca di sconto sussidiaria e dipendente dalla Banca generale Nazionale anche in Lombardia, accumunando le istituzioni relative in modo che con tale misura si renderà minore l'impressione

che dovesse fare nel pubblico l'obbligo di ricevere carta invece di sonante metallico [18].

L'adunanza giudicando essere questa una risposta categorica ufficiale, non passa alla discussione.

5 TORELLI aggiunge poi, a conferma della decisione presa dal Ministero, che con tale misura si evitano confusioni che naturalmente sarebbero sorte con non dare corso in siffatto modo, e che l'istituzione e fusione della Banca succursale di Lombardia colla già esistente nello Stato Sardo potrà essere di pronto ed utile soccorso al Governo, esaurita la sovvenzione dei 30 milioni fatta dalla detta Banca.

10 Il Presidente sentito il parere dell'adunanza incarica il sig. ALLIEVI e CORRENTI dello studio della questione comprendendo però anche quanto possa avere riguardo al *sistema monetario* ed anche alle *tariffe di ragguaglio.*

LAUZI ritornerebbe sulla questione da trattare in altra seduta sulla necessità o meno di abolire l'ultimo sistema monetario austriaco.

15 CORRENTI osservando che la tesi era già stata esaminata e rimessa ad ulteriore rapporto per discutersi poi dall'adunanza domanda di sospendere la questione.

L'adunanza vi acconsente.

MAURI interpella *come si debbano intestare i decreti.* Dice che il decreto costitutivo e tutti gli altri dovrebbero essere firmati dal Re.

20 GIULINI dice che il Re avrebbe a pubblicare la sua sovranità e subito dopo pubblicare un decreto che nomini il Governatore Generale.

TORELLI domanda se il Governatore Generale sarà investito dai pieni poteri come il Principe di Carignano [19].

Vi si fa osservare che il Governatore Generale è dipendente del Ministero e 25 quindi non si può paragonare al Principe.

Si decide quindi di omettere l'impostazione e di formularla in seguito alla presentazione dei diversi decreti.

LAUZI e PEDROLI dimandano quale intestazione porteranno le sentenze e gli atti notarili, ecc. per riguardo dell'attributo che si suole unire al nome del Re.

30 CORRENTI dichiara che nel rapporto si insista per la urgenza di tale decisione, facendo osservare che le sole tradizioni possibili che si possono connettere con l'avvenimento attuale impongono i nomi di Re dell'Alta Italia, ovvero esistente ancora di Governo della Lombardia.

Si conchiude generalmente che il Conte di Cavour cerchi di formulare una 35 intestazione con una parola che raggruppi l'unione dei due paesi che vanno a formare parte del Regno, e si sta alla decisione di TORELLI di abbandonare tale

18. Cfr. Appendice 1, doc. VI.
19. Il quale ne era stato investito con il decreto 26 aprile 1859 (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 395-396).

questione ad una superiore autorità presentando nel rapporto la necessità ed urgenza di svolgere tali pensieri.

MAURI ricorda essere necessario trattare per i *passaporti*. Analizzata la procedura attuale pel rilascio dei passaporti in Lombardia, si decide di rimettere l'incarico del rilascio suddetto al Governatore Generale [20]. 5

GIULINI dichiara poi che nella categoria dei delegati si intendono compresi anche i dirigenti delle delegazioni e che quindi costoro debbono essere esclusi come i primi dall'attuale esercizio delle loro mansioni ed è approvato. Si decide inoltre che il Commissario di Polizia comunale debba assumere il nome di Commissario comunale di sicurezza pubblica. 10

Alla proposizione poi del come si provvederà pei termini perentori, l'adunanza decide che sarà provveduto entrando in Lombardia e secondo i casi [21].

Il PRESIDENTE scioglie l'adunanza.

Cesare Giulini della Porta, Presidente.
Luigi Pedroli, Segretario. 15

20. Il rilascio dei passaporti e delle carte di passo venne demandato, dal decreto 8 giugno '59 (art. 19), agli Intendenti generali delle provincie; al Governatore rimaneva invece affidata la disciplina generale della materia. Tra i provvedimenti presi sono da ricordare il decreto 15 giugno 1859 con cui si dichiarava cessata la necessità del passaporto per recarsi dalla Lombardia in Piemonte o viceversa (*Raccolta delle Leggi* I (1859) 24) e il decreto 28 giugno 1859 con cui si pubblicava in Lombardia il R.D. 13 novembre 1857 sui passaporti (*Ivi*, 57-61).

21. Vi provvide il Governatore col decreto 13 giugno 1859, a conferma di analoga misura deliberata dalla Congregazione Municipale di Milano (*Raccolta delle Leggi* I (1859) 23). 20

SEDUTA VIII.

Torino, 17 Maggio 1859

Presenti i signori:

Conte Cesare Giulini, Presidente
5 Emilio Visconti Venosta, Segretario
Antonio Allievi
Emilio Broglio
Luigi Torelli
Marchese Arconati
10 Lauzi
Cesare Correnti
Achille Mauri
Marchese Anselmo Guerrieri
Giovanni Visconti Venosta
15 Guaita
Conte Ercole Oldofredi
Luigi Pedroli

Il Presidente apre la seduta.

Il sig. Pedroli legge il processo verbale dell'antecedente seduta, il quale viene
20 approvato.

Il Marchese Arconati osserva all'adunanza come egli creda che alla serie dei decreti già assentiti se ne debba aggiungere uno che abolisca la *pena del bastone* esistente nelle leggi austriache. Egli sa che questa pena non sarebbe in alcun modo applicata, ma vuole che una legge di abolizione constati in faccia all'Europa
25 civile questi insulti fatti dall'Austria alla civiltà del nostro paese.

L'adunanza approva questa proposizione.

Il Presidente invita le sub-commissioni a dare lettura dei loro lavori.

Torelli a nome della prima sub-commissione legge i seguenti decreti:

Decreto I: Nomina a Ministro del Governatore Generale della Lombar-
30 dia [22].

Approvato.

22. Si tenga presente che la numerazione dei decreti non corrisponde qui alla successione di essi secondo il testo definitivo, dato che ognuna delle tre sottocommissioni

Decreto II: Attribuzioni del futuro Governatore Generale.

All'art. 1° Correnti muove alcune obiezioni alla clausola: *sino alla fine della guerra dell'indipendenza.*

Torelli crede più logico di determinare la durata del reggimento temporaneo *sino al finire della Guerra di indipendenza,* la quale espressione non indica solo il materiale conflitto, ma quel tempo di anormali condizioni che sono sequela naturale della guerra. L'incorporazione dei due paesi è impresa da compiersi durante l'epoca dei poteri straordinari, piuttosto che da affidarsi alle discussioni parlamentari.

Allievi dice che una tale questione non va pregiudicata, nè si deve toccare tanto alla possibilità che il Parlamento Sardo venga riconvocato, quanto alla possibilità che il Re voglia anche per pochi giorni circondarsi di una comune rappresentanza del paese. Sinchè dura la divisione amministrativa anche la unità politica non sarà pienamente cementata, nè è indifferente a tale scopo il sollecitare quel giorno in cui sia possibile convocare una rappresentanza unita Piemontese e lombarda.

L'adunanza decide di sopprimere l'inciso: *sino alla fine della Guerra di indipendenza.*

Sulla proposta di Guerrieri l'adunanza alle parole: *incorporazione politica e giuridica,* sostituisce: *l'incorporazione costituzionale.*

L'art. 1° viene così approvato.

L'art. 2° è approvato, togliendo però la frase *regge la giustizia* e includendola nella più generale *regge tutti i rami della pubblica amministrazione.*

L'art. 3° è approvato.

All'art. 4°, dove si parla dei casi in cui il Governatore potrebbe circondarsi di speciali commissioni, Guerrieri osserva che le parole *a schiarire importanti questioni di diritto* potrebbero far credere che si trattasse di questioni di diritto comune.

L'adunanza vota perchè venga sostituita la frase: *a schiarire gravi questioni.*

Allievi vorrebbe che nell'enumerare questi casi si seguitasse l'ordine suggerito dalla importanza delle occasioni che si presenteranno.

Oldofredi propone che si dica semplicemente: *quando il Governatore Generale lo creda,* preferendo una motivazione generale ad una motivazione tassativa.

Correnti dice che queste commissioni sono l'unico organo per cui si potrà manifestare ne' Consigli del Governo l'opinione del paese; che è dunque necessario l'indicare ad uno ad uno i motivi i quali danno la ragione e il significato politico di questa istituzione.

Modificatane la relazione, l'art. 3° è approvato.

incaricate della redazione dei decreti agivano separatamente. Solo al termine dei lavori, raccolti i vari decreti, venne loro dato un ordine corrispondente a quello seguito dal Mauri nella stesura del 'Rapporto generale' e secondo quest'ordine, numerati.

Marchese ANSELMO GUERRIERI GONZAGA

Mantova 19 V 1819 – Paludano (Mantova) 24 IX 1879

Art. 4°: BROGLIO ne domanda la soppressione poichè risulta già dal complesso della legge che il Governatore Generale non ha altri mandati che quelli espressi dalla legge medesima, in cui non si parla di guerra.

OLDOFREDI dice che si tratta di fissare le attribuzioni del Governatore. Fra 5 queste ve ne sono di natura pienamente esecutiva, che si riferiscono alla guerra, ed è bene accennarle.

Sulle osservazioni di GIULINI intorno alle parole: *Comandante degli eserciti alleati*, si adotta la frase: *Comandante dell'esercito.*

L'art. 4° è approvato.

10 L'art. 5° è soppresso.

All'art. 6°, dove si parla della facoltà di proclamare lo stato d'assedio principalmente per le operazioni di guerra, BROGLIO domanda che si sopprima la parola *principalmente.*

TORELLI crede che se proclamare lo stato d'assedio sia una misura assai grave, 15 la parola *principalmente* determina in faccia al paese il caso che la giustifica come misura di pubblica salute.

Si adotta l'espressione: *principalmente ad assicurare il buon successo delle operazioni di guerra,* e l'art. è approvato.

L'articolo ultimo è soppresso.

20 Il decreto così emandato, è riletto ed approvato.

Decreto III, che nomina la persona del Governatore Generale.

È approvato.

Decreto IV, che conferma le leggi e regolamenti vigenti.

All'art. 2° dove si parla che le deroghe e modificazioni riconosciute op- 25 portune saranno pubblicate nelle debite forme, LAUZI osserva che i modi di promulgazione sono tali in Austria che sarà d'uopo modificarli.

L'adunanza adotta la relazione seguente: *Saranno pubblicati ed avranno forza dal giorno della loro pubblicazione.*

L'art. 3° è approvato aggiuntovi per quanto riguarda alla persona degli impie- 30 gati: *salve le eccezioni che potranno farsi per decreti speciali e per disposizioni del Governatore Generale.*

Si aggiunge un articolo così espresso: *Tutti gli Uffici dello Stato porteranno quindi innanzi il titolo di « Regio ».*

Il Decreto così emendato è posto ai voti ed approvato.

35 Decreto V: nomina di un Segretario Generale.

I primi tre articoli sono approvati. All'articolo 4°, che dà specialmente al Segretario Generale le attribuzioni di polizia, CORRENTI domanda alcune spiegazioni, non parendogli che l'adunanza abbia accolto il pensiero espresso nell'articolo.

MAURI dice che l'adunanza aveva espresso il voto che il Segretario Generale 40 fosse del paese, probabilmente perchè questa qualità avrebbe assicurata in lui

una maggiore conoscenza delle persone. Ora gli indizi sulle persone entrano negli uffici di pubblica sicurezza, e per questo appunto, se ne fece centro al Segretariato Generale.

Allievi pensa che quel voto riguardo alla nomina del Segretario Generale fu dettato da un altro concetto. Non si pensò solo che egli avesse a conoscere le persone, ma bensì e soprattutto che egli avesse a conoscere l'organizzazione amministrativa, finanziaria ed economica del paese, le sue condizioni morali e politiche. Considerando invece la questione sotto il solo aspetto del personale si diedero al Segretario delle attribuzioni di polizia che sono poi insufficienti anche per lo scopo propostosi, perchè la Polizia può informare sulla onestà o sulla fede delle persone ma non sulle loro attitudini a coprire una carica.

Mauri osserva che nel nuovo organismo del Consiglio amministrativo si è soppressa la sezione di polizia.

Correnti crede non decoroso l'attribuire specialmente ed espressamente al Segretario Generale le mansioni di polizia, mentre tutto quello che va al Governatore Generale va anche al Segretario, al quale non può essere tolta alcuna delle attribuzioni devolute a questo ufficio quale esso fu istituito per decreto reale.

L'articolo è soppresso.

L'adunanza approva il decreto così emendato.

Decreto VI: scioglimento della Congregazione Centrale.

È approvato.

Decreto VII: Scioglimento del Consiglio di Luogotenenza e surrogazione del Consiglio di amministrazione.

I primi due articoli sono approvati.

Al 3° articolo, che divide il Consiglio Amministrativo in altrettante sezioni con la loro rispettiva competenza, l'adunanza decide che si sostituisca un articolo in cui si dica che sono di competenza del nuovo Consiglio gli affari che si trattavano dall'antico Consiglio di Luogotenenza, e che il Governatore assegna le materie di competenza delle diverse sezioni.

Il decreto è mandato alla sub-commissione per le modificazioni proposte.

Decreto VIII: Riorganizzazione delle Delegazioni Provinciali.

Si adotta qualche modificazione che serve a meglio chiarire la nuova posizione dei vice-delegati e dei Commissari di delegazione.

Il decreto è approvato.

Decreto IX: Scioglimento e convocazione delle Congregazioni provinciali.

Broglio espone all'adunanza che la 3ª sub-commissione, incaricata di redigere il decreto di scioglimento e di rielezione delle Municipalità, decreto che ha molta analogia con quello che si riferisce alle Congregazioni provinciali, aveva pensato essere questa una misura di cui importava spiegare al paese il carattere

ed il significato, e per sfuggire gli inconvenienti e le difficoltà che si attaccano spesso alle motivazioni poste in capo alle leggi, aveva creduto di suggerire il pensiero di una circolare del Governatore generale che esprimesse la mente del Governo: la sub-commissione aveva poi steso il progetto di questa circolare e domandava
5 se non era del caso di adottarla anche per le Congregazioni provinciali.

TORELLI crede che l'aver accennato nel decreto alla rieleggibilità degli antichi membri delle Congregazioni basti a togliere alla legge qualunque significato ostile.

GIULINI trova che sarebbe un riempitivo accennare alla rieleggibilità, la quale
10 è già di diritto secondo la legge organica.

ALLIEVI preferirebbe una motivazione della legge la quale si indirizza a tutto un paese e non è un mezzo indiretto al pari della circolare. BROGLIO legge il progetto di circolare.

CORRENTI crede che la legge relativa ai Municipi si possa qualificare legge
15 straordinaria, ed abbisogni quindi di una motivazione la quale abbia quel carattere e correttivo della legge stessa che una circolare non può avere. Egli crede assai preferibile l'adottare la forma di un rapporto del Governatore Generale al Re nel proporgli il decreto, rapporto che rimane come la naturale motivazione della legge. Crede poi che questa misura si debba applicare alle sole Municipalità,
20 le quali, per consenso di tutti, sono assai più benemerite delle Congregazioni provinciali. A queste il Governatore provinciale vedrà, secondo i casi, quale linguaggio debba tenere.

L'adunanza approva queste conclusioni. ALLIEVI propone che le Congregazioni provinciali debbano rimanere in funzione sino all'installamento dei nuovi eletti.
25 La proposta è adottata.

L'adunanza approva il decreto così emendato.

Decreto X. Riorganizzazione dei Commissariati distrettuali.

Il 1° art. è modificato ponendosi l'indicazione in genere delle loro attribuzioni ed eccettuando quelle di polizia.

30 All'art. 2° ALLIEVI vorrebbe che i Commissari Distrettuali rimanessero sotto l'immediato potere dei Governatori provinciali; dopo la destinazione pronunciata in massima dal Governatore Generale, la facoltà di nominare, di destituire, all'occorrenza, i nuovi Commissari dovrebbe essere deferita al Governatore provinciale.

35 Il decreto è approvato nella sua primitiva relazione.

Decreto XI. Riorganizzazione della Pubblica Sicurezza.

Dove si tratta dell'istituzione dei Questori distrettuali ALLIEVI domanda che sia constatata la provvisorietà di questa misura. Vorrebbe che si aggiungesse che la nomina dei Questori distrettuali è rimessa al giudizio del Governatore provin-
40 ciale, secondo i bisogni del paese.

Visconti Emilio appoggia quest'ultima proposta.

Broglio propone che alla carica di Questore distrettuale sia assunta qualche persona autorevole del paese, non stipendiata, e che se ne assuma l'ufficio.

Torelli si oppone all'introdurre il principio delle funzioni gratuite.

Il decreto è rimandato alla sub-commissione perchè in qualche parte lo modifichi. 5

La seduta è sciolta.

Cesare Giulini della Porta, Presidente.
Emilio Visconti Venosta, Segretario.

SEDUTA IX.

Torino, 19 Maggio 1859

Presenti i signori:

Conte Giulini, Presidente
5 Oldofredi
Visconti Emilio
Visconti Giovanni
Allievi
Correnti
10 Guaita
Arconati
Broglio
Pedroli
Lauzi
15 Mauri
Torelli
Guerrieri

Il Presidente Conte GIULINI invita il Segretario sig. GIOVANNI VISCONTI VENOSTA a tenere il processo verbale della seduta.

20 Il sig. TORELLI, relatore della 1ª sezione, rilegge i decreti emendati nella seduta antecedente. Nel decreto sulla formazione del Consiglio amministrativo viene eliminata, dietro consiglio di molti, l'enumerazione tassativa degli affari che restano di spettanza di detto Consiglio e viene votato l'emendamento del sig. LAUZI così concepito: *Sono di competenza del Consiglio Amministrativo tutti gli affari* 25 *che si trattavano dal Consiglio di Luogotenenza, e sarà tolta la sezione di polizia ed aggiuntane una di giustizia.*

Il sig. TORELLI legge il decreto di soppressione dei Delegati provinciali e di nomina dei Governatori provinciali. Il decreto è approvato.

GIOVANNI VISCONTI domanda all'adunanza se colla definizione di *alta carica* 30 *politica nelle provincie,* che dà il decreto ai Governatori provinciali, il funzionario che surrogherà nella provincia di Milano l'antico delegato, debba avere esso pure questo nome di Governatore, mentre l'alta direzione politica l'avrà a Milano il Governatore Generale. Non è più un nome che risponde, egli dice, al concetto di questa carica, e non trova conveniente che vi siano due Governatori in una stessa 35 città.

Si associa a questa idea Correnti, soggiungendo che il Governatore provinciale di Milano si potrebbe non nominarlo.

Allievi osserva come non possa lasciarsi vacante una tale magistratura a Milano. L'incidente non ha seguito.

Torelli legge il decreto sulla rielezione delle Congregazioni provinciali. 5

Vi si fanno alcune leggere variazioni di redazione, ed è votato.

Decreto sui Commissariati.

È votato.

Decreto sulla Polizia.

Vorrebbe Correnti che nella redazione di questo decreto, gli impiegati di 10 polizia non si vedano trattati con la medesima formula con cui vengono trattati i funzionari di altri dicasteri. Altri vorrebbero che la conferma degli impiegati subalterni vi fosse espressa in modo meno assoluto.

Visconti Emilio osserva che mettendoli in una posizione incerta, e segnandoli così a dito in un modo speciale in faccia al pubblico, questi funzionari verrebbero 15 ad essere spogliati di ogni autorità.

Correnti insiste perchè anche l'opinione pubblica trovi pure in qualche luogo qualche soddisfazione.

Allievi rammenta come sia andata scemando l'irritazione dell'opinione pubblica contro la polizia che, riapparsa dopo il '48, non raggiunse più il livello del- 20 l'antica fama, essendosi rivolto l'odio pubblico principalmente contro il militare strumento principale.

Mauri propone che nel decreto si dica che: *gli impiegati inferiori sono a disposizione del Direttore di Pubblica Sicurezza.*

Torelli osserva che questa frase può sembrare una destituzione e propone 25 questo emendamento: *tutti gli impiegati inferiori di concetto e d'ordine, conservano la loro qualità presso i rispettivi uffici, salvo le eccezioni che si faranno dal Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, quanto ai singoli individui, ed alla loro destinazione.*

È ammesso.

Il Presidente Giulini comunica all'adunanza avere egli chiesto al sig. Min- 30 ghetti sulla nuova intitolazione da darsi allo Stato, e sullo stemma da addottarsi. Il sig. Minghetti riferendone al Ministro, comunicherà la risposta al Presidente Giulini.

Si passa alla lettura dei decreti della 2ª sotto-commissione.

Il sig. Broglio legge il decreto di scioglimento e rielezione delle Rappresen- 35 tanze Municipali e Comunali.

All'ultimo articolo, ove si tratta delle eliminazioni personali, Correnti propone l'emendamento, che si accetta, così espresso: ... *salve quelle rimozioni istantanee che il Governatore Generale credesse necessario di fare in via eccezionale.*

Il sig. Broglio dà lettura di una circolare interna che dovrebbe accompagnare 40 la pubblicazione della legge, onde avvertire i motivi che indussero il Governo generale a sentire il voto dei Consigli Municipali e Comunali.

CORRENTI crede più opportuno l'adottare, come sovente si pratica la formula di « relazione al Re ». L'adunanza aderisce.

Il sig. BROGLIO dice come la sottocommissione, non credette di formulare in un decreto l'organizzazione della forza di Pubblica sicurezza, la quale per la necessità degli avvenimenti non potrà essere introdotta che mano mano, e non può avere dapprima che ordinamenti parziali. Al decreto la sotto-commissione avrebbe sostituito un rapporto di cui da lettura il sig. BROGLIO.

TORELLI convenendo nella difficoltà dell'adottare addirittura una organizzazione completa, vorrebbe che presso al Governatore Generale, siedesse una Commissione permanente incaricata della immediata successiva organizzazione della forza pubblica. Così anche misure temporanee riescirebbero uniformi e non opposte all'organizzazione generale definitiva.

CORRENTI insiste perchè si adotti qualche massima direttiva pei primi momenti, e vuole che dalla questione generale si distingua la questione di urgenza.

Propone il Presidente GIULINI che se ne faccia un rapporto speciale, che egli sottoporrebbe immediatamente al Ministero, sperando così ottenere più facilmente la sollecitudine del Governo.

ALLIEVI vuole che nel rapporto vengano formulate delle massime direttive che abbiano a servire di norma alle autorità locali, perchè queste non abbiano con misure proprie a pregiudicare al sistema generale.

MAURI troverebbe opportuno che nel decreto sull'organizzazione della Pubblica Sicurezza, si facesse parola della forza pubblica che deve trovarsi a sua disposizione.

CORRENTI fa pure osservare come sia necessario che l'introduzione di fatto dei Carabinieri in Lombardia sia preceduta da un decreto che la sanzioni legalmente e ne dia avviso al pubblico.

MAURI propone che per ciò si aggiunga uno speciale articolo nel decreto che organizza la pubblica sicurezza.

La proposta è ammessa [23].

ALLIEVI domanda che si determinino le massime generali che noi siamo appunto chiamati a formulare per dare delle norme a questa commissione organizzatrice della forza di pubblica sicurezza, proposta da Torelli.

ARCONATI insiste sulla necessità di chiedere al Governo l'immediata formazione di questo Corpo.

TORELLI riassume e chiede che il Presidente Giulini proponga al Governo la formazione di una Commissione in cui entri qualche comandante dei carabinieri per procedere alla formazione di questa forza.

È approvato.

Il PRESIDENTE incarica la 2ª sotto-commissione di farne un rapporto.

23. L'introduzione dei Carabinieri in Lombardia venne sanzionata infatti nello stesso decreto 8 giugno 1859 (Appendice 1, doc. I, art. 36).

Il sig. Broglio dà lettura del decreto sull'organizzazione del Tribunale supremo di Giustizia.

Allievi è d'opinione che sarebbe meglio lasciare che questo decreto sia fatto dagli stessi Consiglieri d'Appello e Magistrati giudiziari, i quali anche per l'istesso modo di redazione saranno meglio competenti.

Giulini trova urgente la dichiarazione di questa nomina della terza istanza, perchè sia subito conosciuta dal paese, e non si lasci questo ramo della Magistratura disorganizzato.

Noi proponiamo, dice Correnti, il decreto; ben inteso che in questo come in tutti gli altri casi si consulti, prima di pubblicarlo, l'opinione delle persone competenti.

All'articolo ove si determinava che lo stipendio fosse il *minimo*, dato ai Consiglieri d'Appello si corregge sostituendovi il *massimo*. Il Procuratore avrà nome di R. Procuratore supremo di Stato. I Consiglieri della 3^a istanza non saranno meno di sei.

Il decreto così emandato è ammesso.

Il sig. Broglio legge da ultimo il decreto sulla istituzione della Guardia Nazionale.

Mauri propone che si levi la denominazione di legge dello stato sardo, e che vi si metta semplicemente la parola *legge organica* colla rispettiva data.

È approvato.

Cesare Giulini della Porta, Presidente.
Giovanni Visconti Venosta, Segretario.

SEDUTA X.

Torino, 20 Maggio 1859

Presenti i signori:

Conte Cesare Giulini, Presidente
5 Emilio Visconti Venosta, Segretario
Conte Ercole Oldofredi
Cesare Correnti
Cav. Luigi Torelli
Achille Mauri
10 Marchese Arconati
Giovanni Visconti Venosta
Lauzi
Guaita
Emilio Broglio
15 Antonio Allievi
Marchese Anselmo Guerrieri.

Il PRESIDENTE apre la seduta.

TORELLI legge l'aggiunta fatta alla legge della pubblica sicurezza, relativa all'arma de' Reali Carabinieri.

20 BROGLIO legge il progetto pel rapporto del Governatore Generale al Re sul decreto che scioglie le rappresentanze Municipali e Comunali.

L'adunanza ne approva il tenore.

BROGLIO legge il progetto di un rapporto al Conte di Cavour sulla necessità di immediatamente ordinare per la Lombardia una forza di pubblica sicurezza.

25 L'adunanza lo approva.

OLDOFREDI comunica i decreti redatti dalla terza sub-commissione.

Decreto I, sulla stampa.

BROGLIO insiste perchè nella legge sia constatato il principio della libertà della stampa.

30 ALLIEVI propone che si dichiarino abolite espressamente quelle particolari misure e istruzioni in forza delle quali si esercitava una preliminare revisione delle opere.

L'adunanza rimanda il decreto alla sub-commissione perchè vi siano introdotte queste due modificazioni.

Decreto II, sull'esercizio delle strade ferrate.
Approvato.

Decreto III, annullamento dei processi e condanne politiche.
Approvato.

Decreto IV, Dogana. 5
Approvato.

Decreto V, Sale, e decreto VI, Tabacchi.
CORRENTI domanda che la futura diminuzione del prezzo del sale sia annunciata in modo più positivo e che si chiedano degli schiarimenti al Ministero delle Finanze sulla possibilità della parificazione immediata del sale comune. 10
L'adunanza mutando la sua prima decisione relativa ai tabacchi vota perchè le due questioni siano trattate nel rapporto senza formare oggetto di decreto, osservando però che la questione relativa al sale è anche di una importanza politica.

Decreto VII, Imposte dirette e indirette.
È approvato con qualche modificazione. 15

Decreto VIII, Leva Militare.
L'adunanza introduce qualche modificazione dove si tratta del sistema dei rimpiazzi.
ALLIEVI propone che nella legge si accenni al principio della prossima unificazione dell'armata. 20
L'adunanza approva e rimanda il decreto perchè vi sia fatta questa aggiunta.

Decreto IX, destituzione degli impiegati non italiani.
L'adunanza toglie la disposizione relativa alla espulsione di queste persone dal nostro territorio e approva che esse siano semplicemente sottoposte alle norme che regolano la dimora degli stranieri nei Regii Stati. 25

Decreto X, sull'abolizione della pena del bastone.
L'adunanza esprime il desiderio che si constati nel decreto essere stata questa pena introdotta dal governo austriaco in onta alle tradizioni del paese, e rimanda il decreto alla sub-commissione perchè vi faccia questa aggiunta.

SEDUTA XI.

Torino, 20 Maggio 1859, sera

Conte Giulini, Presidente.

Il sig. Guerrieri legge i decreti emendati nella seduta della mattina.

Nel decreto sulla stampa si aggiunge un articolo proposto dal sig. Lauzi che stabilisce una penalità per le offese alle persone dei capi degli stati esteri.

Guerrieri legge il decreto che abolisce la pena del bastone.

Giovanni Visconti domanda che il decreto porti una modificazione da cui risulti chiaramente come questa pena non fosse che una importazione austriaca.

Si approva.

Guerrieri legge il decreto sulla Leva.

Allievi desidera che vi si stabilisca esplicitamente l'idea della uniformità ed unità coll'esercito piemontese, dovendone risultare un esercito solo, l'esercito nazionale.

Si approva.

Il Presidente Giulini invita i signori Correnti e Allievi a leggere i rapporti di cui furono interessati sulla moneta, sulla banca, e sul debito pubblico.

Il sig. Allievi legge il rapporto sulla moneta.

Terminata la lettura del rapporto ed entrando il sig. Allievi in più dettagliate spiegazioni, il sig. Lauzi nella questione del valore di raffronto da attribuirsi alla lira austriaca, osserva come sarebbe prudente il non attenersi ad un limite troppo basso pei dovuti riguardi al minuto commercio che verrebbe a soffrirne.

Broglio fa osservare come il valore da darsi sia il valore giusto, non potendovi essere un valore arbitrario.

Il sig. Allievi riassumendo le questioni trattate nel rapporto e svolte a voce con maggiori dettagli propone il decreto di ragguaglio dei fiorini nuovi austriaci con la lira nuova del Piemonte, ossia franco, da farsi il più presto, pel periodo transitorio, annunciando che la lira italiana è la moneta introdotta.

È ammesso.

Cesare Giulini della Porta, Presidente.
Giovanni Visconti Venosta, Segretario.

SEDUTA XII.

Torino, 22 Maggio 1859

Presenti i signori:

Conte Giulini
Marchese Arconati
Marchese Guerrieri
Emilio Visconti
Giovanni Visconti
Dr. Allievi
Torelli
Guaita
Mauri
Lauzi
Correnti
Broglio
Pedroli

Il Presidente GIULINI da l'incarico di segretario al sig. Pedroli, e prega il sig. Giovanni Visconti di leggere il processo verbale della seduta tenuta nel giorno 20 corrente.

Il processo verbale viene approvato.

Dietro disposizione data dal PRESIDENTE le tre sottocommissioni fanno la nomina del membro incaricato della redazione del rapporto in relazione con quanto si era precedentemente stabilito.

La I sotto-commissione delega il sig. Torelli.

La II sotto-commissione, delega il sig. Broglio.

La III sotto-commissione delega il sig. Guerrieri.

CORRENTI in aggiunta e sperimento del proprio rapporto relativo al debito pubblico della Lombardia, e letto nella sera del giorno 21 [24] aggiunge che sebbene in esso si sia parlato della introduzione fatta dal governo austriaco nei libri del Monte Lombardo Veneto di altri titoli emessi nell'anno 1844, e precisamente per ordine superiore, in lingua italiana, gli sembra però che questi titoli non esistono più e se esistono sono confusi con altri titoli in modo da non poterli distinguere, desumendo che se così fu eseguito, questo fatto sarebbe una nuova falsificazione come successe con altri titoli.

24. Se questa seduta è altra da quella tenuta il 20 sera, non ne è conservato purtroppo il verbale (cfr. il verbale della seduta XIII, a p. 99).

Colla scorta poi del Pasini nell'opuscolo *La Lombardie et ses finances et son administration*[25], dice CORRENTI che vi ha l'introduzione di circa 120 milioni nel budget attivo dell'Austria nel 1850.

ALLIEVI spiega che questa somma non forma parte del debito pubblico Lombardo-Veneto, essendo stata una esazione sostenuta interamente dalla possidenza Lombardo-veneta senza rilascio di titoli.

CORRENTI accenna che il Pasini parla 1°, di altri 12 milioni di lire austriache, che pare siano state confuse con l'altro prestito pubblico; 2°, di un altro prestito di 24 milioni ordinato al 10 luglio 1848 che si confuse in seguito con altro prestito forzato; 3°, dell'offerta fatta dagli abitanti di Lombardia degli argenti ed oro dietro ricevuta del valore emessa dal Governo provvisorio; 4°, del prestito forzato di 14 milioni del detto Governo Provvisorio; 5°, delle requisizioni forzate riconosciute mediante buoni; 6°, delle requisizioni di 1500 cavalli; 7°, del debito risultante dal danno arrecato con gli incendi al principio dell'agosto 1848; 8°, del debito verso la cassa dei depositi giudiziari ritirati dal Governo Piemontese; 9°, si aggiungono poi le spese per le fortificazioni fatte dagli austriaci nel 1848 e 1849.

GIULINI poi dice che il Governo austriaco a bonifico dei danni recati col ritiro dei depositi giudiziari per parte del governo sardo pagò sino alla concorrenza della somma corrispondente al valore dei depositi esistenti a tutto il 22 marzo 1848, e che gli altri, per la conseguenza di circa 150 mila lire austriache, non vennero pagati da nessuno e caddero a danno dei depositanti.

CORRENTI quindi dice che sarebbe di convenienza politica e di giustizia che tutti coloro che avessero un interesse per tali pagamenti o somministrazioni venissero chiamati a presentare i loro titoli, salvo poi in seguito prendere le misure che il Governo crederà di giustizia.

GUERRIERI viene ad una distinzione dei diversi titoli dicendo di farne due classi. La prima comprende i titoli emessi in base alla costituzione del Monte Lombardo-Veneto, e su di questi aggiunge che non vi ha dubbio alcuno sulla necessità e giustizia che siano riconosciuti.

25. Si tratta della memoria di V. PASINI *L'Autriche et le royaume Lombardo-Venitien au point de vue financier ou de la nécéssité financière pour l'Autriche d'abandonner le royaume Lombardo-Venitien* (Firenze 1859) 32 (cfr. MASSARI *Op. cit.*, 30). Su invito dell'Arciduca Massimiliano, il Pasini aveva precedentemente dedicato la sua attenzione al problema delle imposte nel Lombardo-Veneto, presentando uno studio assai interessante *Sulla necessità razionale e legislativa di accordare al Regno Lombardo-Veneto la perequazione della sua imposta prediale con quella delle provincie tedesche* (Venezia 1858[2]), in cui si concludeva che la causa del disagio economico delle due regioni consisteva principalmente nell'eccessivo aumento delle imposte.

A parte, peraltro, questa conclusione, l'adesione all'invito dell'Arciduca era stato visto da alcuni come una forma di collaborazione col governo austriaco, e probabilmente lo scritto sulle finanze lombardo-venete, edito a Firenze, è da considerarsi come una risposta indiretta alle critiche rivoltegli.

Sul Pasini cfr. tra l'altro: R. BONGHI *La vita e i tempi di Valentino Pasini* (Firenze 1867); M. ROSI III 801-802.

La seconda comprende i titoli emessi non in conformità delle leggi organiche del Monte Lombardo-Veneto, non escluso anche il prestito Lombardo-Veneto 1850. A questa seconda classe fa eccezione al riconoscimento lo stesso Statuto che non permette al Governo del Re di assumere debiti senza avere previamente ottenuto l'assenso del parlamento, e dice che i pieni poteri accordati al Re non si estendono fino ad autorizzarlo a contrarre nuovi debiti [26].

Tali osservazioni non sono valutate trattandosi di aggiungere nuovo territorio allo Stato, e quindi anche i debiti che a questo territorio sono annessi.

Correnti spiega che il prestito Lombardo-Veneto 1850 è stato emesso col titolo di coprire le spese straordinarie del Lombardo-Veneto e per ritirare i 70 milioni dei buoni del tesoro e Giulini a maggiore schiarimento aggiunge che il decreto relativo pubblicato dal governo austriaco [27] spiegava che erano stati emessi i buoni del tesoro per coprire le spese della guerra del 1848-49, e che siccome il pubblico non voleva ricevere tali buoni senza un forte ribasso così si vedeva costretto a ritirare tali effetti in carta contraendo un nuovo prestito da inscriversi sul Monte Lombardo-Veneto.

Allievi: circa il punto di vista poi del diritto pubblico noi dobbiamo avere riguardo che è impossibile cancellare che in Lombardia vi abbia esistito il governo austriaco, e che dobbiamo quindi ricevere quello che equamente od almeno con caratteri abbastanza sufficienti di giustizia vi esiste e come si fece negli altri argomenti.

Rispetto poi all'idea generale di respingere tutto quello che fu fatto dopo le operazioni dell'originale fondazione si correrebbe il pericolo che se noi contestassimo in modo troppo assoluto quegli atti che si riferiscono al Monte Lombardo-Veneto, avremo maggior difficoltà nel respingere la quota che potrebbe venire assegnata nella divisione del prestito detto Nazionale del 1854, e degli altri prestiti austriaci. Giudica quindi che la separazione voluta dal Guerrieri racchiuda tale pericolo.

Torelli non contendendo le osservazioni fatte da Allievi ritorna all'idea manifestata dal Guerrieri e dice che la questione da contemplarsi sia unicamente quella dell'opportunità, ed appoggiandosi ai sacrifici che il Piemonte fa alla causa nazionale, sia in uomini che in denaro, trova assurdo che il Lombardo-Veneto al momento della guerra voglia fare riconoscere i debiti colà esistenti.

Aggiunge però che il debito fondato nel trattato del 1815 si debba riconoscere, e che gli altri titoli derivanti da ulteriori operazioni, sebbene egli non li voglia

26. Riferimento agli articoli 5 e 10 dello Statuto, e, per quanto si riferisce ai pieni poteri del Re, alla Legge 25 aprile 1859 (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 391-392).

27. Cfr. la *Notificazione dell'I.R. Governo Generale Civile e Militare Lombardo-Veneto 16 aprile 1850 sull'aprimento di un prestito volontario nel Regno Lombardo-Veneto*, in *Bollettino provinciale delle leggi e degli atti ufficiali per la Lombardia* I (1850) 457-464 e l'*Avviso* della Direzione delle Finanze contenente le disposizioni per l'esecuzione del prestito, in data 9 settembre 1850 (*Ivi*, 601-606).

disconoscere, pure ne sospenderebbe ora ogni operazione e dichiarazione relativa, riportando ad altro momento tale decisione.

CORRENTI ritorna a dimostrare i disordini ed i danni che ne nascerebbero col non riconoscere anche questi titoli secondi, perchè verrebbero deprezzati in 5 modo tale che i detentori ne avranno intiero il danno, dando la possibilità agli speculatori di farne l'acquisto e goderne il vantaggio assoluto allorchè questi titoli verranno riconosciuti e come la giustizia lo vuole.

LAUZI vorrebbe invece che il prestito 1850 si dovesse prendere in considerazione a preferenza di altri titoli essendo tale la fiducia nelle popolazioni lombarde a 10 favore di tale prestito che nessuno ne metteva in dubbio la possibilità del riconoscimento per parte del Governo italiano successore dell'austriaco, perchè questo debito fu riconosciuto dai rappresentanti delle provincie tutte in modo tale che i minori ed i Luoghi Pii di preferenza ne caricarono le loro sostanze acquistandone per grosso valore a preferenza di altri titoli, ed anche delle cartelle originarie del 15 Monte Lombardo-Veneto.

BROGLIO distingue la ragione di giustizia dalla ragione di convenienza. Ragione di giustizia vuole che i debiti debbano essere riconosciuti dai governi che si succedono. Egli è bensì vero che quando i governi violano i principi messi in faccia all'Europa ed ai propri sudditi non si dovrebbero contemplare, ma la giu-20 stizia in questo caso essendo dovuta ai detentori dei titoli, che in buona parte sono nelle mani degli abitanti minorenni e di stabilimenti di beneficienza, il governo ne ha il dovere di tutelare gli interessi. Ragione poi di convenienza fa presente che il Piemonte subisce enormi sacrifici, ed in tali ipotesi si appoggia con Torelli al senso disgustoso che ne succederà col pagare tutti i debiti del Lombardo-Veneto.

25 GUERRIERI ricorda che la questione da agitare per ora si limita al prestito 1850.

BROGLIO ritorna sulla questione e dice che per impedire la rovina di famiglie e di enti morali propone la fondazione di una cassa di soccorso che sopra presentazione dei titoli di debito pubblico che fossero nelle mani dei sovventori primitivi 30 o nelle mani di minori, di enti morali, o nei depositi per esercizio od altro, dovesse anticipare gli interessi da tenere a calcolo alla finale liquidazione. Dice che riconosce in massima essere la questione ardua, vorrebbe che si tralasciasse di prendere una decisione irrevocabile, e desidera di trovare un modo utile che salvasse la giustizia e la convenienza e non compromettesse in futuro le spese dell'erario.

35 TORELLI volendo riassumere propone d'ammettere il primo titolo cioè quello proveniente dai trattati e liquidazioni del 1815; esclude il prestito 1854 e per quanto riguarda il 1850, dice che prima di riconoscerlo si debba bene esaminare le convenienze, e che l'idea di Broglio si debba applicare solo ai pupilli ed ai corpi morali, perchè furono obbligati dal governo alla cooperazione nel prestito ed 40 anche ai depositi. Dice che la sua opposizione è interamente di ragione politica, perchè in seguito verrebbero questi titoli riconosciuti, ed essere necessario per ora di tenersi sulle generali.

Lauzi dà per esempio la Cassa di Risparmio per provare la maggiore fiducia che gode in Lombardia il prestito 1850, dimostrando che gode in faccia a questo stabilimento il vantaggio del 10 % superiore a qualunque altro titolo e che quindi la distinzione del debito 1850 in faccia ai titoli di fondazione originaria non è conveniente. 5

Allievi fa appello alla coscienza pubblica del Lombardo-Veneto la quale accetta certe necessità di tempi e ne respinge altri, e si appoggia al sig. Lauzi. Il Governo, egli dice, non deve mettere in conflitto la coscienza giuridica del paese dove entra col proprio interesse, ed opina che non si debba decidere in contrario, ed insiste ancora che non convenga estendere troppo nelle esclusioni perchè rifiutando lo speciale potranno incorrere nel generale. 10

Correnti trova che la questione è stata svolta abbastanza, ed insiste su una questione di urgenza politica e finanziaria. Si devono pagare gli interessi dei titoli tutti inscritti sul Lombardo-Veneto per tenere in credito i valori stessi e poter conseguire un prestito nuovo che in tale modo sarebbe meglio accettato dal pubblico, e l'operazione finanziaria riescirebbe con maggior vantaggio e profitto al Governo. 15

Broglio ritorna sull'argomento dedotto dalla coscienza del paese. Non bisogna esagerare l'impressione del paese che è sempre in disaccordo con le finanze dello Stato, e dice di esaminare prima e poi pagare. Circa poi i pagamenti, quando si decidesse per ciò si pagheranno i valori esistenti in Lombardia soltanto, od anche quelli che esistono nel Veneto? Tale questione si deve riferirla anche alle cartelle originarie. 20

Pare si intenda che debbano essere pagati indistintamente.

Broglio aggiunge però che se le conseguenze del non pagare fossero la difficoltà od anche l'impossibilità di riescire nel prestito necessario egli desiste dalla argomentazione in contrario. 25

Guerrieri dice di pagare provvisoriamente gli interessi, e che in quanto al capitale questo venga riconosciuto in seguito.

Torelli invece vorrebbe piuttosto riconoscere il capitale ed in seguito pagare gli interessi. Ma egli trova che le battaglie e le vittorie decideranno meglio di ogni discussione come ed in quale misura saranno da riconoscersi i debiti che gravitano sulla Lombardia. 30

Broglio trova però che gli argomenti addotti da Guerrieri e da Allievi sono in aiuto della sua tesi, cioè della sospensione, perchè se si incomincia fino dal giorno d'oggi ad accollare i debiti del vecchio al nuovo stato, come si potrà ottenere un compenso in seguito, quando si fosse già assunto il pagamento degli interessi? 35

Allievi risponde a Torelli che crede nel caso concreto la questione essere piuttosto di ragione che non di battaglie. Che il prestito 1854 è per la massima parte nelle mani dei banchieri della Germania, che è il titolo più diffuso, che i detentori non mancheranno di farsi organi delle loro ragioni presso le corti d'Europa al momento della sistemazione del Debito Pubblico. Questo prestito 1854 essendo 40

Nobile GIOVANNI LAUZI DE RHO

Milano 7 I 1800 – Longavilla (Voghera) 31 XII 1885

stato dichiarato generale ed obbligatorio per tutto l'Impero, per la prima volta il Lombardo-Veneto venne chiamato a fare insieme alle altre parti della Monarchia un prestito, mentre in ogni altra occasione si addossò specialmente al Lombardo Veneto, il quale pagò due volte per la restituzione la spesa della circolazione
5 metallica.

GIULINI lascia ogni questione di diritto e parla solo dell'opportunità, e mostra che ogni paese porta la propria dote anche passiva che si deve confondere con i debiti degli altri e quindi non trova lo scandalo, anche quando si dovesse riconoscere il debito totale inscritto sul Monte Lombardo-Veneto in confronto del grosso
10 già addossato al Piemonte, ed in confronto della ricchezza territoriale della Lombardia fa osservare che il Ducato di Parma ha un piccolissimo debito; che l'opposizione del Piemonte a riconoscere il debito Lombardo, ammessa sempre l'esclusione del prestito 1854 farebbe nascere piuttosto un vero scandalo in Lombardia, come pure la sospensione del pagamento degli interessi, essendosi già fissata la mas-
15 sima di conservare in tutto le esazioni delle imposte che sono in buona parte più gravose che non le Piemontesi; che la convenienza politica suggerisce di pagare per godere la fiducia, il credito e la simpatia.

Sarebbe importante di stabilire la massima che il debito Lombardo-Veneto è annesso al territorio, il che gioverebbe certo a favorire il credito del nuovo pre-
20 stito, che si dovrà contrarre, come precedente favorevole. Che tale confronto farebbe nascere qualche malcontento di spirito municipale sempre pericoloso nei nostri paesi.

LAUZI appoggia anche il pagamento degli interessi, semprechè le risorse del paese lo permettano.
25 GIULINI per riassumere prega Correnti di precisare le sue questioni che sono così poste alla decisione dell'assemblea.

La prima questione è quella della ricognizione del debito proveniente dalla liquidazione del 1815 sul Monte Lombardo-Veneto, e su cui alcuno aveva mosso dei dubbi a motivo di una parte stata intrusa, ma che essendo impossibile il rico-
30 noscere i titoli falsati dal Governo stesso si sta alla semplice proposizione del riconoscere i titoli liquidati nel 1815.

Si ammette all'unanimità, salvo il modo e tempo del pagamento degli interessi, la cui decisione si lascia al Ministro di Finanza.

La seconda questione è relativa alle obbligazioni del prestito Lombardo-
35 Veneto 1850: se devonsi ammettere o escludere tali titoli.

Si ammettono alla maggioranza di voti 10, contro 3.

La terza è relativa alle obbligazioni per conversione dei biglietti del tesoro.

Si ammettono alla maggioranza di voti 9, contro 3, essendosi astenuto un membro.
40 All'unanimità si esclude il prestito 1854.

CORRENTI legge la parte del rapporto che riguarda il pagamento degli interessi dei diversi titoli del debito Lombardo-Veneto.

Il pagamento degli interessi è riservato al giudizio del Ministro di Finanza, e ciò si ammette da tutti.

Broglio riassume la sua proposta che rimane divisa in due parti; come rimedio agli effetti disastrosi della non ricognizione immediata dei titoli di debito pubblico del Lombardo-Veneto viene accolta e votata soltanto dai tre membri 5 della minoranza; come rimedio ai danni privati derivanti dalla sospensione del pagamento degli interessi, ossia una cassa di deposito dei titoli, e di sovvenzione di tutti o di parte degli interessi, viene accolta ed approvata all'unanimità.

Tale pensiero di Broglio si inserirà nel rapporto che come si disse sarebbe un rimedio adottato anche dalla minoranza. 10

Correnti presenta la questione sugli obblighi assunti dal Governo Provvisorio.

Si discute e si conclude che il sig. Correnti farà la redazione di un avviso a ciò relativo, col quale si promette di chiamare in seguito tutti gli interessati alla insinuazione dei titoli che vi si riferissero lasciando al Governo di prendere le determinazioni che la giustizia e l'equità saranno del caso. 15

Giulini da l'incarico del rapporto generale al sig. Mauri, in sostituzione del sig. Correnti il quale si riserva il rapporto sul debito pubblico. Invita in seguito i signori incaricati dalle sotto-commissioni per la compilazione dei rapporti speciali alla riunione della sera per mettersi d'intelligenza col sig. Mauri.

Prega l'adunanza di raccogliersi nella sera del giorno 23. 20

Scioglie l'adunanza.

Cesare Giulini della Porta, Presidente.
Luigi Pedroli, Segretario.

SEDUTA XIII.

Torino, li 23 Maggio

Presenti i signori:

Conte Giulini
5 Marchese Arconati
Conte Oldofredi
Torelli
Guaita
Visconti Giovanni
10 Broglio
Mauri
Guerrieri
Correnti
Allievi
15 Lauzi
Pedroli

Il Presidente Giulini incarica il sig. Pedroli di continuare nella mansione di segretario e di tenere il processo verbale della seduta, e dice di prendere nota che il signor Emilio Visconti non interverrà per l'avanti alle nostre riunioni essendosi 20 assentato da Torino per incarico speciale avuto al Ministero.

Giulini fa leggere il processo verbale di altra seduta tenuta nel giorno 21 il che viene eseguito dal sig. Giovanni Visconti.

Si approva.

In seguito il sig. Pedroli legge il processo verbale della seduta tenuta nel giorno 25 22 che egualmente viene approvata.

Mauri per incarico del presidente legge una parte del rapporto generale accompagnatorio dei diversi decreti e rapporti speciali risultati dal nostro lavoro e che deve essere presentato al Ministro Conte di Cavour.

Approvato nella parte che fu letta il sig. Mauri dimanda di ritirarsi onde ulti-30 mare il suo lavoro, stringendo il tempo utile per la consegna al Ministro [a].

[a] *Cancellato* Il sig. Lauzi poi, incaricato dal sig. Giulini, fa un'aggiunta alla parte del rapporto letto da Mauri e relativa allo scioglimento della carica di Governatore Generale per l'avanti occupata dall'Arciduca Massimiliano e quindi dello scioglimento della sua corte ed ufficio d'amministrazione. Tale inserzione viene approvata.

Il sig. Torelli dà lettura delle diverse motivazioni che accompagnano i decreti speciali e di cui egli fu incaricato dalla sotto-commissione e che salvo alcune piccole modificazioni sono in massima ammessi.

Si eccettua però la motivazione del decreto di nomina del Segretario generale che si crede svolgere diversamente. 5

Il Presidente scioglie l'adunanza pregando per la riunione nel giorno susseguente alle ore 11 del mattino.

Cesare Giulini della Porta, Presidente.
Luigi Pedroli, Segretario.

SEDUTA XIV.

Torino, 24 Maggio 1859

Presenti i signori:

Conte Giulini
5 Arconati
Correnti
Oldofredi
Broglio
Visconti Giovanni
10 Guaita
Torelli
Allievi
Lauzi
Guerrieri
15 Pedroli

Il Presidente GIULINI fa continuare il segretario PEDROLI nelle funzioni di segretario e da seguito al lavoro della sera precedente incaricando il sig. TORELLI di ultimare la lettura delle motivazioni dei decreti, che vengono approvati.

Il sig. BROGLIO dà lettura delle motivazioni dei decreti e come ebbe incarico 20 dalla 2ª sotto-commissione. Vi aggiunge anche la lettura del rapporto relativo all'organizzazione della forza di pubblica sicurezza. Sono ammessi.

Il sig. GUERRIERI legge egli pure le motivazioni dei decreti come ebbe incarico dalla 3ª sotto-commissione e che egualmente sono ammessi.

ALLIEVI legge il decreto relativo alla introduzione in Lombardia dei biglietti 25 di banca con corso forzato. Egli propone di aggiungere a tale decreto la promessa per parte del Governo che si provvederà in modo che la circolazione dei *banconota* della Banca Nazionale sia regolato in modo che non sia cagione di danno a coloro che saranno obbligati di riceverli.

Gli si risponde che il governo assume in tale caso una responsabilità troppo 30 forte, e si lasci al governo stesso il provvedere in modo equo per il minor danno possibile ai terzi.

TORELLI propporrebbe che in pratica il governo radunasse diversi banchieri i quali si obbligassero al ritiro di tali banconote con poca o nessuna perdita dei privati, e che questi banchieri fossero rimborsati in seguito della loro perdita.

35 BROGLIO a convalidare tale proposizione cita l'esempio della Banca Nazionale, che incaricò molti cambia-valute del cambio dei *banconota* da lire 1000 rilasciati

in cambio di tanti altri di minor somma senza che nessuna perdita ne seguisse ai detentori.

La proposta quindi di ALLIEVI viene esclusa, conservando però la speranza che il Governo provvederà quando ne sorga la necessità, ed il rimanente del decreto di Allievi viene approvato. 5

Questi legge poi il rapporto relativo a questo decreto che viene approvato facendosi soltanto da BROGLIO una aggiunta a maggiore forza dell'opinione emessa da lui nella questione se sia più conveniente l'erezione di una nuova banca in Lombardia, o l'estensione d'azione della Banca Nazionale anche colà. Egli, come anche la metà della commissione sono di questa seconda opinione, come risulta 10 dal processo verbale di altra seduta e come dimostra lo stesso sig. Allievi nel suo rapporto.

BROGLIO fa quindi aggiungere che avendo già il parlamento sancito l'unità della banca in Piemonte, non si possa in assenza del medesimo Parlamento sancire disposizioni contrarie. Tale proposizione è ammessa, e si inserisce nel rapporto di 15 Allievi.

OLDOFREDI legge le motivazioni del decreto relativo alle strade ferrate che si approva.

Il Presidente scioglie l'adunanza pregando per la riunione alle ore 8 della stessa sera. 20

Cesare Giulini della Porta, Presidente.
Dr. Luigi Pedroli, Segretario.

SEDUTA XV.

Torino, 24 Maggio 1859, sera.

Presenti i signori:

Conte Giulini
Marchese Arconati
Marchese Guerrieri
Guaita
Torelli
Allievi
Broglio
Correnti
Lauzi
Conte Oldofredi
Mauri
Pedroli

Il Presidente Giulini apre la seduta incaricando il sig. Pedroli di continuare nelle funzioni di segretario.

Questi legge il processo verbale delle sedute n. 13 e 14 che viene approvato.

Il Presidente comunica che il sig. Giovanni Visconti Venosta non può intervenire alle ulteriori sedute avendo dovuto partire da Torino per coadiuvare suo fratello Emilio nelle mansioni di Regio Commissario straordinario presso il Generale Garibaldi.

Broglio legge le motivazioni del decreto relativo alla istituzione della Guardia Nazionale, che, fatte alcune modificazioni, viene approvato.

Mauri legge il rapporto accompagnatorio dei decreti ed annesse motivazioni da presentarsi al Ministro Conte di Cavour, che spieghi il nostro lavoro.

Questo rapporto fu letto in parte nella seduta precedente. Ma il sig. Mauri credette di modificare il suo lavoro in qualche sua parte, e ne dà lettura intera.

Si approva.

Giulini in seguito comunica all'adunanza che il segretario sig. Farini gli fece presente che stante la molteplicità dei lavori che stanno ora avanti al Ministro raccomanda di essere succinti e brevi nelle relazioni che accompagneranno le nostre proposizioni, assicurando che altrimenti non saranno letti. Con tale misura il Ministro potrà più facilmente esaminare il nostro rapporto.

Propone che il rapporto sia firmato da tutti i membri dell'adunanza, e che le motivazioni dei decreti siano solo firmate dai diversi relatori.

Il Presidente scioglie l'adunanza invitando la commissione a radunarsi nel giorno seguente alle ore 11 del mattino.

Cesare Giulini della Porta, Presidente. 5
Luigi Pedroli, Segretario.

SEDUTA XVI.

Torino, 25 Maggio 1859

Presenti i signori

Conte Giulini
5 Arconati
Guerrieri
Torelli
Broglio
Lauzi
10 Allievi
Guaita
Correnti
Pedroli

Il Presidente GIULINI apre la seduta ed incarica il sig. Pedroli di continuare
15 nella mansione di segretario.

PEDROLI legge il processo verbale della seduta n. 15, che viene approvato.

Il sig. LAUZI vorrebbe che si avesse a proclamare in Lombardia che il Monte Lombardo-Veneto continui a pagare le congrue ai Parrochi e precisamente come al passato, credendo che tali obblighi siano inerenti al debito pubblico inscritto
20 nei libri del Monte Lombardo-Veneto [28].

L'adunanza ritiene che tale misura è già implicita nelle altre dichiarazioni generali, ed il sig. CORRENTI legge i decreti che riguardano il debito pubblico [29].

Nel primo decreto nasce questione se si debba inserire nella parte del decreto relativo al prestito 1850 una dichiarazione che il Governo tiene conservato l'ob-
25 bligo della ammortizzazione delle obbligazioni come nel passato, sospendendo per ora soltanto l'epoca, la quale verrà determinata in seguito quando le circostanze lo permetteranno.

Si discute se e come sia conveniente tale inserzione.

Viene ammessa dall'adunanza la necessità della dichiarazione, perchè con
30 tale misura le obbligazioni del prestito 1850 conserveranno nel credito del pubblico, come lo furono nel passato.

28. Le congrue ai parroci si continuò infatti a pagarle regolarmente; disposizioni del Governatore Vigliani in tal senso furono
35 emanate subito dopo la costituzione del R. Governo di Lombardia (Cfr. A.S.M. *Culto*, p.m., b. 3141, fasc. 5, n. 1).

29. Cfr. p. 160 nota 37 e il testo dei decreti a pp. 178-180.

Il secondo decreto è relativo alla nomina della commissione liquidatrice e sue mansioni anche per quella parte che riguardano il fondo di ammortizzazione.

Si intende che nei debiti del Governo provvisorio e del Governo Piemontese si devono comprendere tutti gli impegni contratti dal detto Governo e dal comitato di difesa sino al 6 agosto 1848. 5

Si ammette.

Il 3° decreto riguarda il Prestito Nazionale 1854. Con questo decreto vengono immediatamente sospesi gli ulteriori pagamenti delle rate e tutte le operazioni relative al prestito compresa l'ammissione delle bollette nelle pubbliche casse.

Si ammette. 10

ALLIEVI legge il decreto relativo al corso delle monete di rame.

È ammesso.

Il Presidente scioglie la seduta, invitando la commissione di radunarsi alle ore 8 della sera.

Cesare Giulini della Porta, Presidente. 15
Dr. Luigi Pedroli, Segretario.

SEDUTA XVII.

Torino, 25 Maggio 1859, sera.

Presenti i signori:

Conte Giulini
Marchese Oldofredi
Lauzi
Allievi
5 Correnti
Torelli
Broglio
Guerrieri
Pedroli
10 Guaita

Il Presidente GIULINI raccoglie i lavori preparati e li fa ordinare: in seguito prega il sig. Correnti di continuare nella lettura del rapporto relativo al debito pubblico della Lombardia e Venezia.

Salvo alcune poche modificazioni è ammesso dall'adunanza.

15 GIULINI scioglie la seduta invitando la commissione di radunarsi dimani alle ore 11 del mattino.

Cesare Giulini della Porta, Presidente.
Luigi Pedroli, Segretario.

20

SEDUTA XVIII.

Torino, 26 Maggio 1859

Presenti i signori:

Conte Giulini
Marchese Arconati
Guerrieri
Correnti
Guaita
Allievi
Lauzi
Torelli
Mauri
Broglio
Pedroli

Il PRESIDENTE fa leggere i processi verbali n. 16 e 17 delle sedute tenute il giorno 25 maggio corrente dal sig. Pedroli; sono approvati.

La commissione dietro invito del Presidente firma il rapporto generale presentato dal sig. Mauri.

Raccolti i diversi lavori, sono ritirati dal sig. PRESIDENTE; questi li presenterà al sig. Conte di Cavour.

Il PRESIDENTE ringrazia la commissione della cooperazione prestata all'effettuazione del suo incarico, e scioglie l'adunanza.

Cesare Giulini della Porta, Presidente.
Luigi Pedroli, Segretario.

MOTIVAZIONE E TESTO DEI DECRETI

NOMINA DEL FUTURO GOVERNATORE GENERALE A MEMBRO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Fra i quesiti che vennero proposti onde effettuare nel migliore modo possibile l'incorporazione della Lombardia col Piemonte, non ultimo per importanza si
5 è quello relativo al nesso da stabilirsi fra il Governo immediato che dovrà reggere i paesi mano mano che si sottrarranno al dominio austriaco ed il Ministero Sardo. Conviene sciogliere il quesito nel senso che si vegga come la Lombardia fa parte degli Stati Sardi quantunque retta in modo separato, ma in pari tempo siavi anche amministrativamente un nesso che realizzi l'idea della fusione più che non lo
10 faccia la semplice dichiarazione.

Omettendo di parlare di proposte più o meno ingegnose che vennero poste in campo, due partiti parvero i più pratici date le attuali circostanze. L'uno, quello di creare un Ministro per gli affari di Lombardia residente a Torino e facente parte del Ministero e questo rappresentasse quell'autorità suprema che ora eser-
15 citano i dicasteri aulici sul Governo di Lombardia, talchè rimanendo inalterato l'organismo locale non si sostituisca che l'ultima istanza o direbbesi il potere supremo legislativo e direttivo. L'altro sistema era quello di far entrare il Governatore Generale medesimo nel Gabinetto sardo e risiedendo in Milano governasse non solo in nome proprio ma anche come membro del Gabinetto.

20 Dal lato strettamente costituzionale il primo partito pareva più logico perchè in allora tutte le disposizioni legislative sarebbero partite dal Gabinetto sardo più immediatamente; ma in pratica questo metodo presenta la difficoltà di una maggiore complicazione: per decidere con cognizione di causa questo Ministro residente in Torino converrebbe che si creasse intorno a sè un numeroso personale
25 che fosse bene edotto degli affari di Lombardia per non dovere essere obbligato a rimettersi interamente alle proposizioni che vengono date dalle autorità del luogo.

Il secondo partito, quello invece di far entrare il Governatore Generale nel Consiglio stesso ha lo svantaggio che accumula su d'un solo la responsabilità
30 che non potrebbe più chiamarsi realmente divisa dagli altri membri del Gabinetto, ma ha il vantaggio inapprezzabile che toglie tutte le difficoltà pratiche accennate, poichè il Governatore Generale, risiedendo sul luogo, può facilmente

illuminarsi sulle questioni e trattare gli affari con piena cognizione di causa.

L'essere desso un membro del Gabinetto e chiamarsi Ministro stabilisce il nesso che è anche il più costantemente in vista venendo ricordato ogni volta che si pubblica un decreto. Ne a ciò solo si limita il vantaggio, ma tale metodo ha pure quello di essere il più onorifico per il personaggio che coprirà l'alto grado di Governatore Generale. È nell'interesse dei due paesi che desso sia contornato di tutta quella aureola di autorità che è possibile, poichè dovrà prendere anche misure energiche, ed il sapersi che desso è già un'ultima istanza darà alla sua autorità quella forza che è indispensabile nei tempi eccezionali nei quali la Lombardia si troverà, fino alla definitiva sistemazione e fusione in un sol gran corpo sociale collo stato Sardo.

Per queste ragioni si propone il seguente decreto.

L. Torelli

Decreto I[1]

Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, ecc.

Sulla proposizione del nostro Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio stesso,

abbiamo decretato e decretiamo:

Il ... è nominato Ministro Segretario di Stato senza portafoglio.

Attribuzioni del Governatore Generale.

Le attribuzioni del Governatore Generale vogliono essere late e straordinarie come esige la necessità dei tempi. Sta al Gabinetto di fissare le massime generali, le norme fondamentali che a lui devono servire di guida, ma nell'ampia sfera d'esecuzione è d'uopo abbia ampio mandato, fiducia illimitata. È dittatore sotto altro nome e conviene che lo sia perchè la guerra che si combatte non ammette titubanze nell'obbedire e conviene che i cittadini vi si adattino nella loro sfera come i militari sul campo.

Per questo le attribuzioni furono ammesse amplissime e soprattutto nella scelta, rimozione e sostituzione degli impiegati. Dato il principio al quale la Commissione cercò esser fedele il più possibile, il principio cioè di toccare il meno possibile all'organismo diviene evidente che devesi tanto più sorvegliare il personale

1. Poichè non si accolse il principio che il Governatore di Lombardia fosse anche membro del Consiglio dei Ministri, il decreto non ebbe applicazione.

ACHILLE MAURI

Milano 16 IX 1806 – Pisa 15 X 1883

la cui rimozione non reca gli sconcerti che ne verrebbero cambiando senza urgente necessità istituzioni organiche.

In questo senso e dietro questi principi venne redatto il Decreto relativo che si propone.

5 L. Torelli

Decreto II [2]

Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, ecc.

Veduto il Nostro Proclama ai Popoli della Lombardia e della Venezia; sulla proposizione del nostro Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Con-
10 siglio stesso;
abbiamo decretato e decretiamo:

1.° Uno dei Nostri Ministri Segretarii di Stato, è posto a capo del reggimento temporaneo delle Provincie Lombarde, che durerà fin quando gli opportuni provvedimenti legislativi avranno effettuata l'incorporazione costituzionale di esse
15 provincie coi Nostri Stati, a cui s'intendono unite sin d'ora. Esso ha titolo di Governatore Generale della Lombardia.

2.° Come Ministro Segretario di Stato ha tutte le attribuzioni degli altri membri del Nostro Consiglio della Corona, come Governatore Generale della Lombardia regge in Nostro nome tutti i rami della pubblica amministrazione giovandosi
20 all'uopo di quelle autorità e magistrature che verranno da Noi confermate o stabilite.

3.° Al Governatore Generale della Lombardia compete conoscere di tutti quegli affari che sotto al cessato regime austriaco mettevano capo al Luogotenente della Lombardia, al Governatore Generale del Regno Lombardo Veneto, ai Dicasteri
25 aulici e al Ministero viennese.

4.° A schiarire gravi questioni, a conoscere la pubblica opinione su qualche importante riforma, e in genere a procacciare il migliore assestamento di ciascun ramo dell'amministrazione, il Governatore Generale, ove lo creda conveniente, raccoglie apposite commissioni o di funzionari o di cittadini distinti per lumi, probità
30 e devozione alla causa nazionale. I voti di coteste commissioni non possono essere che consultivi.

5.° In tutto ciò che riguarda la guerra e l'amministrazione militare, il Governatore Generale non fa che procacciare la pronta esecuzione degli ordini del Nostro Ministro della Guerra e del Comandante dell'esercito.
35 6.° Il Governatore Generale ha facoltà di proclamare lo stato d'assedio in tutti quei luoghi in cui lo creda opportuno, principalmente ad assicurare il buon successo delle operazioni di guerra.

2. Venne accolto quasi interamente e fuso, coi decreti successivi, nel R.D. 8 giugno 1859 (cfr. Appendice 1, I). Non fu accettata la prima parte dell'art. 2 e l'art. 6.

Nomina della persona a Governatore Generale.

Rapporto alla scelta della persona la commissione si limita ad esternare il desiderio che esso sia un originario de' Stati Sardi[a], onde anche in questo modo fare vieppiù risaltare sì agli occhi de' Lombardo Veneti che de' stranieri l'incorporazione dei due stati.[b] 5

DECRETO III [3]

Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, Ecc.
Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio stesso;
abbia decretato e decretiamo: 10
Il Ministro Segretario di Stato senza portafoglio ... è nominato Governatore Generale della Lombardia.

Nomina del Segretario Generale.

Il Segretario Generale diverrà per sua natura il braccio destro del Governatore Generale. Per questo si presenta ovvia la considerazione che sia persona 15 edotta delle circostanze del paese: al che si limita il voto della Commissione per la scelta a tale carica.

DECRETO IV [4]

Vittorio Emanuele II, Ecc.
Sulla proposta del nostro Ministro governatore Generale della Lombardia; 20

[a] *Cancellato* Piemontese. [b] *La redazione primitiva proseguiva* Che tal personaggio abbia ad essere già noto per capacità e per devozione alla causa nazionale è sì natural desiderio che non occorre certo ricordare in modo speciale, poichè un uguale interesse guiderà nella scelta un Ministero che seppe in prevenzione guadagnarsi i cuori dei Lombardo Veneti ed è impegnato a seguitare sulla medesima via.

3. Cfr. Appendice 1, doc. II (decreto 8 giugno 1859), ove però è eliminata ovviamente l'espressione *Ministro Segretario di Stato senza portafoglio.*

4. Ebbe applicazione col R.D. 8 giugno 1859, art. 10, il quale riassumeva e semplificava le disposizioni contenute nei 4 articoli del progetto. Escluso infatti il principio che 25 il Governatore fosse anche ministro, la posizione e la figura del Segretario risultava notevolmente diversa da quella prevista dall'art. 2.

La nomina, che l'art. 1 del progetto riser- 30 vava al Re, avvenne invece ad opera del Go-

Sentito il Consiglio dei Ministri;
abbiamo decretato e decretiamo:

1°. Il Governatore Generale della Lombardia ha presso di sè un Segretario Generale che viene da Noi nominato.

5 2°. Il Segretario Generale del Governatore Generale della Lombardia ha tutte le attribuzioni de' Segretari generali de' Nostri Ministeri.

3°. Controfirma gli atti del Governatore Generale che sono resi pubblici e per incarico di lui firma tutto il carteggio relativo agli affari correnti.

4°. Si fa coadiuvare da quel numero di impiegati di cui ha bisogno e li pro-
10 pone alla nomina del Governatore Generale.

Conferma delle leggi e regolamenti.

La conferma delle leggi è la prima immediata conseguenza della massima fondamentale che guidò la commissione, quella di cambiare il meno che si può dell'organismo attuale onde non correre pericolo di non avere nè i vantaggi dell'an-
15 tico nè quelli del nuovo.

Certo i vantaggi dell'antico sono in molti casi negativi ossia si riassumono nel minor male di tollerare ancora per qualche tempo anche leggi fatte al conio del più puro dispotismo, ma questo minor male è ora il meglio che si può ottenere.

È ovvio che laddove si incontrano disposizioni che urtano in modo troppo
20 assoluto coi principi di civiltà e laddove il cambiamento non trae seco nessuna disorganizzazione anche parziale è fatta facoltà di proporre alla sanzione reale provvedimenti legislativi per modificazioni da introdursi, come ampia rimane la facoltà per modificare regolamenti interni; ma simili disposizioni vogliono essere lasciate al senno pratico di chi avrà l'alta direzione degli affari; epperò si
25 propone il seguente decreto modellato sui principi testè enunciati.

L. Torelli

Decreto V [5]

Vittorio Emanuele II, Ecc.
Sulla proposta del Nostro Ministro Governatore Generale della Lombardia;

30 vernatore, col decreto 15 giugno 1859 (la scelta cadde sull'Avv. Francesco Duca, milanese: v. il decreto originale di nomina, con la minuta della partecipazione all'interessato, nell'archivio della *Segr. del R. Governo di Lombardia*, b. 31, fasc. 222, 1).

5. Integralmente accettato e conglobato nel R.D. 8 giugno, art. 37, 39 e 40. Quest'ultimo prescriveva inoltre l'emanazione di una legge che regolasse nelle pro-

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
1°. I codici Civile, Penale, di Commercio e di Finanza, il Regolamento del Processo Civile e Penale ed in genere tutte le leggi e Patenti Sovrane tutti i Decreti e i Regolamenti e tutte le ordinanze e le notificazioni riguardanti ciascun ramo della pubblica amministrazione che sono presentemente in vigore nelle Provincie Lombarde, vi si confermano nella loro integrità, salvi quei cangiamenti di forma che derivano dal cangiato reggimento.
2°. Le deroghe o modificazioni che di mano in mano si riconosceranno opportune saranno pubblicate, ed avranno forza dal giorno della loro pubblicazione.
3°. Parimenti tutti gli uffici pubblici, ora esistenti nelle Provincie Lombarde, che non vengono espressamente soppressi o trasformati, vi si confermano col loro nome, con le loro attribuzioni, e con gli individui di che sono composti, salvo le eccezioni che potranno farsi per decreti speciali o per disposizione del Governatore Generale.
4°. Tutti gli uffizi dello Stato porteranno quind'innanzi il titolo di *Regi*.

Scioglimento della Congregazione Centrale.

La Congregazione Centrale venne istituita nel 1816 nello scopo di dare alle popolazioni una larva di rappresentanza. Havvi una Congregazione per la Lombardia ed una per il Veneto, e consta di due deputati per cadauna Provincia, e di un Deputato per ogni città regia. Nella Lombardia sono città Regie tutti i nove capo luoghi di Provincia, e quattro altre città, Casalmaggiore, Crema, Varese e Monza, talchè ne risulta il numero di 31 Deputati.

I due deputati che devono rappresentare la Provincia, ha titolo, l'uno di deputato *nobile* e l'altro di deputato *non nobile*. Questa distinzione è una vera ciurmeria[a] perchè non si fonda su cosa alcuna non rappresentando i deputati nobili il ceto nobile che in Lombardia non ha privilegio di sorta, ma venendo nominati nello stesso modo dagli stessi elettori dei deputati non nobili. Elettori poi sono tutti i

[a] *Nella minuta* un vero ciarlatanismo.

vincie lombarde la pubblicazione dei provvedimenti legislativi.

Vi provvide il Governatore col decreto 20 giugno 1859, estendendo alla Lombardia la legge 23 giugno 1854, e stabilendo che i «*provvedimenti che secondo il temporaneo ordinamento dato al Governo della Lombardia dal Reale Decreto ... dell'8 giugno 1859, debbono emanare dal Governatore, saranno inseriti per la pubblicazione nel giornale dichiarato ufficiale per gli Atti Governativi e gli annunzi legali della Lombardia, e diverranno obbligatori il giorno successivo a tale inserzione congiunta all'affissione prescritta dall'art. 4 della detta legge ed anche immediatamente se sarà così ordinato*». Il decreto è edito nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 53; l'originale è nell'arch. della *Segr. del R. Governo di Lombardia*, b. 1, fasc. 8.

Consiglieri comunali di tutti i comuni della Provincia. I tre che ottengono il maggior numero dei voti formano la terna sulla quale S.M. fa la scelta sulla proposizione del Governatore. Per essere eleggibili si richiede un estimo di quattromila scudi.

La missione di questo corpo avrebbe dovuto essere questa di fare presente i bisogni delle popolazioni e consigliare il Governo; ma senza entrare nei dettagli della legge fondamentale, per dimostrare la sua nullità basterà dire che quel corpo è presieduto dallo stesso Governatore, ora Luogotenente Generale, dal quale invece avrebbe dovuto essere indipendente per emettere senza riguardi il proprio parere. Gli affari stessi gli vengono trasmessi dal Presidente il quale ha facoltà di scegliere quali vuol sottoporgli e quali no, eludendo anche in questo modo quella pallidissima controlleria che avrebbe potuto stabilirsi qualora avesse avuto obbligo di sottoporgli tutti gli affari di una determinata sfera.

D'ordinario la Congregazione Centrale viene sentita in affari di Comuni e di beneficenza, ma dessa non è mai edotta degli effetti del suo voto, sia che venga accettato o respinto; infine tanto per vizi organici, come per vizi d'esecuzione della legge è istituzione nulla. Il pubblico non vi accordò mai importanza di sorta e solo nel 1847 [a] diede segno di vita politica avendo sposata la causa comune nelle domande che si fecero allora per un migliore regime.

Sciolta durante il Governo Provvisorio venne ricostituita nel 1856 [6] ma sempre nello scopo di ingannare nel far credere agli altri Stati che fosse una rappresentanza: molti giornali inglesi la spiegarono e sostennero come tale per provare il liberalismo dell'Austria.

Non occorre dire che se prima del 1848 era nulla, *a fortiori* dovette esserlo dappoi. La sua sfera è però così fuori da ogni vera possibile azione, che rimase nella sua completa nullità anche rapporto al male. I suoi membri sono persone il maggior numero dei quali cercarono una risorsa nel soldo annesso, ma nè si distinsero, nè poterono distinguersi nemmeno per soverchio zelo austriaco o per male reale che abbiano fatto.

Non rappresentando nulla e non essendo menomamente indispensabile nemmeno una conservazione temporanea, si propone la abolizione di quel fantasma di rappresentanza, nessun diritto potendosi accordare ai deputati, laddove invece gli altri impiegati, il cui numero è però assai limitato, si propongono porsi a disposizione del Governatore Generale, al pari degli altri impiegati dello stato.

Per le esposte ragioni si proporrebbe il seguente decreto.

L. Torelli

[a] *Cancellato* e nel 1848.

6. Le Congregazioni Centrali, lombarda e veneta, vennero ricostituite con l'ordinanza imperiale del 15 luglio 1855, sulla base di un'ordinanza del 31 dicembre 1851 (cfr. la « *Gazzetta ufficiale di Milano* », nn. 175, 177 e 178 del 24, 26 e 27 luglio 1855), ma nel 1855 non vennero convocate. Ecco perchè si dice che venne ricostituita nel 1856.

Decreto VI [7]

Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, Ecc.
Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio de' Ministri e sentito il Consiglio stesso;
abbiamo decretato e decretiamo: 5
La Congregazione Centrale della Lombardia è sciolta. I deputati cessano immediatamente da ogni ufficio. Gli altri impiegati sì di concetto che di ordine rimangono a disposizione del Governatore [a] Generale.

Scioglimento del Consiglio di Luogotenenza.

Il Consiglio di Luogotenenza subentrato al Governo di Lombardia che resse 10 sotto questo nome dal 1815 al 1848 [b] le nove Provincie che costituiscono il Governo di Lombardia, è l'autorità suprema amministrativa [8]. Il capo di questo corpo chiamavasi dapprima Governatore e Presidente del Governo. Aveva un Vice presidente. Il numero dei Consiglieri era di nove ed avevano titolo di Consiglieri di Governo. Dacchè esiste il Governo austriaco il governatore fu sempre un tede- 15 sco e se fra i nomi figura quello italiano di Strassoldo è famiglia illirica e fra le più affezionate a casa d'Austria; il posto di vice presidente fu coperto anche da nazionali ed era il massimo grado al quale potevano pervenire in questo ramo.

Durante il Regno di Francesco I i Consiglieri di Governo furono quasi tutti italiani, e ve ne ebbero di distintissimi e l'organizzazione dell'amministrazione era 20 forse una delle più semplici e chiare, come ottimi erano molti regolamenti interni per la facile trattazione degli affari: il che non vuol essere confuso colla bontà intrinseca delle leggi. Dopo il 1848 anche l'organismo amministrativo subì molte modificazioni. Alle deliberazioni collegiali venne sostituita la decisione individuale del consigliere di Luogotenenza che tratta quel determinato ramo di pubblica 25 amministrazione, e le deliberazioni collegali rimasero esclusive per gli affari del contenzioso amministrativo e del personale.

[a] *Nella minuta, erroneamente,* Luogotenente. [b] *Mss. Gamba* 1828.

7. Accolto integralmente e reso esecutivo col R. D. 16 giugno 1859, n. 3442 (artt. 1 e 2), con cui si ordinava anche lo scioglimento delle Congregazioni Provinciali, delle Congregazioni municipali e delle Deputazioni comunali (Appendice 1, doc. IX).

8. Cfr. la Risoluzione Sovrana del 16 30 ottobre 1849, con cui si procedeva alla riorganizzazione amministrativa di tutto il Lombardo-Veneto (*Raccolta degli atti ufficiali* II (1849) 609 ss.).

È inutile il dire che se prima del 1848 Consiglieri italiani potevano entrare in quel Consiglio anche senza essere marcati per istraordinario attaccamento ai principi del governo austriaco, ma perchè ritenuti indispensabili per le loro abilità speciali, questo riguardo si ebbe meno dopo quell'epoca. La piena, aperta ed incondizionata adesione al governo austriaco fu il primo requisito avanti al quale ogni altro divenne secondario, ed oggigiorno trovansi in carica nove Consiglieri di Luogotenenza, tutte persone più o meno benemerite agli occhi del governo austriaco. Senza per questo intaccare la loro qualità come cittadini privati, ve n'ha di troppo come personaggi politici per giustificare la loro rimozione dallo impiego incompatibile coi principi del nuovo regime.

Al Consiglio di Luogotenenza verrebbe surrogato un Consiglio di amministrazione: parve che il numero di sette potesse bastare. Tutto l'organismo interno dovrebbe rimanere inalterato. Il Governatore Generale sarebbe Presidente del Consiglio ma siccome qual capo di tutta l'amministrazione in genere sarebbe nella impossibilità di assistere al consiglio anche per quei affari nei quali è ora richiesta la deliberazione collegiale, si proporebbe che questo fosse presieduto di fatto dal Vice presidente.

Il Governatore Generale rimarrebbe così libero di dedicarsi all'alta amministrazione nel lato senso della parola e non nella parziale esecuzione delle leggi. Per quanto si voglia stare fedeli al principio di innovare quanto meno si può in questo periodo di transizione, tale e tanta e sì radicale è la differenza del sistema politico dei due governi, che è impossibile che non sorgano molte difficoltà non prevedute alle quali conviene provvedere, massime da sciogliere che avranno applicazioni generali, ed è per questi casi che vuolsi conservare libera l'azione ed il tempo del Governatore Generale.

Tutti gli uffici subalterni della Luogotenenza rimangono inalterati, salvo solo quei cambiamenti nelle persone che richiederanno ragioni politiche o di servizio pubblico.

Poste queste considerazioni si propone il seguente decreto.

L. TORELLI

DECRETO VII [9]

Vittorio Emanuele II, Ecc.

Sulla proposta del Nostro Ministro Governatore Generale della Lombardia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

9. La proposta di scioglimento venne senz'altro accettata e sancita dall'art. 7 del più volte ricordato R.D. 8 giugno; anche il principio della sostituzione con un Consiglio di amministrazione venne accolto, ma con qualche modifica (art. 8 e 12).

Abbiamo decretato e decretiamo:

1.º Il Consiglio di Luogotenenza della Lombardia è soppresso. I consiglieri cessano immediatamente da ogni officio e rimangono a disposizione del Governatore Generale.

2.º Al consiglio di Luogotenenza è surrogato un Regio Consiglio amministrativo della Lombardia di cui è presidente il Governatore Generale, e che ha un Vice presidente e sette capi di sezione con titolo di Consiglieri. 5

3.º Sono di competenza del Consiglio di amministrazione tutti gli affari che si trattavano dal Consiglio di Luogotenenza. Viene però esclusa la sezione di polizia ed aggiunta una sezione di giustizia. Il Governatore Generale assegna le materie di competenza delle diverse sezioni.[a] 10

4.º Il Vice Presidente presiede al Consiglio amministrativo in luogo del Presidente, distribuisce il lavoro alle sezioni, vigila gli impiegati, amministra i fondi destinati alle spese d'ufficio e firma per incarico del presidente tutti gli atti collettivi del consiglio. 15

5.º Ciascun consigliere tratta gli affari riguardanti la propria sezione, riferisce al consiglio quelli che possono essere oggetto di una deliberazione collettiva, e firma e spedisce tutti gli affari correnti.

6.º Tutte le massime e pratiche concernenti la trattazione degli affari, che erano norma al cessato Consiglio di Luogotenenza vengono confermate in tutto ciò che non è contrario alle presenti disposizioni. 20

7.º I segretari, i vice-segretari e tutti gli altri impiegati di concetto e di ordine del cessato Consiglio di Luogotenenza vengono confermati nella loro qualità presso il Consiglio amministrativo, salve le eccezioni che potranno farsi dal Governatore Generale quando ai singoli individui e alla loro destinazione [10]. 25

Scioglimento delle Delegazioni Provinciali.

La Lombardia è divisa in nove provincie che in media contano trecentomila abitanti, ma in fatto sono però ripartiti in modo assai diverso, dal *minimum* di centomila che annovera la provincia di Sondrio vastissima per estensione e tutta alpestre, al *maximum* di 580 mila della provincia di Milano ove la sola capitale coi sob- 30

[a] *La prima redazione dell'art. 3 suonava così*: Le Sezioni del Consiglio amministrativo sono: L'amministrazione provinciale e comunale; i culti; la beneficenza; la pubblica istruzione; l'amministrazione della giustizia; l'igiene pubblica e il proto medicato; l'agricoltura; il commercio; la leva; le somministrazioni militari; le sussistenze e i lavori pubblici. Il Governatore Generale assegna a ciascun Consigliere una o più sezioni. 35

10. Queste ultime disposizioni vennero accolte alla lettera (R.D. 8 giugno 1859, art. 14).

borghi conta oltre 200 mila abitanti. La provincia è unità di circoscrizione tanto amministrativa, che giuridica, che militare. La circoscrizione ecclesiastica invece cambia ed abbraccia scompartimenti diversi, benchè si contino pure solo nove vescovi in tutta la Lombardia.

5 A capo del governo della provincia sta il Delegato, personaggio politico, rappresentante il Governatore e prima autorità nella provincia. Si può dire che questi posti corsero ad un di presso le medesime vicende di quelle de' Consiglieri di governo. Allorchè il sentimento nazionale non era così vivo, e la lotta politica non era passata a riscaldare anche le masse si annoverarono ottimi Delegati, e amministratori capi nelle diverse provincie, perchè nella scelta si aveva riguardo alla
10 capacità intrinseca del candidato: ma dacchè la reazione contro il Governo divenne universale, la qualità prima che si richiese nel capo della provincia fu sempre quella di un attaccamento al governo austriaco o, per usare della frase più comune e propria di alti funzionari austriaci, l'attaccamento a casa d'Austria.

15 Il posto di Delegato, ai tempi di Francesco I esclusivamente coperto da italiani, venne dopo la morte di quel monarca, autocrate quanto è possibile l'esserlo, ma intelligente, affidato anche ai tedeschi che si mostrarono per la massima parte inetti.[a] Dopo il 1848 le ragioni politiche furono decisamente le prevalenti nelle scelte, e per lo stesso motivo si rende necessario l'allontanamento di questi capi
20 poichè è assai più importante l'essere sicuro di un Delegato a capo di una provincia, che un consigliere nel seno di un consiglio.

Ai Delegati verrebbero surrogati i Governatori provinciali. Si è creduto di proporre questa denominazione, anche per dare un maggiore lustro al grado; il titolo di *commissario*, anche col predicato di *straordinario*, è talmente screditato in Lom-
25 bardia che dovrebbe ad ogni modo eliminarsi quando non si credesse di adottare quello di governatore. È poi tanto più da evitarsi in rapporto ai capi provincia, dacchè i subalterni nelle delegazioni si chiamano commissari delegatizii, e commissari distrettuali si chiamano quelli a capo dei distretti, nei quali si suddivide la provincia.

30 Le attribuzioni del Governatore di provincia sono le medesime che aveano i Delegati, ma si definisce meglio e più nettamente la loro posizione rapporto ai capi della Polizia provinciale. Attualmente, sotto il regime austriaco, essi sono bensì superiori al commissario provinciale di polizia che ha titolo di commissario superiore, ma di fatto ei carteggia anche direttamente col Direttore Generale in
35 Milano, e fa la controlleria agli stessi Delegati, come per mezzo de' gendarmi la fa ai Commissari nei distretti. È questa conseguenza naturale del sistema di diffidenza del Governo austriaco, diffidenza che non si abbandona mai nemmeno rapporto a quegli impiegati che per arrivare a quel posto ebbero d'uopo di fare prova di una cieca adesione ad ogni sua massima.

40 [a] *Aggiunto e poi cancellato* ma al governo importando più che altro la sicurezza del modo di pensare del capo della provincia, li mantenne.

Un simile rapporto fra un superiore ed un subalterno, non può, non deve sussistere in un regime libero e razionale; una persona non può essere subalterna e controllore ad un tempo, epperò si propone che il Direttore di polizia sia sotto la reale dipendenza. I casi straordinari ne' quali il servizio pubblico, tanto più in tempi eccezionali, può esigere provvedimenti istantanei giustificano abbastanza l'eccezione di un casuale carteggio diretto per parte del capo della polizia provinciale col Direttore generale. 5

Tutti gli uffici subalterni alla Delegazione, come *Ufficio di sanità*, quello dei *Lavori pubblici* detto delle *Pubbliche costruzioni*, rimangono inalterati come i rapporti del Governatore colla Congregazione Provinciale e colle Camere di Commercio ed Industria, istituzione che già rese utili servigi e ne potrà rendere ancora di utilissimi. Alla denominazione di Commissari Delegatizi, titoli che hanno ora gli impiegati subalterni di Delegazione, si sostituiscono quelli di aggiunto 1°, 2°, 3°: titolo che già avevano e che esprime molto meglio la natura e funzione dell'impiego. 10

Spiegato così l'organismo della prima autorità amministrativa della provincia si propone il seguente decreto inteso ad attuarla. 15

L. Torelli

Decreto VIII [11]

Vittorio Emanuele II, Ecc.

Sulla proposta del nostro Ministro Governatore Generale della Lombardia; 20

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

1.° Le Delegazioni Provinciali sono soppresse: i Delegati Provinciali e i dirigenti di Delegazione cessano immediatamente da ogni ufficio e rimangono a disposizione del Governatore Generale. 25

2.° Alle Delegazioni sono sostituiti de' *Regi Governi Provinciali*; il funzionario che li regge ha titolo di *Regio Governatore Provinciale.*

3.° Il Governatore Provinciale oltre che le attribuzioni tutte de' cessati Delegati, ha l'alta direzione politica del paese; perciò, carteggia non solo col Consiglio amministrativo ma altresì col Governatore Generale, col Segretario Generale del medesimo, col Direttore Generale della Pubblica sicurezza e col Direttore generale delle poste e telegrafi, ha facoltà di rilasciare passaporti e carte di passo, e tiene nella sua dipendenza i Questori provinciali e distrettuali di pubblica sicurezza. 30

4.° È conservata presso i governi provinciali la distribuzione degli uffici delle soppresse delegazioni. 35

11. Accolto e inserito nel R.D. 8 giugno (art. 18, 19, 20 e 21), con la sola variante del nome da attribuirsi al capo della provincia, chiamato, secondo l'uso piemontese, *Intendente*, anzichè *Governatore provinciale*, come proposto.

5.° Gli attuali Vice-delegati assumono il titolo di primi aggiunti ed i commissari di delegazione prendono il titolo di aggiunti, conservata l'attuale divisione delle classi.

6.° Tutti gli altri impiegati di concetto e d'ordine delle soppresse delegazioni conservano la loro qualità presso i Regi Governi Provinciali, salve le eccezioni che potranno farsi dal Governatore Generale, quanto ai singoli individui ed alla loro destinazione.

7.° In caso d'impedimento o d'assenza il Governatore Provinciale viene supplito dal primo aggiunto.

Scioglimento delle Congregazioni Provinciali.

Nel proporre lo scioglimento della Congregazione Centrale si accennò alla sua origine, alla nessuna sua utilità ed alla necessità di scioglierla definitivamente. La Congregazione Provinciale corrisponde quanto all'organizzazione in una specie di seconda linea alla Congregazione Centrale. Venne istituita con la medesima patente 24 aprile 1815 [12] ed al medesimo scopo; ogni provincia elegge più Deputati nelle medesime forme, salvo che il numero varia da quattro, *minimum*, a otto, *maximum*, secondo l'importanza della Provincia: come i deputati alla Centrale dovevano rappresentare gli interessi di tutte le provincie componenti il governo di Milano, presso il Governatore, i deputati provinciali dovevano rappresentare gli interessi delle singole provincie presso i Delegati delle medesime. Queste premesse parrebbero dover condurre alla conseguenza alla quale si venne rapporto alla Congregazione Centrale, quella cioè della sua abolizione, ma all'opposto invece si propone la conservazione delle medesime in massima, e solo la rielezione dei componenti le medesime, e ciò per più ragioni.

Benchè instituite con la medesima patente e nello stesso scopo più apparente che reale, i deputati alle Congregazioni Provinciali risiedendo ordinariamente nei capo luoghi delle provincie e scelti fra persone indipendenti, essendo del resto l'impiego gratuito, finirono ad esercitare sul Delegato una influenza assai maggiore di quella che esercitavano i deputati alla Centrale sul Governatore; le attribuzioni della Congregazione Provinciale vennero a poco a poco piuttosto dilatate che ristrette, il loro voto venne reso necessario in materia del contenzioso amministrativo, in materia d'acque e strade e di beneficenza; la loro cooperazione fu utile.

Senza voler esagerare nemmeno i loro meriti in complesso è certo che lo furono assai più che la Congregazione Centrale, ed il pubblico ne ha maggiore stima.

12. L'ordinamento delle provincie e la creazione delle Congregazioni provinciali era stato già stabilito col Decreto Imperiale del 7 aprile dello stesso anno. Il decreto successivo fissava invece le norme riguardanti la composizione, le nomine e il funzionamento di esse (cfr. SANDONÀ *Op. cit.*, 111-117).

Nel 1847-48 si pronunciarono in modo così esplicito dimostrando i bisogni delle rispettive provincie che contribuirono non poco a destare quel moto di resistenza al Governo oppressore che produsse poi lo scoppio della rivoluzione del 1848 che sebbene andasse poi fallita lasciò buon seme che maturò nel decorso decennio.

Le Congregazioni Provinciali vennero allora non solo mantenute ma fatte perno dell'Amministrazione Provinciale. 5

Al ritorno degli austriaci vennero richiamate al primitivo loro ufficio; senonchè nella nomina degli individui incominciò il Governo ad immischiarsi più attivamente onde la scelta cadesse di preferenza sopra persone bene affezionate al suo sistema. È forse l'ufficio nel quale riuscì meno, poichè la qualità soprattutto di impiego gra- 10 tuito rese sempre la scelta limitata al ceto indipendente, che fu quello che più sentì il peso della dominazione austriaca ed oppose la più viva resistenza. Molte Congregazioni Provinciali ebbero il coraggio di alzare la loro voce durante lo scorso decennio dimostrando le intollerabili condizioni alle quali erano ridotte le rispettive Provincie, coraggio che meritò la riconoscenza dei cittadini, e che è degno di essere 15 ricordato come la prova che non mancò mai la resistenza alle violenze del Governo austriaco, benchè non fosse senza pericolo.

Tuttavolta molti tra i buoni cittadini che avrebbero avuto i requisiti per poter essere prescelti si astennero dal concorrere onde non trovarsi al contatto col Governo; la scelta, mentre i Commissari distrettuali soprattutto cercavano viziarla 20 facendola cadere per quanto era nella loro possibilità su persone benevise al Governo, era poi ristretta dal ritirarsi di molti fra i buoni cittadini.

Questa considerazione, più che altro, suggerì l'idea di fare procedere ad una nuova rielezione. Egli è probabile che coloro che si distinsero per aver fatto resistenza verranno di nuovo prescelti poichè hanno il migliore titolo che si possa 25 desiderare e quella classe di uomini istruiti ed indipendenti che si tenevano lontani per aborrimento d'ogni contatto col Governo straniero si faranno ora un pregio a coadiuvare il Governo nazionale e potranno surrogare quelli che entrarono nelle Congregazioni Provinciali piuttosto per influenza del Governo passato che per meriti proprii. Ad ogni modo i nuovi eletti avranno il suffragio di elettori che 30 votarono liberi di qualunque indebita influenza.

Per questi motivi si propone il seguente decreto.

L. TORELLI

DECRETO IX [13]

Vittorio Emanuele II, Ecc. 35

Sulla proposta del Nostro Ministro Governatore Generale della Lombardia;

13. Venne attuato col R. D. 16 giugno 1859 (Appendice 1, doc. IX) che ordinava lo scioglimento e annunciava la ricostituzione, mediante nuove elezioni, delle Congregazioni provinciali. Dei cinque articoli del progetto vennero accolti il 1°, il 2° e il 5°, corrispondenti, con qualche variante solo di forma, agli articoli 3, 4 e 5 del R. D. 16 giugno. 40

Abbiamo decretato e decretiamo:

1)Le Congregazioni Provinciali della Lombardia sono sciolte.

2) Esse verranno ricostituite per mezzo di nuove elezioni che si faranno sesecondo le norme della legge vigente. Anche i membri delle Congregazioni sciolte possono essere rieletti.

3) Nelle nuove elezioni non si terrà conto della distinzione dei deputati de' possidenti nobili e de' possidenti non nobili, che rimane abolita.

4) I Regi Governatori Provinciali provvederanno che le elezioni succedano al più presto e ne faranno tosto conoscere il risultato al Regio Consiglio Amministrativo.

5) Gli attuali deputati delle Congregazioni Provinciali dureranno nei loro offici sino all'installamento de' nuovi eletti.

Riorganizzazione dei Commissariati Distrettuali.

Questa autorità è quella che dovrebbe subire la più profonda modificazione: rapporto al suo organismo attuale, può dirsi anzi l'unica nel sistema complessivo.

I Commissari vennero istituiti per la custodia dei libri censuari dei comuni situati nel circondario del distretto che in media comprende ora 27-28 mila abitanti e 20 comuni. Era pure loro missione di servire quali segretari dei Consigli e convocati comunali dei quali dovevano redigere i processi verbali. Dovevano inoltre conservare le carte e documenti dei Comuni non aventi ufficio proprio, ed in questo numero sono tutti quelli che contano meno di tremila abitanti e che hanno un agente comunale, laddove quelli che oltrepassano quella cifra hanno un Segretario Comunale. I Commissari avevano poi anche l'incarico di trasmettere gli ordini della Delegazione ai Comuni; erano però sotto questo rapporto solo un mezzo di più pronta diramazione, un vero ufficio postale.

Se le loro mansioni si fossero ristrette entro questa sfera i Commissari del Censo avrebbero potuto divenire l'ufficio il più utile, e contro il quale nessuna pubblica animadversione poteva sollevarsi; ma il governo austriaco col bisogno continuo dal quale fu travagliato, segnatamente dal 1821 in poi, di sorvegliare i cittadini dal lato politico, alterò profondamente quell'istituzione, facendone il principale strumento di polizia. La rete che formano, abbastanza fitta perchè nessuno possa sottrarsi, e non troppo per potere essere sicuri nella scelta delle persone, li rendeva i più idonei per l'esercizio di questa sorveglianza sopra tutti i cittadini.

I Commissari del Censo cambiarono di nome e divennero Commissari Distrettuali; in luogo di essere soli uffici di diramazione e trasmissione dai Comuni alle Delegazioni, divennero uffici che si interposero dando per ogni affare il proprio

loro voto, il che non sarebbe a criticarsi qualora questo voto fosse palese ai comuni, sicchè questi potessero all'uopo contrapporre le loro ragioni; ma questo voto è segreto, ed i comuni ricevono gli ordini e la soluzione dei loro affari spesso in senso opposto di quanto desideravano o credevano aver diritto, senza conoscere i motivi per i quali si negò loro una determinata giustizia: e questi stanno nei rapporti segreti dei commissari alla Delegazione. Così venne assoggettato il comune rurale (poichè i Podestà capi dei Comuni urbani corrispondono direttamente con le Delegazioni) al Commissario nella trattazione de' suoi affari.

Ma più molesta assai divenne la loro ingerenza in materia di polizia. La gendarmeria venne loro assoggettata, autorità che essa pure faceva la sua polizia speciale e carteggiava col comandante della gendarmeria. Mano mano che l'opinione pubblica si svolgeva in senso favorevole all'emancipazione dal dominio straniero, l'autorità dei commissari distrettuali si aggravò sui cittadini da loro continuamente sorvegliati. Dopo il 1848 l'esercizio divenne sì odioso che nel concetto delle popolazioni lombarde il commissario distrettuale più non rappresenta che un cieco istrumento di polizia.

In questo stato di cose non era più possibile mantenerli nella loro presente organizzazione, e tuttavia sono necessari per la loro ingerenza negli affari comunali, per il censo, come necessaria è sempre la polizia esercitata nel senso di tutela e non di vessazione.

Per combattere questi elementi non rimaneva che segregare l'ufficio della polizia, come la causa che aveva viziato l'organismo, lasciare il rimanente tale e quale e creare un ufficio apposito di polizia che non avesse antecedenti.

Le persone de' commissari distrettuali si credono per ora incompatibili e l'allontanarli e metterli a disposizione del Governatore Generale è misura provvida per loro e pel servizio pubblico. Per loro perchè l'indignazione pubblica costringerebbe certo ad allontanarli, e per il pubblico servizio, perchè dopo un lasso di tempo più o meno breve secondo anche gli avvenimenti della guerra, potrebbero, almeno molti fra loro, venire riassunti, poichè nel numero di 102 molti ve ne sono di capaci e tolta loro la polizia e traslocati di posto sono ancora elementi utilizzabili.

Per tutte le ragioni suespresse si propone il seguente decreto.

L. Torelli

Decreto X

Vittorio Emanuele II, Ecc.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Governatore Generale della Lombardia;

Sentito, ecc.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. I Commissariati Distrettuali conservano tutte le loro attribuzioni, eccetto quelle concernenti la pubblica sicurezza (polizia).

2. Tutti i Commissari Distrettuali cessano immediatamente da ogni ufficio, e rimangono a disposizione del Governatore Generale.

3. Essi verranno surrogati dagli attuali Aggiunti commissari o da chi ne tiene le veci, finchè sia altrimenti provveduto.

5 4. Gli altri impiegati di concetto e d'ordine dei Commissariati distrettuali conservano i loro posti, salve le eccezioni che potranno farsi dal Governatore Generale quanto ai singoli individui, ed alla loro destinazione.

Organizzazione della forza di Pubblica Sicurezza.

Per ciò che riguarda l'organizzazione di una forza di pubblica sicurezza i sotto-
10 scritti ammisero all'u n a n i m i t à, come massima cardinale, che essa doveva andarsi a radicare e quasi innestare nell'arma benemerita dei Reali Carabinieri, alla quale si sarebbero venute aggruppando intorno, secondo i luoghi e i bisogni, quelle altre forze o di Guardia Nazionale o di altro che si trovassero del caso.

Ma quanto al modo di meglio provvedere a cotesta urgentissima necessità si
15 affidò al Conte Giulini l'incarico di presentare separato e premuroso rapporto. E quel rapporto, nel quale si esponevano i suggerimenti in proposito dei sottoscritti, venne infatti dal medesimo presentato sicchè non occorre qui insistere su tale argomento.

Rapporto a S.E. il Signor Conte di Cavour
20 ## Presidente del Consiglio de' Ministri.

Fra i varii quesiti relativi all'ordinamento futuro della Lombardia che V.E. si compiacque propormi, havvi necessariamente anche quello relativo al miglior modo di provvedere alla immediata costituzione di una forza di pubblica sicurezza.
25 L'urgenza di un tale provvedimento è manifesta ma è anche purtroppo manifesta la difficoltà dell'assunto.

Nel 1848, per ragioni che sarebbe qui troppo lungo l'esporre, al ritirarsi dell'esercito austriaco sul Mincio rimase in Lombardia quasi intatto il Corpo della gendarmeria; oggidì invece avverrà senza dubbio il contrario e già se ne hanno
30 segni evidenti. Sarà dunque di assoluta necessità il provvedere altrimenti alla pubblica sicurezza, e provvedervi, a così dire, di giorno in giorno, e di mano in mano che si andrà occupando il territorio.

Ad ottenere questo intento nessun miglior modo si presenterebbe al sottoscritto tranne quello di surrogare ai gendarmi i Reali Carabinieri, in quel maggior numero

che si potrà avere. Ma siccome quest'arma benemerita si troverà certamente occupata e per i bisogni della guerra e per la conservazione dell'ordine delle varie provincie del Regno, così pare al sottoscritto di urgentissima necessità che si provveda fin d'ora all'apparecchio di una forza speciale di pubblica sicurezza per le provincie di Lombardia. 5

A tale uopo sarebbe, parmi, opportuno che V.E. volesse dare ordine con la maggiore sollecitudine possibile perchè una o più persone, intelligenti della materia, fossero incaricate di preparare senza alcun indugio un nucleo di forza di pubblica sicurezza, intorno al quale potessero poi aggrupparsi, nelle varie località di Lombardia o la Guardia Nazionale, non appena sarà organizzata, o quegli uomini di 10 buona volontà che fossero a ciò designati dalle autorità locali nei primi momenti. Li elementi di quel nucleo sarebbero, a giudizio del sottoscritto, principalmente da cercarsi nell'arma stessa dei Carabinieri, o fra quelli in attività di servizio che si trovassero per avventura disponibili, o fra quelli che avendo già ottenuto il congedo, pure fossero in grado di servire utilmente, almeno come guide e quasi come 15 istruttori, e preferibilmente poi fra coloro che appartennero al Corpo della Gendarmeria lombarda prima del 1848, o almeno fra quelli originari delle provincie già appartenenti all'antico Ducato di Milano, i quali per rassomiglianza di dialetto e di abitudini cogli abitanti delle provincie lombarde, parrebbero meglio adatti all'ufficio che gli si vorrebbe affidare. 20

Nello stesso tempo sarà pure necessario che le persone incaricate di questo apparecchio di forza pubblica preparino eziandio un sunto delle leggi organiche e dei regolamenti dell'arma dei Carabinieri, affinchè si possa farne la pubblicazione in Lombardia.

Cesare Giulini della Porta 25

In ogni Governo dispotico la Polizia è il mezzo indispensabile di Governo: sotto l'Austria la parola « polizia » desta l'idea di quanto v'ha di più arbitrario. Le sue leggi, i suoi mezzi, gran parte dei suoi agenti, sono segreti. La forza pubblica è a sua piena disposizione; il cittadino non ha protezione alcuna contro quella autorità che può incarcerare e tormentare un cittadino e poi se occorre 30 rilasciarlo senza che si sappia nemmeno il perchè fu carcerato e maltrattato.

Ma i più, una volta carcerati, segnatamente per cause politiche, non sortono così facilmente e tanto meno innocenti. La storia delle crudeltà e sevizie usate dalla polizia austriaca per opinioni politiche è troppo nota per soffermarsi a dire 35 come ad essa devesi più che altro l'aborrimento universale che destano tutti gli uffici ed impiegati di polizia in Lombardia.

Uffici simili non potevano essere conservati; era necessaria una riforma radicale, perfino nel nome.

Nobile LUIGI PEDROLI

Milano 22 I 1823 - Milano 11 I 1899

Oggigiorno la serie delle autorità di polizia è costituita come segue. Sta a capo il Dicastero di polizia in Vienna che estende la sua autorità su tutto l'Impero; nell'ordine gerarchico scritto, ossia d'impianto, la Luogotenenza Generale dovrebbe essa solo carteggiare col Ministero, perchè il Direttore di polizia presso il
5 Governo è subordinato a lei, ma in realtà esso carteggia direttamente col Ministro in modo affatto indipendente come carteggia pure col Governatore Generale, talchè si trova essere ad un tempo subalterno e controllore della Luogotenenza.
Direttamente a lui sottomessa è la Guardia di Pubblica Sicurezza, come sono a sua disposizione i gendarmi, che però formano parte integrale della armata
10 austriaca. Come il Direttore generale di polizia in Milano dovrebbe essere subalterno alla Luogotenenza, ma in realtà è indipendente, il Direttore di polizia o commissario superiore di polizia nelle provincie dovrebbe essere il subalterno al Delegato, ma in realtà carteggia pure direttamente col direttore Generale e costituisce la controlleria ai delegati stessi. Subalterni ad esso in materia di polizia
15 sono i Commissari distrettuali che alla loro volta sono sorvegliati dai gendarmi.
Così in tutta l'organizzazione v'ha qualche cosa di anomalo e che svela il sospetto del governo austriaco contro gli stessi primi suoi impiegati. È troppo ovvio che tale organizzazione non è più ammissibile. Conviene anzitutto licenziare tutti i capi di polizia sia nel centro del governo che nelle Provincie, ed a questi non si
20 può accordar nulla poichè sarebbe un vero insulto alla pubblica opinione. I subalterni negli uffici all'opposto conviene porli a disposizione del nuovo capo, il quale vedrà se per la natura dell'ufficio e per la condotta passata è ancora possibile il mantenere determinati individui.
Tolta di mezzo l'antica organizzazione conviene sostituirne una nuova e che
25 non sia complicata. Per questo si è creduto che occorresse un ufficio centrale indipendente dal governo, e sotto la sola immediata dipendenza del Governatore Generale.
Le circostanze dei tempi più che altro consigliano questa sfera si libera d'azione, ma la sua posizione rimane netta; il suo titolo sarebbe quello di Direttore generale
30 di Pubblica Sicurezza. La sua autorità si estenderebbe su tutta la Lombardia; sua missione è la sicurezza pubblica sia delle persone che delle sostanze, ed anche la polizia nel senso politico, occorrendo di sorvegliare i partitanti del regime attuale con particolare cura, segnatamente durante la guerra. La distribuzione interna degli uffici dipendenti dalla Direzione Generale rimarrebbe la medesima,
35 non essendovi motivo di cambiamento; così la città di Milano conserverebbe i suoi sette attuali circondari che assumerebbero il titolo di circondari di Pubblica Sicurezza. Dal Direttore generale dipenderebbe immediatamente la forza armata ed esso carteggierebbe con la Luogotenenza [a] senza essere subalterno, coi Governatori Provinciali, coi Direttori delle poste e telegrafi, ed in casi d'urgenza coi
40 Questori provinciali.

[a] *Così sia nella minuta che nei mss. Gamba: manifesta svista per* Governatore Generale *o* Governo Generale.

A capo della Polizia delle provincie starebbero i Questori provinciali di Pubblica Sicurezza, denominazione già usata in Piemonte. Per i capi della polizia nelle provincie non si crede che valgano quelle ragioni che militano pel Direttore generale, onde renderli indipendenti dai rispettivi capi delle provincie. Questi hanno d'uopo di una autorità forte nella loro sfera d'azione e non devono essere nè essere ritenuti sindacabili da altre autorità; sarebbe un paralizzare l'azione e per questo si propone che siano subalterni ai Governatori. I Questori provinciali avrebbero quella sfera che hanno oggi i Commissari Superiori ma subordinatamente al Capo della provincia, salvo in casi straordinari e per ragione di servizio pubblico di potere carteggiare direttamente anche col Direttore generale.

Al di sotto de' Questori provinciali stanno i Questori distrettuali: questi devono esercitare quelle funzioni che vennero tolte ai Commissari distrettuali, ma siccome potrebbe essere sovverchio il numero di 102 quale è quello delle attuali Commissarie distrettuali, si propone di assegnare loro la circoscrizione delle Preture foresi, in numero più limitato. Non si dissimula che la creazione di questi uffici incontrerà la difficoltà pratica di trovare facilmente gli uomini opportuni, ma nella necessità di togliere la polizia alle commissarie, non rimaneva altro mezzo, qualora non si volesse discendere di un salto dai Direttori di provincia o Questori ai Comuni, e far questo e segnatamente in tempi di agitazione ed in parte di inevitabile reazione parve troppo pericoloso.

Rimaneva ad organizzare la forza materiale stessa poichè i gendarmi correranno le sorti dell'armata austriaca e vuolsi siano stati richiamati tutti. Per questo l'unico espediente che parve il più pratico si è quello di introdurre tosto nelle singole provincie anche solo un piccolo nucleo di carabinieri del nostro stato, il quale, se anche piccolo, potrebbe servire di nucleo attorno al quale si formerebbe un corpo regolare o quelle forze che si crederanno di stabilire. Con tale mezzo si introdurrebbe già questa benemerita arma in Lombardia e sarebbe già un passo fatto verso quell'unità al che tutto deve tendere.

Poste tutte queste considerazioni rapporto alla sicurezza pubblica si propone il seguente decreto per la sua organizzazione.

Decreto XI [14]

Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, Ecc.
Sulla proposta del nostro Ministro Governatore Generale della Lombardia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

14. L'organizzazione della pubblica sicurezza proposta con questo decreto venne accolta e stabilita dagli articoli 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del R.D. 8 giugno, che ripetono quasi alla lettera il testo proposto dalla Commissione.

Abbiamo decretato e decretiamo:

1) La Direzione Generale di Polizia è soppressa; il Direttore Generale, i Consiglieri ed i Commissari Superiori di Polizia addetti alla Direzione Generale cessano immediatamente da ogni ufficio.

5 2) Alla Direzione Generale di Polizia è surrogata una Regia Direzione Generale di pubblica sicurezza; il Funzionario che ne è capo ha titolo di Regio Direttore Generale della pubblica sicurezza.

3) Il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è il centro di questo servizio per tutta la Lombardia e perciò carteggia e all'uopo conferisce direttamente col

10 Governatore Generale, col Segretario Generale del medesimo, col Direttore Generale delle poste e dei telegrafi, con tutti in genere gli uffici centrali e coi Governatori provinciali.

4) I Commissariati Superiori di Polizia delle Provincie sono soppressi; tutti i Commissari superiori di Polizia delle Provincie cessano immediatamente da ogni

15 ufficio.

5) Ai Commissariati Superiori di Polizia delle Provincie sono surrogate delle Regie Questure Provinciali di pubblica sicurezza: i loro capi hanno titolo di Regii Questori provinciali di pubblica sicurezza.

6) I Questori Provinciali di pubblica sicurezza dipendono dai Governatori

20 Provinciali, e per mezzo loro, tranne in casi straordinari e urgenti, carteggiano col Direttore Generale della pubblica sicurezza.

7) Gli attuali Circondari di polizia della città assumono il titolo di Circondarii di pubblica sicurezza, conservano le loro attuali circoscrizioni ed hanno alla testa dei Questori urbani di pubblica sicurezza, che dipendono dal Governatore

25 Provinciale e carteggiano con esso e col Questore Provinciale.

8) Tutti gli impiegati inferiori di concetto e di ordine conservano la loro qualità presso i rispettivi uffici salve le eccezioni che si faranno dal Direttore Generale di pubblica sicurezza, quanto ai singoli individui ed alla loro destinazione.[a]

9) Essendosi tolta ai Commissariati distrettuali qualsivoglia ingerenza nella

30 pubblica sicurezza, sono instituiti appositi Questori distrettuali.

10) I questori distrettuali di pubblica sicurezza esercitano questo servizio nella circoscrizione di una o più Preture foresi, risiedono di preferenza nel comune ove ha sede una Pretura, dipendono dai Governatori Provinciali e carteggiano con essi e coi Questori Provinciali.

35 11) I Governatori Provinciali hanno facoltà di assegnare ai Questori distrettuali quegli impiegati di ordine e di concetto, di cui possono aver bisogno.

[a] *Prima redazione:* 8. Tutti gli impiegati di concetto e d'ordine, compresi gli ufficiali perlustratori addetti alla soppressa Direzione generale, ai soppressi Commissariati Superiori di Polizia delle provincie ed ai Circondari di Polizia delle città, conservano la loro qualità presso la Direzione generale, le Questure provin-

40 ciali e i Circondari di pubblica sicurezza, salve le eccezioni che potranno farsi dal Governatore Generale quanto ai singoli individui e alla loro destinazione.

12) I nostri Reali Carabinieri formeranno la principale forza di pubblica sicurezza nelle provincie lombarde, conservando le leggi fondamentali della loro organizzazione. Essi saranno a disposizione del Governatore Generale, de' Governatori provinciali, delle autorità giudiziarie, e di tutte le autorità di pubblica sicurezza costituite con questo decreto. Con ulteriori provvedimenti saranno stabilite le altre forze che dovranno agire di concerto coi Reali Carabinieri a tutela dell'ordine e della proprietà [a]. 5

Istituzione di un Tribunale provvisorio di III Istanza in Milano.

Certamente se havvi ordine di istituzioni nel quale giovasse tenersi più strettamente aderenti alla massima di mutare e di innovare il meno possibile, egli era l'ordine giudiziario. Tuttavia fu pei sottoscritti assoluta necessità il proporre l'immediata istituzione, mediante decreto reale, di un Tribunale di terza istanza in Milano per la Lombardia. 10

Egli è da notare, a questo proposito, che l'ordinamento dei giudizi civili e criminali in Austria, e quindi nel Regno Lombardo Veneto, ha una profonda e fondamentale differenza col sistema francese e sardo. Qui il giudizio di prima cognizione passa in seconda istanza alla Corte d'Appello, e la sentenza che questa pronuncia, sia conforme o contraria al primo giudizio, è prevalente e definitiva. Al supremo Tribunale di Cassazione non è qui lecito salire se non che nell'interesse della legge, o in casi rari ed eccezionali, e quando pure questi si verificano, la Corte di Cassazione già non giudica, ma si, come suona il suo nome, cassa e rimanda il giudizio ad altri tribunali. 15 20

Nella legislazione austriaca invece, ogni qualvolta ci sia discrepanza di giudizio fra la prima e la seconda istanza, e ben si comprende quanto frequente debba essere necessariamente il caso, la sentenza definitiva è denunciata ad un terzo tribunale detto Supremo Tribunale di Giustizia e di Cassazione. 25

Cotesto Tribunale supremo il cui necessario intervento nell'amministrazione della giustizia è continuo e quotidiano, risiedeva una volta in Verona per tutto il regno Lombardo Veneto; ma da circa dieci anni fu trasportato in Vienna, conglobato e confuso nel Tribunale Supremo di tutta la Monarchia. 30

Di qui sorge la necessità e l'urgenza di provvedere altrimenti, nè pare si possa scegliere diverso modo da quello che i sottoscritti suggeriscono con l'annesso progetto di decreto per l'istituzione di un Tribunale provvisorio di terza istanza per la Lombardia, con sede in Milano. 35

[a] *Tutto l'art. 12 è d'altra mano, aggiunto più tardi.*

Quanto al numero dei consiglieri parve che sei dovessero bastare sul principio, e così si fece nel 1848: se il provvisorio durasse lungamente, *quod absit!*, si potrà provvedere ai bisogni successivi con altre nomine.

Non occorre aggiungere che i sottoscritti si giudicano affatto incompetenti a proporre i nomi delle persone da nominarsi.

EMILIO BROGLIO

DECRETO XII [15]

Art. 1. È istituito un Tribunale provvisorio di terza istanza residente in Milano al quale sono demandate tutte le attribuzioni già appartenenti al supremo Tribunale di Giustizia e di Cassazione in Vienna.

Art. 2. Sono nominati membri provvisori di detto Tribunale i signori: N.N., che farà le funzioni di Presidente, e NN. NN. [6 membri, oltre il Presidente].

Art. 3. È nominato alle funzioni di R. Procuratore Supremo di Stato presso il Tribunale provvisorio di terza istanza il sig. N.N.

Art. 4. Quelli fra i suddetti che appartengono alla Magistratura conservano il rango e lo stipendio dell'attuale loro impiego. Quelli che non vi appartengono avranno il rango e lo stipendio massimo di Consiglieri d'Appello.

Art. 5. Il Tribunale provvisorio di terza istanza entra immediatamente in funzione.

Poste e Telegrafi [16].

Con sistema amministrativo del cessato Governo austriaco risiedeva in Verona una Direzione generale delle Poste e Telegrafi. Durante la guerra questa

15. Il decreto ebbe esecuzione colla Legge 24 luglio 1859 (Appendice I, doc. XV), che istituiva il Tribunale di terza istanza e fissava le norme per il suo funzionamento, che non figurano invece nel progetto della Commissione. Anche formalmente del resto questo è tra i meno felici, recando insieme norme generali costitutive e decreti di nomina aventi carattere del tutto particolare e personale.

16. Questo decreto (cfr. quanto è detto sopra nel ' Rapporto generale '), non venne emanato. Le poste e i telegrafi vennero sottoposti all'ordinamento piemontese col R.D. 14 giugno 1859, n. 3444, che pubblicava e rendeva obbligatorie in Lombardia e nelle altre nuove provincie le leggi e i regolamenti relativi alle amministrazioni postali e telegrafiche vigenti in Piemonte (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 691-693). Il servizio postale venne ulteriormente sistemato e uniformato a quello piemontese con due decreti datati 26 agosto 1859 con cui si classificavano le Direzioni e gli uffici postali in Lombardia e si provvedeva « *al personale dell'amministrazione postale delle antiche e delle nuove provincie dello stato* » (*Ivi*, 1077-1083).

Direzione non potrà funzionare nella Lombardia. Noi fummo perciò persuasi all'istituzione di una nuova Direzione Generale delle Poste e Telegrafi in Milano per supplire alla mancata azione della preesistente.

D'altronde poi potrà servire meglio ai bisogni del Governatore Generale.

LUIGI PEDROLI 5

DECRETO XIII

Art. 1. È istituita in Milano una Direzione Generale delle Poste e Telegrafi con tutte le attribuzioni che appartenevano al dicastero dello stesso nome che sotto il cessato governo sedeva in Verona.

Art. 2. Le Direzioni [a] delle Poste e Telegrafi sono mantenute nelle diverse pro- 10 vincie con le loro attribuzioni attuali. I Direttori provinciali però cessano immediatamente da ogni ufficio e sono messi a disposizione del Governatore Generale.

Strade ferrate.

Nello stabilire le norme necessarie per regolare l'amministrazione e l'esercizio delle ferrovie Lombardo-Venete, dovevansi tutelare due interessi, quello delle 15 Società anonime concessionarie di dette strade, e quello del pubblico servizio e dei bisogni della guerra.

Il decreto che si propone raggiunge a parer nostro questo dupplice scopo, imperocchè nel mentre lascia intatti i diritti di proprietà di dette strade, provvede perchè frattanto questo potente mezzo di guerra sia posto nelle mani del governo. 20

ANSELMO GUERRIERI

DECRETO XIV [17]

Art. 1. La società anonima delle Strade ferrate Lombardo Venete e dell'Italia Centrale è invitata a riassumere [b] l'amministrazione e l'esercizio delle strade ferrate che formano oggetto delle concessioni ... entro il termine di giorni otto. 25

Art. 2. Il Governo eserciterà le dette strade fino allo spirare del termine prescritto, salva la resa dei conti a chi di ragione.

[a] *Mss. Gamba* Direzioni provinciali [b] *Cancellato* immediatamente.

17. Il decreto non venne emanato. Per quanto riguarda le concessioni e i capitolati di cui si fa cenno negli articoli del progetto, cfr. *Storia di Milano* XIV 579. 30

Art. 3. Nel caso che la società medesima non riassuma entro detto termine l'amministrazione e l'esercizio di cui sopra, l'una e l'altro saranno definitivamente attribuiti al Governo.

Art. 4. Tanto nel caso contemplato all'art. 2, quanto in quello dell'art. 3, non
5 avendo il governo avuto dalla Società nessuna regolare consegna dello stato di dette Strade, non potrà essere tenuto responsabile che pei danni che si provasse essere stati recati per colpa dell'amministrazione del governo stesso.

Art. 5. Gli atti di concessione ed i capitolati che vi sono annessi saranno rispettati nei limiti della necessità della guerra.

10

Scioglimento e ricostituzione delle Congregazioni Municipali e Deputazioni Comunali.

Quanto alle Congregazioni Municipali e alle Deputazioni all'amministrazione comunale, i sottoscritti convennero nel giudicare che, in generale, e salvo alcune personali eccezioni, il governo austriaco, malgrado i suoi continui sforzi, non era
15 riuscito a còmporle d'uomini che gli fossero devoti, che anzi il paese trovò sempre in esse dei coraggiosi difensori dei suoi interessi minacciati e manomessi dalla rapacità della dominazione straniera.

In tale stato di cose, prima intenzione dei sottoscritti sarebbe stata, anche per servire alla massima generale adottata di mutare quanto meno si può, lasciare
20 sussistere tal quali codeste rappresentanze locali.

Se non che si è pure dovuto considerare che per la abusiva e talora anche illegale ingerenza del governo austriaco nella nomina di tali rappresentanze, non si potea negare che non fosse viziata la sincerità della rappresentazione comunale; che sciogliere per passare immediatamente a nuove elezioni era aprire un legittimo
25 spiraglio alla manifestazione della volontà del paese; era eziandio un ribattezzarle, con aumento di autorità e di importanza; era da ultimo un modo di accordare ai loro membri un onorevole attestato di benemerenza mediante il suffragio di rielezione che gli possono impartire i loro concittadini.

Per codesti motivi, che si trovarono prevalenti fu accolto all'u n a n i m i t à [a]
30 il partito di promulgare un decreto di scioglimento e di immediata ricostituzione di quei corpi morali.

Siccome per altro si desiderava constatare in faccia al paese la differenza di giudizio che si portava fra la condotta di queste persone e la condotta dei membri della Congregazione centrale e delle provinciali, si propose, e si accolse pure al-
35 l'u n a n i m i t à [a] lo spediente che cotesto decreto portasse in fronte una *Relazione* a Sua Maestà, dalla quale apparissero i motivi della presa determinazione e fosse

[a] *Sottolineato due volte nel testo.*

così salva la buona fama politica delle rappresentanze dal decreto medesimo colpite.

EMILIO BROGLIO

RELAZIONE DEL MINISTRO GOVERNATORE GENERALE DI LOMBARDIA A SUA MAESTÀ [a]. 5

Sire!

Egli è noto a Vostra Maestà come la popolazione di Lombardia resistesse, con singolare ed instancabile energia, contro il mal governo che la cessata dominazione straniera faceva di questo nobile paese. Uno dei modi con che quell'energia si manifestava era pur quello di introdurre nei corpi morali incaricati della amministrazione dei singoli comuni le persone che meglio corripondessero ai voti ed alla fiducia dell'universale e ciò malgrado la costante ed abusiva ingerenza del governo austriaco. In tale stato di cose il sottoscritto [b] avrebbe avuto una spontanea inclinazione a proporre a Vostra Maestà di lasciare sussistere le attuali rappresentanze municipali: ma d'altra parte ha pur dovuto considerare che siccome quel-l'ingerenza legale ha tentato in ogni occasione di viziare la sincerità della rappresentazione comunale, egli è giusto dare al paese la soddisfazione di vedersi chiamato ad emettere con piena libertà il suo voto nella scelta delle persone a cui resta affidata l'amministrazione del comune. 10 15

Questa e non altra è la causa movente del progetto di decreto che il sottoscritto ha l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.[c] Se Voi degnate approvarlo, Sire, le attuali Congregazioni Municipali e Deputazioni Comunali di Lombardia rimarrebbero sciolte e il paese sarebbe chiamato a dare il suo voto per la loro ricostituzione. Le persone attualmente in carica non debbono punto considerare esso decreto di scioglimento come un atto di sfiducia del Governo del Re, ma soltanto come un atto di doverosa deferenza alla libera e sincera manifestazione della volontà del paese. 20 25

DECRETO XV [18]

Art. 1. Le attuali Congregazioni Municipali e Deputazioni alle amministrazioni comunali sono sciolte. 30

[a] *In luogo di* Circolare del Governatore Generale accompagnatoria del Decreto di scioglimento delle Congregazioni Municipali e delle Deputazioni Comunali. *Il testo della* Relazione *iniziava* Il Governo del Re non ignora certamente come la popolazione... [b] *In prima redazione* il Governo del Re. [c] *Nella redazione primitiva in luogo del lungo capoverso era detto semplicemente* Questa ... del progetto di decreto in data d'oggi.

18. La sostanza delle proposte della Commissione venne accolta e sancita nel già ricordato decreto 16 giugno, il quale però rimetteva al Governatore della Lombardia 35

Art. 2. *Si procederà nel minor tempo possibile alla loro rielezione secondo le norme vigenti.*
Art. 3. L'epoca delle singole rielezioni verrà determinata dai Governatori Provinciali.
Art. 4. Sino all'installazione dei nuovi eletti le attuali autorità municipali e comunali continueranno ad esercitare le loro funzioni, salve quelle rimozioni istantanee ed eccezionali che il Governatore Generale trovasse necessario di fare.[a]

Decreto sulla Legge di Leva.

La legge organica sul reclutamento vigente negli Stati Sardi dovrà forse essere ripresa in esame dopo la costituzione del nuovo Stato, ed estendersi allora a tutte le provincie del Regno. Intanto è urgente che le provincie lombarde di mano in mano che rimangono sgombre dal nemico concorrano al debito che hanno tutti i cittadini di arruolarsi nell'esercito nazionale per la difesa della comune indipendenza. Nel Regno Lombardo Veneto fu pubblicato col 1° novembre 1858 [19] una nuova legge di coscrizione che diede luogo al più grande malcontento specialmente per certe restrizioni apportatevi intorno alla esenzione dal servizio militare dei figli unici.

Questa nuova legge non avrebbe per essere conservata nessuno dei vantaggi che il governo in generale deve proporsi nel mantenere possibilmente intatte le tradizioni amministrative durante il primo periodo transitorio. Le tradizioni ancor vive in fatto di coscrizione sono quelle dell'antica legge dell'anno 1820 [20], applicate pel corso di quasi 40 anni, e le autorità incaricate dell'interpretazione e dell'esecuzione della medesima sono assai meglio istrutte sull'indole e sugli effetti, di quel che noi di quest'ultima. Non è dunque per deviare dalle massime regolatrici del nostro lavoro, ma piuttosto per obbedire allo spirito delle medesime che

[a] *Dell'art. 4 vi sono nella minuta varie redazioni prima di quella finale.*

la scelta della data più opportuna per lo scioglimento delle Congregazioni municipali e delle Deputazioni comunali, limitandosi a dettare alcune norme procedurali per la loro rielezione e per il funzionamento dei due organismi nel periodo intercorrente tra lo scioglimento e la ricostituzione (Appendice I, doc. IX).

19. L'ultima legge austriaca sul completamento dell'esercito, entrata in vigore a cominciare dal 1° novembre 1858, venne emanata con la Patente Sovrana del 29 settembre (cfr. la «*Gazzetta ufficiale di Milano*», n. 243 dell'11 ottobre 1858). Sul malcontento a cui accenna il testo, cfr. quanto ne scrive il Cavour al Nigra in una lettera del 13 dicembre di quell'anno (in *Il carteggio Cavour-Nigra* I 240-241).

20. Si riferisce alla legge emanata colla Patente sovrana del 17 aprile 1820 e pubblicata in Lombardia il 10 dicembre successivo. Il testo della legge è nella *Raccolta degli Atti del Governo e delle disposizioni generali*, cit. (1820) II 117-162.

noi proporremmo di riprendere la legge di coscrizione quale fu in vigore fino al 1° Novembre 1858 [a].

Una sola eccezione ci è sembrata opportuna, e questa si riferisce all'argomento speciale dei supplenti. In cosiffatta materia il cessato governo austriaco negli ultimi dieci anni del suo dominio mutò più volte sistema e obbedì finalmente piuttosto al bisogno di far denari che di fare soldati, o almeno esagerò il secondo per ottenere più abbondante copia dei primi. La tassa dei supplenti era fissa, e il Governo pensava colla medesima a provvederli, e, a dir meglio, incassava il denaro e non suppliva al soldato. Perchè queste tasse si moltiplicassero anche oltre il vero bisogno dell'esercito, aveva stabilito che dovessero pagarsi prima della visita, così che anche coloro che poi venissero dispensati per qualche difetto, non erano riammessi a riavere la somma sborsata per esonerarsi dal servizio.

Il 3° articolo del decreto che noi proponiamo toglierebbe di mezzo cosiffatto inconveniente restituendo in questo passo la legislazione quale era al 1° Gennaio 1848, per la quale la materia dei supplenti era regolata dal contratto come nella legge sarda. Una tassa fissa specialmente in tempo di guerra avrebbe il grave danno di dare all'erario la somma che sarebbe forse insufficiente a rappresentargli un soldato. È poi più che conforme alla giustizia che coloro che in tempo di guerra propongono un supplente, sottraendosi così ad uno degli obblighi più sacrosanti del cittadino, soggiacciano almeno ad un peso più grave, e non possano essere dispensati che presentando un supplente che abbia tutte le qualità che l'autorità militare è in diritto di richiedere.

Decreto XVI [21]

Visto l'urgenza e riserbandoci di regolare in seguito con disposizioni uniformi il modo di concorrere del paese alla formazione dell'esercito nazionale, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È abolita la legge sul complemento dell'Esercito posta in attività col 1° Novembre 1858.

Art. 2. È rimessa in attività fino a nuovo ordine la patente di coscrizione 17 Settembre 1820, e successive disposizioni quali erano in vigore a tutto il 31 Ottobre 1858.

Art. 3. Rispetto per altro alla facoltà di presentare dei supplenti, si applicherà la legislazione che era vigente al 1° Gennaio 1848.

[a] *Nei mss. Gamba, erroneamente,* 1848.

21. Ebbe esecuzione col R.D. 17 giugno 1859 (Appendice 1, doc. X), che accoglieva, con qualche aggiunta e alcune precisazioni, le proposte della Commissione.

Istituzione della Guardia Nazionale.

L'entrata degli eserciti alleati in Lombardia non è una occupazione militare del territorio, ma sibbene il suo affrancamento dall'antecedente occupazione dello straniero che vi era accampato. Egli è dunque naturale che il governo liberatore manifesti la propria natura accordando immediatamente ai nuovi cittadini le armi nazionali a difesa del paese e a conservazione dell'ordine.

Parve quindi assolutamente necessaria la pubblicazione di un decreto che trasporti anche in Lombardia l'istituzione della Guardia Nazionale,[a] e ciò mediante la promulgazione nelle nuove Provincie della Legge organica 4 Marzo 1848, e della successiva Legge 27 Febbraio 1859. È bensì vero che a giudizio dei sottoscritti sarà impossibile applicare in tutta la sua estensione, e nei primi momenti, quella legge organica, ma ne è pur sempre necessaria la promulgazione quando anche si dovesse per ora limitarsi all'organizzazione della sola Guardia mobile, come parrebbe opportuno ed urgente.

EMILIO BROGLIO

DECRETO XVII [22]

Art. 1. È istituita una Guardia Nazionale in base della legge organica 4 Marzo 1848 e della successiva legge 27 Febbraio 1859 che vengono contemporaneamente promulgate coll'avvertenza che alle autorità amministrative e comunali indicate nelle leggi suddette si intenderanno surrogate le autorità amministrative e comunali corrispondenti in queste provincie.

Art. 2. Si pubblicheranno, nel più breve termine possibile, le istruzioni per l'attivazione del presente decreto.

Sulla legge relativa alla Stampa [b].

Primo nostro pensiero era stato quello di pubblicare nelle provincie lombarde la legge organica sulla stampa vigente negli Stati Sardi [23] colle modificazioni

[a] *Il brano che segue era assai diverso nella stesura primitiva* Siccome per altro l'applicazione formale della relativa legge organica sarebbe impossibile, e per i difetti che gli sono inerenti, e per la mancanza di fucili, e per l'urgenza di tanti altri provvedimenti, così il Decreto, qual'è proposto, si limita a proclamare la nomina e promette ulteriori regolamenti per la sua pratica applicazione. Nella quale si dovrà prima di tutto pensare, a giudizio dei sottoscritti, all'organizzazione della Guardia Mobile. [b] *Testo con molte correzioni e rifacimenti, di difficile lettura.*

22. Ebbe applicazione col Decreto 18 giugno 1859 del Governatore della Lombardia, con cui si estendeva appunto alle provincie lombarde le leggi piemontesi sulla Guardia Nazionale (Appendice I, doc. XI).

23. Si tratta dell'Editto 26 marzo 1848, emanato da Carlo Alberto; il testo è nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 127-139.

legislative introdottevi nel '52 [a] e nel '58 [24] e colle restrizioni portate dall'ultimo decreto che pel tempo della guerra attribuisce al Re poteri straordinari [25]. In questa parte l'applicazione dello Statuto Sardo in Lombardia avrebbe subito avuto luogo, e i due paesi, affratellati a combattere per l'indipendenza avrebbero tosto diviso anche quell'altra parte del comune retaggio, a cui tanto contribuisce la libera manifestazione del pensiero.

Ma dato mano all'opera abbiamo dovuto persuaderci delle difficoltà troppo gravi che l'immediata applicazione della legge organica sulla stampa avrebbe incontrata in Lombardia, o voglia considerarsi la diversità dei codici penali, o quelle dei giudizi, anche quando essi non sono che i tribunali ordinari, più ancora poi quando a questi si aggiungano i giudici del fatto che non si potrebbero attingere in Lombardia dalle liste degli elettori politici, che non sono peranco formate, e che non potranno essere che quando le condizioni eccezionali della guerra saranno cessate.

Abbiamo quindi pensato di preparare nell'unito decreto una soluzione provvisoria che dichiarando la stampa libera in Lombardia, e abolendo la censura, mantenga provvisoriamente in vigore la legge del cessato governo in quelle parti che non contraddicano ai principi sopracitati. E dove il codice penale nè la legge sulla stampa non provvedevano abbiamo introdotto nel decreto speciali disposizioni corrispondenti a quelle in vigore negli Stati Sardi come è a leggersi negli articoli 4, 5, 6 e 7. L'articolo 8 poi ha voluto parificare fin d'ora la condizione delle Provincie Sarde e delle Lombarde dispensando da ogni cauzione gli editori di stampati periodici.

ANSELMO GUERRIERI

DECRETO XVIII [26]

Art. 1. La stampa è libera nelle provincie lombarde come in tutte le altre parti del Regno.

Art. 2. Sono perciò abolite le leggi, i regolamenti, le pratiche introdotte dal cessato Governo allo scopo di esercitare di fatto una censura preventiva sulle pro-

[a] '54 *sia nella minuta che nei mss. Gamba, erroneamente invece di* 1852.

24. Rispettivamente i decreti 26 febbraio 1852 e 20 giugno 1858 (*Ivi*, 239-241).

25. È il R.D. 28 aprile 1859, n. 3351, che contiene alcune restrizioni alla libertà di stampa durante il tempo di guerra (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 417-420; *Raccolta delle Leggi* I (1859) 141-142).

26. Le disposizioni di questo decreto vennero pubblicate in parte con l'*Avviso* della Direzione di pubblica sicurezza in Milano del 9 giugno 1859 (Appendice 1, doc. V), in parte col R.D. 31 luglio 1859, che estendeva alla Lombardia la legislazione piemontese sulla stampa (Appendice 1, doc. XVII).

duzioni del pensiero, e in modo speciale le ordinanze ministeriali 18 Agosto 1852 e 13 Novembre 1854.

Art. 3. È vietata durante la guerra la pubblicazione per mezzo della stampa o di qualunque artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, di notizie, relazioni o polemiche che in qualunque modo si riferiscono agli Eserciti o all'andamento della guerra, e che non sieno ufficialmente comunicate o pubblicate dal governo.

Art. 4. I contravventori all'articolo precedente saranno puniti col carcere da sei giorni ad un anno e con la multa da lire italiane 100 a 1000, oltre il sequestro degli scritti e stampati.

La pena del carcere e le multe potranno essere applicate cumulativamente secondo la gravità dei casi [27].

Art. 5. L'apologia dell'assassinio politico, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che cerchi soltanto di giustificarlo, è punita col carcere non maggiore di un anno.

Art. 6. Le offese contro i sovrani o Capi dei Governi stranieri saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con la multa da lire 100 a 1000.

Art. 7. Chiunque vorrà pubblicare un nuovo giornale dovrà ottenerne prima l'autorizzazione del Governatore Generale di Lombardia.

Una tale autorizzazione sarà pure richiesta per coloro che già fossero in possesso di pubblicare un periodico qualunque.

Art. 8. Non sarà necessaria nessuna cauzione, qualunque sia lo stampato periodico che si vorrà pubblicare.

Art. 9. Salvo le disposizioni degli articoli precedenti ed in quelle parti che alle medesime non contraddicono, è mantenuta provvisoriamente in vigore la patente sulla stampa 27 Maggio 1852.

Impiegati non nazionali.

Indipendentemente dalla qualità o dall'importanza della carica occupata, le persone appartenenti ad altra nazionalità dell'impero impiegate dall'Austria nelle provincie Lombardo-Venete costituivano uno dei più efficaci strumenti della sua dominazione. Noi abbiamo a suo luogo proposto la rimozione degli impiegati da certe cariche considerate specialmente politiche, volendo in quei casi più ancora che la persona colpire il mandato, e riservando quindi ad ulteriore esame i meriti o i demeriti personali.

27. Gli articoli 3 e 4 riproducono letteralmente gli articoli 1 e 4 del R.D. 28 aprile 1859 (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 417-418).

Con questa speciale disposizione abbiamo inteso di rendere omaggio a quel sentimento di nazionalità che è l'elemento principalissimo della guerra che si combatte e lo scopo finale della medesima. Questo sentimento nella sua più alta espressione tende a divenire una delle norme più sicure del nuovo diritto pubblico, che ristretto anche nei limiti più volgari della giustizia e della prudenza civile, ne conduce ad escludere dall'amministrazione degli interessi di un dato paese persone naturalmente ostili, spesso ignare, sempre incapaci di sentirne i bisogni, e di vivere della vita comune. Era poi un debito di giustizia verso i nostri connazionali riaprire loro le vie naturali precluse dalla dominazione straniera, dove possono spiegare, a servizio della patria, l'attività dell'ingegno e dell'animo.

Siccome però al di sopra della nazione e al di fuori della politica vi possono essere servigi insigni prestati all'umanità colle opere dell'ingegno o colle virtù dell'animo, così era giusto provvedere a quegli stranieri che avessero in qualche modo bene meritato dal paese. L'eccezione che abbiamo riservato in loro favore tornerà ai medesimi tanto più onorevole e renderà omaggio all'imparzialità del legislatore. È questa stessa imparzialità che ci ha consigliato l'applicare agli impiegati così destituiti le disposizioni generali che reggono la dimora degli stranieri nello Stato.

ANSELMO GUERRIERI

DECRETO XIX [28]

Tutti gli impiegati non italiani cessano dal loro impiego e rimangono assoggettati alle disposizioni generali che reggono la dimora degli stranieri nello Stato.

Rimane per altro nella facoltà del Governatore Generale di fare quelle eccezioni personali che gli fossero suggerite da considerazioni di pubblico interesse.

Abolizione della pena del bastone.

Se le baionette rappresentavano nelle Provincie Lombardo Venete la violenza della dominazione straniera, il bastone era dall'altra parte l'emblema della sua brutalità. Sgombrare l'Italia dalle truppe austriache sino all'Adriatico è il glorioso compito dell'esercito nazionale e dei nostri generosi alleati; a mano a mano che il territorio si sgombra, cancellare dai codici quelle orme di barbarie che gli austriaci vi avevano impresse è nobile ufficio del legislatore.

28. Accolto nel R.D. 8 giugno, art. 6, che suona così: « Tutti i Funzionari appartenenti al cessato governo austriaco, che non sieno italiani, sono rivocati » (Appendice 1, doc. I).

La pena del bastone prodigata nella legislazione penale dell'Austria, e spesso anche oltre i termini della legge abusata dal cessato governo come mezzo di tortura nei processi politici, non doveva rimanere un istante nel codice penale. Lo speciale decreto che proponiamo avrà un altro vantaggio: divulgato per la stampa
5 mostrerà quale fosse veramente il Governo che i trattati del 1815 avevano imposto ad una delle parti più civili dell'Europa.

ANSELMO GUERRIERI

DECRETO XX [29]

Vista l'urgenza di cancellare dai codici una pena obbrobriosa e contraria alla
10 presente civiltà introdotta in queste provincie dal cessato Governo austriaco;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È abolita la punizione corporale mediante colpi di bastone o di verghe.

Art. 2. Sono perciò abrogate tutte le disposizioni contemplanti la suddetta punizione sia come pena principale, sia come inasprimento di pena, sia come
15 castigo disciplinare contenute nella prima e seconda parte del Codice Penale e nel Regolamento del Processo Penale.

Art. 3. Nei casi in cui la suddetta punizione corporale era ordinata come pena principale in sostituzione all'arresto, non potrà farsi luogo alla sostituzione medesima [a] e nei casi in cui era ordinata come inasprimento di pena o come castigo
20 disciplinare verrà sostituito alla stessa uno degli inasprimenti o dei castighi disciplinari già contemplati dal suddetto Codice e Regolamento del Processo Penale.

Abolizione dei processi e condanne politiche.

L'abolizione dei processi politici pendenti presso le autorità giudiziarie, e delle condanne pronunciate sugli stessi titoli, non ha bisogno di una speciale motivazione;
25 è una tesi che probabilmente il fatto avrà già sciolto anche prima che il diritto si occupasse di dargli la sua consacrazione. Solamente ha dovuto essere cura dei proponenti l'unito decreto, andare ricercando nei Codici penali i diversi titoli che la dominazione austriaca aveva prodigati nei codici per coglierviv direttamente o di sbieco tutte quelle infrazioni alla legge che potevano essere determinate dal-
30 l'avversione dei cittadini al governo austriaco. Sarà più facile che noi abbiamo

[a] *Prima redazione* Si farà luogo in sua vece all'arresto da uno a otto giorni.

29. Accolto e pubblicato, benchè con una formula assai più sintetica e in un solo articolo, col decreto 5 luglio 1859 del Governatore della Lombardia (Appendice 1, doc. XIII).

dimenticato qualche articolo che abbondato nella citazione. A qualche speciale dimenticanza potrà facilmente provvedersi sul luogo.

Solamente noteremo l'eccezione che presentavasi naturalmente e che è conforme a tutte le tradizioni legali; essa si riferisce al caso in cui al delitto politico sia cumulato qualche altro fatto punibile come delitto comune. 5

ANSELMO GUERRIERI

DECRETO XXI [30]

Art. 1. Sono aboliti i processi pendenti presso le autorità giudiziarie pei crimini di alto tradimento, d'offesa alla Maestà Sovrana, ed ai membri della casa Imperiale, di perturbazione della pubblica tranquillità, di sollevazione e di ribellione, enumerati dal num. 1 al 5 del § 57, Passo VI, Parte I del Codice Penale 1 Settembre 1852. 10

Art. 2. Sono egualmente aboliti i processi pendenti presso le suddette autorità pei delitti e contravvenzioni enumerati alle lettere *a*, *b*, *c*, *k* del § 278, Passo V, Parte II del detto Codice. 15

Art. 3. Le condanne emanate pei crimini, delitti e contravvenzioni di cui agli articoli 1 e 2 si considerano come non avvenute, e quelli che si trovassero tuttavia in carcere per siffatti titoli saranno immediatamente rilasciati.

30. Non venne emanato alcun particolare provvedimento contenente le disposizioni proposte in questo decreto. I detenuti in attesa di giudizio o condannati per « perturbazione della tranquillità dello stato » (cfr. gli atti processuali in A.S.M. *Processi politici*, agli anni 1858 e 1859 in particolare) furono liberati a furor di popolo il 6 giugno. Il 27 giugno, al presidente del Tribunale d'Appello che chiedeva schiarimenti sull'evasione di una sentenza rimasta in sospeso e relativa ad un processo di « perturbazione della tranquillità dello stato », il Governatore rispondeva che i fatti addebitati sotto quel titolo, rivestendo « indole politica, sono tali che per gli avvenimenti felicemente succeduti cessarono di essere passibili di pena », e la sentenza relativa emessa durante il passato governo « da riguardarsi come non avvenuta » (Archivio della *Segr. del R. Governo*, b. 25, fasc. 200).

Qualche giorno dopo, e cioè l'11 luglio 1859, lo stesso Governatore, in risposta ad una richiesta avanzata dal governo piemontese, esprimeva pure parere contrario alla opportunità di una amnistia per i reati politici, a motivo che non risultava pendente presso i tribunali lombardi « alcun processo di carattere politico iniziato sotto la cessata dominazione straniera » e annunziava di aver provveduto per parte sua, con un decreto dello stesso giorno, ad annullare alcuni provvedimenti delle autorità austriache coi quali « vennero espulsi per causa politica e cancellati dalla matricola dell'Università di Pavia » alcuni studenti (*Ivi*, b. 15, fasc. 124). 20 25 30

Sul piano giuridico formale può dirsi tuttavia che le proposte della Commissione ebbero una certa applicazione con gli articoli 2 e 4 del R.D. 15 agosto 1859 n. 3552 col quale « venivano soppresse le procedure pendenti presso le autorità o gli uffizi di pubblica sicurezza di Lombardia per alcune contravvenzioni, delitti e crimini » (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 104. 35 40

Nobile LUIGI TORELLI

Villa di Tirano 10 II 1810 – Villa di Tirano 14 XI 1887

Art. 4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi nei quali i suddetti crimini, delitti o contravvenzioni si cumulassero[a] con altri fatti comunemente punibili a termini delle leggi penali generali.

Imposte dirette ed indirette.

5 Non fa mestieri ricordare come il sistema delle imposte sia una delle funzioni principalissime nella vita organica d'un paese. Se in altre parti dell'amministrazione il lasciare possibilmente intatte le tradizioni anteriori è una regola di prudenza politica, in questo momento essa diventa una quasi necessità. Il passare da un sistema di imposta ad un altro è già in tempi ordinari e nei governi i più forte-
10 mente costituiti un affare irto di difficoltà, che non si possono sempre attaccare di fronte, ma che bisogna destramente evitare. Che dovrà poi dirsi di tempi straordinari e di un governo ancor nuovo, e bisognoso di illuminarsi sulle condizioni di fatto delle provincie appena aggregate?

Un'altra considerazione principalissima è questa, che nel passaggio da un si-
15 stema ad un altro, specialmente trattandosi di imposte indirette, quand'anche il nuovo sistema fosse destinato a procurare all'erario maggiori risorse, suol accadere una specie di ristagno più o meno lungo, durante il quale l'imposta non che salire a quel maggior livello che da lei si aspetta, discende al di sotto dell'ordinario. Così fatte oscillazioni, che in tempi normali possono facilmente sopportarsi,
20 diventano pericolosissime in tempi eccezionali, specialmente in tempi di guerra, dove è così urgente il bisogno del pubblico erario. È anche noto che in fatto d'imposte il pubblico sopporta più volentieri le vecchie ed a lui famigliari, che le nuove ed incognite, quando pur fossero più eque e più conformi ai buoni principi economici.

25 Per queste ragioni venne proposto l'unito decreto.

Anselmo Guerrieri

Decreto XXII [31]

Considerata la necessità della Guerra Nazionale, il Governo decreta quanto segue [b]:

30 [a] *Cancellato* si accompagnassero a fatti punibili per titolo di delitto comune. [b] *Testo originario* Le necessità urgenti della guerra nazionale imponendo allo Stato gravi sacrifici obbligano il Governo di S.M. il Re a mantenere provvisoriamente in vigore ...

31. Eccetto l'ultimo articolo, lasciato cadere, il provvedimento venne reso esecutivo
35 col R. D. 9 giugno 1859 (Appendice 1, doc. III), col quale si davano anche disposizioni relative alle tariffe postali, telegrafiche e doganali.

1. Tutte le imposte dirette ed indirette che gravitano attualmente sulle Provincie Lombarde sono provvisoriamente mantenute in vigore.

2. Sono egualmente conservate in vigore le leggi e disposizioni che stabiliscono i modi di esazione delle medesime.

3. Il Governo si riserva di esaminare quali miglioramenti [a] sono da introdursi nello attuale sistema delle imposte. 5

Sulla conservazione provvisoria della linea doganale verso il confine lombardo [b].

Della necessità di conservare tutte le imposte dirette ed indirette avuto riguardo ai bisogni dell'erario, abbiamo dato un cenno nelle brevi considerazioni 10 esposte al precedente decreto. Quanto ai dazi occorre osservare specialmente che oltre alle necessità finanziarie dello Stato, s'hanno pure altri interessi che non bisogna offendere troppo bruscamente.

Nell'Impero austriaco il sistema protettivo era la norma generale in materia di tariffe; nello stato sardo la dottrina del libero scambio trovò assennati fautori 15 che nell'attuazione seppero evitare la temerità di teoriche troppo assolute. Per altro anche qual'è il sistema sardo applicato d'un tratto alle Provincie lombarde

[a] *Per* modificazioni. [b] *Il testo della minuta era notevolmente diverso*: Abbiamo già detto, commentando il decreto che manteneva tutte le imposte dirette ed indirette, quali fossero le ragioni che ci consigliarono ad accogliere quel provvedimento. Questo speciale decreto che mantiene la linea doganale fra la 20 Lombardia e le Provincie Sarde non è che una conseguenza naturale ed indispensabile di quello. Fra le imposte indirette tutti sanno che si annoverano i dazi e che le linee doganali sono appunto destinate a cogliere al loro passaggio le merci per sottoporle alla entrata, all'uscita ed al transito a quelle tariffe che sono fissate dalla legge.

Dalla necessità di conservare tutte le imposte indirette, avuto riguardo ai bisogni dell'erario, abbiamo 25 già dato un cenno nelle brevi considerazioni preposte al decreto più sopra indicato. Qui occorre osservare specialmente che oltre alle necessità finanziarie dello stato vi hanno pure dei riguardi speciali in favore dei contribuenti, i quali consigliano a non innovare bruscamente le tariffe daziarie.

Nell'impero austriaco il sistema protettivo era la norma generale in materia di tariffe: nello stato sardo la dottrina del libero cambio trovò nel governo assenati fautori, e nell'attuazione seppe evitare la teme- 30 rità delle teoriche troppo assolute. Per altro il sistema sardo anche qual'è, applicato bruscamente alle provincie lombarde, potrebbe apportare a queste industrie delle gravi perturbazioni. Sarà dunque ottimo consiglio dare qualche tempo per prepararsi alle successive necessarie mutazioni di sistema.

Malgrado le cose esposte abbiamo pure creduto di fare un'eccezione in favore dei prodotti agricoli dei due paesi, eccezione naturalmente suggerita non solo dal bisogno di approvvigionamento che avranno 35 gli eserciti, ma i paesi stessi, che le condizioni della guerra avranno privato delle riserve accumulate dalle previsioni dell'ordinario consumo. Queste considerazioni acquistano maggior favore dal pensiero che i vini del Piemonte, gli oli e gli agrumi del Genovesato trovino subito nelle annesse provincie uno spaccio che anche materialmente offra tosto qualche compenso ai sacrifici che altre parti del paese dovettero sopportare per l'invasione austriaca. 40

potrebbe apportare a qualche industria gravissimi detrimenti. Sarà dunque ottimo consiglio dar qualche tempo agl'interessi perchè si preparino alla successiva e indispensabile mutazione di sistema.

Malgrado le cose esposte abbiamo poi creduto di fare un'eccezione in favore dei prodotti agricoli dei due paesi e dei materiali da guerra, nonchè degli approvvigionamenti degli eserciti nazionale ed alleato. Senza parlare degli eserciti pei quali la cosa è troppo evidente, anche i paesi sentiranno per le condizioni della guerra la necessità di un mutuo ed agevole scambio di prodotti, le cui riserve accumulate dalle previsioni dell'ordinario consumo saranno ben presto esaurite. Queste considerazioni acquistano maggior favore dal pensiero che i vini del Piemonte, gli oli e gli agrumi del genovesato trovino subito nelle annesse provincie uno spaccio che anche materialmente offra qualche compenso agl'immensi sacrifici che altre parti del Regno dovettero sopportare per l'invasione austriaca.

ANSELMO GUERRIERI

DECRETO XXIII [32]

Art. 1. La linea doganale verso il confine lombardo è mantenuta provvisoriamente, e fino a nuovo ordine.

Art. 2. Sono eccettuati dal pagamento dei diritti doganali, sotto qualunque denominazione siano accennati nelle tariffe delle Provincie Sardo-Lombarde, tutti i prodotti agricoli, i materiali da guerra e gli approvvigionamenti dell'esercito nazionale ed alleato.

Art. 3. Verrà per cura dell'amministrazione delle finanze e della guerra pubblicata apposita notificanza indicante gli oggetti compresi nelle suindicate categorie, e le formalità necessarie per impedire le frodi.

Dazi Comunali.

Questo decreto non ha bisogno di speciale motivazione. È l'equivalente di quello che nello stesso argomento e nelle attuali condizioni di guerra venne ultimamente pubblicato da S.A. il Principe di Carignano Luogotenente Generale del Regno.

ANSELMO GUERRIERI

32. La linea doganale venne infatti provvisoriamente mantenuta (Decreto 11 giugno del Governatore della Lombardia: Appendice I, doc. VII); ma già nel R.D. 9 giugno 1859 si annunciava che compiuta l'unificazione delle leggi vigenti in materia, sarebbe stata soppressa: il che seguì infatti col R.D. 9 luglio 1859 (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 809-810), che dichiarava abolite le linee doganali interne tra gli Stati Sardi, la Lombardia e le altre provincie unite, a cominciare dal 15 luglio.

Decreto XXIV [33]

Art. 1. D'ora innanzi durante la guerra non potrà essere esatto alcun diritto o tassa, nè posto verun impedimento per parte dei Municipi, degli Appaltatori od Esercenti dei Dazi consumo, all'introduzione, estrazione ed al deposito della consumazione in qualsiasi comune di viveri e provvisioni di ogni genere che si facciano in servizio delle truppe alleate e nazionali, tanto direttamente che per cura dell'amministrazione militare, quanto per mezzo di impresa o requisizione.

Art. 2. Verrà provveduto in seguito alla determinazione di quei compensi che per equità si potessero attribuire ai Comuni nel caso che per l'applicazione dell'art. 1 si verificasse un introito molto minore della media degli ultimi due anni.

Art. 3. È derogata qualunque disposizione di legge o regolamento contrario al presente.

Delle Monete.

Le prime disposizioni da prendersi in materia di monete riguardano l'introduzione e il corso delle monete italiane e francesi, ossia delle monete aventi a base il sistema decimale, ad unità la lira italiana (come felicemente ebbe nome fra noi durante il regno d'Italia) o lira nuova di Piemonte o franco. La presenza delle armate, i molteplici rapporti personali ed economici fra i due paesi rendono indispensabile il dare corso legale a quelle monete nelle provincie lombarde. La tolleranza antichissima di tutte le monete dei paesi limitrofi abituale al nostro popolo fece si che anche le lire italiane o franchi vi sono tuttora conosciute, e commercialmente ricevute. Ad eccezione di quanto concerne le eroso-miste, esistendovi già un corso commerciale effettivo delle monete in discorso, il corso legale gioverà per sua parte a rafforzare ed estendere l'uso del commercio.

Non potendosi pensare ad una immediata trasformazione del sistema monetario, la quale esigerebbe mutazioni universali e ragguagli per le tabelle e tariffe delle imposizioni, per la contabilità delle casse pubbliche e per la conversione di tutti gli obblighi e di tutti i conteggi privati, torna di necessità che per i primi momenti e in un periodo affatto transitorio, si debbano le monete aventi corso nel regno pareggiare in legge alla vigente unità monetaria del *nuovo fiorino valuta austriaca.*

Il legislatore non potendo in materia di moneta che autenticare il fatto economico o la presenza del metallo fino, il ragguaglio non può essere che il seguen-

33. Accolto alla lettera ed emanato il 9 giugno 1859 (Appendice 1, doc. IV).

te:[a] un franco è pari a soldi quaranta e mezzo di fiorino austriaco, due franchi o lire nuove pari a soldi ottantuno, e i cinque franchi corrispondono a fiorini due, soldi due e mezzo. L'oro ragguagliato in base al rapporto legale tra i due metalli darebbe ad ogni pezzo da 20 fr. un valore di fiorini 8,10.

Fu messo innanzi se non convenisse di lasciare ai pezzi da 20 fr. e in genere alle monete d'oro un valore principalmente commerciale obbligate solo le casse pubbliche a riceverle al prezzo indicato dai bollettini di borsa, dacchè già oggi alla borsa di Milano si conteggia il pezzo da 20 fr. quotidianamente ragguagliato a fiorini. Considerato però l'eminente bisogno della uniformità di legge tra le diverse parti del Regno, considerato che le fluttuazioni del pezzo da 20 franchi in confronto coll'argento, notabilissime sulla piazza di Milano, dipendono in molta parte dal non avervi la moneta d'oro un corso legale, si stette fermi al rapporto legale corrispondente, nel periodo transitorio, per il prezzo da 20 lire, a fiorini otto e soldi dieci.

Quanto alle monete eroso-miste le quali hanno in Piemonte un limitato valore legale e servono per un decimo della somma nei pagamenti eccedenti le lire cinquanta, si proporrebbe di restringerne, per la durata del periodo intermedio o transitorio, il corso legale ad un ventesimo della somma in tutti i pagamenti che eccedono le lire cinque. Con questa disposizione si avrebbe di mira di impedire un'affluenza soverchia di eroso miste nella Lombardia, la quale fosse relativamente di ostacolo alla contemporanea introduzione di altrettante migliori monete d'argento, o dissipasse con danno l'attuale circolazione di fiorini e talleri di nuovo conio, che già per il loro titolo (9/10) ci potranno servire eccellentemente come materia alla coniazione delle nuove lire italiane quando si tratterà della compiuta introduzione del nuovo sistema monetario. Il limitato corso legale della moneta eroso-mista è anche giustificato dalla considerazione che contemporaneamente avranno corso in Lombardia le monete erose del sistema austriaco, le quali non ottenendo reciproca tolleranza in Piemonte, staranno però unicamente a sopracaricare la circolazione delle nuove provincie. Il pezzo eroso misto da 40 centesimi si ragguaglia comodamente a soldi sedici di fiorino, quello da 20 centesimi a soldi otto.

Tutti i ragguagli e la massima sopra indicata per l'erosomista ci hanno condotti alla formola dell'unito Decreto n. 1, nella redazione del quale ci parve interessante il non omettere l'indicazione che esso non costituisce se non una misura affatto transitoria, intanto che si prepari ed effettui nel modo più pronto la trasformazione del sistema monetario vigente nel sistema monetario italiano.

L'annunzio al pubblico che si sta per attuare nel modo più sollecito il sistema monetario già qui conosciuto durante il Regno d'Italia, risponderà ad uno dei

[a] *In nota nel testo*: ½ chilogrammo d'argento gr. 500 = fior. 45 V.A.; gr. 450 = 40,5 fior. V.A. come dalla seguente proporzione: 500 : 45 = 450 : 40,5. Quindi gr. 450 = fior. 40,5 = franchi 100. 1 Franco = = 0,40,5 fior. V.A.

desideri e bisogni più sentiti del paese, e permetterà agli interessi di prepararsi alla trasformazione così preannunziata.

Che l'attuazione della nuova moneta italica sia vivamente desiderata si prova dal fatto che nella stessa Camera di Commercio di Milano si ardiva nel passato anno proporre come risposta alla comunicazione della convenzione monetaria cogli stati tedeschi la domanda dell'antico sistema monetario italiano. Ripetutamente poi il nostro commercio serico agitò e ripropose di adottare per convenzione spontanea e pubblica in tutte le contrattazioni il peso decimale, e l'unità monetaria del franco. Sicchè si può dire che la introduzione della nuova moneta è già pregustata tra i benefici della liberazione, onde sottrarsi all'imbarazzo del sistema austriaco estremamente inviso e non riuscito che a metà, affatto estraneo poi ai consuetudinarii e minuti commerci delle popolazioni.

Queste disposizioni favorevoli devono concorrere a facilitare notevolmente l'adozione del nuovo sistema, la quale incontra, a nostro credere, le seguenti difficoltà:

1) Nel ragguaglio inverso che si dovrà fare delle monete austriache, pareggiandole all'unità della lira italiana, il quale ragguaglio dà per i fiorini, talleri della lega e quarti di fiorino, delle frazioni estremamente incomode. Il fiorino essendo nel rapporto di 45 per $\frac{1}{2}$ chilogrammo d'argento, ossia di 40 $\frac{1}{2}$ per 100 lire, il suo valore corrispondente in lire è L. 2,4688. Elevare il Fiorino a 2,50 sarebbe menzogna pericolosa che attirerebbe i fiorini, mettendo in fuga la moneta nazionale. L'inconveniente è però sensibile soltanto da principio, e principalmente per la conversione in lire di tutte le obbligazioni legali espresse in fiorini. A ciò ponno provvedere buone tabelle di ragguaglio. Esso inconveniente è destinato a scomparire con lo scomparire che faranno dalla circolazione i fiorini effettivi.

2) Nella presenza del vecchio pezzo da 20 Karantani, moneta logora, di peso vario secondo i pezzi e di titolo affatto disforme dalla moneta italica [a]. Essendo stata, come ognuno sa, diminuita per legge, di 3 per 100 del proprio valore, i pezzi migliori, maltrattati dal trattamento legale, andarono a fondersi all'estero e non rimangono quindi in giro che i pezzi più tristi, quelli che scapitavano di logoro più del 3, vale a dire il 4 ed il 5 per cento. Il lor valore, ragguagliato a franchi, debbe per media coincidere a centesimi 83. Se noi li tasseremo al di sotto nel pareggio con la lira, e sarà forse il meglio, quelle monete riprenderanno la via dell'Impero Austriaco. In tale caso però ci dobbiamo assicurare prima una certa quantità di nostra moneta buona, onde la circolazione non abbia a soffrire rarefazione e penuria. Se noi trattassimo troppo favorevolmente il pezzo da 20 K., ne avremmo una nuova inondazione da tutte le parti dell'Impero, tanto più ora

[a] *In nota nel testo* Il pezzo da 20 Karantani — ⅓ del fiorino di convenzione — è del titolo di 911 ossia di $\frac{583}{1.000}$. Da un marco di Colonia (gr. 233,812) si estraggono fiorini 20 di convenzione, e zwanziger 60. Conteneva quindi di fino lo zwanziger gr. $\frac{233,812}{60}$ = gr. 3,8968).

che vi ha ripreso suo corso la circolazione di carta, come ne ebbimo una vera inondazione per analoghi motivi dopo il 1850.

L'introduzione dunque del nuovo sistema monetario si farà senza urti e senza disagi, quando si pensi alla provvista di una certa quantità di nuova moneta, e
5 al più sollecito ritiro e sgombro della moneta antica.

Un tale ritiro si opererà naturalmente per spontanea concorrenza di interesse privato quando si agevoli il cambio di fiorini e talleri contro nuove lire, dietro leggero scapito, presso le casse pubbliche o una pubblica banca o appositi *Comptoirs*, o infine presso gli stessi banchieri privati. Anche i pezzi da 20 K. potranno
10 essere cambiati a peso contro moneta nuova presso le medesime casse o zecche dello Stato, solo che si tenga conto in diminuzione della spesa di affinazione, a cui sono da assoggettare le paste da essi ricavate. Con quest'ultima misura si verrebbe a correggere la ingiustizia relativa del ragguaglio legale troppo basso a danno dei detentori degli *zwanziger*, e si impedirebbe che la Germania mandasse a noi
15 da convertire gratis in buona moneta al titolo di 9/10 le sue monete vecchie di convenzione.

Il Governo, aiutato dalla copiosa introduzione di moneta italiana e francese nelle provincie lombarde, conseguenza naturale della stessa presenza delle armate, aiutato dalla banca nazionale, aiutato dal commercio e quindi anche dalla piazza
20 di Milano per ottenere all'appoggio del rispettivo credito dall'estero copiose provviste metalliche per la coniazione, può condurre, anche durante ancora la guerra combattuta sul Mincio e sull'Adige, l'operazione con sicurezza quando agisca con previdenza e rapidità. Tale almeno è la nostra persuasione.

Il paese poi, quanto fu irritato dalla ingiustizia ed inettitudine del Governo
25 austriaco, altrettanto accoglierà con soddisfazione e come un vero beneficio la cessazione del presente disordine delle monete.

Non parliamo del trattamento delle monete erose e di rame nella introduzione del nuovo sistema giacchè i dettagli di essa introduzione, siccome non urgenti, crediamo si potranno discutere in concorso di persone dedite al commercio ed
30 agli affari là in paese. Solo avviseremo come nel primo periodo anche per le monete di rame del Piemonte sia da fare quello che già si fece in via eccezionale per quelle francesi, abilitandone il corso nelle relazioni del minuto commercio. Sebbene il popolo non conteggi da noi nella moneta legale del fiorino, pure una pubblica dichiarazione di legge può aiutare in modo indiretto il corso abusivo e com-
35 merciale di esse monete di rame: sul quale punto non crediamo abbia ad incontrarsi alcuna seria difficoltà. Parendoci questa sul corso delle monete di rame piuttosto una disposizione di ordine pubblico, che una disposizione di indole economica, noi avremmo proposto di farne una redazione e pubblicazione a parte, come si rileva dalla modula annessa n. 2 [34].

40 DR. ANTONIO ALLIEVI RELATORE

34. Vale a dire il Decreto XXVI.

Decreto XXV

1°. A datare dal 1° ... in avanti l'unità monetaria legale, anche nelle provincie lombarde, sarà costituita dalla lira decimale di Piemonte, o lira italiana (franco).

2°. Con successivi Reali Decreti si faranno conoscere le provvidenze ordinate ad operare la introduzione del nuovo sistema Monetario al luogo di quello che attualmente trovasi in vigore in queste provincie.

3°. Dal giorno in cui sarà pubblicata la presente legge, la lira nuova di Piemonte (lira italiana) e le monete decimali d'oro e d'argento, a cui serve di base, avranno corso legale nelle provincie Lombarde. In tutte le obbligazioni stipulate in fiorini nuovi, valuta austriaca, dovranno le medesime essere ricevute come mezzo legale di pagamento, tanto fra i privati come presso le pubbliche casse, al ragguaglio col fiorino come segue:

Argento	Lira italiana o lira nuova di Piemonte (franco) pari a fiorini		0,40,56
	1/2 lira	»	0,20,28
	1/4 lira	»	0,10,14
	Pezzo da 2 lire	»	0,81,12
	Id. » 5 »	»	2,02,80

Oro	Pezzo da	20	franchi	pari a	fiorini	8,11,20
	Id. »	10	»	»	»	4,05,60
	Id. »	5	»	»	»	2,02,80
	Id. »	40	»	»	»	16,22,40
	Id. »	50	»	»	»	20,28,00
	Id. »	80	»	»	»	32,44,80
	Id. »	100	»	»	»	40,36,00

4°. Le monete eroso-miste, o pezze da cent. 40 e da cent. 20 di lira italiana (mutte e mezze mutte) sono rispettivamente ragguagliate a soldi 16 e soldi 8 del fiorino, nuova valuta austriaca.

5°. Esse però non sono moneta legale, se non per il compimento delle differenze; e non si può essere obbligati a riceverle in pagamento per una somma maggiore di 1/4 del fiorino nuovo, valuta austriaca.

6°. È fatta quind'innanzi, ai privati ed al commercio, facoltà di stipulare le proprie obbligazioni in lire italiane o lire nuove di Piemonte. Ai pagamenti delle obbligazioni così stipulate, saranno da applicare immediatamente le norme in vigore nelle altre parti dello Stato, mantenuta però la limitazione di cui al § precedente per quanto concerne l'eroso-misto.

7°. Il fiorino nuovo, valuta austriaca, che si trova in corso nelle provincie lombarde, viene ragguagliato, dalla presente legge, alla lira nuova di Piemonte,

o lira italiana, nella proporzione che un fiorino di valuta austriaca si debba ritenere pari a lire nuove due, centesimi quarantasei, millesimi cinque.

8°. Tutte le altre monete attualmente in corso, si ragguaglieranno alla lira italiana nella proporzione suesposta, coll'avvertenza che, nella valutazione delle diverse monete della Lega germanica, si debbono trascurare le frazioni inferiori ai millesimi cinque di lira.

9°. Tabelle apposite di ragguaglio verranno pubblicate in seguito per comodo del pubblico, onde stabilire il valore, in lire italiane, delle monete attualmente in corso.

Decreto XXVI [35]

Art. 1. Le monete di rame che hanno corso nelle altre parti del Regno, saranno anche ricevute in queste provincie, tanto presso le pubbliche casse, come nei pagamenti tra i privati.

Art. 2. Il corso delle anzidette monete è determinato nel seguente ragguaglio con i cosidetti soldi del nuovo fiorino austriaco:

1 centesimo di lira italiana pari a $\frac{1}{2}$ soldo di fiorino.
3 centesimi di lira italiana pari a 1 e $\frac{1}{2}$ soldo di fiorino.
5 centesimi di lira italiana pari a 2 soldi di fiorino.

Il soldo di Piemonte (antica moneta di 5 soldi) equivale ai pezzi nuovi da cinque centesimi di lira italiana.

Art. 3. È mantenuta la disposizione in vigore in queste Provincie per ciò che concerne la quantità di moneta spicciola di rame che può essere corrisposta in ciascun pagamento.

Art. 4. Nelle minute contrattazioni, nelle quali continua l'uso di fare i conti in centesimi della precedente lira austriaca e soldi e quattrini della vecchia lira milanese, si dichiara che le sopraindicate monete sieno da ricevere al ragguaglio seguente:

il centesimo di lira italiana è pari ad un centesimo o quattrino;
il 3 centesimi di lira italiana è pari a 3 centesimi o quattrini;
il 5 centesimi di lira italiana è pari a 6 centesimi o quattrini.

Art. 5. Nello scopo poi di regolare il minuto commercio coi soldati del generoso esercito alleato, si ordina che temporariamente in tale minuto commercio,

35. Venne accolto, con qualche modifica, nel Decreto 5 luglio del Governatore di Lombardia; sin dal 22 giugno un decreto dello stesso Governatore aveva impartito norme provvisorie in materia di cambio e circolazione della moneta (Appendice 1, doc. XII).

i pezzi da 5 e da 10 centesimi di franco, di conio francese, avranno corso per 6 e 12 centesimi o quattrini.

Art. 6. I contravventori alle disposizioni degli articoli 4 e 5 saranno puniti con multa di Fr. 2 a Fr. 20,[a] a giudizio delle autorità comunali.

Banca Nazionale.

5

La questione del sistema monetario e del corso legale delle monete si complica necessariamente per la concorrenza del corso forzato dei biglietti della Banca Nazionale.

Si propone la domanda: un tale corso forzato sarà immediatamente esteso anche alle provincie di Lombardia? 10

La riunione proponendosi il quesito, in quanto entrava nelle sfere delle sue consultazioni, non poteva dissimularsene l'importanza e la gravità.

Le medesime ragioni dei contratti economici e personali immediatamente attivati fra i due paesi per la unificazione del governo e per la stessa presenza dell'armata, come valsero per il corso legale immediato delle monete, così sono applicabili all'estendere il corso immediato legale del biglietto di Banca. 15

È da riconoscere inoltre che lo Stato il quale autentica colla legge del corso coatto e fa ricevere per buono il biglietto di Banca in alcune parti del territorio, non potrebbe contradire a sè stesso, e ammettere per altre parti di territorio del medesimo stato un trattamento diverso. 20

D'altra parte però non è da dimenticare: che la Lombardia non ebbe fino ad ora alcuna famigliarità nè simpatia con i surrogati del credito negli uffizi della circolazione; che la Lombardia non ha mai goduto, nè godrebbe ora immediatamente i benefizi di quella istituzione di Banca, da cui emana il biglietto.

Nella introduzione del biglietto di Banca sono, quindi, da trattare riguardosamente e vincere a poco a poco le tradizioni ed abitudini del paese, attenuando con le sagge misure indirette la violenza e la novità del corso coatto. A tale scopo potrà giovare la prudenza della stessa Banca Nazionale, la quale si occupi del ritiro dei biglietti, appena li vegga soggiacere a sensibile scapito; gioverà la concorrenza ed appoggio delle Case bancarie locali, le quali possono assorbire una certa quantità di biglietti di Banca, attirandone la circolazione nei propri rapporti commerciali, e possono influire come autorità sulle idee e sulla pratica del commercio inferiore e minuto; e gioverà anche in casi straordinari, ove ne sia modo e bisogno, che il Tesoro soccorra momentaneamente con le proprie risorse. 25 30

Il primo periodo dell'introduzione è anche il più scabroso e delicato. La cooperazione attiva del commercio locale è assolutamente indispensabile, e però 35

[a] *Cancellato* ovvero anche con arresto da uno a tre giorni.

prima cura del Governatore Generale dovrebbe essere quella di stabilire con esso le intelligenze preventive e ottenerne gli aiuti. Finchè il distacco tra il biglietto di Banca e il denaro sonante non sia molto sensibile, anche il corso del biglietto perde il carattere della violenza. Noi crediamo i risultati dei primi momenti di somma importanza: non si tratta solo dell'interesse della Banca, ma soprattutto di conservare al governo nazionale il prestigio del successo e quello del credito.

La Lombardia, dicevamo anche, non ha i benefici della Istituzione di credito da cui emana il biglietto. A questa lacuna è da supplire nel modo più sollecito e per molte ragioni.

La circolazione dei biglietti, mancando le altre operazioni di banca e specialmente lo sconto, mancherebbe di quell'unico criterio regolatore delle emissioni che la possono normalmente mantenere a livello dei bisogni del commercio, e mancherebbe anche del modo più naturale di ritiro dei biglietti medesimi, il quale si opera coi pagamenti che si fanno alla Banca.

Il biglietto di Banca è specialmente garantito dal portafoglio della Banca: ora è ben naturale che le piazze di Genova e di Torino conoscendo da vicino questo portafoglio abbiano, per così dire, fiducia in sè medesime. Non potrebbe dirsi lo stesso per Milano, la quale sarebbe estranea alle garanzie che sostentano e assistono nella circolazione il biglietto della Banca Nazionale.

È certo inoltre che quella preventiva intelligenza ed adesione del commercio locale sarà tanto più facilmente ottenuta quando si possano fare presentire vicini i benefici di una completa Istituzione di credito.

Nel fondare una tale istituzione di credito, per persuasione unanime della riunione si dovrebbe per motivi di convenienza e di equità fare una data parte alla cointeressenza economica e morale dei capitali lombardi.

La Banca Nazionale, oltre all'essere un istituto pubblico è anche una società ordinaria di azionisti. Si noti quindi: presso il Ministero di Vienna non aspettava che un atto di formale ratifica l'istituzione di una Banca per la Lombardia, di cui esiste lo statuto già approvato e la Società è formata con la sottoscrizione obbligatoria e definitiva del capitale di 10 milioni di fiorini (24.700.000 franchi).

Supponiamo ora che la Banca Nazionale estenda le proprie operazioni alla Lombardia, sia puramente con la circolazione dei biglietti, sia fondandovi un proprio stabilimento senz'altro concorso di capitali lombardi. Avverrà per un tal fatto certamente che le azioni della Banca Nazionale ricevano un incremento di valor commerciale di alcune centinaia di franchi, sieno o non sieno esse chiamate a pagare il quarto del capitale non ancora versato. Nel tempo stesso i capitalisti lombardi si trovano delusi in quella aspettativa di vantaggio, che doveva esser premio alle lunghe pratiche e pazienza ostinata con cui hanno contestato col governo austriaco per la fondazione di un proprio speciale istituto di credito.

È impossibile che i capitalisti lombardi non credano, o poco o tanto, il frutto della operazione da loro avviata passato nei lucri degli azionisti della Banca Nazionale.

Il Governo del Re desidera certo vivamente di prevenire una consimile penosa impressione e conciliare la concorrenza degli interessi.

Effettivamente tra i sottoscrittori della Banca lombarda ve ne hanno di meritevoli di una speciale considerazione. I sottoscrittori sono i seguenti:

1. I fondatori originari: essi riduconsi ad avere meno di una metà delle azioni (totale delle azioni: 20 mila, da 500 fiorini V.A.; fondatori, azioni 9299). 5

2. La casa Rothschild di Vienna per 700 mila fiorini (1400 azioni).

3. I soscrittori della Cassa interinale di sovvenzione sopra deposito di sete o Monte sete (azioni 3968).

4. Un certo numero di soscrittori a cui il governo per arbitrio proprio o con atto di autorità distribuì un certo numero di azioni (azioni 5333). 10

I soscrittori della Cassa interinale e i fondatori meritano certamente un qualche riguardo, i primi soprattutto, a cui fu data solenne promessa, nell'invitarli a sottoscrivere, che i titoli della Cassa interinale sarebbero concambiati con quelli della futura Banca, promessa emanata non dal Governo ma da un atto dell'istessa rappresentanza del paese, vale a dire dalla Camera di Commercio di Milano. Parliamo sempre di riguardi: la questione di diritto, non è, a nostra opinione, pregiudicata. La Banca di Milano non può pretendere in faccia al Governo Nazionale ad una esistenza di diritto, quantunque, preparata da molti atti pubblici, e da risoluzioni sovrane, fosse vicinissima a conseguirla. 15 20

A far sorgere la istituzione pubblica di credito per la Lombardia colla cointeressenza del capitale lombardo si presentavano due partiti:

1) Aumentare per legge il capitale della Banca nazionale con la emissione di un certo numero di nuove azioni che tutte o in molta parte si darebbero al valor nominale a capitalisti lombardi e distintamente ai meritevoli di riguardo già soscrittori della Banca lombarda. Fondare contemporaneamente una sede della Banca in Milano. 25

2) Dare seguito all'effettuazione della Banca speciale di Lombardia provvedendo al temporaneo corso forzato di biglietti delle due Banche e riservandosi di far studiare in seguito la fusione o colleganza degli istituti di credito del Regno. 30

Sulla pratica opportunità di dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro partito si discusse a lungo in seno alla riunione e si bilanciarono le opinioni.

I difensori della istituzione di credito per la Lombardia fondamentalmente e originariamente incorporata colla Banca Nazionale del Regno, argomentano dalla facilità maggiore di estendere una istituzione già formata ed ordinata al confronto del doverne creare una nuova, nella quale regolamenti, ordini interni, contabilità dovessero sorgere e novellamente attuarsi. 35

Credono essi che l'istituto di credito, emanazione della Banca nazionale, di cui la solidità è già provata e riconosciuta, potrebbe guadagnare maggior confidenza del pubblico, al confronto di una istituzione nuova che si avventura ad una prima esperienza di vita. Inoltre pare ai medesimi che la unità della Banca Nazionale possa essere condizione importantissima e cemento alla unità di inte- 40

ressi del nuovo Stato, temendo invece che la fusione o colleganza posteriore non diventi d'altrettanto più difficile, in quanto gli interessi medesimi avranno contratto l'abitudine del reggersi con una certa indipendenza. Oltre a ciò dubitano essi che si possa in assenza del Parlamento accordare una separata concessione, la quale contravvenga al principio dell'unità che fu, dal Parlamento medesimo, dopo lunghe discussioni adottata.

Una ragione assai forte in favore dell'unità si deduce anche dagli imbarazzi di una circolazione mista dei biglietti delle due Banche, e dalle inopportune comparazioni a cui una tale circolazione potrebbe dar luogo. E si fà valere da ultimo la maggiore agievolezza per le operazioni della Banca nei suoi rapporti del Tesoro, quando non si abbia a trattare che con un istituto unico ed unica amministrazione. È impossibile nel caso delle due Banche che non si vedano sorgere le disparità di opinioni, le gelosie di influenza e di lucri, ed una tendenza più o meno aperta all'antagonismo. Lo Stato ondeggerebbe fra mezzo, accusato assai spesso di parzialità, intento a soddisfare le disparate esigenze: senza poter raccogliere pronti e spontanei gli aiuti come vuole il bisogno.

In favore del dare corso all'effettuazione della Banca lombarda si disse invece: la Lombardia è paese nuovo alle istituzioni di credito, per l'indole e per l'inesperienza economica, cauto insino a diffidenza. Il mantenervi una circolazione di biglietti è già cosa difficile quando si tratti di banca, le cui operazioni si fondino sulle condizioni ed andamenti conosciuti del commercio locale. La Banca Nazionale al commercio lombardo avvezzo alla sfera ristretta delle relazioni naturali di cui sta a capo Milano, non può a meno di presentarsi come una incognita: ora finchè questa incognita non si dissipi non si può sperare vera fiducia, vero credito.

Lasciamo da parte, aggiungevasi, il dubbio se la equipollenza o quasi equipollenza di varie città del Regno non induca il concetto di una alleanza o confederazione di Banche piuttosto che quello della unità assoluta; e se quest'ultima non supponga una preponderanza morale ed economica di fatto e di opinione, come è in Francia quella di Parigi; noi riserviamo questa questione al futuro: ma per non pregiudicarla asteniamoci dal decretare tosto l'assoluta unità. La fusione sarà sempre possibile quando la concessione della Banca lombarda sia espressamente soggetta a tal condizione, sicchè la sua vita subito debba cessare quando così decidano i poteri dello Stato.[a]

Nel periodo intermedio fino a compiuta coordinazione dei due paesi, abbiamo dovuto conservare distinta l'organizzazione amministrativa di Lombardia: la Banca lombarda non è che il compimento di quella separata organizzazione.

Prepariamo l'unificazione, non forziamola prematuramente. L'importante è che l'Istituto abbia credito immediato, circolazione accettata estesamente, onde mettere a disposizione del Governo una maggior copia di risorse in aiuto del grande

[a] *Seguiva un periodo interrotto e cancellato* Tengasi conto che esiste anche lo stabilimento mercantile di Venezia.

intento nazionale. La Banca, nei primi tempi almeno, lombarda, può meglio riuscire a ciò. Usufruttiamo le disposizioni dei capitalisti lombardi per una combinazione già quasi effettuata, non avventuriamoci all'incerto di una combinazione affatto nuova, che non sappiamo se favorita del pari.

Nulla poi ripugna ad una circolazione mista dei due biglietti di banca quando le due banche agiscano d'accordo a regolare le partite e restituirsi al bisogno i biglietti rispettivamente incassati. Non avverrebbe diversamente nel caso di una sede locale della Banca Nazionale. I biglietti che esuberano nel giro si trasmettono sempre in modo più o meno diretto, ai centri della emissione.

Opponevasi ancora in difesa della Banca incorporata coll'unica Banca nazionale: Non facciasi troppo argomento sopra antipatie e diffidenze, le quali erano soprattutto dirette ad esclusione della carta moneta austriaca. Il biglietto della Banca Nazionale non ha nulla comune con la carta moneta: esso è garantito dalla riserva metallica del portafoglio, e più dal capitale della Banca medesima. La favorevole opinione di cui qui gode il biglietto è destinata naturalmente a propagarsi e si esige minor tempo a comunicare la confidenza che non a cercarla. Il compito è reso anche più facile quando il patriottismo abbia già predisposto l'universale alla necessità dei sacrifici. Si partì dalla massima di conservare distinta l'organizzazione amministrativa della Lombardia: non si disse per questo che la si avesse a fortificare od estendere. Le difficoltà tecniche, e a dire quasi materiali per una estensione del già esistente istituto sono poi infinitamente minori, ciò che non ha quasi bisogno di dimostrazione.

Rispondevano gli altri: Tolta pure quella diffidenza che è frutto di antipatie nazionali, rimane quella che è frutto di un'assoluta mancanza di abitudini. Le disposizioni ai sacrifici non tolgono si preferisca una ad altra maniera di concorrervi. Le difficoltà di attuazione saranno, è vero, minori, ma non quella di amministrazione. Chi sa quali intestini stiramenti già imbarazzino l'azione delle due sedi di Genova e di Torino, non può disconoscere le difficoltà di fare funzionare tre sedi principali, senza forse il vantaggio d'oggidì, mentre Genova unifica di fatto gli andamenti della Banca Nazionale sotto la sua direzione. È impossibile di accordare a Milano una mera succursale: fosse pur ciò nei primi tempi, i fatti naturali riprenderebbero tra breve il loro posto. I Consigli di reggenza di Genova e di Torino non avrebbero un criterio sufficiente per fissarle il disponibile del capitale per lo sconto o prevedere i suoi bisogni di riserva metallica. Nuova essendo la riunione degli interessi, manca la reciproca cognizione dei bisogni; nuova essendo poi l'applicazione di un pubblico Istituto di credito in Lombardia, più necessario vi è lo studio locale sulle vicende della sua circolazione.

Pareggiandosi i voti tra l'uno e l'altro partito la Commissione unanime riteneva essere di molta importanza per la sicurezza del buon esito di conoscere le disposizioni effettive ed il voto del paese, e però concordava nel deliberare che il Governatore Generale volesse fino dai primi momenti di sua installazione in Lombardia interrogarvi su tale argomento commercianti e cittadini influenti ed illuminati,

affinchè il Governo del Re potesse decidere in base a tutti gli elementi di fatto di cui importa tener conto nella presente questione.

E fu anche la Commissione unanime nel pensare che, ove si decreti una estensione della Banca Nazionale alle provincie lombarde, convenga per il complesso delle considerazioni di cui alcune furono esposte, — altre facilmente si potranno comprendere —, di stabilire in Milano una sede principale analogamente alle due sedi di Torino e di Genova.

Non si vuole infin dimenticare che la Banca lombarda, incorporata o no con la Banca Nazionale, potrà portare efficace concorso alla trasformazione del sistema monetario delle nuove provincie se il suo biglietto, assistito dalla fiducia pubblica, potrà temporariamente surrogarsi alla moneta antica che venisse ai depositi della Banca come pasta metallica e argento in verghe.

Nella proposta di Decreto per l'attivazione del corso forzoso dei biglietti della Banca Nazionale si è creduto, in consonanza a tutto quanto si espose fin qui, sufficiente ed indispensabile nel tempo stesso il dichiarare che il Governo del Re provvederà per estendere, nel modo più sollecito, anche alle provincie lombarde i benefici di una pubblica istituzione di Banca.

Dr. Antonio Allievi

Decreto [XXVII] [36]

Considerate le speciali necessità per le quali nelle circostanze straordinarie della guerra contro l'Imperatore d'Austria per l'Indipendenza italiana venne, in forza di Regio Decreto 27 aprile 1859 sciolta la Banca Nazionale dell'obbligo dei pagamenti in contanti ed a vista de' suoi biglietti;

Considerate tutte le disposizioni dell'anzidetto Decreto 27 aprile 1859;

Nello scopo di regolare le condizioni economiche di queste provincie lombarde con l'Armata e con le altre parti del Regno;

Mentre il Governo del Re provvede per estendere nel modo più sollecito anche alle provincie Lombarde i benefizi di una pubblica istituzione di Banca;

In virtù dei poteri, ecc.

1. I Biglietti di Banca Nazionale saranno dati e ricevuti in pagamento come contante, al loro valore nominale, nelle transazioni eseguibili nello Stato, tanto fra l'Erario pubblico ed i privati, e così anche in conto o saldo di tributi o prestiti,

36. Reso esecutivo col R.D. 11 giugno 1859 n. 3427 (Appendice 1, doc. VI). Per quanto riguarda la questione della Banca Nazionale, così dibattuta in seno alla Commissione, si deliberò, poco dopo, la istituzione di una terza sede a Milano, e l'aumento del capitale da 32 a 40 milioni di lire e corrispondentemente l'emissione di 8 mila nuove azioni offerte in prelazione ad azionisti lombardi (cfr. i documenti conservati in A.S.M. *Commercio*, p. m., b. 458, fasc. 8, 1).

quanto nelle transazioni fra i privati medesimi, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o di contratto.

2. In tutte le obbligazioni espresse in fiorini nuovi V.A. o in altra valuta che sia ragguagliata a detti fiorini in forza delle vigenti disposizioni, i biglietti della Banca Nazionale costitueranno un mezzo di legale pagamento, sulla base del ragguaglio già introdotto col Decreto nostro del ... cioè ritenendo che una lira nuova di Piemonte o franco sia pari a soldi quaranta e mezzo di fiorino nuovo V.A., ossia:

Il	biglietto	di fr.	1000	è ragguagliato	a fiorini	nuovi V.A.	405.
»	»	»	500	»	»	»	202,50
»	»	»	250	»	»	»	101,25
»	»	»	100	»	»	»	40,50
»	»	»	50	»	»	»	20,25
»	»	»	20	»	»	»	8,10 [a]

Disposizioni da prendersi sul Debito pubblico Lombardo Veneto [37].

I tre decreti risguardanti la regolazione urgente del Debito pubblico Lombardo veneto, dei quali proponiamo lo schema, si riducono in sostanza a dichiarare conservato l'Istituto del Monte lombardo-veneto, continuato il pagamento dei debiti fondati sul nome e sulla pubblica fede del paese, ordinata la solenne revisione dei lavori di liquidazione e di ammortizzazione, che il governo austriaco condusse in sospettoso segreto, sospesa ogni operazione relativa al prestito forzato austriaco del 1854, e disposta la liquidazione dei debiti contratti dal governo nazionale nel primo periodo della guerra d'indipendenza.

Perchè si possa giudicare della opportunità e della urgenza di codesti provvedimenti ci sarà forza entrare nella storia specificata del debito pubblico Lombardo-veneto.

[a] *Annullato un terzo articolo*: Il Governo Generale di concerto con la Banca Nazionale medesima, con il Regio Tesoro e con i pubblici Dicasteri di Lombardia provvederà affinchè, insino all'attuazione di una pubblica Istituzione di Banca in queste provincie, la circolazione dei viglietti della Banca Nazionale sia regolata per modo che non abbia a derivarne, pel pareggio coi valori monetari, alcuna notevole perturbazione alla fiducia pubblica ed alle contrattazioni private.

37. Questo rapporto, che abbiamo solo nel testo ufficiale, è conservato anch'esso nell'Archivio della Segreteria degli Affari Esteri del Regno di Sardegna (ASME), ma non nella b. 107 con gli altri documenti, bensì nella b. 102, in un fascicolo dal titolo *Memorie e documenti relativi al Debito pubblico della Lombardia.*

Nel fasc. 2 e 3 della b. 107 è conservato invece del carteggio col R. Governo di Lombardia e il testo dei tre decreti annessi al Rapporto.

Nobile EMILIO VISCONTI VENOSTA

Milano 22 I 1829 – Roma 29 XI 1914

I. Ma innanzitutto avvertiamo che il primo quesito il quale ci si fece innanzi naturalmente secondo l'indole e l'indirizzo dei nostri lavori, fu questo esso: proclamato il governo nazionale in Lombardia è necessario far subito qualche cosa nella materia del debito pubblico, o si può rimandare ogni misura su questo proposito a tempi più riposati, o almeno dopo che si siano potute prudentemente consultare le autorità finanziarie e gli uffici specialmente incumbenzati di questo ramo di servizio?

Facile la risposta. Il Debito pubblico lombardo-veneto rappresenta ora nel suo complesso una massa di valore per più di 500 milioni di lire austriache, parte ragguardevolissima del patrimonio dei privati e soprattutto del patrimonio dei pupilli e dei corpi morali sottoposti alla tutela del governo.

Gli avvenimenti di cui ora il nostro paese è teatro, avranno già diminuito notabilmente il valore commerciabile di questo immenso capitale e cagionate perdite enormi.

Il silenzio del Governo nazionale, generando un'incertezza penosa e tanto più giustificabile in quanto che i titoli del Debito pubblico Lombardo-veneto sono diversi e in parte anche d'origine dubbiosa e sospetta, potrebbe costare altre perdite gravissime, principalmente in un momento in cui e privati e corpi morali saranno obbligati a far denaro per sostenere gli aggravi inevitabili d'una guerra guerreggiata in paese.

Le conseguenze politiche d'una esitanza che facesse pronunciare il fallimento, sono così gravi e rispetto agli interessi lombardi e rispetto all'interesse dello Stato e rispetto ai giudizi dell'Europa, che la Commissione unanime allontanò come un assurdo l'idea d'un temporeggiamento infinito ad affrontare la questione.

Bisogna dunque far subito qualche cosa.

Ma potrebbe dirsi che un governo nuovo, il quale sottentra ad un altro, suole, prima di sobbarcarsi a tutti gli impegni del governo precedente, pigliar tempo e rimandare la cosa a più maturi esami; e che perciò nel nostro caso potrebbe bastare una promessa generica di voler soddisfare i debiti regolari del governo caduto, senza però riconoscerli specificamente.

Questo partito non riuscirebbe a nostro avviso meno pericoloso del silenzio, e indurrebbe ai medesimi risultati, non essendo che la proclamazione dell'incertezza. Altri riguardi poi voglionsi aver nel nostro caso, che ci paiono capitali. Il governo nazionale, il quale deve sottentrare alla dominazione straniera, non ha a mostrarsi come un governo nuovo e importato soltanto da fatti politici e militari esteriori; ma deve soprattutto voler parere, come è infatti, il governo naturale, e che ripiglia la sua autorità, appena che le cause perturbatrici siano rimosse da un fortunato concorso di casi. Questo governo perciò non entra incerto e guardingo quasi in paese ignoto e da studiarsi, ma sorge nel seno stesso della nazione, come in casa propria, e sa quello che deve farsi e dirsi, conscio com'è da lungo tempo delle necessità e del desiderio del paese. Le provvisioni quindi in ogni materia vogliono essere pronte ed esplicite, e non si ha a proce-

dere o si ha a procedere meno che sia possibile, per proroghe, per sospensioni, per incertezze.

Queste considerazioni trovano la loro principale applicazione nella materia del debito pubblico, in cui l'incertezza crea discredito, il discredito fa scapitare i prezzi, e lo scapito dei prezzi, che indarno si spererebbe fermare con indeterminate promesse di futuri provvedimenti, riduce gli effetti pubblici a valori aleatori, i quali tendono ad uscire dalle mani dei primi possessori ed a raccogliersi ne' portafogli dei giuocatori di borsa. Cosicchè, invano poi lo stato crederebbe di riparare al proprio onore che al pubblico danno, dichiarando di voler pagare integralmente le rendite pubbliche. Il sacrificio non è in questi casi che un nuovo aggravio ai contribuenti e un vantaggio agli usurieri, come ce lo dimostra l'esperienza del fallimento austriaco del 1811 con tanta iattura delle pubbliche fortune, riparato o piuttosto perpetuato col tardivo pagamento del 1816, e come lo sperimentò il Lombardo-Veneto stesso coi boni del Tesoro italiano, creati in forza delle leggi 28 febbraio e 22 ottobre 1813 [38], i quali alla caduta del Regno d'Italia scapitarono di quasi due terzi del loro valor nominale, e che poi furono integralmente pagati dopo il 1820, quando già il paese aveva scontato il ribasso, e i boni, per la massima parte erano passati a vilissimo prezzo nelle mani d'accorti incettatori.

L'adunanza dunque, per l'onore e pel credito del governo nazionale, per l'interesse del paese, per le necessità stesse della guerra, che impongono di non accrescere con improvide reticenze le gravi difficoltà economiche del momento, avvisa indispensabile di dichiarare sino dai primi giorni della restaurazione nazionale, quello che ad ogni modo si avrebbe a fare più tardi, che cioè le rendite inscritte sul Monte Lombardo Veneto verranno, secondo le possibilità della finanza regolarmente soddisfatte a termini delle leggi costitutive di questo istituto, la cui fondazione è radicata nei trattati del 1815 [39].

38. Cfr. la ‹*Legge di Finanza per l'anno 1813*›, tit. II: *Boni della Cassa d'ammortizzazione*, in ‹*Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia*› (1813) I 118-121.

39. Sul Monte Napoleone e in genere sul Debito pubblico del Regno d'Italia cfr. A. Plebano - Musso *Les finances du Royaume d'Italie* (Paris 1863); A. Vietti *Il debito pubblico delle provincie che hanno formato il primo Regno d'Italia* (Milano 1884) e M. Roberti *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno stato moderno (1796-1814)* II (Milano 1947) 393-457.

Il volume del Roberti contiene ottime notizie non solo sulla costituzione e le vicende del Monte Napoleone, ma anche sulla liquidazione di esso decretata dal Congresso di Vienna e sulla nomina della Commissione diplomatica internazionale incaricata della ripartizione del Debito pubblico del Regno d'Italia, secondo le deliberazioni del Trattato di Vienna.

Il carteggio della Commissione, conservato sino alla seconda guerra mondiale nell'Archivio di Stato di Milano, è ora purtroppo perduto; notevole materiale documentario sulla ripartizione del Debito pubblico del Regno d'Italia è però conservato negli Archivi di Stato di Modena, Parma e Piacenza.

Con siffatta deliberazione noi cominciamo a introdurre una distinzione fondamentale tra i crediti iscritti e quasi a dire assicurati sul Monte Lombardo Veneto, e i crediti che non hanno questo carattere speciale, ma che derivano da operazioni fatte unicamente in nome e a pro delle finanze generali dell'impero.

5 II. Ma anche ammessa questa limitazione occorrono due nuovi quesiti.
Tutte le rendite iscritte sul Monte Lombardo-Veneto devono essere trattate ugualmente?
Di tutte queste rendite dovrà essere continuato il pagamento senza alcuna proroga e senza alcuna condizione di tempo e di luogo?
10 Questi due problemi nascono naturalmente e dall'indole diversa delle rendite iscritte sul Monte Lombardo-Veneto e dalla circostanza che codesto istituto rappresenta tutto il debito pubblico del doppio regno Lombardo Veneto e che perciò non potrebbesi ragionevolmente pretendere che esso ripigliasse i pagamenti, quando la maggior parte del territorio del regno, che è quanto dire la maggior parte delle 15 rendite ordinarie dello stato, fossero ancora in podestà del nemico.
Noi abbiamo già giudicato disonorevole politicamente e pernicioso economicamente il sistema delle reticenze e delle equivocazioni. Non neghiamo però che i due problemi non possano essere risoluti anche secondo le necessità momentanee dell'Erario, purchè lo si faccia mandando fuori dichiarazioni esplicite, che at-20 testino la lealtà delle intenzioni e la perfetta conoscenza di causa, le quali devono essere naturali in un governo nè accidentale nè nuovo nè importato dalla sola forza militare, come vorremmo che non paresse mai il governo nazionale.
Per risolvere questi problemi è necessario specificare le tre grandi classi di crediti, che furono iscritti sul Monte Lombardo-Veneto.
25 Di presente il gran libro del Monte L.V. porta iscritti per più di trecento milioni (309.815.308 l.a. giusta una tabella confidenziale ricevuta testè) di lire austriache, i quali derivano da tre fonti diverse:
a) La prima classe è quella dei crediti che già erano stati riconosciuti e liquidati dal governo del Regno d'Italia, e iscritti sul Monte, come allora chia-30 mavasi, Napoleone; per la sola quota però che a termini dei trattati e giusta il riparto fattone dai Commissari delle potenze condividenti il territorio del Regno d'Italia, venne assegnata alle provincie lombarde-venete, e perciò riassunta e trasportata sul Monte che nel 1821 pigliò il nome di Lombardo-Veneto.
b) La seconda classe è quella dei crediti verso le amministrazioni anteriori 35 alla istituzione del regno Lombardo Veneto, i quali vennero esaminati e ammessi da una apposita Commissione liquidatrice e iscritti direttamente sul Monte Lombardo-Veneto.

c) La terza classe è quella dei crediti iscritti sul Monte L.V. in conseguenza di operazioni finanziarie fatte direttamente dal governo austriaco per proprio conto dopo il 1815.

È chiaro che la prima maniera di crediti costituisce veramente una eredità passiva del paese, essendo la conseguenza dell'aggregazione dei vari stati, che si unificarono nel consorzio nazionale del Regno d'Italia (Monte S. Teresa di Milano; Zecca e Banco giro di Venezia; Monti provinciali) o delle riforme economiche e civili introdotte dal Governo italiano (avocazione delle regalie alienate; incameramento dei beni delle manimorte; soppressione delle corporazioni clericali e industriali), o degli avvenimenti da cui furono creati quegli ordini politici, i quali già avevano realizzata l'autonomia amministrativa del Regno (somministrazioni militari; spese e danni delle guerre combattute dal 1796 al 1809).

La seconda maniera di crediti non può considerarsi che come l'effetto della continuata liquidazione dell'eredità passiva del paese, giusta le nuove norme dettate dal sottentrato Governo austriaco. E però, stante la legittimità del titolo originario, questa classe di debiti devesi pareggiare alla prima, non v'essendo luogo a tornare su giudizi già pronunciati ed eseguiti per quanto possano credersi censurabili le norme segnate ai giudici dal governo legislatore.

La terza maniera di crediti è invece colpita da una obiezione di diritto e di fatto, che la potrebbe invalidare, e la quale ci obbliga ad entrare in un più minuto esame dei titoli che costituiscono quest'ultima classe del debito iscritto sul Monte. Il Regno Lombardo Veneto, dal 1815 in poi, ha sempre concorso alle spese generali dell'Impero austriaco, a cui trovavasi aggregato, in una proporzione notabilmente maggiore di quella degli altri Stati riuniti nel medesimo consorzio finanziario. I calcoli più assegnati e più cauti mostrerebbero che, dal 1815 al 1848, meglio di mille milioni di lire a. sopravanzarono alle spese della riscossione e dell'amministrazione del Regno Lombardo Veneto: somma ingente che concorse a spesare i dicasteri centrali dell'Impero, la Corte, l'esercito. La proporzione di questo tributo si è accresciuta di una metà almeno nel decennio che ora si compie (1849-1858), anche a volerne far raffronto cogli ultimi anni del trentennio precedente (1844-1847), che alla loro volta presentarono già quasi il doppio del contributo prelevato nei primi anni della dominazione austriaca. Secondo i computi più moderati, nell'ultimo decennio, cioè dopo gli avvenimenti del 1848, il Regno Lombardo Veneto contribuì per più d'altri mille milioni di lire a. alle spese dell'esercito, della corte, e dei dicasteri centrali. Ora con qual giustizia si è potuto sopraggravare il Monte particolare del Regno, istituito per soddisfare i debiti arretrati, forzandolo ad assumere nuove obbligazioni, contratte sotto il pretesto di sostenere le spese dell'amministrazione corrente, mentre d'altra parte è notissimo, che la rendita delle imposte lombardo venete presenta un ingente sopravanzo sulle spese d'amministrazione?

Quanto adunque appar manifesta la santità e l'intangibilità della prima classe dei crediti provenienti da impegni già solennemente e iteratamente accettati,

sanciti da due giudizi, guarentiti dai trattati, e per l'origine loro radicati nella storia economica e civile del paese, altrettanto appare dubbiosa l'indole dell'ultima classe di crediti, messi a carico del Monte Lombardo Veneto in violazione delle basi costitutive di codesto istituto, e che di più si presentano come un vero doppio addebitamento a danno del paese. A meglio scolpire questo carattere d'irregolarità concorre principalmente l'epoca in cui furono contratti gli impegni de' quali si discorre, che tutti vennero accollati al Monte dopo il 1849, e sotto il governo militare.

Ma, se l'origine di questi debiti può reputarsi anormale, rimane a vedere quali sarebbero le conseguenze economiche e politiche di una misura, la quale fondandosi sul rigore del diritto pubblico, dichiarasse sciolto lo Stato dall'obbligo di soddisfarli.

Potrebbesi invero, a stretti termini di diritto, sostenere che il Monte Lombardo Veneto giusta la sua costituzione organica (Patenti sovrane 27 Agosto 1820 e 24 Maggio 1822) [40] essendo destinato ad assumere quella parte di debito pubblico procedente dal Monte Napoleone, che a tenore dei trattati era stata addossata al Regno Lombardo Veneto, come pure i debiti arretrati dell'Amministrazione del cessato Regno d'Italia, in quella parte che doveva assumersi dal Governo austriaco, ed essendo unico scopo di quest'istituto l'assicurare, mediante i fondi d'ammortizzazione assegnatili, l'adempimento degli obblighi incontrati verso i creditori, e la progressiva estinzione del debito in esso inscritto (§ 1 della Sovrana Patente 24 maggio 1822), ogni intrusione di titoli d'altra natura e principalmente di titoli procedenti dall'attuale amministrazione austriaca, e ogni conversione ad altro uso dei fondi assegnati per la ricompera e l'affrancamento del debito pubblico originario, debbasi riguardare come lesiva dei diritti acquisiti dagli antichi creditori del Regno d'Italia, e contraria alle guarentigie su questo proposito stipulate dai trattati. Con siffatta argomentazione non solo verrebbesi a cassare tutti i crediti iscritti sul Monte per titoli diversi da quelli predefiniti nella Patente 27 Agosto 1820, ma anche potrebbe l'Istituto del Monte L.V. costituirsi

40. La *Patente 27 Agosto 1820 portante l'erezione in Milano dell'imperiale regia commissione di liquidazione del debito pubblico del regno lombardo-veneto* venne pubblicata il 31 dicembre 1820 (v. *Raccolta degli Atti del Governo e delle disposizioni generali* 1822, II 169-185). Era in 26 paragrafi raggruppati in tre titoli: I. Del debito derivante dall'istituto del già Monte del Regno d'Italia. II. Del debito arretrato dell'amministrazione del cessato Regno d'Italia. III. Disposizioni generali.

La *Patente 24 maggio 1822 relativa all'istituzione di uno stabilimento di credito pubblico da erigersi in Milano sotto la denominazione di Monte Lombardo-Veneto* venne pubblicata il 1° luglio 1822 (Ivi, 1822, II 103-120). Si componeva di un preambolo e di 33 paragrafi divisi in sei titoli: I. Destinazione del monte del regno lombardo-veneto e regolamento del medesimo. II. Inscrizione delle rendite perpetue, emissione delle cartelle e dei certificati. III. Pagamento delle rendite inscritte. IV. Proprietà e godimento delle rendite; vincoli relativi; disposizioni sui certificati. V. Trascrizione, rinnovazione ed ammortizzazione delle cartelle e dei certificati. VI. Fondo d'ammortizzazione.

creditore verso le finanze austriache del valore dei fondi d'Ammortizzazione già vincolati ad ipoteca in garanzia dei creditori del vecchio Monte Napoleone, e poi clandestinamente convertiti in *coupons* di carte di credito austriaco.

E se le informazioni confidenziali che abbiamo raccolte non ci ingannano, tutto intero il fondo d'ammortizzazione (60 milioni di L.A.) o la maggior parte di esso fu consumato da questa nuova maniera di concussione. 5

Ma se, adottando questo sistema, si taglierebbe precisamente ogni questione di diritto, conviene considerare, che nel fatto si recherebbe al paese un doloroso sopraggravio di ingiustizie. I crediti iscritti sul Monte L.V. contro la legge organica di codesto istituto non sono in sostanza, che retrodazioni di gravezze e di balzelli imposti sotto nomi di prestiti ai cittadini lombardo-veneti, ai quali vennero rilasciati in compenso di violente esazioni o di forzate sovvenzioni nuovi titoli di rendite sul Monte. È evidente che sopprimendo queste rendite, o anche solo sospendendone per un tempo indeterminato il pagamento, si verrebbe a sopragravar la nazione, che già fu costretta per forza a fornire al governo austriaco generi o denaro a que' patti, che si volle imporle; e così si muterebbe l'impiego forzato in una confisca dei valori impiegati. 10 15

È questo senza dubbio un partito pericoloso e dannoso, che aggraverebbe da un lato i disordini economici, da cui è già svigorita la complessione del paese, e dall'altro lato nuocerebbe forse al credito del governo nazionale il quale dee desiderare che una delle prime conseguenze della sua inaugurazione nelle provincie lombardo-venete sia un corso più vantaggiato di tutti gli effetti pubblici. 20

Non vogliamo però qui tacere una grave obbiezione. Nel fatto gran parte dei titoli di credito rilasciati dal governo austriaco ai prestatori violentati passò in altre mani, e probabilmente in mani straniere, e forse presso case bancarie viennesi. Onde il governo nazionale potrebb'essere tentato d'introdurre una distinzione tra i titoli che sono ancora in possesso dei primitivi sovventori e i titoli passati in mani aliene. A questo uopo si potrebbe forse, a misura che le provincie tornano sotto l'amministrazione nazionale, chiamar con sollecitudine i detentori lombardo-veneti dei titoli di credito provenienti dai prestiti forzosi austriaci a fare le loro dichiarazioni e presentare i loro certificati, che sarebbero riconosciuti mediante apposite rescrizioni, venendosi così ad escludere di fatto, mercè anche l'assegnazione di rigorosi termini perentori, i titoli passati in mani straniere in seguito ai soliti contratti aleatori. Ma esaminando attentamente codesto sistema si viene a riconoscere che esso è specioso, più che solido. 25 30 35

Prima di tutto bisogna avvertire che il prestito forzato del 1850, l'unico che sia inscritto sul Monte, è nella massima parte rimasto in paese. Poi si deve riflettere che l'esclusione generale degli acquisitori dei titoli sarà nocivissima al credito del nuovo governo del paese. Praticamente poi che cosa avverrà? Siccome i titoli dei prestiti decretari dopo il 1849 sono al portatore, così essi appena sarà nota la determinazione del governo di non ammettere che le obbligazioni rimaste in mano dei cittadini lombardo-veneti, ritorneranno in gran copia anche dal- 40

l'estero in quelle delle nostre provincie che rimarranno ultime in possesso degli austriaci, e così anche l'utilità fiscale di questo temperamento verrà in gran parte a mancare. Resteranno le infinite incertezze, le controversie, lo scredito e l'accusa di aver acconsentito a un quasi fallimento.

5 Qui dobbiamo però avvertire, che una parte dell'adunanza, la quale se non potè riunire il maggior numero de' voti, ha meritato ed ottenuto che si discutessero a lungo e si pigliassero in attenta considerazione i suoi argomenti, opinava che fosse bene sospendere ogni risoluzione sulla terza classe dei crediti istritti sul Monte, fondandosi principalmente sul motivo che questi crediti non iscaturiscono
10 da una liquidazione chiusa, definitiva, giudicata e accettata, ma piuttosto da un'iscrizione arbitrariamente ordinata a danno del paese e alla quale potrebbesi per avventura contrapporre molte pretese di reintegro a cui ha diritto il Regno Lombardo-Veneto per le sproporzionate gravezze impostegli dall'Austria. Al quale argomento serviva di rincalzo l'altro, che nelle attuali necessità di spesare in co-
15 mune una guerra formidabile, pareva meno conveniente che il Lombardo Veneto avesse a recare in dote una ingente passività allo stato liberatore, il quale per curare gli interessi generali non dubitò di sobbarcarsi animosamente in questo ultimo decennio a più di seicento milioni di nuovo debito.

Quanto ai disordini economici, a cui avrebbe potuto dar luogo lo scapito pre-
20 cipitoso dei titoli di credito ammessi dopo il 1848, non era impossibile, dicevano gli opponenti, provvedere almeno in parte alla fondazione, presso lo stesso Monte, di una cassa di depositi e di sovvenzioni, a vantaggio soprattutto dei minorenni e dei corpi morali che la legge ha debito di tutelare, e che invece, per una vera reità finanziaria, furono più strettamente degli altri, obbligati dalle stesse auto-
25 rità tutorie a concorrere nei prestiti forzati.

Ma queste considerazioni, come che gravi, trovano risolutive risposte in altri argomenti, che determinarono le decisioni, o a meglio dire, le proposizioni dell'adunanza. E prima si rifletteva che pei prestiti forzati austriaci e per le carte di credito rilasciate in dipendenza di tali operazioni non poteva dirsi che fosse
30 il caso di una liquidazione, ma solo d'una ricognizione. Poi si confessava che i prestiti iniqui imposti dopo il 1848 potevano ben essere un titolo di reclamo del paese verso le finanze austriache; ma che appunto perchè questi prestiti furono gravosissimi e iniquamente ripartiti, non si aveva a rendere più intollerabile il danno, distruggendo o diminuendo notabilmente in mano de' forzati sovven-
35 tori quel reintegro, o come dicemmo, quella retrodazione, che lo stesso Governo austriaco aveva accordata.

Quanto alla sconvenienza di portare in dote allo stato liberatore un debito enorme, valeva il riscontro di poche cifre per dimostrare l'esagerazione dell'argomento. Posto che i due Regni, eguali o quasi eguali per popolazione e per ric-
40 chezza, abbiano a fare, se così a Dio piaccia, uno stato solo, certamente non potrà parer soverchio che il Lombardo Veneto rechi nella comunione passiva un trecento milioni di L.A., tanto più che si sarebbe consigliato a mantener per ora

tutte le gravezze che pesano sul Regno, le quali si ragguagliano a 144 milioni di franchi (170 milioni di L.A.): per forma che due sole annate dell'imposta basterebbero ad esuberanza al soddisfacimento di tutto il debito pubblico.

Ma un'ultima ragione fece prevalere affatto il partito di mantenere intiera la fede del Monte Lombardo Veneto per tutte le partite inscritte sul suo gran libro, ed è questa. Il Monte Lombardo Veneto è un Istituto che raccoglie in se tutti i debiti per l'origine loro e pel titolo attribuiti alla unità territoriale del Regno, e quasi a dire ipotecati sulla prosperità e sulla moralità del paese. Dichiarando di voler continuare il pagamento di tutti gli impegni regolari del Monte, secondo le possibilità finanziarie, si radica nel pubblico l'opinione della solidità dei titoli raccomandati a codesto Istituto, quasi a dire di credito territoriale, e quindi si rende più agevole ogni successiva operazione finanziaria che si potrà durante il reggimento transitorio sperimentare, per far largamente concorrere il paese negli spendi della guerra. Per ultimo, riconoscendo i debiti speciali raccomandati al Monte Lombardo Veneto si viene per chiarissima antitesi a preparar l'esclusione dei debiti contratti a solo nome delle finanze austriache, e ad introdurre una chiarissima distinzione tra i debiti territoriali del Regno e i debiti generali dell'Impero.

Quest'ultima considerazione risponde anche ad un'altra obbiezione di diritto pubblico mossa da uno dei nostri colleghi, il quale osservava che pei principi consacrati dallo Statuto Sardo, il Governo del Re non poteva assumere di per se impegni finanziari a carico della nazione; e che quando pur si volesse che il Re, in virtù dei poteri straordinari, fosse abilitato a tanto, si aveva poi a temere che il debito Lombardo veneto, per quest'atto di ricognizione, non mutasse natura e venisse ad aggravare per intero gli Stati di Sua Maestà anche nel caso che le provincie lombardo venete non fossero tutte aggregate alla nuova comunione politica. È evidente che considerando, come è esposto nel 1° articolo del Decreto n. 28, il Monte Lombardo Veneto come un Istituto annesso al Regno Lombardo Veneto, e nulla innovando, per alte ragioni di convenienza e di fede pubblica, alle attuali disposizioni pei pagamenti delle rendite assicurate su questo Istituto, non si viene ad assumere alcun nuovo impegno, ma si lasciano le cose nel loro stato attuale, riconoscendo a favore del Monte, come già si è ripetuto più volte, la guarentigia territoriale, che nasce dall'indole e dall'origine di codesta istituzione.

III. Ma per meglio chiarire l'argomento, reputiamo necessario, prima di procedere più oltre nella propostaci disamina, toccar brevemente la storia del Debito Pubblico lombardo veneto.

Come già abbiamo avvertito, il Debito speciale lombardo veneto ha le sue basi costitutive nei trattati del 1815, e nelle Sovrane Patenti 27 Agosto 1820 e 24 Maggio 1822. Il trattato di Vienna, consentendo lo scioglimento e la divisione del Regno d'Italia, stabiliva che sarebbesi pagato il debito pubblico del Regno, 5 e che ciascuna delle potenze condividenti se ne sarebbe assunta una parte proporzionale.

A compiere codesta ripartizione fu convocato un consesso di Commissari delle potenze condividenti, il quale riconosceva la regolarità dei titoli inscritti sul Monte Napoleone e ne stabiliva la proporzionale divisione fra gli eredi del cessato Regno. 10 La quota toccata al Regno Lombardo Veneto veniva notificata all'I.R. Commissione liquidatrice del debito pubblico lombardo veneto, la quale ordinava la corrispondente inscrizione sul nuovo Monte Lombardo Veneto. Questa Commissione liquidatrice poi doveva anche procedere, come tribunale speciale, ad esaminare le pretese di credito verso le antecedenti amministrazioni, che non erano 15 state riconosciute dall'ufficio italiano del Debito Pubblico, e che non avevano potuto essere liquidate dall'amministrazione corrente italiana. Per questa parte la Commissione liquidatrice Lombardo Veneta aveva veramente una funzione giuridica e decisoria, ma che non si estendeva però ad altri titoli che a quelli procedenti da debiti arretrati [41].

20 Da siffatta sfera storica non uscì mai l'ingerenza della Commissione Liquidatrice, nè mai avrebbe potuto uscirne neppure l'azione del Monte Lombardo Veneto, il quale, a guarentigia dei debiti inscritti sul suo libro, aveva ottenuto l'assegnamento d'un apposito fondo d'ammortizzazione formato da una parte dei beni già appartenenti alla Cassa d'Ammortizzazione Italiana (pel valore di 60 25 milioni), coi quali erano stati guarentiti i creditori inscritti sul Monte Napoleone. I trattati, che avevano consacrato il principio dell'integrale pagamento del debito pubblico del Regno d'Italia, venivano naturalmente a vincolare anche la disposizione dei beni della Cassa d'Ammortizzazione già ipotecati ai creditori di esso Monte. La Cassa d'Ammortizzazione Lombardo Veneta non è dunque da 30 riguardarsi come una istituzione austriaca, ma sibbene come una fondazione basata sul diritto pubblico europeo.

Per procedere alle operazioni dell'ammortizzazione, che era il principale officio affidato alla Prefettura del Monte (Patente 24 Maggio 1822, pubblicata il 1° luglio dello stesso anno), la legge disponeva che si vendessero i beni assegnati 35 per dote alla Cassa d'Ammortizzazione (§ 29) e che tanto le somme ricavate da codeste alienazioni come le rendite dei beni che ancora rimanevano in amministrazione della Cassa si convertissero nell'acquisto progressivo di cartelle lombardo venete (§ 30). Non occorre qui indicare i modi e le norme della conversione e

41. Cfr. le *Norme pubblicate dall'imperial* 40 *regia commissione liquidatrice del debito pubblico per l'insinuazione dei crediti verso il cessato Regno d'Italia* in data 31 dicembre 1820 (*Raccolta degli Atti del Governo e delle disposizioni generali*, 1822 II 186-190).

della conseguente ricompera e distruzione delle cartelle. Basterà dire che la persuasione in che era il pubblico della legalità e della regolarità di queste operazioni e la certezza che il debito speciale lombardo veneto non poteva essere confuso col debito generale dell'Impero, valsero alle cartelle del nostro Monte tanto favore e tanto credito ch'esse nel 1844 correvano in commercio cun un vantaggio poco meno che del quinto del loro valor nominale.

Col 1844 finisce il primo periodo della storia del Debito pubblico lombardo veneto. Ne' ventidue anni precedenti (1822-1844) il corso degli effetti pubblici lombardo veneti fu bensì soggetto a momentanee fluttuazioni, principalmente pei casi del 1830, ma si mantenne con una costante tendenza all'aumento. Il governo austriaco in questo lungo periodo d'anni non aveva arrischiato nella materia del debito pubblico lombardo veneto novità di sorta, se si eccettui il principio di conversione della rendita dal 5 al 4 per cento tentato poco prima della rivoluzione di luglio e sospeso quando tutte le carte di pubblico credito scapitarono di valore in conseguenza di quel subito rivolgimento.

Le cartelle lombardo venete però erano a mano a mano risalite ancora sino a 118 per ogni 100 di valor nominale; quando nel 1844 si divulgarono le intrusioni di falsi titoli che la Camera Aulica faceva iscrivere sul Monte Lombardo Veneto senza passare per l'organo costituzionale della Commissione liquidatrice.

A questa falsificazione tenne dietro un'altra violazione delle leggi costitutive del debito pubblico, non meno grave. Il Ministro delle Finanze ordinava al Prefetto del Monte Lombardo Veneto di comperare con denari ricavati dalla vendita dei beni d'Ammortizzazione, non più cartelle del Monte Lombardo Veneto come prescriveva il § 30 della Patente 1º luglio 1822, ma quelle carte di credito dell'Impero Austriaco che avessero corso più vicino al pari, designando per tal modo le carte del prestito austriaco del 1840 che avevano allora un corso assai inferiore alle cartelle lombardo venete.

Se quest'impiego fosse stato solo temporaneo forse si sarebbe potuto in qualche modo scusare. Ma la violazione divenne flagrante quando fu ordinato di distruggere quelle carte austriache acquistate illegalmente insieme colle cartelle ricomperate giusta gli Statuti del Monte: ciò che avvenne di fatto nel gennaio del 1847, annuente, o almeno dissimulante, la Commissione di sorveglianza. Queste sottrazioni, già denunciate all'Europa, e che fanno parte della storia finanziaria lombardo veneta prima del 1848, produssero un rapido ribasso nei corsi delle nostre cartelle che mai più non si riebbero dal grave discredito.

Nondimeno è chiaro che gli abusi allora commessi dalla finanza austriaca, come clandestini e subdoli, non lasciarono alcuna traccia nei titoli messi in circolazione, e perciò ponno bensì dar luogo a una verificazione interna rispetto all'entità delle somme iscritte abusivamente, e ad una conseguente liquidazione a favore del Monte Lombardo Veneto e a carico delle finanze austriache, ma non potrebbero in alcun modo giustificare misure che sminuissero la fede e la validità delle cartelle emesse tutte sotto il medesimo titolo di liquidazioni operate

e approvate dall'I.R. Commissione liquidatrice in base alla Patente 27 Agosto 1820. Questa partita potrà essere poi, a suo tempo, l'oggetto di particolari contrapposizioni e compensazioni da proporre nel caso di una discussione diplomatica e d'un conto di debiti e crediti fra l'Amministrazione speciale della Lombardia e le Finanze generali dell'Impero.

Ma, dopo il 1848, l'Austria non credette più aver mestieri di maschera. Essa, senza badare ai trattati, e alle proprie leggi sopraccaricò il Monte Lombardo Veneto di nuovi debiti ed emise ancora carte commerciabili, con forme e intestazioni diverse.

La prima di queste categorie di debiti, nascenti da operazioni rette dalla finanza austriaca, anzi dal governo militare, fu il prestito del 1850, intitolato espressamente *Prestito Lombardo Veneto*. Il Governo Generale Civile e Militare del Regno aprì colla notificazione 16 Aprile 1850 [42] una soscrizione volontaria per un prestito dai 120 ai 150 milioni di lire austriache allo scopo di coprire le spese straordinarie del Regno, e principalmente di ritirare dalla circolazione forzata i 70 milioni di lire in biglietti del Tesoro, così detto Lombardo Veneto, emessi in forza della legge 22 aprile 1849 [43]. I prestatori volontari vennero perciò autorizzati a versare metà delle somme offerte in biglietti del tesoro, e ottennero obbligazioni del Monte Lombardo Veneto intestate a loro scelta o al portatore o al nome del soscrittore con promessa degli interessi del 5 per cento, pagabili semestralmente in moneta sonante.

Non ci riuscì di determinare precisamente a qual somma siano salite le soscrizioni volontarie. Ma è certo che, poco dopo, il prestito di spontaneo fu mutato in obbligatorio, e venne decretato (Proclama 25 Novembre 1849) [44] che oltre le già raccolte soscrizioni volontarie, il prestito lombardo veneto sarebbe stato di cento milioni di lire austriache, nè si sarebbero più ricevuti dai prestatori forzati biglietti del Tesoro, neppure per la metà delle somme richieste.

Questo prestito però doveva essere estinto gradualmente, per estinzioni di serie in venticinque anni e perciò di presente già dovrebb'essere diminuito di 8 25.mi, che è come dire d'un terzo circa. Ora, siccome dalle notizie che abbiamo

42. *Bollettino Provinciale delle leggi e degli Atti ufficiali per la Lombardia*, I (1850) 457-464. La notificazione recava anche le norme sull'apertura delle operazioni del prestito. Con una circolare del Governo Generale, pure in data 16 aprile, venne accordata una proroga per le sottoscrizioni volontarie sino al 6 maggio, e altra proroga sino al 20 maggio venne concessa con Circolare della Luogotenenza Lombarda dell'11 maggio 1850 (Ivi, 459).

43. Cfr. la *Notificazione del Commissario imperiale plenipotenziario Conte Montecuccoli per la emissione di viglietti del Tesoro fruttanti il 3 % pel valore nominale di lire 30, 60, 120, 600, 1200*, in data 22 aprile 1849, pubblicata nella *Raccolta degli Atti dei Governi di Milano e di Venezia*, 1849 I 64-68.

44. Preceduto da una *Notificazione*, in data 15 settembre 1849, sull'*aprimento di un prestito per le imperial regie finanze austriache* (Ivi, 149-157) e da altra *Notificazione* recante le *Norme intorno all'aprimento di un prestito di stato* (Ivi, 148).

più recenti sulla situazione del Monte, il prestito del 1850 figurerebbe ancora, tra obbligazioni e certificati, per la somma di 87.972.500 lire austriache, così convien credere che il complesso di questo prestito sia stato di circa 130 milioni di lire austriache. Procediamo per illazioni, perchè le notizie che abbiamo raccolte non sono concordi, asserendo il Sonzogno, lo Czörnig e il Pasini che il Prestito lombardo-veneto toccò i 140 milioni di lire a., mentre invece altre informazioni da noi raccolte accennerebbero ch'esso in realtà non ha oltrepassato i 128 milioni [45].

Ma quello che importa ora sapere si è che questo prestito, già estinto per un terzo, gravita ancora quest'anno sul Monte Lombardo Veneto con una rendita di L. 4.394.270, oltre l'obbligo dell'annua rata d'ammortizzazione per venticinquesimi che dev'essere di oltre 5 milioni di lire.

Lo scopo principale per cui era stato accettato con rassegnazione, anzi con qualche favore il prestito del 1850, il pagamento cioè e il ritiro dei biglietti del Tesoro, non fu raggiunto, poichè per questa via, secondo che confessa lo Czörnig, non entrarono più che 28 milioni di carta. Bisognava dunque pensare alla conversione degli altri biglietti del Tesoro, i quali furono effettivamente poi scambiati con obbligazioni del Monte Lombardo Veneto fruttanti l'interesse del 5 per cento in moneta sonante e intestate al portatore. E questo è il secondo titolo di crediti accollati dal Governo Militare al Monte Lombardo Veneto; nel qual proposito è da notare che per far cessare la circolazione obbligatoria dei biglietti del Tesoro, non solo era stato decretato il prestito del 1850, ma era stato anche imposto (Proclama 29 Settembre 1849) [46] un balzello straordinario triennale del 50 per cento sull'estimo.

Così per ottenere il beneficio dell'abolizione del corso forzato della carta, la proprietà fondiaria pagò intorno a 38 milioni di lire austriache e il paese subì contemporaneamente il prestito forzato del 1850. E ad onta di tutto ciò fu ancora necessario iscrivere sul Monte Lombardo Veneto 36.500.000 Lire A. per la conversione di biglietti del Tesoro, ciò che creò un nuovo aggravio annuo di 1.820.500 Lire A. pel servizio delle rendite corrispondenti.

Ed eccoci giunti alla terza categoria di debiti che furono assegnati al Regno Lombardo Veneto ma che non furono effettivamente iscritti sul Monte lombardo

45. Karl von Czörnig, il noto studioso di problemi amministrativi e di statistica, nato a Czernhausen in Boemia nel 1804, era stato funzionario austriaco a Trieste e a Milano, e quivi fu anche segretario dell'I.R. Governo di Lombardia. Tra i suoi studi relativi al Lombardo Veneto si ricordano il saggio *Ueber den Freihandel von Venedig* (Vienna 1831), la *Geschichte der Lombard.-Gemeindeverfassung* (Heidelberg 1834) e le *Italienische Skizzen* (Milano 1835).

Nominato in seguito Direttore dell'Ufficio centrale di statistica a Vienna, vi fece pubblicare le note *Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie* (Vienna 1832-1865), alle quali con tutta probabilità fa qui riferimento il Correnti.

46. Non si trattava di un *Proclama*, ma di una *Notificazione*, nella quale si annunciava l'introduzione di una addizionale speciale sull'Imposta prediale *da esigersi nelle provincie lombardo-venete nel triennio 1850, 1851 e 1852* (*Raccolta degli Atti dei Governi di Milano e di Venezia*, 1849 161-166).

veneto e che provengono dal prestito cosiddetto Nazionale, decretato nel 1854 per tutta la Monarchia (Patente 26 Giugno 1854) [47].

Questo prestito volontario fu esteso a tutte le parti dell'Impero; doveva essere da 350 a 500 milioni di fiorini, emettersi sul piede del 95 %, portare l'interesse del 5% ed essere ripartito quanto ai versamenti in tre o in cinque anni per dieci poste annuali. La soscrizione, volontaria di nome, forzata di fatto, risultò di 500 e più milioni, de' quali 70 milioni ad arbitrio assegnati al Regno Lombardo Veneto. La ripartizione de' versamenti fu stabilita in cinque anni (dai 31 agosto 1854) e distribuita in 50 rate, l'ultima delle quali scadrà in fine dell'Agosto 1859.

Le operazioni relative a questo prestito non sono dunque ancora compiute, e la natura stessa del prestito e la sua intitolazione escludono ogni idea che trattisi di un impegno speciale del Regno Lombardo Veneto.

Queste sono le tre categorie di debito pubblico di cui il Governo austriaco durante la sua restaurazione militare ha aggravato le provincie lombardo venete. Non parliamo delle altre partite minori che si veggono figurare nello stato del nostro Monte, che o sono depositi (depositi notarili e giudiziari, depositi di cauzioni, depositi di supplenza militare, depositi di cancellieri, uscieri, patrocinatori) o sono effetti speciali di minima importanza (Vaglia per arretrati, L. 349.660; arretrati di crediti liquidati, L. 550.127; crediti liquidati pagabili in contanti L. 169. 614; effetti diffidati, L. 212.204) e sui quali non v'è alcuna risoluzione urgente da provocare; o sono indebite intrusioni che però non meritano una particolare considerazione, come sarebbero le obbligazioni al 4% rilasciate in pagamento agli azionisti della Strada ferrata Milano-Monza che il Governo comperò dalla Società fondatrice e rivendè pochi anni dopo ad un'altra società industriale.

È chiaro che noi non dobbiamo ora perderci nell'esame di queste partite minori, sulle quali ci mancano le cognizioni di fatto e che in ogni modo non ponno preoccupare l'opinione pubblica, nè influire sul corso delle vere carte del nostro credito note anche all'estero, e che per la loro massa hanno un'immediata influenza sull'economia nazionale.

IV. Ricorrendo col pensiero tutte le cose fin qui esposte, sarà facile presentire le conclusioni che vorrebbersi credere adottate.

47. *Patente imperiale 26 giugno 1854 colla quale, all'oggetto di ricondurre il valore della carta monetata in corso nell'Impero al valore metallico, e di procacciare i mezzi di sopperire agli straordinari bisogni dello stato, si ordina l'aprimento di un prestito volontario nell'importo non minore di 350 e non maggiore di 500 milioni di fiorini, mediante una soscrizione da attuarsi in tutta la Monarchia*, (*Bollettino Provinciale degli Atti di Governo per la Lombardia*, 1854 I 244-246).

Nessun dubbio sull'ammissione incondizionata, immediata e solenne di tutte le partite di credito iscritte sul Monte Lombardo Veneto prima del 1848 e anche successivamente in base alla Patente Organica del 27 Agosto 1820, salva però sempre la riserva di esaminare l'origine e la motivazione di tutte le ordinazioni e di vagliare i conti della Cassa d'Ammortizzazione, affine di poter contraporre a carico della Finanza austriaca e ritenere a credito del Monte Lombardo Veneto tutte quelle somme derivanti dal fondo d'ammortizzazione che fossero state sviate dalla loro legittima destinazione e tutti quei capitali corrispondenti a rendite iscritte sotto il titolo di liquidazioni fondate sulla base della Sovrana Patente 27 Agosto 1820, ma che in effetto non fossero state autorizzate regolarmente dalla Commissione Liquidatrice, unico ufficio competente ad ordinare l'iscrizione di crediti sul Monte del Regno.

I titoli di credito procedenti dal prestito 1850 e dalla conversione de' biglietti del Tesoro, potrebbero, a tutto rigore, già lo confessammo, venir cassati, come estranei all'indole costitutiva del Monte Lombardo Veneto. Ma già noi abbiamo toccato le ragioni politiche che sconsiglierebbero codesta misura odiosa ed estrema. Alle quali ragioni devesi aggiungere che il prestito del 1850, emesso coll'assistenza d'uomini del paese, così detti di fiducia, i quali ne curarono la distribuzione, fu accettato come una misura benefica, che poteva mettere un termine alle esazioni straordinarie e al corso forzato della carta, e fu perciò sempre riguardato con una quasi predilezione, come ne fanno fede anche i ragguagli dei corsi pubblici.

Tanto questi titoli poi quanto gli altri rispondenti alla conversione dei biglietti del Tesoro lombardo veneto, portano uno speciale carattere, e un nome che sembra impegnare il Regno lombardo veneto, di cui è necessario curare il credito anche per prossime evenienze facilmente prevedibili. Nè sarebbe possibile, appunto per la natura di questi prestiti contratti dal Governo straniero, ma in nome e sotto pretesto dell'interesse lombardo veneto, respingere tutti codesti titoli dal nostro Monte, senza nel tempo stesso aprire un ufficio di liquidazione che ne riassumesse l'esame, e la conclusione sarebbe sempre la stessa. Imperocchè questi crediti, o come guarentiti per la loro iscrizione sul Monte Lombardo Veneto, o come quota parte dei carichi straordinari assunti durante la sua dominazione dall'Austria, verrebbero sempre accollati alle finanze lombardo venete. Ond'è che alla nostra Commissione appare più semplice e più logico riconoscere fin d'ora i fatti compiuti senza cavillazioni che potrebbero sembrare troppo sottili e poco onorevoli e senza creare con nuove incertezze nuovi disastri economici.

Questi argomenti non ponno in niun modo applicarsi al prestito del 1854: prestito che non venne iscritto sul Monte Lombardo Veneto, che neppure nella forma e nel nome impegna il credito speciale del Regno Lombardo Veneto; prestito che, intitolato *nazionale* ed estendendosi a tutte le parti dell'Impero è la negazione della separata nazionalità italiana e l'affermazione della nazionalità poliglotta dell'Austria. Il titolo esprime la fede, il fatto sul quale si vuol fondare il credito: e questo fatto noi non possiamo riconoscerlo. A ciò si aggiunga

che codest'operazione è ancora incompiuta, e che a volerne sospendere gli effetti gravosi, torna naturale che si sospendano anche tutte le altre conseguenze.

Ma v'è, di più, una considerazione di sommo momento pratico, e che rende evidente il principio giuridico da noi poc'anzi toccato. La notificazione del Ministero delle Finanze 13 Luglio 1854 [48] dichiarò che i *Coupons* delle Obbligazioni rilasciate contro i primi versamenti delle rate del prestito, verrebbero accettati in pagamento delle imposte da tutte le Casse ed Uffizi dello Stato. Questo fatto da un lato ci dimostra evidentemente che non trattasi d'un'operazione fondata sul credito lombardo veneto, e dall'altro ci fa pensare al pericolo a cui sarebbero esposte le finanze lombardo venete di veder affluire nelle loro Casse i *Coupons* del prestito austriaco del 1854. E veramente con questo prestito si volle consacrare il principio d'una comunione e confusione d'interessi, contro il quale è in sostanza diretta la guerra che combattiamo attualmente.

Ragioni dunque di diritto, ragioni di necessità condussero l'adunanza unanime a proporre che tutte le operazioni di qualsiasi natura relativa al prestito nazionale austriaco del 1854 vengano sospese, salvo poi a provvedere all'interesse dei nostri concittadini che per forza dovettero concorrere al prestito, in que' modi che meglio parranno conducenti allo scopo, e secondo l'atteggiarsi degli avvenimenti bellici e politici.

V. Rimane a sapere se sarà possibile non interrompere nè ritardare neppure per qualche tempo il pagamento degli interessi dovuti dal Monte Lombardo Veneto per le cartelle emesse regolarmente in forza della Patente 27 Agosto 1820, e per le Obbligazioni corrispondenti al prestito 1850, e la conversione dei biglietti del Tesoro. Questo non è veramente un quesito di diritto, ma di fatto, e che perciò bisognerà lasciare risolvere a chi allora sarà chiamato a reggere la Lombardia. Noi insistiamo sulla necessità di pubblicare subito dichiarazioni solenni ed esplicite.

Quanto ai regolamenti per così dire interni, alle proroghe che l'Erario fosse costretto a pigliare per difetto momentaneo di mezzi, o per l'occupazione protratta di molte provincie lombardo venete per parte del nemico, noi non crediamo necessario, nè possibile, il discorrerne fin d'ora. Tracciato quello che si dee voler fare, rimane sempre la questione quotidiana del poter fare, che ora non si può nè risolvere, nè deliberare.

48. *Notificazione del Ministero delle Finanze 13 luglio 1854 colla quale si danno alcune facilitazioni rispetto alla percezione degli interessi delle obbligazioni di stato che si emetteranno pel prestito allo stato aperto colla Patente imperiale del 26 giugno 1854*, Ivi, II 393.

Bene è qui luogo di richiamare un'idea già accennata ad altro intento, ed è quella d'una Cassa di Deposito e di Sovvenzione la quale potrebb'essere di grandissima utilità, come istituzione momentanea, per sostenere il credito delle Cartelle del Monte Lombardo Veneto, e per diminuire i danni d'una temporanea sospensione de' pagamenti delle rendite, che potesse essere resa necessaria dal prolungarsi della guerra e dalla conseguente deficienza delle finanze lombarde. I minorenni, e soprattutto gl'istituti di beneficenza, i quali, a raccomandazione e per coazione degli Uffici tutorii impiegarono in cartelle del Monte la maggior parte de' loro capitali, profitterebbero di codesto equo provvedimento, in forza del quale, sopra deposito delle Cartelle, potrebbero ottenere un'anticipazione di prezzo, senza essere obbligati a vendere i loro titoli nel momento del primo e ruinoso scapito de' valori pubblici, e così a perdere irreparabilmente una gran parte del loro patrimonio. Questa proposizione, per essere svolta in tutti i suoi aspetti economici e giuridici, richiederebbe un separato studio, al quale potrebbe porsi mano prontamente quando si avesse certezza che il concetto fondamentale trova favore presso il Governo di Sua Maestà.

VI. Non resta ora più che a toccare un cenno dei crediti verso il Governo Nazionale del 1848, pei quali si propone di fare una generica promessa, disponendo che, a tempo opportuno, siano chiamati ad insinuazione e sottoposti a regolare disamina. Questi crediti dipendono da molti e svariati titoli, ma non debbono, per quello che se ne può giudicare in digrosso a molti riscontri, salire a grandi somme, poichè la più parte delle scadenze assegnate ai versamenti delle rate dei prestiti decretati dal Governo Provvisorio maturarono nell'agosto e nei successivi mesi.

I prestiti principali furono: quello dei 24 milioni aperto il 27 marzo 1848 in forma di sovvenzione gratuita [49], e ridotto poscia con decreto 20 Aprile a prestito volontario fruttante il 5% [50] e a prestito forzato con Decreto 1° giugno [51]; quello così detto sugli ori e sugli argenti decretato il 10 luglio [52], e quello for-

49. Deliberato nella seduta del Governo Provvisorio del 27 aprile (cfr. *Il Governo Provvisorio della Lombardia* 81-82) e pubblicato con un *Avviso* della stessa data (« *Il 22 marzo* » n. 3 del 28 marzo 1848).

50. «*Il 22 marzo*», n. 27 del 21 aprile 1848.

51. Deliberazione del Governo Provvisorio in data 1° giugno (*Il Governo Provvisorio della Lombardia* 304-305). Il prestito forzato venne reso esecutivo con due decreti, uno in data 1° giugno e uno in data 2 giugno, ambedue pubblicati in « *Il 22 marzo* », n. 70 del 4 giugno 1848. Il secondo decreto conteneva la ripartizione del prestito a carico degli esponenti dell'industria e del commercio lombardi.

52. Discusso lungamente nella seduta del 10 luglio sera (v. *Il Governo Provvisorio di Lombardia* 445-447) e pubblicato con la stessa data il 12 luglio («*Il 22 marzo*», n. 106).

Nobile GIOVANNI VISCONTI VENOSTA

Milano 4 IX 1831 – Milano 1 X 1906

zoso di 14 milioni decretato li 28 luglio all'annunzio dei disastri subiti sul Mincio [53]. Quanto alle somministrazioni e alle requisizioni ricorderemo il Decreto 1° Aprile 1848 col quale si autorizzarono i Comuni a contrarre prestiti per le spese locali e pei bisogni di guerra, contro promessa di reintegro a carico della nazione [54], e la requisizione dei 1.500 cavalli ordinata con Decreto 28 Maggio [55]. Altri titoli speciali deriveranno dal sequestro dei Depositi giudiziari e dai danni della guerra guerreggiata in paese nel 1848, e principalmente dagl'incendi de' sobborghi di Milano, ordinato per misura di difesa dallo Stato Maggiore dell'Esercito Sardo il 4 Agosto 1848. Quest'ultima categoria di pretese ha soprattutto un'importanza politica anche pel fatto che il Governo Militare austriaco, quasi per rinfrescare la piaga, ha chiamato ad insinuazione i danneggiati, ha fatto eseguire perizie, e procedere a liquidazioni, benchè poi abbia conchiuso col dichiarare che non si poteva far luogo ad alcun provvedimento.

Tutte le pretese riferibili all'epoca della prima guerra dell'indipendenza non potrebbero, anche per onore del Governo del Re che successe al Governo Provvisorio e se ne assunse di fatto li impegni, essere lasciate senza qualche speranza d'un equo trattamento; ma è giusto che ora non si pronunci alcuna ricognizione di diritto, e si riservi alla rappresentanza nazionale l'esame di queste partite, che del resto non produrranno, sperasi, una gravezza considerevole alle finanze dello Stato.

Siffatta disposizione, di cui verrebbe data notizia al pubblico coll'art. 5° del Decreto n. 2 basterà certo a sostenere le speranze degl'interessati, e sarà approvata dall'opinione generale, la quale se è concorde nel desiderare ed aspettare la ricognizione dei debiti fatti a nome della nazione nel primo periodo della guerra dell'Indipendenza, sarà più concorde ancora nel riconoscere che rimandando la questione alla competenza della Rappresentanza nazionale si hanno tutte le guarentigie d'una equa e prudente decisione.

Cesare Correnti

53. Ivi, n. 123 del 29 luglio 1848.

54. Ivi, n. 8 del 2 aprile 1848.

55. La requisizione dei 1500 cavalli, deliberata secondo un progetto del Giulini nella seduta del 26 maggio (v. *Il Governo Provvisorio della Lombardia,* 268) era stata preceduta da altra requisizione di 600 cavalli proposta e approvata il 20 aprile (Ivi, 140); i due decreti sono pubblicati nel n. 27 e nel n. 65, rispettivamente del 21 aprile e del 30 maggio, de «*Il 22 marzo*».

DECRETO I [XXVIII]

VITTORIO EMANUELE, ECC.

Sopra proposizione, ecc.
Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. 5

La Prefettura del Monte L.V. istituita colle Sovrane Patenti 27 Agosto 1820 e 24 maggio 1822 in seguito alle stipulazioni col trattato di Vienna riguardanti il pagamento del debito pubblico del Regno d'Italia, viene conservata nelle sue funzioni d'istituto speciale destinato a guarentigia e soddisfacimento del debito territoriale Lombardo-veneto. 10

Art. 2.

Sono mantenuti nei loro gradi, e colle loro attuali attribuzioni tutti gli impiegati della Prefettura del Monte Lombardo Veneto, salve quelle eccezioni individuali, che per ragioni di pubblico servizio trovasse di fare il nostro ministro Governatore Generale della Lombardia. 15

Art. 3.

La Prefettura del Monte L.V. continuerà quindi nelle attribuzioni assegnatele dalle Sovrane Patenti che la fondarono; curerà, presi i necessari concerti colle autorità finanziarie, il regolare soddisfacimento delle rendite iscritte sul Monte giusta le norme costitutive di codesto Istituto. 20

Art. 4.

La Prefettura del Monte L.V. sotto le stesse condizioni continuerà anche il pagamento degli interessi delle obbligazioni del Prestito L.V. del 1850 e delle obbligazioni pendenti dalla conversione dei Biglietti del Tesoro L.V. e soddisferà a tutti gli altri impegni per gli effetti di deposito commessi alla fede del Monte 25 Lombardo Veneto.

Saranno in seguito emanate le disposizioni per l'estrazione e per l'estinzione delle serie che ancora non sono ammortizzate.

Art. 5.

La Prefettura del Monte L.V. è intanto incaricata di rassegnare entro il più 30 breve termine possibile una compiuta relazione sullo stato attuale dell'Istituto che le è affidato, e sulle vicende da esso subite dopo la sua fondazione e durante il dominio straniero.

DECRETO II [XXIX]

VITTORIO EMANUELE II
Ecc. Ecc.

Sulla proposizione, ecc. ecc.
5 Abbiamo ordinato ed ordiniamo.

Art. 1.

La Commissione liquidatrice del Debito pubblico L.V. è ricostituita giusta le norme della Sovrana Patente 27 Agosto 1820.

Art. 2.

10 Essa si comporrà, come portava la sua originaria istituzione, di un presidente, di due consiglieri del Tribunale d'appello, di due consiglieri della Prefettura delle Finanze e di un rappresentante fiscale.

Art. 3.

Essa ci rassegnerà nel più breve termine possibile una relazione sullo stato 15 attuale dei lavori di liquidazione.

Art. 4.

Essa procederà immediatamente in concorso col Prefetto del Monte L.V. a stabilire un conto comparativo dell'originaria e dell'attuale consistenza dei beni e degli effetti pubblici appartenenti alla Cassa di ammortizzazione del Monte 20 L.V., verificando l'ammontare dei valori derivanti dal patrimonio di detta Cassa, i quali fossero stati convertiti dal Governo Austriaco in impieghi diversi da quelli indicati nella Sovrana Patente 24 maggio 1822, in corrispondenza alle guarentigie espresse nei trattati del 1815 a favore dei creditori iscritti sul Monte Napoleone.

25 Art. 5.

La Commissione liquidatrice, appena che le condizioni politiche e militari del paese lo concedano, chiamerà ad insinuazione tutte le pretese di credito verso il Governo Provvisorio di Lombardia, sia in dipendenza dei prestiti decretati da questo governo, sia per contratti conchiusi co' suoi agenti, sia per requisizioni 30 fatte per suo ordine, sia per danni recati da operazioni militari durante la prima guerra dell'indipendenza combattuta nel 1848. Pel trattamento poi di queste pretese il Governo del Re si riserva di introdurre le necessarie proposizioni di legge innanzi al Parlamento Nazionale.

Art. 6.

Il Governatore della Lombardia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e perciò designerà, giusta le disposizioni dell'art. 2, i magistrati che dovranno far parte della Commissione liquidatrice, e destinerà gli impiegati di concetto e d'ordine che saranno necessari a coadiuvarne i lavori. 5

Decreto III [XXX]

Il Governatore della Lombardia

Notifica.

1. Tutte le operazioni relative al prestito così detto nazionale austriaco, imposto con Sovrana Patente 26 giugno 1854 vengono immediatamente sospese. 10

2. Perciò non si esigerà quind'innanzi alcuna rata di siffatto prestito; nè si accetteranno dalle casse pubbliche e degli Uffizi di Lombardia in pagamento di imposte i *coupons* distaccati dalle obbligazioni che già fossero state rilasciate ai sovventori del detto prestito nazionale austriaco.

3. I detentori di tali obbligazioni, o di polizze o di certificati comprovanti 15 il pagamento di qualche rata del detto prestito sono invitati a conservare i loro documenti, pel caso in cui occorresse di chiamarli ad insinuare le loro pretese ovvero di comprenderle nel conto dei crediti del Regno L.V. verso le finanze austriache.

Rapporto a S. E. il Conte di Cavour Presidente del Consiglio dei Ministri 20 sulla difesa delle alte valli lombarde.

È di non lieve importanza che il Governo del Re, quando le sue armi avranno passato il Ticino, volga subito lo sguardo agli sbocchi immediati che può avere l'Austria nel cuore delle provincie lombarde mercè i confini occidentali del Tirolo. Chi primo occupa quelle forti posizioni naturali, possiede dall'Ortles Spitze 25 alle Valli Veronesi una linea quasi imprendibile, che fiancheggia il teatro delle grandi operazioni della guerra. I più importanti fra questi passi, fra cui citiamo quello dello Stelvio e del Tonale, noi li troveremo occupati da forze nemiche. Il conquistarli non può essere che l'opera di forze considerevoli e del tempo successivo. Ma sarà però di grave importanza che fin dal principio, alcune forze 30 nostre appoggiandosi alle seconde linee di difesa, impediscano al nemico le irruzioni o l'occupazione dei paesi e delle valli sottoposte a quei passi. Poche forze nemiche, principalmente nei primi tempi basterebbero nelle alte valli lombarde, a

rendere giornalmente minacciate ed incerte le funzioni del Governo nazionale e degli inviati straordinari del Re.

Di più osserveremo quanto sarebbe grave, e per quelle provincie e per lo stesso Governo, se quegli alpestri paesi, tra cui citeremo come più nota la Valtellina, che essendo i più poveri più soffersero colla dominazione dell'Austria, si trovassero subitaneamente esposti alle gravi depredazioni che vi potrebbe esercitare il nemico, anche con leggere scorrerie. Noi faremo pure osservare di quanta pratica utilità per la difesa susseguente di quelle valli, potrebbero riescire le forze istesse organizzate di quei paesi.

L'esempio del '48 ci ha provato come nessuno meglio di quei montanari resistesse alle fatiche della difesa di quei passi, ove tante volte il posto della sentinella è la ghiacciaia. A parer nostro conchiuderemmo che appena le grandi operazioni della guerra rendessero libera maggior parte di Lombardia in modo che nelle alte valli si potesse stabilire il governo nazionale, vi si mandassero in pari tempo alcune compagnie di forze militari organizzate. Poche potranno bastare al momento per tenere in soggezione le forze nemiche che sul principio non potranno essere considerevoli. Noi crediamo pure che vi si potrebbero utilizzare alcune compagnie dei Corpi volontari, i quali per la loro organizzazione istessa, ponno divenire il nucleo di quelle forze maggiori che si esigeranno in seguito, e che si troveranno numerose tra quegli alpigiani, che correranno volentieri alla difesa dei loro paesi, in proporzioni più grandi di quello che non li vedressimo accorrere per la guerra lontana.

CESARE GIULINI DELLA PORTA

TAVOLE SINOTTICHE

ORGANIZZAZIONE DELLA LOMBARDIA NEL 1859

Governator Generale

Vienna

1	2	3	4	5	6	7
Luogotenenza	Direzione Gener.: di Polizia	Appello	Contabilità Centrale Lombarda	Prefettura delle Finanze	Giunta del Censimento	Direzione Generale delle Poste
Milano	Milano	Milano	Milano	Milano	Milano	Verona

8	9	10	11	12
Delegazioni Provinciali	Commissariati Superiori di Polizia	Tribun.i Prov.li Tribunali di Commercio, Preture	Intendenze Provinciali	Direzioni Provinciali delle Poste

13

Commissariati Distrettuali

14	15	16	17
Città aventi a capo un Podestà	Commissariati di Polizia delle città	Comuni aventi alla testa Deputaz.i Comuni	Deputati Politici

SPIEGAZIONE.

A) Il Governatore Generale ha un'autorità indefinita ed indefinibile. In realtà è un'alta ispezione sul governo e sulla polizia; si immischia in tutto, ma non risolve nulla, non essendo indispensabile in cosa alcuna il suo intervento. Ha una cancelleria privata. 5

B) Dopo la concentrazione a Vienna dei poteri per l'attuazione del celebre motto *viribus unitis* il maggior numero delle autorità che sono indipendenti nelle loro organizzazione, e come tali supreme nella Lombardia, fanno capo a Vienna, ove risiedono le autorità supreme per tutto lo stato. Epperò quelle indicate nei n. 3, 4, 5, 6, e 7 non riconoscono superiori in Lombardia, ma dipendono direttamente 10 da Vienna.

I. *Luogotenenza.* È il corpo supremo amministrativo della Lombardia e che si compone di un Luogotenente Generale che è Presidente del Consiglio Luogotenenziale, di un Vice-Presidente e di 9 Consiglieri Luogotenenziali, ognuno dei quali tratta un ramo speciale. Vi sono segretarii. Il contenzioso amministrativo 15 viene trattato collegialmente: tutti gli altri affari vengono decisi da' singoli consiglieri. Atti pubblici: firmati dal Luogotenente e controfirmati. Esso ha un segretario speciale per gli affari a lui riservati e sono più specialmente affari di persone e polizia.

Dipendono direttamente dalla Luogotenenza i seguenti uffici: 1) Direzione ge- 20 nerale di polizia; 2) Direzione generale delle pubbliche costruzioni; 3) Direzione generale de' Ginnasii liceali ed Ispettorato generale delle Scuole Elementari; 4) Direzione de' Archivi Amministrativi.

Altro ufficio importante che dipende dalla Luogotenenza e presieduto dal Luogotenente medesimo è la Congregazione Centrale. Avrebbe dovuto essere l'or- 25 gano per mezzo del quale dovevansi far conoscere alla superiorità i bisogni delle popolazioni. Ogni provincia eleggeva un deputato nobile ed uno non nobile. Ogni città regia ha inoltre diritto a farsi specialmente rappresentare. Essendovi in Lombardia 9 provincie e 13 Città regie risulta che i deputati alla centrale della Lombardia sono in numero di 31. Hanno uno stipendio di L. 6000 Austriache. 30

II. *Direzione Generale di Polizia.* Avrebbe dovuto essere subalterna alla Luogotenenza, ma invece carteggia anche direttamente coll'Autorità suprema di Polizia di Vienna e fa controlleria ai consiglieri. È autorità ibrida. Si suddivide in diversi dipartimenti: igiene, stampa, sicurezza pubblica, privata, teatri, prigioni, ecc. A capo di ogni dipartimento vi ha un Commissario superiore con qualità di consi- 35 gliere. Il Direttore di Polizia ha rango di Consigliere aulico. Dalla Direzione dipendono i Commissarii de' quartieri nei quali si suddivide la Città di Milano (7) ed

i Commissari superiori nelle provincie. La Guardia di sicurezza o di polizia dipende immediatamente dal Direttore. La Gendarmeria riceve ordini dall'autorità politica, e di polizia, ma è organizzata militarmente, e dipendente dall'autorità militare. L'organizzazione della Gendarmeria è uniforme in tutto l'impero. Dipendono pure dalla Direzione di Polizia gli Uffici di Polizia situati ai confini dello Stato.

III. *Appello.* È la seconda istanza in materia di cause civili e criminali. Consta di un Presidente, di un Vice-Presidente, di 24 Consiglieri, e di un forte numero di impiegati subalterni sì di concetto che di ordine. Si divide in due grandi sezioni, la civile e la penale, e delibera collegialmente.

IV. *Contabilità di Stato lombarda.* Essa dipende dal supremo dicastero di contabilità e di controllo di Vienna, il cui capo ha rango di ministro. Essa esamina la gestione degli uffici che maneggiano denaro pubblico, decide in caso dubbio a chi spetta una determinata spesa, se è compresa nel preventivo o se si può far fronte con mezzi straordinari.

V. *Prefettura delle Finanze.* Autorità supreme in Lombardia in materia di finanza. Essa dipende dal Ministro di Finanze in Vienna (che ha 30 dipartimenti), è affatto indipendente dalla Luogotenenza, e si suddivide in otto dipartimenti, a capo d'ognuno de' quali sta un Consigliere, sopra i quali avvi il Prefetto delle finanze con rango di consigliere ministeriale. Delibera collegialmente sotto la presidenza del Prefetto. Dipendono dalla Prefettura delle Finanze: 1) il Fisco, ora denominato Procura di finanza; 2) il Monte Lombardo Veneto; 3) la Direzione del Censo; 4) la Stamperia di stato; 5) la Zecca; 6) l'Ispettorato dei R.R. Palazzi (ora passato al Maggiordomo); 7) la fabbrica tabacchi; 8) la Guardia di finanza; 9) il Lotto; 10) l'Ispettorato dei boschi; 11) Montanistica.

VI. *Giunta del Censimento.* Essa dipende direttamente da Vienna, dalla Direzione generale del Catasto. Essa dirige la confezione e rinnovazione del catasto. Numero fortissimo di impiegati.

VII. *Direzione Generale delle Poste.* Essa risiede in Verona e costituisce la suprema istanza. Alle poste vennero annessi i telegrafi. Dalla medesima dipendono le Direzioni provinciali delle poste.

VIII. *Delegazioni Provinciali.* È l'autorità politica amministrativa della provincia. Havvi alla sua testa un Delegato. Esso riceve gli ordini dalla Luogotenenza. Gli uffici constano oltre dei Delegati, di un Vice Delegato e di un numero, proporzionato all'importanza della Delegazione, d'impiegati di concetto e di ordine.
Annessi alle Delegazioni e subordinato al Delegato sono: 1) Ufficio provinciale di Sanità, 2) Ufficio delle pubbliche costruzioni, 3) Ufficio di Polizia (salvo l'ec-

cezione di cui al n. IX). Sono di sua competenza anche la leva militare e l'esazione delle imposte dirette. È autorità tutoria per tutti gli istituti di beneficenza.

Altro ufficio importante subordinato alla Delegazione per esserne presidente il Delegato stesso è la Congregazione Provinciale. Costituisce o dovrebbe costituire 5 la rappresentanza dei Comuni in Lombardia: sono eletti dal Governo sopra terna formata da' tre che ebbero il maggior numero di voti; in realtà il Governo non osserva ora questa norma ma prende chi vuole, avesse anche un sol voto. Sono da 4 a 8 deputati provinciali secondo l'importanza delle provincie. Il Delegato è capo della Congregazione Provinciale e deve sentirla in materia di Comuni, nei casi con- 10 tenziosi, in acque e strade, censo, coscrizione e beneficenza.

Camere di Commercio e d'Industria: riorganizzate con legge del 1850, constano di un Presidente, di un Vice Presidente e di un numero di consiglieri proporzionato alla importanza del luogo. Si dividono nei due rami *Commercio* ed *Industria*; sono uffici consulenti e fecero buona prova avendo pubblicato ottime relazioni 15 sullo stato relativo dei diversi paesi.

IX. *Commissariati Superiori di Polizia.* Sono subordinati alla Delegazione ma hanno relazione diretta anche col Dicastero di polizia di Milano e sotto questo rapporto è ufficio ibrido, come la Direzione generale rapporto alla Luogotenenza. Sono il centro cui fanno capo i confidenti incaricati di sorvegliare i cittadini per le 20 tendenze politiche.

X. *Tribunali Provinciali, Tribunali di Commercio, Preture urbane e forensi.* Sono le prime istanze in materia civile e criminale. I Tribunali giudicano collegialmente; constano di un Presidente, di un Vice-Presidente, e di un numero proporzionato di consiglieri. I Tribunali sono soli competenti a giudicare de' crimini di tutta la 25 provincia. Le Preture urbane hanno la volontaria giurisdizione sulle città. Le Preture foresi sono i giudizi di prima istanza in materia civile nelle campagne, ed in materia di contravvenzioni secondo il nuovo codice penale; alla testa avvi un Pretore; il giudizio è personale. Hanno un numero di aggiunti proporzionato alla vastità della circoscrizione territoriale. 30

XI. *Intendenze di Finanza.* Hanno la gestione finanziaria delle provincie. Constano di un Intendente, di un aggiunto e di commissarii ufficiali contabili che sono altrettanti capisezione dei diversi rami nei quali si suddivide la trattazione de' affari. Dipendono dall'Intendente: 1) gli Uffici di commisurazione per l'imposta di immediata esazione come tasse, trapassi, eredità, contratti, ecc.; 2) Le Dogane; 35 3) La cassa provinciale; 4) la dispensa Sale e Tabacchi; 5) le ricevitorie di confine; 6) gli uffizi del dazio consumo murato e forense. Presso ogni Intendenza havvi poi un commissario per le Guardie di Finanza.

XII. *Direzione provinciale delle Poste.* Dipende dalla Direzione generale di Verona, ed è ufficio indipendente dal Delegato.

XIII. *Commissariati Distrettuali.* Dipendono dal Delegato. In alcune materie speciali carteggiano anche coll'Intendente delle finanze, e per affari di polizia col Commissario superiore provinciale. Il Commissario è il rappresentante ed esecutore dell'autorità politica del circondario a lui assegnato. Se ne contano 102 in Lombardia con una popolazione media di 27 in 28 mila abitanti, e con circa 20 comuni per Distretto.

È l'organo dell'autorità politica per l'amministrazione e tutela dei comuni rurali. Ha le prime operazioni di leva, conserva gli archivi dei comuni non aventi ufficio proprio, redige i protocolli delle adunanze o convocati comunali, prepara il conto preventivo e consuntivo de' Comuni, mantiene i registri del censo, presenta i libri di scossa per gli esattori. Il Commissario è autorità esecutoria in materia di acque e strade de' Comuni e Consorzi, e sorveglia l'operato degli esattori per ciò che spetta la gestione di affari comunali.

XIV e XVI. *Amministrazioni Comunali.* Tre specie di Comuni vi sono in Lombardia: 1) Comuni che contano meno di 300 possidenti ed hanno un convocato generale di tutti gli estimati come autorità suprema per gli affari della loro amministrazione. 2) Comuni che hanno 300 e più estimati con un Consiglio comunale di 30 consiglieri che si rinnovano per terzo sulla proposta del Consiglio stesso. 3) Comuni delle città con un Consiglio di 30 consiglieri (Milano 60), con un Podestà e Consiglio municipale alla testa. I Comuni della 1ª e 2ª categoria hanno alla loro testa una Deputazione di tre, il primo fra i quali deve essere uno fra i primi tre estimati del Comune.

Havvi poi un'altra distinzione nei Comuni, ed è quella di Comuni con ufficio proprio o senza: nel primo caso il Comune tiene il proprio archivio, ed ha un segretario; nel secondo caso l'archivio è tenuto dal Commissario distrettuale, ed il Comune ha un agente comunale nominato dalla Deputazione quale suo segretario. La distinzione dell'ufficio proprio si basa sull'entità del Comune, e d'ordinario quelli la cui popolazione passa i 3000 abitanti hanno ufficio proprio.

Le Deputazioni all'amministrazione dei Comuni dipendono direttamente dai Commissarii. I Podestà nelle città dipendono invece direttamente dalle Delegazioni. La sfera d'azione dei Comuni, secondo le leggi organiche, è amplissima: sicurezza, sanità, beneficenza, acque e strade, moralità, ornato pubblico, istruzione, culto; tutto entra nella sfera d'azione, ma l'ingerenza continua dell'autorità superiore e soprattutto nella scelta dei capi, paralizzavano in gran parte la libertà d'azione che la legge lasciava in astratto.

XV e XVII. *Commissariati di Polizia e Deputati Politici.* I Commissari di polizia sono impiegati municipali sotto la dipendenza dei Podestà. In realtà però finirono

a conservare altro nesso che quello della paga, ma per la loro dipendenza reale sono agli ordini dei Commissarii superiori di polizia e ben spesso in lotta con chi li paga. I deputati politici sono gratuiti. D'ordinario il primo deputato nei Comuni aventi Deputazione è anche deputato politico, e come tale ha mansioni speciali di sorveglianza. Esso dipende dal Commissario, ma viene interessato anche direttamente dal Commissariato superiore. La classe civile alla quale appartengono fa si che ben pochi si prestino all'esercizio di funzioni di polizia nel senso politico e poco anche nel senso di sicurezza pubblica, che rimane affidata alla forza residente d'ordinario presso le Commissarie distrettuali.

ORGANIZZAZIONE PROVVISORIA CHE SI PROPONE SOTTO IL REGIME DEL RE VITTORIO EMANUELE (1859)

Il Governatore Generale prende il rango non solo dell'attuale Governatore Generale, ma devono far capo a lui tutte le autorità che ora riconoscono Vienna come suprema istanza e ciò non solo rapporto alle disposizioni legislative, ma alle creazioni di cariche supreme indispensabili come il Tribunale di III Istanza, ora confuso nel supremo Dicastero di Vienna, la Direzione generale delle Poste ora in Verona ed altri. Nel sistema che si propone tutto converge nel Governatore Generale.

I. *Consiglio Amministrativo*: surroga l'attuale Consiglio di Luogotenenza, e ne è capo e Presidente il Governatore Generale. Rapporto alla forma rimane quale ora si trova venendo confermate in massima leggi e disposizioni regolamentarie e tutto l'organismo interno. La Congregazione Centrale rimane abolita.

II. *Direzione Generale di Pubblica Sicurezza*. Le circostanze attuali hanno consigliato a formare della polizia un ramo speciale dipendente direttamente dal Governatore Generale, piuttosto che dal Consiglio amministrativo. Tutti gli uffici subalterni, non che le suddivisioni, rimangono le medesime; solo converrà procedere ad una organizzazione delle Gendarmeria che ora fa parte dell'armata austriaca ed è anche scomparsa pressochè completamente, come pure delle guardie di pubblica sicurezza.

III. *Tribunale Superiore e Appello in Milano*. Il primo conviene crearlo, il secondo come tutti gli altri Tribunali di prima istanza di qualunque denominazione rimangono quali ora si trovano organizzati.

IV. *Contabilità Centrale*. Anche questo ufficio rimane quale ora si trova.

V. *Prefettura delle Finanze*. È questo uno de' uffici più importanti ed al quale non si fece innovazione, senonchè converrà rimettere sotto la sua autorità l'amministrazione de' palazzi erariali che venne aggregata al maggiordomo della casa di S.A. l'Arciduca. Riorganizzazione delle guardie di confine.

VI. *Giunta del Censimento*. Nulla viene innovato a quest'ufficio le cui operazioni saranno probabilmente assai limitate. Ha tuttavia un personale assai numeroso.

VII. *Direzione Generale delle Poste*. È questa una delle cariche che conviene creare di pianta, poichè ora trovasi in Verona.

VIII. *Governatori Provinciali*. Anche queste autorità rimangono per quanto all'organismo intatte, salvo che la polizia non che le Direzioni provinciali delle Poste, prima indipendenti o in tutto, come quest'ultime, od in parte, come la polizia, vengono loro subordinate. Camere di Commercio: rimangono del pari inal-

PAOLO ONORATO VIGLIANI

Pomaro (Alessandria) 28 VII 1814 – Firenze 12 XI 1900

terate. Congregazioni Provinciali: la parte che venne loro fatta segnatamente nel contenzioso amministrativo rese necessario il mantenerle, salvo la rielezione delle persone.

IX. *Questori Provinciali di Sicurezza Pubblica.* Corrispondono agli antichi Commissarii superiori colla differenza che rimangono subordinati al Governatore provinciale ed il carteggio colla Direzione superiore di Polizia si fa dal Governatore solo, mentre nel sistema austriaco si fa in entrambi. In via eccezionale e d'urgenza potranno però i Questori provinciali corrispondere direttamente colla Direzione generale di Sicurezza Pubblica.

X. *Tribunali Provinciali di Commercio. Preture Urbane e Preture forensi.* Tutto l'organismo giudiziario di prima istanza rimane inalterato.

XI. *Intendenze Provinciali di Finanza.* Anche questo ufficio rimane inalterato.

XII. *Direzione Provinciale delle Poste.* Dipenderà direttamente dall'Ufficio centrale nuovo che verrà instituito in Milano.

XIII. *Commissariati Distrettuali.* La parte amministrativa venne disgiunta dalla parte « polizia ». Questa venne tolta per renderli tollerabili alle popolazioni e conservarli, essendo impossibile il sopprimerli tanta è la parte che hanno nell'amministrazione de' Comuni, nell'esazione delle imposte e nella conservazione dei libri del censo. I Commissariati quando sia tolta loro la polizia possono sempre rendere utilissimi servigi, epperò in tutto il rimanente rimangono quali sono.

XIV. *Questori Distrettuali.* Questa carica è nuova. Riunisce in sè le mansioni di polizia che esercitavano i Commissarii. Nuova la denominazione e nuovi gli uomini giova sperare che tornerà gradita alle popolazioni, essendo una necessità prima per essa la sicurezza della proprietà: senza escludere dalle loro mansioni anche la sorveglianza per le tendenze politiche, finchè dura la guerra, è questa la parte che cadrà da se stessa sistemate le cose, ed è la parte che più rende odiosi i Commissari attuali. Per non aggravare di troppo l'erario creando 102 uffici quali sarebbero i Commissari distrettuali nella Lombardia, si propone di assegnare loro la circoscrizione delle Preture. Ne' luoghi ove le Commissarie non sono aggravate di lavoro si possono inoltre lasciare vacanti i posti del Commissario stesso o dell'aggiunto, e così nel complesso non avere più impiegati di prima.

XV e XVI. *Amministrazione Comunale.* L'organizzazione dei Comuni rimane intatta. Parlando in astratto è una delle migliori e tolta l'indebita ingerenza de' Commissari distrettuali, può tosto funzionare molto bene. La rinnovazione del personale mediante nuove elezioni che si propongono non tocca l'organismo e

darà un elemento che avrà il vantaggio di esprimere l'opinione pubblica, scevra da qualunque pressione.

XVII. *Commissari di Polizia e Deputati Politici.* Anche queste cariche col loro organismo rimangono intatte solo che dovrà cambiarsi l'esecuzione ora falsa per quanto attiene ai Commissari di città, che furono resi dipendenti dai Commissari superiori governativi invece di esserlo dai Podestà; e nulla o pressochè è l'attuale ingerenza dei deputati politici. 5

SCHEMA DELL'ORGANIZZAZIONE POLITICO AMMINISTRATIVA DEL REGNO LOMBARDO-VENETO

I due domini del Lombardo [1] e del Veneto, come tutti gli altri dominî (20 Kronländer), hanno alla loro testa un Luogotenente, il quale è capo dell'amministrazione politica, e come tale dirige un particolare Dicastero: Luogotenenza [2]. Dalla Luogotenenza dipendono diversi uffici o dicasteri centrali la cui sfera d'azione si estende a tutto il dominio, e dipendono le autorità provinciali e distrettuali politico-amministrative, meno quelle autorità soltanto le quali hanno una immediata dipendenza dai Ministeri di Vienna.

Dipendono immediatamente dal Ministero delle Finanze la Prefettura delle Finanze, e le autorità di finanza provinciali. Dal Ministero della guerra o, meglio Dicastero, essendo l'Imperatore medesimo a capo dell'amministrazione della guerra, dipendono tutte le autorità militari, il comando supremo dell'armata,

1. Sull'organizzazione politico-amministrativa della Lombardia negli anni dal 1849 al 1859 non esitono lavori particolari, dato che il SANDONÀ, nell'opera citata, si arresta praticamente al 1848. Questa parte degli atti della Commissione è dunque particolarmente importante per la conoscenza del funzionamento delle istituzioni lombarde nel decennio, e ancor più interessanti sono le valutazioni storico-critiche espresse dalla Commissione.

Come si è detto nell'introduzione, ne fece conoscere alcuni anni addietro dei lunghi stralci, inserendoli quasi letteralmente in un suo articolo e pubblicandoli col suo nome, C. PAGANI (*Ricordi della dominazione austriaca in Italia. L'ordinamento politico amministrativo della Lombardia dal 1545 al 1859*, in «*Rassegna storica del Risorgimento*», 7 (1920), 533-575). Sul periodo 1849-1859 in generale cfr. L. MARCHETTI *Il Decennio di resistenza*, in *Storia di Milano* XIV (Milano 1960) 455-671.

2. Le luogotenenze furono istituite con la circolare 3 novembre 1849 e le loro attribuzioni ulteriormente precisate con le circolari 31 dicembre 1850 e 30 marzo 1856 (SANDONÀ, 110 ss.).

Pure sulla luogotenenza lombarda non esiste praticamente alcuno studio, ed è perciò tanto più triste che sia andato quasi completamente distrutto, durante l'ultima guerra, il ricchissimo archivio che era conservato nell'Archivio di Stato di Milano e di cui non resta che uno scarno inventario manoscritto e un certo numero di buste. Le 15 serie componenti l'archivio della Luogotenenza lombarda, comprendevano circa 2500 buste di atti; resta ora la serie *Culto*, inserita nel fondo *Culto*, p.m., (bb. 3018-3138) la Serie *Commercio*, inserita nel fondo *Commercio*, p.m. (bb. 407-445) e alcune buste delle serie *Agricoltura*, *Cittadinanza ed emigrazione* e *Confini* raggruppate insieme in un piccolo fondo chiamato ancora *Luogotenenza lombarda*.

Nello stesso archivio esiste invece, conservato nel fondo *Uffici e tribunali regi*, p.m., un abbondantissimo materiale sull'organizzazione amministrativa della Lombardia per il periodo 1815-1848, sul quale peraltro ci sovviene in gran parte il lavoro del SANDONÀ.

l'amministrazione militare — cioè erario militare — Giudizi o tribunali militari, ecc. Gli altri ministeri, cioè Interni, Culto e Istruzione, Agricoltura e Commercio, e Dicastero centrale di Polizia corrispondono con le Luogotenenze.

La Giustizia ha un'organizzazione anch'essa indipendente; i tribunali d'appello, tanto per il giudiziario che per l'amministrativo, costituiscono un supremo dicastero del Dominio, e dipendono immediatamente dal Ministero della Giustizia. 5

I dicasteri centrali che sono dipendenti immediatamente dalle Luogotenenze sono i seguenti: 1) la Direzione delle Pubbliche costruzioni; 2) la Direzione generale di Polizia; 3) la Direzione generale dei Ginnasii; 4) la Direzione generale degli Archivi amministrativi e politici. Gli archivi giudiziari dipendono dalle autorità giudiziarie [3]. 10

La luogotenenza è divisa in dipartimenti, ciascheduno dei quali abbraccia un qualche speciale ramo di servizio pubblico. Alla testa di ciascun dipartimento è un Consigliere, o Segretario che ne fa le funzioni. La Luogotenenza delibera come Collegio in tutti gli affari attinenti al contenzioso amministrativo, e in tutti gli affari politico amministrativi di più rilevante importanza. Dopo il 1848 è diminuito il numero dei casi in cui il Luogotenente è tenuto all'avviso del collegio dei capi di dipartimento, e gli affari sono più rimessi alla sua iniziativa e responsabilità individuale. In tale caso i Consiglieri preparano le deliberazioni, a norma delle istruzioni che ricevono, che sono poi portate alla firma del Luogotenente. Presso quest'ultimo, per la spedizione degli affari a lui solo riservati, esiste uno speciale segretariato. 15 20

Fa le veci del Luogotenente, d'ordinario, un Vice-presidente di Luogotenenza, la cui importanza è di solito molto minima (sic!).

La Direzione delle Pubbliche costruzioni dipende dalla Luogotenenza, come consultiva autorità in materia tecnica per tutto quanto concerne acque, strade, canali, edifici pubblici. Essa corrisponde però anche col Ministero di Commercio Agricoltura e Pubbliche costruzioni tutte le volte che al dicastero centrale interessa di conoscere in materia speciale il voto della direzione lombarda o veneta del Dominio. 25 30

La Direzione di Polizia è nella sua azione dipendente immediatamente dalla autorità politica luogotenenziale. Essa corrisponde anche in via separata col Dicastero di Polizia e censura in Vienna, il quale è un vero Ministero della Polizia e riceve da quello le istruzioni per ciò che concerne le massime generali della sorveglianza politica, le norme per l'introduzione dei libri, ecc. La Luogotenenza invece influisce sulla sua azione locale e ne controlla le particolari disposizioni. 35

3. Dipendevano direttamente da Vienna anche la *Contabilità di Stato*, la *Giunta del Censimento*, la *Direzione generale delle Poste*, le *Camere di Commercio e d'industria*. Dipendevano invece dalla Luogotenenza lombarda anche la *Direzione della pubblica istruzione* e l'*Ispettorato delle scuole elementari*. 40

La polizia ha diversi dipartimenti, secondo i diversi oggetti di cui si occupa: igiene, stampa, sicurezza pubblica e privata, teatri, prigioni, ecc., e a capo dei dipartimenti sono commissari superiori aventi qualità di consiglieri. Dalla Direzione di Polizia dipendono i Commissariati di polizia dei diversi quartieri della città (ora sette) e i Commissariati superiori di polizia residenti presso le autorità provinciali.

Le guardie di sicurezza o di polizia dipendono immediatamente dal Direttore di Polizia tanto per la parte economica e di organizzazione come per l'esercizio delle loro attività. La gendarmeria riceve gli ordini dalle autorità pubbliche e di polizia, ma ha un'organizzazione indipendente e affatto militare in quanto concerne l'istruzione e la disciplina. L'organizzazione della gendarmeria dipende da recenti leggi generali emanate per tutto l'impero.

Abbiamo detto che dalla direzione di Polizia dipendono i Commissariati provinciali di polizia: questi commissariati hanno veramente dipendenza dai Delegati o capi delle Provincie, ma per la natura delle lor funzioni speciali hanno una ben più stretta relazione colla Direzione di polizia di Milano. Dipendono anche dalla Direzione di polizia gli uffici di polizia situati al confine.

Un'altra autorità di dominio, consulente alla politico-amministrativa e avente una separata organizzazione, è la Contabilità di Stato. Essa è consulente agli uffici del Dominio, quali che sieno (Direzione delle Pubbliche Costruzioni, Luogotenenza, Giudiziario, Polizia, ecc.) per tutto ciò che concerne le spese dovendo rispondere chi sia competente a fare una data spesa e se il titolo delle spese sia compreso nel preventivo che annualmente gli viene trasmesso oppure se si possa provvedere con mezzi straordinarii, beninteso quando la spesa straordinaria rientri nelle sue istruzioni e non richieda una speciale determinazione del Ministero.

La Contabilità di Stato dipende propriamente dal Dicastero supremo di Contabilità o di controllo di Vienna, alla testa del quale Dicastero è un presidente, il quale ha titolo di Eccellenza e rango di Ministro e riferisce immediatamente all'Imperatore. La Contabilità ha poi per ufficio di rivedere i conti e di esaminare la gestione di chiunque maneggia denaro pubblico. Pei rendiconti è fissata una speciale procedura amministrativo-contabile, la quale è precedente a quella dei tribunali.

La Cancelleria Arciducale è succeduta al Governo Generale civile e militare. La Cancelleria Arciducale è il cosiddetto *organum expositum* del ministero. Le sue attribuzioni la riducono ad essere una mera autorità di ispezione. La vecchia cancelleria vicereale era organo indispensabile per alcune materie di sua speciale competenza; la cancelleria arciducale è un vero organo di trasmissione. I dispacci arrivano aperti dal Ministero alla Cancelleria Arciducale che li trasmette alle Luogotenenze senza alcun suo particolare ordine, ed i rapporti di maggiore importanza dalle Luogotenenze e dai dicasteri centrali di dominio dovrebbero inoltrarsi col visto della Cancelleria Arciducale ai dicasteri ministeriali di Vienna.

Si spiega così come l'Arciduca, pur immischiandosi di tutto, non ha effettivamente la direzione di nulla, essendo la sua azione, quale intermediaria tra Luogotenenza e Ministero, limitata a soggiungere le proprie osservazioni su quanto si espone dall'uno o dall'altro lato, osservazioni naturalmente superflue quando tra Luogotenenza e Ministero v'è perfetto accordo di pensieri e ferma volontà di agire in una data maniera.

Immediatamente subordinate alla Luogotenenza sono le autorità di Delegazione, i Delegati o capi delle Provincie che sono, come è noto, nove per il Lombardo e otto per il Veneto. Attinenti alla Delegazione e formanti parte di essa sono l'ufficio provinciale di Sanità, delle Pubbliche costruzioni e di Polizia.

Anche l'ufficio provinciale delle Pubbliche costruzioni corrisponde immediatamente con la Direzione delle costruzioni in Milano e Venezia senza dipendere immediatamente dal Delegato e specialmente in quelle materie che non interessano la persona morale delle provincie, come in materia di strade regie, canali navigabili, edifici erariali, palazzi di Corte, ecc., a somiglianza di quanto avviene per gli uffici provinciali di polizia, i quali in quanto si tratta delle misure generali di polizia per la sicurezza dello Stato e delle secrete istruzioni e informazioni non passano per il tramite della Delegazione. Onde la Polizia, dalle Provinciali autorità subalterne alle Direzioni di Milano e di Venezia e al Dicastero aulico centrale di Polizia in Vienna ha un'organizzazione in molta parte chiusa in sè e indipendente dagli altri rami di pubblica amministrazione.

Le competenze del Capo della Provincia riguardano in modo speciale: l'amministrazione dei Comuni, le operazioni della leva militare e la esazione delle imposte dirette. Nell'amministrazione comunale specialmente il Delegato è tenuto ad udire prima il voto della rappresentanza provinciale o Congregazione provinciale. Ma di questo diremo più sotto, completando la descrizione della parte *rappresentativa* del paese.

Le imposte dirette dipendono per l'esazione dal Capo della provincia. Gli esattori comunali o distrettuali, addebitati delle partite inscritte nei relativi quinternetti di scossa, versano nella cassa della « diretta » tutto quello che non è di attribuzione meramente comunale, tutto il montante della imposta erariale e delle addizionali del dominio e della provincia. I Ricevitori provinciali versano alla Cassa centrale del dominio in Milano, meno il caso in cui la medesima cassa centrale fa assegno di pagare alla Cassa provinciale di finanza (di cui dirassi a proposito dell'organizzazione finanziaria) ed il caso in cui la cassa della diretta paga le spese assegnate immediatamente dal Delegato o capo della provincia.

Regola generale: l'imposta diretta, meno quanto concerne la nuova imposta sulla rendita, è materia di competenza mista amministrativa e finanziaria. La effettiva amministrazione dipende dalla autorità politica. Anche per quanto concerne i rapporti di competenza passiva della prediale rispetto ai privati, la Delegazione è giudizio di prima istanza, e giudica in seconda istanza la Luogotenenza. In quanto poi si tratta di questioni emergenti dall'ordine di amministrazione della diretta

prediale, e della regolarità di essa amministrazione, è competente a decidere la Prefettura delle finanze.

Il capo della provincia è inoltre rappresentante dell'autorità governativa nella provincia, esecutore principale de' suoi ordini, ed autorità tutoria per tutti gli
5 Istituti di beneficenza.

Dipendono dal Delegato provinciale i Commissariati distrettuali, i quali sono in numero di 102 per le provincie lombarde e 78 per le provincie venete [4]. Il medio della popolazione dei distretti è da 27 a 28 mila in Lombardia e da ogni Commissario distrettuale dipendono per media circa 20 comuni. Il Commissario distrettuale è
10 rappresentante ed esecutore dell'autorità politica, ha le mansioni speciali della polizia nel distretto, è organo dell'autorità provinciale per l'esercizio della tutela sui comuni, ha le prime operazioni della leva militare e mantiene i registri del censo, è cancelliere del censo, soprattutto per quanto concerne le intestazioni nei registri censuari per il mantenimento in evidenza dei debitori dell'imposta, ed è
15 autorità esecutiva in materia « acque e strade ».

Il Commissario Distrettuale è Segretario del Comune, incaricato di redigere i protocolli delle adunanze o convocati comunali, di preparare il preventivo e consuntivo da essere sottoposto alla loro approvazione, sorvegliare e controllare l'operato degli esattori per tutto ciò che spetta alla gestione dei fondi puramente co-
20 munali. È organo per mezzo del quale l'autorità politica si indirizza alla rappresentanza esecutiva del comune.

Il Comune è anche nel Lombardo-Veneto la base dell'organizzazione politico-amministrativa, ed è dovuto alla legislazione comunale, quantunque lontanissima dall'essere in fatto quel che potrebbe essere avuto riguardo al testo letterale delle di-
25 sposizioni e dello spirito di essa, è dovuto, dico, alla legislazione comunale, se nella pratica il dispotismo governativo è meno mortale, e la incoerenza e disorganizzazione nei dicasteri superiori non porta una maggiore anarchia nella amministrazione degli interessi pubblici. Riassumiamo l'essenziale delle disposizioni di legge.

Tre specie di Comuni vi hanno in Lombardia: quelli che hanno meno di 300
30 estimati o possidenti (qualunque sia, massimo o minimo, l'ammontare delle loro possidenze); quelli che hanno 300 o più estimati; e le città regie e capoluoghi delle provincie. I primi sono rappresentati dal Convocato generale dei possidenti, dal cui seno esce una rappresentanza esecutiva composta di tre membri, i quali costituiscono la Deputazione comunale. Il primo Deputato debbe eleggersi fra i
35 tre maggiori possidenti del comune: unica disposizione che faccia alla grande possidenza una influenza non preponderante ma tale da portare equilibrio alla universalità del convocato. Avviene infatti che assai spesso i piccoli possidenti, meno interessati nei pesi, votino talvolta con facilità spese comunali di cui principalmente

4. Cfr. il *Compartimento territoriale della*
40 *Lombardia da attivarsi col 1° maggio 1816* (in *Atti del Governo di Lombardia,* 1816, I 64-161), contenente la ripartizione dei distretti per le singole provincie della Lombardia.

essi avranno il vantaggio, mentre il carico è ai maggiori censiti; ma l'iniziativa della Deputazione e del primo deputato fa equilibrio a queste tendenze soverchiamente democratiche.

In tesi somma: il censo è la base del Comune, il Comune è la base dell'ordinamento politico. Ed è logico: la terra e la sua descrizione costituisce il *sub-stratum* ultimo, il fondamento della Patria.

I Deputati sono approvati dalla Delegazione e durano in carica tre anni. Possono essere rieletti. Uno dei deputati, ordinariamente il primo, ha titolo di Deputato politico; è specialmente incaricato della sorveglianza e polizia del Comune.

I Comuni di 300 e più estimati hanno Consiglio comunale. Qui la democrazia dei piccoli possidenti finisce. Il Consiglio comunale è di 60 membri a Milano e Venezia, di 40 nella altre città regie e capoluoghi di provincia, di 30 negli altri comuni; due terzi dei Consiglieri sono possidenti, e si eleggono sopra un elenco dei primi 100 estimati; un terzo è di industriali e commercianti. I Consigli si rinnovano per terzo annualmente: presentano un numero doppio di consiglieri alla Congregazione provinciale la quale elegge; chi esce di Consiglio, debbe restare fuori almeno un anno. I Consigli nominano un proprio presidente che dura in carica un anno. Le adunanze sono assistite dal Delegato provinciale nelle città capoluoghi di provincia; dal Commissario distrettuale nelle altre.

L'autorità esecutiva del Comune è la Deputazione comunale egualmente come si disse di sopra eletta ed ordinata: quando non si tratti di città luoghi o capoluoghi delle provincie, dove l'autorità esecutiva del comune è la Congregazione municipale. La Congregazione municipale si compone di quattro o sei assessori e di un Podestà. Il Podestà è nominato dal Sovrano sopra terna del Consiglio comunale; gli Assessori sono nominati dal Consiglio, durano in carica due anni, sono approvati dal Governo (Luogotenenza). Podestà ed Assessori amministrano il Comune collegialmente negli affari più importanti e si dividono poi tra loro i diversi rami dell'amministrazione comunale.

La sfera di azione dei comuni è se non ampia, almeno attinente a moltissimi oggetti: I: *sicurezza e sanità* (medici condotti, incendi, malattie contagiose, preventive cautele per l'idrofobia, sorveglianza sull'annona, sui mercati, ecc.). II° *beneficenza* (mantenimento dei cronici, soccorso ai miserabili: gli esposti, però, sono a carico dello Stato, i pazzi sono a carico del dominio); III: *acque e strade* (il sistema stradale del Lombardo-Veneto è regolato specialmente dal Decreto del Regno Italico 30 maggio 1806 e da successive molte disposizioni che però non l'hanno alterato. I Comuni possono far costruire le strade di cui hanno bisogno: per la manutenzione si fanno appalti a norma appunto delle disposizioni di quel decreto. In materia acque e strade le Deputazioni possono emanare ordini che si fanno eseguire a mezzo del Commissario: così per i casi di ingombro, di rottura, ecc.); IV: *ornato pubblico* (alineamenti, passeggi, giardini); V: *moralità* (sorveglianza sugli esercizi di vendita di vino, sugli scandali, ecc.); VI: *istruzione* (scuole comunali elementari pressochè in ogni comune di Lombardia, e — nei maggiori comuni —

scuole elementari maggiori; ginnasi liceali, scuole tecniche, in tutti quei luoghi dove ora sono Istituti consimili fondati a spese dello Stato); VII: *culto* (cerimonie, diritti di patronato, ecc.); VIII° potere delegato dal Governo in materia politica (arresto dei prevenuti di un crimine, ruoli di popolazione, formazione delle liste per le leve militari, alloggi dei soldati, requisizione di foraggi e di viveri, pubblicazioni delle leggi, ecc. ecc.); IX: in materia finanziaria il comune riscuote a mezzo degli Esattori comunali, in base al regolamento speciale molto lodato del 1816, [5] 1) le imposte dirette fondiarie, ordinarie, straordinarie, e addizionali di dominio, provincia e comune; 2) il contributo arti e commercio; 3) il dazio consumo forese.

I Comuni in questa amplissima sfera d'azione sono però soggetti alla tutela governativa. In forza della Patente Sovrana 24 aprile 1815 [6], costitutiva delle rappresentanze provinciali e centrale, queste soltanto avrebbero dovuto avere la tutela dei Comuni, ma dacchè esse medesime le rappresentanze diventarono nulle, al luogo della loro azione sui comuni si sostituì quella dei Commissari, dei Delegati e delle Luogotenenze. Così mentre il Commissario non dovrebbe essere che il Segretario del Comune, è diventato, almeno per i comuni minori, il loro vero padrone. In forza delle disposizioni della Sovrana Patente 1855 le Congregazioni provinciali hanno voce deliberativa in molte materie comunali [7].

Le Congregazioni provinciali costituiscono la rappresentanza dei comuni delle provincie. I comuni fanno le proposte; i Delegati fanno una terna che passa alla « centrale » e sul suo voto decide il Governo. Il sistema è così fatto che basta un Commissario faccia suggerire il nome che vuole da un Comune, che tal nome, quantunque proposto da un solo comune della provincia, può essere introdotto nella terna e preferito dal Governo a tutti gli altri. Le Congregazioni provinciali sono di 4, di 6 e di 8 membri per ciascheduna provincia. Per essere ammessi alla *Provinciale* non si vuole che un possesso di estimo di scudi ⟨2000⟩ [a] [8].

Le Congregazioni provinciali deliberano collegialmente presiedute dal Delegato, il quale è tenuto ad udire il loro voto in materia 'comuni, acque e strade, censo e coscrizioni e beneficenza'. Il Delegato può consultare il collegio o la Congregazione provinciale in tutti gli altri casi in cui crede. Nelle circostanze di requisi-

[a] *Manca nel testo.*

5. Si tratta del *Regolamento 18 aprile 1816 sul modo della riscossione delle imposte,* pubblicato negli *Atti del Governo di Lombardia,* 1816, I 305-351 (Cfr. anche la *Circolare* dell'I.R. Governo di Milano alla Delegazione provinciale di Milano, in data 29 novembre 1816, *Ivi,* II 314-317).

6. Preceduta però dalla patente 7 aprile 1815 che ne annunciava la costituzione (SANDONÀ, 81 ss.).

7. Sovrana patente 15 luglio 1855 (cfr. «*Gazzetta ufficiale di Milano*», n. 178 del 27 luglio 1855).

8. Oltre all'età di 30 anni compiuti. Per l'eleggibilità alla Congregazione centrale si richiedeva un censo di 4000 scudi. SANDONÀ, 112.

zioni generali come nel 1849 o di prestiti forzosi come nel 1850 e 1854, le Congregazioni provinciali ebbero una parte importantissima come strumenti del Governo, il quale si scaricò delle operazioni di riparto e affidò le leggi di imposta a queste rappresentanze affatto servili e subordinate.

Il Paese non ha mai dato alcuna importanza alle proposte che può fare per la provinciale, stante che o il voto individuale del censito o del comune concorda con quello del Governo, ed allora è inutile, o non concorda e allora è più inutile ancora. Effettivamente la formalità delle proposte è pressochè superflua. Non è però senza influenza, nè affatto da disprezzare, questa necessità impostasi dal Governo di eleggersi a coadiutori nell'amministrazione pubblica persone del paese. Per quanto diligentemente esplorate le rappresentanze provinciali non sono mai riuscite composte in maggioranza di amici al Governo. Piuttosto esse risultano composte di gente debolissima di carattere e di mediocre capacità, qualità indispensabile per essere preferiti dal Governo e per avere volontà di accettare simili attribuzioni. In generale, per la consistenza morale di tutto il paese, anche le rappresentanze provinciali si possono dire deboli, nulle ma oneste.

Al di sopra delle Congregazioni provinciali, sono le Congregazioni centrali della Lombardia e del Veneto [9]. Ogni provincia invia alla Congregazione centrale un rappresentante dei possidenti nobili ed uno dei possidenti non nobili. La nomina è fatta dal Governo sopra gli individui proposti dai comuni. Le città regie inviano poi ciascheduna un proprio rappresentante eletto sopra terna proposta dal Consiglio comunale. I membri della Congregazione centrale ricevono un compenso di annue lire seimila. La Congregazione centrale è presieduta dal Luogotenente; ha un segretario ed un ufficio proprio.

Anche le competenze delle Congregazioni centrali sono analoghe a quelle delle provinciali; i comuni, la beneficenza, la coscrizione, il censo sono gli argomenti a cui la centrale è chiamata ad emettere il proprio voto. Prima del 1848 non si potevano caricare sull'estimo altre spese oltre le provinciali e le comunali. Adesso è stato costituito il cosiddetto Fondo del Dominio, il quale sarebbe titolo eccellente al Governo per aumentare le rendite sue proprie, caricando al Dominio molte delle spese di amministrazione generale. La assoluta assenza di qualunque iniziativa da parte delle rappresentanze centrali Lombardo-Venete fa si che questo nuovo titolo di spesa si contenesse entro limiti assai moderati. È uno dei pochi argomenti di lode da attribuirsi a questi fantasimi di rappresentanza, i quali secondo la fondamentale loro costituzione dovrebbero far conoscere al Governo i bisogni ed i desideri del paese, ma per il modo con cui si ⟨nominano⟩[a] e soprattutto per ciò che si eleggono di preferenza persone bisognose del sussidio delle lire seimila, sarebbe impossibile richiedere in esse una volontà indipendente. La loro composizione assi-

[a] *Testo pressochè illeggibile. Lacuna nei mss. Gamba.*

9. Cfr. SANDONÀ, 111-117, 461.

cura un certo grado di docilità; il Governo non manca di assicurarlo sia con l'interrogarla nei meno dei casi possibile; sia con il farle sentire la sua posizione meramente consultiva e subordinata.

A completare il cenno sull'ordine rappresentativo del paese sono da ricordare le Camere di Commercio e d'Industria, organizzate in base alla Legge del 1850 [10]. Sono elettori per tale legge tutti gli esercenti che pagano contributo di Arti e commercio delle prime quattro classi. Le qualifiche per essere elettori ed eleggibili sono diverse per le diverse provincie, essendo disceso più o meno nella scala degli esercenti, secondo il numero, l'importanza loro e lo sviluppo industriale e commerciale della provincia. Sono divise in due rami: commercio, industria; ed hanno un certo numero di consiglieri eletti dal ceto mercantile ed industriale, con alla testa un Presidente e Vice-Presidente nominati dalla Camera e confermati dal Ministero del Commercio.

L'istituzione delle Camere di commercio è una delle molte istituzioni di che il Lombardo-Veneto ha fatto dono alla restante monarchia. Le migliori disposizioni sull'ordinamento dei comuni, sulla materia amministrativa — segnatamente acque e strade —, i principi della libertà industriale, qui importati con il codice di commercio del Regno d'Italia e preparati dalla stessa coltura economica del passato secolo, l'Impero li avrà a ricevere dall'Italia. Perchè l'albero della coltura italiana dà più che non riceve; ora le dominazioni che non sono più civili non sono neanche legittime.

Le Camere di commercio del Lombardo-Veneto, tenendosi fuori della sfera politica, hanno però mostrato indipendenza e franchezza. Nelle loro relazioni al Ministero del Commercio, triennali, sullo stato della loro provincia, hanno messo a nudo le piaghe economiche degli ultimi anni, e costituiscono preziosi documenti per l'amministrazione attuale. Chiunque vuol farsi un'idea delle nostre condizioni positive, non ha che a scorrere le relazioni delle Camere di Milano, Brescia, Mantova, Pavia, ecc., e delle Camere del Veneto.

Organismo dell'amministrazione finanziaria [11]. Dal Ministero delle finanze, diviso in tre grandi sezioni e circa 30 dipartimenti, dipendono come autorità centrali di dominio le Prefetture di finanza, adesso affatto indipendenti dalle Luogotenenze. Prima del 1856 il Luogotenente era anche capo della Prefettura di finanza, alla testa del quale era però sempre un Prefetto. Ora il Prefetto delle finanze corrisponde immediatamente ed unicamente col Ministero.

La Prefettura di finanze ha otto divisioni o dipartimenti, a capo dei quali sta un consigliere. Gli affari vi si decidono collegialmente, quando il collegio dei

10. Vennero istituite con Legge 18 marzo 1850; cfr. l'*Ordinanza del Ministero del Commercio 26 marzo 1850 con cui si pubblica la legge 18 marzo 1850 sull'istituzione di Camere di Commercio e di industria* (*Bollettino provinciale delle Leggi*, I (1850) 410-422).

11. SANDONÀ, 215 ss. (Parte V: *L'amministrazione finanziaria ed economica*, ove tuttavia scarseggiano le notizie sul periodo posteriore al 1849).

capi-dipartimento è consultato come tale, sotto la presidenza del Prefetto, per volontà del Prefetto medesimo o del Ministero. Delibera poi sempre collegialmente quando si tratta delle nomine del personale e dei provvedimenti o procedure disciplinari.

Le otto Divisioni della Prefettura contemplano i rami seguenti: 1) Amministrazione dei beni demaniali e diritti uniti; 2) Amministrazione delle privative (sale, tabacchi); 3) Dogane e Guardia di Finanza; 4) Dazio-Consumo; 5) Imposta del bollo e trasferimento della proprietà immobiliare. 6) Imposta di rendita; 7) Le Casse e l'amministrazione della diretta nei rapporti finanziari; 8) I beni della Corona ed il personale. Finalmente dipende dalla Prefettura la Cassa Centrale o Cassa del Dominio.

Sono autorità centrali sussidiarie e dipendenti dalla Prefettura delle finanze: la Procura di finanza o Fisco; la Prefettura del Monte Lombardo-Veneto; la Direzione del censo; la Stamperia di Stato; la Direzione delle Zecche e rami uniti, e finalmente l'Ispettorato dei Palazzi II.RR., ora passati però sotto la giurisdizione del Maggiordomo della Casa arciducale. Aggiungi l'Ispettorato della Fabbrica Tabacchi e la Direzione del Lotto.

La Procura di Finanza o Fisco è il consulente legale delle autorità del Dominio, e come tale esso è consultato anche dalle Luogotenenze. Procuratore dello Stato, tutte le volte che si tratta di difendere l'interesse dello Stato davanti ai Tribunali ordinari. Alla sua testa è un Procuratore di finanza. Anche l'Erario militare, quando deve sostenere una lite davanti ai tribunali civili, si fa rappresentare dal Fisco.

La Prefettura del Monte Lombardo-Veneto amministra il debito pubblico speciale addossato a queste provincie con la cessazione del Regno d'Italia [12]. Comprende: 1) L'amministrazione del vecchio debito e la liquidazione delle partite di debito risultanti dalle somministrazioni fatte alle Armate durante gli ultimi tempi delle guerre napoleoniche. Perciò fu istituita una particolare Commissione liquidatrice, le cui operazioni vanno a finire, anzi sono finite, dopo che non si ammettono ulteriori liquidazioni per simili partite di debito; 2) L'Amministrazione del prestito 1850; 3) Quella del nuovo debito risultante dalla convenzione dei biglietti del Tesoro. Esiste presso la Prefettura del Monte una Commissione ed una Cassa di ammortizzazione, la quale da molti anni non funziona più se non in quanto le sono date alcune fonti speciali da impiegare temporaneamente nella pubblica rendita. Il Prefetto del Monte è un Consigliere di Prefettura e dipende immediatamente da quest'ultima.

La Direzione del censo va distinta dalla Giunta del censimento. La Direzione del censo conserva ed amministra il censimento effettuato, sopravvede alle variazioni che vi si devono introdurre per fatti naturali o civili, sopravvede alla regola-

12. Per quanto riguarda il problema del Debito pubblico preso in esame dalla Commissione, vedi anche i verbali delle sedute, il rapporto di Cesare Correnti e le indicazioni bibliografiche della nota 39 (qui sopra, p. 162).

rità dei registri e alle annotazioni di intestazione, volture di estimo, dalle quali risulta la persona debitrice dell'imposta. La Giunta dirige la confezione e rinnovazione del Catasto. Finchè le diverse provincie dell'Impero mancarono di un regolare catasto, la Giunta del Lombardo Veneto ebbe un'esistenza indipendente, presieduta dall'antico Vice-Re. Ora essa dipende dalla Direzione generale del catasto in Vienna, sezione del Ministero Finanze.

Dipendono dalla Prefettura di Finanza le Intendenze provinciali di finanza, le quali sono con la Prefettura nello stesso rapporto con cui le Delegazioni provinciali con la Luogotenenza. L'Intendenza è la Prefettura in ristretto, applicata alla sola gestione finanziaria delle provincie. Ha un intendente a capo, un aggiunto e un certo numero di commissari delegati, che sono tenuti capi d'ufficio dei diversi rami. Dipendono dall'Intendenza gli uffici di commisurazione per le imposte di immediata esazione, le dogane, la Cassa dell'Intendenza provinciale, la dispensa del sale e tabacchi, le ricevitorie di confine, gli uffici del dazio-consumo murato e forese.

La Guardia di finanza dipende dalla Prefettura presso cui un segretario ne ha la speciale sorveglianza. È divisa in sezioni, ognuna delle quali amministrativamente dipende da un Commissario d'Intendenza. Ogni sezione poi per la disciplina e per il servizio dipende da un Commissario superiore (Capitano, senza però rango d'ufficiale dell'Armata). Le sezioni per il Lombardo-Veneto sono dieci. Attribuzioni speciali della Guardia di finanza è di sorvegliare le Dogane e le ricevitorie di confine, di esercitare la sorveglianza per gli interessi finanziari ed anche il servizio di polizia del circondario confinante.

Si è già detto che le Casse provinciali o della diretta sostengono esse le spese dell'amministrazione provinciale; e versano il sovrapiù alla Cassa centrale del Dominio (in Milano e in Venezia) a meno che dalla Cassa centrale medesima non sia fatta loro assegno di pagare alla Cassa provinciale dell'Intendenza. Le Casse dell'Intendenza sostengono però esse le spese dell'amministrazione provinciale nel ramo finanze, pagano anche spese diverse sopra assegno loro fatto dal Dicastero centrale di finanza trasmesso all'Intendente, dal quale la Cassa provinciale di finanza dipende. Il sovrappiù delle imposte dirette è poi dalle Casse d'Intendenza versato alla Cassa Centrale, la quale così accentra su sè le operazioni tanto delle Casse provinciali della diretta, come di quelle dell'Intendenza.

In materia di contestazioni amministrativo-finanziarie, le stesse autorità amministrative finanziarie sono giudici; quindi essendo nell'Impero adottato ordinariamente il sistema delle tre istanze, l'Intendenza è prima istanza, seconda la Prefettura, terza il Ministero di Finanza.

Nelle cause però che versano su materia penale, ossia sulle contravvenzioni alle leggi di finanza, vi hanno speciali giudicature finanziarie: in prima istanza una Commissione speciale composta di consiglieri del Tribunale speciale e capi sezioni dell'Intendenza presieduta dall'Intendente; in seconda istanza una Commissione composta a giudizio misto di consiglieri d'appello e consiglieri di prefettura, pre-

sieduta dal Presidente del Tribunale d'appello; in terza istanza medesimo giudizio, misto di consiglieri ministeriali e consiglieri della suprema Corte di Giustizia.

Per le Poste, vi ha una superiore Direzione a Verona, la quale dipende immediatamente da Vienna e da cui dipendono altrettante particolari direzioni nelle varie provincie. Quest'ultimo dicastero sopravvisse alla non riuscita esperienza di concentrare in Verona le autorità superiori del Lombardo-Veneto, intorno al Governo generale civile e militare, con l'espressa mira, dicevasi, di togliere importanza a Milano, dando al Lombardo-Veneto una capitale unica in Verona.

Amministrazione della Giustizia. Brevi cenni si possono offrire appena su questo ramo d'amministrazione, il quale meriterebbe una speciale trattazione. L'organizzazione dei tribunali ha di poco variato dopo il 1848: però dalla nuova norma di giurisdizione del 1853 furono invece portate notevoli modificazioni alle loro competenze o sfera di giurisdizione. Oltre ciò è stata introdotta una nuova Procura in materia di pene.

Sono giudizi di prima istanza fin noi: *a*) i Tribunali provinciali di prima istanza (sezione civile e sezione penale); *b*) i Tribunali di commercio; *c*) le Preture urbane, che formano per molta parte una dipendenza del Tribunale provinciale; *d*) le Preture foresi. Giudizio di 2ª istanza: il Tribunale d'appello (Milano e Venezia), sezione civile e sezione penale. Giudizio di 3ª istanza: la Suprema Corte di Giustizia.

Le Preture urbane e Preture foresi sono i vari giudizi «personali». A loro compete l'ufficio delle Giudicature di pace (di conciliazione), la direzione delle materie contenziose e la volontaria giurisdizione od ufficio onorario del Giudice, vale a dire le materie dell'eredità, delle tutele e cure. Però ai Tribunali civili di prima istanza è riservata la cognizione delle cause inerenti il valore delle lire 1500; l'assunzione delle tutele e ventilazioni di eredità per le provincie situate entro i limiti della città capoluogo della provincia, quando la persona abbia beni stabili nel circuito medesimo; la omologazione degli atti dei giudizi urbani e foresi in materia di volontaria giurisdizione che riguardano alienazioni od acquisti di beni stabili, e molte cause speciali, come feudali, montanistiche e delle miniere, fidecommissarie, matrimoniali (prima del concordato).

Le Preture urbane di Milano e di Venezia sono talmente cresciute di lavoro da richiedere alla spedizione degli affari un discreto numero di consiglieri. Ciò nonostante la Pretura urbana si suppone sempre giudizio personale, ossia rappresentato da una sola persona, che è il Pretore. È pure un giudizio personale la Pretura forese, la quale è il giudizio di prima istanza fuori della città, qualunque sia l'importanza della lite.

Le leggi civili austriache sono buone; le leggi di procedura e di organizzazione giudiziaria pessime. Le Magistrature giudiziarie mediocri. I più grandi difetti che si possono notare nell'organizzazione procedura sono per unanime consenso:

L'aver attribuito all'autorità giudicante l'ufficio della « conciliazione ». Esse non vi prendono nè amore nè autorità morale. Il pretore, premurato dagli affari, rilega alla parte inferiore del suo personale d'ufficio questa funzione delicatissima.

ANTONIO ALLIEVI

Segrano (Greco Milanese) 28 II 1824 - Roma 20 V 1896

L'aver introdotto con la procedura così detta *verbale* una specie di finzione derisoria e dannosissima (in forza di essa procedura verbale le parti dovrebbero discutere dinanzi al giudice ed essere nella discussione aiutate da lui): si scrivono le cose dette; il giudice decide dappoi. La causa non si dibatte in un sol giorno. Di fatti i Pretori, nelle città almeno, non sanno niente delle cause che si agitano nelle loro aule. Almeno centinaia di liti si dibattono giornalmente dalle parti, che « scrivono » le loro ragioni a protocollo (e la procedura è verbale! la quale è però meno lunga della scritta). Il Giudice ha fatto molto se arriva a firmare i protocolli che successivamente gli vengono presentati. E sui protocolli si fanno i decreti di proroga che la legge suppone accordati a gran stento, e il Pretore, per materiale impossibilità, firma senza conoscerli.

L'avere introdotto nella « procedura verbale », come procuratori, anche i non avvocati. Contraddizione solenne! l'esercizio dell'avvocatura è soggetto a limite di numero e l'assistere le parti in giudizio è libero a tutti!

Avviene che nelle Preture urbane, dove principalmente ha corso la « procedura verbale » siasi introdotta una schiuma orribile di faccendiosi, imbroglioni, gabbapopolo, in cui solo il popolo ha fiducia, che fanno una seria e sporca e insuperabile concorrenza agli avvocati. Chiunque poi non è avvocato, ma praticante, abilitato ad aspirare all'avvocatura, dottore in legge, è escluso di fatto dal foro, al fine di non essere confuso con questa pestilentissima feccia. Le aule delle Preture urbane di Milano, in un giorno di udienza sono una vera bolgia dantesca, che ispira ribrezzo tanta è l'anarchia delle parti abbandonate a sè e la tristezza delle persone con cui hanno a mescolarsi i galantuomini. Non è caricatura, ma pittura dal vero.

L'aver confuso nell'avvocato le mansioni del dirigere gli atti di causa, e quella del sistemare le ragioni di diritto, mansioni altrove divise fra Procuratori ed avvocati.

L'avere con la procedura *scritta* divisi affatto il giudice dalle parti, in modo che quello è abbandonato alle solitarie inspirazioni dello scritto, senza che possa ricevere la genuina impressione dello stato morale delle passioni, che si rileva meglio dal vivo e contemporaneo e totale loro prodursi nella verbale contestazione.

L'avere sottratto il dibattimento e quindi anche il giudizio ad ogni controllo efficace della pubblica opinione.

I Tribunali *provinciali* decidono collegialmente. Il Presidente del Tribunale provinciale sorveglia e amministrativamente dirige anche la Pretura urbana. Ogni Tribunale consta di un certo numero di Consiglieri, i quali studiano le cause, riferiscono con il proprio voto al Collegio, e a quel voto non c'è nessuna voce interessata che possa rispondere, essendochè le deliberazioni sono segrete.

I Tribunali mercantili constano di alcuni consiglieri giureconsulti, e assessori o giudici mercantili; formano, meno che a Milano e Venezia, un ramo dell'istesso Tribunale provinciale.

Il Tribunale d'appello consta di Consiglieri in buon numero (ventiquattro), di Presidente, Vice-presidente e Segretarii. Decide le cause collegialmente. È

diviso in due Sezioni, civile e penale. La sua giurisdizione abbraccia tutto il dominio e tutti gli affari giudiziari, civili, penali, mercantili, ufficio onorario, affari contenziosi; organizzazione, amministrazione, disciplina dei giudizi di prima istanza. Lavoro immenso, la carica di consigliere d'appello faticosissima. Magistratura che ha piuttosto tradizioni di moralità. 5

La Suprema Corte di Giustizia è ordinata come l'appello; si estende a tutto l'Impero. Non è Corte di cassazione in quanto le sue massime non hanno forza obbligatoria pei Tribunali dipendenti, sebbene abbiano una grandissima autorità, e in quanto decide essa medesima le cause che le sono deferite. Ha sfera d'affari meno estesa di quella delle Corti d'appello, sebbene abbracci tutti gli affari giudiziari: 10 civili, penali, commerciali.

La parte amministrativa infatti della giustizia, che per le Preture si esercita dai Pretori, pei Tribunali provinciali dai Presidenti, per i Domini dall'Appello — per mezzo di una Commissione speciale nel seno di essa che ha la parte amministrativa e disciplinare, composta dal Presidente d'Appello e d'un certo numero di 15 Consiglieri — a Vienna è confidata al Ministero della Giustizia. Onde la Suprema corte di giustizia è più esclusivamente potere giudicante, mentre il Ministero è dicastero centrale amministrante. Le proposte pel personale sono però serbate alla Suprema Corte di Giustizia, ma sulla nomina decreta il Ministero.

In affari penali sono competenti, nelle minori contravvenzioni dei regolamenti, i 20 Commissari distrettuali, le autorità di polizia e la direzione di polizia. Le loro facoltà non eccedono pochi giorni d'arresto. Nelle maggiori contravvenzioni o delitti decidono le Preture urbane e foresi; nei crimini i tribunali provinciali, sezione penale.

Il processo si conduce inquisitorialmente dal Tribunale, poi si riassume con dibattimento e difesa pubblica. Pubblicità ristretta, ufficio della difesa motivato: 25 principio però fecondo, se i crimini di stato non venissero affatto destituiti di queste garanzie di pubblico controllo, e ricondotti invariabilmente alle porte chiuse.

Le prigioni sono di tre specie: di polizia, giudiziarie, politiche e case di pena. Dipendono le prime dalla Direzione di Polizia, le seconde dal giudizio penale (Pretura e Tribunale provinciale), le ultime prigioni, dove si sconta la pena, dalle 30 magistrature politiche ossia dalle Delegazioni.

L'amministrazione del Culto ha ricevuto profonde modificazioni per effetto del Concordato, del quale gli effetti cominciano appena a farsi sentire, ma la portata è immensa per la stessa indeterminazione delle facoltà accordate alla Chiesa. In forza di esso concordato il potere civile ha completamente abdicato e rimesso 35 all'arbitrio clericale i preziosi beni della civile libertà.

Esso rinunziava a controllare la corrispondenza del vescovo col Romano Pontefice, rendeva libera affatto ogni comunicazione del vescovo col popolo e coi rispettivi dipendenti e attribuiva ad essi anche poteri per la determinazione delle feste, funerali e cerimonie religiose. Ai vescovi era data la sorveglianza sulle scuole 40 pubbliche e private, nonchè la esclusiva direzione della istruzione religiosa. Esclusi dalle scuole i maestri non cattolici, sorvegliate specialmente le scuole elementari,

dato ai vescovi diritto di censura sui libri, e promessa dal governo attiva cooperazione in proposito. Avocate ai Tribunali ecclesiastici le cause matrimoniali, soggetti i preti alle discipline dei vescovi, che possono persino rilevarli e imprigionarli, e concesso appena alle circostanze dei tempi che per cause civili di contratto, di eredità, ecc., i chierici comparissero davanti ai Tribunali civili, e fossero condannati per crimini o violazioni delle leggi penali. Conservata l'immunità delle chiese, in quanto lo comportino, dice vagamente il Concordato, la sicurezza pubblica e le esigenze della giustizia, e assicurato l'aiuto secolare all'autorità dei vescovi che infliggono le pene ai chierici.

Esclusiva ai vescovi la direzione dei Seminari, promesso l'aumento alla congrua insufficiente delle Parrocchie; nessuno ammesso a godere del beneficio senza l'istituzione canonica. Fatta ai regolari facoltà di liberamente corrispondere con i generali dell'ordine residenti in Roma, e facoltà ai vescovi di istituire congregazioni religiose nelle loro diocesi; libera la Chiesa di acquistare beni; rimesso l'amministrarli a quelli cui tocca a norma dei canoni; riservato il convento d'accordo per l'amministrazione dei benefici vacanti e mantenute le decime dove per fatto o consuetudine sopravvissute, e promesso il compenso in dotazioni o rendite per le decime altra volta soppresse. L'art. 34 rimette le cose non menzionate nel concordato alla dottrina della Chiesa, e disciplina vigente approvata dalla Santa Sede, abrogandosi tutte le contrarie leggi in forza delle successive dichiarazioni dell'art. 35.

Tale è nel sunto l'atto con cui l'Austria dava fuoco per così dire alle sue navi e rinunziava ad esercitare una qualsiasi influenza civile in Italia, dappoichè come contraddire altrove ad un ordine di cose che sì largamente entrava a formare parte della vita dello Stato? L'Austria è puramente il sostegno della potenza pontificale quale essa è, basta leggere gli articoli del Concordato.

Il Concordato è ben lungi dall'avere fruttificato sin qui come doveva. I clericali hanno ragione di lagnarsi per il modo della sua attuazione; ma la Curia romana è paziente e deduce giorno per giorno i corollari delle premesse. Due forze ancora fanno qualche argine alle sue invasioni: l'educazione civile pubblica e le tradizioni della burocrazia austriaca anti-clericale. Essa le domerà, dacchè le è dato cominciare il suo Impero sulle crescenti generazioni e la burocrazia non può alla lunga offrire che una resistenza passiva, onde cessando a poco a poco, con il rinnovarsi delle persone, le tradizioni austriache, si formeranno in essa le abitudini e la docilità nuove.

Il clero minuto ed attivo, quello che non domina e invece lavora, ebbe tutt'altro che a rallegrarsi del Concordato. A nessuno addetto[a] alla giustizia civile e alla personale integrità, accomodò di essere dato mani e piedi legato nella vita e nella persona alla discrezione dei diocesani. La fazione tributale è invece un vero gremio di comunisti: essa fa volentieri il sacrifizio di ogni individuale libertà purchè con la più forte organizzazione arrivi ad estendere la sua dominazione esteriore.

[a] *o* attento? *Testo quasi illeggibile.*

CONSIDERAZIONI GENERALI

Analizzando le diverse parti dell'organismo amministrativo-finanziario del paese, si trova che sulla struttura massiccia della sapienza locale in molta parte formulata e ben definita durante il Regno Italico si inerpicò un fogliame di legislazione parassita e intralciata, la quale, molte volte con le migliori intenzioni, ha fatto e fa nocevole ingombro alle linee dell'edificio primitivo.

Se noi però lasciamo i roveti, i muschi e le edere, troviamo che l'ossatura murale di sotto, annerita dal tempo, corrosa dall'umidità, è ancora l'antica. Così noi troviamo che il censo, la legislazione comunale, le esattorie comunali, l'ammirando servizio delle condotte mediche, i regolamenti di acque e strade, le leggi sulla servitù di acquedotto e tutta la giurisprudenza in materia di acque, il contributo arti e commercio, le Camere di Commercio, l'istituto notarile, i Conservatori delle ipoteche, le scuole comunali, ecc., sono tutte creazioni indigene che la dominazione straniera ha dovuto rispettare. E diciamo indigene anche quando ci riferiamo al Regno Italico, il quale fu veramente, in quanto agli ordini amministrativi, Regno italiano, quantunque negli ordini militari e nella politica estera dovesse dipendere dalla fortuna napoleonica.

In due rami non si scapitava con l'Austria: nella legge civile — non superiore alla francese, da cui profondamente differisce, ma per molti riguardi non inferiore, meno omogenea però della francese ai nostri costumi e tradizioni — e nella indipendenza del potere civile dall'ecclesiastico, prima condizione di ogni civile libertà. Quest'ultimo vantaggio andò però perso negli ultimi tempi.

La tristissima legge di procedura ha però portato un avvilimento profondo negli studi della giurisprudenza, unitamente all'assoluta dissonanza d'indole e di tendenze tra chi dà la legge e chi la riceve e ne è l'interprete. Invano nelle scuole si cercò educarci al sottile e sistematico formalismo germanico, al genio delle classificazioni, agli ordini di giuntura sostituiti agli ordini di logica. I nostri Giureconsulti teutonisti restano sempre poco intesi e poco apprezzati.

L'ingegno italiano piega irresistibilmente al pratico, allo snodato, a dire le cose come sono piuttosto che riguardarle in artifiziali categorie, e però mostra per questo lato una assai più intima rassomiglianza con l'ingegno francese. Questa somiglianza è ancora più pronunziata nella Lombardia, sia per influsso dei filosofi civili che qui fiorirono nel passato secolo formanti una comune famiglia con i più onesti filosofi di Francia di quel tempo, sia per l'ordinamento analogo del Regno d'Italia, e forse anche per un più antico influsso di comuni origini.

Ma vi ha ben più che l'alterazione proveniente dalle discrepanze di stirpe e di intelletto. Con la lenta azione delle circostanze infelici e dell'antagonismo fra governo e paese, i migliori istituti si alterano e corrompono. Le leggi non sono tolte, ma con una serie di influenze contrarie e di arbitrii particolari sono quotidianamente deluse. La legislazione comunale diventò così per molta parte lettera morta. Da una parte crescono le attribuzioni e le ingerenze dei Commissari distrettuali, dall'altra vi ha la esclusione metodica delle persone indipendenti e non devotissime al governo che cancellano giorno per giorno nel fatto ciò che sta scritto nel testo legislativo.

Nelle materie finanziarie che non siano il censo (bollo, imposte di trasferimento, imposte sulle rendite, dogane, ecc.) la legislazione è complicatissima, inesplicabile: interprete unico di essa gli stessi Statuti di finanza; garanzie contro le loro vessatorie, sospettose, ingiuste misure, nessuno. Sempre in ogni materia di contenzioso amministrativo è ufficio giudicante quella medesima magistratura di cui si negano le competenze o si vogliono censurare gli atti.

Negli ordini amministrativi le dispositive, i regolamenti abbondano, ma non è d'uopo ripetere i Governi più dispostici non essere quelli sotto i quali più si obbediscano le leggi. I pochi savi ed esperimentati che sono nell'amministrazione, constatano come prima piaga, dietro la mania della regolamentazione, l'abbandono di ogni massima, surrogandosi in tutto la incoerenza e l'arbitrio, fomento primo di ogni miseria e corruzione.

Ma la causa più potente di deteriorazione degli ordini rappresentativi e amministrativi del paese è la situazione politica la quale influisce direttamente e disastrosamente sulla qualità del personale. La mutua repulsione fra cittadini e governo fa sì che nè quelli aspirano alle cariche, nè questo ve li ammette.

Dopo il 1848 l'amministrazione soggiace ad una rigida degradazione nella potenza intellettiva di che può disporre. Pochissimi sono i giovani di discreto intendere che osino entrare nella carriera amministrativa, paurosi della complicità che si vanno ad assumere, e certi di non avervi successo se non a prezzo di una devozione a cui carattere e cuore repugnano; di elevato intendere, nessuno. Così pervengono ad uffici superiori persone sommamente incapaci. La sproporzione tra il posto e l'ingegno occasiona poi la boria nota, il sospetto e l'ostinazione, chiuse ai consigli.

Tutta la società nostra cammina, per così dire, capovolta: dove dovrebbe essere la testa sono invece i piedi. Rappresentanze civiche, provinciali, magistrature politiche: non vi si va se non dato un certo grado di nullità, di pieghevolezza conosciuta, constatata. E ciò dicasi non per il solo fatto del Governo, ma per fatto anche del paese e di quella ripugnanza da cui l'uno è verso l'altro animato.

Al momento di scrivere queste note sono da nominare diversi aggiunti, delegati, coadiutori, e capi politici delle provincie; persone intelligenti dell'amministrazione ci dichiarano che in tutta coscienza persone capaci non se ne trovano, onde si nomineranno non i buoni, ma i meno cattivi. In certi uffici poi non sono che certe

famiglie tradizionalmente chiamate a dare degli aspiranti, perchè condannate e abituate per i loro antecedenti ad un ostracismo invincibile della restante società. Così per esempio, nel dicastero Polizia, i capi lamentano assolutamente la mancanza di qualsiasi aspirante ai posti che abbia intelligenza e che abbia moralità. Non vi sono che i figli dei Commissari e dei poliziotti già in funzione, onde il servizio riesce anche peggiore per la qualità cattivissima degli agenti minori.

La conclusione ultima risulta a nostro credere rettissima. Non si tratta, nè si può trattare in alcun modo, per la pacificazione di queste provincie, di riforme interiori, legislative ed amministrative: esse non darebbero alcun risultato poichè la situazione politica tende a corrompere e corrompe ogni di più quel che vi può essere di buono negli ordini esistenti.

La dominazione austriaca potrà avere altrove carattere e influenza di civiltà quando agisca sulla docile natura di popoli agresti e primitivi. Qui essa ha per corollario la degradazione economica, morale, intellettuale ed amministrativa del paese. La lettera in niun caso potrà tener in luogo dello spirito. Non si può chiedere all'Austria un cambiamento di sistema senza chiederle un suicidio; quello che adopera essa lo crede il migliore, o lo è anche forse dal suo punto di vista, poichè ogni altro darebbe forza alle tendenze di separazione dal resto dell'Impero. Noi siamo anche disposti a rendere omaggio alla buona fede dei governanti austriaci; che importano le intenzioni? la natura e gli interessi sono più forti delle intenzioni degli uomini. Tratto tratto si vorrebbe l'iniziativa delle rappresentanze locali, e si dimandano i consigli di qui, e si dimentica che il sistema volle nelle rappresentanze uomini destituiti di ogni iniziativa sicchè i consigli valgono quel che i consiglieri.

Dolorosa e miserrima è la condizione di un paese dove l'intelligenza è pressochè tutta fuori del Governo, ed è rotto il naturale equilibrio tra il sapere ed il potere. E sarebbe tale da corrompere per gradi gli animi e distruggere ogni senso morale di autorità se per un miracolo di moralità e di forti costumi non si conservassero gli elementi dell'ordine, dell'autorità e del rispetto reciproco dei cittadini al di fuori dell'azione politica della genuina e naturale contestura delle altre relazioni civili.

Noi siamo detti furbi e ipocriti dai nostri nemici: se lo fossimo a forza di astuzia ed ossequio ci saremmo fatta una eccellente posizione nell'Impero. La nostra lealtà pubblica, conveniamone, è una delle condizioni per cui si salva la dignità e onestà individuale privata.

Si dice anche che noi godiamo di una vita nostra che nessuno pensa a rapirci, ma gli è appunto questo ripensare crescente della vita nostra che ci fa più doloroso il forzato connubio con la vita altrui. Se il forzato connubio durasse a lungo l'Europa vedrebbe una popolazione civile, onesta, laboriosa, corrompersi lentamente nella miseria, perdere le tradizioni della sua coltura, perdere il senno delle leggi e degli ordini, il sentimento della dignità e del dovere fino a diventare misera e debole e disfatta quanto si vuole per comportare senza inquietudine il giogo addossatole dalla fatalità del diritto pubblico comune e dai trattati internazionali.

Appendice I

DECRETI E ATTI UFFICIALI EMANATI IN LOMBARDIA SULLA BASE DEI TESTI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE GIULINI

I

R. DECRETO 8 GIUGNO 1859 N. 3425

CHE PROVVEDE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE PROVINCIE DI LOMBARDIA

Venne emanato a Milano subito dopo l'ingresso fattovi da Vittorio Emanuele II ed entrò immediatamente in vigore.

Base dell'ordinamento lombardo nel breve periodo anteriore all'unificazione amministrativa col Piemonte, questo decreto riuniva insieme in un testo organico ed omogeneo di 40 articoli ben otto decreti particolari predisposti dalla Commissione Giulini: il II, relativo alle attribuzioni del Governatore della Lombardia; il IV, sulle funzioni del Segretario generale; il V, col quale si confermavano le leggi, i regolamenti e i codici vigenti in Lombardia; il VII, con cui si proponeva lo scioglimento del Consiglio di Luogotenenza; l'VIII, recante l'abolizione delle Delegazioni provinciali; il IX e il X coi quali si riordinavano i Commissariati distrettuali e l'organizzazione della Pubblica sicurezza; il XIX, con cui si destituivano gli impiegati non italiani dai loro uffici.

Alcuni di questi schemi di decreto furono accolti, nel testo emanato, quasi alla lettera; altri subirono notevoli variazioni, di forma e di sostanza, come il II, il VII, l'VIII.

Limitazioni di notevole entità alle attribuzioni del Governatore e ai poteri dell'Amministrazione centrale di Lombardia, che formavano insieme il 'R. Governo di Lombardia', vennero apportate poi col R. Decreto 31 luglio 1859 (cfr. qui di seguito il doc. XIII), col quale si dichiaravano cessati i « pieni poteri conferiti in via straordinaria al Governatore di Lombardia ».

Di questo decreto, oltre il testo a stampa si dà anche il testo della prima stesura provvisoria, in base alla quale venne redatto poi il testo definitivo: le correzioni a penna e a matita, assai numerose, indicano chiaramente che non fu un lavoro facile e di getto. Anche nell'originale definitivo, preparato per la stampa, compaiono alcune correzioni fatte all'ultimo momento; la più notevole è quella relativa all'articolo 1°, ove dal testo che diceva: *Al reggimento temporaneo delle Provincie di Lombardia, che formano fin d'ora parte integrante dei Nostri Stati, sarà da Noi nominato un Governatore*, venne cancellato l'inciso *che formano fin d'ora parte integrante dei Nostri Stati.*

Il decreto è edito in «*La Lombardia*», n. 1 del 13 giugno 1859; nella *Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 621-630 e nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 15-19.

La minuta — un fascicoletto di 14 fogli formato protocollo, pieni di correzioni — è in A.S.M., *Segr. del R. Governo*, b. 30, fasc. 221. L'originale, con le firme autografe di Vittorio Emanuele II e di Cavour è conservato anch'esso nell'Archivio di Stato di Milano, nella

raccolta degli *Autografi* (b. 69, fasc. A 29), ove venne collocato, secondo quanto risulta da una annotazione di copertina, il 24 maggio 1870 dall'allora direttore dell'Archivio, Bernardino Osio.

Del decreto si sonoscono anche vari esemplari a stampa in forma di manifesto; uno in A.S.M., *Segr. del R. Governo*, b. 30, fasc. 221. 5

R. DECRETO

PER L'ORDINAMENTO TEMPORANEO DELLA LOMBARDIA

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA
ECC. ECC., 10
PRINCIPE DI PIEMONTE
ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla Legge 25 aprile scorso, e sulla proposta del Nostro Consiglio dei Ministri; 15

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo 1.

Al *reggimento temporaneo delle Provincie* di Lombardia sarà nominato un *Governatore.*

La durata delle sue funzioni si estenderà insino a che *gli opportuni provvedimenti legislativi avranno effettuato l'incorporazione costituzionale di esse Provincie nel nostro Stato*, di cui formano fin d'ora una parte integrante.

Art. 1

Al *reggimento temporaneo delle Provincie* di Lombardia sarà da Noi nominato un *Governatore.* 20

25

Articolo 2.

Il Governatore è incaricato di amministrare le Provincie di Lombardia in nome del Re.

I poteri straordinari conferiti a S.M. con la Legge del 26 aprile 1859 sono a lui delegati in quanto concerne l'amministrazione di dette Provincie, salve le determinazioni riservate a S.M. il

Art. 2.

Il Governatore amministrerà le Provincie di Lombardia in nome del Re. Egli è investito di pieni poteri, salve le eccezioni e le limitazioni che saranno determinate con provvedimenti speciali a darsi dal Nostro Governo, e che saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale del Regno. 30 35

Re od al suo Ministero, come ai seguenti articoli 5, 6 e 7.

[Cfr. Art. 6].

5

[Cfr. Art. 7].

10

Per *tutto ciò che riguarda la Guerra e l'Amministrazione militare il Governatore* dovrà limitarsi a procurare la *pronta esecuzione degli ordini* del Ministero *della Guerra,* e *del Comandante* degli eserciti alleati.

Per tutti gli altri affari ai quali non si estenderanno i pieni poteri del Governatore, egli corrisponderà direttamente col Nostro Ministero.

Articolo 3.

Sono poste sotto la dipendenza immediata del Governatore tutte le *autorità e Magistrature che* nelle Provincie

15 Lombarde *verranno da noi confermate o stabilite.*

Art. 3.

Tutte le autorità nelle provincie Lombarde sono poste sotto la dipendenza immediata del Governatore.

Articolo 4.

Sono quindi da indirizzare al *Governatore della Lombardia tutti quegli affari*

20 *che sotto il cessato regime austriaco mettevano capo al Luogotenente della Lombardia, al Governatore Generale del Regno Lombardo Veneto, ed ai Dicasteri* Centrali e Ministri del cessato Governo.

Art. 4.

Saranno indirizzati *al Governatore della Lombardia tutti gli affari che sotto il cessato regime austriaco* dovevano indirizzarsi al *Governatore Generale del Regno Lombardo-Veneto ed ai dicasteri* centrali, od ai Ministri del cessato Governo.

25

Articolo 5.

Le particolari istruzioni da compartirsi dal Governo del Re determineranno gli affari, che il Governatore dovrà tenere come riservati alla Maestà del

30 Re ed al suo Ministero.

Articolo 6.

In tutto ciò che riguarda la Guerra e l'amministrazione militare il Governatore non fa che procacciare la pronta esecuzione degli

35 *ordini del Ministero della Guerra e del Comandante dell'Esercito.*

[Cfr. Art. 2, cpv. 2].

Articolo 7.

In tutti gli altri affari d'amministrazione pubblica non affidati definitivamente alla sua decisione il Governatore corrisponde direttamente col Ministero.

[Cfr. Art. 2, cpv. 3].

Articolo 8.

Il Governatore ha sempre facoltà di consultarsi, ove lo creda conveniente, nelle determinazioni più importanti a riguardo degl'interessi politici, economici e morali del paese con *commissioni* speciali da lui elette fra *i funzionari* e *i cittadini più distinti per lumi, probità e devozione alla causa nazionale.*

Art. 5.

Il Governatore potrà nominare *Commissioni* speciali elette fra *i Funzionari e cittadini* piú *distinti per lumi, probità e devozione alla causa nazionale,* al fine di consultarle nei più importanti affari politici, economici e morali della Lombardia.

Art. 6.

Tutti i Funzionari appartenenti al cessato Governo austriaco, che non siano italiani, sono revocati.

Articolo 9.

Sono soppressi la Luogotenenza di Lombardia ed *il Consiglio di Luogotenenza. I Consiglieri* attuali sono disimpegnati dal loro *ufficio e rimangono a disposizione del Governatore.*

Art. 7.

La Luogotenenza di Lombardia ed *il Consiglio di Luogotenenza sono soppressi. I Consiglieri* attuali sono dispensati *dal loro ufficio, e rimangono a disposizione del Governatore,* salvo il disposto dell'articolo 6º.

Articolo 10.

È instituito in sua vece il Governo della Lombardia. Agli attuali dipartimenti o sezioni per la trattazione degli affari sono sostituite delle nuove sezioni, delle quali il Governatore determinerà le competenze, ripartendo fra loro i seguenti rami di pubblico servizio:

1.º L'Amministrazione politica, da cui dipenderanno le Intendenze Generali delle Provincie, i Commissariati di Distretto, e gli uffici di pubblica Sicurezza.

Art. 8.

I Funzionari addetti all'Amministrazione centrale della Lombardia saranno distribuiti in altrettante sezioni, quanti sono i seguenti rami di pubblico servizio:

1.º L'Amministrazione politica, da cui dipenderanno le Intendenze generali delle Provincie, i Commissariati di Distretto e gli Uffizi di pubblica Sicurezza;

2.º I Comuni, le Beneficenze ed i Corpi morali;

2.° I Comuni, le Beneficenze e i Corpi Morali.

3.° Il Commercio, l'Agricoltura e i Lavori Pubblici.

4.° L'Istruzione pubblica ed il Culto.

5.° L'amministrazione della Giustizia per le materie già riservate al Ministero della Giustizia in Vienna.

Articolo 11.

È conservata con l'attuale sua denominazione organizzazione e competenza la Prefettura delle Finanze di Lombardia.

Il Capo di questo Dicastero è parificato ai Direttori delle altre sezioni del Governo Generale.

Articolo 12.

Il Governatore ha presso di sè un Segretario generale, il quale *per suo incarico firma tutta la corrispondenza relativa agli affari correnti*.

Articolo 13.

In tutti gli affari che non sono di speciale importanza, le spedizioni si faranno per autorizzazione del Governatore anche colla sola firma dei Capi delle Sezioni.

Articolo 14.

Il Governatore, in quei casi in cui interessi stabilire una più immediata cooperazione tra i diversi rami del pubblico servizio, e sempre quando lo creda opportuno al buon andamento

3.° Il Commercio, l'Agricoltura e i Lavori Pubblici;

4.° L'Istruzione pubblica ed il Culto;

5.° L'Amministrazione della Giustizia.

Il Governatore determinerà la gerarchia e le competenze di ciascuna Sezione, e stabilirà le opportune norme per regolare i loro lavori.

Art. 9.

La Prefettura delle Finanze di Lombardia coll'attuale di lei organamento e competenza è conservata. Il Capo di questo Dicastero è parificato ai Direttori delle altre Sezioni dell'Amministrazione Centrale.

Art. 10.

Il Governatore avrà presso di sè un Segretario generale, il quale *per di lui incarico potrà firmare* la corrispondenza ed i provvedimenti *relativi agli affari* dell'ordinaria Amministrazione.

Art. 11.

Il Governatore potrà autorizzare i Direttori delle Sezioni a spedire gli affari meno importanti dell'ordinaria Amministrazione, ed a firmare i Provvedimenti ai medesimi relativi.

della cosa pubblica, riunisce i Capi o Direttori delle Sezioni, compresovi anche il Prefetto delle Finanze, onde udire il loro voto in via consultiva.

Articolo 15.

Gli affari del Contenzioso amministrativo precisamente contemplati al §. 46, lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, dell'Ordinanza 30 Marzo 1856 sulla sistemazione della Luogotenenza, sono dal Governatore sottoposti al Consiglio dei Capi o Direttori delle Sezioni.

Per le deliberazioni sono mantenute le norme speciali portate dall'Ordinanza sopracitata.

Art. 12.

Gli affari del Contenzioso amministrativo contemplati al paragrafo 46, lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* dell'Ordinanza 30 marzo 1856 del Governo austriaco sulla sistemazione della Luogotenenza, saranno dal Governatore sottoposti ad un Consiglio composto dei Direttori delle Sezioni dell'Amministrazione centrale.

Per le deliberazioni sono mantenute le norme speciali prescritte dall'Ordinanza sopracitata.

Articolo 16.

Rimangono pure in vigore le altre disposizioni di sistemazione, e le pratiche d'ordine che erano norma alla cessata Luogotenenza, in quanto non contraddicano alle presenti disposizioni.

Art. 13.

Rimarranno pure in vigore le altre disposizioni di sistemazione, e le pratiche d'ordine prescritte alla cessata Luogotenenza, in quanto non siano contrarie alla presente Legge.

Articolo 17.

I Segretari, Vice Segretari, e tutti gli altri impiegati di concetto e d'ordine della cessata Luogotenenza si *confermano nelle loro qualità presso* le Sezioni a cui sono applicati, salvo le eccezioni di cui all'articolo ***.

Art. 14.

I Segretarii, Vice-Segretarii e tutti gli altri Impiegati di concetto e d'ordine della cessata Luogotenenza sono *conservati nella loro qualità* presso le Sezioni dell'Amministrazione centrale della Lombardia a cui saranno applicati, salvo il disposto dell'articolo 6°.

Articolo 18.

La Direzione della Contabilità di Stato, e la Giunta del Censimento continueranno nell'esercizio delle loro at-

Art. 15.

La Direzione della Contabilità di Stato e la Giunta del Censimento sono mantenute e continueranno l'esercizio

tribuzioni, rimanendo poste per l'ordine sotto l'immediata vigilanza del Governatore.

In tutti i casi in cui le medesime erano tenute a dipendere dai Ministeri e Dicasteri Centrali del cessato Governo dovranno quind'innanzi rivolgersi al Governatore.

delle loro attribuzioni, sotto l'immediata vigilanza del Governatore.

In tutti i casi, in cui le medesime erano tenute a dipendere dai Ministeri e Dicasteri centrali del cessato Governo austriaco, dovranno quind'innanzi rivolgersi al Governatore.

Articolo 19.

Nulla è innovato per quanto concerne la Direzione delle pubbliche costruzioni, e la Direzione generale degli Archivi amministrativi e politici.

Art. 16.

Nulla è innovato per quanto concerne la Direzione delle pubbliche costruzioni e la Direzione generale degli Archivi amministrativi e politici.

Articolo 20.

Le Delegazioni provinciali sono soppresse: i Delegati provinciali e Dirigenti di Delegazione cessano immediatamente da ogni ufficio e rimangono a disposizione del Governatore.

Art. 17.

Le Delegazioni provinciali sono soppresse: i Delegati provinciali e Dirigenti di Delegazione cessano immediatamente da ogni ufficio, e rimarranno a disposizione del Governatore, salvo il disposto dell'articolo 6°.

Articolo 21.

Alle Delegazioni sono sostituite Regie Intendenze Generali, alla cui testa sta un Funzionario col titolo di R. Intendente Generale.

Art. 18.

In ciascuna Provincia è istituita un'Intendenza generale; l'Intendente generale sarà nominato dal Re.

Articolo 22.

L'Intendente Generale *oltre alle attribuzioni tutte dei cessati Delegati, ha la direzione politica della Provincia: ha facoltà di rilasciare i passaporti e le carte di passo: tiene nella sua dipendenza i Questori Provinciali e Distrettuali di pubblica sicurezza*; ed esercita la sorveglianza su tutti gli uffici pubblici che si trovano nella Provincia.

Art. 19.

L'Intendente generale, *oltre alle attribuzioni tutte dei cessati Delegati avrà la Direzione politica* della Provincia. Saranno da lui *rilasciati i Passaporti e le Carte di passo*; dipenderanno dal medesimo i *Questori provinciali e distrettuali di Pubblica Sicurezza*, ed egli eserciterà la sorveglianza su tutti gli Uffizi pubblici della Provincia.

Articolo 23.

È conservata presso le Intendenze Generali *la distribuzione degli Uffizi delle soppresse Delegazioni. Gli attuali Vice Delegati assumono il titolo* di Vice Intendenti, *ed i Commissari quello di Aggiunti.*

È mantenuto a questi impieghi il grado e la classe che attualmente loro competeva.

In caso di assenza dell'Intendente Generale il medesimo è supplito nelle sue funzioni dal Vice Intendente.

Art. 20.

È conservata presso le Intendenze generali *la distribuzione degli Uffizi delle soppresse Delegazioni: gli attuali Vice-Delegati avranno il titolo* di Vice-Intendenti, *ed i Commissarii quello di Aggiunti.*

È mantenuto a questi impieghi il grado e la classe che attualmente loro competono.

Nel caso di assenza dell'Intendente generale egli sarà rappresentato nelle sue funzioni dal Vice-Intendente.

5

10

Articolo 24.

Tutti gli altri impiegati di concetto e d'ordine *delle soppresse Delegazioni conservano la loro qualità presso* le Intendenze Generali salve le eccezioni di cui all'art. ***.

Art. 21.

Tutti gli altri impiegati di concetto e d'ordine *delle soppresse Delegazioni conserveranno la loro qualità presso* le Intendenze generali, salvo il disposto dell'articolo 6°.

15

Articolo 25.

I Commissariati distrettuali conservano tutte le loro attribuzioni amministrative, eccetto quelle concernenti la pubblica sicurezza.

Art. 22.

I Commissariati distrettuali continueranno ad esercitare *tutte le* attuali *loro attribuzioni amministrative, eccetto quelle concernenti la pubblica Sicurezza.*

20

Articolo 26.

Tutti i Commissari Distrettuali cessano immediatamente da ogni ufficio e rimangono a disposizione del Governatore.

Art. 23.

Tutti i Commissari distrettuali cessano immediatamente da ogni uffizio, e *rimangono a disposizione del Governatore,* salvo il disposto dell'articolo 6°.

25

Articolo 27.

Essi verranno temporaneamente surrogati da persone istrutte nelle materie amministrative, e trascelte dall'Intendente Generale tra le Rappresentanze Comunali dei rispettivi distretti.

Art. 24.

All'esercizio delle funzioni di Commissario distrettuale per le materie contemplate nel precedente art. 22, l'Intendente generale nominerà dei Funzionari da scegliersi fra persone perite

30

Finchè non sia altrimenti provveduto, gli Uffici dei Commissari sono devoluti *agli attuali aggiunti* od a quegl'impiegati che *ne fanno le veci.*

Articolo 28.

Gli altri impiegati di concetto e d'ordine dei *Commissariati Distrettuali conservano i loro posti, salve qui pure le eccezioni di cui* tratta l'art. ***.

Articolo 29.

La Direzione Generale di Polizia è soppressa: il Direttore Generale, i Consiglieri ed i Commissari Superiori di Polizia addetti alla Direzione Generale cessano immediatamente da ogni uffizio.

Articolo 30.

I Commissariati superiori di Polizia delle Provincie sono soppressi: tutti i Commissari superiori di Polizia delle Provincie cessano immediatamente da ogni ufficio.

Articolo 31.

Ai Commissariati superiori di Polizia delle Provincie sono surrogate delle Regie Questure Provinciali di pubblica Sicurezza: i loro capi hanno titolo di Regi Questori di pubblica Sicurezza.

Articolo 32.

I Questori Provinciali di pubblica sicurezza dipendono dagli Intendenti Generali.

nelle materie amministrative e fra le Rappresentanze comunali dei rispettivi Distretti.

Finchè non siasi proceduto a questa nomina, gli Uffizi dei Commissari saranno devoluti *agli attuali Aggiunti od a* quegli Impiegati *che ne fanno le veci.*

Art. 25.

Gli altri Impiegati di concetto e d'ordine dei Commissariati distrettuali conserveranno i loro posti, salvo il disposto dell'articolo 6°.

Art. 26.

La Direzione generale di Polizia è soppressa. Il Direttore generale, i Consiglieri ed i Commissari superiori di Polizia addetti alla Direzione generale cessano immediatamente da ogni uffizio.

Art. 27.

I Commissariati superiori di Polizia delle Provincie sono parimenti soppressi. Tutti i Commissari superiori di Polizia delle Provincie cessano immediatamente da ogni ufficio.

Art. 28.

In ogni provincia è stabilito un Ufficio di Questura di pubblica Sicurezza, e sarà nominato un Questore a Capo del detto Ufficio.

Art. 29.

I Questori provinciali di pubblica Sicurezza dipendono dagli Intendenti generali.

Articolo 33.

Gli attuali Circondari di Polizia delle città assumono il titolo di circondari di pubblica sicurezza, conservano le loro attuali circoscrizioni ed hanno alla testa dei Questori Urbani di pubblica sicurezza, che dipendono dal Questore Provinciale.

Art. 30.

Gli attuali Circondari di Polizia delle Città assumeranno il titolo di Circondari di pubblica Sicurezza; conserveranno le loro attuali circoscrizioni, ed avranno a *Capi dei Questori urbani di pubblica Sicurezza dipendenti dal* Questore provinciale.

Articolo 34.

Tutti gl'impiegati inferiori di concetto e d'ordine della cessata Direzione Generale di Polizia *conserveranno la loro qualità presso i nuovi uffizi* della Questura Provinciale di Milano.

La detta norma vale per il personale subalterno dei cessati Commissariati Superiori di Polizia delle Provincie.

Art. 31.

Gli Impiegati inferiori di concetto e d'ordine della cessata Direzione generale di Polizia, e gli Impiegati subalterni dei cessati Commissariati superiori di Polizia delle Provincie *conserveranno le loro qualità presso i nuovi Uffizi* delle Questure provinciali, salvo il disposto dell'articolo 6°.

Articolo 35.

Le attribuzioni già affidate ai Commissari Distrettuali in tutto quanto concerne la pubblica sicurezza, sono quind'innanzi esercitate da Questori Distrettuali, e dalle Autorità del Comune.

Art. 32.

Le attribuzioni già affidate ai Commissari distrettuali, in tutto quanto concerne la pubblica Sicurezza, sono quind'innanzi esercitate da Questori distrettuali e dalle Autorità comunali.

Articolo 36.

I Questori Distrettuali di pubblica sicurezza esercitano questo servizio nella circoscrizione territoriale *di una o più preture foresi e dipendono immediatamente dal* Questore Provinciale. Sono istituiti dall'Intendente Generale in tutte quelle località dove se ne fa sentire il bisogno. *Risiedono di preferenza nel Comune che è anche la sede della Pretura.*

Art. 33.

I Questori distrettuali di pubblica Sicurezza eserciteranno il loro ufficio *nella circoscrizione* territoriale *di una o più Preture foresi, e dipenderanno* immediatamente dal Questore provinciale.

Essi saranno stabiliti dall'Intendente generale in tutti i luoghi che egli reputerà opportuni, e *risiederanno di preferenza nel Comune che è sede della Pretura.*

Articolo 37.

I Questori Distrettuali sono tenuti a prestarsi alle richieste di servizio di-

Art. 34.

I Questori distrettuali dovranno secondare le richieste che pel manteni-

pendenti dalle loro funzioni, che venissero loro fatte dalle Deputazioni Comunali, e specialmente dai Deputati politici incaricati e responsabili per la pubblica sicurezza ciascuno nel rispettivo comune.

mento dell'ordine e per servizi dipendenti dalle loro funzioni venissero loro fatte dalle Deputazioni comunali e specialmente dai Deputati politici incaricati della pubblica Sicurezza.

Articolo 38.

Gl'Intendenti Generali *assegnano ai Questori Distrettuali quegl'impiegati d'ordine e di concetto di cui possono aver bisogno.*

Art. 35.

Gl'Intendenti generali *assegneranno ai Questori distrettuali quegli Impiegati d'ordine e di concetto che* giudicheranno necessari al pubblico servizio.

Articolo 39.

I Nostri Reali Carabinieri formeranno la principal forza di pubblica sicurezza nelle Provincie Lombarde, conservando le leggi e i Regolamenti *della loro organizzazione.*

Successivi provvedimenti faranno conoscere quali *altre forze* possano, oltre ai Reali Carabinieri, essere istituite in determinate località di queste Provincie *a tutela* della sicurezza pubblica e privata.

Art. 36.

La forza di pubblica Sicurezza sarà costituita principalmente dai Nostri Reali Carabinieri, i quali continueranno ad essere soggetti alle Leggi e Regolamenti che li riguardano.

Articolo 40.

Tutti gli uffizi pubblici ora esistenti nelle Provincie Lombarde che non vengono espressamente soppressi o trasformati, si ritengono *confermati con il loro* titolo, *colle loro attribuzioni e colle persone che li compongono.*

Tutti gli uffizi dello Stato porteranno quind'innanzi il titolo di Regi.

Art. 37.

Tutti gli Uffizi pubblici ora esistenti nelle Provincie Lombarde, non soppressi nè modificati colla presente Legge, sono mantenuti col loro titolo e *colle loro attribuzioni,* e sono parimenti confermati in carica gl'Impiegati che li coprono, salvo il disposto dell'articolo 6°.

Articolo 41.

Il Governatore può, sempre quando lo creda necessario, rimuovere eccezionalmente dal servizio qualsiasi pub-

Art. 38.

Il Governatore potrà rimuovere dal servizio, ove lo creda necessario, qualsivoglia pubblico Impiegato, la di cui

blico impiegato, pure fra quelli compresi nelle categorie contemplate dagli articoli 17, 24, 28, 34 e 40, e può anche mutarne la destinazione.

nomina non sia espressamente riservata al Governo del Re, e potrà cangiarne l'ufficio e la destinazione quand'anche i detti Impiegati appartenessero al novero di quelli contemplati nei precedenti articoli 14, 21, 25, 31 e 37.

Articolo 42.

I Codici Civile, Penale, di Commercio e di Finanza, il Regolamento del Processo Civile e Penale, e in genere tutte le Leggi e Patenti Sovrane, tutti i Decreti e i Regolamenti e tutte le Ordinanze e Notificazioni riguardanti ciascun ramo della pubblica amministrazione, che sono vigenti nelle Provincie Lombarde, sono mantenuti in vigore, *salvi quei cangiamenti di forma, che derivano dal cangiato reggimento.*

Art. 39.

I Codici civile, penale, di commercio e di finanze, il Regolamento del processo civile e penale, e in genere tutte le Leggi o Patenti sovrane, tutti i Decreti ed i Regolamenti e tutte le ordinanze e Notificazioni riguardanti ciascun ramo della pubblica amministrazione che furono finora *in vigore nelle Provincie Lombarde,* sono conservati in quanto non siano contrari alla presente Legge, *e salvi i cangiamenti di forma* resi necessari *dal cangiato reggimento.*

Articolo 43.

Le deroghe o modificazioni che di mano in mano si riconosceranno opportune, saranno pubblicate, ed avranno forza dal giorno della loro pubblicazione, mantenuti fermi i modi di pubblicazione, che già sono adottati nelle altre Provincie del Nostro Stato.

Art. 40.

Le deroghe e modificazioni alle Leggi ed ai Regolamenti *che si* crederanno *opportune saranno pubblicate* nei modi e colle forme prescritte dalle vigenti Leggi, ed entreranno in vigore nel giorno successivo alla loro pubblicazione.

Sarà a tal fine pubblicata nelle Provincie Lombarde la Legge relativa alle forme di detta pubblicazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. in Milano 8 giugno 1859

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

C. CAVOUR

II

R. DECRETO 8 GIUGNO 1859

COL QUALE IL CAV. PAOLO ONORATO VIGLIANI È NOMINATO GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA

5 Se si esclude il presupposto per cui secondo la Commissione Giulini il Governatore della Lombardia avrebbe dovuto essere anche Ministro, senza Portafoglio, del Gabinetto piemontese, il testo di questo decreto è identico a quello proposto.

È edito in « *La Lombardia* », n. 1 del 13 giugno 1859; non figura invece nelle raccolte ufficiali. Dell'originale non è stato possibile trovar traccia. Nell'archivio della *Segr. del R. Governo* 10 (b. 31, fasc. 222) è conservata solo una carpetta con l'annotazione « Nomina del Governatore », ora vuota.

Con tutta probabilità l'originale finì nell'archivio del Gabinetto particolare o nell'archivio privato del Governatore (cfr. su questo argomento *Gli Archivi dei Governi provvisori* I 16); ma fra le carte superstiti dell'archivio Vigliani (ora in possesso della Famiglia Sacco di 15 Alessandria) si è rinvenuta solo una lettera del Ministero degli Esteri sardo, in data 15 giugno 1859, con cui si comunicava al Vigliani il decreto reale di nomina a Governatore della Lombardia (di questo documento esiste in A.S.M. riproduzione microfotografica: *Carte Vigliani*, fot. 4. Sull'archivio Vigliani cfr. ancora *Gli archivi dei Governi provvisori*, I 97-98).

VITTORIO EMANUELE II

20 RE DI SARDEGNA ECC. ECC.

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro per gli affari esteri e dell'Interno;

Udito il Nostro Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro Decreto in data d'oggi con cui si provvede all'ordinamento 25 amministrativo della Lombardia,

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Articolo Unico

Il Cavaliere Paolo Onorato Vigliani, Grande Ufficiale del Nostro Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, *è nominato Governatore della Lombardia.*

30 Il Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale verrà munito del Sigillo dello Stato, ed inserito nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dato in Milano addì 8 Giugno 1859

VITTORIO EMANUELE

35 C. CAVOUR

III

R. DECRETO 9 GIUGNO 1859 N. 3438

COL QUALE SI MANTENGONO PROVVISORIAMENTE IN VIGORE LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE ESISTENTI NELLE PROVINCIE LOMBARDE

5

È in due articoli. Il primo sancisce nella sostanza le proposte formulate dalla Commissione nei tre articoli di cui si compone il progetto del Decreto XXII, sul mantenimento delle imposte dirette ed indirette in Lombardia; il secondo articolo demanda al Governatore il compito di estendere alle provincie lombarde le tasse le leggi e i regolamenti in materia di dazi e dogane vigenti in Piemonte 10 e di procedere, non appena possibile, alla soppressione della linea doganale tra le due regioni.

È edito in «*La Lombardia*», n. 1 del 13 giugno 1859; nella *Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 669-670 e nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 20.

VITTORIO EMANUELE II 15

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC.

Visto il Nostro Decreto delli 8 corrente;
Considerate le necessità della guerra nazionale; 20
In virtù dei poteri straordinari a noi conferiti colla Legge del 25 aprile scorso;
Sulla proposta del Nostro Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. — *Le imposte dirette ed indirette che gravitano attualmente sulle Provincie Lom-* 25 *barde sono provvisoriamente mantenute in vigore*, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 2. — Per ciò che riflette la vendita degli oggetti di Regia privativa, le Poste, i Telegrafi e le Dogane, verranno con speciali provvedimenti da emanarsi dal Governatore applicati nella Lombardia le tasse, le leggi ed i regolamenti in 30 vigore nelle altre parti dei Regii Stati.

Compiuta quest'assimilazione, verrà soppressa la linea doganale fra la Lombardia e le altre Provincie dello Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo
5 e di farlo osservare.

Dat. in Milano addì 9 giugno 1859.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

C. CAVOUR

IV

R. DECRETO 9 GIUGNO 1859 N. 3439

CHE PROIBISCE L'ESAZIONE DI OGNI DIRITTO O TASSA SUI VIVERI E PROVVISIONI DI OGNI GENERE CHE SI FACCIANO IN SERVIZIO DELLE TRUPPE ALLEATE E NAZIONALI DURANTE LA GUERRA 5

Riproduce alla lettera, in tre articoli, il testo del Decreto XXIV della Commissione, intitolato ' Dazi comunali '.

Ulteriori esenzioni di qualunque dazio sui viveri e le provvisioni destinate all'esercito vennero concesse dal Governatore di Lombardia col decreto 24 giugno 1859, ai « vivandieri, venditori di vino, ecc. che si trovano al seguito delle truppe alleate », sulla considerazione « che il loro traffico ridonda a beneficio dei nostri prodi soldati che combattono sul campo della gloria per la redenzione della nostra patria e che conseguentemente si ha motivo per credere che un beneficio ad essi accordato sia pure per ridondare a vantaggio dei valorosi soldati franco-sardi ». 10 15

L'applicazione dei due decreti suscitò peraltro rimostranze e inconvenienti, specialmente per gli abusi che erano indotti a commettere i rifornitori militari, tanto che sulla materia dovettero intervenire il Ministero delle finanze con un decreto emanato il 9 luglio 1859 e la Prefettura delle finanze di Lombardia con varie circolari del luglio, agosto e settembre dello stesso anno (A.S.M., *Segr. del R. Governo*, b. 10, fasc. 97). 20

Il decreto è edito in «*La Lombardia*», n. 1 del 13 giugno 1859, nella *Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 671 e nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 19-20.

VITTORIO EMANUELE II 25

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visto il Nostro Decreto delli 8 corrente;
In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge del 25 aprile scorso; 30
Sulla proposta del Nostro Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. — *D'ora innanzi, durante la guerra, non potrà essere esatto alcun diritto o tassa, nè posto verun impedimento per parte dei municipi, agli appaltatori od esercenti dei*

dazi-consumo all'introduzione ed estrazione, al deposito ed alla consumazione in qualsiasi comune di viveri e provvisioni d'ogni genere che si facciano in servizio delle truppe alleate e nazionali tanto direttamente per cura dell'Amministrazione militare quanto per mezzo di imprese o requisizioni.

5 Art. 2. — *Verrà provveduto in seguito alla determinazione di quei compensi che per equità si potessero attribuire ai comuni nel caso che per l'applicazione dell'articolo 1 si verificasse un introito molto minore della media degli ultimi due anni.*

Art. 3. — *È derogata qualunque disposizione di legge o regolamento contraria al presente.*

10 Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Milano addì 9 giugno 1859

VITTORIO EMANUELE

15 V. Il Guardasigilli
De Foresta

C. Cavour

V
AVVISO DELLA DIREZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA (9 GIUGNO 1859)

IN CUI SI DANNO ALCUNE NORME SULLA STAMPA

Riporta alla lettera il testo degli articoli 3 e 4 del Decreto XVIII della Commissione, i quali a loro volta corrispondono ad analoghi articoli del Decreto 28 aprile 1859 contenente alcune limitazioni alla libertà di stampa durante la guerra. 5

Si tratta di provvedimenti aventi carattere di pubblica sicurezza. Altre norme di analogo tenore vennero impartite con una Circolare della Questura di Milano del 12 giugno 1859 (cfr. «*La Lombardia*», n. 2 del 14 giugno 1859); in essa si richiamava la necessità dell'autorizzazione governativa per la pubblicazione di periodici, e l'obbligo di rimetterne copia agli uffici governativi (cfr. *Segr. del R. Governo*, bb. 25 e 26). 10

La proclamazione della libertà di stampa e le altre disposizioni previste dal Decreto della Commissione vennero attuate con leggi successive, e in particolare col R. Decreto 31 luglio 1859 che pubblicava e rendeva operante in Lombardia il R. Editto 26 marzo 1848 sulla libertà della stampa, la Legge 26 febbraio 1852 che abrogava alcune disposizioni dell'editto precedente, la Legge 20 giugno 1858 contro l'apologia dell'assassinio politico e il R. Decreto 28 aprile 1859 (il quale nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 142, figura erroneamente sotto la data del 28 giugno 1859) contenente alcune limitazioni alla libertà di stampa durante la guerra. 15 20

L'Avviso è edito in «*La Lombardia*», n. 1 del 13 giugno 1859.

DIREZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA
AVVISO 25

Giusta comando del Signor Cavaliere Paolo Onorato Vigliani, Grande Uffiziale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Governatore della Lombardia, si ordina quanto segue:

Art. 1. — *È vietata d'ora innanzi, durante la guerra, la pubblicazione, per mezzo della stampa o di qualsiasi artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, di notizie, relazioni o polemiche che in qualunque modo si riferiscono agli Eserciti o all'andamento della Guerra, e che non siano ufficialmente comunicate o pubblicate dal Governo.* 30

Art. 2. — È vietato il gridare le stampe di qualsivoglia genere per le vie, per le piazze, per qualunque luogo pubblico, ed è vietata qualunque affissione di ogni genere di scritti, senza uno speciale permesso.

Art. 3. — *I contravventori* alle precedenti disposizioni *sono puniti col carcere da sei giorni ad un anno, e colla multa da lire cento (100) a mille (1000), oltre il sequestro degli scritti e stampati.*

La pena del carcere e la multa potranno essere applicate cumulativamente secondo la gravità dei casi, e massime contro i recidivi.

I distributori degli scritti e stampati contenenti le notizie di cui all'Articolo primo, potranno essere immediatamente arrestati.

Milano il 9 giugno 1859

L'incaricato interinale
RAINONI

VI

R. DECRETO 11 GIUGNO 1859 N. 3427

CHE ESTENDE IL CORSO OBBLIGATORIO DEI BIGLIETTI DELLA BANCA NAZIONALE A QUELLE PARTI DEL TERRITORIO DEL REGNO LOMBARDO-VENETO, E DEI DUCATI DI PARMA E DI MODENA CHE SARANNO OCCUPATE DALLE TRUPPE FRANCO-SARDE

Assai difforme nel testo, il Decreto accoglie però nella sostanza le proposte della Commissione, estendendone la portata, oltre che alla Lombardia, anche ai territori degli ex Ducati di Parma e di Modena: cosa piuttosto singolare, perchè i decreti che stabiliscono l'ordinamento temporaneo delle provincie Parmensi e delle Provincie Modenesi è del 15 giugno, cioè posteriore di alcuni giorni al presente decreto.

Fra le carte superstiti dell'archivio della R. Amministrazione Centrale di Lombardia (cfr. *Gli Archivi dei Governi provvisori* I 66) ora inserite nel fondo *Commercio*, p.m., dell'Archivio di Stato di Milano, si trova il carteggio relativo alla emissione di nuove azioni della Banca Nazionale — secondo il disposto dell'art. 2 — ed alla proposta di convertire in azioni della Banca medesima le azioni sottoscritte per la Banca di sconto di Milano progettata dal Governo austriaco (b. 458, fasc. 8, sottofasc. 2). Particolare interesse ha una lettera del Ministro delle Finanze G. Lanza, in data 26 giugno 1859, contenente le istruzioni per l'aumento del capitale della Banca, mediante l'emissione di 8 mila nuove azioni da offrirsi in prelazione a c a p i t a l i s t i lombardi (*ivi*, s. fasc. 1).

Torino 26 giugno 1859

« Al Sig. Governatore della Lombardia,

« L'art. 2° del R°. Decreto 11 corrente Giugno, col quale venne esteso alla
« Lombardia ed ai Ducati di Parma e Modena il corso obbligatorio dei biglietti
« della Banca Nazionale, reca che sarà stabilita in codesta Città di Milano, un'al-
« tra sede della Banca Nazionale, mediante un proporzionato aumento del Capi-
« tale della Banca stessa, da effettuarsi coll'emissione di un corrispondente nu-
« mero di nuove azioni, per lo acquisto delle quali è accordata la preferenza ai
« Capitalisti Lombardi.

« Il numero delle nuove azioni da emettersi per operare l'aumento di Capi-
« tale sovraccennato, già venne stabilito ad 8 mila, mercè cui il capitale mede-
« simo sarà portato da 32 a 40 milioni.

« Egli è ora importante ed urgente provvedere acciò nel mandare ad effetto
« l'emissione delle azioni in discorso, vengano le medesime ad essere ripartite nel
« modo più equo e meglio conveniente per i Capitalisti di codeste Provincie Lom-
« barde annesse, cosicchè il maggior numero possibile di banchieri, negozianti ed
5 « anche semplici proprietari, possa concorrere col loro contributo a completare
« la somma richiesta, e partecipare ai benefizi della istituzione Bancaria di cui
« la Lombardia viene dotata.

« Per conseguire un tal fine, il sottoscritto debbe anzitutto rivolgersi al Sig.
« Governatore della Lombardia pregandolo a volere, per mezzo di codesta
10 « Camera di Commercio, e di quelle persone competenti che stimerà di con-
« sultare, procurarsi lumi ed informazioni, ond'essere in grado di far conoscere
« al Governatore quale sia il sistema da adottarsi di preferenza per effettuare la
« emissione di azioni sovra menzionate, se cioè meglio convenga incaricare la
« detta R. Camera di Commercio, od invece una Commissione di Banchieri e
15 « Capitalisti che verrebbe appositamente creata per tal uopo. Frattanto, onde
« porre il Sig. Governatore della Lombardia in condizione di poter somministrare
« le spiegazioni più essenziali in ordine alle nuove azioni di cui si tratta, il sotto-
« scritto gli rende noto che le medesime verranno emesse al tasso di L. 1200, e
« cioè con un premio di 200 lire sul loro valore nominale. Questo premio non è,
20 « nè deve parere esagerato, dove si riflette

« 1°. Che il corso attuale delle Azioni della Banca, siccome apparisce dal
« Bollettino della Borsa di Torino del 25 corrente mese è di L. 1410, cosicchè le
« nuove azioni offrirebbero ancora un benefizio di oltre L. 200.

« 2°. Che il detto premio di L. 200 verrebbe applicato in aumento del-
25 « l'attuale fondo di riserva della Banca, il quale è già di oltre 2 milioni, e sarebbe
« ora portato a più di 3.600.000. Ora siccome a tale fondo di riserva i nuovi azio-
« nisti Lombardi verrebbero a partecipare per 1/5, cioè per 8 mila azioni sovra
« le 40 mila che comporrebbero l'intiero capitale sociale, così ne segue che in
« realtà il premio che essi pagherebbero non sarebbe di 200 lire per azione, ma
30 « bensì di L. 109 circa.

« Trattandosi di materia che richiede un pronto provvedimento, il sottoscritto
« non dubita che il Sig. Governatore ben vorrà adoperarsi con sollecitudine affine
« di mettere il Governo in grado di prendere in proposito le determinazioni che
« meglio si riconosceranno del caso ».

35 Il Ministro
G. LANZA

Dopo aver consultato, con una lettera del 28 giugno, il Presidente della Camera di Commercio di Milano, il Governatore rispondeva:

Milano 2 luglio 1859

40 « A S.E. il Sig. Ministro delle Finanze in Torino

« La R. Camera di Commercio di Milano, interpellata sul quesito proposto
« col Dispaccio ministeriale 26 giugno u.s., si dichiarò disposta ad assumere le
« operazioni di emissione delle nuove azioni d'aumento del fondo della Banca
« Nazionale.

45 « Il voto della Camera di Commercio sembra veramente conforme allo scopo
« della celerità e buon successo della operazione; poichè quella rappresentanza
« di commercianti organicamente qualificata per una operazione che interessa

« specialmente il credito commerciale, è composta, per libera elezione dei com-
« mercianti, delle persone più notevoli nel Commercio e nella Banca, ed ha uffici
« costituiti che possono immediatamente essere applicati nelle operazioni della
« emissione.

« È però consigliato dalla equità che, dovendo il riparto essere esteso a tutta
« la Lombardia, anche le Camere di Commercio delle Provincie vi siano rappre-
« sentate; potrebbe quindi essere incaricata della emissione delle nuove azioni
« della Banca la Camera di Commercio di Milano con obbligo di aggiungersi
« un delegato di ciascuna delle Camere di Commercio delle Provincie lombarde.

« Onde assicurare la esatta osservanza delle disposizioni che il Ministero sarà
« per emanare in merito alla emissione delle nuove azioni ed alla costituzione
« dell'altra sede della Banca in Milano crederei poi opportuno di essere autoriz-
« zato a delegare un rappresentante del Governo il quale assumesse la ispezione
« delle operazioni devolute alla sovra indicata rappresentanza commerciale, e
« con ciò verrebbe provvisto a quella superiore tutela governativa che parmi re-
« clamata dall'indole dell'affare ».

Il Governatore
VIGLIANI

Anche questa lettera è conservata in A.S.M., *Commercio* p.m., b. 458, fasc. 8. Per quanto riguarda le ulteriori vicende della Banca nazionale è a ricordare innanzitutto il Decreto 1° ottobre 1859 con cui venivano approvati i nuovi Statuti (*Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 1219-1260; *Raccolta delle Leggi* I (1859) 217-237) e riordinato pertanto tutto l'ordinamento e i servizi della Banca medesima.

Il Decreto 11 giugno 1859 è edito nella *Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 22 e nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 217-237.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S.M.
NEI REGII STATI

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge del 25 aprile 1859;

Visto il Regio Decreto in data 27 aprile 1859;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro degli Affari Esteri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. — Il corso obbligatorio dei biglietti della Banca Nazionale, quale fu stabilito per gli antichi Stati Sardi dall'art. 2 del R. Decreto 27 aprile ultimo scorso, viene esteso a quelle parti di territorio sia del Regno Lombardo-Veneto,

sia dei Ducati di Parma e di Modena, che saranno occupate dalle Truppe Franco-Sarde.

Art. 2. — Sarà stabilità nella città di Milano un'altra sede della Banca Nazionale, mediante un proporzionato aumento del capitale della Banca stessa, il quale si effettuerà colla emissione di un corrispondente numero di nuove azioni.

I capitalisti Lombardi avranno la prelazione per l'acquisto delle azioni medesime.

Art. 3. — Il Governo provvederà ulteriormente, previi concerti coll'Amministrazione della Banca Nazionale, per riguardo alle modificazioni occorrenti agli Statuti ed al reggimento di essa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. Torino addì 11 giugno 1859.

EUGENIO DI SAVOIA

V. Il Guardasigilli
De Foresta

G. Lanza
C. Cavour

VII

DECRETO 11 GIUGNO 1859

DEL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA CHE MANTIENE PROVVISORIAMENTE IN VIGORE LE TASSE, LEGGI E REGOLAMENTI CIRCA LA VENDITA DEGLI OGGETTI DI REGIA PRIVATIVA, LE POSTE, I TELEGRAFI E LE DOGANE

Con questo Decreto si dava esecuzione all'art. 2 del R.D. 9 giugno 1859 n. 3438, e si confermava provvisoriamente la linea doganale tra il Piemonte e la Lombardia, la cui soppressione venne attuata a cominciare dal 25 luglio successivo; con questa data venne pure fissata una tariffa daziaria unica per le merci nelle due regioni (Cfr. i dispacci del Ministro Lanza al Governatore della Lombardia del 25 giugno e del 12 luglio 1859, in Archivio della *Segr. del R. Governo*, b. 10, fasc. 17).

Il Decreto è edito nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 21.

IL GOVERNATORE DI LOMBARDIA

Visto l'articolo 2 del Reale Decreto del 9 corrente relativo alla vendita degli oggetti di regia privativa, alle Poste, ai Telegrafi ed alle Dogane in Lombardia;

Ha ordinato ed ordina:

Articolo unico

Sino a tanto che siano emanati i provvedimenti speciali previsti dal succitato articolo 2 del Reale Decreto del 9 corrente, si continuerà ad osservare le tasse, le leggi e i regolamenti in vigore circa la vendita degli oggetti di Regia privativa, le Poste, i Telegrafi e le Dogane.

Dato a Milano dal Palazzo di Governo, l'11 giugno 1859.

Vigliani

VIII

DECRETO 15 GIUGNO 1859

DEL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA COL QUALE SI ORDINA L'APERTURA DEI RUOLI DELLA GUARDIA NAZIONALE NEI COMUNI DELLA LOMBARDIA

Con questo provvedimento si dava principio all'esecuzione delle proposte del decreto XVII della Commissione, in attesa della pubblicazione della legge 4 marzo 1848 sulla Guardia nazionale, che veniva intanto preannunciata come imminente.

La pubblicazione della legge albertina seguì infatti qualche giorno dopo col Decreto 18 giugno pure del Governatore della Lombardia (vedi qui di seguito il doc. XI).

Il decreto è edito in «*La Lombardia*», n. 4 del 16 giugno 1859 e nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 23. La minuta, l'originale e una copia a stampa è nell'archivio della *Segr. del R. Governo*, b. 5, fasc. 60, ove pure è conservato copioso materiale sull'organizzazione, il reclutamento e l'equipaggiamento della Guardia nazionale in Lombardia.

IL GOVERNATORE DI LOMBARDIA

Considerando che è urgente di provvedere all'organizzazione della Guardia Nazionale per il mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica e per la difesa della patria;

Che, mentre si fanno le maggiori diligenze per la pubblicazione della Legge 4 marzo 1858, che regge la Guardia Nazionale nelle altre parti dei Regi Stati, importa di preparare senza ritardo gli elementi che si richieggono per la pronta sua attuazione:

HA DECRETATO E DECRETA.

Articolo unico. — Saranno immediatamente aperti per cura delle municipalità di ciascun Comune i ruoli o registri di matricola per la iscrizione dei cit-

tadini chiamati al servizio della Guardia Nazionale, secondo le norme fissate nel-l'articolo secondo della Legge precitata, così concepite:

« La Milizia comunale è composta di tutti i cittadini che pagano un censo o tributo qualunque ».

« Il censo dei genitori è valevole pei figli, quello della moglie pel marito » 5

Milano, dal Palazzo del Governo il 15 giugno 1859.

VIGLIANI

IX

R. DECRETO 16 GIUGNO 1859 N. 3442

CHE SCIOGLIE LE CONGREGAZIONI CENTRALE E PROVINCIALI DELLA LOMBARDIA E ORDINA NUOVE ELEZIONI PER LA RICOSTITUZIONE DELLE CONGREGAZIONI MUNICIPALI E DELLE DEPUTAZIONI COMUNALI

Il decreto riunisce insieme tre distinti progetti della Commissione, accogliendone quasi alla lettera il testo. Il 1° e 2° articolo sono tratti dal Decreto VI sullo scioglimento della Congregazione centrale; il 3°, 4° e 5° dal Decreto IX sullo scioglimento delle Congregazioni provinciali; il 6°, 7° e 8° dal Decreto XV sullo scioglimento e ricostituzione delle Congregazioni municipali e Deputazioni comunali.

Superfluo aggiungere che tutto l'ordinamento amministrativo delle provincie e dei comuni in Lombardia venne poco dopo modificato e uniformato a quello piemontese con la legge 23 ottobre 1859 che stabiliva il nuovo ordinamento provinciale e comunale (*Raccolta degli atti del Governo* XXVIII (1859) 1401-1654).

Il decreto è edito in «*La Lombardia*», n. 9 del 22 giugno 1859, nella *Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 685-687 e nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 24-25.

Copioso materiale sullo scioglimento e la ricostituzione delle rappresentanze comunali è nell'archivio della *Segr. del R. Governo*, b. 5, fasc. 54, 56, 61. Quivi pure — fasc. 58 e 59 — è il carteggio relativo allo scioglimento delle Congregazioni provinciali e alla soppressione della Congregazione centrale lombarda, coi verbali di consegna degli atti d'ufficio alla Direzione degli Archivi (ora in A.S.M., *Uffici e tribunali regi*, p.m., bb. 139-177).

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S.M.
NEI REGII STATI

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e dei poteri straordinari conferiti al Re colla legge 25 aprile scorso;

Visto il R. Decreto d'ordinamento temporaneo del Governo di Lombardia in data delli 8 corrente;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, ed udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — *La Congregazione centrale della Lombardia è sciolta.*

Art. 2. — *I Deputati cessano immediatamente da ogni ufficio. Gli altri impiegati si di concetto che d'ordine rimangono a disposizione del Governatore.* 5

Art. 3. — *Le Congregazioni provinciali della Lombardia sono sciolte.*

Art. 4. — *Esse verranno ricostituite per mezzo di* nuove *elezioni che si faranno secondo le norme della legge vigente.*

I Membri delle Congregazioni sciolte possono essere rieletti. 10

Art. 5. — *Gli attuali deputati delle Congregazioni provinciali dureranno nel loro ufficio sino all'insediamento dei nuovi eletti.*

Art. 6. — Con particolari decreti del Nostro Governatore di Lombardia si ordinerà, a tempo opportuno, per ciascheduna provincia lo scioglimento delle *attuali Congregazioni Municipali e Deputazioni alle Amministrazioni comunali.* 15

Art. 7. — *Si procederà quindi, nel minor tempo possibile,* secondo le norme vigenti, *alla rielezione* delle Congregazioni municipali e Deputazioni comunali disciolte.

Art. 8. — *Sino all'insediamento dei nuovi eletti, le Autorità municipali e comunali* in carica *continueranno ad esercitare le loro funzioni, salvo* le surroghe che in via di urgenza venissero ordinate dal *Governatore.* 20

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino addì 16 giugno 1859.

EUGENIO DI SAVOIA 25

V. Il Guardasigilli
De Foresta

C. Cavour

X

R. DECRETO 17 GIUGNO 1859 N. 3432

COL QUALE È RIMESSA IN VIGORE, SALVE ALCUNE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE, LA PATENTE SOVRANA DEL 17 DICEMBRE 1820 CONCERNENTE LA COSCRIZIONE MILITARE NEL REGNO LOMBARDO-VENETO

Con questo decreto si rimetteva in vigore, stante l'impossibilità di estendere subito alla Lombardia la legge piemontese sulla Leva, la Patente Sovrana austriaca del 1820, che aveva regolato la coscrizione in Lombardia sino al 1858 e che a giudizio della Commissione Giulini era da ritenersi più equa della legge 29 settembre 1858, che l'aveva sostituita.

Al decreto in 13 articoli, mentre quello proposto dalla Commissione ne aveva solo tre, diede esecuzione, per quanto riguardava le modalità pratiche di compilazione delle liste di leva, un decreto del Governatore in data 25 giugno 1859.

Il Decreto 17 giugno è edito in «*La Lombardia*», suppl. al n. 10 del 24 giugno 1859; nella *Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 651-654 e nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 25-27. (Dell'accennato Decreto 25 giugno 1859 del Governatore di Lombardia è conservata una copia a stampa in A.S.M., *Segr. del R. Governo*, b. 20, fasc. 170, ove si trova anche altro materiale relativo alla coscrizione del '59 in Lombardia e una copia ' conforme ' manoscritta del R.D. 17 giugno).

EUGENIO
PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S.M.
NEI REGII STATI

Vista l'urgenza di far concorrere alla Leva i cittadini delle nuove Provincie aggregate allo Stato, riservandoci di regolare nel seguito con disposizioni uniformi il reclutamento dell'Esercito;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato del Portafoglio della Guerra;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — *È rimessa in attività sino a nuovo ordine la Patente* Sovrana del 17 *dicembre 1820* portante *la coscrizione* militare nel Regno Lombardo Veneto, salve le modificazioni ed aggiunte di cui in appresso.

Art. 2. — Concorreranno solamente alla Leva i coscritti nati dal primo gennaio all'ultimo di dicembre dell'anno 1859, non che quelli di cui nel § 14 della predetta Patente Sovrana.

Tutti gli altri coscritti contemplati nel § 8 della stessa Patente sono dispensati da ogni obbligo ulteriore di Leva.

Art. 3. — Il Governo del Re fa conoscere l'epoca della rettificazione delle liste per parte del Commissario distrettuale, non che l'epoca in cui i requisiti hanno ad essere consegnati all'Autorità militare.

Art. 4. — Il contingente che deve somministrare ogni Comune all'Esercito è diviso in due categorie.

La prima comprende i coscritti destinati a subito raggiungere le bandiere, e la seconda quelli che muniti di congedo illimitato rimangono alle case loro a disposizione del Governo.

Art. 5. — I coscritti di cui al § 14 della Patente, i supplenti e quelli che operarono la sostituzione del numero, sono descritti in tale ordine nella prima categoria del contingente.

I coscritti, secondo l'ordine del numero loro assegnato dalla sorte, compiono il contingente della medesima categoria.

I rimanenti conscritti che non furono esentati o suppliti formano il contingente di seconda categoria.

Art. 6. — I coscritti arruolati volontari nell'Esercito, nel concorrere alla Leva, computano nel contingente di prima categoria.

Devono però contrarre la ferma di cui nell'art. 10 del presente Decreto, quale ferma comincia per loro a decorrere dal giorno dell'arruolamento.

Art. 7. — Ogni comune somministra alla prima categoria del contingente un numero di coscritti in proporzione di uno su cinquecento sessanta abitanti.

La rimanenza di una frazione eccedente, o pari a duecento ottanta abitanti, basta per determinare l'assegnazione d'altro coscritto alla prima categoria.

Art. 8. — Sono senza distinzione esentati definitivamente i coscritti che risultano nelle condizioni di cui nei §§ 10, 12, 13 della Patente, eccetto quelli compresi sotto le lettere *a-b* del § 10, e gli altri indicati dalla lettera *d* § 13, ai quali non è accordato verun privilegio.

Art. 9. — Il minimum della statura richiesta pei coscritti designati è di 1 metro e 56 centimetri; quella prescritta pei supplenti è di 1 metro e 60 centimetri.

Art. 10. — La durata del servizio pei coscritti di prima categoria è di anni undici.

Si compie in tempo di pace con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in congedo illimitato.

È però in facoltà del Governo di ammettere i militari a percorrere una ferma di anni otto in continuato servizio.

Art. 11. — I coscritti di seconda categoria possono per legge essere astretti a passare alla prima.

5 Continuando ad appartenere alla seconda, sono provvisti d'assoluto congedo dopo cinque anni dal dì del prestato giuramento.

Art. 12. — Il diritto ad ottenere l'assoluto congedo per fine di ferma è sospeso in tempo di guerra.

Art. 13. — È abolita la legge pel completamento dell'Armata del 29 settembre 10 1858, e sono abrogate tutte le disposizioni relative alla coscrizione militare emanate posteriormente alla suddetta Patente Sovrana del 17 dicembre 1820.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta degli atti del Governo.

Dat. a Torino addì 17 giugno 1859.

15 EUGENIO DI SAVOIA

V. Il Guardasigilli
DE FORESTA

C. CAVOUR

XI

DECRETO 18 GIUGNO 1859

DEL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA CHE PUBBLICA LA LEGGE 4 MARZO 1848 SULLA GUARDIA NAZIONALE

5

Dopo l'ordine d'apertura dei ruoli della Guardia Nazionale nei comuni della Lombardia contenuto nel Decreto 15 giugno (vedi qui sopra, doc. VIII) questo Decreto dava compimento alle raccomandazioni della Commissione Giulini (proposta del Decreto XVII) pubblicando la legge organica piemontese 4 marzo 1848 sulla Guardia Nazionale, unitamente alle modificazioni apportatevi colla Legge 27 febbraio 1859.

10

È edito in «*La Lombardia*» n. 7 del 20 giugno 1859 e supplemento al n. 8 del 21 giugno e, nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 27 (ivi pure — pp. 27-53 — il testo della Legge 4 marzo 1848 e della Legge 27 febbraio 1859). L'originale è nell'archivio della *Segr. del R. Governo* b. 5, fasc. 60, s. fasc. 1.

15

IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA

Veduto l'articolo 2 del Reale Decreto 8 giugno corrente sul reggimento temporaneo della Lombardia;

Atteso che è urgente di provvedere all'ordinamento regolare della Guardia Nazionale nelle provincie lombarde per l'ordine interno ed anche per assicurare la Indipendenza Nazionale;

20

Ritenuti gli ordini ricevuti dal Governo di S.M. perchè sia pienamente estesa alla Lombardia la legge che regola la Guardia Nazionale nelle altre parti dei Regi Stati

HA DECRETATO E DECRETA

25

Art. 1. — La Legge della Guardia Nazionale del 4 Marzo 1848 sarà col presente Decreto pubblicata e messa in esecuzione nei Comuni della Lombardia.

Art. 2. — Gl'Intendenti Generali sono incaricati di dare secondo le istruzioni che verranno loro impartite, le necessarie disposizioni per l'applicazione della detta Legge a fine di rimuovere le difficoltà derivanti dalle differenze che esistono tra le Leggi e l'ordinamento amministrativo e giudiziario della Lombardia e delle
5 altre Provincie del Regno.

Dato a Milano, 18 giugno 1859.

VIGLIANI

XII

DECRETO 5 LUGLIO 1859

DEL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA RECANTE IL RAGGUAGLIO TRA IL SISTEMA MONETARIO DEL CESSATO GOVERNO AUSTRIACO E QUELLO DELLE ALTRE PROVINCIE DELLO STATO

Con questo decreto si fissava il ragguaglio tra le varie monete circolanti in Lombardia dal giugno del '59 e si dava attuazione alle proposte del Decreto XXV, che la Commissione aveva fatto precedere da una lunga introduzione in cui si sottolineava l'importanza e la delicatezza della materia. Nel Decreto governativo non è però difficile individuare, rispetto al testo proposto, delle diversità notevoli, principalmente nella valutazione dei valori di ragguaglio.

Prima della pubblicazione della tabella definitiva di ragguaglio quivi contenuta, il cambio e il corso delle monete era stato provvisoriamente regolato con un decreto del Governatore in data 22 giugno 1859 (ed. nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 55-56), in due articoli del seguente tenore:

« Art. 1. — È stabilito che cento lire nuove di Piemonte, ossia cento franchi, « fanno il valore di fiorini quaranta e soldi cinquanta della nuova valuta austriaca; « e conseguentemente una lira o un franco equivale a soldi quaranta e mezzo di « fiorini.

« Art. 2. — Tutte le monete multiple o submultiple di una lira o un franco, « tanto in oro come in argento, ed i Biglietti della Banca Nazionale di lire 20, « 50, 100, 250, 500 e 1000 saranno ricevuti nei pagamenti secondo il valore di « ragguaglio indicato nell'articolo 1 ».

Oltre ai suggerimenti e alle proposte della Commissione il Governatore utilizzò, per la preparazione dei due decreti, una relazione presentatagli, su sua richiesta, da una Commissione di esperti riunita dalla Camera di Commercio di Milano. Questa relazione, recante la data del 14 giugno, coi giudizi espressi sopra di essa dal Procuratore di Finanza della Lombardia, si trova ora in A.S.M., *Commercio*, p.m., b. 463, fasc. 4. Ivi pure è un grosso fascicolo di 300 carte contenente gli atti relativi alla monetazione ordinata dal Governo austriaco nel 1858; nella busta 456, fasc. 4, dello stesso fondo, v'è altro materiale relativo al corso e al cambio delle monete nel 1859 e una relazione al governo sulla riluttanza delle popolazioni ad accettare le monete di rame del Piemonte.

Il decreto è edito nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 96-97.

IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA

Visto il proprio Decreto del 22 giugno ora scorso, col quale fu provveduto in via d'urgenza alle quotidiane contrattazioni ed ai pagamenti che occorressero fino a tanto che fosse pubblicata la tariffa definitiva di ragguaglio tra il sistema 5 monetario del cessato Governo e quello delle altre provincie dello Stato;

Visto le comunicazioni del Ministero delle finanze sopra la definitiva determinazione del suddetto ragguaglio monetario;

Sentito l'avviso della Camera di Commercio di Milano;

HA DECRETATO E DECRETA:

10 Art. 1. — La lira nuova di Piemonte, pari alla lira italiana, altra volta in corso in queste provincie Lombarde, e le monete decimali d'oro e d'argento alla medesima relativa, avranno corso legale in Lombardia.

Vi avranno pure corso legale le monete eroso-miste, e le monete erose, che sono ammesse nelle antiche provincie de' Regi Stati.

15 Art. 2. — Tutte *le monete,* di cui nell'articolo precedente, *dovranno riceversi tanto dalle Casse pubbliche, quanto fra i privati,* come mezzo legale di pagamento anche per le somme stipulate od altrimenti dovute in fiorini nuovi valuta austriaca.

Art. 3. — *Il ragguaglio della lira nuova di Piemonte, o lira italiana, col fiorino nuovo,* resta stabilito sulla base, che cento lire sono pari a fiorini quaranta e mezzo.

20 Le monete qui sotto riferite avranno perciò in fiorini nuovi il corso seguente:

Argento	*Lira italiana o franco pari a fiorini*	0,40,5
	$\frac{1}{2}$ *lira*	0,20,25
	$\frac{1}{4}$ *lira*	0,10,12,5
	Pezzo da 2 lire	0,81
25	*Idem da 5* »	2,02,5
Oro	*Pezzo da 20 franchi*	8,10
	Idem da 10 »	4,05
	Idem da 40 »	16,20
	Idem da 50 »	20,25
30	*Idem da 80* »	32,40
	Idem da 100 »	40,50

Art. 4. — *Le monete eroso-miste, o pezze da centesimi quaranta e da centesimi venti di lira italiana sono rispettivamente ragguagliate a soldi sedici e soldi otto del fiorino nuovo della valuta austriaca.*

Le monete erose, tanto delle antiche provincie del Regno, quanto dell'Impero Francese, le quali temporaneamente avranno pur corso legale, saranno ragguagliate nel modo seguente:

Centesimi	10 pari a soldi di fior. austr.		 4
»	5 idem	»	 2
»	3 idem	»	 1
»	2 idem	»	 1
»	1 idem	»	 0,5

5

Art. 5. — Le monete, di cui all'articolo precedente, non sono però monete legali se non nei limiti di somma, che sono stabiliti *per la moneta spicciola* del fiorino.

10

Art. 6. — Nulla è del resto innovato per ora circa al corso delle monete nelle provincie Lombarde.

A cominciare però dal 1° Gennaio 1860 tutte le stipulazioni e valutazioni dovranno farsi in lira italiana, la quale sarà la sola ed esclusiva *unità legale monetaria.*

15

Art. 7. — *Con successivi Decreti* sarà provveduto alla piena *introduzione del nuovo sistema delle monete italiane in luogo di quelle che attualmente trovansi in vigore nelle provincie Lombarde.*

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 5 luglio 1859.

VIGLIANI

20

XIII
DECRETO 5 LUGLIO 1859

DEL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA SULLA ABOLIZIONE DELLA PENA CORPORALE DEL BASTONE

5 Proposto dalla Commissione in tre articoli (Decreto XX), venne emanato dal Governatore della Lombardia in un unico articolo, che ne accoglie la sostanza e ne riassume in forma più stringata il contenuto.

È edito in «*La Lombardia*» n. 22 del 6 luglio 1859 e nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 97-98.

10 IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA

Considerando che la pena corporale del *bastone* comminata dal Codice penale austriaco per gli uomini adulti, e quella delle verghe pei giovani minori di diciotto anni e per le donne, costituisce una aperta offesa al senso morale, non meno che alla civiltà del secolo ed a quella di questi paesi, talchè importa tosto cancellare
15 siffatto vitupero dal diritto penale qui vigente;

Ha decretato e decreta:

La pena corporale col bastone e colle verghe comminata dal Codice penale austriaco, sia come pena principale, sia come inasprimento di altra pena inflitta, è abolita.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, il 5 luglio 1859.

20 VIGLIANI

XIV

DECRETO 11 LUGLIO 1859

DEL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA CHE ABOLISCE LA DISTINZIONE DEGLI ESTIMATI NOBILI E DEGLI ESTIMATI NON NOBILI NELLA RICOSTITUZIONE DELLE CONGREGAZIONI PROVINCIALI 5

Si è ritenuto opportuno riportare nell'Appendice anche questo decreto perchè con esso si dà esecuzione alla proposta della Commissione contenuta nell'art. 3 del progetto del Decreto IX, della quale invece non si era fatto cenno nel Decreto 10 reale 16 giugno che ordinava lo scioglimento e la ricostituzione delle Congregazioni provinciali.

Sulla distinzione dei possidenti ' nobili ' e possidenti ' non nobili ' nell'ambito delle rappresentanze provinciali, si veda anche il verbale della seduta II (qui sopra, p. 52). 15

Il decreto è edito nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 105.

IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 4 del Decreto reale 16 giugno 1859, nel quale è stabilito che le Congregazioni Provinciali della Lombardia verranno ricostituite per mezzo di nuove elezioni, le quali si faranno secondo la legge vigente; 20

Visti i §§. 38 e 44 della legge vigente (Sovrana Patente 24 aprile 1815), il primo de' quali stabilisce che le Congregazioni Provinciali sono costituite da un numero di individui presi per la metà sulla classe degli estimati nobili e per l'altra metà sulla classe degli estimati non nobili; e il secondo determina che sono escluse dal formar parte delle Congregazioni Provinciali tutte le persone che non professano 25 la religione cattolica, apostolica, romana, o almeno una delle religioni cristiane tollerate nel Regno Lombardo-Veneto;

Sebbene il primo degli anzidetti paragrafi possa tenersi implicitamente abrogato in virtù di quella perfetta eguaglianza di diritto che informa tutta la Legislazione dei Regi Stati, di cui fa parte la Lombardia, e l'altro debba dirsi annullato 30 dall'articolo 2 del Decreto Governativo 4 luglio 1859;

Non di meno, a cessare ogni dubbio, e a conferma di que' principi, che l'odierna civiltà ha oramai stabiliti sovra basi inconcusse;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. — *Nella ricostituzione* delle Congregazioni Provinciali *più non si terrà conto della distinzione degli estimati nobili e degli estimati non nobili.*

Art. 2. — I membri delle Congregazioni Provinciali avranno indistintamente il titolo di Deputati Provinciali, esclusi quelli delle Città Regie, che continueranno a intitolarsi Deputati della Città che li avrà eletti.

Art. 3. — In virtù del succitato Decreto 4 luglio 1859 ogni estimato, di qualunque culto egli sia, deve reputarsi capace di essere eletto Deputato provinciale.

Gli Intendenti Generali delle Provincie sono incaricati dell'esecuzione di questo Decreto.

Dato a Milano, dal Palazzo di Governo, l'11 luglio 1859.

VIGLIANI

XV

LEGGE 24 LUGLIO 1859 N. 3573

CHE ISTITUISCE IN MILANO UN TRIBUNALE DI 3ª ISTANZA PER LA COGNIZIONE DI TUTTI GLI AFFARI CHE ERANO DI COMPETENZA DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA DI VIENNA 5

Con disposizioni assai più particolareggiate di quelle proposte dalla Commissione nel Decreto XII, questa Legge istituiva in Milano un Tribunale di 3ª istanza, demandando al Governatore — esclusa la nomina dei giudici, riservata al Re — il compito di emanare i provvedimenti necessari all'attuazione e al funzionamento di detto Tribunale. 10

È edita nella *Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 1021-1023 e nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 123-124.

Nell'archivio della *Segr. del R. Governo* (b. 15, fasc. 125; cfr. anche b. 16, f. 135) si trovano due copie manoscritte del testo della legge, due copie del decreto reale — pure in data 15 24 luglio — di nomina dei Giudici, alcune circolari e lettere del Ministro di Grazia e giustizia su questa materia e l'originale di due decreti del Governatore della Lombardia: uno con cui stabilisce l'organico del Tribunale e un altro con cui provvede alla nomina del personale subalterno (cfr. *Gli Archivi dei Governi provvisori* I 39).

Si ritiene opportuno, per evidenti motivi, di omettere dal testo riprodotto qui di seguito, 20 la tabella di cui all'art. 2, secondo capoverso.

VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE ECC. ECC. ECC. 25

Mentre nei Consigli della Corona si stanno maturando ordinamenti legislativi uniformi per le antiche Provincie dello Stato e per quelle di Lombardia, che furono ora annesse al Nostro Regno, ci fu rappresentato che trovandosi attualmente, a termini del Regio Decreto 8 giugno 1859, tuttora in vigore in Lombardia i Codici ed altre Leggi del cessato Governo d'Austria, è urgente, perchè l'ammini- 30 strazione della giustizia possa avere il regolare suo corso, che sia ivi istituito un Tribunale di terza istanza, il quale conosca di tutti gli affari, che erano di competenza della Corte Suprema di Giustizia in Vienna;

Quindi è, che in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge del 25 aprile 1859;

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri e del Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici;

5 Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. — Per la cognizione di tutti gli affari, che erano di competenza della Corte Suprema di Giustizia in Vienna, *è istituito in Milano un Tribunale di terza istanza*, il quale avrà giurisdizione sul territorio delle Provincie Lombarde che ora fanno 10 parte dei Regii Stati.

Art. 2. — Il suddetto Tribunale sarà composto di *un Presidente e di sei* Giudici.

I medesimi saranno da noi *nominati*, ed avranno lo *stipendio* che trovasi determinato nella qui unita tabella.

Art. 3. — Il Governatore della Lombardia nominerà il Segretario e gli altri 15 impiegati ed ufficiali inferiori necessari al suddetto Tribunale di terza istanza, e ne fisserà gli stipendi.

Art. 4. — Per la validità delle deliberazioni del Tribunale di terza istanza è richiesto il numero di sette Giudici.

In caso d'impedimento di alcuno di essi, e nei casi, in cui giusta la legge orga-20 nica tre maggio 1853, od altre leggi vigenti, fosse richiesto per la validità delle deliberazioni del Tribunale di terza istanza un numero maggiore di Giudici, sarà questo integrato sulla richiesta del Presidente coi Giudici più anziani del Tribunale d'Appello di Milano, i quali non abbiano emesso voto nel giudizio di seconda istanza.

25 Art. 5. — I processi per contravvenzioni, trattati dalle Preture e dalle Autorità di Polizia, saranno giudicati in seconda istanza dai Tribunali provinciali ed in terzo grado dal Tribunale d'Appello.

Art. 6. — Le decisioni che pervenissero dalla Corte Suprema di Giustizia in Vienna, concernenti affari relativi alle Provincie Lombarde che ora fanno parte 30 dei Regii Stati, e portanti data posteriore al giorno 4 giugno 1859, saranno di nessun effetto, e non verranno comunicate alle parti. Il Tribunale di terza istanza conoscerà di tali affari e pronuncierà su di essi il suo giudizio.

Art. 7. — Il Governatore della Lombardia è incaricato di dare tutti i provvedimenti richiesti per l'esecuzione della presente Legge.

35 Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Torino, addì 24 luglio 1859.

VITTORIO EMANUELE

40 V. Il Guardasigilli
MIGLIETTI

MIGLIETTI
DABORMIDA

XVI

R. DECRETO 31 LUGLIO 1859 N. 3537

COL QUALE SI DICHIARANO CESSATI I PIENI POTERI CONFERITI IN VIA STRAORDINARIA AL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA COL REGIO DECRETO 8 GIUGNO 1859

Benchè fra i testi preparati dalla Commissione Giulini non vi sia il corrispettivo di questo decreto, esso è implicito nel presupposto generale della temporaneità dell'ordinamento proposto e della progressiva unificazione amministrativa col Piemonte.

A questo concetto del resto è ispirata l'istruzione del 31 luglio al Governatore Vigliani, con la quale il Ministero dell'Interno accompagnava copia del progetto di decreto sulla cessazione dei pieni poteri del Governatore, annunciandone l'imminente pubblicazione, che ebbe luogo infatti il 3 agosto successivo nella «*Gazzetta Piemontese*» (cfr. *Carte Vigliani*, microfilm dell'A.S.M., nn. 11 e 12), ma con la data del 31 luglio.

Con la stessa data veniva pubblicato il decreto che sopprimeva la Direzione generale istituita con Decreto 11 giugno 1859 presso il Ministero degli Esteri, e alla quale era stata attribuita la trattazione degli affari « riguardanti le Provincie italiane annesse allo Stato Sardo o poste sotto la protezione di S. Maestà ». Poichè con questa soppressione la maggior parte degli affari relativi all'amministrazione delle provincie « di nuova aggregazione » venivano demandati alla competenza dei singoli ministeri, anche al Governatore della Lombardia veniva a mancare ogni funzione autonoma e preminente di governo, come sancì di fatto il decreto sulla cessazione dei suoi poteri straordinari.

Il decreto è edito nella *Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 911-913 e nella *Raccolta delle Leggi* I (1859) 124-125.

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge del 25 aprile scorso;
Visto il Decreto 8 giugno sul reggimento temporaneo della Lombardia;

Visto il Decreto in data d'oggi portante la cessazione della Direzione Generale istituita presso il Ministero degli Esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

5 Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. — I pieni poteri conferiti in via straordinaria al Governatore di Lombardia in forza del Decreto 8 giugno 1859 si ritengono cessati.

Art. 2. — Il Governatore di Lombardia, in quanto non sia diversamente disposto nel presente Decreto, eserciterà tutte le facoltà ed attribuzioni che già compe-
10 tevano al cessato Luogotenente a norma dei Regolamenti d'amministrazione in vigore, e specialmente dell'ordinanza 30 marzo 1856.

Gli affari, che a tenore delle norme in corso, si dovevano sotto il cessato regime austriaco dirigere al Governatore Generale del Lombardo-Veneto ed ai Dicasteri centrali e Ministeri austriaci si dovranno quindi innanzi indirizzare a ciasche-
15 duno dei Ministeri, mantenuta la rispettiva competenza dei medesimi.

Art. 3. — La Prefettura delle Finanze di Lombardia continua a formare una delle sezioni dell'Amministrazione Centrale, a norma dell'art. 9 del R. Decreto 8 giugno 1859.

La medesima però corrisponde direttamente col Ministero delle Finanze in
20 tutto quanto si riferisce alla trattazione e spedizione degli affari correnti.

Art. 4. — La Direzione della contabilità di Stato e la Giunta del censimento continuano ad essere sotto la dipendenza immediata del Governatore.

Art. 5. — Per l'esercizio della facoltà contemplata all'art. 5 del R. Decreto 8 giugno, dovrà il Governatore in precedenza ottenere l'approvazione dei Regii
25 Ministeri.

Art. 6. — Le facoltà a cui si riferisce l'art. 38 del più volte citato Decreto 8 giugno, si ritengono limitate a quelle categorie di Impiegati la cui nomina è nelle ordinarie attribuzioni del Governatore.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto
30 nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 31 luglio 1859.

VITTORIO EMANUELE

35 V. Il Guardasigilli
MIGLIETTI

U. RATTAZZI

XVII

R. DECRETO 31 LUGLIO 1859 N. 3538

CHE MANDA PUBBLICARSI IN LOMBARDIA IL REGIO EDITTO 26 MARZO 1848, LE LEGGI 26 FEBBRAIO 1852, 20 GIUGNO 1858 ED IL REGIO DECRETO 28 APRILE 1859 VIGENTI IN MATERIA DI STAMPA NEI REGII STATI, CON ALCUNE AVVERTENZE RELATIVE DA OSSERVARSI 5

A questo decreto, che regolava definitivamente la stampa in Lombardia, si è già fatto accenno qui sopra (doc. V). Esso non riporta letteralmente nessuna delle 10 disposizioni previste nel progetto del Decreto XVIII° elaborato dalla Commissione Giulini, ma poichè sia per quanto appare dal preambolo, sia per quanto dispongono i vari articoli, ne accoglie in parte lo spirito, si ritiene necessario includerlo in questa appendice.

È edito nella *Raccolta degli Atti del Governo* XXVIII (1859) 915-918 e nella *Raccolta delle* 15 *Leggi* I (1859) 125-127.

VITTORIO EMANUELE II
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC. 20

Volendo introdurre fin d'ora nelle Provincie di Lombardia annesse ai nostri Stati, colla libertà della stampa, le leggi che ne regolano l'esercizio nelle altre parti del Regno, con quelle spiegazioni e modificazioni che la diversità delle legislazioni ora vigenti negli antichi e nei nuovi Stati rende necessarie;

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge del 25 aprile scorso; 25

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, e del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. — Saranno pubblicati col presente, ed avranno tosto vigore in Lom- 30 bardia il R. Editto 26 marzo 1848, le Leggi 26 febbraio 1852, 20 Giugno 1858,

ed il Reale Decreto 28 aprile 1859 vigenti in materia di stampa nei Regii Stati.

Art. 2. — Per la applicazione dei provvedimenti enunciati nell'articolo precedente si osserveranno le seguenti avvertenze:

a) All'art. 14 del R. Editto 26 marzo 1848, invece degli articoli ivi men-
5 zionati 183, 184 del Codice penale pei Regii Stati, si intenderà citato il correlativo § 58 lettere *a*, *b*, *c* del Codice penale vigente in Lombardia.

b) All'articolo 16, invece degli ivi enunciati articoli 164, 165 del Codice penale pei Regii Stati, s'intenderà citato il § 122 del suddetto Codice di Lombardia.

c) All'articolo 617 menzionato nell'art. 27 della legge sulla stampa, sono
10 surrogati i §§ 487, 488, 489 del predetto Codice penale vigente in Lombardia.

d) All'art. 618 del Codice pei Regii Stati, citato dall'art. 28 della legge sulla stampa, è sostituito il § 491 del più volte nominato Codice di Lombardia.

e) All'art. 620 pure citato nel detto articolo 28, è sostituito il § 493, alinea 2°, dello stesso Codice conservato in vigore.

15 Art. 3. — La copia dell'opera pubblicata che a termini dell'articolo 8 deve essere rassegnata alla Biblioteca dell'Università nel cui circondario è seguita la pubblicazione, dovrà consegnarsi invece alla Reale Biblioteca in Milano.

Art. 4. — Le menzioni, che s'incontrano nel corso del R. Editto, di Avvocato Fiscale Generale e di Avvocato Fiscale, si applicheranno indistintamente alle
20 procure di Stato presso i Tribunali provinciali di Lombardia.

Sotto il nome di Giudici di Mandamento s'intenderanno i Pretori.

Art. 5. — I reati contemplati nell'art. 54 del R. Editto 26 marzo 1848, saranno di cognizione dei Tribunali provinciali, i quali dovranno giudicare in numero non minore di cinque giudici, compreso il Presidente, ed osservare le ordinarie forme
25 di procedura.

Art. 6. — Tutte le contravvenzioni che non costituiscono un reato demandato alla Cognizione dei Tribunali saranno giudicate dalle Preture urbane, o foresi nel cui circondario saranno state commesse.

Art. 7. — L'alinea *c* del § 59 del Codice penale vigente in Lombardia, il rego-
30 lamento sulla stampa del 27 maggio 1852, e tutte le relative ordinanze e declaratorie in materia di stampa emanate sotto il cessato Governo sono abrogate.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

35 Dat. a Torino addì 31 luglio 1859

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli	U. Rattazzi
Miglietti	Miglietti

Appendice II

DOCUMENTI

I

MEMORIALE DI CESARE CORRENTI SULLE CONDIZIONI DEL LOMBARDO-VENETO NEL 1858-1859

5 Senza data, ma scritto con molta probabilità nei primi mesi del '59, se non proprio nel gennaio, come qualche indizio lascerebbe supporre, questo memoriale è uno dei documenti più importanti sulle condizioni della Lombardia negli ultimi tempi della dominazione austriaca, e sull'atteggiamento della classe politica lombarda in vista di probabili cambiamenti politici e istituzionali.

10 Dopo una breve sintesi degli avvenimenti italiani dal 1849 al 1859 il memoriale, destinato, secondo i primi editori di esso, al Cavour, si sofferma ad analizzare le condizioni politiche della Lombardia all'inizio del 1859, l'orientamento dell'opinione pubblica nei confronti dell'Austria, lo schieramento dei partiti. Accennando poi alla possibilità che una guerra all'Austria e la liberazione renda 15 necessario un ordinamento provvisorio della Lombardia, dopo aver messo in guardia dal pericolo di ripetere gli errori commessi nel '48 e di affidarsi ancora a comitati e organi di governo a base collegiale, suggerisce una serie di provvedimenti concreti che riguardano sia la direzione politica del paese, sia l'amministrazione centrale e locale.

20 Molti dei giudizi, suggerimenti e proposte espressi qui dal Correnti si ritrovano tali quali negli atti della Commissione Giulini. Gli argomenti trattati sono meno numerosi e meno particolari di quelli affrontati in sede di Commissione — i principali organi di governo, i partiti, l'atteggiamento della burocrazia lombarda, la polizia, i compiti di un nuovo governo, il dosaggio delle libertà, ecc. — 25 ma l'analisi è assai più ampia ed acuta, condotta con imparzialità, equilibrio e con un senso storico assai vivo.

Il memoriale rappresenta dunque la migliore integrazione degli atti della Commissione; per questo si è ritenuto opportuno ripubblicarlo qui, nonostante fosse già noto.

30 È edito in *Il Carteggio Cavour-Nigra dal 1858 al 1861*. II. *La campagna diplomatica e militare del 1859* (Bologna 1926) 263-286, il cui testo viene qui riprodotto senza varianti di rilievo. Per la bibliografia sul Correnti si rimanda all'Introduzione.

Due fatti sono a considerare, ogni volta si interroghino le verosimili disposizioni del Lombardo-Veneto dinanzi ad una conflagrazione europea, che offerisse 35 probabilità di un cambiamento di condizioni territoriali e politiche procacciato con la diretta azione e con le armi del Piemonte aiutate da quelle di Francia. Il primo fatto sta nell'influenza puramente esteriore, a così dire, sotto cui gli avveni-

menti si schiudono: il secondo è nella elaborazione di sentimenti ed idee operatasi nel Lomb.-Ven. dal 1848 in poi, parallelamente agli sviluppi della politica piemontese, e alla diversa attitudine assunta dall'Austria con le sue provincie italiane.

Nel 1848 la prima e più forte scossa data alla possanza Austriaca pareva opera innanzi tutto del popolo in armi, dell'insurrezione. Quindi veniva al paese una tal quale coscienza della sua forza, esagerata nei primi momenti per la naturale ebbrezza della vittoria. Concedendo un poco ad essa, Carlo Alberto attraversò la Lombardia ed andò ad accamparsi sotto Peschiera e Verona, senza cercare di acquistarvi una vera influenza, e lasciando il paese al governo di una dittatura uscita fuor dalle stesse necessità dell'insurrezione.

Nel Governo provvisorio di Lombardia il re trovava un alleato, nei suoi membri non aveva che amici e partigiani. Quel Governo stesso, senza nome proprio ed essenzialmente elettivo, era già per sè un cominciamento di repubblica oligarchica, quantunque ciò non fosse nella intenzione di nessuno tra quelli che ne formavan parte.

La divisione e dualità delle forze e dei principii diventava più sensibile per l'insigne inesperienza di tutto il mondo. L'armata inesperta affatto del come comportarsi con un popolo insorto, questi ignaro del come si vince con la fermezza degli ordini e con la disciplina. Novizii nelle armi e nella politica noi tutti correvamo da noi medesimi al precipizio.

A che pro ricordare gli errori di un'epoca in cui nessuno può dirsi senza peccato?

Un fatto però giova mettere in luce. Insurrezione ed armata, comunque a parole paresse il contrario, avevano della reciproca forza un'opinione esagerata. Perciò l'esercito in disfatta accettava di appoggiarsi sopra Milano, dove si concentrava il prestigio della forza insurrezionale; e Milano chiamava ad alte grida l'armata dinanzi alle sue mura per farsene riparo. Le due forze, considerevoli tuttora per sè, mal cementate, incapaci di unirsi, paurose di dividersi, erano già moralmente vinte prima ancor degli ultimi rovesci di Milano.

Ma dalla mutua confidenza nacquer le reciproche accuse: recriminazioni assurde, voci di abbandono — e di tradimento —.

Fu principalmente per fallo degli esuli e per la lor folle esaltazione che il re ruppe alla guerra del 1849. Un esercito, ancora per gran parte attonito ed atterrito dai disastri passati, sottominato da tendenze reazionarie e rivoluzionarie, estreme tutte e disorganizzatrici, non poteva tener testa agli austriaci, a meno di esser sicuri di un primo e notevol successo. La catastrofe di Novara dissipò allora le speranze d'Italia.

A Firenze ed a Roma non era più possibile illudersi. Ivi dei governi deboli e principi incapaci cedevano, resistevano alla rivoluzione: non sapendo con quali scongiuri arrestar lo spettro che si avanzava ogni dì più nè come aver pace con esso, davano volta atterriti e gli fuggivan dinanzi.

Riordinare quei paesi, nido di fiacche e maligne influenze, riordinarli mentre era la guerra dell'indipendenza sempre sospesa ed imminente, pareva difficile. Pure, se il Piemonte non rompeva sì tosto l'armistizio, se c'era tempo... forse Toscana e Romagna venivano al punto di contar qualche cosa come forza... forse... Ma dopo Novara ogni rivoluzione italiana era mortalmente colpita, dacchè, avendo a supremo motivo il sentimento dell'indipendenza, guerra e indipendenza eran divenute impossibili.

L'intervento francese fè leggera agli austriaci l'impresa del pacificare l'Italia: se esso non era, le forze loro dovevano più sparpagliarsi, e concentrarsi invece i risentimenti degli italiani. Gli odi furono minori perchè momentaneamente divisi. Ancora oggi l'intervento francese rende inesplicabile e piena d'assurdo la politica usata verso l'Italia. Ma se l'intervento non era, forse che la repubblica romana avrebbe potuto vivere? Chi lo può dire? Se Garibaldi avesse potuto proseguire il successo di Velletri, se i capi del Governo repubblicano avessero saputo armare con energia, amministrare con moderazione, smettere le vecchie abitudini della cospirazione per abituarsi al meccanismo delle libertà pubbliche... Ma dopo Novara, come poi resistere all'Austria?

Lasciamo le dubitazioni retrospettive, varie secondo le inclinazioni dei partiti, le rimembranze e il punto di vista da cui ciascuno potè veder gli avvenimenti.

Impossibile è dir bene quali fossero le disposizioni e gli spiriti dei Lomb.-Ven. dopo i colpi del 1849. Era dolore della disfatta, esaltazione del sentirsi impotenti contro la fatalità; e non sapendo a chi chieder ragione delle sventure, ce le imputavamo gli uni agli [altri] a vicenda con le ingiuriose supposizioni, e le sciocche acerbità da partito a partito, da persona a persona. Niente altro fuorchè il tempo poteva lenire le mortali ferite.

Dopo il 1849, i repubblicani lasciavano memorie e speranze che non erano gradite od accolte nel campo opposto. A Venezia, a Roma si era caduti sì, ma con apparenza di minor precipizio. La resistenza di Roma inorgogliva per la stessa impossibilità di riuscire ad alcun risultato; essa contribuì a rialzar qualche tempo Mazzini nell'opinione di molti, ed a farlo credere atto, non solo a tirare i fili scarsi e tenebrosi della cospirazione, ma anche a governare in pien giorno con l'intendimento delle condizioni e della prudenza di un uomo di Stato.

Fino al colpo di Stato del 2 dicembre non mancavano anche lusinghe sull'avvemento di partiti più avanzati in Francia. L'occupazione di Roma in tal caso doveva trascinare con sè conseguenze tutt'affatto opposte alle intenzioni che l'avevano fatta decidere.

I giudizi e le previsioni non seguite da fatti, cadono naturalmente e prontamente in dimenticanza; noi dobbiamo, però, risalirvi in questo caso onde veder per quali prove e sotto l'influsso di quali idee si modificasser successivamente gli spiriti nel nostro paese.

È da attribuire a un tale concorso di vicine memorie e di probabilità in prospettiva, concorso in parte chimerico veduto oggi ma non così invece allora, se Maz-

zini potè raccogliere intorno a sè buona parte di gioventù lombarda, di una intelligente e valorosa gioventù la quale cedeva, suo malgrado quasi, alle seduzioni della cospirazione, e, soggettandosi alla disciplina dei capi, non disperava di controllarne e moderarne l'azione. I processi di Mantova mietevano quanto vi aveva di più generoso, di più intelligente, e, direm anche, di più ragionevole nel partito Mazziniano. Molti che vi furono involti non d'altro si ponno accusar che della debolezza di aver mancato ai loro amici più fermi nella propria indipendenza, che rispinsero fin da principio ogni pericolosa sottomissione. La politica, dicevan questi, non è una religione: ciascuno ha il diritto di esame: e la nazione poi, padrona di sè, ha sola il diritto di decidere il tempo e le occasioni per avventurarsi di nuovo alle eventualità di una lotta formidabile.

Dopo i processi di Mantova, venne la sommossa tutt'affatto popolare del 6 Febbraio a sconcertare affatto i mazziniani, togliendo loro ogni estimazione e confidenza del paese.

Così finì questa come ogni altra maniera di settaria cospirazione: parte scoperta prima di agire, parte sacrificata in un'azione impossibile.

La gioventù di Mantova e il popolo del 6 Febbraio non cospirava come cospirasi sempre negli Stati Romani e a Napoli. Da noi era la cospirazione il seguito, il prodotto spontaneo della precedente fortissima commozione: là vi è l'effetto di corruzione lunga e quasi stato di febbre cronica e lenta.

La gioventù più attiva ed aperta, rientrata nei focolari ma non rassegnata, ricordava, sperava ed univasi inconsapevolmente per fratellanza d'armi, e di cose operate in comune. Il popolo minuto, il gran combattente innominato, a suo modo anch'esso non voleva quietarsi e si ostinava a raccontare, a prevedere, a tener vive le speranze. Nei quartieri popolari, nelle remote taverne si assembrava naturalmente e senz'altro impulso intorno ai più arditi, a quelli che parevan saperne di più. Erano gruppi in via di formazione naturale, a cui non mancava che il contatto di una organizzazione più vasta per trasformarsi in società segrete. Nelle classi popolari, specialmente, come capir le ragioni superiori e di pura esperienza, per cui noi sappiamo le società segrete essere rovina alla miglior causa, anzichè aumento di forza e probabilità di salute? Mazzini riuscì ad avere in sua mano alcune migliaia di uomini valorosi, devoti, docili nella loro ingenuità, fanatici nel loro odio contro lo straniero. Mai, nella sua carriera di cospiratore, gli era toccata una più gran forza a propria disposizione. S'egli si affrettasse ad usarne, qual meraviglia? Impotente anche questa volta rispetto allo scopo: pur, è d'uopo dirlo, al comando folle rispondeva un eroismo di esecuzione non si può più provato e più serio.

Le conseguenze del 6 Febbraio al di dentro e al di fuori furono incalcolabili.

Presi come da brivido davanti a un'insurrezione senza capi, e senza idee conosciute, che si reclutava fra le più umili ed ignoranti classi della popolazione, borghesia e nobili si sentirono spinger quasi verso il governo. C'era stupore, paura di repressioni violente, sgomento di tendenze anarchiche ed orrore pressochè inav-

vertito innanzi a mezzi di rivoluzione premeditati e sì poco differenti dall'assassinio. La moderazione stessa del Governo che accennò da principio voler sciogliere la cittadinanza da ogni complicità agiva nel senso di un più serio avvicinamento. Dubbio d'un giorno! Inspirato da Verona, il Governo riprendeva i suoi andamenti di cieca violenza. La città, attonita essa medesima dei fatti, era chiamata a rispondere per ciò che doveva imputarsi alla ridicola inazione ed ignoranza della polizia. Si prese pretesto per colpire di sequestro i signori esiliati, l'ingiustizia rivoltò anche quelli di dentro, senza contar la infelice querela col Governo Piemontese.

Sicchè dal 6 Febbraio, mercè gli Austriaci, si cavò ancora più bene che male. Una conseguenza si ebbe però deplorabile, ed è l'opinione, da una parte, nel popolo minuto di essere stato abbandonato a sè nel suo tentativo contro gli Austriaci; dall'altra l'opinione delle classi borghesi ed alte che il popolo minuto covasse, dissimulato con la violenza patriotica, qualche più maligno e rapace istinto.

Pur diciamolo francamente: Le classi elevate non erano e non sono senza responsabilità nei traviamenti del popolo: esse si dan troppo poco pensiero di lui, e con una noncuranza imprudente sdegnano troppo mettersi in pena di sapere ciò che egli sente e che pensa. Eppure è un grave errore a lasciarlo esposto così alle insinuazioni di pochi settari fanatici, o meglio alle ciurmerie di commissari ed agenti di polizia, i quali abusano indegnamente la sua nativa credulità!

Dopo il 6 febbraio si ricadde per due o tre anni in un profondo abbattimento morale. La guerra colla Russia non risvegliò speranze che in pochi; fosse scetticismo di temperamento, o previdenza; ci ostinavamo a veder il predominante carattere conservativo della guerra. La partecipazione ad essa del Piemonte, e più ancora la nuova della battaglia di Traktir fecero anche ai Lombardo-Veneti l'effetto d'un gran peso tolto giù dallo stomaco, e di aver scosso la vergogna e il ricordo umiliante di Novara! Si sentì che veramente anche in Crimea combatteva l'Italia. Le speranze non si accrebbero — almeno le speranze vicine — ma sentito e profondo fu invece in tutta la gente più colta, un certo senso di consolazione per l'onore redento.

Questi spiriti di estrema diffidenza fecero sì che non si prestasse da tutti egualmente attenzione alla condotta, intelligente ed ardita, del Conte di Cavour al Congresso di Parigi. Ma sebbene forse più ristretta, non fu meno grande la meraviglia a veder la quistione italiana affrontare la piena luce innanzi ad un Congresso europeo, perdendo così quel suo carattere essenzialmente sovversivo ed anche, si direbbe quasi, sotterraneo. La quistione italiana nei rapporti intimi e confidenziali dei Gabinetti d'Europa era trattata con quel riserbo con cui si parla di una minaccia o di un pericolo. Il Piemonte usufruttava il diritto di sedere nei Consigli europei, acquistato sui campi di Crimea, in beneficio dell'Italia, parlando a favore di Roma e di Napoli; egli entrava così ancor più nelle vie di una politica veramente italiana. La Santa Alleanza dava all'Italia tutrice l'Austria: essa mostrò a parole di cercarle talora governi migliori, in fatto le mantenne sempre i più tristi. Il Piemonte tutore naturale ed amico, veniva a metter fine alla ipocrisia

diplomatica che si dava aria di voler togliere gli effetti, pur conservando e difendendo le cagioni. La corruzione e le inquietezze della penisola si facevano risalire ai suoi Governi corruttori — e quindi a tutto ciò che dà forza ed appoggio a tali Governi. La quistione dell'indipendenza emergeva ancor più evidente, perchè lasciata in disparte. Venuti al fine dei ragionamenti, anche gli uomini di stato dovevano capire esser questa l'unica e la vera quistione da risolvere.

Il sentimento nazionale diè prova di riconoscere che la politica italiana entrava in una fase nuova e più *vera*. Il Piemonte mostrava di voler aprire il sentiero e l'Italia di mettersegli dietro per farsi accettare nel diritto pubblico europeo.

Da qui è venuto un concorso di adesioni, non poetico e sentimentale come in altri tempi, ma riflesso e consapevole e da parti diverse d'Italia. Le opinioni sensate e indipendenti accennavano a formar su un campo pratico, fuor delle quistioni di forme e di idee, un forte e compatto partito nazionale.

Qualche tempo dopo il Congresso di Parigi anche da noi lo spirito publico si rialzò. La venuta dell'Imperatore in Italia vi ebbe non poca parte. L'Austria veniva a provocare un atto di adesione esplicita dalle sue provincie italiane da contrapporre alle affermazioni del Piemonte. La prova essendo riuscita sfavorevole, malgrado l'immensità degli apparecchi, il risultato fu di dover dare un passo addietro. L'astensione invincibile delle classi elevate, il nessun ascendente personale del Sovrano, e le inspirazioni esclusive dei Ministri fecero riuscire a nulla il gran colpo del viaggio d'Italia. Buol non aveva fatto che trasportar qui la sua cancelleria: Bach, malgrado la sua distinta intelligenza, non conobbe che gente ufficiale e nobiltà bigotta; Bruck, impiegati e rimestatori matricolati d'affari. Ripartiti di qui, del paese sapevano poco più di prima. L'Arciduca Governatore, quantunque con delle qualità personali molto superiori, non fa che continuare i risultati del viaggio d'Italia. La stessa mitigazione della forma ed apparenza di buon volere non è creduta affatto spontanea: si vuol vedervi lo sforzo di controbilanciare l'influenza del Piemonte, sicchè a quest'ultimo non senza ragione si riferiscono i benefizi stessi dell'Austria.

Alla venuta dell'Imperatore, tuttavia, manifestossi ancora il pericolo della soverchia noncuranza del popolo, che, privo di ogni altra inspirazione si lasciò andare al puerile istinto dell'ammirazione per le feste ed il fasto imperiali. Di riscontro si fè vivo nelle classi elevate un certo spregio della gente minuta, sicchè il risveglio del sentimento nazionale non fu senza accresciuta vivacità di spiriti aristocratici. È una tendenza frutto di circostanze, ma da reprimere: le classi superiori possono e devono fra noi schiarire con benevolenza le percezioni confuse del popolo, sol che escano dall'isolata conoscenza e culto di sè.

La nobiltà, di Lombardia specialmente, prendendosi a cuore gli interessi ed i pensieri del popolo ha da prepararsi il campo per una azione positiva politica, la quale forza è che segua all'attuale puramente negativa e di resistenza.

Ma per quali ragioni ciò non si faccia, e come potrebbe farsi non è cosa che si possa commentar sì tosto e con poche parole.

Veniamo ora alle esigenze e disposizioni dello spirito pubblico in vista della eventualità di guerra che ci sembra attualmente parata innanzi.

È buono a constatarsi che i Lombardo-Veneti nel loro forzato silenzio ebbero tempo a far delle riflessioni, e però a riconoscere molti fra gli errori del 1848, accordandosi in ciò gente di diversa opinione e che allora avevan battuto diverso cammino. Onde, se v'è da temere, è piuttosto, per raddrizzare la barca, non la si inchini troppo dall'opposto lato.

Tutte le opinioni sono unanimi a domandare un governo forte, che concentri in sua mano l'azione politica ed amministrativa del paese, disordini il men possibile, riordini al più presto, e spinga innanzi tutto e con tutta energia alla guerra.

Si ricordano con dolore i Comitati molteplici, gli sterili proclami, lo stanziar ozioso della moltitudine sulla piazza, il cicalio vano e indiscreto della stampa, le feste e le spampanate senza fine. Or di tutto ciò par che non se ne voglia più nulla.

L'insurrezione del 1848 fu quasi prima esplosione di un sentimento che attingeva forza dalla stessa sua novità e dal vago delle sue aspirazioni. Or quella sentimentalità politica che sì volentieri accarezzava i simboli e dimenticava le cose, che viveva di equivoco e di illusioni, che creava papi di immaginazione e guerre un poco a suo genio, quella sentimentalità si è ritemprata, illuminata nella coscienza e nel concetto positivo dello scopo politico e dei mezzi propri a raggiungerlo.

Pur non possiamo credere che ogni giovinezza ed ogni inesperienza sia cessata e scomparsa: nè lo dobbiam desiderare.

Le commozioni del sentimento sono una forza politica preziosa a compiere i grandi fatti. I popoli, come gli individui hanno d'uopo di testa e di cuore, purchè l'una conservi il debito impero sull'altro. I forti sentimenti hanno nel primo irrompere sempre alcun che di incomposto e di indisciplinato. Le provincie, abbandonate dagli Austriaci non potranno a meno che scoppiare in manifestazioni di contentezza e disfogare gli affetti lungamente repressi.

Ricondurre a misura l'effervescenza degli spiriti, perchè non svampi inutilmente; costipare la forza di espansione affinchè si utilizzi a produrre il movimento; dirigere e non spegnere, ecco quale pare a noi a un dipresso possa essere la massima prima che ha da proporsi il Governo.

Or per vedere come questa sua azione si eserciti, giova conoscere quali sono attualmente nei diversi elementi sociali le verosimili inclinazioni.

Secondo ogni probabilità, e da quanto può sapersi qua dentro, poco o nulla omai sopravvive delle influenze mazziniane in Lombardia. La decomposizione del partito lasciò appena forse superstiti alcuni di quei gruppi elementari, esistenti già prima di subir la sua influenza. Una popolazione d'indole positiva e indipendente non è fatta per i vacui eccitamenti e per la perpetua obbedienza passiva. Fors'anche qualche triste vestigio può esser rimasto nei sentimenti popolari, proprio nel fondo della società, dove sì tosto il sentimento politico si mesce con l'invidioso malumore dei più elevati ordini sociali, ma le tendenze semi-anar-

chiche dell'ultima plebe cittadina nudrite un po' dai ricordi del 6 Febbraio, un po' da un falso lievito democratico, e un po' dai bassi agenti di polizia che alla sordina cercano irritare contro i signori, son troppo poca cosa per inspirarci alcuna apprensione. La parte onesta della popolazione è troppo numerosa e di indole risoluta perchè quelle male tendenze non trovino, in caso, anche una pronta repressione. Sebbene noi sappiamo che esse quetansi e ricadono da sè, se gente di classi superiori non le alimenta di false formule e non si incarica di una direzione positiva.

Si può credere che il governo austriaco faccia qualche assegnamento sulle tendenze anarchiche per impaurire nobili e borghesi, e però non ne veda di mal occhio i sintomi: ma, come al solito, il desiderio gli esagera lo stato di corruzione, il numero ed il valore dei propri alleati.

Il ceto medio delle città ha su tutti abitudini di lavoro e di ordine, sentimento del dovere, ed inclinazione ad una certa moderazione; esso non ha però molta importanza sociale nelle c ndizioni attuali. Nel silenzio assoluto, nella quietitudine di oggidì una sfera di persone che non primeggia nè per ricchezza, nè per costume eccentrico, e neppure, per un eroismo impossibile di virtù è un poco di necessità eclissata e dimenticata.

La dominazione straniera, costringendo ognuno a mutilare il proprio pensiero, adegua i migliori ai mediocri: anzi i mediocri soltanto ponno accettare certe funzioni, a cui con la cura della cosa pubblica, è addossata una certa ricognizione a forme dell'attuale governo. La depressione inevitabile dei migliori, l'esaltazione degli incapaci è la piaga profonda, insanabile, del governo straniero. Indi il mal umore e la impotenza e la paralisi in ogni cosa economica e civile del Lombardo Veneto.

La dominazione austriaca raddolciscasi pure a modi, non si dispenserà mai dal dover mettere in disparte, per propria salute o impossibilità di appressamento, la gente migliore: ciò che costituisce un'inversione dell'ordine naturale della Società.

Il nostro ceto medio non ha idee politiche esclusive: ebbe gente a idee di conservazione, e ne ebbe del liberalismo più spinto: ora inclinan forte al filone della corrente nazionale, e aderiscono sinceramente, pressochè in totalità, alla politica iniziata dal Piemonte.

Ma quando facciam distinzione di classi, è d'uopo aver mente che una demarcazione profonda non la si trova fra noi, ben piuttosto una scala di gradazioni intermedie infinite. L'assenza di una rigorosa divisione di ceti sveglia anzi la tendenza di tutti ad innalzarsi, e propaga i sentimenti aristocratici in una sfera assai più ampia di quel che potrebbe essere la vera aristocrazia.

La influenza politica e sociale è ancora, per ciò che dissimo addietro, alle classi più elevate, ma più sotto sono da cercare le capacità per il maneggio e l'effettiva applicazione al lavoro. Però sarà da evitare nei primi momenti che quella influenza politica si arroghi di essere esclusiva, e che nella scelta delle capacità si lasci andare alla predilezione della gente più docile ed ossequiosa. Ogni potere umano avversa,

o poco o tanto, le nature poco rispettose e che affettan l'indipendenza: individui, popolo, nobili e re, abbiamo un debole per la subordinazione e l'adulazione, per frutto di quella naturale opinione che ognuno sente di sè.

Fra i signori ve ne hanno di compromessi con l'Austria, i quali hanno perciò 5 perduto ogni credito ed ogni influenza in paese. A mala pena sono essi tollerati nella società, e forse l'istesso isolamento, in cui sono, contribuì a comprometterli di più con l'attuale ordine di cose. Molti, però, hanno piegato per pusillanimità, per condiscendenza, circuiti da tentazioni ed influenze personali: e null'altro di meglio invocano che uscir una volta del brutto impiccio, mettendosi in pace col 10 mondo e con la propria coscienza.

Molti altri fra i nobili, e specialmente nelle provincie, sono soggetti alle influenze bigotte e gesuitiche. Gli ultra-cattolici nostri però non hanno nè l'impertinenza nè l'intolleranza che lor si conosce altrove. I più son spiriti deboli, rampolli di razze sfatte che, non sentendosi più forza pel viver pubblico e civile, amano 15 conservarsi una immagine di impero fra preti e devoti. Rappresentanti di famiglie che non hanno altra importanza fuorchè tra i dipendenti, ed alta virtù fuorchè un poco quella della beneficenza privata, somigliano quei re scaduti dell'India, a cui gli Inglesi lasciavano le esteriorità della potenza regia sugli ufficiali e sui servi dentro ai loro palazzi. Gli ultra-cattolici, quantunque rappressati all'Austria 20 dal concordato, partigiani dei poteri stabiliti per sistema, nemici delle rivoluzioni italiane per paura di sè e culto al poter temporale del papa, non son nulla contro il nuovo ordine di cose: un po' per paura, un po' per pudore, e più per impotenza a mescersi nella cosa pubblica.

Con il resto delle classi elevate, nobili e borghesia confusi insieme per quella 25 assenza di forti demarcazioni più sopra accennata, non c'è nulla da appuntare quanto a tendenze nazionali e politiche. Appartenenti pressochè tutti alle opinioni liberali, rappresentate dal Piemonte, peccano forse un po' d'intolleranza e di esclusivismo, e un po' si son lasciati vincere dall'abito del nulla fare, non prendendosi abbastanza a lor cuore certi interessi di coltura e di benessere in paese. Quantunque 30 dell'inazione molto si possa accusare la stessa condizione politica, pur i danni non lasciano di esser meno sensibili. In compenso noi abbiamo in essi lealtà e fierezza di carattere, maniere affabili in mezzo al sentito orgoglio signorile, e vera devozione al fine sommo dell'indipendenza nazionale.

Or è a dire una parola di una classe che fa parte, del *clero*. Il clero nostro, a 35 prenderlo insieme, non è sì cattivo quanto potrebbe. Sotto il freno delle leggi Giuseppine e dell'autorità civile esso ha imparato una certa moderazione e rispetto delle altre classi sociali. Il concordato, come applicato finora, benchè contenga in germe la morte di ogni civile libertà, non valse a trasfondere nel clero le pretensioni e l'abitudine della dominazione esclusiva. Il prete nostro oggidì esce quasi 40 esclusivamente dalla piccola borghesia delle campagne, la quale ha naturalmente un grande rispetto per i *signori*, per quel che in fondo è la *possidenza*. Un po' i legami della famiglia, un po' il beneficio e la prebenda, è certo che gl'interessi mondani

dominano e mansuefanno il prete. Sottratto al terrore dell'autorità diocesana ed austriaca, egli è piuttosto per essere riconoscente al nuovo ordine di cose, per poco che gli si usino certi riguardi.

Già non ritorna più che si abbia a cercare nel Sommo Pontefice un partigiano della indipendenza d'Italia — l'indipendenza d'Italia dovendo far cessare il dominio civile della Chiesa, e politico dei Papi; consolidar da per tutto la riforma delle leggi civili in materia ecclesiastica, ed operare a Roma la separazione assoluta dei due poteri, la secolarizzazione piena del governo, consentano o no gli avvenimenti quel che vivissimamente si desidera che è di togliere al Papa anche le apparenze di una terrena Sovranità.

Il prete da noi non aspira a molto: basta imporgli la propria volontà con energia, salvandogli le forme esteriori del rispetto e il suo temporale interesse. Il prete naturalmente tenero delle opinioni popolari, ha sopratutto in orrore lo *scandalo*. Disinteressato il prete dall'esservi contrario, prevarranno in lui i buoni istinti e l'avremo di regola amico, eccetto forse nelle maggiori città, dove il clero è più tristo. Qui però, diciamolo, del suo suffragio possiamo anche far senza.

La rispettosa esclusione del prete da ciò che non è di sua competenza è antica nelle tradizioni e negli umori del paese.

Gli scrittori tedeschi, i giornalisti sopratutto, si lusingano avere dei formidabili alleati nei paesani di Lombardia, e però credono vederli presti a fare man bassa sopra i *signori*, sul capo dei quali compiacciónsi di tener sospesa questa spada di Damocle. I fatti non sono però quali il lor pietoso desiderio li imagina. Il contadino Lombardo, (qui poi le varietà locali influiscono moltissimo a cambiar da provincia a provincia, da luogo a luogo) è indifferente alle quistioni politiche perchè ancora non le intende. Ben è vero che qua e là fu vista scoppiar una maligna gioia per la non riuscita della rivoluzione, ma essa altro non era se non frutto di quella volontà di far dispetto, indotta dalla lunga dipendenza e dai contrarii interessi. Ovunque il possidente si dà pensiero dei propri coloni, esso li trova buoni arrendevoli e disposti a riconoscenza. Pur troppo la noncuranza del contadino, oltrechè moralmente ingiusta, è anche politicamente piena di pericolo. Lungi dall'ambiente dei centri popolosi, il contadino è più esposto al contagio delle male istigazioni. Il Commissario, l'agente comunale, il gendarme, sparsi nei lontani ritrovi campestri, sanno imporsi alla moltitudine e guadagnarsene un poco l'orecchio.

Non che manchi affatto pur nei comuni rurali ogni spirito politico. Al di sopra appena del contadino, il piccolo possidente, l'artiere, o bene o male hanno delle opinioni. Liberali ignoranti, un poco a modo del Canton Ticino, potranno riuscir di giovamento se lanciati a suo tempo con una certa moderazione. È in questa medesima classe che vi hanno alcuni in apparenza partigiani dell'attuale governo; gente che si appoggia volontieri al gendarme e si fa forte della protezione del Commissario, ma insignificante di numero, di coraggio e di capacità. È forse su questa divisione embrionaria di opinioni la quale non rimonta più in là del 1848, che

l'Austria si fonda per credere o far credere di avere una parte di popolazione a sè favorevole nelle campagne.

Il sentimento, però più preminente nel contadino lombardo è una tal quale incredulità in faccia al suo padrone, sicchè ha l'aria un poco di compiangerlo per
5 la lotta ineguale in cui egli si vuol cacciar contro l'Austria: « Son troppo forti, credetemelo, signore: non è cosa da pensarci » ecco che cosa ei vorrebbe dire a tutti i momenti. Questa idea fissa del governo imperiale diabolicamente forte lo domina e lo fascina suo malgrado. Però di trascinarlo a una cooperazione attiva non c'è da sperare sì tosto, se non gli pajano un poco assicurate le condizioni del
10 successo.

L'alleanza della Francia col Piemonte sarebbe molto atta a scuotere la sua incredulità. Il nome di Napoleone non lasciò ricordanze di simpatia nelle campagne, vi lasciò però l'impressione, fatta più grande con l'età, di una straordinaria possanza. Trattasi per noi soltanto di controbilanciare l'opinione della forza che
15 è a favore dell'Austria: e questa lo sa, e però non vedrebbe di mal occhio di dover combattere la Francia piuttosto sul Reno, aiutata da tutta Germania, paurosa invece di dover litigare a parte per le sue provincie d'Italia.

Il Lombardo-Veneto è forse di tutte le parti d'Italia quella che meno teme dell'intervento Francese, giacchè è con le Legazioni la sola che non ebbe a subire
20 la violenta aggregazione al primo impero. Prevalgono invece l'affinità del costume e del carattere, il sentimento della parentela, il quale si fa sentire anche nei giorni in cui, per conflitto di interessi, non si sente più l'amicizia.

Detto così a un dipresso quel che le cose sono, vediamo ora quel che sarebbe da farsi. Ciò che sopratutto nocque al Governo provvisorio di Lombardia fu senza
25 dubbio il suo carattere di *collegialità*: la più gran censura che gli si possa fare è di aver lasciato disperdersi il potere sicchè mentre esso doveva concentrarsi di più, per ogni parte invece gli sfuggiva dalle mani. La *collegialità* del Governo Provvisorio ebbe allora due principali motivi: l'inesperienza politica degli uomini e il desiderio di conservargli un certo carattere di rappresentanza delle provincie
30 lombarde. L'inesperienza fece sì che le funzioni amministrative non si ripartissero, nessuno osando assumere una separata e speciale responsabilità. Sol col tratto successivo e per forza di cose una tal quale divisione degli uffici si introdusse, ma tutt'affatto interna, dacchè non creava un ordine separato di dipendenze, e non impegnava al di fuori il nome delle persone. Tutti gli affari si espedivano è vero a
35 modo collettivo, ma non ne venne perciò che mettendo insieme inesperienza ed inesperienza si cavasse un composto diverso dai componenti. Solo si attutì quel naturale acume che si sveglia con l'indipendenza e responsabilità personale, inducendo gli spiriti a riposare nell'agiatezza di un voto collettivo. L'amministrazione collegiale è per sua natura assorta più a discutere che ad agire: può ordinare si
40 faccia, ma non può sopravvedere se le cose si fanno. Or quando l'azione non è nel Governo, quantunque se ne senta urgentissimo il bisogno, essa è dapertutto altrove. L'azione era allora al Ministero della guerra, presso i Comitati speciali

delle Provincie, nella spontanea e disordinata concorrenza di tutti. Il Ministero della guerra non rilevava da nessuno in particolare, e teneva una curiosa indefinibile posizione intermedia tra il Governo Provvisorio, il Piemontese e l'Armata del Re: i Comitati provinciali dipendevano e non dipendevano dal Governo, organizzavano corpi, nominavano officiali. Tutti questi errori non c'è uomo che oggi non li confessi. Indipendentemente dai rovesci militari, l'autorità del governo si logorava, si annientava. L'alta polizia, l'armamento della guardia nazionale, si compievano fuori dell'azion propria del Governo, da Commissioni speciali: gli affari amministrativi propriamente reggevansi dal vecchio dicastero di governo, trasformato in Consiglio di Stato. In nessun luogo erano attinenze, delimitazioni e responsabilità che fosser fisse e conosciute. Il Governo provvisorio era divenuto, più ch'altro, un'assemblea deliberante: al suo posto, come amministrazione, non erasi surrogato nulla: se non seguì maggiore anarchia, ascrivasi ai forti ordini naturali e morali del paese, alla presenza dell'armata, ed alla continua eccitazione patriottica delle popolazioni. Che si vuole di più? Nell'ordine amministrativo delle Provincie ai Delegati, giustamente sospetti, si surrogavano le Congregazioni provinciali, autorità *collettive amministranti,* non nominate dal Governo, non responsabili quindi verso di lui, e non revocabili nè modificabili da lui. In tutta giustizia: quando mai con più insigne buona fede e rettitudine di intenzioni furono più manomessi i principî più elementari e le condizioni comuni a qualsiasi reggimento politico?

Oggidì volendosi far tutto il contrario, gli spiriti naturalmente volgono alla iniziativa personale ed alla responsabilità concentrata.

Ben inteso che si tratta sempre di un regime transitorio, intanto che duri la guerra, e che sia ancor da conquistare in concorso dell'Europa il destino di queste provincie.

Riguardo avuto alla insuetudine della vita pubblica negli uomini del Lombardo-Veneto e al bisogno di non lasciare alcuna *soluzione di continuità* nel passaggio dal vecchio al nuovo, tra cui si infiltri l'umore di separatismo e qualche *secondo pensiero* degli alleati, parrebbe necessario che il potere dittatoriale e provvisorio rilevasse immediatamente dal Piemonte e dal Re. Un Luogotenente di S. M. Sarda, per esempio, incaricato di tutti gli affari *civili* del Regno verrebbe a comporsi una specie di amministrazione con le persone del paese, una specie di Ministero, con funzioni ben definite, come le sono già presso a poco in seno alle Luogotenenze attuali, sotto cui rientrerebbero quei dicasteri, quali la Prefettura delle Finanze ed il Monte Lombardo-Veneto che dipendono adesso immediatamente dal Ministero di Vienna.

Quest'amministrazione, responsabile immediatamente in faccia a S. M. e alla nazione, potrebbe rilegarsi più naturalmente al Ministero Piemontese, disponendo perchè il Luogotenente di Lombardia sia altro dei Ministri usciti dal Parlamento Sardo, un poco a somiglianza dei Vice-Re d'Irlanda. Sarà buona misura politica forse eleggere a tal carico un nome tra i più autorevoli e distinti, perchè si ispiri

rispetto e confidenza al corpo dell'amministrazione, si compensi nell'amor proprio del paese la temporanea dipendenza, e perchè veramente durante la gran lotta non avrà il Piemonte, il Ministero Sardo e la Casa di Savoia altro più grande interesse interno od esterno a cui volger le cure.

Il Luogotenente di S. M. uscito dal Ministero Sardo è un vincolo materiale, una garanzia della futura consolidazione ed incorporazione de' due paesi.

L'Amministrazione così composta non potrebbe agire senza controllo o senza consiglio. É necessità di porle a fianco una specie di consulenza, la quale sopratutto faccia presenti le leggi, gli ordini positivi ed i fatti del paese, a cui devonsi modellare le nuove disposizioni. Va da sè, senza bisogno di dirlo, che tal Consiglio non abbia carattere alcuno di rappresentanza politica. Innanzi tutto è d'uopo di evitare che Lombardia e Venezia si impersonino in una qualche persona morale.

Pur come unire una tale Autorità consulente non è facil troppo a decidere. Di trarla fuori dalle Congregazioni centrali non c'è da pensare. Volenti o non volenti le Congregazioni centrali sono divenute parte del superiore organismo governativo austriaco, ed è all'ombra di esse che l'Austria si diè aria di interrogare e di assecondare gli interessi ed i voti del paese. E bisognerà quindi che esse cadano perchè legate troppo nell'opinione al passato governo, e poi perchè, poco o tanto, quando si vuol far credere ad un cambiamento di cose, è d'uopo imprimerne la persuasione negli animi con un mutamento delle persone.

Le rappresentanze del paese nei gradi inferiori gioverà forse rinnovarle, non si avrebbero a distruggere, perchè di lor natura non hanno avuta mai complicità con l'esistenza del governo austriaco. Ed allora, un po' da esse rappresentanze rinnovate, un po' dall'arbitrio governativo si potrà cavare un temporaneo consiglio che aiuti ed illumini la provvisoria amministrazione.

Ma questo abbozzo di pensiero, giacchè appunto non si tratta di più che di un abbozzo, può ricevere proporzioni e modi secondo che prudenza maggiore, o circostanze instantanee, potranno suggerire. Intanto per aver la base su cui fare il proprio lavoro, è d'uopo aversi bene dinanzi quale significazione e valore hanno esse rappresentanze composte di uomini del paese, fin dove sono esse una produzione del Governo attuale, e fin dove no.

Sarebbe errore ed ingiustizia, noi crediamo, disfarsene in un giorno, cacciandole tutte ignominiosamente quali creazioni pure e semplici del dominio straniero. Pur senza riforma, senza influenza di spiriti nuovi, riusciranno, non sapendo nè volendo, di grave imbarazzo.

Di che elementi si compongono esse rappresentanze? I partigiani aperti e sinceri dell'Austria vi sono sensibilmente in minoranza; fatto estremamente notevole che elette, per così dire, dal Governo gli abbian pure sì poco attaccamento! Il Governo austriaco è impossibilitato di raccogliere una qualsiasi rappresentanza di persone indipendenti, siano pure scelte a sua discrezione, nella quale la maggioranza dei voti sia apertamente per lui! I più sono uomini probi, deboli, di mediocre intelligenza e di buona volontà, che per timidezza di carattere ritengono superiori

a sè le quistioni politiche, e però non sono avvezzi a meditarle. Uomini fatti per gli interessi piccoli, per le quistioni locali, godono nei rapporti privati opinione di onesti, e dove non c'è vita pubblica e libera sono anche uomini di una certa importanza. Al Governo essi non danno sentore di più grandi aspirazioni; e però il Governo medesimo non isdegna udirli nelle cose locali, salvo si intende a far come crede. 5
Ma questa angustia di vedute e timidezza di carattere li fa per l'appunto cattivissimi consiglieri in tempi di azione rapida e vigorosa. Già queste rappresentanze sono reazione talvolta all'amministrazione austriaca; or la reazione medesima, che oggi con la tenacità conservativa difende le cose patrie e ci salva dall'ingerenza straniera, diventerebbe dannosissima in tempi diversi. Aggiungi che l'assenza di 10
più grandi idee politiche e la poca coltura rinforza negli uomini di queste rappresentanze le tendenze di un miserabile municipalismo, a cui non è d'uopo dire quanto si debba far guerra.

Somma tutto: son mediocrità probe, timide, non austriacanti, paurose di ogni agir troppo rapido, che rifuggono dalla politica perchè non sentono di poter farvi 15
nulla di buono.

Gettate da parte, come sostegni della straniera dominazione, griderebbero all'ingiustizia. Dalla chiusa prudenza formano anch'essi un voto per il bene della patria e per la buona causa. Uomini piccoli, vani, feriti, tormenterebbero il Governo di mali umori, e di mala volontà. E tutti gli uomini egualmente meschini 20
e probi farebbon famiglia tra loro — nè son pochi. È semenza cresciuta sotto il compressojo della lunga dominazione straniera: gran fortuna se essa impicciolì l'uomo, non ne alterò e corruppe il senso morale!

Per le Provinciali, pei Municipii trovisi non disonorevol pretesto che permetta una rielezione fatta in circostanze nuove, in una più libera atmosfera di opinioni, 25
che permetta di designare e scegliere persone di pubblica simpatia e confidenza.

Quanto alle forme dell'elezione non gioverà forse mutare per una prima volta agli ordini attuali, sia per non complicare con la pratica di forme nuove, sia perchè quella stessa ingerenza del Governo che or salva l'Austria dagli spiriti patriottici, difenderebbe il Governo nuovo dalla confusione ed inesperienza delle opinioni. 30

Tutte queste idee naturalmente si tengono fra di loro. Esse mirano a scompigliare il meno che si può di quello che esiste; a non personificare in una rappresentanza il Lombardo-Veneto per rendere più facile una piena incorporazione ed assimilazione, a lasciar tra l'antico e il nuovo ordine di cose un tempo di mezzo, utile al riconoscersi delle opinioni, e alla giusta estimazione delle capacità perso- 35
nali, assicurando che dal tempo intermedio non perda mai il carattere di transizione che gli si desidera. Potrebbesi chiedere: La Lombardia e la Venezia, si amministreranno esse divise od unite? Dovrassi a Venezia riprodurre un doppio di ciò che si fa a Milano? Un Luogotenente, un'amministrazione etc. per le Provincie Venete? Oppure si potrà creare tosto un'amministrazione unica? Tra il Lombardo 40
ed il Veneto sono le fortezze — ecco una pratica difficoltà per la concentrazione. Gli antecedenti amministrativi sono per la divisione. Di riscontro i sentimenti

sono per l'unità, e l'intelligenza sommamente buona ed arrendevole dei Veneti fa sì che essi non si presentano gelosi della naturale prevalenza lombarda. La quistione è a studiare in concorso di gente sensata ed a decidere in relazione al modo di succedersi degli avvenimenti.

5 Che faranno nel frattempo le Camere Piemontesi? Dovranno esse contemporaneamente ecclissarsi, a fine di aver aria di governare per mezzo del Ministero, il Lombardo-Veneto come si governa una Colonia? Come potrà prepararsi una nuova rappresentanza delle libere provincie, e questa chiamarsi a vivere ed agire con le rappresentanze del Piemonte? Gioverà lo scioglimento, e quindi le elezioni gene-
10 rali, nuove ed operate sotto l'influsso delle circostanze straordinariamente mutate? Quistioni son queste, su cui è prematuro il rispondere, massime a chi non conosca che una sola parte del problema dato da sciogliere.

In ogni caso è d'uopo prepararsi un piano d'azione, sicchè la serie dei decreti destinati a realizzarlo appaja nient'altro che l'effettuazione di un sistema irrevo-
15 cabile e di buon'ora meditato. Dalla fermezza del Governo e dall'influenza dei fatti compiuti verrà quiete alle opinioni, le quali si agitano assai meno da quando debbono perdere speranza di riuscire ad imporsi.

Si parla sempre di un programma di politica transitoria che deve durare finchè durano le circostanze eccezionali. Per quanto tocca all'avvenire noi crediamo la
20 causa della libertà assicurata dall'iniziativa del Piemonte, dai sentimenti delle popolazioni del Lombardo-Veneto, e dalla forza istessa delle cose che unì la causa della libertà con quella dell'indipendenza italiana.

Diciamo ora una parola sul personale della pubblica amministrazione. In nessun paese si crea d'un tratto un'amministrazione affatto nuova — e qui non
25 ve ne ha forse nè anche bisogno. — Gli impiegati italiani del Lombardo-Veneto dopo il 1848 hanno perduta irremissibilmente una qualità, ed è la *buona fede*. L'hanno perduta in faccia al Governo, l'hanno perduta in faccia al paese — sanno oramai che quel che l'uno vuole non è quello che vuol l'altro. Onde e l'uno e l'altro gli hanno un poco in sospetto. L'Austria non nomina a posti di confidenza che crea-
30 ture sue, e se per caso abbandonò talvolta la regola, fu anche assalita da scrupoli e corse a destituzioni.

L'Amministrazione pubblica perdendo sincerità, perdè zelo e tradizioni, onde gli affari pubblici si vedono trascinati a lungo da impiegati sol desiderosi di schivarne la responsabilità e per solito intenti, a mezzo di impercettibili tran-
35 sazioni, a non iscontentare troppo nè a destra nè a sinistra. Il governo non trova zelo per i suoi speciali interessi, nè il pubblico sollecitudine per i propri: la paura e il bisogno agiscono a favore dell'uno, per l'altro agiscono un certo pudore e secreto comune sentire, non senza mescolanza di qualche presentimento del futuro.

Questa caratteristica dell'impiegato italiano è sì vera che i *migliori son quelli*
40 *a cui tocca di mentire di più.*

Prima del 1848 vi era una tal quale ignoranza e maniera di ingenuità. I sentimenti di nazionalità compiutamente sbanditi, erano surrogati da un certo amore

della disciplina, rispetto del dovere e osservanza del ben pubblico in quanto la volevano i regolamenti. La rivoluzione ha posto fine al periodo dell'ingenuità: ognuno sa ora a che interessi deve servire, quali contrarie aspirazioni sono nel publico: e questa istessa smaliziatura rende l'impiegato più debole e servile. Esso sente non poter più rifugiarsi, come altra volta, per esporre un'opinione indipendente, nel suo attaccamento al Governo e nella lealtà delle proprie intenzioni. Egli si sente sospetto — ed a ragione. Ma perciò stesso, diciamo il vero, esso è già preparato a subire con piacere un nuovo ordine di cose. Non sarà no sì tosto l'amministrazione più coraggiosa e capace di sostenere il Governo, volta appena in basso la fortuna, ma a casi ordinari non opporrà il tacito e confederato ostacolo delle male volontà. Le destituzioni, quindi non abbisognano esser molte; l'ordine dei servizi potrà procedere ben regolato e tranne alcuni capi, incapaci, malvolenti ed inonesti a cui l'una qualità fu compenso per l'altra, ci sarà poco a mutare. Nè mancano negli stessi ordini amministrativi uomini migliori da surrogarvi: sebbene, è d'uopo dirlo, che dopo il 1848 l'amministrazione pubblica come capacità ha peggiorato; poichè pochissimi sono i giovani di qualche ingegno che si adattano a percorrere questa carriera dell'amministrazione: sicchè le capacità soprabbondano piuttosto nell'esercizio delle professioni liberali.

Quelli però tra gli impiegati pubblici che hanno esercitata la rappresentanza politica del Governo, o furono esclusivamente a servizio delle sua conservazione, non potrebbono in alcun modo continuare nelle loro funzioni.

I Delegati, o capi delle provincie, si dovrebbon quindi completamente rimuovere. Anche fra loro ve ne hanno di tristi e di meno. E sebbene a Milano ed a Venezia il Delegato Provinciale sia autorità piuttosto amministrativa che politica, pure nelle altre provincie essa è veramente autorità considerevole, mescolata di uffici repugnanti e giustamente odiosi. Il Delegato provinciale rappresenta il governo, invigila l'ordine, studia e riferisce sullo spirito pubblico, non può dispensarsi dal caratterizzare e colpire le persone, insomma gli è troppo compromesso: e d'altronde uffici analoghi e in una ancor più larga misura gli vanno affidati dal nuovo Governo, onde il suo cambiamento è una necessità. Nelle provincie, causa il minor tumulto delle cose, la divisione delle opinioni è più visibile: la gente si conosce, si tocca quasi: vi hanno o vi ebbero conflitti, sospetti personali. Un vecchio Delegato, anche se onesto, sarebbe ad ogni maniera disadatto a continuare nelle sue funzioni — si potrà forse pensare a farne un buon impiegato altrove, ma chi rappresentò Tizio non può anche rappresentare Sempronio, subito dopo, senza perdere poco o molto del suo credito personale.

Sotto ai Delegati Provinciali, noi abbiamo a considerare i Commissari distrettuali. Il Commissario Distrettuale rappresenta esso pure ad un grado inferiore l'autorità pubblica, ed ha anche più del Delegato ingerenze speciali di Polizia. Questa dei Commissari è quistione delicata a cui non si mette mano senza pericolo. Da una parte c'è il servizio pubblico da non disorganizzare, lasciandolo passare a mani mal pratiche; dall'altra c'è pericolo della mala fede, tanto più impunemente

esercitata in quanto che il Commissario agisce quasi sempre lunge dagli occhi del potere e in contatto con elementi capaci di subornazione e d'inganno. Una certa epurazione è pur d'uopo che segua — ma da lasciarsi venga proposta dai capi delle provincie, consultati gli onesti della provincia e del distretto, gli uomini di 5 una certa moderazione. Poichè, se ascoltiamo gli estremi, non ne sarebbe a conservare pur uno: impossibile assunto, senza disorganizzare alla istessa base ogni pubblica amministrazione. Il *censo e la imposta prediale*, *l'Amministrazione dei Comuni*, e *la leva*, questi tre perni, oseremmo dire, della nostra organizzazione politica, mettono capo principalmente al Commissario.

10 Nel 1848 vi furono destituzioni arbitrarie, vi fu tolleranza e vi fu intolleranza eccessiva; siccome non si avevano *capi delle provincie*, così il governo doveva necessariamente assecondare tutte le esigenze puramente locali, o i rumori vaghi della pubblica opinione.

Intanto si avevano Commissari fermamente convinti del ritorno degli Austriaci 15 che diffondevano la persuasione nelle popolazioni campagnuole e si prestavano di mala grazia alle operazioni del servizio pubblico, mentre in altre località si perseguitavano puerilmente, sotto accusa di spionaggio, molte persone ignoranti, antipatiche o nulle. Se lo spirito politico nazionale debbe risvegliarsi dapertutto nelle popolazioni, è d'uopo che i patrioti possano cooperare con gli uffiziali della 20 cosa pubblica al medesimo scopo. Ma perciò è d'uopo tra loro di fiducia. Or questa fiducia mancherà in molti casi, se il Commissario ha dato prove precedenti di inutile viltà o di straordinario zelo.

Un ramo di amministrazione che naturalmente attira attenzione in tempo di mutazioni politiche è quello della polizia. La passata rivoluzione, contro l'Austria, 25 si può dire che la fu specialmente diretta contro la polizia austriaca. La forza speciale della polizia fu il punto di mira della violenza popolare, perchè in fatto nella polizia si rivelava la forma più odiosa del dominio austriaco, in cui si mescolava il furbo e l'ipocrita col violento e coll'arbitrario. La polizia, seguendo le tradizioni di Francesco primo, era elevata al rango di una vera Inquisizione civile; non 30 cercava l'ordine esterno, ma la conformità dei pensieri. Conoscendosi queste sue tendenze, sapevasi anche aver ella usato largamente dello spionaggio, arma corrompitrice di sua natura, di cui le polizie non sanno dispensarsi ma pur arma a due tagli da usare a somma discrezione. Il poliziotto e la spia, ecco dove gli odii popolari si concentrarono nel 1848, raggiungendo un grado di puerile esaltazione. La 35 polizia austriaca ha perduto oggi della sua antica importanza, e ha dovuto un poco cambiar modi. Questo parziale ecclisse della polizia merita una qualche attenzione. Vi fu tempo in cui non c'era persona per quanto rispettabile che non dovesse temere un Commissario di polizia, al cui arbitrio rozzo e feroce non era da opporre alcuna resistenza legale. Non è che il personale della polizia abbia migliorato quanto a 40 moralità: solo è cessato il sentimento della onnipotenza, e con esso quello stato di anarchia per cui ella arrogavasi di esser potere indipendente dagli altri poteri dello stato.

D'altra parte una certa missione della polizia è divenuta inutile, quella di spiare, cioè, il pensiero e le parole! La polizia non ha più nulla a discoprire nel mondo degli spiriti, onde per necessità è rientrata nel suo campo, che è l'ordine esterno materiale delle società.

I Lombardi-Veneti quantunque vinti hanno guadagnato importanza. Una volta il vangelo austriaco erano i Bolza e i De Betta incaricati d'annunziarlo — oggidì sono i Luogotenenti, e gli Arciduchi, e se occorre, gli Imperatori che ci fanno la predica. Non è forse vero che il discorso tenuto dall'Imperatore al conte Litta dieci anni prima sarebbe statogli comunicato col Ministero del Baron Torresani?

L'irritazione della polizia è cessata. Molti potranno deplorar questo fatto al punto di vista dell'interesse nazionale. Noi non crediamo. *L'attitudine del Lombardo-Veneto ha appunto perciò stesso preso oggi una più grave e seria significazione: il sentimento che la determina non è diretto contro le forme esteriori della dominazione straniera, ma contro l'essenza sua di dominazione straniera.*

Nel 1848 il furore contro la polizia sfruttò alcun poco la buona volontà che doveva concentrarsi altrove: il fuoco del patriottismo svampavasi inutilmente a cercar spie nascoste, partigiani austriaci introvabili, oro austriaco un po' chimerico. Ci avevano sì bene inoculata la polizia i nostri padroni che noi ci ricadevamo malgrado nostro e senza avvedercene. Sì contagiose e prepotenti sono le tendenze cupe e sospettose del dispotismo, e sì facilmente con il costume trapassano da chi opprime in quei medesimi che furono oppressi!

Onde, a tutto considerare, se le abitudini poliziesche non tornano agli austriaci con l'appressarsi del pericolo, noi avremo il servizio dell'ordine pubblico non più disorganizzato di un altro servizio, e questa conservazione dell'ordine materiale agirà moralmente a creare il sentimento della forza del nuovo Governo. Del resto l'impiegato di polizia è fatto oggi discreto e prudente, come qualsiasi altro impiegato. La sua coscienza artificiale non ha più il coraggio di entrare in aperto conflitto con l'opinione del pubblico!

Però, se ci fu miglioramento, non fu senza compenso. La polizia, proscritta un poco dalla città, ha cercato rinforzarsi nei distretti e comuni agricoli, valendosi a strumento del gendarme di cui si accrebbero i poteri discrezionali, gli obblighi di spionaggio, il numero e le stazioni, e si fece molto migliore il trattamento e la paga. L'oppressione del gendarme è stata abbastanza formidabile in alcune località remote, e quest'arma, tanto prediletta dal Governo, non può a meno che ricambiargli una qualche simpatia e riconoscenza.

L'importanza del gendarme rileva però sempre dalla natura mista di civile e militare del Governo: e la sua corruzione si va continuamente rimarginando al contatto della morale sanità del paese. Parrà che ci perdiamo in un dettaglio insignificante e forse non è vero. Perocchè l'ordine esteriore mantenuto ora dal Governo è per molta parte della popolazione la prova della sua vitalità, ed ordine esterno non si conserva senza una speciale forza materiale; dacchè noi non possiamo pensare per esempio, a mantener l'ordine nelle campagne con la

guardia nazionale, a che si vogliono speciale avvedutezza e coraggio, coraggio non collettivo ma individuale.

La trasformazione morale dell'arma dei carabinieri in Piemonte prova che quando il Governo non la deturpi di funzioni inoneste, anche la forza destinata alla sicurezza interna, può avere ascendente e può avere simpatia. Non sappiamo quanta distanza debba percorrere il nostro gendarme per arrivare a tale trasformazione però una fusione pronta — nuovi capi, l'azione energica — e la natura molto educabile delle nostre popolazioni ci lasciano sperare di non avere a sciogliere una forza che per altri aspetti può dirsi preziosa.

Lasciamo da parte altri servizi dell'amministrazione pubblica la riforma dei quali non ha alcun carattere d'urgenza, e però è un poco estranea al presente discorso e ristringiamoci piuttosto a dir qualche cosa sull'azione essenzialmente politica del Governo, e sul grado di libertà da accordare ai partiti ed alle opinioni.

Un Governo, le cui radici saranno nella soddisfazione dell'invitto sentimento nazionale da due errori dovrebbe guardarsi: dall'*esclusività* e dalla *debolezza*. Uopo è si mostri governo appoggiato su tutti, non su una sola sia pur considerevol classe della società: uopo è si mostri forte, quindi egualmente lontano dai sospetti eccessivi e dal condiscendere alle esigenze di una malaticcia esaltazione.

A ciò pare dovrebbe giovare non disviare mai l'occhio dall'interesse supremo della guerra. Giacchè la guerra non può essere che lunga e difficile. La tenacità della politica austriaca non ce ne può lasciar dubbio; e la forte organizzazione della sua armata le appresterà i mezzi di una lunga e forse gloriosa resistenza. E non meno iniqua per questo! Estimiamo il nemico per quello che vale: l'armata austriaca ha disciplina, ha istruzione, ha ufficiali fedeli e pieni d'onore. Non manca ad essa che l'anima del sentimento nazionale per pareggiar quelli di altri paesi. L'Austria, se noi non saremo minori del nostro destino, cederà perchè noi potremo, ella non potrà fare gli sforzi straordinari — quegli sforzi che non si decretano soltanto, ma hanno ad uscir vivi dal sentimento della patria.

La guerra sarà per lungo tempo l'interesse supremo del Governo.

Come organizzare nuove armi dalle provincie libere? Come aiutarsi durante la guerra con le insurrezioni? Quali probabilità di farle nascere?

Non possiamo farci illusione alcuna: l'impotenza delle insurrezioni ci par dimostrata, riconosciuta; l'aver vinto a Milano nel 1848 si dovette a circostanze eccezionali, e fors'anco fortuite. L'insurrezione abbandonata anche per poco alle sole sue forze sarebbe inevitabilmente schiacciata, quali fossero gli atti del più disperato eroismo. L'insurrezione non può attaccare — essa può vincere solo col resistere, quando le forze regolari le van contro ciecamente furiose di averla tosto a sottomettere. Però anche come resistenza il suo prestigio è molto scaduto. Brescia tenne fermo con un pugno di uomini dieci giorni, ma i miracoli non si fanno due volte.

L'insurrezione non può precedere la guerra, ma come diversione ai movimenti di due armate può avere anch'essa la sua opportunità. Un generale non

manovra mai sì bene fra popolazioni nemiche come lo farebbe se in casa propria. La sicurezza dei viveri, dei corpi isolati, gli rompe talvolta il filo naturale dei pensieri. I Lombardo-Veneti del resto sono ben lontani dal rifiutarsi ad agire.

Il da fare sarà più tosto a contenere che a spingere, onde non seguano moti intempestivi e sanguinose inutili conflagrazioni. Quanto a ciò la calma istessa presente del Lombardo-Veneto, e specialmente della Lombardia si ha da ritenere come il contegno di gente risoluta a non dar segno di sè se non in una seria e decisiva azione. Venga domani la guerra — e le immaginazioni si accendono con quella subitaneità, caratteristica del Lombardo; un agitarsi calmamente operoso si propaga, il terreno traballa sotto i piedi dei generali austriaci. Il Governo civile è paralizzato ancor prima che le armate liberatrici appressino. Per ottener ciò non è d'uopo nè preparar intelligenze, nè spargere eccitamenti artifiziosi o falsi. La nostra organizzazione è quella stessa delle relazioni sociali: basta che gente seria e creduta lasci correre la parola sull'ali del vento, ed essa farebbe in pochi dì il giro delle provincie. Ma questa parola, naturalmente, prima di lasciarla correre, si vuol pensarvi due volte. Bisognerebbe aver la coscienza fredda di un settario per non sentir la responsabilità dei molti mali che ponno trar seco gli eccitamenti di questa natura.

La stessa opinione delle persone n'andrebbe compromessa, e con questa opinione una forza morale, preziosa ai nostri fini politici.

Noi non possiamo affaticar le masse di speranze lontane: le masse non hanno il senso del tempo. Le loro esaltazioni se passino infruttuose, non tornano poi sì tosto quando si vorrebbe.

In ogni caso è d'uopo aver presente che noi siamo compiutamente disarmati, che le armi non possiamo improvvisarle; che senza armi non si combatte, giacchè il *furor arma ministrat* è vero entro limiti molto ristretti. A ciò abbia ben mente chiunque intende che noi gli abbiamo in qualche modo a venire in aiuto.

Quanto all'organizzazione militare le opinioni sono ancor meno dubbiose che su altri punti. È d'uopo effettuar subito l'unità dell'armata, epperò tutto quanto concerne questa organizzazione si avrebbe a far dipendere immediatamente dal Ministero e dai Generali di Piemonte. Allargare i quadri, accrescere il numero dei reggimenti, e dei corpi delle armi speciali sul medesimo tipo e con i medesimi ordini — preparare un secondo esercito da far entrare più tardi in campagna — ecco quel che pare a noi il meglio. La formazione di un'armata, una, compatta, istruita, è fatto essenzialissimo, sia per continuare e vincere nella guerra, sia per acquistar credito in faccia all'Europa, sia per difendere con l'ascendente morale la indipendenza in faccia ai propri alleati. Non mancano infatti anche qui quelli che temono nell'alleanza francese un'ingerenza straniera oppressiva. Miglior modo ad allontanare il pericolo, se pericolo c'è, è l'aver armi proprie, non già da volgere contro gli amici. Un po' di giustizia e di moralità non fa male anche in politica, ma perchè, quando molto si sarà fatto da noi per la indipendenza no-

stra, avremo anche più ragione per ordinarci all'interno a seconda dei nostri desiderii. Alle esagerazioni del misogallicismo risponde la storia; sotto l'oppressione del primo Imperatore, quando l'iniziativa era stata tutta francese, si formò il regno d'Italia, amministrato da italiani, con armata italiana, e capo esclusivo in prospettiva dopo la morte dell'Imperatore. Questi elementi costituivano già per sè tanta forza che, se non era insipienza e mala volontà degli uomini, ci avrebber creato una posizione indipendente fin dal 1815 malgrado i rovesci della fortuna napoleonica.

I deboli hanno sempre paura di essere soperchiati — e per la paura provocano; i forti nè sono soperchiati nè temono di esserlo — onde perciò stesso sono inclinati a non usar la violenza. L'unificarsi dell'armata non può dar ombra a nessuno. Quali siano per essere le condizioni politiche future dell'Italia in un assetto generale, gli ordini militari e gli stessi della difesa dovranno certo subordinarsi alle vedute e direzione di una mente comune. Il più debole vincolo politico europeo, quello della Confederazione germanica ha qualche cosa che assomiglia la unità delle armi. Potrebbe l'Italia aver meno? Sicchè quel che si è detto per noi dovrebbesi fare per i Ducati, per la Toscana, per le Legazioni, mano mano che vi si distenda l'autorità od influenza del Piemonte e suoi alleati. Armare *uniformemente, ordinatamente*. Noi crediamo di sentir con prepotenza questo bisogno.

Torniamo all'azione politica ed ai partiti.

É impossibile immaginare che le divisioni cessino in un dì e che non vi abbia ad essere gente di destra, di sinistra, e di mezzo qui come dapertutto altrove. Nel 1848 abbiamo esordito con un babelico abbracciarsi e baciarsi universale e siam riusciti a dividerci più arrabbiati che mai. Ora non pretenderemo cancellare le differenze, ma ci verremo educando alle mutue transazioni. Un governo forte può dar primo l'esempio della moderazione.

Nel 1848 l'accanimento contro i supposti partigiani dell'Austria fu eccessivo e puerile: eccessivo di forma — nulla di fatto fu quella persecuzione — irritò, non paralizzò. Speriamo che non sia più da tornare a quello svaporamento di piccoli rancori. La dominazione austriaca non ha alcuna radice in paese; pochi interessi e puramente fittizii sono attaccati alla sua fortuna, non tali quindi da diventare il nucleo alla formazione di una seria resistenza. Compromessi con l'Austria son pochi ambiziosi, e molti paurosi ed amanti del quieto vivere. I primi si puniscono con la noncuranza e con la oscurità dell'oblio: i secondi a minacciarli non ne otterrete nulla. Ci farete entrare in corpo una seconda paura, che lor terrà luogo della prima; li avrete abbondanti di proteste — inutili — perchè a un rovescio piegheranno, come sempre, a chi è padrone. Le persecuzioni invece, se continuate, ponno convertire anche i pusillanimi in nemici risoluti ed attivi. La paura esaltata diventa coraggio. Dall'esaltazione dei proprii partigiani hassi a guardare ogni governo. La lunga inesperienza delle cose politiche, il travagliarsi infruttuoso delle opinioni sovra di sè senza mai potersi provare alla misura dei fatti, e il vivere appartati con la gente dei propri umori esclusivamente, hanno

deposto nel nostro paese i germi di una tal quale intolleranza, facile a trascorrere in estremità di partito. É ancor questa una delle magagne dell'oppressione, che si corregge con l'attinenza del Piemonte maturo a libertà, e con l'apertura medesima, contentezza e confluenza degli spiriti.

Fra i partigiani del Governo saranno molti esiliati a cui favore stanno i patimenti, la costanza e il continuo amore professato al paese. Or gli esuli, per la lor stessa posizione, contraggono e serbano gli umori esclusivi. L'aver sempre desiderato la patria fa lor credere di averla sempre conosciuta: onde, senza saperlo, non tengono conto di quel fattor massimo delle cose umane che è il tempo. Questa elissi del tempo, unita a tal quale arroganza patriottica, fa che gli esuli non sono egualmente adatti per ogni ufficio al ritorno nel proprio paese. Il dì che vi rientrano, o poco o tanto, son quali il dì che ne uscirono, mentre un paese, per poco, muta ogni giorno. Così linguaggio, idee, risentimenti, distinzioni, influenze personali non sono oggi quel che erano dieci anni fa; molto operò il lento detrito degli anni, e il vivere in circostanze comuni, e la imperiosa necessità delle cose. Noi vogliamo onorar come meglio potremo i nostri esuli; persuadansi però che lor manca quel senso del paese che vien dal respirarne tutti i giorni l'aria, e immedesimarsi in esso che si fa con l'esercizio effettivo della vita.

Vi saranno pure tra la gente onesta e cooperatrice al Governo e alla causa nazionale persone che non son dei vecchi amici. Gente sensata e moderata che dà mano volentieri e con tutta l'anima a quel modo di operare che presenta all'Italia maggiori probabilità di salvezza, ma a cui le aspirazioni passate o le future sugli ordini dell'interna libertà fanno condizione di dignità del non venirsi tosto a confondere con i più calorosi ed antichi partigiani. Li si potrebbon credere frettolosi di venire a raccogliere il premio di una fortuna non propria, anticipando i benefici di una consonanza piena che è convinzione e potrebbe parer calcolo. Il Governo per parte sua non dovrebbe respinger alcuna disinteressata cooperazione. La indipendenza stessa conosciuta delle opinioni può dare al Governo ed al pubblico la certezza di un suffragio sincero.

È impossibile e imprudente per un Governo, però, compromettersi, per amor di conciliazione, in una qualsiasi complicità con uomini ed opinioni, ignoranti affatto delle più elementari condizioni di politica e di Governo, ed aventi a credo della propria politica alcune idee semplici, incomprensibili, irreducibili. Il Mazzinianesimo, non può più avere adesso alcun valore come opinione: ai suoi elementi più operosi è a trovar sfogo nell'ordinata azione, armando, equipaggiando con celerità e severa disciplina, oppure occupando i più istrutti in alcune funzioni affatto subordinate. A tal modo, mentre si utilizzano volontà preziosamente energiche, il governo evita di lasciarle fermentar tristamente nella solitudine e nell'ambizione delusa.

Si possono adesso domandare due cose: fino a che punto si pensa in Lombardia potrà, durante la guerra, permettersi alla gente di parlare, di scrivere, di adunarsi? fin dove avremo libertà di stampa e libertà d'associazione?

A prima impressione i più sono per la restrizione e per il silenzio assoluto; in ciò vanno d'accordo persone che su molte altre cose hanno pure diversi i pensieri.

Gli Italiani sentono aver altra volta peccato per abuso di parola e però volentieri inclinano a far ammenda di silenzio.

Certo, quando ancora si combatte, non è allora momento di sollevare, agitare, e rinfiammare tutte le quistioni sui futuri destini della patria; e non giova nè anche che un gazzettiere si svegli ogni mattina a gridar traditore Durando che non si mostra a contendere, come dovrebbe a suo giudizio, il passaggio della Piave agli austriaci; e molto meno poi è da ammettere che corrispondenti, amici, combattenti, abbiano a scrivere ogni mattina per ridire in pubblico i movimenti, i supposti intenti, l'ammontar delle forze e la lor distribuzione, sicchè ciò serva di guida e di controllo al nemico.

È d'uopo, però non obliare che eccedendo si va a cadere in un controsenso. Come domandare l'energia nell'esaltazione, la pazienza nei sacrifici — il sentimento vivo e profondo — e voler che esso in alcun modo non si manifesti, non si comunichi, non cerchi alimentarsi nelle sue stesse manifestazioni? Popoli profondamente commossi, silenziosi, obbedienti al cenno di chi li guida, si videro nei casi di sentimento uno, concentrato intorno ad un'idea semplice, elevata a fede. Son popoli primitivi, guerre di religione. Non può essere così di un popolo adulto e civile che lotta per l'indipendenza, la quale è forma dell'istesso desiderio di libertà.

In tempi di regime transitorio, senza rappresentanze ordinate, la parola libera poco o tanto, illumina sui bisogni e sui pericoli, rivela l'interno moto delle communi idee. La stampa del 1848 intemperante, pettegola, irritatrice non sarebbe stata tutto male, se ascoltata, quando denunziava l'anarchia governativa, il disordine dei provvedimenti, lo sperdimento dei viveri e dei sussidi, la nudità dei soldati ecc.

Ad ogni modo le restrizioni della stampa ponno benissimo parer opera della libertà che infrena sè stessa — ed affidarsi ai poteri indipendenti della pubblica opinione. Le tendenze di ordine, a tempi meno agitati, sono le prevalenti nel Lombardo-Veneto e però è a credere sarebbe fatta ragion sufficiente alla prudenza ed energia voluta dalle circostanze eccezionali.

Di tutte le libertà quella dell'associazione politica è certo la più pericolosa. Nei circoli si formò la opinione e la forza dei nostri demagoghi di cui alcuno arrivò anche a comandare. Nei clubs la parola è meno soggetta a controllo e più diretta esclusivamente alla passione. La pressione dei clubs sulle rappresentanze legittime è sconvolgimento di ogni ordine politico. Nei paesi di educazione politica immatura, il Governo, o vi è subordinato affatto e strumento di partito, oppure è battuto in breccia da colpi pressochè irresistibili nella lor continuità.

La stampa ha un correttivo in sè stessa per la libertà delle opinioni: il club è tirannia di passioni esclusive e di fittizie maggioranze.

Pur l'inibire ogni riunione per fini politici è antipatico e grave, in paese dove gli spiriti lungamente compressi, silenziosi, ameranno aprirsi, favellare secondo l'abbondanza del cuore, abbandonarsi al delizioso poter dire quello che pensano.

E poi è ben d'uopo guardarsi dallo scoraggiare, dal disinteressare il paese. Praticamente l'inibizione dei clubs esige atti odiosi e che toccan quasi la libertà delle persone. 5

Tra le considerazioni opposte decideranno forse le circostanze del momento, l'indirizzo dell'opinione, la natura e gli umori delle alleanze, la maggior o minor vivacità dei dispareri, ecc. 10

Tutto che fu detto fin qui è subordinato ad un'ipotesi — l'ipotesi offerta dalle presenti complicazioni di Europa. Le misure transitorie, i sacrifici della libertà si subordinano esclusivamente al modo di presentarsi attuale della quistion politica italiana.

Ma al disopra di un'ipotesi, oggi verosimile e vicina, domani incerta e lontana, è a considerare l'interesse permanente che ci domina, la necessità nei rapporti tra Lombardo-Veneto e Piemonte di una condotta politica, che si combini con il più lento svolgersi delle situazioni, e si adatti a quella pazienza che può esserci imposta dalla ragione complessa delle cose d'Europa. 15

Sarebbe egoismo e puerilità che noi pretendessimo che per l'amore all'Italia soltanto le altre nazioni corressero con letizia di cuore alle vicende di una guerra difficile e dispendiosa. 20

Pur sarebbe errore grave a credere che anche nei rapporti con le altre provincie d'Italia non fosse da far politicamente nulla se non alla vigilia del combattere. 25

Secondo che si comprende ogni giorno più quale intricato problema è a voler conseguire un miglioramento nelle condizioni politiche d'Italia, tende anche a formarsi una opinione nazionale, al di fuori, se può dirsi, ed al di sopra delle vecchie divisioni, la quale, appoggiata alla tutela morale del Piemonte, non vuol ristare dall'opera di svegliare ed adunare le forze morali ed intellettuali d'Italia, e di farle concepire il senso della sua *morale unità* — accetta le riforme interiori, ed aspira al maggior bene dell'indipendenza, risoluta anche di giungervi attraverso la guerra. 30

L'opinione nazionale non si *ostina* verso la realizzazione di un *esclusivo stato politico* in italia, il quale potrebbe essere fatto impossibile dalla fortuna e dai contrarii interessi agitati in Europa. 35

Essa non teorizza di unità monarchiche o di unità repubblicane, nè di federazioni o di fusioni, ma cerca dapertutto libertà negli ordini politici, indipendenza dallo straniero, e rialzamento morale delle popolazioni.

Caduto l'idealismo Giobertiano, il misticismo rivoluzionario, par venuto tempo che le sparse inclinazioni e giudizii volti ad un'azione politica pratica, positiva, acquistino consistenza ed ordine più compatto di partito. 40

Azione politica pratica, positiva, intendiam quella che varia atteggiamento col variar delle circostanze, tien conto di ogni difficoltà antica e nuova, compone le aspirazioni alla misura del possibile, non disdegna il bene per culto poetico del meglio, fa ai principati, agli ordini esistenti, alle divisioni e debolezze istesse della patria una giusta ragione, e però, non declinando mai dalla fede di alcuni principii, subordina all'arte quotidiana il modo di venirli attuando.

Il Piemonte è forte oggi per l'assistenza di una tale opinione e politica nazionale italiana.

Di ricambio l'esistenza libera e forte del Piemonte interessa tutta l'Italia; e però la conseguenza è che nella condotta dei Lombardo-Veneti abbia voce e peso la parola del Piemonte e nella condotta del Piemonte, abbia voce e peso l'opinione sensata di tutti gli italiani.

Il Piemonte ha fatto già molto in questa via; e più volte in quest'ultimi tempi operò e parlò con il carattere di una vera rappresentanza degl'interessi italiani. Così fu nella guerra di Crimea, al Congresso di Parigi, nella legge sull'assassinio politico.

Non mancarono allora voci di adesione, incoraggiamenti ed espressioni di inquietezza dalle altre parti d'Italia. Erano essi i sintomi di quella opinione nazionale commossa e volta a vegliar con sollecitudine le condizioni della propria salute.

È d'uopo provocare ed ordinare tali manifestazioni di un comun sentimento degli italiani per le cose d'Italia.

La politica del Governo del Re guadagnerà di sottrarsi alle miserabili angustie di una opposizione parlamentare, la quale oblia troppo spesso esistere fuori del Parlamento Piemontese un voto morale, a cui deve rispetto se vuol esser fedele al suo proprio programma.

L'opinione nazionale diventa partito il dì che abbia uomini, comunicazioni e modo ordinato di manifestarsi. Essa ha trovato il suo rappresentante e capo nel Conte di Cavour. Per tutte le altre parti d'Italia, che non sono il Piemonte, è però sempre importantissima la quistione delle persone.

Quanto al modo di manifestarsi, il difficile sta a trovar come si possa dare un tal quale carattere di autenticità al sentimento degli altri italiani che vivono in condizioni politiche meno felici. La difficoltà è grave, non forse insuperabile.

La stampa di Piemonte, per esempio, immiserita nelle guerricciuole e nello sparpagliamento dei partiti, non ha ancora un organo, nel quale gli interessi d'Italia siano giudicati dal punto di vista puramente italiano, senza obbedire alle esigenze di servire al centro, al centro sinistro, alla sinistra e qualche volta anche a più ristrette ambizioni.

I sacrifici per contribuire alla fondazione di un tale organo dovrebbero esser comuni, e sarebbero compensati pienamente se con la conoscenza delle condizioni del resto d'Italia, con la serietà delle informazioni potesse far pervenire al pubblico piemontese i giudizii degli italiani sulle cose del Piemonte, che loro vedon da lontano e forse meglio nel loro complesso, ignari come sono delle gelosie per-

sonali, delle infiammate discussioni e delle piccole vedute ambiziose. E sopratutto porgere la verità con quel linguaggio moderato, dignitoso e calmo che solo trova fede presso i neutri, e rispetto dagli stessi nemici!

Alla cospirazione cieca, sovversiva, senza idee, e senza libertà succede così in Italia una cospirazione a pien giorno, fatta in cospetto d'Europa e indirizzata alle influenze morali della opinione europea, prima ancora di indirizzarsi alla ragion suprema delle armi. 5

Questa cospirazione non abbia *altra disciplina che l'ascendente personale delle superiorità naturali dei diversi paesi, ed altro programma che il senso politico delle opportunità favorevoli all'Italia,* da fomentare e cogliere allorchè fortuna e uomini li vengono suscitando nello spazio del tempo. 10

II

LETTERA DEL GIULINI A GIUSEPPE MASSARI

Sono esposte in questa lettera — scritta alla metà di aprile del '59, quando ormai la probabilità di una guerra all'Austria era diventata convinzione comune — alcune idee sull'ordinamento provvisorio da darsi al territorio lombardo prima di procedere alla 'fusione' definitiva col Piemonte. Si tratta di idee generali, di criteri direttivi — dal principio dell'unificazione politica immediata col Piemonte e del mantenimento di una amministrazione autonoma, ai modi e tempi della unificazione —, ma non mancano suggerimenti concreti e particolari, sulla scelta dei funzionari, su problemi di amministrazione, sul debito pubblico lombardo, ecc.: direttive e suggerimenti che non è difficile rintracciare negli *Atti* della Commissione Giulini.

L'importanza della lettera è nel fatto che il Massari, il noto pubblicista direttore della « *Gazzetta Piemontese* » oltre ad essere grande amico del Giulini era in quel momento uno degli ispiratori e dei più intimi confidenti del Cavour; poichè il contenuto di essa — come si è detto nell'introduzione — venne portato subito a conoscenza del Cavour, fu con tutta probabilità questo fatto a determinare l'assegnazione al Giulini dell'incarico di preparare il progetto di ordinamento della Lombardia.

Il Massari era in stretti rapporti con tutto il gruppo degli emigrati lombardi — quelli in sostanza che furono poi chiamati a collaborare col Giulini — ma assai più preziosi dovettero essergli, sia nei suoi contatti con i responsabili maggiori della politica piemontese, sia nell'orientamento dell'opinione pubblica, le relazioni che il Giulini gli inviava di frequente, proprio da Milano, sulle cose di Lombardia; ed è naturale che presentandosi la necessità di predisporre concreti provvedimenti legislativi, si preferisse affidarne la preparazione ad un uomo che delle strutture amministrative, delle leggi, dei bisogni e delle condizioni locali era particolarmente informato per esserci vissuto in mezzo fino all'ultimo.

Dalla lettera del Giulini alla moglie, scritta da Torino il 19 maggio (Cfr. qui di seguito il n. 3), risulterebbe che il Massari abbia appoggiato la sua nomina a direttore generale della 'Sezione Affari italiani' costituita presso il Ministero degli Esteri col Decreto 11 giugno 1859, e che ad ogni modo a lui si pensava come ad un probabile rappresentante della Lombardia in un nuovo gabinetto piemontese.

È probabile che il Giulini sia andato un po' oltre le intenzioni e le confidenze del Massari, ma ciò starebbe sempre a dimostrare la fiducia e il prestigio di cui godeva e l'importanza che si annetteva alle sue relazioni dalla Lombardia e alle sue proposte circa il futuro assetto di quelle provincie.

La lettera che qui si pubblica è stata già edita da B. MALINVERNI (*Alcune lettere ecc.*, cit., 119-123) che l'ha tratta dalla corrispondenza Giulini del più volte citato archivio Gamba.

Altre lettere del Giulini al Massari, contenenti notizie sui fatti di Lombardia, sono state pubblicate da L. MARCHETTI (*Milano 1858-59 nelle lettere di C. Giulini della Porta a G. Mas-*

sari, in «*Il Risorgimento*», 11 (1859) 65-92); altre ancora erano state segnalate e in parte edite da C. Pagani (in *Milano e la Lombardia nel 1859*, cit., passim).

Sul Massari esiste una vasta bibliografia, benchè la prima fonte siano i suoi stessi scritti, come il noto e recentemente riedito *Diario dalle cento voci* (Bologna 1959). Tra la letteratura più recente ricordiamo ad ogni modo R. Cotugno *La vita e i tempi di Giuseppe Massari* (Trani 1931); R. Ciampini *Disavventure politiche: U. Rattazzi e G. Massari*, in «*Nuova Antologia*», Gennaio 1956, 109-116; L. Tomeucci *Biografia di Giuseppe Massari*, in «*Archivio storico messinese*» 2 s 8-9 (1957-58) 37-131; B. Rizzi *Giovanni Prati e Giuseppe Massari nel 1859*, in «*Studi trentini di scienze storiche*» 1959, III 279-286.

Lugano, 17 aprile 1859

Caro Massari,

Ho fatto una lunga gita a Lugano per affari e subito ritorno a casa. Intanto colgo l'occasione per scrivere. Qui vidi Emilio Venosta che mi espose lo stato delle cose di due giorni fa. Vedo che siamo alla vigilia e che ormai 9/10 di probabilità sono per la collisione. Forse non corre metà di un mese prima che si venga ai fatti e forse meno. Questo smisurato avvenimento porta con sè la sorte della patria. Lo acceleriamo coi voti, e in pari tempo ora che è lì imminente, ne sentiamo i brividi... e c'è di che. Ma ora non è il momento di sentimentalizzare, ed è d'uopo di tenere la testa ed il cuore colle due mani onde sostenere l'urto de' casi.

Non scrivo delle cose di Lombardia perchè di qui mandai lettera a Trotti, a Incisa, e parlai con Visconti. Con te voglio aprirmi di cose che interessano il futuro. Tu sei in situazione di far udire la tua parola e di far conoscere il tuo parere a chi tiene in mano la sorte del paese. Di più non essendo lombardo sei al di sopra dei nostri pettegolezzi locali. Con te posso agevolmente spiegarmi. Tu di quel che dico farai l'uso che stimerai opportuno. Sai che io cerco di essere imparziale, e abituato allo studio storico procuro sempre di fare sul presente il sindacato che tocca al passato. Se quindi alcuna volta pecco di spirito di consorteria o di severità di giudizio, non è per mal volere sistematico ma per inferma natura umana. Tu farai su quel che dico il giudizio di critica severa.

Parlo di quanto si ha da fare per ordinare il territorio che spero di veder congiunto in fortuna coi dominii Sardi. Non vengo a sollevar quistioni su diciò, e ritengo fermamente, come lo ritiene la Lombardia, che siamo devoluti alla Corona Sarda. Insisto perchè si entri con decisa autorità e sovranità, e che non si abbia a chiedere voti e a fare imbrogli col discutere. Il paese vuol agire e vuol ubbidire; vuole essere governato e detesta la disputa. Il concetto dell'Unione col Piemonte è accettato e digerito, e all'atto pratico andrà da sè. Ma se si viene a soffiare nelle ceneri ancor calde de' nostri dissidi non saprei più rispondere di niente. È una prova troppo scabrosa e colle più rette intenzioni per uno scrupolo di legalità vi si può affondare il Paese. Li ispiriti municipali sono piante indigene, e stanno pronte ad avviticchiarsi a tutto: si dee por mente che Tedeschi nemici e Francesi amici sono lì per usufruttarli. Dunque ritengo per fisso il punto della Sovranità.

Osservo che i due paesi hanno leggi, usi e tradizioni amministrative separate e distinte: aggiungo anche che le differenze sono gravi assai. Il tempo di guerra non è fatto per innovare fondamentalmente. D'uopo è quindi per il momento di lasciare in piedi l'edificio in tutta l'estensione, salvo poi, a pace fatta, di dar mano ad una vera ed intrinseca fusione. Dato questo la nuova organizzazione dee consistere in una buona scelta di persone: è la cosa precipua dalla quale deriverà il buon andamento delle cose, e l'apropriazione delle leggi di circostanza. A mio credere l'alta direzione dev'essere de' Piemontesi, come nel militare così nel civile. I nostri giovani vanno sottomettersi agli officiali Piemontesi: nell'ordine politico ha da essere la stessa cosa. Ciò lusingherà l'amor proprio Sardo ed impegnerà il Piemonte nella questione. I Lombardi vi si... perchè così sarà tolto di mezzo ogni ritorno alle prevenzioni, figlie delle nostre vecchie scissure o disgrazie. Ben inteso che è fatto temporaneo, ed è d'uopo di proclamarlo tale onde non sollevare gelosie in senso opposto.

Ma riconoscendo ne' Piemontesi la suprema direzione politica, non intendo di confondere con essa l'azione amministrativa. Come dissi, l'ordinamento è differente, e ciò che per un funzionario lombardo è chiaro, sarebbe un labirinto per il Sardo, il quale incaricato per un affare lombardo, ad ogni passo sarebbe ignaro ed impacciato; dal chè in tanto rumore di cose, nascerebbero gravi disturbi. Ne concludo che per intanto l'amministrazione dovrebbe essere de' Lombardi. Per riassumere in un esempio dirò che il carro lombardo deve essere guidato da un cocchiere e postiglioni sardi con cavalli di Lombardia.

Il periodo di emancipazione lo divido in due parti: il primo è di movimenti parziali, quando cioè un punto, o un altro possono liberarsi mediante proprio movimento. In tal caso vorrei che non si facesse mai luogo a Governi Provvisori qualunque ne fosse il nome. In ogni luogo insorto ha da arrivare un Commissario Sardo, ed io in tal periodo, vorrei che fosse un militare. Le spalline incuteranno rispetto e daranno tono al movimento. Esse vorranno dire che si combatte e che non si politicizza.

Un tale incaricato al formarsi di un governo regolare, andrebbe al suo corpo, e nulla si troverebbe impegnato. Il secondo periodo, della emancipazione più ampia e normale.

In questo abbiamo un vantaggio ed è che Milano è presso al confine e stà fuori della linea della ritirata austriaca, per il che sarà tra i primi paesi ad essere sgombri. Se le sorti sono per noi ci si arriverà presto e si metterà il Governo ove i Lombardi hanno l'abitudine di far centro. Ciò, lo ripeto, è transitorio e sino a completa fusione. Si comincerà dal pubblicare lo stato d'assedio, o per lo meno un regime che, senza avere tal nome, ne abbia la sostanza. La Lombardia è preparata a questo regime, e lo vuole. Io però preferirei che il funzionario principale, che per usare un nome chiamo Commissario Regio, abbia ad essere civile anzichè militare; vorrei che fosse personaggio politico. In pari tempo dello stato eccezionale si stamperà pel tempo della pace la Costituzione Sarda sulle cantonate. Noi

dobbiamo nel Regio Commissario trovare come una luce riflessa dell'aureola che circonda il capo del Conte Cavour, che è la Stella polare della Nazione. Perciò vorrei che fosse Piemontese e che venisse associato al Ministero del quale il Conte Cavour è capo. La scelta bisogna averla in petto onde non abbia ad esservi un intervallo fertile d'imbrogli. Con lui dovrebbero darci una completa polizia, arte a noi ignota. Un Generale emerito per comandare la Guardia Nazionale, e i Direttori dei servizi di Amministrazione speciale e transitoria, come de' viveri e forniture militari e simili. Al Regio Commissario si dovrebbe dare larga mano per gli affari correnti, però con una seria dipendenza dal Ministero di Torino, che è come dire dal Conte di Cavour.

Sotto al Commissario Regio si metterà un Consiglio amministrativo colle Sezioni relative, e questo per le premesse lo vorrei composto principalmente di Lombardi. Un buon personale amministrativo composto di uomini devoti e abili lo abbiamo da prendere fra profughi, fra gli impiegati rimossi dal 1848 in poi, e anco fra i funzionari presenti. Occorrendo si potranno dalla gente del paese fornire de' lumi.

Forse converrà introdurre nel Consiglio qualche elemento puramente politico. Ma su di ciò si vedrà cosa consiglieranno le circostanze del momento. Li uffici hanno d'uopo di epurazioni. I funzionari di confidenza e di posto politico devono essere levati di posto; ve ne hanno alcuni che potranno utilmente servire ancora ma ad altro tempo. Li uomini che si resero odiosi, anche ne' posti subalterni, hanno da uscire. Si raccomanda attenzione speciale sopra i Commissari distrettuali che sono devotissimi al regime e per disgrazia sono numerosi. Direi però di non operare per categoria, ma per persone. Meno che per gli uomini aborriti ed impossibili, si dee lasciare posto alle speranze colla disponibilità; così non diventano nemici e si interessano anzi a provare la nuova devozione. Del resto indulgenza molta e non badare alla venialità nè a ciò che può essere stato imposto dalle circostanze e dalle necessità di posizione.

Ognuna delle provincie Lombarde ha da essere retta da un Commissario esso pure dipendente dal Regio Commissario centrale. Tale funzionario durante la guerra lo vorrei più politico che amministrativo. Deve però essere sussidiato da un abile amministratore *ad latus*. I Commissari provinciali possono essere, a seconda dell'opportunità, Lombardi o Piemontesi, ma sempre scelti al di fuori della località per evitare ciarle. A Brescia p.e., è d'uopo di mandare un Piemontese, perchè di tale origine sarebbe bene accetto. Se si mandasse un Lombardo lo vorrebbero Bresciano, e la cosa avrebbe degli inconvenienti.

A Torino devono centralizzarsi gli affari presso al Ministero, e per quanto il Commissario Regio abbia largo potere, pure la supremazia è d'uopo mantenerla e solida. Ma li affari non possono andare ai Ministri che funzionano con altre leggi ed altre basi.

Metterei dunque un Ministero Lombardo colà con funzionari Lombardi alle Sezioni. Quel *bureau* sarebbe anche un indispensabile consultore per ogni lume

che al Governo occorresse d'avere sulle cose lombarde di amministrazione. Se il Conte Cavour potesse prenderne la direzione sarebbe meglio. Io preferirei questo impianto all'applicare Sezioni Lombarde ai varii Ministeri. Sarebbe dichiarato che quest'ufficio cessar deve all'amalgama de' paesi, e la cosa andarebbe più liscia con un sol capo. Sarà del caso di introdurre un Ministero Lombardo nel Gabinetto e massime all'avvicinarsi della pace: la presenza di tal garante avrebbe buon effetto; ma non ne faccio un caso essenziale, perchè intrinsecamente il rappresentante di tutto e di tutti è il Conte Cavour. Dico dunque che questo completamento non è d'urgenza, e si può aspettare che gli avvenimenti indichino l'uomo, perchè proprio il personaggio eminente voluto dall'opinione pubblica non c'è ora.

Ora vengo a parlare di qualche importante questione per le quali è forza predisporre un'attitudine, perchè verranno di certo sul tappeto.

La prima è quella de' debiti del 1848, degli incendi delle case del 1849, delle contribuzioni di conquista estorte dagli Austriaci, e simili danni, de' quali ad alta voce verrà chiesto compenso. Negare è difficile e scabroso perchè delle dimande eque ed anco giuste ve ne saranno; d'altronde sarebbe formarsi un ceto di avversari che possono far nodo d'opposizione. D'altra parte ammettere e aprire un margine sterminato di debiti per un paese che ne ha già molto, e dovrà assumersi del nuovo alla pace e per la guerra... La risposta da tenere in petto è di rimettere tali questioni al primo parlamento.

Altra questione è del Debito Pubblico Lombardo Veneto, del quale molta parte è contendibile perchè abusivamente attribuito, essendo di spettanza dell'Impero Austriaco. Direi di pagare l'interesse per la fede pubblica; non imitare l'errore di sospendere quel pagamento come si fece nel 1848, ma di non impegnare garanzia ulteriore: tacere e riservare la questione da trattare alla pace in concorso dell'Austria.

Tralascio questioni ispeciali che sarebbero assai, ma che vorrebbero un libro. Vengo invece ad una questione più grave pel momento: quella del personale e delle nomine generali. Non appoggiarsi troppo all'elemento patrizio in Lombardia: può sollevare polemica. Uno de' gravi ostacoli nel 1848 fu, pel Governo Provvisorio, d'aver troppo numero di Nobili nel suo seno.

Non mettere ne' posti più in vista e di maggior responsabilità le persone che in Lombardia furono per il loro ufficio responsabili del fiasco. La disgrazia condanna e il paese non può avere in loro fiducia. Non è ostracismo perchè indirettamente in posti secondari ponno utilmente giovare e trovar modo di riconquistare la confidenza pubblica. Pel momento non sono le persone più appropriate. Si tratta però di pochi uomini, e nelle persone che allora stavano in secondo rango si possono trovare uomini di grande opportunità pel caso presente in qualsiasi grado.

Non richiamare il passato di quelli che militarono in qualsiasi frazione della opinione nazionale. Accettare la divozione presente e tenerne gran conto. Essere inflessibili con quelli che ora guastassero il mestiere, ma pel passato sicurezza nel senso più lato.

Per ciò che è degli Austriacanti non badare al gregge. Alcuni però obbligarli a partire, durante la guerra, dal paese. Però la reazione non deve andar oltre. Se però alcuno, il che non credo, passa apertamente dalla parte dell'Austria, allora agire risolutamente. Del resto attenta sorveglianza, perchè un governo che tenne a lungo un paese, e fece la fortuna di molti, lascia certo delle fila indietro.

Ora vengo ad una questione delicata e prima di abordarla ricordo ciò che dissi del mio aborrimento dello spirito di cricca.

Credi che non parlo per avversione metodica. Il Conte Cavour ha grande attinenza colla Società Nazionale Italiana. Io non nego che in varie parti d'Italia abbia potuto servire. In Lombardia ha niente di buono. Non vorrei che riuscisse a far prevalere il suo personale. Ora io dico francamente che non ha nulla di serio, nulla di considerato. Quando si negoziò qualche avvicinamento fu impossibile, perchè appunto non avevan persone presentabili. Appoggiarsi a quella Consorteria, è mettersi male coi migliori elementi milanesi, ove non vi ha simpatia per la Società suddetta. Aggiungo poi che bisogna avere cura di non organizzare degli avversari. Mazzini in Milano ha saputo cacciare le mani in questa società che gli passava ben vicino. Io lo so di certo per notizie avute là, e per notizie avute qui. È uomo che sa coprire il giuoco per rivelarlo al buon punto.

Ora mi fermo: la lettera la scrissi di fretta sebbene avesse bisogno di ponderazione. Sarà dunque confusa ed oscura. E posso dire che, sebbene scritta di furia, fu la materia digerita da un pezzo.

Aggiungo la notizia che qui in Lugano vi sono agenti di Mazzini, e fra gli altri un certo Conte Bentivoglio, che cercano di staccare la gioventù dell'andata in Piemonte, e quando ne giungono si impegnano di tenerli qui a disposizione loro. Bisogna farci attenzione.

Parlai con Carlo Cattaneo, ma non a lungo. Dalle poche parole rilevai che è uomo che si riserva. Mi parlò dei molti *pretendenti*, il che vuol dire che aspetta di favorire quelli che a lui faccia capo per contrariare l'influenza Piemontese. È buono saperlo.

Domattina sarò a Milano. Mi palpita un po' il cuore perchè so che vado a mettermi nella tana del lupo, e di un lupo sulla difensiva. Ma bisogna stare al posto e ci starò sino a che non sia follia il non ritirarsi. Se ci dò dentro non mi darete dell'asino perchè il pericolo lo conosco. In ogni caso vi ricorderete di chi vi fu sinceramente e cordialmente amico.

III

LETTERA DEL GIULINI ALLA MOGLIE

Contiene il resoconto particolareggiato della sua missione a Torino nel maggio del '59, dalla chiamata ad opera del Cavour alle prime riunioni della Commissione da lui presieduta.

Della lettera ha solo le caratteristiche esterne; in realtà si tratta di una relazione destinata a rimanere come documento storico tra le carte di famiglia, come insinua il Giulini stesso raccomandando alla moglie di non far uscire la lettera dal cerchio dei parenti strettissimi e di riporla poi tra le carte « che riguardano cotesto singolare avvenimento ». La stessa dichiarazione di voler « essere storico fedele » dà alla memoria solennità e carattere di ufficialità.

Di fatti il documento è estremamente importante, perchè fa conoscere nei minimi particolari i precedenti della convocazione della commissione e soprattutto perchè espone i criteri informatori dell'ordinamento provvisorio da darsi alla Lombardia, così come al Giulini furono impartiti dal Cavour nel corso del colloquio di cui si fa qui ampia relazione. Superfluo aggiungere che dei documenti raccolti in questa seconda appendice questo è di gran lunga il più prezioso per la ricostruzione dei lavori della commissione.

La lettera è stata edita più volte, purtroppo però non sempre integralmente e correttamente. Qui è riportata nel testo dato dal MALINVERNI (*Alcune lettere*, cit., 124-131).

Tra i testi parziali e scorretti si segnalano quelli di F. DE DOMINICIS (*L'ordinamento provvisorio della Lombardia*, cit. e di C. PAGANI (*Milano e la Lombardia nel 1859*, cit., 345-346). La difformità delle edizioni dipende per lo più dalla diversità dei testi usati per la stampa; nell'archivio Gamba infatti esistono più copie della lettera (ad es. nel vol. XXXVIII, n. 3355; nel fondo 'Risorgimento Italiano' vol. XII n. 7), ognuna con qualche variante.

Alcuni dubbi sulla data effettiva della lettera sembra che vadano risolti senz'altro in favore del 19 maggio, che oltre ad essere quella generalmente accolta, è anche la più rispondente alla critica interna.

Torino, 19 maggio 1859

Cara Giulia,

Dopo ben considerato le cose ti scrivo via di Ginevra. Il giro è fuori de' possibili insulti del nemico e quindi, chi va piano, va sano. Unisco il passaporto. Io spero che la proroga non sarà necessaria e che il cannone regolerà il documento. Ad ogni modo parla con Cantoni e fa quel che dice. Riguardata la casa e la servitù, più che me. Con quel che leggerai qui sotto potrai capire che per me è fatta, e che se quei Signori non se ne vanno da Milano, io non ci tornerò. Vengo ora

ad esporre la mia storia diplomatica e lo farò lungamente e distesamente onde la famiglia siane informata e anco ne resti memoria in casa. Vi troverai cose che sarebbero strambe sotto la mia penna, se non fosse che appunto voglio essere storico fedele. La lettera non dee uscire di famiglia e rimane nella cerchia dei parenti strettissimi: dopo la metterai nelle carte che riguardano cotesto singolare avvenimento. Appena giunto a Torino andai in cerca di eterni amici che so essere in condizioni di essere ben informati onde conoscere un po' chi mi aveva chiamato: così studiava le carte prima di entrare in campagna. Quanto alla persona che chiamava, subito seppi che l'ordine era del Conte di Cavour. Il Segretario Generale del Ministero dell'Estero, Cav. Marco Minghetti, andò dalla Marchesa Arconati e le disse che il Conte di Cavour aveva bisogno di me; sebbene mio amico il Minghetti non poteva esporre il suo nome per la qualità ufficiale che ha e domandava quindi alla Marchesa il permesso di usare il suo. Schiarito questo punto rimaneva a sapersi la causa, e qui ebbi di che rimanere attonito e sbalordito. Ecco la causa: il conte Cavour gran politico, ma nuovo alla cospirazione, se ne lasciò imporre dalla Società Nazionale Italiana diretta dal siciliano La Farina e preconizzata dal milanese Marchese Giorgio Pallavicino. Egli fu allarmato da tutto quell'apparato di Comitati, di trame, di corrispondenze e non si avvide che non vi stava sotto nè alcuna importante influenza, nè alcuna personalità considerevole: non volle poi persuadersi che quella consorteria in Lombardia non ha azione che in linea affatto subalterna, e che anzi vi è invisa. Certo che in data misura anche questo elemento era da usare e più per non lasciarlo cadere in mani cattive che per altro. Ma metterlo in cima mai. Fatto è che il Conte di Cavour ci cadde e appoggiandovi esclusivamente si trovò lungi cento miglia da quanto di serio conta qui la Lombardia: fu al segno che non vedeva più nemmeno i suoi più provati amici e confidenti della sua politica. I Lombardi mormoravano e facevano osservare che si correva contro gli avvenimenti senza avere un piano di ordinamento predisposto, e che a parte il Municipalismo pure restava sempre che la Lombardia amministrativamente non è nota che alle persone del paese e ancora a quelle che conoscono tal ramo. Così si andava avanti quando finalmente venne il gran fiasco di Parma opera tutta intera della Società Nazionale Italiana, a squarciare il velo che ottenebrava la vista del presidente del Consiglio. Si trovò che non aveva nulla predisposto, che i suoi consiglieri nulla potevano predisporre. Era d'uopo una evoluzione e per facilitarla pensò a chiamare un uomo nuovo. Sia per impulso proprio, sia per insinuazione altrui, i suoi occhi si erano portati sopra di me, e da ciò derivava la mia passeggiata per laghi e per monti. Toccava adunque a me di aggiustare, di predisporre, di sistemare le cose. Dico il vero che in tutt'altra posizione e in diverso momento a rischio di incontrare Zobele Benedetti me la sarei battuta più che di passo perchè proprio il programma era troppo strambo. Ma adesso... e con tutti attorno a dirmi che se non ci metteva io la mano, la macchina non andava! Andai a palazzo e mi abboccai con Minghetti che come dissi, è primo ufficiale dell'Estero, e con Farini romano (da non confondersi col

La Farina di cui sopra), il quale dirige ora la Sezione Affari Italiani. Entrambi sono miei amici e persone distinte. Minghetti già Ministro di Pio IX nei suoi bei tempi, è uno dei principali personaggi d'Italia. Farini, storico di merito è stato Ministro in Piemonte. Entrambi mi accolsero con festa e mi confermarono quanto
5 ho detto intorno al modo della chiamata e con poco più copertamente accennarono alle stesse cause. Io domandai formalmente quale incarico mi si destinava. Essi risposero che avvicinandosi il momento dello sperato ingresso in Lombardia, e non avendo in pronto nessun piano di organizzazione si voleva che io mi occupassi di preparare quanto vi si riferiva. Risposi che sbagliavano venendo da me,
10 perchè era lavoro superiore alle mie forze, e che per di più io faceva loro osservare che il fiasco dell'altra volta mi metteva naturalmente in poco favore del pubblico e sicchè un mio progetto non sarebbe stato ben raccomandato ai popoli Lombardi. Essi risposero alla prima osservazione con de' complimenti, e alla seconda con dire che a tutti i Lombardi sentiti in proposito mi aveva designato come l'uomo al
15 caso. Replicai che altro è il giudizio degli amici ed altro quello del paese che guarda solo ai risultati. Aggiungeva poi che io, meno di quattro mesi nel '48, epoca d'amministrazione convulsa e senza forma, non aveva mai toccato a grandi amministrazioni. Che per conseguenza io la compagine delle cose la conoscevo meno di molti altri. Anco qui mi sostennero il contrario con frasi benevole e conclusero che
20 nessuno pretendeva che io facessi da solo: che aveva qui degli amici conosciuti dal Governo e brava gente, abili nelle cose d'affari, che mi circondassi di loro e mettessi mano all'opera. Presi tempo a rispondere e mi ritirai poco persuaso della cosa e malcontento dello strano spineto nel quale senza discrezioni mi avevano messo. Meditai molto, parlai con amici poi tornai dal Farini e gli dissi che proprio
25 trovava la proposta poco conguente. Cosa ero io? Consultore, riferente, cosa insomma? Il mio incarico era ufficiale, era ufficioso, cos'era? Quanto al circondarmi di collaboratori, questi per far piacere a me certo non si presterebbero ad una così ardua impresa, e avrebbero ragione. Altra cosa sarebbe se il Governo parlasse in nome proprio. Io aveva imparato a detestare le posizioni anfibie e non mi ci vo-
30 leva mettere. Osservavo poi che quanto ai collaboratori vi era un'altra difficoltà. Tutto il mondo poteva sentirsi in diritto di essere consultato. Se chiamava tutti o almeno molti, aveva un *club*. Se prendeva pochi come è necessità per lavorare, offendeva gli altri e formava un ceto numeroso di nemici, non solo per me individuo che, *transeat*, non essendo il caso di pensare a traversie personali, ma alla
35 opera mia che sarebbe di servizio pubblico. Invece che operando di autorità allora non si hanno riguardi e si va dritto senza che alcuno possa lagnarsi. Con tali premesse veniva a proporre un temperamento. Io non mi ricuso mai di lavorare, e massime per tale causa, e in simili momenti; quindi se le mie poche cognizioni valevano, le metteva a disposizione. Pel modo faceva osservare che il Ministero
40 ha nel suo seno un uomo di primo merito che è Paleocapa che fu lungamente funzionario a Milano e conosce il paese. Egli potea riunire una commissione di Lombardi alla quale se credea opportuno, avrei preso parte. Egli come uomo ufficiale

prendeva chi voleva e non era luogo a commenti. Aggiungeva poi che non credeva fare atto di modestia osservando che un lavoro appoggiato dal nome di Paleocapa avrebbe altro favore pubblico che uno appoggiato dal mio. La cecità dell'illustre ingegnere non faceva caso perchè avessimo lavorato noi altri, lasciando per lui la sola alta direzione. Rispose essere la cosa impossibile perchè Paleocapa, essendo Ministro, imprimeva ad ogni suo atto pubblico carattere ufficiale. Ora il Governo nulla poteva fare di ufficiale in ciò, mentre sarebbe sommamente ridicolo di organizzare la Lombardia coi Tedeschi a Vercelli; la storia della pelle dell'orso avrebbe girato i fogli d'Europa. Si doveva preparare il tutto per l'imminente caso, ma ufficiosamente. La ragione era buona e divenne anche più buona due giorni dopo, quando l'Orso sullodato portò la sua pelle da sè sin quasi ad ad Ivrea, e, sia detto fra noi, con un po' di buona volontà la portava a Torino.

Abbandonato quel campo mi ripiegai e dissi che si poteva operare ufficiosamente nel modo che segue. Certo il Governo avrà pensato al futuro Governatore o altro nome che gli si voglia dare, che deve reggere interinamente le nuove provincie, il quale certo sarà una delle più alte notabilità Piemontesi. È una scelta in petto per la ragione della pelle dell'Orso. Che ce lo dia a dirigere la Commissione: già si tratta di preparargli l'opera, è lui che deve agire, che ha da conoscere le basi del suo Governo. Intanto stando con noi si formerà l'occhio alle cose lombarde. La risposta fu perentoria. La scelta non è fatta. Farini riprese e disse che non era tempo da esitare, che mi supplicava per la causa che difendiamo di non fare difficoltà a Cavour. Questo è sopracarico di lavoro e di pensieri a segno che solo la lucida e robusta sua mente può portare tal peso. Irritabile di natura è ora in uno stato continuo di eccitazione e le difficoltà soprattutto personali lo disgustano.

Ha messo fiducia in voi, mi disse, ed è una buona sorte. Se esitate vi pianterà lì e correrà altrove e sapete qual pericolo ci sia. Quando gli uomini onesti e di proposito si ritirano, li avventurieri non si fanno pregare a subentrare, e il paese ne va di mezzo. Se io abbandono il campo il paese cadrà a terra, che riflettessi. Egli non mi credeva capace di tale atto, che sarebbe debolezza. Rispettava i miei scrupoli, li trovava onorevoli, ma che per tutto quello che si è fatto e si è sofferto, in tanti anni, mi scongiurava di non ritirarmi. Al dialogo era presente il nostro amico Emilio Visconti Venosta, venuto a Palazzo per altro affare e che aveva pregato di restare amando di avere un testimonio a quella spiegazione. Esso mi disse che le mie riserve erano onorevoli, ma doveva cessare. La cosa era al termine che resistere è un delitto. Allora domandai al Farini che mi definisse la sua propria qualità ed egli mi disse che la Sezione Affari Italiani è regolare perchè esiste il decreto di istituzione firmato, ma che non è ufficiale non essendo stata pubblicata per medesimi riguardi della pelle dell'Orso. Che tutti dovevamo andare avanti ufficiosamente. Risposi che per me aborrente dalle posizioni ufficiali, non aveva alcuna difficoltà all'agire di preferenza in via ufficiosa, la quale diminuisse la responsabilità e lasciava libertà in seguito: che aggiungeva anzi che una posizione ufficiale

non l'avrei accettata, ma che ad ogni modo bisognava avere una posizione regolare, onde non incontrare taccia d'intrigo. Che quindi riservava la mia risoluzione a quando avessi parlato col Ministro Presidente. In quel mentre entrò Minghetti, ed essendosi in epilogo ripreso il discorso, esso si unì a supplicare, a scongiurare
5 di non porre difficoltà, che Cavour non ammetteva ubbie volendo che uomini e cose corressero come corrono gli avvenimenti. Che io avrei la enorme responsabilità delle conseguenze del mio rifiuto. Io allora accampai un'altra tesi: Come si starebbe coll'influenza della Società Nazionale. Mettermi in rapporto con una società ordinata e colla quale non divideva le viste, non poteva entrare nel mio
10 conto. D'altronde uno fare, l'altro disfare sarebbe gioco terribile. Dissero che La Farina è girato, che Cavour è riconvenuto, ma non può ammettere d'aver avuto torto, e d'altronde bisogna che usi riguardi per non guastare. L'urgente era di aprirgli la via per arrivare a un terreno sodo. Che se poi arrivavano delle difficoltà in questo rapporto che mi spiegassi con loro, ed essi mi assicuravano fin d'ora che
15 le avrebbero levate. Ridotta la cosa a questo punto dissi che io non mi era mai ricusato ai cimenti per la causa della patria. Che sapeva benissimo non essere la vita il massimo dei sacrifici ai quali un cittadino poteva essere obbligato. Che mi sarei arreso se il Conte Cavour mi faceva una posizione chiara e da non confondersi con un imbroglio. Il Conte Cavour in quel mentre fece chiamare Minghetti.
20 Io già aveva veduto prima S.E. il Ministro sotto i portici e gli aveva chiesto un minuto di colloquio, al che aveva aderito per più tardi. Comunicata la mia presenza mi fece chiamare.

Il Presidente Ministro mi ricevette con dimostrazione di grande soddisfazione. Io gli espressi quei sensi che tale uomo deve ispirare a un italiano e massime
25 lombardo. Poi gli dissi che ero venuto immediatamente su di una sua chiamata e che aspettava i suoi comandi. Trattandosi delle parole di un uomo illustre, farò d'essere possibilmente letterale nella relazione. Il Conte Cavour mi disse: « Ecco noi a giorni possiamo essere in Lombardia, dipende dal cannone. Per queste eventualità nulla abbiamo di predisposto nel Governo del paese. La feci chiamare per
30 incaricarla di farmi un progetto. Guardi però che non intendo un programma di massime generali, e nemmeno una larga scheda: intendo che mi rediga dei Decreti i quali se non mi soddisferanno ne parleremo per puntarli e se li troverò del caso li porterò diritto alla firma del Presidente Luogotenente ». Io gli feci osservare la mia poca attitudine, e i miei precedenti poco atti ad inspirare al pubblico Lom-
35 bardo fiducia in un'opera mia. Lui mi rispose: « È un pezzo che lo conosco; ho stima per Lei, le sono grato dei servizi che ha resi in tante occasioni, e massime poc'anzi con evidente pericolo. Le confesso però che questi non sono i veri motivi della sua chiamata. Tutti i Lombardi coi quali ebbi rapporto, sia di vecchia, sia di nuova emigrazione, sia di passaggio, mi parlarono di Lei, mi proposero Lei,
40 e s'appoggiarono del suo suffragio. Dunque Lei è l'uomo al caso. I momenti sono supremi, ed io ho diritto che tutti mi aiutino e massime quelli che credo atti a rendere alla causa servizi speciali ». Replicai che persuaso che il Conte sbagliava nella

scelta pur riconosceva il diritto in lui di comandare e in me, come in tutti, l'obbligo di ubbidire da soldati. Che dunque ubbidiva. Doveva aggiungere però che io era poco pratico di amministrazione, e che per conseguenza da solo non avrei assolutamente potuto servirlo: Lui disse « che la mia obiezione era giusta e che non avrebbe mai preteso tanto da me, perchè davvero sarebbe superiore alle forze di chiunque: che chiamassi pure quei miei amici che credea del caso e mi facessi aiutare. Ve ne ha vari in Torino che son bravissime persone, che io conosco per tali e apprezzo assai; questi potranno utilmente collaborare ». Gli domandai se mi autorizzava a spendere il suo nome per impegnarli all'opera. Egli risposte che ufficialmente non potea agire. Replicai che lo sapevo benissimo, e che non solo era lungi dal domandare carattere ufficiale, ma che ne rifuggiva. Voleva che il Sig. Conte mi autorizzasse a dire che collaborando con me si faceva quello che egli desiderava. A questo patto avrei trovato concorso, ma lavoro sì arduo per far piacere a me non l'avrei potuto domandare, nè gli altri vi avrebbero aderito ed a ragione. « Dica pure, rispose, che cooperando a questo lavoro e prestandosi a sua richiesta, si fa quel che desidero. Dica anche che la voglio così. Vuole una lettera ?» Io risposi che non era necessario, che io stavo alla sua parola, e gli altri starebbero alla mia. Mi considerava come in possesso di un Decreto verbale e avrei requisito gli altri, come lui requisiva me. « Questo è bene — rispose Cavour — ma guardi che io non farò capo che a Lei, è Lei che risponde della cosa ». Replicai che era una responsabilità formidabile, massime nell'angustia del tempo; che però all'appoggio di amici avrei tentato e contava sulla sua indulgenza. Che poi quando nella discussione fosse emersa una discrepanza avrei riferito le due opinioni. Di ciò mi approvò e che ad ogni modo il supremo arbitro restava sempre in lui. Domandai a chi doveva far capo sapendo che il Conte è occupatissimo. « Parli con Farini e Minghetti ». « E se mi occorre proprio di far capo a Lei per istruzioni, Farini e Minghetti la condurranno da me, ma lei, perchè ripeto che guardo a lei solo ». Allora lo pregai di dirmi qualche parola che delineare potesse il suo concetto circa al modo di sistemare le provincie di nuovo acquisto: Che mi significasse Vostra E. se voleva unione politica ed amministrativa immediata, o se accontentandosi della prima voleva riservare la seconda a tempi più tranquilli e non nascosi che per me individualmente propendeva per il secondo partito. Lui disse « che riunendo la parte politica a quella del Sovrano Re attuale, intendeva durante la guerra di lasciare in piedi la macchina amministrativa Lombarda e per intero, o almeno tutto che si potesse conservare. A tempi più quieti si sarebbe poi studiato il modo di arrivare alla piena e completa fusione. Se in mezzo ad una crisi politica vi incontrava la macchina temeva di non aver sotto la mano nè il nuovo nè il vecchio ». Aggiunse poi sorridendo: « Che sapeva benissimo che all'epoca di accumunare i due paesi, il Piemonte per gli ordini amministrativi aveva più da imparare che da insegnare. Che dunque procurare di riempire le lacune che la mutazione di Governo lascerebbe di certo e aggiungere ciò che era indispensabile per avvicinare la vecchia organizzazione al nuovo ordine di cose il tutto rispar-

miando possibilmente l'edificio ». Io mi dichiarava ben contento di trovarmi nello stesso ordine di idee. Allora egli mi domandò quali a parer mio dovrebbero essere le norme a tenersi col personale. Risposi che i funzionari ricoprenti cariche di carattere politico bisognava assolutamente metterli in disponibilità. Ciò per misura di sicurezza e anche per dovere di reciproca decenza. Che però tali rimozioni personali non dovevano essere che temporanee essendovi un numero delle persone di buona opinione ed esperti in affari che a tempo debito sarebbe ben contento di adoperare. Che poi in tutti gli uffici alti e bassi s'aveva da fare una epurazione di individui marcati o per immoralità o per zelo odioso: tale operazione però doveva essere ristretta, obliando tutti i peccati veniali, imposti dagli obblighi di posizione. Tale norma era da seguirsi e per equità e per politica per non fare dei nemici e per non disorganizzare il servizio. Il Conte Cavour assentì perfettamente. Aggiunsi che voto universale era che alla testa del paese fosse messo un uomo di stato Piemontese, per saltare a piè pari le cricche locali e per instaurare in modo intuitivo il fatto della fusione, cosa importante massime colla provvisoria conservazione degli ordinamenti amministrativi lombardi. Il conte disse che tutti i Lombardi gli avevano parlato in quel senso ed accettava l'iniziativa. Penserebbe a scegliere un uomo di distensione sotto ogni rapporto che potesse piacere. Dopo pose il discorso sui partiti in Lombardia, sulla attitudine da prendere in faccia a loro e procedendo disse che lui aveva preso la massima di non guardare al passato quando si era nel partito nazionale: e ciò per approfittare di questa opportuna assimilazione di idee che ora si ha, e insomma accettare la devozione senza chiederle il passaporto. Risposi che conveniva perfettamente nel programma. Nemico delle coalizioni politiche quando sono coalizioni, accettava ben volentieri le adesioni. Esser di fatto che l'alta influenza del Conte Cavour aveva unificato le opinioni. Io aveva veduto all'opera in questi mesi antichi repubblicani e doveva lodare senza riserva la loro devozione completa. Questa concordanza di spirito dalla quale non era fuori che pochi o stonati imbroglioni è cosa troppo preziosa per guastarla con gelosie. Si doveva però francamente trattare da nemico chi contrariasse nel futuro. Quanto al partito austriaco esso è debole come tale, ma la rete ci sarà perchè molti individui furono favoriti e sarà d'uopo avervi occhio. Alcune notabilità sarà forza levarle dal paese, con passaporto durante la guerra. Però non sarà il caso di spingere più oltre la reazione ed esortare il governo ad avere forte petto nel contenere i rancori che accumulati in dieci anni, vorranno certo prorompere. Questo per umanità e anche per politica, onde non colorir male il nuovo regime. Si sa che la persecuzione anche motivata fa pietà! e passata la passione resta l'odioso. La moderazione però è da usare con coloro che si acchietano al nuovo regime; chi passa al campo nemico o intriga per l'Austria deve essere trattato da nemico senza riserva. Il Conte annuì e parlò de' preti. Risposi che a parte le alte dignità qualche individuo e qualche località, il clero è italiano e anche non Gesuita: non doversi però nascondere che in complesso il Clero teme alquanto il Piemonte e S.E. sapea il perchè. Esser d'uopo di assicurarlo e di fargli sapere

che è tenuto per amico. Il Ministro disse che sapea questo e che vi penserebbe.

Allora io presi la parola e dissi che doveva indirizzargli una intemperanza formidabile, temeraria in bocca d'altri, ma giusta da parte mia che era incaricato di un tal lavoro, e onorato di sì speciale confidenza. La sovranità deve essere la base del mio progetto e che quindi era in necessità di domandare quale sovranità si proclamerebbe. Per riassumere o la sovranità del Re sarebbe fatto compiuto o semplice prospettiva passando per la Dittatura? Eccellenza, aggiunsi, io metto qui le mie mani e dico le tagli tutte e due, purchè proclami la sovranità del Re senza intermezzo. Ma V.E. mi risponderà forse che non sa cosa fare nè delle mie mani, nè dei miei occhi e che ragioni diplomatiche gli vietano di proclamare *ipso facto* la sovranità del Re. Io ho bisogno di chiare e precise dichiarazioni in proposito. Il Conte Cavour disse: « che la mia domanda era giusta, non solo ma necessaria, dovendo la risposta essere fondamento del progetto. La questione italiana va divisa in due. Le provincie che nel '48 hanno pronunziato la fusione col Piemonte, si intendono riunite perchè la guerra del 1859 ha infranto il trattato del 1849. Quanto alle altre provincie la fusione è un'altra cosa ». Lo ringraziai della confidenza e anche della notizia che esso con ciò mi dava che portava la consolante certezza che d'un passo si saltava un torrente di difficoltà e forse di guai. Durante il colloquio il Conte Cavour mi aveva tenuto gli occhietti suoi brillanti di sotto gli occhiali, fissi, fissi in viso che pareva mi contasse le sillabe. Allora si alzò mi strinse la mano molto cordialmente e mi disse che era soddisfattissimo del colloquio, che vedeva che nelle massime si era d'accordo. Che andassi di buon animo perchè farebbe di tutto per andare di intelligenza. Che si trovava contentissimo della scelta, che io era proprio l'uomo del caso e che non perdessi tempo. Che poi mi ricordava, nel riunire i collaboratori, di cercare appunto di assorbire varie *provenienze di partiti*. Risposi che mi atterrei alle sue istruzioni scrupolosamente ed uscii. Minghetti e Farini mi ringraziarono infinitamente dicendomi che li aveva cavati da un grande imbroglio. Subito pensai alla formazione della Commissione ufficiosa: spendendo la parola del Ministro ottenni il concorso di tutti i richiesti. Domandai solo persone pratiche di affari e d'amministrazione, capaci tutti di stendere in carta le loro idee, tranne un'eccezione che mi consigliò Farini per ragioni di convenienza politica. Cercai di assortire le provenienze di opinioni, la vecchia e la nuova emigrazione e di mescolare qualche elemento provinciale. Le discussioni procedono e già molta parte del lavoro è fatta. La trattazione sebbene precipitata è soddisfacente. Obbligato per dovere di presidenza a doppia attenzione e di rileggere i processi verbali, trovo che le materie sono sviscerate e le conclusioni logiche. Con tanta angustia di tempo sarebbe difficile fare di più. Ogni argomento ne è come *consommè*. La riunione è quasi amichevole, i rapporti buoni e non notai alcuna allusione a vecchie discrepanze; solo osservai che gli antichi repubblicani abbondano in senso opposto, sicchè quasi io sia il radicale. Ma non si saprebbe prevedere se l'opera nostra sarà aggradita o no da S.E.

il Conte Cavour. Meno ancora se andrà a genio a S.E. il rispettabile pubblico. Ma sia quel che vuole essere la sorte, la coscienza è tranquilla. Nello stendere questa lettera ebbi più che mai a persuadermi che accettando l'incarico ho adempiuto ad un dovere. Ma non è finito. Il mio amico Massari redattore della *Gazzetta Piemontese* mi prese un giorno in disparte e mi disse che credeva suo dovere avvertirmi che si pensava in alto a me per fare un direttore della Sezione Affari Italiani, quando Farini passasse altrove, e poi per un portafoglio. Gli domandai se sognava e se parlava da senno. Egli confermò la cosa. Qualche giorno dopo andai dal Farini a pregarlo di domandare al Ministro qualche spiegazione per le cose nostre. Egli mi pose nel discorso della necessità di avere nel Gabinetto un Ministro lombardo: risposi che di fatto sarebbe bene, ma non subito. Per ora la cosa non urge perchè il vero rappresentante del movimento è Cavour. Quando fossimo alla pace, allora un rappresentante dell'interesse lombardo sarebbe bene averlo nel consiglio. Intanto il paese potendo agire liberamente, manifesterebbe abbastanza qual sia l'uomo di sua fiducia. Farini replicò che per avere l'uomo al caso non era d'uopo d'aspettare. Io l'uomo l'ho e credo che il Conte Cavour sia del mio parere. Io feci finta di non sapere ma connettendo il discorso di Massari, guardando all'espressione del mio interlocutore compresi l'intenzione. Dissi che io proprio pratico come sono del paese, l'uomo adatto non l'avrei saputo indicare. Certo che vi sarà ma latente ancora. In questo momento gli uomini del '48 sono molto consumati, ed hanno bisogno per lo meno di riabilitazione, e gli altri non hanno avuto occasione di mostrarsi. Farini lasciò cadere il discorso. Se io fossi ambizioso non avrei che a spingere un po' in questo senso, e la cosa è fatta. Per fortuna che ne sono lungi mille miglia: è un piatto al quale ho gustato e basta. So d'altronde che le prevenzioni ora passabilmente assopite ribollirebbero furiose intorno al mio seggio presidenziale. Io aspetto con impazienza raddoppiata che s'apra la via di Milano, e parto a volo. Là potrò giovare nella libera azione come feci sinora. Mi dispiace che defraudo la Signora Consorte del titolo di Eccellenza. Ma ricordo il detto di Machiavello, avvalorato dalla mia personale esperienza che « a chi comincia sempre male ne incoglie ».

Parlando però spassionatamente e ammettendo che è stranissima cosa che questo avvenimento sia venuto in capo a me che non vi aveva ragione, debbo riconoscere che è una grande soddisfazione d'amor proprio. La fiducia di un tal uomo e il fatto di tanti attestati che io era stato generalmente proposto per questo difficile incarico sono estremamente lusinghieri. Io non sono uomo da capogiri, ma non nascondo che mentre mi pesa l'incarico, pure la dimostrazione mi fa piacere. Ragione di più per non stancare la confidenza dell'uno e degli altri.

IV

LETTERA DI CAVOUR AL GIULINI

Il Cavour ringrazia il Giulini per il progetto di ordinamento della Lombardia rimessogli il giorno precedente e lo incarica di esprimere la gratitudine sua e del Re anche agli altri membri della Commissione. 5

È già nota per essere stata pubblicata tra le *Lettere edite ed inedite di Camillo Cavour* raccolte ed illustrate da L. CHIALA (Torino 1884) III 86 (doc. DCXIII) e dal Pagani nella opera più volte citata.

Qui si dà il testo della minuta (pressochè identico del resto a quello delle copie e a quello edito), sfuggita sinora agli editori e conservata in A.S.M.E. *Segreteria e Ministero Affari Esteri* 10 *del Regno di Sardegna*, b. 107 fasc. 3, n. 21. L'originale doveva essere tra le carte Giulini, ma non è stato rintracciato; copie varie se ne hanno nell'archivio Gamba (Vol. XXXIX, n. 3364, fondo 'Risorgimento italiano' vol. XII, n. 7).

All'Illustrissimo Signore
Il Sig. Conte Giulini della Porta 15
Torino

Torino 27 Maggio 1859

Ill.mo Sig. Conte,

Ho ricevuto compiegato alla cortese sua lettera del 26 corrente, l'accennatovi progetto di ordinamento politico amministrativo per le provincie lombarde da 20 applicarsi durante il primo periodo della sperata liberazione.

Non ho voluto differire, Ill.mo Sig. Conte, a pigliar cognizione di questo bellissimo lavoro, e, mi affretto a dichiararlo, esso non solo ha confermato, ma superata la mia aspettativa.

Pregandola di quel difficile e delicato incarico io sapeva di rivolgermi ad uomo 25 d'ingegno, di cuore, buon conoscitore del suo paese, e bramoso di vederlo ordinato in modo che i primordii della libertà e della indipendenza vi siano accompagnati dai benefizi di una amministrazione intelligente, forte ed onesta.

I personaggi che la S.V. Ill.ma ha associati all'eseguimento del suo mandato non potevano essere ne più degni di fiducia per le loro cognizioni, nè più 30 autorevoli per posizione e per sincero patriottismo.

Il governo del Re terrà nel massimo pregio e nel massimo conto proposte dettate da uomini così competenti e che forniscono tanta copia di lumi e pratici consigli.

Accolga Ella stessa e voglia far gradire agli egregi suoi collaboratori le mie congratulazioni, ed i vivi miei ringraziamenti.
È questo un nuovo ed importante servigio da loro reso al paese nativo, alla comune nostra patria.
5 Ho l'onore, Sig. Conte, di riconfermale gli atti della mia distinta considerazione.

C. CAVOUR

V

LETTERA DI C. NIGRA AL CAVOUR

Dal carteggio Cavour-Nigra si è creduto opportuno riportare qui questo documento in quanto contiene utili informazioni sui primi passi della nuova amministrazione lombarda all'indomani della liberazione, e alcuni giudizi su aspetti particolari della situazione politica locale e sull'applicazione dell'ordinamento provvisorio proposto. 5

Il testo è quello stesso del *Carteggio Cavour - Nigra dal 1858 al 1861*. II *La campagna diplomatica e militare del 1859* (Bologna 1926): 218-219, ripubblicato recentemente da L. Marchetti in *Storia di Milano*, XIV 662-664. Sono state omesse alcune espressioni finali estranee 10 all'argomento.

Hôtel de la Ville, Milano 19 Giugno 1859

Ecc.mo Sig. Conte,

Ieri ed oggi attesi ad attingere informazioni da fonti diverse intorno al modo con cui si giudica qui il presente stato di cose. Sono lieto d'annunziarle che que- 15 sti giudizii sono senza eccezione favorevoli al Governo del Re personificato in V.E. Sono popolarissimi e pronunziati ovunque con rispetto e gratitudine il di Lei nome e quello del Re. La fusione non solo è accettata, ma voluta; nè si prevede che vi possa nascere opposizione di sorta; anzi non si solleva nemmeno il dubbio intorno ad ipotesi contrarie. Ad un individuo che diceva doversi gridare *viva* 20 *Italia* invece di *viva il Re* il giorno del *Tedeum* fu imposto silenzio coi pugni. Ieri sera alla Scala l'Imperatore e il Re furono accolti da immensi e continui applausi. I primi atti del Governo sono commentati con favore ed approvati. Approvata la nomina del Comm. Vigliani. La necessità d'un Governo forte e risoluto è sentita qui dappertutto e si loda ogni misura improntata di questi caratteri. Si può anzi 25 dire che siavi un po' d'esagerazione in questa tendenza alle misure rigorose. Bisogna approfittare di queste eccellenti disposizioni per far molto e far presto. Il nuovo Governatore parmi comprendere benissimo il suo mestiere, ed ho la convinzione che riuscirà a disimpegnarlo egregiamente. Ha energia, attività ed intelligenza d'affari. Ma ha bisogno d'aiuto, perchè non può far tutto da sè e gli con- 30 viene evitare l'errore di trovarsi impacciato dalle minuzie. Bisogna che veda molta gente, e giacchè non può contentar tutti con fatti deve contentare i più con parole. È inoltre indispensabile che tenga casa più che conveniente e rappresenti con onore il Governo. Sono inezie, ma senza queste non si governa qui. Quanto mag-

giore sarà il prestigio che circonda la persona del Governatore, tanto più efficace sarà la sua azione.

Una nuova leva di soldati non sarà mal sentita qui, e sarà tollerata nelle campagne, ove è possibile il valersi del clero che in generale è buono. Ma penso che il nostro regolamento non potrà essere applicato tal quale. È questa una corda sensibile che bisogna toccare con delicatezza; V.E. sa quanto malcontento abbia suscitato la legge recente sulla leva pubblicata dal cessato Governo. L'antica legge, credo del 1820, non era cattiva, e ad ogni modo fu tollerata per molti anni senza lagnanze. Bisognerà che questa materia sia studiata con qualche cura, e subito.

Anche la riforma monetaria è stimata urgente in presenza degli eserciti alleati, i cui soldati trovano molte difficoltà ed anche danno nelle loro spese, malgrado le tariffe comparate state ora pubblicate.

L'organizzazione della polizia è cosa sempre difficile. Ma il metodo seguito dal nuovo Governatore e le poche scelte fatte finora danno ogni ragione di credere che si riescirà anche in questo a buoni risultati. Ma intanto qualche carabiniere di più agevolerebbe, credo, di molto questo essenzialissimo ordinamento.

Ho detto che il clero in generale è buono. Ciò è verissimo pel basso clero delle città e delle campagne. Anche i parroci di Milano sono favorevoli al movimento attuale, ed alcuni anzi lo promossero efficacemente. Questo è un ottimo elemento che bisogna ben guardarsi dal trascurare; perchè amico, può renderci servizi immensi nelle campagne ove il contadino ci è avverso o almanco non favorevole; e nemico può suscitarci gravissimi imbarazzi. Col podestà e col parroco si governa il villaggio; quando non si può contare sul parroco ci vuole il carabiniere.

Non contando il partito Mazziniano, che ora non esiste più in Milano, non rimane altro elemento d'opposizione che il *biscottinismo* composto d'una parte dell'alta prelatura, d'alcuni antichi Impiegati dell'Austria e di parecchi nobili capitanati da Casa Scotti e Pasqua. Ma questi sono odiati ed invisi, e per ora non hanno possibilità d'agire. Agli uni e agli altri non bisogna usare riguardi, giacchè con essi non v'è modo di conciliazione o di transazione possibile.

C'è pure del cattivo negl'impieghi della cessata luogotenenza. Il Governatore dovrà metter da banda gl'impiegati ostili, benchè italiani. Anche gl'impiegati tirolesi fanno ora valere la loro qualità d'Italiani. Ma non bisogna dimenticare che i tirolesi sono i servi più fedeli dell'Austria, le anime dannate di Cecco Beppe. Non bisogna fidarsene in alcun modo.

Una difficoltà sorgerà senza dubbio nel malcontento a cui daran luogo le nomine de' nuovi impiegati. Naturalmente non si potranno impiegare tutti quelli che hanno o credono d'aver titoli alla benevolenza del R. Governo. Vi saranno quindi molte ambizioni deluse, di cui alcune legittime. Vi è di già, per esempio, chi critica la nomina del nuovo Podestà che dicono cattivo amministratore de' fatti suoi, e d'esagerate opinioni liberali. Ma queste sono voci di pochi che si pos-

sono per contro tacciare di soverchia prudenza per non dir di *codinismo*. Forse fra i più malcontenti si dovranno annoverare parecchi degli emigrati del 1848. Alcuni hanno perduto qui ogni influenza; ma altri ne conservarono assai, e fra questi cito specialmente Oldofredi, Arese, Annoni (nei paesi ove ha possedimenti) etc. etc. Ma questa difficoltà, per quanto si faccia, non si può schivare. Tutt'al più si può pretendere che la si diminuisca.

Insomma qui le disposizioni sono eccellenti. Non si desidera che d'aiutare efficacemente il Governo nella cacciata degli Austriaci e nell'attuazione della fusione. Toccherà al Governo l'approfittare di questo stato di cose, dando ordine e direzione e iniziativa. C'è ancora qualche dimostrazione soverchia, qualche reliquia del 1848, qualche tendenza alle grida, ai plausi, ai canti. Ma tutto ciò cesserà per poco che si faccia capire alla popolazione che bisogna passare dalle vociferazioni ai fatti. La *Gazzetta Ufficiale* può servire ottimamente a dar consigli di questo genere. Conviene che la voce autorevole del Governo si faccia sentire di quando in quando. Ordinate e consigliate; questo popolo ora eseguirà ordini e consigli con pari volontà. L'esperienza degli undici anni trascorsi ha prodotto una mutazione radicale e profonda negli animi.

Speri bene l'E.V. e si congratuli seco stesso di questi ottimi risultati, dovuti ai nobili di Lei sforzi.

VI

RAPPORTO DI CESARE CORRENTI SUL DEBITO PUBBLICO LOMBARDO

Fa parte di una serie di relazioni indirizzate dal Correnti, in qualità di Prefetto del Monte Lombardo Veneto, al Governatore della Lombardia, per sollecitare l'adozione di adeguati provvedimenti intorno al problema del debito pubblico lombardo e vi è esposto in forma più sintetica — in qualche parte più completa — il contenuto della relazione inclusa negli Atti ufficiali della Commissione.

Il Correnti, nominato con decreto 17 giugno 1859 Prefetto del Monte (cfr. «*La Lombardia*», n. 6 del 18 giugno 1859) aveva subito chiesto, secondo le idee già espresse in seno alla Commissione, che il Governo riconoscesse la validità dei titoli di credito del 'Monte lombardo veneto' e non sospendesse il pagamento degli interessi delle cartelle, come voleva invece il Prefetto delle finanze di Lombardia, che il 24 giugno aveva addirittura sottoposto al Governatore la minuta di un decreto in cui si annunciava la sospensione di detti pagamenti.

In conformità alle sue convinzioni preparò una serie di rapporti per il Governatore e per il Ministero delle finanze a Torino, dai quali abbiamo scelto questo, che è particolarmente significativo ed interessante.

Il rapporto, ed altri due in data 19 e 22 luglio 1859 sono conservati in ASM. *Segr. del R. Governo di Lombardia*, b. 10, fasc. 99, ove è anche altro materiale documentario sul Debito pubblico lombardo (cfr. anche ASME *Segreteria Ministero Affari Esteri del Regno di Sardegna*, b. 102 fasc. 1 e bb. 107, fasc. 2 e 3).

A S.E. PAOLO ONORATO VIGLIANI GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA

Illustre Signor Governatore,

La questione che Ella, illustre Signor Governatore, mi impose verbalmente di risolvere, fu già da me trattata in una lunga relazione confidenziale rassegnata sino dal Maggio p.p. a S.E. il Conte di Cavour per mezzo del Sig. Conte Cesare Giulini. Io ho francamente opinato allora e con me consentivano tutti gli onorevoli cittadini lombardi a cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si era rivolto per aver informazioni sullo stato della pubblica amministrazione in Lombardia che si dovesse fino dai primi giorni dell'inaugurazione del Governo Nazionale riconoscere tutto quanto il debito inscritto sul Monte Lombardo Veneto, e si dovesse riconoscerlo come un impegno incentrato sul valor territoriale e morale del paese.

Chi guardi infatti l'origine del debito Lombardo Veneto s'accorge che due ne sono le fonti principali, non tenendo conto d'alcune partite secondarie e di minima importanza. La prima è quella del vecchio debito già inscritto come consolidato sul Monte Napoleone (che così chiamavasi il Monte del Regno d'Italia) e di cui nei trattati venne guarentito il pagamento. In questa parte il Monte Lombardo Veneto non appare che la continuazione dell'istituto nazionale che fece fiorire il credito pubblico del Regno d'Italia, e che meritò di essere posto sotto la tutela del diritto pubblico europeo.

L'altra parte è quella del nuovo debito di cui fu sopragravato il Monte durante il dominio austriaco, contro le stesse leggi fondamentali dell'istituto. Ma se in questo fatto può riconoscersi un abuso biasimevole principalmente quando si pensa che già il Lombardo Veneto versò immense somme, forse mille milioni di lire, nelle Casse Centrali dell'Impero, dall'altro lato si deve confessare che il fatto è onorevole pel paese, giacchè l'Austria mostrò a prova di trovar più solido il credito particolare del suo regno italiano che non il credito complessivo della grande Monarchia.

Un altro argomento devesi pigliare in considerazione nel risolvere se i crediti nati da prestazioni fatte durante l'ultima epoca austriaca e iscritti sul Monte debbano pareggiarsi nel trattamento ai crediti antichi, ed è questo: l'Austria introducendo essa stessa la distinzione tra debito pubblico Austriaco e debito pubblico Lombardo Veneto venne ad autorizzare una divisione che sarà d'ottimo effetto, venne cioè a dar un'arma agli avvocati del Lombardo Veneto innanzi ai comizi europei per respingere ogni compartecipazione di questo regno al gran debito pubblico dell'Impero.

Infine conviene avvertire che le prestazioni forzate le quali o sotto nome di somministrazioni in natura o di anticipazioni d'imposte, o di Viglietti del Tesoro a corso obbligatorio o di prestiti, furono fatte dai Lombardo Veneti all'Austria in questo ultimo decennio, ruinarono il paese: e che i titoli di credito del prestito 1850, e le obbligazioni date in cambio dei biglietti del Tesoro non sono in sostanza che restituzioni o retrodazioni d'una parte delle intollerabili gravezze sostenute. Il torre valore a queste carte di retrodazione sarebbe un accrescere e sopragravare le angherie già patite, e punire il paese in ragione delle sventure sofferte, e sofferte principalmente a cagione della patriottica sua resistenza che rese più dure ed estreme le misure fiscali dell'amministrazione austriaca.

Queste le ragioni di giustizia. Ma un'alta convenienza politica toglie al sottoscritto ogni dubbiezza e lo obbliga ad insistere perchè sieno, quanto più presto si può, ripigliati i pagamenti delle rendite e degli interessi dovuti dal Monte. È comune desiderio e voto generale di queste popolazioni, che la Lombardia venga chiamata a largamente concorrere ai dispendi della guerra, che si combatte principalmente per la sua liberazione. Un prestito volontario, a giudizio dei più esperti conoscitori degli umori pubblici, verrebbe largamente coperto. Ma è innanzitutto necessario che si dia prova del rispetto religioso con cui il Governo

del Re intende soddisfare agli impegni assunti sotto nome e specie di fede pubblica.

Rimane però una difficoltà che a primo aspetto pare insormontabile. L'Istituto del Monte estende la sua competenza a tutto il territorio Lombardo Veneto e con-
5 centra in sè il debito pubblico del doppio regno. Come dunque pigliare alcuna risoluzione in questo debito individuo mentre ancora una parte del territorio è occupata dagli antichi detentori e la gran lite non è ancora risoluta? Questo sotto l'aspetto del diritto pubblico. Sotto l'aspetto poi delle convenienze finanziarie come si potrà sottoporsi a un peso quando ancora tutti i mezzi per sostenerlo non
10 sono in nostro potere?

Queste obbiezioni paiono al sottoscritto lievi e inconsistenti. E innanzi tutti se il riconoscere il debito pubblico Lombardo Veneto è un atto di sovranità su tutto il Regno, quest'atto sarebbe in consonanza col voto della natura, colla necessità della nostra politica, colle dichiarazioni stesse del potente alleato del nostro Magna-
15 nimo Re.

Ma oltre a ciò giova osservare che il Monte Lombardo Veneto ha la sua sede in Milano e che riconoscerne le competenze non deve parere più contrario alle norme della prudenza politica di quello che sia stato il riconoscere la competenza delle autorità centrali lombarde quando ancora il nemico s'accampava a Mele-
20 gnano ed appena due delle nove provincie erano in possesso degli eserciti alleati. Arrogi che i pagamenti i quali si vorrebbero riattivare già sono calcolati nelle spese ordinarie della Finanza lombarda, e che riuscirà facile con acconcie discipline trovar modo di restringere i pagamenti delle rendite e degli interessi ai soli creditori che provino d'aver domicilio nel territorio redento dall'oppressione stra-
25 niera.

Al postutto se anche le finanze non si credono per ora in grado di bastare al pagamento effettivo sarà già di immensa utilità annunciare al pubblico il riconoscimento in massima del Debito Pubblico lombardo veneto, riservandosi a far conoscere con successivi avvisi l'epoca in cui potranno essere ripresi i pagamenti.

30 Altre avvertenze potrei aggiungere ma non mancherò di presentarle al senno di Vossignoria Illustrissima quando sappia che in massima viene adottata la misura che io propugno e che credo necessaria anche per l'onore del Governo di Sua Maestà.

Milano li 4 luglio 1859

35 C. Correnti

SPOGLIO SISTEMATICO

SPOGLIO SISTEMATICO

SECONDO LO SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI *ACTA ITALICA*

I numeri si riferiscono alle pagine del presente volume.

INDICI

INDICE ANALITICO

DEI NOMI DI PERSONA, DEI TOPONIMI, DELLE ISTITUZIONI, DEI FATTI E DELLE COSE

I numeri in corpo maggiore si riferiscono alle pagine, i numeri in corpo minore alle righe o alle note.

INDICE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI DI GOVERNO

I numeri si riferiscono alle pagine.

I

Regno Lombardo-Veneto

II

Governo Provvisorio della Lombardia (1848)

III

Stati Sardi

IV

Regio Governo di Lombardia (1859)

INDICE DELLE TAVOLE

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE

ATTI DELLA COMMISSIONE GIULINI

APPENDICE I

DECRETI E ATTI UFFICIALI EMANATI IN LOMBARDIA SULLA BASE DEI TESTI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE GIULINI

APPENDICE II

DOCUMENTI

R.I.
S.A.